

public
library
of the
state
of Maine

Istit. di Diritto Pubblico
dell'Università di Padova

INTERNAZIONALE
Documentazione


D
31
1

Doc. D. 31.

1
M

PRE 28491





I L CONSOLATO DEL MARE;

N E L Q V A L E N O N S O L O S I C O M P R E N D O N O
Tutti gli Ordini, e Statuti per ogni caso di Mercantia, e di Nauigazione; ma ancora quelli sopra l'Armate di Mare,
Sigurtà, Entrate, et Uscite.

C O S I A B E N E F I C I O D I M A R I N A R I ,
come di Mercanti, & Patroni di Naue, & Nauilij.

C O N I L P O R T O L A N O
D E L M A R E .

C O N O G N I P I V E S A T T A D I L I G E N Z A
Corretto, & Ampliato delle leggi della
SERENISS. REPVB. DI VENETIA,
a tal materia appartenenti.

C O N L E T A V O L E D E I C A P I T O L I .
AL MOLTO ILL. RE SIG.R OSSERV.MO

I L S I G . M I C H E L S O R G O .



I N V E N E T I A , Appresso li Ginammi. 1656.

Con Privilegio.

PI
СТАЛЮОУО
ДРМАН
КОЗИ АБЕМЕЛІО ДІЛІА
КОНІЛ ПОРТГАНО
БІЛ МАЛЕ
КОНІЛ ОСІАКА
КОНІЛ ТАІСЕ АБІ ГАІСІА
Н СІК МІЧЕЛ СОРГО.

IN ANGISTIA, Vnde s' e' Cittato.



MOLTO ILL^{RE} SIG^R SIG^R OSS^{MO}



E cortesi dimostrazioni d'affetto
sempre praticate dalla benignità
di V.S.Molto Ill.^{re} verso la nostra
casa , & la lunga seruitù da noi
proffessatali , sono li motiui , che
desideriamo , palesino al mondo le nostre obliga-
zioni , & il nostro sincero affetto ; onde in qualche
parte resti consolato il nostro genio nel seruirla .
E però comparendo nuouamente alla luce per il
mezzo delle nostre stampe il Consolato del Mare :
Opera tanto necessaria à Mercanti , Passaggieri ,
Patroni di Naui , & altra qualità di Persone ,
abbiamo stimato , che essendo honorato il
Frontispicio del Libro co'l di lei nome , possi
rendere maggiormente gradita la nostra fatica ,
intrapresa à beneficio vniuersale . Non prende-
remo à lodare la di lei gloriosa Famiglia , atte-
soche le sue honorate operationi , la rendono

di vantaggio riguardeuole : nè tampoco Ragusa
sua Nobilissima , & antichissima Patria , douen-
dosi questi Encomij à pene più celebri . Pre-
tendiamo bene , che col solito della sua cortesia
riceui questa nostra dimostratione , & pre-
ghiamola anco , si contenti , che sempre siamo
conosciuti

Di V.S. M.^{to} III. lire

Obligat. ^{mi} Ser. ^{ti}

Bartolomeo Ginammi , e Fratelli.

Venetia li 12 Settembre 1656.

TAVOLA DE I CAPITOLI.



El modo di eleggere i Consoli, & Giudici delle appellationi, per ciascun' anno. Cap. 1.	cap. 1
Del giuramento, che fanno i Consoli. Cap. 2.	1
Come il giudice delle appellationi è presentato. cap. 3.	1
Come i consoli riceuono per se, & per il giudice delle ap- pellationi scriuano. cap. 4.	1
Della forma del sigillo de i consoli. cap. 5	2
Quali possono essere i consoli, & quali giudici. cap. 6.	2
Come i consoli può sustituir ogn'yn in suo loco. cap. 7	2
Segue la forma che vfa i consoli nel suo officio. cap. 8	2
Di retrattare i testimonij. cap. 9	3
Come si da sententia alla domanda in scriptis. cap. 10.	3
Delle appellationi. cap. 11.	4
Come due procedere il giudice delle appellationi. cap. 12	4
Come nell'appellationi non si può metter niente di nuovo. cap. 13	4
Come, & quanto si debbino, ouero habbiano da procedere nelle appella- tioni. cap. 14	5
Come si dà la sententia nelle appellationi. cap. 15	5
D'eccezione declinatoria del foro. cap. 16.	5
Domanda proposta à bocca, della sententia. cap. 17	5
D'appellatione della sententia da bocca. cap. 18	5
Delle spese fatte nella prima lite. cap. 19	6
Delle spese fatte nella seconda lite. cap. 20	6
Delli atti che si possono agitar auanti uno de i consoli. cap. 21	6
Le cause che appartensono alla giuridition de' consoli. cap. 22	7
Dell'essecution delle sententie. cap. 23	7
Dell'essecution de'beni mobili del condannato. cap. 24	7
Del creditore, se non può dar fideiussione. cap. 25	7
Essecution contra i beni stabili del condannato. cap. 26	8
Del patron che domanda il suo nolo. cap. 27	8
Della mercede ò salario del marinaro. cap. 28	8
Della essecution che si fa contra il patron, che habbia debito per imprestan- te. cap. 29	8
Della sicurtà del giudicio. cap. 30	9
Dell'autorità de' consoli. cap. 31	9
Se farà fatta l'essecution d'alcun credito contra alcun vaso nuovo. cap. 32	9
Se il precio non bastasse a i detti creditori. cap. 33	10
La moglie del patron è prima in tempo, & miglior in liure. cap. 34	10
Come debbino esser terminate le litigie per i consoli. cap. 35	10

T A V O L A.

Del salario che piglano i consoli da' litiganti. cap. 36.	15
Del salario del giudice delle appellationi. cap. 37.	15
Se farà alcuna suspitione de' consoli. cap. 38	15
Se farà suspition del giudice delle appellationi. cap. 39	15
I consoli danno sententie secondo i costumi del mare. cap. 40	15
Sopra qual sorte di robbe sequestrate è liberà il sequestro. cap. 41.	15
Prouimento del Rè Don Iacobo. cap. 42	15
Delle misure d'Alessandria. cap. 43	15
Qui cominciano i buoni costumi del mare. cap. 44	15
Quando il patron vorrà cominciar naue, che debba dichiarar a i compagni. cap. 45	15
Del compagno che non potrà far la parte, che promette. cap. 46	15
Del compagno qual morità dopo che hauerà cominciato o promesso di far parte. cap. 47	15
Se il patron vorrà far maggior naue, che non haurà detto. cap. 48	15
Se il patron vorrà accrescer la naue, i compagni di che gli sono tenuti. cap. 49	15
Del maestro d'ascia, se crescerà la misura. cap. 50	16
Del patron d'ascia, & calafatto, in che sono tenuti al patron, & il patron a loro. cap. 51	16
Di maestro d'ascia, & calafatto che faran lauoro a escanso. cap. 52	16
Del compagno che vorrà vender la parte c'haurà in naue. cap. 53	16
In che modo si può vender naue fra il patron e compagni. cap. 54	16
Scriuano in che modo debba esser messo, & del giuramento, & della fidelità di quello. cap. 55.	16
Del poter, & del carico del scriuano. cap. 56	16
Di guardia del cartolario. cap. 57.	16
Prorogative del patron, scriuano, & de i compagni, & della fede, & credito che è dato al cartolario. cap. 58	16
Di che è tenuto patron à mercante, & a pelegrino. cap. 59	16
Del giuramento che duee far il nocchiero. cap. 60	16
Di robba che piglierà danno. cap. 61.	16
Di robba bagnata. cap. 62.	16
Dichiaration del capitolo sopra detto. cap. 63.	16
Di robba bagnata. cap. 64,	16
Di robba guasta per topi ò che altramente si perda. cap. 65	16
Di robba guasta per topi per non esser gatti in naue. cap. 66	16
Se robba piglierà danno per esser stibata in verdo. cap. 67	16
Come debbe esser fatto solaro. cap. 68	16
Dichiaration del sopra detto, cap. 69	16
Di robba che si bagnerà nel caricare ò scaricare. cap. 70	16
Del caricar & discaricar le robbe. cap. 71.	16
A che son tenuti ò non tenuti i marinari nel caricare. cap. 72	16
De stiuatori di vettouaglia che metterà il mercante. cap. 73	16
Come il mercante débbe hauer piazza nella naue. cap. 74	16
Del loco, & de' seruitori de' mercanti. cap. 75	16

Dichia-

T A V O L A .

Dichiaration del sopra detto . cap. 76	28
Di vettouaglia robata . cap. 77	28
De impedimento di mercante . cap. 78	28
Di paura di mercante . cap. 79	28
Come duee esser saluata la robba al mercante che teme . cap. 80	29
Ciò che è tenuto il patron al mercante . cap. 81	29
Di mercante che noleggierrà & doppo se estrarerà . cap. 82	30
Di mercante c'haurà noleggiato robba , & dopo la vende . cap. 83	30
Di canterate . cap. 84	31
Della robba caricata , che il patron non sappia . cap. 85	32
Di poco nolo , & assai nolo . cap. 86	32
Se il patronne lascierà robba noleggiata . cap. 87	32
Di patronne , che lascierà robba noleggiata . cap. 88	32
Robba noleggiata per alcun loco saputo se piglierà danno . cap. 89	36
Exarcia de marinari , & nochiero , & da far metter la robba . cap. 90	37
Di conserua . cap. 91	37
Di dar capo ad altra naue . cap. 92	38
Del caso di gietto . cap. 93	39
Di robba gettata . cap. 94	39
In che modo si debba contare la robba gettata . cap. 95	40
Come debba esser pagata robba gettata . cap. 96	40
La ceremonia , che si debba far in caso di gietto . cap. 97	41
Di manifestar robba al scriuano . cap. 98	42
Di entrat nel porto . cap. 99	42
Di promessa di mercante al patronne . cap. 100	42
Del mercante che vorrà scaricar la robba della naue . cap. 101	42
Mercanti che vorranno discaricar parte della mercantia . cap. 102	43
Di patronne che haurà aspettato il mercante . cap. 103	43
Il mercante duee prestar al patron in caso di necessità . cap. 104	43
Mercante diè prestar al patron per spacciamento di naue . cap. 105	43
Come il mercante duee prestar vettouaglia alla naue . cap. 106	44
Dianchora , o exarcie , lasciata a i mercanti . cap. 107	44
Di barca lasciata . cap. 108	45
Di gietto fatto in absentia de i mercanti . cap. 109	45
Come si paghino spese straordinarie . cap. 110	46
Che cosa sia pelegrino , & chi s'intende esser pelegrino . cap. 111	46
Di robba messa senza licentia del patronne , o del scriuano . cap. 112	47
Di robba non manifestata . cap. 113	47
Di che è tenuto il patron al pelegrino . cap. 114	47
Di dar piazza al pelegrino , & se morrà in naue . cap. 115	48
Che debba hauer patronne di quello che muor in naue . cap. 116	48
Dritto de barchiero & guardiano di pelegrino che muore nella naue . cap. 117	49
Della vettouaglia , & passagieri i quali morirano in naue . cap. 118	49
Di nolo pagato se pelegrino rimane , & di nolo di robba . cap. 119	49
Di che è tenuto il pelegrino . cap. 120	49

T A V O L A :

Di che è tenuto patrono à marinaro . cap. 121	49
Di canar marinaro di naue . cap. 122	50
Marinaro non si può cauar per altro di manco salario . cap. 123	50
Patron non può cauar marinaro per patente . cap. 124	50
Marinaro che morrà nella naue . cap. 125	50
Marinaro accordato & morto innanzi . cap. 126	51
Marinaro che anderà a mesi . cap. 127	51
Patrone, ò marinaro sopra fatto dicasterate . cap. 128	52
Dichiaration del sopra detto capitolo . cap. 129	52
Canterate di marinai . cap. 130	52
Dicasterate noleggiate . cap. 131	53
Di mettere roba nella naue . cap. 132	53
Compartmento di marinari . cap. 133	53
Del casigare roba de'marinari . cap. 134	53
Come si debbe pagare il salario a marinari . cap. 135	53
Come , è di qual moneta debono essere pagati i marinai . cap. 136	54
Salario de'marinari , se la naue si vendesse sotto mano . cap. 137	55
Che il patron deue far la securità per i marinari . cap. 138	55
Salario del marinaro come si deue inuestire . cap. 139	55
Di marinaro che piatirà con il patron . cap. 140	56
Dichiaration del sopra detto capitolo . cap. 141	56
Delle vettouaglie , che diè dar il patron a i marinari . cap. 142	57
Patrone non è tenuto dar da mangiare a marinaro che non dorma in naue . cap. 143	58
Marinaro non è tenuto d'andar in loco pericoloso . cap. 144	58
Di prestar marinari ad altra naue . cap. 145	58
Quel c'haura il patron da' mercanti per scaricare . cap. 146	58
Fatto il viaggio il marinaro è libero . cap. 147	58
Quando la naue si venderà in terra di Christiani . cap. 148	59
Quando la naue si venderà in terra d'infideli . cap. 149	59
Di marinaro che hauesse paura . cap. 150	59
Il marinaro dopo che s'è accordato a che è obligato . cap. 151	59
A che è obligato il marinaro . cap. 152	59
Perche causa il marinaro si può partir della naue dopo che si è accordato col patrone . cap. 153	60
Del marinaro che fuggità . cap. 154	60
Della emendatione del precedente . cap. 155	60
Di rimurchiare altra naue . cap. 156.	60
Di roba trouata in mare . cap. 157	60
Costumi del patron a marinaro . cap. 158	61
Marinaro come diè far il commandamento del Signore . cap. 159	61
Di marinaro che farà rissa contra il suo patron . cap. 160	61
Di marinaro che toccherà iratamente il suo patron . cap. 161	62
Marinaro come debbe comportare il suo patron . cap. 162	62
Marinaro che scenderà in terra . cap. 163	62
Marinaro che ruberà . cap. 164	62

Mars.

T A V O L A.

Marinari che getterà vettouaglia accordatamente. cap. 165	62
Pena del marinaro , che scenderà in terra senza licentia. cap. 166	62
Marinaro che si spoglierà, cap. 167	63
Come il marinaro non si debba partire quando la naue comincia a caricare. cap. 168	63
Marinaro che vende le sue atmì. cap. 169	63
Marinaro non debba trar niente di naue senza licentia. cap. 170	63
Come il marinaro debba dormir in terra. cap. 171	63
Marinaro che diè dar exarcia dinanzi naue & ormeggiare. cap. 172	64
Del barchiere. cap. 173	64
Come che il marinaro è obligato andar al molino. cap. 174	64
Arme del marinaro . cap. 175	64
Come il marinaro non debba lassar la naue. cap. 176	64
Come i marinari sono obligati a por le lastre, & dislastrare della naue, & caricare & discaricare. cap. 177	64
I marinari debbano auitar a tirar fuor la naue. cap. 178	64
Marinaro mandato per il patronc se fusse pigliato. cap. 179	65
Naue ò nauilio appigionata a prelio certo , & a che sono tenuti i marinari. cap. 180	65
Patrone che promette di portare ciò che non può. cap. 181	66
Patrone che promette di portare ciò che non può . cap. 182	66
Robba che si guasterà sopra coperta. cap. 183	66
Robba messa infraude che debba esser di essa in caso di getto. cap. 184	67
Accocchio, & di exarcia necessaria a naue noleggiata. cap. 185	68
Del tempo che stesse la naue noleggiata a prelio certo. cap. 186	69
Naue noleggiata a canterate se li mancheranno exarcie. cap. 187	69
Naue che non potrà far il viaggio promesso per impedimento di Signoria. cap. 188	69
Se naue per impedimento di Signoria non caricherà, & anderà in altra parte. cap. 189	70
Patrone che noleggerà a prelio certo , cap. 190	71
Patron non debba andar in viaggio se non per certi casi. cap. 191	72
Naue che per fortuna ha dar trauerso in terra. cap. 192	72
Naue caricata, che darà a trauerso in terra. cap. 193	74
Scaricar parte con bonacia, & parte con fortuna. cap. 194	75
Robba bagnata per colpa di barchieri. cap. 195	75
Barchiero che piglierà a prelio certo caricar & scaricare. cap. 196	76
Naue ormeggiate prime ò ultime. cap. 197	77
Naue ormeggiate prime ò ultime. cap. 198	77
Naue ò nauilio ormeggiato. cap. 199	78
Di ormeggiare. cap. 200	79
Stiua di botte. cap. 201	79
Carico di vino. cap. 202	80
Exarcia appigionata. cap. 203	81
Exarcia imprestata. cap. 204	82
Exarcia trouata in marina per necessità può esser pigliata. cap. 205	82
	Exar-

T A V O L A :

Exarcia pigliata ò prestata. cap. 206	83
Comandità à viaggio certo. cap. 207	84
Impedimento di comandità. cap. 208	84
Dichiaratione del sopra detto capitolo. cap. 209	85
Comandità riceuuta come cosa propria. cap. 210	86
Item de comandità. cap. 211	87
Comandità promessa. cap. 212	87
Di comando. cap. 213	87
Comandità in denari. cap. 214	88
Comandità di naue. cap. 215	89
Comandità di naue senza licenzia de i compagni. cap. 216	89
Comandità che alcuno piglierà in comune ò in parte. cap. 217	90
Comandità che si perderà, & il comandatario fallirà. cap. 218	91
Patrone che lascerà la naue per sue facende proprie. cap. 219	92
Testimoni di marinari, in contrasto di patron e mercanti. cap. 220	92
Testimonia di mercante in contrasto di patron & marinaro. cap. 221	93
Testimonij de i marinari. cap. 222	93
Salario di nocchiero, ouero marinaro che anderanno a discrezione. ca. 223	94
Danno ricevuto per mancamento di armeggiare. cap. 224	94
Naue che si perderà in terra d'infideli. cap. 225	95
Patron due domandar i compagni per noleggiare. cap. 226	95
Riscatto ò accordo con naue armata. cap. 227	96
Riscatto con nauilij armati de inimici. cap. 228	97
Robbe pigliate. cap. 229	98
Palanche, yasi, argani pigliati. cap. 230	100
Patrone che prometterà aspettare i mercanti. cap. 231	100
Espeditione di naue promessa ogni giorno certo. cap. 232	101
Naue, che sfuerà di vertine. cap. 233	102
Se vettine si romperà in naue. cap. 234	103
Marinari che porteranno la naue senza volontà del patron. cap. 235	104
Del comperare le vettouaglie alla naue. cap. 236	104
Patron debba dar conto a i compagni di ciascun viaggio. cap. 237	107
Patrone due dar conto, & se si muore senza contare. cap. 238	107
Dichiaratione del sopradetto. cap. 239	109
Patrone che vorrà crescer la sua naue. cap. 240	110
Patrone che vorrà crescer la naue. cap. 241	110
Accocchio di naue. cap. 242	112
De orbare anchora. cap. 243	114
Naue che anderà a parte. cap. 244	114
Exarcia tolta per nauilij armati. cap. 245	117
Robba che si bagnerà in nauilio scoperto. cap. 246	118
Di piloto. cap. 247	119
Guardie di naue. cap. 248	120
Di robba trouata. cap. 249	121
Accordo fatto in golfo, ò in mare delibera. cap. 250	123
De accordo tra patron, mercanti, & marinari. cap. 251	123
Di	

T A V O L A.

Di comodità fatta à uso di mare. cap. 252.	124
Di patron che venderà la naue senza licentia. cap. 253.	125
Robba di nascosto messa nella naue. cap. 254.	126
Se il patron darà il suo loco ad altri per noleggiare. cap. 255.	126
Patron che tirerà ragio trouato senza voler de mercanti. cap. 256.	127
Naue noleggiata per andar in altro loco. cap. 257.	128
Se mercante noleggierà in loco forestiero, & morrà. cap. 258.	129
Se à mercanti che noleggierano naue venisse infirmità. cap. 259.	133
Di mercante che noleggierà naue, & morrà. cap. 260.	134
Naue noleggiata, & il patron morrà innanzi. cap. 261.	136
Naue noleggiata senza tempo determinato. cap. 262.	138
Naue noleggiata, che non può far viaggio. cap. 263.	139
Marinaro non diè uscir di naue per parole del patroni. cap. 264.	140
Marinaro che fuggirà. cap. 265.	141
Carico di grano riceuuto senza misura. cap. 266.	141
Conditione di nolo. cap. 267.	142
Di naue che stando nel caricare venga fortuna. cap. 268.	144
Di maestro d'ascia, & calafato. cap. 269.	145
Di seruitore, & di patron. cap. 270.	146
Stiua di vettine, ò botte volte. cap. 271.	147
Come la robba può esser riceuuta, ò lassata per il nolo. cap. 272.	147
Naue di mercantia pigliata per armata. cap. 273.	149
Di naue che hautà a discaricar per caso fortuito. cap. 274.	151
Patron che farà impedito nella partita per debito. cap. 275.	152
Comandità, che il comandatario debba portar à se. cap. 276.	153
Fattore debba esser creduto per suo giuramento. cap. 277.	155
Accordo trá patron, & mercanti per robba noleggiata. cap. 278.	155
Impedimento di Signoria venuto a naue noleggiata. cap. 279.	157
Di che sono tenuti i compagni al patron. cap. 280.	159
Di naue che gietta. cap. 281.	160
Di naue che per caso fortuito si haúrà a partire. cap. 282.	163
Di conserua. cap. 283.	164
Naue comandata per compagno ad alcuno. cap. 284.	164
Se naue di mercantie si riscontrasse con naue de inimici. cap. 285.	166
Accordo fatto per comandatario di naue. cap. 286.	168
Di naue pigliata, & recuperata. cap. 287.	169
Carico di legname, cap. 288.	174
Dipromessa, ò accordo. cap. 289.	175
Di mercantia falsa. cap. 290.	176
Errore di conto, allegato per i compagni, contra li heredi del patron. cap. 291.	177
Naue che mancherà di exarcia dopò c'haurà caricato. cap. 292.	178
Come debbe pagar nolo in caso di gietto. cap. 293.	179
Patrone, & marinari che non vorranno andar in viaggio. cap. 294.	180

ATA VOLA.

Ordinationi sopra Vasi che armeranno.

V aso armato, che andrà in compagnia.	Cap. 1	car. 182
Come debba esser dispensata la spesa, & il guadagno nel legno armato.	cap. 2	182
Comito, è Patron di legno armato.	cap. 3.	183
Del Comito.	cap. 4	183
Delle conuentioni.	Cap. 5	183
Delle parti quali si debbe fare nella naue armata.	cap. 6.	183
Nochieri, & altri officij dell'i Partegiani.	cap. 7	184
Dell'Amitante.	cap. 8	184
Vasi senza remi.	cap. 9	185
Del Nocchiero.	cap. 10	186
De' Prouieri.	cap. 11	186
De' Ballestrieri.	cap. 12	186
De gli huomini d'arme.	cap. 13	187
De Cabieri.	cap. 14	187
Peso, e Misura.	cap. 15	187
Sopra guardiani.	cap. 16	187
Delli Timonieri.	cap. 17	187
De' Barbieri.	cap. 18	188
Gaffanionieri.	cap. 19	188
Barchieri.	cap. 20	188
De gli Proueditori.	cap. 21	188
Guardia dell'Amitante.	cap. 22	188
Sprolatori, e spie.	cap. 23	188
De' feruatori.	cap. 24	188
Maestro d'Ascia.	cap. 25	189
Ballestrieri.	cap. 26	189
Calafati.	cap. 27	189
Capo dell'i seruatori.	cap. 28	189
Delli consoli.	cap. 29	189
Delle conuentioni.	cap. 30	189
A che è obligato il capitano.	cap. 31	189
Del sciuano.	cap. 32	190
Delli maiorali.	cap. 33	193
Nochiero maggiore.	cap. 34	193
De' Consoli.	cap. 35	194
Delle quinte parti.	cap. 36	194

Capitoli del Rè Don Pietro.

Car. 196

Ordinationi della Consiglieri di Barcellona per il Consolato
di Sicilia.

Car. 204

Ordinationi degli medesimi sopra gli casi di mare.

Car. 206


Ordi-

T A V O L A

Ordinationi cauate dal Recognouerunt Proceres.

De' Mercanti o Marinari dell'andar in viaggio.	Car. 210
Di comendà.	210
Altra del Rè Eniayme.	210
Negotio de Cambij.	211
Piuilegio del Rè Don Alfonso.	211
Che nuna causa sia tolta dal Consolato.	211
Sicurtà di chi vorrà andare oltra mare in venit di là.	212
Ordinationi sopra le sicurtà Maritime.	
Che li assicurati habbiano a correte rischio dell'ottava parte.	cap. 1. 213
Come ti pagano i cambij pigliati sopra nauilij, o mercantie.	cap. 2. 214
Assicuramento sopra nauj, o altri legni.	cap. 3. 214
Robba caricata di là dal stretto di Gibilterra per portar in Fiandra, o in Burbaria ne' nauilij non possino assicurare.	cap. 4. 215
Robbe mercantie, che vengono in Barcellona, e si portano, ancora che siano de' Genovesi, o nimici, siano sicure.	cap. 5. 215
Che robbe caricate in Alessandria si possano assicurare per quello, che valeranno a contanti in Alessandria, & che se ne possano concordare.	ca. 6. 215
Assicuatori guadagno secondo il risico.	cap. 7. 216
Nessuno non possa esser assicurato in altra parte più delle sette parti.	c. 8. 216
Tutte le sicurtà si habbino a fare per istrumenti publici.	cap. 9. 216
Essecutor che contratta sia priuato del suo officio.	cap. 10. 216
Assicurati giurino, e disegnano la robba per il costo.	cap. 11. 217
Li assicuatori debbano giurare, che la ferma, che fanno sia vera.	cap. 12. 217
Che le sicurtà si habbino a causare a patto secondo li presenti ordinationi.	cap. 13. 217
Che non possano andare in altro giudicio di quello di Consoli.	cap. 14. 218
Che non presumino metter parole derogatorie nelle presenti ordinationi.	cap. 15. 219
Di pena di Notaio.	cap. 16. 219
Le sicurtà, che non saranno pagate, non vaglino.	cap. 17. 219
La forma degli assicuatori habbi forma di un medesimo concetto.	c. 18. 219
Se fosse nuoua della perdita, che non vaglia.	cap. 19. 219
Che vettouaglie possino esser assicurate in tutte maniere.	cap. 20. 220
Della paga della sicurtà.	cap. 21. 220
Li assicurati per non hauer fatto dichiarare haueranno restituire le quantità,	cap. 22. 221
Li assicurati lascieranno possedere alli assicuatori la quantità insino sia dichiarato.	cap. 23. 222
Li assicuatori possino opponer in tempo di paga.	cap. 24. 222
Del tempo, che hanno di fare li assicuatori.	cap. 25. 223
Le sicurtà fatte auanti le presenti ordinationi non s'intendino nelle dette ordinationi.	cap. 26. 223
Del giuramento, che i consoli debbino pigliarsi dellli assicurati come dellli assicuatori.	cap. 27. 223

I L F I N E.


**TAVOLA DE I CAPITOLI
DELLA CORTE GENERALE
Di Barcellona.**



<i>Vanto si debba pagare tutte le robbe.</i>	<i>Cap. 1</i>	<i>car. 224</i>
<i>Robbe portate in fusta d'oltra mare.</i>	<i>cap. 2</i>	<i>224</i>
<i>Robbe che non si sa il prezzo.</i>	<i>cap. 3</i>	<i>224</i>
<i>Dacio delle lane c'entrano per ebro.</i>	<i>cap. 4</i>	<i>225</i>
<i>Mercante che non paghi intrata.</i>	<i>cap. 5</i>	<i>225</i>
<i>Dacio del vino messo in Catalogna.</i>	<i>cap. 6</i>	<i>225</i>
<i>Catalani d'Aragona non paghino dacio.</i>	<i>cap. 7</i>	<i>225</i>
<i>Vettouaglia che non paghi d'uscita.</i>	<i>cap. 8</i>	<i>225</i>
<i>Dacio di pauni ch'escon di Catalogna.</i>	<i>cap. 9</i>	<i>225</i>
<i>Oro, et altri metalli paghi se non l'uscita.</i>	<i>cap. 10</i>	<i>226</i>
<i>Dacio di cose cauate per mercantie.</i>	<i>cap. 11</i>	<i>226</i>
<i>Dacio del cauar l'arme che s'usano.</i>	<i>cap. 12</i>	<i>226</i>
<i>Delle dette cose cauate per mercantia.</i>	<i>cap. 13</i>	<i>226</i>
<i>S'offeruino 4. cap. detti in uiolabilmente.</i>	<i>cap. 14</i>	<i>226</i>
<i>Di vettouaglie portate a Catalogna.</i>	<i>cap. 15</i>	<i>226</i>
<i>Di robbe portate, e di comprate alle fiere.</i>	<i>cap. 16</i>	<i>227</i>
<i>Uscita di fuste, o legname venduto a forestiero.</i>	<i>cap. 17</i>	<i>227</i>
<i>Navi o vasi che saran fatti in Catalogna.</i>	<i>cap. 18</i>	<i>227</i>
<i>Fornimenti di naue paghi se non forestieri.</i>	<i>cap. 19</i>	<i>227</i>
<i>D'animali che usciran fuor della signoria.</i>	<i>cap. 20</i>	<i>228</i>
<i>Eccetion, et diebriaration del sopradetto.</i>	<i>cap. 21</i>	<i>228</i>
<i>Dacio dell'uscita del Zafferano.</i>	<i>cap. 22</i>	<i>228</i>
<i>Lane succide caricate ne' porti di Tortosa.</i>	<i>cap. 23</i>	<i>228</i>
<i>Delle lane lavate.</i>	<i>cap. 24</i>	<i>228</i>
<i>Dacio di lane sucide.</i>	<i>cap. 25</i>	<i>228</i>
<i>Dacio di lane lavate.</i>	<i>cap. 26</i>	<i>229</i>
<i>Eccetion de' capitoli sopradetti.</i>	<i>cap. 27</i>	<i>229</i>
<i>D'altra eccetione.</i>	<i>cap. 28</i>	<i>229</i>
<i>Dacio dell'uscita del Corame con lana.</i>	<i>cap. 29</i>	<i>229</i>
<i>Dacio di lino, et altre cose filate.</i>	<i>cap. 30</i>	<i>229</i>
<i>Bestiame c'esce di Catalogna per tornar.</i>	<i>cap. 31</i>	<i>229</i>

Reflexio-

T A V O L A

<i>Bestiame ch'è see per pascarlo.</i>	<i>cap. 32.</i>	229
<i>Bestiame che intrarà per il pasto.</i>	<i>cap. 33.</i>	230
<i>Dacio che si pagará del bestiame.</i>	<i>cap. 34.</i>	230
<i>Dell'uscita di moneta.</i>	<i>cap. 35.</i>	230
<i>Qual moneta per prouisione non paga.</i>	<i>cap. 36.</i>	230
<i>Robba portata di Napoli Venetia, et Fiorenza.</i>	<i>cap. 37.</i>	231
<i>Quelle cose che si parte per tornare.</i>	<i>cap. 38.</i>	231
<i>Daci de filati, o cotoni.</i>	<i>cap. 39.</i>	231
<i>Dacio di veste di lana.</i>	<i>cap. 40.</i>	231
<i>Tele d'ogni sorte quanto pagano.</i>	<i>cap. 41.</i>	232
<i>Dacio di cose di corame.</i>	<i>cap. 42.</i>	232
<i>Corame concio quanto paga.</i>	<i>cap. 43.</i>	232
<i>Dacio di cose di ferro, ò acciaio.</i>	<i>cap. 44.</i>	232
<i>D'intrata di stagnauorato.</i>	<i>cap. 45.</i>	232
<i>D'intrata d'opera di rame.</i>	<i>cap. 46.</i>	233
<i>Pietre da conciar coralio.</i>	<i>cap. 47.</i>	233
<i>Non si fraudi nel dacio delle lane.</i>	<i>cap. 48.</i>	233
<i>Altra preuision che non si fraudi il dacio.</i>	<i>cap. 49.</i>	234
<i>Di robbe portate per mare.</i>	<i>cap. 50.</i>	234
<i>Stima della lira grossa.</i>	<i>cap. 51.</i>	235
<i>Robbe che intrano, et escono.</i>	<i>cap. 52.</i>	235
<i>Pene di fraudatori.</i>	<i>cap. 53.</i>	235
<i>Robba del Papa non paghi dacio.</i>	<i>cap. 54.</i>	236
<i>Gli antichi capitoli stian nel suo valore.</i>	<i>cap. 55.</i>	236
<i>I Deputati può interpretari presenti capitoli.</i>	<i>cap. 56.</i>	236

I L F I N E.

OVE, E QVANDO FVRONO CONCESSI LI PRESENTI CAPITOLI, ET ORDINATIONI.

- Roma. L'Anno d'Incarnation di Christo 1075. à Cal. di Marzo fur concessi in Roma in S. Gio. Laterano, & giurati da Romani d'offeruargli sempre.
- Acri. L'anno 1111. à Cal. di Settembre fur concessi in Acri nel paßaggio di Gierusalem per il Rè Lodouico, & per il Conte di Tolosa, & giurorno offeruarli sempre.
- Maio-rica. L'anno 1112. fur concessi in Maiorica per i Pisani, & giurorno d'offeruargli sempre.
- Pisa. L'anno 1118. fur concessi in Pisa in S. Pietro del Mare in potestà d'Ambroſio Migliari, & giurò offeruarli.
- Marsilia. L'anno 1162. il Mese d'Agosto fur concessi in Marsilia nell'Ospitalia, nelle potestà di ser Gauſtre Antoix, & giurò d'offeruarli sempre.
- Almeria. L'anno 1174. fur concessi in Almeria per il Conte di Barcellona, & per i Genoesi, & giurò offeruarli sempre.
- Genoa. L'anno 1186. fur concessi in Genova nella potestà di ser Pinel Miglers, ser Pier Ambroſi, & ser Giou. di S. Donato, & ser Gulielmo di Caimosino, ser Baldoni, & ser Pier d'Arenes, i quali giurorno al capo del Molo offeruarli sempre.
- Bra-ndi. L'anno 1187. à Kal. di Febraro fur concessi in Brandi per il Rè Guglielmo, e giurò offeruarli sempre.
- Rodi. L'anno 1190. fur concessi in Rodi per il Galeta, & giurò di offeruarli sempre.
- Morea. L'anno 1200. fur concessi per il Principe della Morea, & giurò di offeruarli sempre.
- Costantinopoli. L'anno 1215. fur concessi per il commun di Venetia in Costantinopoli nella Chiesa di S. Sofia per il Rè Giouanni, incontinent che furli cacciati i Greci, & giurò d'offeruarli sempre.
- Alamania. L'anno 1224. fur concessi in Alamania per il Conte, & giurò di offeruarli sempre.
- Messina. L'anno 1225. fur concessi in Messina nella Chiesa di S. Maria Nuova in presentia del Vescouo di Catania per Federico Imperator d'Alamania, e giurò di offeruarli.
- Patifi. L'anno 1250. fur concessi per Giouanni di Belmonte, sopra l'anima del Rè di Francia, che in quel tempo non era ben fano, in presentia de i caualieri dell'Oſt, & de i Templieri, & de i Spedaleri, & dell'Amiraglio di Leuante, per offeruarli sempre.
- Costantinopoli. L'anno 1262. fur concessi in Constantinopoli in S. Angelo per Paleonpoli, logo Imperatore, & giurò offeruarli sempre.
- Soria. & L'anno 1270. fur concessi in Soria per Federico Rè di Cipro, & in Constantinopoli per l'Imperatore Costantino, & giurorno offeruarli sempre.
- Maio-rica. L'anno 1270. fur concessi per lo Rè Iacobo d'Aragona, in Maiorica, & giurò farli offeruar sempre.

I L F I N E.

IL CONSOLATO DEL MARE; NEL QVALE SI CONTENGONO le Leggi, & le Ordinationi de' contratti, & mercantie del mare.

Del modo di eleggere gli Consoli, & Giudici delle appellationi,
per ciascun'anno. Cap. 1.



Ogliono ogn'anno il dì del Natale del nostro Signore, all' hora di Vespero gli huomini da bene nauiganti, & padroni, marinari, o tutti, ò la maggiore parte di quelli ragunarsi in consiglio, in vn luogo da loro eletto, & deputato, come per vsanza hanno nella Città di Valenza; & quiui per elezione, & non per sorte, tutti insieme raccolti, ò la maggior parte di loro eleggono due huomini da bene, dell' arte del mare perloro Consoli, & per Giudice un' altro della medesima fattione del mare, & non d' altro qual si sia ufficio, o arte; & questo eleggono per Giudici delle appellationi, le quali appellationi si fanno delle sententie date per i predetti Consoli. Et le sopradette elezioni si fanno per vigore de' priuilegij ottenuti dal Rè, & da gli antcessori di quello, quali priuilegj hanno gli huomini da bene della sopradetta arte del mare.

Del Giuramento, che fanno i Consoli. Cap. 2.

Il giorno di Natale gli sopradetti Consoli giurano al cospetto della Giustitia ciuile della detta Città, dentro alla Chiesa maggiore; come si costumā nella sopradetta Città di Valenza che bene, e realmente uferanno il detto ufficio del Consolato, e che daranno il giusto tanto al maggiore, quanto al minore, osservando continuamente la fedeltà, e realtā al suo Principe, ouero Rè.

Come il Giudice delle appellationi è presentato, & come giura. Cap. 3.

Assata la sopradetta festa del Natale, i Consoli in alcuni huomini buoni del mare presentano il detto Giudice già eletto dinanzi al Gouernatore, & procuratore nel regno di Valenza, ouero al suo Luogotenente, & giura in mano di quello, che bene, & fedelmente si porterà nel detto ufficio.

C O N S O L A T O

cio. Et quello, che da i sopradetti Consoli è presentato al sopradetto Gouernator per giudice delle già dette apppellationi, quel tale così presentato accetta il detto Gouernatore, ouer procuratore per Giudice delle già dette apppellationi; & così è r̄sanza di fare, non ostante, che nel sopradetto priuilegio concesso per il Re alli sopradetti buoni huomini del mare sopra elettione del detto Giudice, è contenuto, come il detto Giudice ogni anno sia eletto per il sopradetto Signor Re, ò per il suo procurator; come di questo il detto Signor Rè, nè il suo procuratore dapoī della data del detto priuilegio non habbino mai r̄sato, & così serue, come di sopra è detto.

Come i Consoli riceuono per se, & per il Giudice delle Appellationi il Scriuano . Cap. 4.

Riceuono i Consoli per se Scriuano, che consideratamente pare à loro, & se colui dell'anno passato a loro par sufficiente, lo confermano nella detta scriuania per l'anno seguente, & dapoī gli altri Consoli nuuamente eletti, nel detto ufficio, se quello tengono per sufficiente, l'accettano, & il detto Giudice si debbe seruire nel suo ufficio del detto Scriuano, eletto da essi Consoli; di modo che l'operationi del detto Giudice seguino dopo di quelle de i detti Consoli. Ma i detti Consoli infra l'anno, e da ogn' hora, che bene paresse à loro, possono rimuovere il detto Scriuano della detta scriuania, & dar quella à chi parrà à loro: alia qual remotione, & priuatione il detto Scriuano non possi, nè debbe cōtradicere.

Della forma del Sigillo de i Consoli . Cap. 5.

Hanno gli Consoli il sigillo della sua corte di forma rotonda; nel quale è un scudo, che ha in due parti il segno regale, & la terza parte al fin del detto feudo certe onde del mare; & intorno di esso scudo è scritto, Sigilum Consulatus maris Valentiae pro domino Rege. con questo medesimo sigillo sigilla il detto Giudice, quello che occorre sigillare: il qual sigillo stà appresso del Scriuano della sua corte.

Quali possono esser i Consoli & quali Giudici . Cap. 6.

Qelli, che sono Consoli per un'anno, non possono esser l'anno seguente, ma si mutano altri Consoli, e così il Giudice si muta ogn' anno, ma possono essere eletti il terzo anno. Et di più, che quello, che sarà stato Consolo, possa esser eletto Giudice, & così il Giudice possa esser eletto Consolo, per l'anno seguente.

Come i Consoli possono sustituir in suo luogo chi gli piace . Cap. 7.

Gli due Consoli insieme, ò uno di essi per causa d'infirmità, ò de' negotij, ò che si haueffino à partire dalla Città di Valenza, possono substituir in suo luogo quello, che più gli piacerà, pur che sia dell'arte del mare, & questo medesimo può far il Giudice.

Segue

DEL MARE.

3

Segue la forma, che vsano i Consoli nel suo officio. Et prima,
della domanda in scritto. Cap. 8.

QUando alcuna domanda è proposta innanzi gli Consoli in scritto sopra alcuno negotio, il qual appartenesse a conoscere, & terminar al Consolato, secondo gli costumi del mare, debbino mandar la copia di essa domanda per il suo nuntio alla parte aduersa, e la parte aduersa ha da rispondere alla detta domanda infra il termine assegnato per il detto nuntio di comandamento delli detti Consoli: & il reo nella detta sua risposta pone le ragioni per difensione sua, e così, se ha alcuna pretensione di reconuentione, la pone in detta risposta, alle quali ragioni di difensione, & di reconuentione (si saran poste) il primo domandante è obligato di rispondere, & insieme con la risposta metter la ragione (se l'ha) in sua difesa contra la detta domanda di reconuentione: alle quali ragioni di difensione, colui che ha fatta la reconuentione, è obligato a rispondere, & alli detti procedimenti sono assignati termini da i Consoli, di tre dì, in tre dì, o più, o meno, secondo che a i detti Consoli pare. Fatte queste risposte, se è domandato per le parti in altra forma, il processo è nullo: dopo due esser giurato di calunnia, e di verità, & dire, & rispondere dalle dette parti alle ragioni nelle loro domande, & risposte, biac inde, poste, & sopra quello, che negato sarà, debbe esser concesso termine, per prouar alle parti (se per quelle sarà domandato) cioè giorni dieci per il primo termine, & possono hauere quattro termini simili, giurando però, che'l quarto termine non è domandato per malitia, nè per allongar la lite: e se per caso fusse, c'habbino da produrre testimoni, che fossero lontani, è concesso termine conueniente alla distantia del luoco, doue la parte affermerà, che si troui gli detti testimonij: e in ciaschedun termine è intimato alla parte, che sia presente continuamente, per veder giurare i testimonij, che'l ricercante infra il detto termine vuol produrre. Altrimenti in sua absentia sarà ricevuto il lor giuramento. Questi termini spirati, & gli testimonij publicati à requisitione delle parti, immediate gli Consoli assegnano il giorno alle parti, a radir sententia, senza che sia necessario, che le parti renunciano a voler dire, & allegar altro, nè per questa ragione il processo può esser nullo; ma auanti della publication de i detti testimonij, o dapo, ogn' una delle parti litiganti possono produr lettere, & altre scritture pubbliche in lor fauore.

Di retrattare i Testimonij. Cap. 9.

GLi testimonij publicati, non si permette ad alcuno delle parti, che ponghi no ragioni in scritto contra gli testimonij, che nella causa faranno ricevuti, nè altra retrattatione di testimonij nè in scritto, nè a bocca è ricevuta. Ma se alcuno delle parti allega a bocca, che gli detti testimonij, ouer alcun di loro sono parenti di quello, che gli hauerà prodotti, o nemici di quello, contra del qual predotti faranno, o sono persone di qualche vitio notate, questo riman a

C O N S O L A T O

4

conoscere alli detti Consoli , & a quelli con chi hanno suo consiglio sopra della detta causa, hauuta scientia , & cognitione delle persone de i detti testimonij , & la lor fama , & conditione .

Come si dà Sententia alla domanda in scriptis . Cap. 10.

Asfignato già il giorno per li detti Consoli alle parti per vdir sententia , gli detti Consoli insieme con il lor scriuano vanno a gli buoni huomini mercanti della detta Città , & fanno leggere auanti quelli il processo , & hanno sopra di esso il consiglio dt quelli buoni huomini mercanti ; & doppi fanno il medesimo con gli buoni huomini dell'arte del mare, pigliando il loro parer , & consiglio , & più volte prima pigliano il consiglio de i detti buoni huomini del mare, secondo che a lor si offerisce commodità , & se gli consigli sono concordi , cioè quello delli buoni huomini mercanti, con quello delli buoni huomini del mare , danno sententia nella causa , & se non sono concordi , nè anchora vogliano i detti mercanti ridursi con gli huomini del mare ; nondimeno gli detti Consoli sententiano secondo il consiglio delli buoni huomini del mare : perche secondo il lor consiglio si hanno a terminar gli contratti , & non secondo il Consiglio delli buoni huomini mercanti : (se non voleno) perche non sono constretti per priuilegio del Signor Re : ma si costuma far così da certo tempo in quà .

Delle Appellazioni . Cap. 11.

Da questa sententia ; quel che si sentirà aggrauato , se ne può appellare in fra dieci giorni subsequenti , doppo del dì della publication di essa , & la detta appellatione è riceuuta , e rimessa al Giudice delle appellazioni del consolato , insieme con il processo innanzi a gli detti Consoli abgitato , per allegar in luogho da testimoni littere remissorie , nella quale appellatione se ha da mettere gli grauamini , & ingiustie , per le quali dalla detta sententia si sentirà gruato .

Come procede il Giudice delle Appellation . Cap. 12.

Quello , che si farà appellato , è tenuto produr innanzi al Giudice insieme con lo scriuano della corte del Consolato il detto processo , & appellatione , richiedendo a quello che reuochi , emmendi , & corregga la detta sententia delli detti Consoli , e Giudice hauuta la presentatione del detto processo , assina il giorno , a vdir la sententia nella appellatione ; il qual giorno cita la parte appellata per vdir quella , se infra detti giorni il condannato non farà appellato a bocca , ò in scritto , la sententia passa in cosa giudicata .

Come nella Appellation non si può metter , ne si può prouar niente di nuouo . Cap. 13.

Nella tale lite di Appellatione non si può metter , nè prouare alcuna cosa di nuouo per alcuna delle parti , ma il Giudice

DEL MARE.

5

Giudice con il processo principale innanzi agli Consoli già allegato, et con la detta appellatione, et grauammi, ha da dire il suo parere, et dare la sententia nella detta lite d'appellatione, et di questo, gli huomini del mare hanno instrumento del Signor Re.

Come, & quanto s'ha da proceder nell'Appellatione. Cap. 14.

Questa lite di appellatione se ha da seguitare continuamente per l'appellante, et si passano trenta giorni continui, ò diuisi, cioè intermedij, dopo del dì della appellatione, nelli quali non seguita la sua lite, l'appellatione è disfatta, et non ha più luogo, et la sententia dell'i Consoli passa in cosa giudicata.

Come si da là Sententia dell'Appellatione. Cap. 15.

Il Giudice, insieme con lo scrivano hanno suo consiglio sopra la detta lite d'appellatione, sì con gli buoni huomini mercanti, come del mare, non con quelli, che nella lite principale hanno dato il suo consiglio, ma nondimeno con altri seruata la forma, sopra dichiarata, & se troua per il suo consiglio, la sententia dell'i detti Consoli essere bene, & giustamente prononciata conferma quella, & se male, la riuocha, ò la corregge secondo il detto consiglio, & dalla sententia del Giudice Apostolico, qualunque si sia nissuno delle parte può appellare, & questo per priuilegio, che hanno gli buoni huomini ottenuta dal Signor Rege.

D'Eccetione declinatoria del foro. Cap. 16.

Quando in alcuna causa doppo la domanda è proposta per il reo Eccetton declinatoria di giudicio, gli Consoli, auanti ch' in altro si proceda cognoscano di quella Eccetton, & si trouano per consiglio, che'l cognoscer della detta causa appartenga a loro, astringono il detto reo, accio che risponda a quello, che è processo nella causa, secondo che di sopra è dichiarato, ma se trouano per consiglio, che la tal causa non appartiene a loro, rimettino le parti a quello Giudice, a chi appartiene.

Domanda proposta à bocca, & della sententia. Cap. 17.

Quando la domanda è proposta innanzi gli Consoli à bocca, vdite le ragioni d'ogn'uno delle parti, & ricevuti li testimonij à bocca per gli detti Consoli, anchor instrumenti, o vero altre informationi, gli detti Consoli insieme con le parti, vanno innanzi gli buoni huomini mercanti, per pigliare consiglio, e le parti disputano, & contrastano innanzi quelli la loro causa, & questo si fa perche le parti non possino dire, che la loro causa non era data a intendere per li Consoli, secondo che loro l'hauenano proposta a gli buoni

CONSOLATO

huomini, co i quali hauenano hauuto il suo consiglio sopra la detta causa, & i Consoli dicono quello, che gli testimoni hanno testificato, & mostrano gli instrumenti, o altre informationi che le parti hauenano produtte, escano fuora de l'audientia, e i buoni huomini mercanti danno consiglio a i sopradetti Consoli sopra il detto negotio, & m'edestimamente nella forma sopradetta, i detti Consoli vanno a domandar consiglio a i buoni huomini del mare sopra il detto negotio, & hauuto il detto consiglio da bocca, danno sententia nella causa. Ma si per alcuno delle parti si richiede, che la detta sententia gli sia posta in forma publicha, e che gli sia fatta carta di testimonio, si deve far così, senza dare termine de probatione, e altra solennità di giudicio.

D'Appellatione della sententia da bocca. Cap. 18.

DA questa sententia farà appellato di bocca infra dieci giorni per quello che si sentirà grauato, e il Giudice intal caso venne innanzi gli Consoli, & presenti le parte si certifica di esii Consoli, perche ragione siano stati mossi a dire la detta sententia, e dopò insieme con le parte vā a gli detti buoni huomini mercanti del mare a domandar consiglio sopra della detta causa nella forma di sopra dichiarata, & non con quelli del primo consiglio, ma con altri, & dopò secondo che troua per consiglio, dà sententia nella detta causa, laqual ha da dare in scritti, & questo, secondo la carta del signor Re. Et questa lite d'appellatione si ha a terminare infra trenta giorni, Altrimenti la sententia passa in cosa giudicata, secondo che di sopra si contenere.

Delle spese fatte nella prima lite. Cap. 19.

GLi Consoli nella prima lite, cioè nel principale non condannano alcuno nelle spese della detta lite.

Delle spese fatte ne la seconda lite. Cap. 20.

SE'l giudice confirma la sententia de i consoli, condanna per la sua sententia quello che s'appellò, nelle spese fatte per quello, che appellato innanzi il detto giudice, & si riuoca la sententia dellli Consoli, ouer la corregge, non condanna l'appellante nelle ditte spese, essendo stata fatta l'appellatione giustamente, ne manco condanna l'appellato.

Delli atti, che si possono agitar auantivno de i Consoli. Cap. 21.

QUando alcuno degli detti Consoli farà absent, occupato d'alcuni altri negotij innanzi l'altro si possono dare le domande, agitare, & proseguire fin a la sententia, laqual sententia, o veramente altra interlocutoria non si può dar, se non per emendua gli Consoli.

Le

DEL MARE.

Le cause ch'appartengono alla giurisdiction de i Consoli. Cap. 22.

Li Consoli determinano tutte le controuersie, che sono delli noli, et danno di robbe, che siano caricate in naue: di parte della naue per farla mettere all'incanto, di gietto di commissioni fatt'a patron ouer a marinaro, del debito, che il patrono dello naue bauesse fatto per bisogno del suo vasello, di promessa fatta per patron o mercante alli patroni; de robba trouata in Mare libero, e in spiaggia, d'armamenti di nauiglî, gallere, ò vaselli, e generalmente de tutti gli altri contratti, li quali con gli costumi di Mare sono declarati.

Dell'Essecution delle sententie. Cap. 23.

Li Consoli danno le essecutioni delle loro sententie contra li beni mobili del condannato, sì in Vasello di Mare, come in altri suoi beni, et così delle sententie del Giudice di appellatione in questa forma, che fà un comandamento alla parte condannata ad instantia di quello, che ha ottenuto la sententia, che infra dieci giorni subsequenti doppo dal detto commandamento habbia pagato la summa, della quale è condannato, o assignato beni mobili chiari, et liberi, nella quale la detta sententia sia satisfatta. Altrimenti che esequiranno la detta sententia contra quelli beni mobili, che per la parte gli faranno mostrati.

Dell'essecution de i beni mobili del condannato. Cap. 24.

Fatta l'assignatione de i beni mobili, sì nauily, come altre cose per il condannato, o ver per la parte, in absentia di quello: Quelli beni siano posti in pretio perciò per il publico trombetta della città per dieci giorni, e passati li dieci giorni, se ne fa vendita di quelli beni al più offerente publicamente. E del pretio di questi beni è satisfatta la parte di quello, che sarà giudicato, e nelle spese per esse parte nella detta essecutione, dando fideiussione de restituir, a quello, che sarà primo in tempo, et meglior in iure, s'alcuno s'offerirà.

Del creditore, se non può dar fideiussione. Cap. 25.

SE è forastiero, ò veramente della città, et giura non poter hauere la detta fideiussione, se fà publica grida per la città per il publico Trombetta con suono di tromba, che come li detti Consoli habbino da proueder il pretio dell'i detti beni, et quello non possi per suo giuramento hauere fideiussione de restituzione, se alcuno sia, che habbia, ò pretenda hauere attione nella detta cosa venduta ò nel pretio di quella, ch'infra trenta giorni comparisca innanzi li detti Consoli, per mostrare la sua attione. Altrimenti, il detto pretio gli sarà dato senza fideiussione de restituzione.

Esecution contra i beni stabili del condannato. Cap. 26.

SI caso fusse, che'l condannato non harà beni alcuni mobili, come Vasi, & altre cose, e harà beni all' hora li Consoli scriueno alla Giustitia della terra done quelli beni sono, che come essi Consoli habbiano data sententia contra tal persona in tanta quantità la quale si è confirmata per il suo Giudice doppo della appellatione, se è stata fatta) & non habbia beni mobili, contro di quali li detti Consoli possono esequir la detta sententia, rechiedino alla detta giustitia, che in luogo di quelli beni mobili, diano la Esecutione della detta sententia contra li beni stabili del detto condannato, in caso, che li detti Consoli non vogliano impaciarssi, & intromettersi nella vendita di quelli beni stabili, ne mai lo habbiano di costume fare: & così il detto Giudice della tal terra dà la Esecutione delle sententie delli detti Consoli contra i detti beni stabili secondo la forma del foro della Città, o costume del luogho dove sono gli beni.

Del patron, che domanda il suo nolo, & il mercante si lo contrasta per robba, che gli manca, o perchè sarà bagnata. Cap. 27.

S'Alcun patron di naue, o di altro, qual si sia vaso si rechiama il suo mercante, per non darli il nolo della robba, che harà portato, & quello mercante allega, che non è tenuto a pagarli il detto nolo, insino che'l detto patron li habbia consignato certa robba, la quale affirma mancar gli secondo la litera del suo compagno, o altro modo dirà che gli fu caricata, o insino che gli habbia emmendato il danno, ch' affirmarà per colpa del patronne hauere ricevuto nelle sue robbe, nondimeno il mercante è tenuto pagare al detto patronne il nolo della robba, che gli haurà portato si della asciuta come della bagnata, o guastando prima fide iussione in man de detti Consoli, accio che del tutto satisfarà al detto mercante la robba che affirmarà mancar gli, o il danno che sarà stato fattogli a causa del detto patronne, & questo si fa quando per il detto patronne, non sono concesse queste sopradette domande del mercante, & questa domanda di nolo, non bisogna farla in scriptis, pur che il nolo sia chiaro, & manifesto per scritture, & confessione del detto mercante o per altro modo.

Della mercede, o salario del marinaro. Cap. 28.

LA domanda, che fa il marinaro per il suo salario, che domandarà al patronne, non accade metterla in scriptis.

Della essecution che si fa contra patron, che habbia debito per imprestante. Cap. 29.

IL debito d'alcun patronne, quale appare per scrittura, e confession sua, non bisogna por la domanda in scriptis, ma solo el debitore presenta il scritto della

della confessione del debito al officio dellli Consoli, & si recchiam del suo debitore, & se sarà passato il termine, che per il detto scritto era obligato pagar, gli Consoli comandano al detto patrono debitore, che infra tre, o quattro giorni fin a diece hauendo rispetto alla quantità, habbia pagato il creditor, o assignato tanti beni mobili chiari, & liberi per seguità, & pagamento del debito contenuto nella detta scrittura. Altrimenti che sarà fatta l'execuzione nelli beni mobili, che per il detto creditor gli saran mostrati, & il retratto si dà al creditor fin à l'integro pagamento nella forma di sopra dechiarata, doue se ne fà la execution delle sententie date per li detti Consoli.

Della sicurtà del giudicio. Cap. 30.

SE per l'attore è domandato a bocca, o in scritto, che quello a chi lui domanda, dia fideiussione distar a ragione sopra la sua domanda, & non la dà, si debbe contra quello procedere. Se è forestiero, incontinentem debbe dar la detta fideiussione, altramente debbe esser incarcerato nella pregiione del comun, & in quella stare durante la lite, & se giura, non hauer di che pagare quella summa in che fu condannato, debbe esser cauato fuori di prigione: eccetto se non fusse preso per alcuni casi contenuti nelli costumi del mare, per i quali meritasse star sempre mai preso con ferri a i piedi, insino che habbia satisfatto quello, in che sarà condannato, ma se quello, che è domandato è della detta città, & i Consoli saperanno, quello haner beni, che bastano a pagar quello, che domandato gli sarà in tal caso, se gli assigna termine, infra il quale dia la detta fideiussione de iure, & se gli Consoli, doppo che rechiesti saranno, non astringerano il domandato, accioche dia la detta fideiussione de iure, & quello scampará via, di modo, non si possa trouar, ne siano alcuni beni, nelli quali sarà condannato, di chi si paghe quello domandante, li detti Consoli, & loro beni restano obligati pagar la cosa giudicata.

De l'authorità de i Consoli. Cap. 31

LI Consoli del mare hanno tutto il potere ordinario in tutti li contratti che per vso, & costume del mare s'hanno a terminare, & ne i costumi del mare sono dechiarati casi specificati.

Se sarà fatta l'execution d'alcun credito contra alcun vaso nuouo. Cap. 32.

SE alcuna naue, o nauilio, o qualunque altro vafello, che di nuouo sarà fabricato, innanzi che sia varato, o innanzi che habbia fatto alcun viaggio, sarà venduto a instantia de' creditori, nel pretio di quello sono preferiti, & anziani gli lavoranti, & quelli, a chi se son debitori de ligname, peccce, chiodi & altre sarte comprate per il fabricar, & il bisogno del detto vaso, non esstante,

CONSOLATO

stante, che siano scritture, ò non scritture di alcun altro creditore del fabricatore del detto nauilio, ò che habbia dato à impressito per farsal vaso.

Se'l pretio non bastasse a i detti creditori. Cap. 33.

SE la detta naue, ò altro vasello, doppo che habbia fatto alcun viaggio, sarà venduta a instantia delli creditori, del pretio habbuto per il tal vaso sono pagati prima li seruitorii, et marinari del detto vaso della lor mercede, et questo senza fideiussione de restitutione, et sono anziani ad ogn'altra sorte di credito: Et doppo questi sono pagati quelli, che sono anteriori di tempo de' detti crediti, seruato l'ordine del tempo, et ogn'vn di loro darà fideiussione de restitutione, ò si farà il bando dell trenta giorni subsequenti, secondo che nel Capitolo 25. è stato detto, se giurarà non potere hauere la detta fideiussione de restitutione: dico però, che se il detto nauilio harà fatto viaggio, et alcuna cosa si duee allilaboranti, et quelli, che hanno dato legno, peze, stoffa, ò altro per il detto nauilio, se non baranno in scrittura ò polizza di tal debito non debbino esser anteposti à quei creditori, che presentaranno scrittura, o polizze del debito: Et se non sarà sufficiente la portione, che ha in detto nauilio il patrono, che ha fatto il debito, le altre portioni del detto nauilio attenenti ad altri compagni sono obligate al detto debito, ma li detti compagni, nè altri lor beni non sono obligati, se il detto patrono non ha hauuto procura, ò altro poder sufficiente de obligarli.

Come la moglie del patrono è prima in tempo & meglior in iure. Cap. 34.

SE il patrono del detto vaso ha moglie, & quella harà ottenuto sententia contrai li beni del suo marito, d'hauer la sua dote, et il miglioramento di quella per alcuna giusta causa, et il marito non ha alcuni altri beni, dell quali la detta moglie possi hauere la sua dote, et il miglioramento d'essa, et harà fatta experientia di trouar altri beni, et la detta moglie se preferirà al detto pretio hauuto del detto vaso, et la data di sua carta dotale apparirà prima in tempo che li altri creditori nelli beni del detto suo marito, in tal caso la detta moglie è prima in tempo, et meglior in iure nella portione, che il detto suo marito hauera in quello vaso, che gli altri creditori.

Come debbino esser terminate le liti per i Consoli. Cap. 35.

LI Consoli per gratia, che hanno ottenuta dal Signor Rè, hanno autorità, accioche le liti, et questioni, che innanzi loro se fanno le odino, et quelle per se debitamente briene, et summariamente terminino de piano, senza scrupulo, et figura de giudicio, sola fatti veritate attenta, dico sola la verità del fatto considerata, secondo che di ryanza, et costume del mare si suole fare.

Del

DEL MARE.

II

Del Salario, che piglano i Consoli da i Litiganti. Cap. 36.

Delle domande, che sono poste innanzi li Consoli, si à bocha, come in scritte, sopra delle quali danno sententia, piglano tutti due Consoli per la lor mercede tre danari per lira d'ogni una delle parti, questo s'intende, che se si porrà domanda de cento lire, & i Consoli terminano per sententia, che quello, che domanda le cento lire, non debbe hauere se non vinti o niente, de tutte le cento lire, li Consoli hanno tre danari per lira de ognuna delle parti litiganti, & così secondo più, o meno.

Del Salario del Giudice delle Appellazioni. Cap. 37.

Il giudice piglia per suo salario della lite, che li Consoli hanno giudicato, della quale si harà appellato tre danari per lira da ognuna delle parti, & questo, quando della causa sarà appellato, altramenti no.

Se farà alcuna suspitione de i Consoli. Cap. 38.

Quando l'uno delli Consoli è hauuto per sospetto per alcuna delle parti litiganti, & le ragioni de suspitione saranno apparenti in tal caso, hanno da pigliare per loro compagno un altro huomo dell'arte del mare, & se tutti due Consoli sono hauuti per sospetti, hanno da pigliare due huomini del arte del mare, che non siano sospetti alle parti, & tutti insieme fanno il suo processo nella ditta causa, & non hanno di salario più delli detti tre danari per lira da ognuna delle parti, li quali tre danari se diuideno in tra quelli due.

Se farà suspition del giudice delle Appellazioni. Cap. 39.

Il Giudice per il medesimo, se è retrattato per sospetto, in tal caso gli danno per compagno un altro huomo del mare non sospetto alle parti, & insieme con quello ha à terminare la lite della Appellatione, & diuider intra loro il suo salario.

Come i Consoli, & il giudice danno sententie secondo i costumi del mare, o suo consiglio. Cap. 40.

Le sententie, che per li detti Consoli, o per giudice si danno, sono secondo i costumi, & statuti del mare, et secondo che in diuersi capitoli delli suoi statuti è declarato, et quando li loro costumi, et capitoli non bastano, piglano il consiglio de buoni huomini mercanti, et del mare, cioè secondo gli più voti di quelli, che daranno il consiglio.

Sopra qual sorte di robbe sequestrate è liberato il sequestro dando fideiussione di star à ragione. Cap. 41.

Onvi sequestro, che sia fatto, si libera, se sarà data fideiussione de star à ragione: Ecetto il sequestro fatto delle robbe, delle quali farà deuento il

C O N S O L A T O

il nolo, sopra del qual sequestro non è receunta fideiussione.

Prouedimento del Re Don Iacobo sopra il giuramento de' gli
aduocati. Cap. 42.

SAppiano tutti, come Noi il Re don Iacob per la gratia de Iddio Re di Aragon, & de Maiorica & de Valenza, & Conte di Barcellona, & a Vrgel, & Signor de Monpolier volendo prouedere à vtilità della Città, & Regno de Maiorica, stabillimo per noi & per li nostri, in perpetuum, che li aduocati giurano in questa forma, Io N. giuro, che fedelmente mi portarò nello officio d'aduocation, ne alcuna cosa malitiosamente farò, ne dirò in nissuna lite, riceuita sotto la mia aduocation, & se nel principio, e nel mezzo, o nel fin della tal lite mi parerà non essere giusta, subito lo dirò al mio cliente, & niente allegarò contra la mia conscientia, ne farò alcuna conuention contra quel, che defendereò sopra alcuna parte della cosa che si litiga, né instruirò, né informarò alle parti se non a dir la verità.

Qui finisce l'ordine giudicario della corte de i Consoli.

Delle misure d'Alessandria. Cap. 43.

SI come hanno di moltiplicare le quintalate d'Alessandria: li buomini, come li mercanti fanno nolo a i patroni delle nauj, o qual si voglia legno, bisogna sapere le misure d'Alessandria, & prima è obligato il patron di portar due quintali e mezzo di bambagia per misura, in fino alla terza parte, & se il mercante vorrà caricare più della terza parte, è obligato alla terza parte, & si vorrà caricare di bambagia, etiam è obligato il patron della naue, a riceuere duo quintali per misura, et se sarà pote el quarto anchora di incenso, et daca, et gengene, che sumano cinque quintali per sporta, e de brasile quattro quintali, e d'olio tre, de lantidastli, cioè cose di casse, e di barili un quintale per duo quintali, per sportata. Item il quintale, che si chiama forfori, et di canella tre quintali per sporta, & di bambagia filata tre quintali, per sportata, & duo quintali genovesi, di stoppa, et tre quintali per sportata di lixandera, et di porcellane gobbe dodici quintali per sportata, et de bagadeli sei quintali, et mezzo per sportata, et de indo grosso tre quintali, e mezzo foifori per sportata, et di zuccaro fino tre quintali genovesi, et per denti di elefanti, e mezzo forfori per sportata, et di lana da capelli tre quintali, il quarto forfori per sportata da lume, del primo tre quintali genovesi per sportata, et del secondo due quintali e mezzo per sportata.

Qui cominciano i buoni costumi del Mare. Cap. 44.

Questi sono li boni stabilimenti, et boni costumi che appartengono al mare, i quali gli sapienti huomini, che vanno per il mondo cominciarono

ciarono dare alli nostri antepassati, li quali sono fotti secondo li libri della sapientia delli buoni costumi, dove nel progresso di questo libro si trouard, come si debbe portar il patron della naue con i mercanti, marinari, peregrini, & altra sorte d'huomini, che vanno nella naue, & ancora come si debba portare il mercante &c. appresso il patron della naue, & come il peregrino, perche peregrino si dice ogni huomo, che debba pagare nolo per la sua persona oltre la sua mercantia.

Quando il patron vorrà cominciar naue, che debba dichiarar a i Compagni. Cap. 45.

Cominiamo come il Patrona della naue, o nauilio comincierà a fare naue, & volesse fare parte: lui debba dire, & fare intendere alli compagni di quante parti la faccia: & di che grandezza: & quanto harà per piano: & quanto harà per sentina; & quanto aprirà; & quanto harà per charena.

Del Compagno, che non vorrà, o non potrà far la parte, che promette. Cap. 46.

Et se quello che di sopra è detto farà intendere a i compagni, & gli compagni gli prometteranno di fare, parte; quella parte, quale gli prometteranno di fare, quella gli debbano attendere, & se gli compagni o uno di loro non potesse attendere, o non volesse fare quello che gli harà promesso: il patrona della naue o nauilio lo può costringere per la giustitia, & può pigliare sopra quella parte, che gli haueua promesso fare danari imprestito. Poniamo caso che detto compagno douesse far una sedecima parte, e non hauesse fatto compimento se non per la metà; se lui gli haueua fare la detta parte, & non la farà, il patrona della naue, o nauilio può impegnare la parte compiuta per fare compimento alla parte che gli haueua promesso fare, & fu fatto per ciò questo capitolo; perche colui il quale comincia la naue o nauilio, non la comincierà se pensasse, che li compagni gli douessero mancare, o non la potessero fare.

Del Compagno qual morirà dapoi, che haurà cominciato o promesso di far parte. Cap. 47.

Se alcuno prometterà di fare parte ad alcuno, in naue, o in nauilio; se colui, il quale la parte haurà promesso di fare, morirà innanzi che quella naue o nauilio nella quale haurà promesso di fare parte, non farà fatto né finito: gli heredi o gli tenitori delli beni di quello che morto farà: non sono tenuti di cosa alcuna a quello, il quale, quello che morto farà, hauea promesso di far parte quando vivo era. Salvo imperò se al suo testamento lui non ne hauesse fatta menzione: & se quello che morto farà, harà pagati alcuni denari a quello per conto della parte, che harà promesso di fare con esso lui: & se li danari faranno tanti, che bastassero a fornire tutta la parte, che hauesse promesso di fare: quella par-

CONSOLATO

Le debba esser venduta innanzi che la naue, ò nauilio parta, ò salga di quello luoco, dove sarà stata fatta: non obstante quello capitolo, che dice, che naue ò nauilio non si può vendere nè bandire per insino a tanto che habbia fatto viaggio: per qual ragione? per questa. Perche huomo morto non è tenuto tenere ragione nè legge, ne costumi, saluo debito, & comando, & cosa iniusta se ne harà. Anch' ora per altra ragione, Perche il giorno che alcuno muore, quello giorno è finita ogn' compagnia che con alcuni hauesse: perche huomo che morto è: non ha compagno. E se per sorte quelli danari, che lui ha dati a colui, non bastassero in alcuna parte finire, il patron del la naue è tenuto cercare chi faccia compimento in quella parte, che colui morto gli haueua promesso fare. Ancora è tenuto il detto patron della naue di restituire quelli denari, che riceuuto hauesse altri heredi, & gli attenitori dell' beni di colui che li denari gli dette. Saluo imperò se colui, che signor sarà, ne harà a fare alcuna lasciata a quello, il quale fornirà quella parte che colui che morto, e gli haueua promesso di fornire, quella tale gratia: debba essere dedutta di quelli denari che lui hauesse receuuti. Imperò che tutte queste cose sieno fatte come di sopra è detto senza alcuna fraude, & per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo. Hora rispondiamo che se lo volesse fare, lui non faria tanto grande nauilio, & farialo manco se lui sapesse, che quello compagno hauesse potere di mancharli di niente che concordatis füssino.

Se il Patron vorrà far maggior Naue, che non haurà
detto ai compagni. Cap. 48.

Partiamo adesso del patron di naue, ò di nauilio, il quale comincierà la naue in forma poca, & darà più in sentina, & in charena, & in piano, & farà quella maggiore un terzo, un quarto, ò la metà innanzi che l' habbi fatto intendere alli compagni, sappiate che il compagno non gli è tenuto di niente crescere, se non in quel modo che lui gli ha fatto intendere al principio: & se lui lo accresce dapor, il compagno ci debbe hauer la sua parte, come se egli hauesse messo parte nel crescimento che hauerà fatto: saluo una cosa, che il Maestro la facesse di maggior misura, che il patron del la naue gli hauesse detto, & accordato con gli compagni, però se il patron del la naue la volesse crescere, lui debba andar da ciascun compagno, & dimandare loro se detti compagni sono contenti che creschino le parti; & veder quelli, i quali saranno contenti, & quali no. Faceiamo conto che siano quattro ò sei: gli sei vinecono gli quattro, & gli dieci gli otto: & per questo, per due, nè per tre, nè per quattro, nè per cinque compagni poi sijno gli manco, non debba stare di crescere la naue: & gli compagni che contradiranno sono tenuti far al patron del la naue la parte che promessa haranno in quel modo, che la più parte de' compagni faranno, & debba far venire alla dimanda tutti i compagni insieme.

Se il Patron vorrà crescer la Naue, i compagni di che gli sono tenuti. Cap. 49.

Come che nel capitolo sopradetto è contenuto, dice, che se il patron di naue ò di nauilio vorrà crescere la naue, ò nauilio che lui lo debbe fare a sapere: & dia tutti gli compagni, & se tutti gli compagni voranno, lui la può crescere, & in questo non vi è contrasto nessuno. Imperò d'oue dice, che se la più parte si concorderanno, che lui la cresca, lui lo può fare: che per quattro ò cinque compagni, che in questo contradiranno di quanto g'...o tenuti, & di quanto nō, & in questo porria essere alcuna questione. Et per questa ragione, che questione niuna non possa essere, gli nostri antecessori feceno questa correzione, & disseno, & dichiarirono, che vero è la Naue ò nauilio si può crescere, se la più parte degli compagni saranno contenti. Imperò è da intendere in questo modo, che debba esserc veduto, & riguardato la possibilità di quelli compagni quali contradiranno; perche per ventura ci sarà alcuno di quei, che contradiranno, che se lui hauesse prestare ò metter in quelle Naui più di quello, che loro in principio comprenderono, quando la Naue si cominciò, saria forza a quello tale pigliare interesse, ò vender, ò barattar alcuna volta, alcuno huomo che fara parte in naue ò in nauilio lo fa per grande amicitia, che haurà con colui, il quale naue ò nauilio vorrà fare, più che per rispetto di guadagno, che lui aspetti hauere; & per questa ragione saria mal fatto, che colui fusse dannificato, & per le ragioni di sopra dette; li nostri antichi, li quali andorno prima per il mondo vederono, & cognoscerono che saria mal fatto. Et per questo dicono & dichiarano, che se alcuno compagno di quelli che contradiranno, che la naue ò nauilio non si debba crescere per non potere, se haranno promesso di fare uno ottauo, che non siano tenuti di fare più: & il patron della naue nō li possa di niente altro sforzare, perche è colpa del patron della naue, ò nauilio come lui non serua quello che promesso haueua, perche lui cresce la naue, ò nauilio senza volontà di loro: & per questa ragione il patron di naue non gli può fare niente, & pertanto il patron della naue debba cercare altri compagni, quali gli faccino compimento in quelle parti che quelli non potranno compire. Ancora faccione gratia ali patroni di Naue ò di nauilio, perche del tutto non absolverono detti compagni. Imperò feciono questo, percioche li patroni di Naue ò di Nauili non fassino del tutto disfatti, che per niente non è ragione, che nessuno debba, nè possa hauere potere nelli beni di altri se non tanto quanto quelli, di chi saranno, gli voranno consentire. Imperò se quelli compagni, quali contradiranno, saranno i manco, & saranno sufficienti, & haranno poter di compir quella parte che promessa haranno di fare senza loro danno: il Patron della naue, ò nauilio, a chi promessa le haranno, gli può sforzare in quel modo,

modo, che nel capitolo di sopra è dichiarato, & certificato: perche in ogni cosa è ragione, che la più parte tenga più potere, che la minore: & per le ragioni di sopra dette ogni patron di naue o nauilio, che facci in forma, e maniera con quelli, che parte prometteranno di fare, che infra l'uno, & l'altro non possa essere alcuna contrarietà per alcuna ragione, & per la dichiaratione della ragione sopra detta fu fatto questo correggimento.

Del Maestro d'Ascia, se crescerà la misura. Cap. 50.

SE alcuno maestro di Ascia farà più grande le misure, che il patron della naue non haurà accordato con esso lui, di tutte le spese del crescimento debbe pagare la metà, & perdere il salario di tante giornate quante lauorerà. Ancora il maestro di Ascia è tenuto di dire à tutti li compagni tutte le misure, le quali haurà accordate col patron della naue. Et anchora è tenuto dir che lauoro fa; se è forte, o fiacho.

Del Patron d'Ascia, & Chalafato, in che sono tenuti al Patron, & il patron à loro. Cap. 51.

SE'l maestro di ascia o chalafato lauoreranno con alcuno patronne di naue, o di nauilio: loro sono tenuti di fare buono lauoro, & stabile; & per niente non debbino fiacharare, o manchare, & se i maestri d'ascia, e chalafati fanno buono lauoro; & che siano maestri per quello lauoro, o maggiore o migliore fussino sufficienti fare, & tener à lor potere: se il Patron di naue o nauilio il quale harà dato detta opera, & con volontà di lui medesimo la haranno imparata & cominciata, e stando nel lauoro accada discordia dell'i sopradetti maestri; loro lauorando bene & diligentemente ogni cosa che al lauoro bisogna. Se il patronne della naue gli vorrà cauare per dispiacer che per ventura di lor harà, o che per caso trouerà altri ebe la faranno per miglior mercaco, il patron della naue o nauilio non gli può cauare, nè loro non si possano partire di detto lauoro, poi che haranno cominciato detto lauoro per insino sia fornito, che detti maestri siano buoni, e sufficienti in quello lauoro; & ancora à più maggiore & migliore che quello non è, e se'l patronne della naue li cauerà, poi che loro siano buoni & sufficienti, & faranno bene, & diligentemente ogni cosa, che in quello lauoro bisogna: nessuno maestro di ascia ne Chalafato non si debba mettere à fare quello lauoro. Se imperò il patronne della naue o nauilio non si accordasse, o non si fusse accordato con quelli maestri, ch'il lauoro haueano incominciato; per niente quelli non si debbano partire per la parola del Patronne di naue o di nauilio, anzi debbono dare la fatica à quelli maestri, che quello lauoro haranno incominciato, & se loro sono contenti, & renunciano à loro: loro possono cominciare di fare, & lauorare in quello lauoro, & innanzi nò, perche se innanzi che loro non hauessino la fatica di quelli, che haueano lauorato; faria verisimile

simile che quelli, li quali questo cominciorono à fare, hauessero disgratia, & maliuolentia di quelli mastri, che quello lauoro hauessero cominciato o facessero. Ancora saria verisimile che si lamentassero del lauoro: per questo ogni uno si debba guardare di male, & di fatica tanto quanto può, perche di male, & di poco la persona ne ha assai, & per consequente il patron della Naue, ò Nauilio si debba guardare di fare dispiacere a quelli maestri, che lui medesimo hauerà pigliati, & con sua volontà baranno incominciato il suo lauoro, poiche loro faccino bene, & diligentemente ciò che bisogna in quel lauoro, debba lasciare loro finire. Imperoche se quelli maestri di Ascia & Calafati, quali haueranno cominciato il lauoro, non saranno sufficienti a fare, il Patronne della Naue, ò Nauilio li può cauare, & metterci altri Maestri, che sappino fare quel lauoro, & quelli maestri, che lo lauoro sapranno fare, non sono tenuti dimandare licentia a quelli Maestri c'haranno incominciato, di poi che loro non lo sapeuan fare, ne rscirne a capo: anzi sono tenuti quelli, li quali si faranno Maestri di Ascia & Calafati, che comincieranno alcuno lauoro a fare, & non lo sapranno fare, se non che gabbano le genti, debbano rifare a quello, di chi quel lauoro sarà, tutta la spesa, & tutto il danno, che per colpa di loro hauesse patito; & perciò ogni Maestro di Ascia & Calafato si guardi, & debba guardare quale lauoro debba fare, & quale nò; che se per colpa del lauoro, che lui harà fatto, il Patronne della Naue ò Nauilio, ne harà a rifare alli Mercanti, ò patirà alcuno danno, li sopradetti Maestri che quel cattivo lauoro baranno fatto, sono tenuti di restituire, rifare quelli interessi, che il Patronne della Naue harà hauuto a fare a detti mercanti; & ancora ogni danno, che il Patronne della Naue ne harà patito per colpa del cattivo lauoro che li Maestri gli haranno fatto: & se quelli Maestri non baranno di che pagare, debbano essere pigliati & messi in potere della giustitia, & stare tanto per insino che habbino satisfatto, & integrato il Patron della Naue d'ogni danno, che per colpa di loro hauesse patito, che a tanto sono tenuti, come se lo hauessero rubbato, ò cauato della cassa con inganno: & il patronne della naue è tenuto dare a ogni Maestro, che nella sua opera lauorerà per ogni giorno tre danari per pane, & per bere, & ancora il salario che promesso gli haurà; se imperò gli detti Maestri non gli volessero fare gratia di aspettarlo da uno sabbato all'altro, & questo sia volontà delli Maestri, se lo faranno o nò; che il Patronne della Naue ò Nauilio non li può altrimente sforzare, se non tanto quanto sarà di suo volere; & se gli Maestri lauoreranno col patronne della Naue a discrezione, che alcuno pretio non sarà infra loro, il Patronne della Naue è tenuto a dare tanto quanto gli altri Maestri piglieranno nelli altri lauori, & come in quel tempo si dà, & giusta la commodità della terra: perche ogni Maestro di Ascia & Calafato sia, che faccia lauoro, a prezzo fatto ò a giornate, debba attendere di fare buono lauoro, & stabile, accioche la pena di sopra detta non gli venisse di sopra, & fu fatto per ciò questo capitolo, perche molti maestri di

Ascia, & molti Calafati fariano molto cattivo lauoro, se loro sapessero di non patire nessuna fatica, ne nessuno danno: & per questa è messa la pena sopradetta, a fine che ognuno si guardi quale lauoro farà, & quale nò.

*Di Maestro di Ascia & Calafato che fanno lauoro à escanso,
cioè à tempo, è pretio saputo. Cap. 52.*

SE alcuno Maestro di Ascia, & Calafato piglierà o farà alcuno lauoro per suo tanto: lui è tenuto di pagare tutti li Maestri, che con lui lauoreranno in quel lauoro, il quale lui hauerà pigliato di fare, & promesso fare à quello di che sarà per pretio saputo: & se gli Maestri che con lui lauoreranno non fanno che lui habbi pigliato quello lauoro sopra di lui, il Patrono del lauoro è tenuto dire, & di mostrare a quelli: percioche se quello Maestro fosse barattiere o inganatore: o che non hauesse di che pagare quelli Maestri, quali con lui haueffero lauorato: non restassero gabbati, non sapendo che lui facesse quello lauoro sopra di se: & se il Patrono dell'opera non dirà, nè dimostrerà à loro, quando comincieranno à lauorare in quella sua opera; se quello Maestro, quale farà quella opera sopra di se, non volesse pagare, o non hauesse di che pagare, quelli altri Maestri, che con lui haranno lauorato, poßono sequestrare quel lauoro quale haueffero fatto: & quel lauoro debba stare tanto sequestrato per infino che detti Maestri sieno satisfatti di tutte le loro fatiche. Et ancora di ogni danno, & di ogni scocio & d'ogni spesa che loro patito haueffero; imperò se il Patrono di detta opera hauerà à loro detto, & dimostrato che quello Maestro gli fa quella sua opera à pretio, fatto sopra di se: & li detti Maestri haueffero questo vđito, o li pagasse quello Maestro o nò: quelli sopradetti Maestri non poßono sequestrare quello lauoro che fatto haranno: poiché il Patrono della opera harà detto à loro quando incominciorono à lauorare, che lui haueua datta quella opera sopra di quello Maestro. Imperò se il patrono della opera dirà à quelli Maestri, che attendino à lauorare che lui gli pagherà bene li lauori loro; & se lauoreranno à fede del Signore della opera, & per le parole che lui hauerà dette: se lui haueffesse pagato il Maestro di quanto promesso gli haueffe o non fusse pagato; se il detto Maestro non pagherà quelli altri Maestri, o non hauesse di che pagare: il Signore dell'opera è tenuto pagare: percioche promesso ha; habbi cosa alcuna di quello Maestro o non habbi, è di bisogno, che quelli Maestri sieno pagati; perche hanno lauorato à fede del Signore. Et per lui promesse a loro pagamento, che se per ventura lui promesso non haueße, gli sopradetti Maestri non haueriano lauorato, & haueriano fatto loro vtile in altro loco, perche ogni Signore di opera chi si sia, che la faccia fare à pretio saputo, à giornate, guardisi, o prometta, o nò, è bisogno che tutto quello che prometterà habbi ad offeruare, voglia o non voglia; & se li Maestri di Ascia, & Chalafati quali faranno lauoro

lauoro e pretio fatto, & saranno d'accordo col patron di chi il lauoro sarà; che loro gli lo daranno finito a giorno certo, & tempo deputato, & infra loro sarà messa o posta pena certa, se li detti Maestri non finiranno detto lauoro nel modo, che promesso haueranno, il Signor del lauoro può domandare la pena che infra lui, & detti Maestri posta sarà, & li detti Maestri sono tenuti quella pagare senza contrasto nessuno, & se infra loro pena alcuna posta nè messa non sarà, gli detti Maestri sono tenuti di dare al Signore della opera ogni danno ogni sconcio, & ogni pena che lui hauesse fatta, o facesse, & debbe essere creduto per suo giuramento. Imperò è da intendere che detto danno fuše fatto per colpa, o per negligentia delli detti Maestri, & se per colpa, nè per negligentia non sarà fatto quello danno, nè quello sconcio, non è ragione, che loro lo habbino a emendare, nè ancora la pena, se messaci sarà, poi che per colpa di loro non sarà fatto; perciò spesse volte accade impedimento di Dio, o di Signoria; & ad impedimento di Dio, nè di Signoria non può nessuno altro dire nè fare, nè è ragione che possa. Imperò se il Signore dell'opera non farà gli pagamenti con li Maestri nel modo che accordato sarà, & detti Maestri ne haueranno a fare alcune spese, o patiranno alcuno danno, tanto è tenuto il patron alli maestri, come li maestri al patron; & questo è ragione.

Del compagno che vorrà vender la parte, che hauerà nella naue. Cap. 53.

Ancora debba ognuno sapere, che se alcuno compagno vorrà rendere la parte, che hauerà cominciato a far nella Naue, lui lo debba fare a sapere il Patrona della Naue, & in quel modo è tenuto fare l'altro; e se il patron della Naue non vorrà che ci entri, non ci può entrare, insino che habbia fatto viaggio la Naue, perciò è da intendere che quello, che la compreria, lo potria cauare per malevolentia. Et per questa ragione non possono far bandire li compagni con il Patrona della Naue, per insino che la naue habbi fatto viaggio; & quando la naue hauerà fatto viaggio, si può bandire dalli compagni al Patrona, & dal Patrona alli compagni. Imperò gli compagni debbono dare al Patrona della Naue vantaggio di dare o di pigliare: se imperò bandimento publico non ci fusse, & per questo fusso fatto questo capitolo; perche il patrona della naue ci hauerà assai fatica, e stento, & hauerà cominciata la naue, che se lui non fusse, non saria fatta.

In che modo si può, & si debbe vender naue infra il patron, & i compagni. Cap. 54.

Secondo che dice, & dimostra il capitolo detto di sopra, che Naue o Nailio non si può vendere insino non habbia fatto viaggio: & è vero con questo quando sia Naue, o Nailio, che di nuovo si faccia, o che alcuno lo habbia comperato, con volontà, & consentimento di tutti quanti li com-

egni, ò della magior parte, & in quello luoco dove dice, che il compagno debba dare vantaggio al Patrono della Naue, ò Nauilio di dare ò pigliare: se imperò incanto publico non ci fusse, in quello modo si debba seguire, & comprendere, perche non è, nè ancora saria giusta ragione, che essendo uno compagno, o due: che per loro mancamento di senno s'ò per vantaggio di danari, che loro hauessero, debbino, nè possino portare alcuno Patrono di Naue, ò Nauilio, nel quale loro hauessero alcuna parte ad incanto publico: se imperò il detto Patrono di Naue, ò Nauilio non volesse, & ragione che non si debba fare; perche? Per questa ragione; Percioche alcune volte le più parti delli Patroni delle Naue, ò Nauili hanno a voler fare alcune spese, le quali non voranno mettere in conto alli compagni, per restare in gratia di loro, hanno fede che possano guadagnar in molti modi, & molte vie, le quali non bisogna al presente dire nè replicare, & per ventura alcuna volta li detti Patroni di Naue, ò Nauili hanno a fornire nelle Naue, ò Nauili, che loro fanno fare, più parte che loro non pensano fare, quando la detta naue, o nauilio incominciorono. Et per questo li detti Patroni di naue, o nauili sono posti in tale necessità, che non haueranno danari, ne hanno di che poterne fare alle volte. Et ancora per altre ragioni, percioche il detto Patrono di naue, o nauilio hauerà hauuta assai fatica, & assai stento, & affanno, perche non saria, nè è di ragione che per stizza uno compagno, nè due, o per maluolentia, che loro hauessero verso del detto Patrono di naue, o di nauilio, la potessero mettere a incanto publico, che per le ragioni di sopra dette lo potriano canare a grandissimo mancamento di lui medesimo. Et in tal modo il patrono di naue, o di nauilio resterà disfatto, o gran parte consumato del suo, & li detti compagni non guadagneranno niente in questo: perche non è ragione che uno nè due compagni possino mettere a incanto publico, se detto Patrono di naue, ò nauilio barà fatto viaggio come di sopra è detto. Se tutti li compagni, o la più parte voranno incantare, ò mettere a incanto la detta Naue, o Nauilio a detto Patrono loro lo possono fare, che detto Patrono non può, nè debbe per niente contradire: se imperò infra il detto Patrono, & gli compagni alcuno accordo, o promessione non fusse stata fatta, se detto accordo, o promessione di sopra detta infra di loro fatta non farà la detta Naue, o Nauilio si può incantare. E da intendere, che li detti compagni hanno potere di spignere, & sforzare per la giustitia detto Patrono di Naue a fare detto incanto publico, percioche giusta ragione, & equalità, & costumi è di qualunque cosa che sia fatto, o mosso alcuno contrasto, tuttaua hanno forza, & debbe essere seguito tutto quello, che le più parti, ò potere vorranno, & quelle si debbe seguire, & non altro, & perciò se tutti li compagni ò la più parte voranno incantare col detto Patrono di Naue, o Nauilio: il detto Patrono di naue, o nauilio debba fare incanto con li detti compagni in questo modo, che chi più ci darà quelllo lo debba hanere. Imperò se tutti gli compagni, ò la più

più parte de compagni non incanteranno, ò non voranno incantare, detto patrone di naue non è tenuto d'incantare con quelli compagni se lui non vorrà. Saluo imperò che se uno compagno, ò duoi, ò tre voglino incantare ò mettere à incanto il detto Patronne di Naue ò nauilio, li detti compagni, ò compagno debbino dire allo detto Patronne della Naue ò nauilio : ò voi ci date à ragione de uno tanto delle nostre parti, ò noi daremo à ragione de uno tanto della vostra : & di questo di sopra detto possono forzare li detti compagni il Patronne della naue ò nauilio, voglia il detto Patronne della naue o nauilio , ò nò : & a questo modo il detto Patronne di naue tiene auantaggio di dare, ò pigliare. Saluo imperò li patti, ò promessioni, ò comandamenti fatti infra loro di tutte le cose ; & cosi il detto Patronne di naue ò nauilio può forzare detti compagni in tutti quei modi & maniere, che gli detti compagni possono & debbono forzare detto patronne di naue : imperò se infra il detto patronne di naue, & detti compagni incanto pubblico si farà, incanto pubblico non ha, nè debba hauere signoria nessuna, che tutti debbono esser compagni semplici. Se imperò infra loro non fusse alcuno accordo fatto, che alcuno di loro debba hanere alcuno honore, ò alcuna signoria. Imperoche se quando loro voranno incantare si accorderanno infra loro che sia dato alcuno vantaggio a quello che primo ci dirà, gli debba esser dato ; & se infra loro alcuno accordo per ragione dello auantaggio di sopra detto fatto non farà, l'uno non è tenuto dare all' altro detto auantaggio se non vorrà, & per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

Scriuano in che modo debba esser messo, & del Giuramento, & della Fideltà di quello, & della Pena del contrario facendo. Cap. 55.

IL patronne della naue può metter scriuano nella naue con consentimento de i compagni, & lo debbe fare giurare con testimoni de' marinari, & mercanti, & de i compagni, se nel loco ne farà, che debba esser humile, & fedele tanto al mercante, quanto al patronne di naue, & marinari, & passeggeri, & a ogni persona che vadì in naue, & che habbia a tenere il cartolario che non ci scriuia niente se nò il vero, & quello che vadì di ciascuna delle parti, & che lui dia il suo diritto ad ogn' uno & se il cartolario hauesse tenuto alcuno senza il scriuano, non farà creduto niente che ci fusse scritto ; & se il scriuano scrivesse quello che non debbe ; debbe perder la man ditta, & debba esser marcato nella fronte con uno ferro caldo, & debba perdere ogni cosa che habbi, nè più, nè manco come se lui scriuesse, o altri hauesse scritto .

Del Poter, & del Carico del Scriuano. Cap. 56.

IL scriuano ha tal potere, che il patron della naue non debbe niente caricar alla naue, se non in presentia del scriuano, nè nessuno marinaro non debbe trarre roba, nè gittare in terra, nè destibare senza licentia del scriuano,

CONSOLATO

E se niente si perderà in naue (cioè a sapere) balla, o fardello o altre mercantie, o alcuna altra robba, che lo scriuano habbia scritta, ò fusse stato al caricare, lo scriuano la debba pagare, & se lo scriuano non ha di che pagare, lo debba pagare la naue, se dousse esserne venduta, riservato gli salari allimarinari, & il scriuano può comperare, & vendere tutte le cose, cioè, ferramenta, vettouaglie, & tanto accioncio di naue finz a licentia del Patron del la naue. Imperoche di essarcire debba farlo a sapere al patron della naue, & il patron della naue alli compagni, che andaranno con lui; & se loro non voranno, la può comperare, poi che sia necessario alla naue.

Diguardia del Cartolario. Cap. 57.

Il patron del naue debba far giurar il scriuano, che lui non dorma in terra senza le chianu della cassa, nella quale sara il cartolario, & mai non debba lasciare la cassa aperta, nella quale terrà il cartolario sotto la pena di sopra detta.

Prorogatiue del Patron del Scriuano, & de i Compagni, & della fede, & credito ch'è dato al Cartolario. Cap. 58.

Tutte le spese, come è mangiare, & bere; debbe pagar la naue al Patron, & al scriuano; ancora debbe pagar al scriuano scarpe, e inchiosstro, & carta, & pergameno, & il Patron del naue debba hauer tanto salario come uno dell'i altri nochicri, che vanno in naue, & tante canterate, come del salario, nella forma dal salario, & debbegli dare il scriuano: & scriuer così bene come de gli altri, che saranno marinari, & se alcuno compagno anderà con lui nella nave, lui debba far giurar il nochiero che gli dice la verità, che fatica può pigliar quel compagno, & che lui gli dia quello che merita, & se il Patron lo vorrà migliorare d'alcuna cosa, lo può fare, & se il scriuano anderà a discretione, lui gli debba dare di salario, come a uno di quelli di prona communali che vi sia, & se il patron lo vorrà migliorare, lo può fare: il patron del naue, può tuttavia domandare conto al scriuano sia parente suo, o altro. Imperò patron di naue non vi può parente suo mettere per scriuano: se non con volontà de compagni, ò mercanti; & se alcuno scriuano fusse stato in biasmo di alcuna scriuania, ò di alcuno furto che hauesse fatto, non può pigliare tale scriuano parente suo, nè altro. Ancora più; il scriuano è tenuto a dare conto a i compagni ogni volta che egli sarà dimandato, ben che fusse uscito della scriuania, ò che fusse nella naue. Ancora più, è tenuto rendere conto a ogni compagno di tutto quello, che haurà riceunto di nolo & speso, & venduto, & comperato: & il scriuano può pigliare da ogni mercante pegno che vaglia il nolo, tanto de' compagni quanto de gli altri, & del pellegrino, & di marinaro, & di ogni persona, che debba dar nolo, ò spese, & deuenisi dare i salari, & spese in presentia del cartolario.

D E L M A R E.

23

rio della naue ; cartolario è più creduto che non è l'istrumento , perche l'istrumento si può reuocare , & il cartolario nò , & tutto quello che al cartolario è posto , debba eßer creduto , & fermato con questo , che la Naue habbia proiſſo , ò capo in terra , ò il scriuano fosse in terra che lo scriua .

Di che è tenuto il Patron di naue a Mercante , & à
Pellegrino . Cap. 59.

SE tu vuoi sapere di che è tenuto il Patrone di naue , o naulio a mercanti , lo potrai qui sapere . Il patrone della naue è tenuto seruare , & guardare a mercanti , & pellegrini , & a tutte le persone che vadino in naue tanto al minore quanto al maggiore , & di aiutargli contrattutti gli buomini , & tenergli nascosti da' Corsari , & contra tutte le persone che male li volessino fare . Et ancora il Patrone di naue è tenuto di nascondere tutta la robba loro ; & di saluare , & guardare come di sopra è detto . Ancora debbe far giurare il nochiero , consiglieri di poppa , & i compagni , & marinari , & tutti quelli , che vi andranno , & saranno , & tuti quelli che piglieranno salario della naue , che aiutano a saluare , & guardare gli mercanti , & loro beni , & di tutti quelli , che nelle nauj vanno di loro potere . Ancora più , che non gli scoprino , nè faccino fraude , nè latrocinio , nè romore , contra alcuno di quelli , che di sopra sono detti . Ancora più , che non traghino nè mettino niente nella naue senza licentia del scriuano , ò del nochiero , nè mettere , nè trarre di notte , nè di giorno , che nochiero , ò guardiano non lo sappia , sotto la pena di perdere tutto quello , che ci metteranno , ò che haueranno messo , ò stare a mercede del patronne .

Del Giuramento , che debba far il nochiero . Cap. 60.

Ancora più , debbe fare giurare il nochiero per quelle ragioni , che haueanno giurato gli marinari , & più ancora , che lui dica la verità a i mercanti quanto loro gli domanderanno ; & che non salghi del porto , nè entri senza volontà dellli mercanti . Imperò il Nochiero ha potere di tutte altre cose fare con consiglio de consiglieri di poppa , di tagliare arbori , & torre delle vele , & aggiungere alle vele , & di pigliare una volta , & di fare tutto quello che appartenga alla naue . Salvo imperò che lui sia sufficiente a nochiero , che sappia compassare , tagliar vele , & stiuare a pieno , & dare lato , & conoscere la volta con che guadagnerà al suo contrario : & se questo non s'à fare , & in naue faranno consiglieri di poppa , ò prueri che sapranno fare : detto nochiero debbe eßer cauato di quel loco , & messo quel consigliere , ò quello di prua : & se detto nochiero saprà fare tutto quello che l'huomo ha detto , se gli debbe offernare , & se il patronne della naue lo vorrà cauare per maluolentia , & il nochiero sarà pagato al suo salario , lui ne può andare ; & se non sarà pagato , il patronne della naue lo debba pagare , & se questo che promesso harà come di sopra in questo capitolo è scritto , non sa fare , nè può fare ; ogni danno &

CONSOLATO

spesa che farà, & patirà la naue, detto nocchiero debbe ogni cosa pagare. Et il nocchiero non debba dormire spogliato che sia sano, & debba aiutare a ormeggiare a saluamento la naue, & fare il più presto può il servitio della naue: & se tutto lo può fare in un di: non ci debba mettere termine: & debba portare leale tanto con gli mercanti: quanto con il patrono di naue, & con gli marinari, & peregrini, & con tutti communemente.

Di Robba che piglierà danno per male stiua o per altra negligentia. Cap. 61.

Patrono di naue, ne nocchiero non debba stiuar, ne debbe far stiuar in ver do, ne stiuar ne nessuno fascio che l'huomo dubita, nè fardello che nè balla danno ci pigliassi, appresso di arbori, ne di timoniera, nè di sentina, nè di porta nè in nessuno altro loco, doue danno potesse pigliare. Ancora il patrono di naue è tenuto di molte altre cose a mercanti, robba che sia messa in naue se si bagnasse per Coperta: o per Murate, o per Arbori: o per Sentina; o per Timoneta; o per Imbrunali: o per portas; o per mettere in loco dubbioso; o per poco postame; il patrono debba rifare tutto il danno, che li mercanti piglieranno in quelle robe, che saranno bagnate, con che il patrono della naue sia sufficiente, & se non è sufficiente, debba rendere la naue, perche compagno, ne prestatore non possono niente hauere, saluo li marinari, che non perdono li salari loro.

Di Robba Bagnata. Cap. 62.

Robba che sarà trouata bagnata in naue o nauilio, & sarà bagnata per acqua di coperta: o per murata: & ancora per mancamento di postame il patrono della naue due patire tutto il danno, & se si bagnerà per acqua del piano, che la naue o nauilio faccia, & fusse sufficientemente impostata, & per murata, nè per coperta non facesse acqua, il patrono della naue non è tenuto niente rifare.

Dechiaratione del Capitolo di sopra. Cap. 63.

Ha chiarito & certificato il capitolo sopradetto; che se naue o nauilio farà acqua per Murata o per coperta, se si bagnerà robba, o guasterà, che il patrono della naue è tenuto rifare alli mercanti, delli quali quella robba fuše, tutto il danno che loro haueranno o patiranno; è da intendere che se la naue o nauilio correrà o patirà tanto grande fortuna di mal tempo, che gli farà gittare la stoppa delle murate, o della coperta, & se per questa ragione che di sopra è detta, la robba, che nella Naue, o Nauilio sarà, si bagnerà, o guasterà, il patrono della Naue non è tenuto di niente a rifare a gli mercanti di chi quella robba bagnata o guastata sarà: poiche non è fatto per sua colpa,

pa, & fu fatto per ciò questo capitolo, perche a impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento, nè di signoria, nessuno può niente dire, nè contrastare, & per quell' a ragione medesima, naue o nauilio, che per fortuna di mal tempo perderà alcune effarcie, come sono timoniere, arbori, o antene, o vele, o alcuna altra effacia, & se per conto di qualunque effacia, che la naue o nauilio per fortuna di cattivo tempo perderà, & nella naue o nauilio si bagnerà o guasterà alcuna robba, il patrona della naue non sia tenuto di menda fare, poiche persua colpa non sarà bagnata, né guasta.

Di Robba bagnata. Cap. 64.

Come di sopra è detto, e dichiarato, Naue, o Nauilio che farà acqua per murate o per coperta, per qual ragione è assolto il patrona della Naue, o Nauilio, che non sia tenuto di menda fare di robba, che si bagnerà o si guasterà per bagnatura. Et in questa menda li nostri antecessori volsero chiarire quello, che dice: Nauilio che farà acqua per piano, purche sia sufficiente impostato, il Patrona della naue o Nauilio non sia tenuto di menda rifare di robba, che per acqua di piano farà bagnata, vogliamo chiarire quello che dice, sufficiente impostato, come debbe esser inteso, percioche infra li Patroni delle Nau o Nauili, & li mercanti non possa esser alcuno contrasto in questo modo, che ogni Naue o Nauilio, nel quale il postame farà più alto che il parangiale, o che sia pari pare del parangiale, & che sia per tutta la Naue o Nauilio grosso, è per tutto communale per insino alle scoe, per acqua che faccia per il piano, non sia tenuto di robba che si bagni o guasti di menda fare il patrona della Naue o Nauilio alli mercanti, di chi farà quella robba bagnata o guasta; per qual ragione? perciocche quando li mercanti noleggiorno quella Naue, o quello Nauilio, doueuano guardare se faceua acqua o no, & se loro lo vederono, & non lo dissero al patrona, lui non gli è di niente tenuto, imperò se li detti mercanti l'haueno detto, qual si voglia cosa o qualunque promissione che il detto patrona hauesse promessa, è dibisogno che offerui. Imperò se il postame è più basso che lo paramigiale, se la Naue o Nauilio farà acqua per il piano, il patrona della Naue o Nauilio è tenuto mendare ogni danno che per acqua di piano fosse interuenuto, per ciò posto che lo paramigiale vi sia messo & posto per tenere forte, o per dare fortezza alla Naue o Nauilio per il simile v' è posto per il postame che venga pari pari del paramigiale, & per le ragioni di sopra dette feciono questa menda li nostri antecessori, accioche contrasto non possa essere intra li mercanti, & li buoni huomini, che vanno per il mare, quali sono signori di Naue, o di Nauilio.

Di Robba guasta per Topi o che altramente si perda. Cap. 65.

Se robba stata guasta per Topi nella Naue, & in Naue non vi è gatto, il patrona della Naue è tenuto menda fare della robba che farà messa in Naue,

& fusse scritta nel cartolario, se si perda in Naue il Patrona della Naue è tenuto.

Di Robba guasta per Topi per non esser Gatti in Naue. Cap. 66.

Se robba guasta per Topi, & in naue non vi sarà Gatto, il Patrona n'è tenuto, imperò non dichiara, se nella detta naue haurà Gatto, quando comincia à caricare, & quando saranno partiti di quel loco, li detti Gatti morranno o saranno morti, & Topi haranno guasta alcuna robba inanzi che siano in loco, che Gatti possano hauere, se il patron della naue compera Gatti incontinente, che ne potrà hauere per danari, o come che faccia, li metterd in naue, non è tenuto di restituire li danni, poiche per colpa di lui non saranno interuenuti.

Se Robba piglierà danno per esser stibata in verdo. Cap. 67.

Ancora se il patron della naue farà metter alcuna cosa in canto, che ha da intender in verdo, tutto il danno è tenuto rifare.

Come debbe esser fatto solaro. Cap. 68.

Patron di naue o nauilio non debba fare di robba di alcuno mercante solaro a robba d'altro mercante, & se lo farà, & la robba che farà nel solaro riceuerà danno per quella, che vā di sopra, il Patrona della naue è tenuto restituire il danno.

Dichiaration del fopradetto. Cap. 69.

Come che nel capitolo di sopra detto, dice Patrona di naue o nauilio non debba fare di robba di uno mercante solaro, & se lo fa, & la robba, che nello solaro sarà, riceuerà danno, lui è tenuto del tutto mendare, imperò non dice, né dimostra come debba essere inteso, ne per qual ragione, e percioche infra li mercanti, & li patroni delle naui non possa hauere alcun contrasto, li nostri antecessori, i quali in prima furono, e comincioro andare per il mondo, volsero chiarire questo modo, che se li mercanti che nella naue o nauilio metterano robba, se tutti o parte haueranno robba di peso, se il patrona della naue farà solaro solamente delle robbe di vn mercante alla robba de gli altri, se quella robba della quale lui haurà fatto solaro, come è detto, riceuerà alcuno danno, è tenuto del tutto restituire: imperò se nelle naui non vi sarà robba di peso se non di uno mercante, che tutta la robba dell'altri mercanti sarà di viluppo, se quella robba che nel solaro a basso sarà messa, riceuerà alcun danno, pur che quella naue, o nauilio, sia sufficiente impostato, & che non faccia aqua per copertane per murate, non è tenuto di alcuna menda rifare, perche a ragione, & è sempre stato in uso, che tuttavia debba esser fatto il solaro a basso della robba del peso perche: per dare meglio gouerno alla Naue o Nauilio

uilio che contrario saria, & è cosa pericolosa che si mettesse la cosa del vilupp^o al solaro abasso, & la robba del peso al solaro di sopra, perche saria la Naue o Nauiio a risico di perdersi, percioche non si potri i reggere; imperò se tutti li mercanti, o parte vi metteranno robba di peso, il patrono della Naue, o Nauiio debba mettere, & far mettere di tutto communale nel solaro à basso, percioche danno non si possa venire, come è detto, & per le ragioni di sopra dette ferono questa menda & questo chiaramente li nostri antecessori, percioche contrasto, ne fatiga, nè male non possa e ser infra li patroni delle Naue o Nauiij, & li mercanti, che vanno per il mondo.

Di robba che si bagnerà nel caricare, o scaricare. Cap. 70.

DEi sapere che uno fardello, o balla, o altra robba, che si bagnerà al caricare, o discaricare il patrono della naue non è tenuto, tutti li danni che sono di sopra detti, & si diranno alli capitoli di mare, che paga la naue, o patrono, vi mette la sua parte, & ciascuno compagno per se, perche ogni cosa paga la naue.

Del caricar & discaricar le robbe. Cap. 71.

ANCORA donete saper, che il patrono della Naue debbe fare scaricar & caricare la robba, se li mercanti se ne accordano, e se non fusse rfanza, li mercanti si debbano accordar, & è da intender che fussino in loco sterile con li marinari di caricare, & discaricare.

A che sono tenuti, o non tenuti gli marinari del caricare. Cap. 72.

IMARINARI sono tenuti di riceuer la robba alla porta, ma di stiuare non sono tenuti, se il patrono della naue non hauesse promesso alli mercanti, & se hauesse promesso, il patrono della naue, si debba accordar con li marinari, se li marinari vogliono, ma se il patrono del nauiio è in loco sterile, e loro non trovano facchini o huomini, che facciano per danari, li marinari sono tenuti di caricar, & scaricare, e debbano effer pagati, come il nochiero conoscerà che meritano quelli, e baranno caricato o scaricato, e questo fu fatto per che il patrono della Naue non potesse perdere suo viaggio, nè li Mercanti; ma se huomini fussino, che per moneta scaricassino o caricassino, non sono tenuti li marinari.

Di Stiuatori, & di vettouagli che il mercante metterà in naue. Cap. 73.

ANCORA è tenuto il patron a gli mercanti di dare huomini, che sappino la Naue stiuare, se la Naue stiuia Atrau, & li mercanti li debbono pagare, & il patrono di Naue è tenuto a li mercanti di portare gli suoi panni da vestire, e dormire, casse & vettouaglia di mangiare, tanto che sia bastante al

mercante, imperoche se il mercante vi vorrà mettere vettouaglia per riuendere, ò altre cose in la compagnia o huomo per lui, è tenuto pagare nolo alla Naue.

Come il mercante debba hauer piazza nella Naue. Cap. 74.

L patron della Naue, debba dare piazza a mercanti, il Nochiero debbe fare venire il scriuano, il mercante, & à quello mercante debbe dare più piazza, che da più nolo, & guadagno alla Naue.

Del luoco, & de' seruitori de Mercanti. Cap. 75.

*P*atron di Naue è tenuto a mercanti di portare la cassa, & letto, & suo seruitore & compagno sufficiente nel viaggio, doue andar debbe, & debbali dare loco done dorma, & se gli mercanti daranno tanto poco nolo, cio è à saperé se andrà in Achri, in Alessandria, in Armenia, in Barbaria, o in Spagna, o nelle bande di quelle parti, o ne verrà, se darà di dieci ducati d'oro larghi in giù di nolo, non gli debba essere tenuto il patron di Naue portare cassa, nè seruitore, nè compagni senza nolo, ne debba hauere loco di Mercanti.

Dichiaration del sopradetto. Cap. 76.

*S*e Naue, o altro legno va in Barbaria, o in Spagna, o che venghi, il Mercante non dà venti pesanti di nolo per la medesima ragione di sopra.

Di vettouaglia rubbata. Cap. 77.

L Patron di Naue debba restituire ogni vettouaglia che fusse rubbata, per mano di marinaro in naue.

Di impedimento di mercante. Cap. 78.

*P*atron di naue debba aspettare li mercanti, se impedimento ci sarà, & se il patrona della naue è stato pagato del nolo dal mercante & il mercante cauerà la robba per paura ò per impedimento, il patrona non è tenuto restituire il nolo imperoche tutta volta che habbia buone nuove, è tenuto andare, & portare la robba o mercantia doue li hauarà promesso, se non passerà termine di due mesi.

Di paura di mercante. Cap. 79.

*S*e il mercante ha messa sua mercantia in naue, & per paura che hauarà di suoi inimici la vorrà cauare, cioè per armata ò per corsari, la può cauare, o perche sia certo, o non certo che li altri mercanti la cauano. Impero se sarà uno mercante, che habbia paura, & per altra ragione che altri mercanti, ò la in parte non la canceranno, habbia pagare nolo o accordarsi col patrona della naue

naue in tal modo che si tenga il patron della naue per pagato perche il patron ne fa ogni giorno spesa, & salari à marinari, & consuma la Naue, & se medesimo.

Come debbe esser saluata la robba al Mercante che teme. Cap. 80.

IL patron debba dare, & restituire tutta la robba al mercante, essendo certo che lui habbia pagato o nò, solo sappia ch' egli habbia paura di qualche Naue, o altro legno armato, & quando il detto Mercante non si tema, il patron della Naue volendo, può farlo tornar nella naue, & se non vole si debba conuenir col Patron della naue, per il medesimo prezzo di prima, & se mette altra robba a rispetto di quintalate, perche il Patron ha riceuuto danno in dar mangiare, & bere à marinari, & la paga, & di molte altre spese.

Di che è tenuto il Patronne al mercante, che noleggierà à canterate. Cap. 81.

Mercante che noleggierà Naue o Nauilio a canterate, ciò è à sapere che il mercante debba dare quantità di canterate, alla Naue, o Nauilio, il Patronne della Naue, o Nauilio, sia tenuto al mercante di portare più il quarto delle canterate. In questo modo che se noleggierà trecento canterate, & il mercante ne hauerà quattrocento: il Patronne gli debba portare, ma in tal forma, che detto mercante si debba accordar con il Patron del Nauilio, di quella parte delle canterate a vn tempo che sia sufficiente; & se in quel tempo promesso il mercante non ci le vorrà mettere, che il detto patronne possa noleggiare ad altri mercanti a compimento di suo carico, & se il detto mercante se vorrà astenere di andare nel detto viaggio: il quale harà promesso à certa quantità di canterate, & sarà la promessa fatta con carta, o con testimonij, o scritto nel libro di naue, o nauilio per scriuano giurato: il detto mercante debbe rifare tutte le spese, che il patronne hauesse fatte per ragione di quel viaggio, se inanzi che niente habbi caricato s'estraberà, & se di poi che harà alcuna cosa caricata il mercante si estraberà nel viaggio, debba dare la metà del nolo, il quale hauerà promesso alla naue, o nauilio senza contrasto, & il patronne del nauilio debbe pagare la metà del salario alli marinari, se la naue, o nauilio harà tanta quantità di nolo, che fusse la metà di quello che potria hauere, quando hauesse suo carico compiuto, il patronne della naue debbe mettere in ordine la naue di effarcie, & di altre cose necessarie, & in quel modo che harà promesso alli mercanti, e debba esser in ordine in quel tempo, che sarà d'accordo infra loro, e il mercante debba hancere espedito la naue, o nauilio al tempo accordato infra loro, & il mercante debbe pagare il nolo senza contrasto, & il patron di naue è di nauilio si può ritenere pegno per ragione del nolo tanta di robba, che vaglia quattro volte tanto come il nolo, che dene hauere.

Di mercante che noleggierà & di poi si estraherà . Cap. 82.

Mercanti che noleggiaranno quantità di robba, o di canterate, & haueranno à dare tutto il suo carico ad alcuna Naue, o ad alcuno Nauilio, e se li mercanti si estraheranno di dare, & consegnare quella robba, o quella quantità di canterate, o tutto quello carico, che noleggiato haueranno innanzi non lo habbino fatto portare à mare tutto, o la più parte: non sono tenuti di dare a quel patrono di quella naue o di quello Nauilio, di che loro haueranno noleggiato, se non solamente la spesa, che il patrono della Naue, o di Nauilio hauerà fatto per quello viaggio: se per ventura li Mercanti haueranno fatto portare al mare tutta quella robba, o la più parte, che loro noleggiata haueranno, & gli detti Mercanti si estraheranno di andare al viaggio loro sono tenuti pagare il patrono della naue, o Nauilio, che loro haueranno noleggiato, il terzo del nolo, che loro haueranno promesso dare quando loro noleggiorno. Imperò se li detti Mercanti si estraheranno del viaggio, di poi che haueranno alcuna cosa caricata, loro sono tenuti di dare al patrono della naue, o nauilio la metà del nolo, che promesso haueranno: e se loro haueranno caricato tutto quello, che haueuano a caricare, & la naue o nauilio non hauerà fatto vela, & loro si voranno estrarbere del viaggio, sono tenuti pagare la metà del nolo, che promesso haueranno. Et se per caso la naue o nauilio, dove loro haueranno messo la robba, hauesse fatto vela, & loro si volessero estrarbere di detto viaggio, sono tenuti di dar al patrono della naue, o nauilio tutto il nolo, che promesso haueranno, & tutto questo che di sopra è detto, debba esser fatto senza contrasto: imperò è da intendere che per qualunque di queste ragioni di sopra dette, che li detti mercanti si voranno estrarbere del viaggio, nel quale haueranno promesso quantità di canterate, o haueranno noleggiato del tutto alcuna naue o nauilio, che sia senza fraude, & se il patrono della naue o del nauilio potrà prouare o mostrare alcuna fraude o scusa, che non fusse giusta, quei mercanti sono tenuti dare, & consegnare tutto quello che noleggiato li haueranno, o che si accordino con lui, se lui vorrà, perche è ragione, che come il padrone di naue o di nauilio è tenuto, e obligato a mercanti: che li mercanti sieno, e debbino esser tenuti al patrono di naue o nauilio. Se però per giusta ragione non si potranno scusare, come di sopra è detto.

Di Mercante c'hauerà noleggiato robba, & dapoì la vende. Cap. 83.

Se alcuni Mercanti noleggiaranno naue, o nauilio del tutto, o in parte, & che li debbino dare quantità di canterate, se gli detti Mercanti si rimarranno di andare al viaggio per causa di vendita, che loro haueranno fatto delle robbe loro, laqual robba, o mercantia loro haueranno noleggiata ad alcuno patrono di naue, o di nauilio, loro sono tenuti pagare quel nolo, che haueranno

promesso. Per qual ragione ? perciò che è da intendere che quelli mercanti , ~~li~~
 quali quelle robbe che haueano noleggiate , che nella vendita che loro ne fan-
 no , loro ci guadagnano : & ancora più il guadagno che loro ci fanno , che ci
 entra quel nolo , che loro haueano promesso di dare a quel patrono di Naue o
 di Nauilio , che loro haueano noleggiato ; & è ragione , che poiché li merca-
 danti guadagnano , & fanno loro fatto , che li Patroni della Naue , o Nauilio
 non debbano hauer danno . Imperò è da intendere in questo modo , che se la na-
 ue , o nauilio , che noleggiato sarà , douea caricare in quel luoco , dove il con-
 tratto del nolo sarà stato fatto , debbe esser messo in potere de due boni hu-
 omini dell'arte del mare , che sieno degni di fede , & quella cosa che loro ne di-
 ranno , quello debba essere seguito ; che il patrono della Naue , nè gli mercanti
 non debbano ne possano in niente contradire , & quel patto che il patrono
 della naue , o nauilio farà con gli mercanti , in quello patto debbano esser
 li marinari . Imperò se quella Naue , o Nauilio , che noleggiato sarà douea-
 andare a caricare in alcun altro loco , & la Naue o Nauilio sarà giunto doue-
 ua caricare , & i mercanti haueranno vendute quelle robbe , che nolegiate ha-
 uenano , & i mercanti non le potranno consegnare , loro sono tenuti dare , &
 pagare tutto quello nolo , che promesso haueano di dare a quello patrono di
 naue di quel Nauilio , che loro noleggiorno senza contrasto , perchè è ragione ,
 che gli Mercanti siano tenuti , & obligati alli Patroni delle navi tutto , & in
 tanto come li Patroni delle Navi sono a mercanti , che dura cosa saria , se lì
 Mercanti non fussero tenuti a patroni delle navi , come loro sono tenuti a Mer-
 canti che potria essere gran danno , & non saria ben fatto , nè giusta ragione
 che li Mercanti facessero il fatto loro ; & li patroni delle Navi fussero disfat-
 ti a fede de' Mercanti . Imperò se quella Naue , o quel nauilio che noleggiato
 sarà debba andare a caricare in alcun loco , & li mercanti li faranno a sape-
 re innanzi che la detta Naue parte di quel loco , dove sarà stata noleggiata , nè
 ancora hauerà fatto vela ; quel tale contrasto debba essere messo in potere di
 due buoni huomini , come è di sopra detto , & per la ragione di sopra detta si
 fatto questo capitolo .

Di canterate .

Cap. 84.

IL Patrono della Naue è tenuto al Mercante di portare le canterate , che
 hauerà noleggiate del mercante , & il mercante debbe pagare il nolo in quel
 modo , che si accorderà con il patrono della naue .

Della Robba caricata , che il Patron non sappia . Cap. 85.

SE il mercante metterà più robba in naue di quello , che hauerà noleggiato
 col patrono : il detto patrono può pigliare di quella il nolo che vuole .
 Di

Dipoco Nolo, & assai Nolo. Cap. 86.

Facciamo conto che uno mercante dia al Patrona della Naue un ducato, per cantaro: & ha assicurato tanti cantari come saranno, & di poi verrà un altro mercante, & gli darà del cantaro tre o quattro ducati, il Patrona della Naue debba portare, e mettere tanto l'uno come l'altro in buon loco, e guardisi il Patrona della Naue, che tanto refarà all'uno come all'altro, se danno pigliasse. Et non debba lasciare di portare la robba di quello di prima, per insino che habbia suo carico: & è tenuto il Patrona della Naue di portare le robbe insino à compimento. Imperò cauato quello compimento delle dette canterate, il Patrona della Naue li può domandar tanto, quanto vorrà per cantaro, se il mercante non si sarà accordato con lui, che per quella ragione li dia quello che ci metterà di più, & lo debbe far sapere nel termine, che si accordano insieme.

Se il patrona lascierà robba noleggiata. Cap. 87.

Se alcuno Patrona di Naue, o di Naulio, noleggiara, o hauerà noleggiata alcuna robba di mercanti, o scriuano per lui con carta o con testimoni, o infra loro sarà data la fede, o fusse scritto al cartolario di Naue, o Naulio. Il Patrona della Naue, o Naulio è necessario che carichi detta robba, che noleggiata harà, & se lui non la potrà portare, & la lascierà tutta, & che li Mercanti li diranno, che se lui non la porta, rimanerà per sua: se il Patrona della Naue, o Naulio non si accorderà con i detti mercanti innanzi che si parti, quella robba, che come di sopra è detto, lascierà, o harà lasciata debba rimanere per sua, & il detto Patrona di Naue, o di Naulio è tenuto di dare a detti Mercanti altra tanta di robba quanto fusse quella che lui haurà lasciata, o tanti danari, come vale, o valerà simigliante robba di quella in quello loco, dove lui farà porto per scaricare, o in quello loco dove lui la douera portare. E se la detta robba che rimasta farà, si perderà o si guasterà in tutto o in parte, debba esser persa a detto Patrona di Naue, o Naulio, che sopra la conditione di sopra detta harà lasciata: & se per caso tutto quello che il Patrona della Naue, o Naulio porterà nella sua Naue o Naulio, è da intendere quella robba, o quella Mercantia che lui porterà, si perderà del tutto per alcuno caso di ventura: e se quella che rimasta farà, si salverà: debba essere saluata a detto Patrona della Naue, o Naulio, & esser persa a Mercanti di chi stata fusse. Et è ragione, che come il detto Patrona della naue, o naulio era tenuto di restituire a detto Mercante o Mercanti tanta di robba, come quella che rimasta era, o tanti danari come similiante robba di quella valena, o valesse in quel luoco, dove lui la douera portare. Et se per quella robba che rimasta farà, douera, e debbe esser persa a detto Patrona di naue, o di naulio: & così è ragione, che se tutta la robba, che il detto Patrona di naue,

di Nauilio porterà, si perderà per alcuno caso di ventura, & quella che rimasta sarà si saluerà, debba esser saluata a detto Patrono di Naue, o di Nauilio, & persa a detto Mercante, o Mercanti. Per qual ragione? perciò come non seria ragione, nè equalità, che li Patroni delle nau o delli nauili, fuffero ne debbino esser di peggior conditione che li detti Mercanti. Et se per ventura la Robba, ch' il Patrono della naue porterà nella sua naue o nel suo Nauilio si saluerà, & quella che rimasta sarà si perderà: il patrono della naue o nauilio è tenuto di dare come di sopra è detto a Mercanti. E se la Robba che rimasta sarà si perderà, debba esser persa al detto patrono di naue, & se quella che nella naue o nauilio porterà si perderà in tutto per alcuno caso di suentura & quella che rimasta sarà si saluerà debba essere del patrono della Naue, & il detto patrono non è tenuto dare niente a detti Mercanti, & se la detta Robba che nella naue porterà si saluerà, il detto patrono della naue è tenuto a dare a detti mercanti, tanto come di sopra è detto. Saluo imperò che li detti mercanti sono tenuti estrarre di quel pretio, che detto patrono di naue darà o debba dare, tutte quante le spese che loro fariano o bariano a fare, se il detto patrono di Naue hauesse portata quella Robba, che rimasta fusse, saluo che le vettouaglie, non sono tenuti li detti Mercanti di estrarre per ciò; come li detti Mercanti per il simile tengano a fare spesa di vettouaglia, come se la Robba hauesse portata. Et perciò non è ragione che lavettouaglia se ne chaua: & se per ventura la Robba che detto patrono di naue porterà nella sua naue o nauilio, non si perderà in tutto, ma in parte, quella perdita tale debba esser contata, & cauata di quella Robba che rimasta sera per soldo, & per lira del pretio, che il patrono della naue è tenuto dare a detti Mercanti per la Robba che rimasta sarà. Ancora più, se la naue, & nauilio getterà per alcun caso di suentura, quello gietto debbe esser contato, & cauato di quella Robba, che sarà rimasta per soldo, & per lira, del pretio di sopra detto, & se per ventura il patrono della naue porterà una quantità della Robba, che noleggiata haurà, & lascierà l'altra quantità, se li detti Mercanti li diranno come di sopra è detto, il patrono della Naue è tenuto come di sopra è detto in questo capitolo medesimo. Imperò se li detti Mercanti vederanno che la loro Robba rimane del tutto, o in parte, & loro no diranno ne metteranno al detto patrono di Naue la conditione di sopra detta, nè altro contrasto li faranno, o per ventura il patrono della naue dirà o farà dire che Robba rimane, che è di loro. Se sopra questo di sopra detto li detti Mercanti niente non diranno, nè contrasteranno, nè la conditione di sopra detta non metteranno, se la sopra detta robba rimane, & si perde, debba essere persa a detti Mercanti; per qual ragione? per ciò, come li detti mercanti non dissero nè contrastorono nè metterono contrasto quando loro videro, che la robba loro rimaneva del tutto, o in parte al detto patrono di naue la conditione di sopra detta, che se lo hauessero fatto se la robba rimanesse & si perdesse non saria nè forsia persa per detti Mercanti, auxi

CONSOLATO

Pora persa al detto patrono di naue. Ancora più che se loro hauessero detto, & messa la conditione di sopra detta al detto patrono della Naue: il patrono della Naue l'haueria lasciata in b^uon ricapito, se lui vedesse, o sapesse che rimaneua per sua. Ancora più, per altra ragione che come il patrono della Naue vedea che la Robba rimaneua che era di loro, & li detti Mercanti a niente non contrastorono, nè la conditione di sopra detta non li dissero, appare che è simigliante, & di ragione che li detti Mercanti non si curarono se la loro Robba rimaneua, quando loro al detto patrono della naue a niente non contrastorono, & la conditione di sopra detta non gli metterono, & per ciò è ragione che la Robba che rimanerà, come di sopra è detto, sia che si perda o non si perda, sia & debba essere de detti Mercanti, & se per ventura gli detti Mercanti diranno al detto patrono di Naue, che lui faccia nolo di quella Robba che rimanerà ad altra naue, o ad altro nauilio, & se il patrono della naue la noleggierà, come di sopra è detto, se la detta Robba si perderà del tutto in parte, o si consumerà, o piglierà alcun danno, il patrono della naue è di niente tenuto, poi che con licentia & volontà de detti Mercanti l'hauerà noleggiata. Imperò se il detto Patrono della Naue, o di Nauilio la noleggierà o la metterà in altra Naue, o Nauilio senza licentia, e volontà de detti Mercanti, di chi la detta Robba farà. Se la detta Robba si perderà del tutto o in parte, o piglierà alcuno consumamento, o alcuno danno; il detto Patrono di Naue o di Nauilio è tenuto del tutto a restituire: perciòche come di sopra è detto l'hauerà messa, & noleggiata in altra Naue o in altro vasello senza volontà, & licenza di detti Mercanti, & è ragione perciòche nessuno non ha, nè debba hauere potere in altro, se non tanto come quelli di chi faranno dare o gli haueranno dato. Et se per ventura saranno alcuni Mercanti, che haueranno noleggiata la sua Robba à detto Patrono di Naue o di Nauilio, & il detto Mercante hauerà noleggiata, & mostrata detta Robba; se il detto Mercante dirà al detto patrono di Naue o Nauilio che lui sì ha da partire & per niente non può rimanere, che il detto Patrono di Naue dia ricapito à quella sua Robba. Se il detto Mercante dirà come di sopra è detto & il detto Patrono di Naue o di Nauilio concederà, se sopra questo di sopra detto il detto Mercante se ne andrà con licentia, & con volontà del detto patrono di Naue o di nauilio sopra le ragioni, & conditioni di sopra dette, & accordate infra detto Mercante, e detto Patrono di Naue, o Nauilio, il detto Patrono di Naue gli è tenuto di potare la sopradetta Robba, che lui come di sopra è detto haurà hauuta, & ricenuta nella sua racomandità: salvo in caso di ventura, se ci interuenisse auanti che lui la habbia caricato o dipoi. Il detto patrono della naue del caso di sopra detto non gli è tenuto; perche? per ciò come nessuno riceue racomandità à danno suo, & per ventura il detto patrono della naue o di nauilio la lascerà, è tenuto di restituire & di dare à detto Mercante tanta robba, come quella era, o tanti darari come valeua o valesse simigliante Robba di quella, dove il detto patrono della

della naue douea, & dabba fare porto per scaricare, o in quel loco dove la detta Robba hauerà promessa di scaricare: e la Robba che rimasa farà debba essere del patronne della naue o del nauilio, o fusse persa o ristorata, poi che come di sopra è detto, la hauerà hauuta & riceuuta à sua racomandità, & in sua guardia. Salvo in caso di sopra detto se interuenuto ci sarà innanzi, che l'habbia caricata à dipoi. Imperò se alcuno mercante hauerà noleggiata la sua robba ad alcuno patronne di naue o di nauilio; & come la detta Robba farà noleggiata il detto mercante se ne andrà, poniamo se ne vada con licentia del patronne della naue o senza, con che il detto patronne della naue o del nauilio le riceua sotto sua guardia o sotto sua racomandità, come di sopra è detto. Quando il detto patron della naue o nauilio douerà, o vorrà caricare, se il detto patron della naue o nauilio, conoscerà o trouerà la sopradetta robba o huomo per lui, lui la debbe fare caricare, & metter nella naue: & se lui o huomo per lui la detta robba non conoscerà, nè trouerà, quando il detto patron della naue farà caricare se la detta robba rimarrà si perda, o non si perda, il detto patron della naue o nauilio non è tenuto di niente al detto mercante, che come di sopra è detto, se ne sarà andato, di menda fare della detta robba, che come sopra è detto rimaso farà. Salvo imperò se il detto mercante, che se ne sarà andato come di sopra è detto, e il detto mercante lascierà o haurà lasciato alcuno per mostrar la detta robba al patronne della naue, o a huomo per lui, o al scriuano, quando lui caricherà o farà caricare, se quello il quale il detto mercante haurà lasciato per dimostrar, & per consegnare la sopradetta robba, e lui mostrerà, e la farà consegnare quando il detto patron della naue caricherà, o huomo per lui; s'il detto patron della naue, o quello che per lui farà caricare non la porterà, o non la farà caricare, & metter nella naue o nauilio, se la detta robba rimarrà sia che si perda, o non si perda, che il detto patronne della naue è tenuto tutto, et in tanto come se il detto mercante ci fusse presente, poi che hanea, o haurà huomo in loco di detto mercante che la detta robba consegnera o vorrà consegnare. In questo modo: imperoche se il sopradetto mercante o quello che in loco di detto mercante sarà rimaso per consegnare la detta robba, lo possi prouare, et se il detto mercante, o quello che per lui sarà rimasto, per consegnare la detta robba, quello che sopra è detto prouare potrà, il detto patronne di naue è tenuto di restituire, & di dare al detto mercante tutto, & tanto come di sopra è detto nelle altre conditioni sopra dette, & per quella ragione medesima. Imperò se detto mercante prouare non potrà quello che nel suo loco farà rimasto per consegnare la detta robba, non la haurà mostrata, nè consegnata, se sopra questo che di sopra è detto sia che si perda, o non si perda, il detto patronne della naue o di nauilio, non è tenuto di nessuna cosa rifare al detto mercante, poiche detto mercante l'haurà lasciata a mal ricapito, & è ragione, che per il detto male ricapito, che debba essere, & sia del detto mercante, poiche lui medesimo se lo merita. Salvo imperò tutte le spese, & tutte le cose, in-

CONSOLATO

che il detto patrono della naue sia tenuto rifare, & restituire a detti Mercanti in tutte le cose, & per tutte: Salvo della vettouaglia. Et se per ventura quando il detto mercante se ne sarà andato, & il detto patrono della naue hauerà ricenuto nella sua guardia, o nella sua recomandità la robba dello detto mercante, se il detto patrono della naue la noleggiera, o la metterà in altra naue o in altro nauilio, se la detta robba si perderà in tutto, o in parte, o piglierà alcuno danno, o quella naue, o nauilio, nelquale l'hauerà messa o noleggiata, non sarà così presto in quel loco, dove la detta robba si debbe scaricare, come lui sarà con quella sua naue o nauilio, & quando la detta naue o nauilio verrà con la detta robba, non valera tanto, come faceua quando lui venne con quella sua naue o nauilio: di tutto quello danno che la detta robba hauera, il detto patrono della naue o nauilio è tenuto del tutto a restituire, percioche lui l'hauerà messa & noleggiata in altra naue o nauilio, senza licentia di quello, di chi la robba sarà. Imperò se quando detto mercante si partì dal detto patrono della naue o nauilio, se infra loro fusse accordo, che se il detto patrono della naue o nauilio portar non la potea, che il detto patrono della naue o nauilio la potesse noleggiare in altra naue o nauilio, & se infra loro tali patti, come di sopra è detto, accordati saranno, se il detto patrono della naue o nauilio la noleggierà sotto lo conditione di sopra detta, perdasi la robba o non si perda, o pigli danno o nò: o venga quella naue o quello nauilio più presto, o più tardo, nella quale lui l'hauerà noleggiata, che il detto patrono della naue o Nauilio non è tenuto di niente a rifare: poi che lui si è accordato con il detto mercante, quando da lui si partì, che se lui portare non la poteua, che noleggiasse altra naue o altro nauilio. Se imperò il detto patrono della naue non l'hauerà lasciata in quello loco, dove il detto patrono della naue caricò; & se il detto Patrono della Naue la noleggierà ad altra naue, o altro nauilio, se quello Patrono di quella naue o di quello nauilio, che la detta robba li hauerà noleggiata, la lascierà, vuol tanto dire, che la detta robba rimarrà in quel loco, dove lui caricherà, lui è tenuto rifare al detto mercante di chi la robba sarà tutto, & in tanto come se fusse quel patrono di quella naue, nella, quale il detto mercante l'hauera noleggiata se portare non la potrà, & in tutte quelle conditioni obligato, che era il primo, alquale lui l'hauera noleggiata. Salvo imperò tutti patti & concordie infra il patrono della naue, & gli mercanti fatti, & promessi per alcuna ragione, & in tutte cose & per tutte, & per la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Patrono, che lascierà robba noleggiata. Cap. 88.

IL Patrono della Naue o nauilio, che noleggierà Robba con carta, o con testimonio, o che fusse scritta in libro, o che fusse datta la fede infra loro, è tenuto portare quella Robba, et se la Robba rimarrà, che il patrono del nauilio non la porterà, o non la possa portare, lui è tenuto di dare & di restituire al Mercante

mercante la sua Robba, laquale gli haueua noleggiato, o vale tanti danari come valerà in quel loco, nelquale il nauilio farà porto per scaricare. Se imperò il patrono del nauilio non si farà accordato con li mercanti innanzi che il nauilio parta di quel loco, dove la robba hauerà noleggiata, & se la robba rimarrà & si perderà, che il patrono del nauilio non si fusse accordato con il mercante, debba essere persa al patrono del nauilio, & il patrono del nauilio è tenuto di dare al mercante come di sopra è detto; & per ciò fu fatto questo capitolo, che molti patroni di nauili al principio che pigliano viaggio, fanno gran mercato del nolo, & quando il viaggio è pigliato, trouano robba, di che l'uomo paga grande nolo, & se questa conditione non ci fusse, la robba rimaneria di poco nolo, & porteriano quella, della quale haueffino assai nolo.

Di robba noleggiata per alcun loco saputo se piglierà danno.

Cap. 89.

Patrone di naue o di nauilio, che fusse in alcun loco & noleggiasse Robba di Mercanti per portar in altro loco, il qual loco sarà già accordato infra loro: e dibusogno che detto patrono di naue la porti in quel loco, dove hauesse accordato, & promesso a mercanti con quella sua naue. Et se il patrono della naue la metterà in altra naue o nauilio senza licentia de' mercanti, se quella naue o nauilio, nel quale lui messa l'hauerà, fusse maggiore o miglior ch'il suo nauilio: se quella robba si perderà, o guasterà, o quello di chi la robba sarà, ne patirà alcun danno, o hauerà a far alcune spese. Il patrono della naue è tenuto restituire tutta quella robba, che persa sarà, & tutto lo interesse, che quello di chi la Robba sarà, hauerà hanuto, & debba esser creduto per suo Sacramento. Imperò se il patrono della naue farà sapere a i mercanti, che non vorrà andare in quel loco, nelquale lui haueua promesso a i mercanti di portare la robba loro, & lui dirà a i mercanti, che lui la vuole metter in tale nauilio, se gli mercanti lo concederanno il patron della naue la può ben mettere, ma se li mercanti non vorranno, lui non ce la debba metter, & se ce la mette è tenuto come di sopra è detto. Imperò se li mercanti lo concederanno, & la robba si perderà o si guasterà il patrono della naue nō è tenuto di nessuna cosa a rifare, poi che con volontà, & licentia lo hauerà fatto, o della più parte degli mercanti.

Di esarcia de'marinari & nochiero, & da far mettere la Robba.

Cap. 90.

IL Patrono della Naue è tenuto a mercanti d'hauer la essarcia, che lui l'hauerà detta & mostrata per scritto, o tutto & in tanto come hauera detto in presentia del nochiero, & de'marinari: & non può gettare nochiero né marinari senza licentia de mercanti, se non à capo del viaggio, nè vendere, nè dare essarcie, nè niente che appartenga alla naue, & il patrono della naue è tenuto di far mettere la robba alli suoi marinari.

Di Conserua. Cap. 91.

Patrone di Nave debba fare conserua con nauilio piccolo ò con grande, se li mercanti della nave voranno: & ancora sono tenuti li mercanti se il patrono della nave vuol fare conserua, con nave o nauilio grande ò piccolo, & farlo con consiglio deli marinari, ò nocchieri, e consiglieri, lui lo può far, li Mercanti lo debbono concedere, ciò è a sapere, per paura de cattiu nauili non abbiano contrastare, nè possono. Se imperò non ri conosceuano danno per loro ò per nave, o nauilio.

Di dare capo ad altra nave. Cap. 92.

SE alcuna Nave o Nauilio fusse in alcun loco: & hauesse, o debba hauere viaggio per andare in alcun altro loco. Se in quello loco hauesse alcun Nanilio mistore o maggior di lui, o simigliante di lui, il quale hauesse andar in quel medesimo viaggio, & per paura che lui hauerà de' suoi nimici, o di cattiu Nauili, lui dubiterà andare da per lui nel detto viaggio, & il Patrono del Nauilio che la paura hauerà, dirà a quell' altro Patron di quella Nave, o di quel Nauilio, se gli vorrà tenere capo, se il detto Patron della Nave lo concederà, & prometterà, lui è tenuto di osseruar: se imperò fortuna di mal tempo non lo vietasse: & se li detti Nauili del loco, dove lo accordo sarà fatto, si partiranno insieme, & il Patron della Nave, che hauerà promesso di tenere capo al detto Patron del Nauilio il quale hauerà la detta paura, non lo vorrà tenere, ne lo terrà, se'l detto Patron del detto Nauilio, che hauerà la detta paura, piglierà alcun danno innanzi che sia giunto in quel loco, il quale il detto Patron della Nave hauea promesso di tenere capo per cattiu gente, & per suoi nimici, quel Patron di quella Nave, che la detta promissione gli haueua fatta, li è tenuto di tutto il danno a restituire senza contrasto, per quale ragione? percioche se detto Patron della Nave non li haueua fatta la detta promessa, il detto Patron del detto Nanilio, che la detta paura haueua & hâ, non si sarebbe partito del detto loco, se non fusse per fede della detta promessa che il detto Patron della Nave li haueua fatta. Et se il detto Nauilio si partira, che il detto Patron della Nave non gli habbi promesso di tenere capo, se il detto Nauilio piglierà alcun danno, il detto Patron della Nave non sarà di niente tenuto restituire: & se per ventura il detto Patron della Nave che la detta promessa hauerà fatta, terrà il detto capo al detto Nauilio, come che di sopra haueua promesso, & cattiu gente, o nimici, o fortuna di tempo, per forza lo torranno il detto Patron della Nave, che la detta promessa hauerà fatta, & per lui non sarà rimasto, che non habbia osseruata, lui nè la Nave, nè altro, che nella nave fusse non è tenuto restituire, percioche per colpa sua non sarà rimasto quello, che promessa hauea, poiché attendere nô può per la ragione di sopra detta. Imperò se il detto Patron della Nave, che hauerà promes-

so di tener capo ad alcuno Nauilio, se lui ne piglierà o hauerà pigliato salario, o seruitio : Se il detto Nauilio , del quale lui salario , o seruitio hauerà hauuto, si perderà di tutto ò in parte , il detto Patrona della Naue è tenuto restituire tutto il danno , che quello Nauilio, del quale lui hauerà pigliato salario, o seruitio hauerà sostenuto ò haunto: & la robbia che nella detta Naue sarà per soldo ò per lira. Se imperò il detto Patrona della Naue , che il detto salario o seruitio hauerà hauuto , non si accorderà, o non si farà accordato, dipoi ò innanzi, o quando il detto salario, o seruitio, hebbe da detto Patron di Nauilio , che la detta paura hauerà : che se alcuno caso di ventura ci venisse , che lui, nè la Naue, nè niente ch'in quella fusse di niente tenuto di restituire : il caso di ventura è da intendere, che lui hauesse da lasciar detto capo al detto Nauilio per fortuna di mal tempo, o per forza di cattivi nauili , o per forza di loro inimici, o per forza di male genti; e se il detto Patron della Naue ch'il detto salario, e seruitio hauerà hauuto , dirà o hauesse detto come di sopra è detto , con il detto Patrona di nauilio, che la detta paura hauera , il patrona della naue , nè la naue, nè niente , che nella naue fusse , non sono tenuti di restituire per la ragione di sopra detta, & poiche con il detto patrona del nauilio , il quale il detto salario o seruitio li hauera dato, o li è tenuto di dare, o hauesse accordato, quando il detto salario o seruitio hebbe , o dipoi , o innanzi. Imperò ogni patrona di naue, o di nauilio si guardi, & si debba guardare quando accordo , o promessa farà con alcuno o con alcumi, sia che il detto patrona della naue non habbia salario o seruitio , o che ne habbia : che il detto patrona della naue farà la detta promessa senza licentia, & volontà de mercanti , che nella naue saranno , o robbia ci metteranno ò haueranno messo , se caso alcuno ci interuenisse , li detti mercanti non sono di niente tenuti, anzi se li detti mercanti danno, o ingiuria , o insconcio ne patiranno alcuni per la detta promessione, che detto patrona della naue hauerà fatta , o farà con alcuno , o con alcumi senza licentia , & volontà di detti mercanti , il detto patrona della naue è tenuto di tutto restituire , se la naue ne dovesse esser veduta. Et ancora li beni del detto patrona della naue se trouati saranno : & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Del caso di Getto. Cap. 93.

IL Patrona della Naue è tenuto che non Getti ne facci Gettare per insino che il Mercante habbia Gettato alcuna cosa, & di poi può fare Gettare fino a saluamento, & in quel punto può l'accordo scriuere il seruano tanto quanto se fusse in terra , & il Patrona ci debbe mettere per tanto quanto vale la metà della naue.

Di Robba Gertata. Cap. 94.

TVta la Robba che farà Gettata di Naue o Nauilio , per cattivo tempo, ò per paura di Nauili armati , debba essere contata per soldo & per lira.

C O N S O L A T O

di tutta la Robba, & la naue o nauilio debba pagare in quello Getto per la metà di quello che vale.

In che modo si debba contare la Robba Gettata. Cap. 95.

LA naue o nauilio che getterà Robba, come di sopra è detto: si debbe contare in questo modo, cioè che se Getterà innanzi che sia mezo viaggio, doue habbia andare, debba essere contata come costava in quel loco, doue si partì la Naue o Nauilio: & se hauerà passato mezo viaggio, debba essere contata come valerà in quel loco doue la naue o nauilio farà porto: la detta mercantia gettata a quella che rimasta farà.

Come debba esser pagata Robba Gettata. Cap. 96.

SE alcuno Patrona di Naue o Nauilio hauerà caricato il suo Nauilio di Robba di Mercanti, per andare a caricare in altro loco, il quale loco, sarà accordato infra il Patrona della Naue o Nauilio, & li Mercanti, & andando in quel viaggio, interuerrà caso di ventura, che per cattivo tempo o per Nauili armati d'inimici o qual si vuole altra ventura; lui hauerà a Gettare di quella Robba che porterà una quantità: quando il Patrona della Naue o del Nauilio, sarà giunto in quel loco, nelquale douerà scaricare con la Naue o col Nauilio, & con quella Robba che rimasta farà: il Patrona della Naue ne o del Nauilio debba fare in questo modo: che innanzi che lui consegni niente di quella Robba, che restaurata farà a quei Mercanti, che la debbono ricevere, o di chi farà, lui debbe, & può ritenere a se tanta di quella Robba, che restaurata farà, e che lui hauerà portato col suo Nauilio di ciascuno Mercante, che gli sia bastante, & che li basti a quel Getto, che fatto farà. Et ancora più, perciò che il Patrona della Naue o del Nauilio ne' alli Mercanti di chi farà quella Robba che farà Gettata, non possa tornare a danno ne a perdita, né a ingiuria, perciò che assai ci perde ciaschuno. Ancora più accioche loro non hauessero andare dietro a quelli Mercanti, ne a pregare quelli, di chi quella Robba fusse che farà restaurata; & quel Getto debba essere contato come che Getterà, & il Patrona della Naue o del Nauilio è tenuto metterci per la metà, cioè per la metà, di quello che verrà la naue o nauilio. Ancora più se lo patrona della naue o nauilio dimanderà tutto il nolo della Robba Gettata, come di quella che farà restaurata, gli debbe essere pagato, come se tutta la robba fusse saluata, & il Patrona della naue o del nauilio è tenuto mettere in quello Getto che fatto farà per tutto quello nolo che riceverà per soldo et per lira come farà quella Robba che farà restaurata; Per qual ragione? perciò che il Patrona della naue o del nauilio hauera hauuto nolo di quella Robba che farà Gettata, come di quella che farà saluata; & è ragione dipoi che lui vuole nolo tanto della Robba Gettata come di quella che farà restaurata, che lui ci aiuti a rifare, & per le ragioni di sopra dette si debba pagare tutto il nolo

in detto getto. Imperò se lo patrono della naue o del nauilio non dimanderà, nè hauerà nolo, se non della Robba che restaurata sarà, di quello nolo tale il patrono della naue o nauilio non è tenuto mettere parte al Getto, che assai ci perde poiche perde tutto quello della Robba che sarà gettata.

La cerimonia, che si debba fare in caso di Getto. Cap. 97.

NAUE o Nauilio, che correrà, o sotterrà fortuna di cattivo tempo: se il Patrono della Naue o del Nauilio vede, o conosce che loro sono in ventura, & condizione di perdersi: se il loro non Gettano. Il Patrono della naue debba dire & manifestare a tutti li Mercanti, & in presentia del nochiero, & di tutti quelli che nella naue saranno: dicendo, Signori mercanti se noi non Gettiamo, siamo a grande ventura & condizione di perdere le persone, & la Robba, & ogni cosa che è qui, & se voi altri Signori Mercanti voletteche Gettiamo con la volontà di Dio, potremo saluare le persone, & gran parte della Robba; & se noi non Gettiamo siamo a ventura & condizione di perdere noi medesimi, & tutta la Robba, & se li Mercanti si accorderanno del Gettare tutti, o la più parte; allhora loro possono gettare. Imperò l'uno de Mercanti, se tutti non possono, debba cominciare a gettare; & di poi che il Mercante, o Mercanti haueranno Gettato qualche cosa, dipoi può Gittare o fare Gettare il Patrono della Naue per insino a saluamento: in quel caso, & in quel punto può il scriuano l'accordo scriuere, come se la Naue tenesse proiutto in terra; & se il scriuano non potesse scriuere, li marinari possono far testimonio di tutte le concordie & promissioni, che fussino fatte infra il Patrono della Naue, & li Mercanti, poiche il scriuano non hauerà potuto scriuere al cartolario, percioche fraude nessuna non possa essere infra il Patrono della Naue, & li Mercanti delle concordie & promissioni, che infra loro saranno fatte, & se per auentura nella Naue non ci saranno Mercanti, in quel caso & in quel punto il Patrono della Naue debba & può eßer Mercante, & quello che lui farà, debbelo fare con consiglio del nochiero, & de' compagni, & di tutto comunale, della naue, & se lui lo farà con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti, e il detto patron della naue farà gettare, debba eßer tanto tenuto per fermo, come se tutti li mercanti ci fussino, o in tanto come se tutta la robba fusse del patron della naue: & il patron della naue è tenuto mettere in quel getto per quello che valerà la mità della naue, & li mercanti di chi quella robba sarà, non debbono contrastrar in quel Getto, per quella ragion che di sopra è detta sarà fatto, & quello Getto si debba pagare per soldo, & per lira, in quel modo che la Robba sarà Gettata, & fu fatto per ciò questo capitolo, che il Patrono della Naue, o del Nauilio può eßer Mercante in quel caso, & in quel punto, che Mercanti non ci saranno, che se il Patrono della Naue non hauesse poter in quel caso di eßer Mercante, le più volte si perderiano le persone, & la Naue, & le mercantie, & per questo debbe,

be, & può essere il patrono della naue mercante in quello caso, & in quel punto, che li mercanti non ci saranno, & vale più gettar una quantità di robba, che se perdessero le persone, & la naue, & tutta la robba.

Di manifestare robba al scriuano. Cap. 98.

Mercanti debbano manifestar la Robba al scriuano, quando la naue hauerà fatto vela se niente ci haueranno messo che fusse scritto, & se si trouerà alcuna cosa, che loro non hauessero manifestato; loro debbono pagare il maggior nolo moltiplicando per canterata, che nella detta non si paghi: perciò come di nascondio ce l'haueranno messa: & se per ventura loro non la hauessero manifestata, quando la naue hauesse fatto vela, se si getterà o si bargnerà, o si perderà, non li saranno tenuti restituire, poiche manifestata non l'haueranno.

Di entrar nel porto. Cap. 99.

Il Patrono della naue o del Nanilio non può, nè debbe entrare nel porto senza volontà de' marcanti, & se ci entrerà, che il mercante fusse dubitoso di alcuna cosa, tutto il danno che hauesse il Mercante, li debba restituire la Naue, & questo debba scriuere il scriuano, ancora che la naue non hauesse proisse in terra. Imperò se il Patrono della Naue haueua alcuno bisogno, debbalo dir a' mercanti, che lui non può nauigare che di exarcia ha dibisogno, o in sortire, o acconciare: & allhora il Mercante debba entrare in porto con questo, che il nochiero per suo giuramento & li marinari ci hanno consentito. Imperò se alcuno corsale o galere ci fardà, che facesse paura al mercante, il patrono della naue non ci può entrare senza volontà di mercanti, & se il mercante o piglierà sopra di se, o che non habbia risguardo, & dica, io non voglio entrare in questo porto, del danno, che ne seguirà, il mercante è tenuto di rifare.

Di promessa di mercante al patrono. Cap. 100.

Tutto l'accordo, che il Mercante prometterà al Patrono, è dibisogno che li attenda, poiche al cartolario farà messo, poniamo che il Mercante hauerà fatta carta, o al cartolario fusse scritto, il Mercante gli debba tutto attendere, & il Mercante prometterà al Patrono della Naue canterate. Poniamo, che il Mercante fusse nella Naue o di fuora, & non potrà mettere le canterate, o che non li bastino gli danari di tante canterate quanto li promesse, di tante gli hauerà à dare nolo, metta o non metta di quello che promesso hauerà per cantaro.

Del mercante che vorrà scaricar la Robba della naue. Cap. 101.

Se la maggior parte di mercanti scaricano, sopradetto Mercante può scaricare & non pagar niente, & se il Patrono della Naue non è pagato, non gli

gli può domandar niente : ma gli è obligato aspettargli per un tanto tempo di caricare, & portare la Robba, & riportarla, questo s'intende della mercantia, & robba del sopradetto mercante.

Di Mercanti che vorranno discaricar parte delle Mercantie.
Cap. 102.

Nawe o Nauilio che andard in viaggio, & per ventura la più parte di mercanti o della robba voranno scaricare, & fare porto dove che siano in quel loco, dove il detto viaggio sarà incominciato, che li mercanti possono scaricare quella maggiore parte della robba, & il Patrona della Nave possa sforzar l'altra parte, cioè la minor parte, che non vorranno scaricare & hauer tutto il nolo, & se il Patrona della nave hauerà fatto gratia di quel nolo a detti mercanti che haueranno scaricata la maggior parte, che il patrona debba fare gratia del nolo all'altra parte, & per quel prelio & in quel modo di quelli primi siano posti tutti li altri mercanti, & de marinari si debba cauare de'salari loro in quel modo, che la nave fara gratia del nolo.

Di patrona che hauerà aspettato il mercante. Cap. 103.

SE non hauerà pagato il nolo al patrona della nave, quando lo hauerà aspettato in quel tempo, che hauerà con lui accordato, il mercante debba caricare la sua robba, & se non la vorrà caricare, debba pagare tutto il nolo al patrona della nave.

Come Mercante debba prestare al Patrona in caso di necessità.

Cap. 104.

Ancora è tenuto il Mercante al Patrona della Nave, che se il mercante hauerà denari, & che fuisse in loco, che il Patrona della nave hauesse bisogno di exarcie o alcuna cosa, che necessaria fuisse alla Nave, il Mercante gli debba prestare in quel modo, che il nochiero, & gli altri mercanti conosceranno che si debbia fare, & per tale ragione tutti li compagni, & prestatori che nella nave saranno, si debbano tutti obligare al detto mercante, & se il patrona della nave, o gli compagni, o li prestatori trouassino alcun huomo, che li prestasse, il sopradetto mercante non è tenuto di niente al loro prestare,

Come il mercante debba prestare al Patrona per spacciamento della nave. Cap. 105.

SE il Patrona della nave ha bisogno di danari, e non ne troua, come di sopra è detto, & che fuisse in loco sterile, & che quelli denari hauesse di bisogno per spacciamento della Nave, & se gli detti Mercanti non hanno denari, loro debbono render della loro Mercantia per spacciare la Nave, & nessuno prestatore, né compagno non possono dir mente, né contrastare, insino che quei

Mer-

mercanti sieno pagati, saluo che gli salari de' marinari. Imperò è da intender, che il Mercante vada & consegna che quello che lui presterà, sia per spaccamento della naue, & necessario nella naue.

Come il mercante debbe prestare vettouaglia alla naue;
Cap. 106.

IL mercante è tenuto, che se lui ha vettouaglia, & la vettouaglia manchi à gli marinari, o ad altri che nella naue fussero, lui la debba mettere in comune, & il patrona della naue la debba partire per tutti comunamente, & il mercante non se ne può ritener più che vn' altro huomo, & quando il patrona della naue sarà in alcun loco di poter hauere vettouaglia, il mercante li può dimandare tutto quello, che li hauranno tolto, & il patrona della naue è tenuto di restituirlo.

D' anchora, o esarcie lasciata, o renunciata à gli mercanti. Cap. 107.

IMercanti sono tenuti, che se il patrona della Naue vorrà surgere in costa, o in porto, o in altro loco, dove si dubita: & questo faccia con volontà, & consentimento de' mercanti, & se gli Mercanti o vorranno & il patrona della naue renuncierà, che se anchora o essarcie imanerà gli detti Mercanti debbano tutto pagare, poiche il patrona o huomo tenente suo loco renunciato haverà. Ancora più sono tenuti, che se naue o nauilio lascierà anchora, in uno capo, o in altro loco, dove faranno furte, & le lascieranno con volontà de' Mercanti, siano pagati di commune per tutta la Robba della naue, lo corpo della naue non paghi niente, & se lascierà per paura di nauili armati la sia pagata di commune per tutta la robba, & la naue ci debba mettere la metà di quello che valerà: & se lascierà barca e huomini in alcun luoco con volontà de' mercanti, la robba de' mercanti paghi la barca, & faccia la spesa de gli huomini insino che siano in quel loco, dove la naue o nauilio hauerà fatto porto, & il corpo della naue paghi niente.

Di barca lasciata. Cap. 108.

SE Naue o Nauilio tirerà barca, & empierà, & la tirerà piena, e se li Mercanti vorranno che la lascino andare, la barca sia lasciata, & pagata per tutta la robba, & lo corpo della naue non paghi niente: & se si rompe lo capo senza lasciarla andare, che non fusse volontà de' mercanti, li mercanti non siano tenuti niente a pagare.

Di Gietro fatto in absentia de' mercanti. Cap. 109.

SE alcuno Patrona di Naue o di Nauilio haurà caricata la sua Naue, o il suo Nauilio in alcun loco, se stanto furto in altro loco, o in quello medesimo dove hauerà caricato, & tutti li Mercanti faranno in terra & nella naue o nauilio

Nauilio non ci sarà alcuno rimasto , se non il patrono della naue con li mari-
nari , se in quel loco veniranno Nauili armati di nimici , o si metterà fortuna
di mare , di subito che il Patrono della Naue o del Nauilio non potrà far mon-
tar in Naue li Mercanti : per qualunque di queste conditioni di sopra dette , il
Patrone della Naue , o del nauilio se hauerà a partire , & li mercanti rima-
ranno in terra : se al patrono dell'naue o del nauilio accadera gettare o fusse
che gettasse per paura di quei Nauili armati , accioche meglio possa fuggire ,
& che meglio si possa da loro diffendere , o fusse che fortuna di mare , il fac-
cia gettare per qualunque delle conditioni di sopra dette , che lui getti o facci
gettare , vale tanto , come se tutti mercanti ci fussino . In questo modo im-
però che quello che lui fara , che lo faccia con consiglio , & con volontà di
tutto il communale della Naue o del Nauilio , & ancora il scriuano debba
scriuere tutti gli patti , che si faranno in presentia di tutto il communale della
naue o del nauilio , se il scriuano in quell' hora , o in quel punto non potesse scri-
uere , debba lo scriuano incontinenti che la naue o nauilio tenerà proisse in ter-
ra : & se per ventura il scriuano sarà rimasto in terra con quei mercanti , &
nella naue o nauilio hauesse alcun seruitore di quei mercanti : il patrono della
naue o del nauilio debba fare congregare tutta la compagnia della naue , &
quei seruatori de mercanti , & con tutti tenere consiglio , & il patrono della na-
ue o del nauilio debba dire o far dire in presentia di quei seruatori , & di tutto
il cōmune della naue tante volte li patti , che lui con loro sarà , che ognuno se
ne postra ricordare , perciocche come il patrono della naue si riscontrerà con quel-
li mercanti , che rimasti saranno , non ci possa essere alcun contrasto , nè ale-
ni di quelli li quali nel consiglio furono , non possino dire , che lui non haueua
inteso nè lo haueua persona dimandato , & se il patrono della naue o del nauilio
farà come di sopra è detto , debba hauere valore , come se tutti li mercanti
ci fussero stati , o la maggior parte . Ancora più se a quella naue o quel nauilio
interuenisse caso di sventura , che per conto de nauili armati di sopra detti , o
per conto della fortuna di mare hauesse andare a trauerso in terra , il patrono
di naue o di nauilio farà o hauerà fatto come di sopra è detto , con consiglio di
tutti quelli che di sopra sono detti , con loro licentia & con loro volontà , tutto
accordo o patto che il patrono della naue o nauilio hauerà fatto con tutti quel-
li che di sopra sono detti , & in quel modo & forma , che di sopra è detto , mer-
cante nessuno , nè alcuno altro ci può mettere contrasto , & se ce ne metterà , ha-
rà star a ogni danno , & ogni sconcio , & ogni iniuria , & ogni spesa , che il pa-
tronone della naue o del nauilio , alquale tale caso , come di sopra è detto , sarà in-
teruenuto , ne hauesse da partire per colpa del contrasto che alcun di quelli che
di sopra son detti li hauerāno messo o li metterāno , e tutto questo che di sopra è
detto , debba esser fatto senza inganno & senza fraude : & se alcuno di quelli
che di sopra sono detti , fraude alcuna mostrare o prouare potranno per alcuna
giusta ragione : quello o quelli , contra il quale quella fraude prouata sarà , deb-
ba

ha rifare ognidanno, & ogni interesse a quella parte, che quella fraude prouerà contra di se essere fatta. Imperò che la proua di quella fraude sopradetta sia prouata per huomini che siano di gran fede & fuora di sospetto. Ancora che siano huomini che sappino & debbino sapere dell'arte & del fatto, nelquale faranno dimandati per testimoni. Per qual ragione? percioche se vorrete dire che facchini huomini vili che la persona potessi riuoltare per danari, hauesse valore la testimonianza, che loro faranno saria cattiuca cosa; percioche con tristi huomini, che il patrono della naue desse per testimoni contro a mercante, se fussino creduti, il patrono della naue potria rouinar gli mercanti, perche testimonio che cattiuco huomo faccia, che l'huomo possa riuoltare per danari, non vale, nè debbe haucere valore per nessuna ragione.

Come si paghino spese straordinarie. Cap. 110.

Tutte le spese o accordo che di mercantie fusse fatto straordinario, si debbe pagare per soldo & per lira per li mercanti, salvo di caricare. Se imperò non si haueua a partire per fortuna di cattiuo tempo o per altro caso, che ci interuenisse, cioè per entrare in porto, o in loco dove si potesse salvare la detta mercantia, o la detta naue o nauilio; in tal caso debba rifare l'una robba l'altra per soldo & per lira, & se nella naue non ci fusso mercante, che habbia tanto come l'altro di mercantia, o fussino cinque dell'una parte, & due o tre dell'altra, che quelli due mercanti che haueffero tanta o più mercantia che quei cinque, tutto quello che accorderanno per pagare di straordinario si debba pagare per commune, tanto della poca mercantia, come dell'affai. Imperò che sia fatto realmente, & senza fraude, & che non si facci niente per volontà, & questo debbono giurare tutti li mercanti che lo faccino senza fraude. Imperò questo capitolo rà alla menda della naue di questo, che g'i prometteranno restituire: perche la naue ha questo priuilegio, che se li mercanti gli prometteranno alcuna cosa in mendare, è dibisogno che le attendino ancora che non fusse scritto, solo che il scriuano ci fusse che lo hauesse inteso, & il scriuano debba scriuere quando la naue terrà proisse in terra, che allhora andava per mare quando la promessa fu fatta.

Che cosa sia peregrino, & chi s'intende essere peregrino.

Cap. III.

Qui dobbiamo parlare che cosa debba fare il patrono della naue, o altro legno, con il pellegrino, & il pellegrino con il patrono. Quello che farà vn Nauilio, faran tutti gli altri, ogni huomo si chiama pellegrino, quel paganolo della sua persona, & della Robba, bisogna sapere, che non è mercantia quella qual è manco di dieci quintalate, ogni huomo debba pagare nolo della sua persona, & nessuno può esser mercante, pagando manco di venti pefanti di nolo, il patron della naue non è obligato a quello che perterrà manco

di dieci quintali, di portargli casse, nè compagnia, se prima non fa patto con il patrono, & se mette robba nella naue, che lui nol sappia, il scriuano, o il suo Luogotenente trouandogliela, gli possan far pagare il nolo, che vogliano moltiplicando il frodo & l'inganno con tutta l'altra robba, similmente s'intende di colui, che entra in naue senza licentia del patrono, o del scriuano. Allhora è in arbitrio loro pigliare il nolo, che gli piacerà.

Di Robba messa senza licentia del Patronc, o del scriuano.

Cap. 112.

ET se sarà tanto, che la Naue fusse troppo carica, o il Patrono della Naue non vorrà portare il scriuano la debba far gettare in terra, & a nessuno danno che hauesse la robba il Patron della Naue non è tenuto, poiché al cartolario non fuisse scritta: è da intendere, quando la Naue hauesse fatto vela, & fusse fuora del porto, gli mercanti, & marinari, & pellegrini, & ogni persona che nella Naue hauesse messo robba, debba venire, & manifestare al scriuano la robba, che nella naue haueranno messa, & se non lo farà, di nessun danno che hauesse larobba, o mercantia, non è tenuto il Patrono, nè il scriuano, ne la Naue.

Di Robba non manifestata. Cap. 113.

SE Naue getterà per fortuna di mare o per altro caso che intrauenisse, & gettasse la Robba in presentia di alcun di quelli Mercanti, o peregrini, o marinari, o di altra qualunque persona, che non fosse scritta nel libro, o intauola, o al scriuano, o Patrono non fusse manifestata, o a quello che il Patrono, o il scriuano ci hauesse messo in loco di loro, & la robba si gettasse, o si perdesse, o si bagnasse, il Patrono della naue non è tenuto restituire per testimoni, che ci fassero che l'hauessino veduta caricare, & se la robba fusse trouata al discaricare fin a libertà del patron di hauere il nolo che vorrà, e il detto mercante li debba pagare senza contrastar Imperò se il scriuano l'hauesse scritta dinanzi, o dipoi, che la detta Naue hauesse fatto vela, tutto il danno che la Robba haurà, debba essere tenuto il patrono della naue restituire senza contrasto.

Di che è tenuto il Patrono al peregrino. Cap. 114.

PATRONO di Naue o di Nauilio è tenuto a peregrino di dargli loco, & acqua, & portarlo o far portare dove hauerà promesso, & se lui hauesse pigliato caparra, lui debba attendere quello che hauerà promesso. Imperò il peregrino si debba presentar il terzo giorno, dinanzi al Patrono, o scriuano, & il peregrino debba domandare licentia al patrono, & se il Patrono gli darà termine più che non debba, & il peregrino rimane, tutto il nolo debba restituire, tutto il danno che quel peregrino hauesse ricevuto, in tutto è tenuto resti-

restituire il Patrono della naue , & se il peregrino se ne andera senza licentia , o non verrà nel tempo , che la naue farà rela , se il peregrino hauesse dato mille marche d'oro di caparra , o che hauesse pagato tutto il nolo , il patrono non gli è tenuto di niente restituire .

Di dar piazza à peregrino , & se morirà in naue . Cap. 115.

Patrono di naue debbe dare loco a peregrino , o il nochiero per lui , & il peregrino debba hauer quello loco che l'huomo gli hanerà dato , & consegnato , & se il peregrino muore , lui può lasciare a chi vorrà , et la miglior vesta ch'egli habbia sia del nochiero ; & i danari , se non ci sarà parente , gli debbe hauere il patrono , & il patrono li debba fermare & tenere per insino che sia in loco che li fussino dimandati per tre anni , & in capo di tre anni se non li faranno dimandati , lui gli debba dare per l'anima di quello , in presentia del Vescovo della terra , & il scriuano è tenuto manifestar al Vescovo , o al signor della città , & scriuere li detti danari , & tutte le cose del morto , & lui debbe tener un scritto , & vn' altro li mercanti , & vn' altro il patrono della naue , & quando faranno tornati nella patria , il scriuano debba mostrare quello scritto , o al Luocotenente , o al Capellano , che tenga carico di quello loco , & il Capellano debba mettere in scritto al libro della Chiesa , & se il patrono della naue non fusse sufficiente di tenere quelli danari , cbc lui fusse tristo mercante , o cattivo barro , lui li debba assicurare : e gli debba mettere in loco , che se ci venisse dimandatore per insino al termine degli detti tre anni , che gli possa hauere , & se il patrono della naue morisse , li danari siano messi in loco sicuro .

Che debba hauer il patrono di quello che muore in naue . Cap. 116.

Se quelli , che andranno in Naue per loro trafico , saranno detti peregrini , se moriranno , il Patrono , nè nochiero , nè nessuno non debba hauer niente : perche molti huomini vanno di vn viaggio in altro con poca Mercantia , o vanno in alcun luogo per mutarsi , & sono detti peregrini , di questi tali non debba hauere niente . Imperò se sarà peregrino che andrà oltramare , o in altro viaggio , & morira , il patrono debba hauere il letto , & una delle sue vesti , riseruata quella cha debba hauer il nochiero ; se Consolo non ci sarà nellanaue & che alcuno huomo vi muora , lui è tenuto di guardar la Robba del morto : se il morto non hauesse fatto testamento , o non hauesse fatto alcun procuratore , o tutore nella naue , o suo herede , & se non ci fusse parente suo : il Patrono della Naue debba guardare la Robba , & debbelo restituire , a suoi parenti , o sua moglie , o suoi figliuoli , o a quelli alli quali meglio douesse essere datta , & il scriuano debba tutto questo scriuere , & tenere a se vn scritto ; & il patrono vn' altro , & fare come di sopra è detto , & ordinato . Imperò tutta vettovaglia che rimanera di qualunque persona che morrà , debbe essere del patrono .

Dritto

Dritto de barchiere, & guardiano di peregrino che muore nella naue. Cap. 117.

BArchiere della Naue debbe hauere del peregrino che morirà le scarpe, il coltello, & la cinta, & il guardiano della naue debba hauere le calze, & il barchiere, & il guardiano tutti due insieme lo debbono sepellire in terra, o in altro loco, o gettarlo in mare.

Della vettouaglia, e passegieri li quali moriranno in naue.

Cap. 118.

LA vettouaglia de passaggieri morti debba esser data al Patrono, e quest' s'intende di quelli, che vanno da un luoco all' altro, come è detto di sopra.

Di nolo pagato se peregrino rimane, & di nolo di Robba.

Cap. 119.

SE alcuni di questi hauesse dato nolo al Patrono della Naue, & volesse restare, non è tenuto di restituire il nolo: & se alcun peregrino, o Mercante, o altra persona noleggierà al Patrono della Naue, & quando saranno in terra, o in altro loco, voranno vender la Robba, & quella robba non basta di pagare il nolo, ognuno è tenuto pagare il nolo vaglia, o non vaglia quella robba, laquale doverà pagare nolo, & se il mercante hauesse altra robba che fosse migliore, quella migliore non fa danno alla più trista: & per così si paga il nolo a patroni di Naue o di Nauili. Et per questo fu fatto il presente capitolo, che li mercanti non potessino l' uno l' altro ingannare, né imprestare sopra di quello, che non valeua se non nella principale robba.

Di che è tenuto il peregrino. Cap. 120.

Peregrino, & ogn' un che nella Naue vada, è tenuto di aiutare, & saluare, & guardare il Patrono, & non lasciare la Naue, per insino a capo del viaggio: Saluo con licentia del Patrono della Naue, perciò fu fatto questo capitolo, che molti Patroni di Naue o di nauili portino artigiani per peregrini, & huomini d' arme, & lui fa miglior mercato, che non faria se sapeua che se volessono partire, & molti mercanti non ci caricherano se non che fanno che molti huomini d' arme ci vanno. Ancora sono tenuti gli peregrini, & tutti gli altri, che nella naue vanno essere & stare al consiglio, & a tutti li costumi, che saranno messi, & ordinati nella naue.

Di che è tenuto patrono a marinaro. Cap. 121.

SE Patrono di naue accorderà marinaro sia cattivo, o buono, o che sappia che non sappia, il suo salario gli debba esser pagato. Imperò se il marinaro prometterà esso calafatto, o Maestro d' ascia, o nochiero, & il patrono della

naue lo hauerà pigliato per quel conto, & non ne hauerà hauuto altro per fidanza di lui, & lui non saprà niente. Il patrono della naue, o del Nauiio non li debba dare se non quello, che dirà il nochiero, o il scriuano per giuramento dato loro.

Di cauar marinaro di naue. Cap. 123.

Patrono di Naue non può cauar marinaro della naue per insino che il viaggio non habbi fatto. Salvo per tre cose. La prima, per ladro. La seconda per eresia. La terza, se non fa il comandamento del nochiero. Imperò il nochiero non debbe comandare cosa, che non gli habbia da comandare: & non si debba cauare per una volta in sino a cinque volte, & se non fa dapo il comandamento del nochiero, o di quello, che hauesse il carico del comandamento della naue, lui lo debba cauare. Imperò tu guardi bene a quel marinaro, che lo comanda, o l'altro se lo sà fare. Ancora per un'altra cosa lo può cauar dell'a naue, cioè se si spenguerà di giuramento che faccia, perciò che gli mercanti non haueriano più fede.

Marinaro non si può cauare per altro di manco salario.

Cap. 123.

Il Patrono della Naue è tenuto al Marinaro, che se il Marinaro si sarà accordato per grande salario, & il Patrono della Naue ne trouerà altro per manco salario, non lo può cauare della Naue, poi che nel dare la fede fussero restati d'accordo l'uno con l'altro, & tanto debba esser tenuto, come se fusse scritto nel cartolario.

Patrone non può cauar marinaro per parente. Cap. 124.

Patrono di Naue è tenuto a marinaro, che se lui si sarà accordato con lo Patrono, non lo può gittare per parente, né per altro huomo, poi che fusse scritto nel cartolario, o che fusse data la fede, ancora che non fusse entrato nella Naue, & se gettare lo vorrà, è tenuto pagar il suo salario, come se hauese seruito per tutto il viaggio, aneora è tenuto il patron della naue, che se hauera lavorato tre giorni, & poi piglierà infirmità, li debba pagar la metà del salario, & se non può entrar nella naue, lo debba lasciare, se li marinari conosceranno che non possa andare, & se faranno in luoco fuora della patria il patrono della naue li debba dare la mità di suo salario, habbi, o nò: & se non lo hauerà, che se'l faccia imprestare, perche è dibisogno che il marinaro l'abbia, & se il patrono morirà, li tutori del patrono debbono questo osservare.

Di marinaro, che morirà nella naue. Cap. 125.

Se marinaro che sarà amalato, & morirà nella naue, debba essere pagato di tutto il suo salario, & se ci fusse alcuno parente suo, a quello sieno date le

le cose di colui, e se quello che morto sarà, hauesse detto o non hauesse detto sia dato alli figliuoli o alla mogliera, se con lui stava lei quando il marito era vivo, & se la mogliera non fusse leale, o non stesse con lui quando si partì dalla patria, o che fuise fuggita, dapoic che il marito si partì, il patrono della naue, & scriuano con licentia della corte alli parenti più stretti lo debba dare.

Di marinaro accordato, che morirà innanzi, o dapoic di hauer fatto vela. Cap. 126.

Marinaro che sarà accordato in viaggio, & per volontà di Dio muore innanzi di hauer fatto vela, debba haucere il quarto del salario, & sia consignato e dato a gli heredi, & se morirà dipoic che hauesse fatto vela, & innanzi che fusse done la Naue farà porto, la metà del salario debba essere del morto, & debbasi dar alli suoi heredi; & se hauesse ricevuto tutto il salario innanzi che morisse tutto debba esser suo, & dato a suoi heredi, che patrono de Naue, ne di Naunio non può niente contrastare ne dimandare.

Di marinaro che andrà a mesi. Cap. 127.

SE il marinaro è accordato a mesi, & morirà, sia pagato & dato alli suoi heredi per quello che hauesse seruito.

Di Patronc, o marinaro sopra fatto di canterate.

Cap. 128.

Patron di Naue è tenuto pugar il salario al Marinaro in quello loco dove le Mercantie pagheranno il nolo, & se il marinaro andrà alle sue spese medesime, il Patronne gli è tenuto dire se vuole tornar al viaggio, che hauerà fatto, o no, in capo di otto giorni. Aneora è tenuto il Patronne della Naue al Marinaro, che se il Marinaro metterà le sue canterate, che le può mettere in qual si voglia loco che li piace, pur che uon fuise situato, e che le canterate, dellii Marinari non si mettino in getto. Però le canterate debbono essere di tanto come è il prelio del salario di cinquanta bisanti in giù comperato, cioè da intendere che se haueua cento lire di salario, non pagherà delle cinquanta, e delle cinquanta in sì, e pagherà: & se hauesse quaranta, o trenta, o venti ducati & hauesse tanto come duee hauer di salario dellii cinquanta in giù non paga lo gietto, né spese, & può mettere quelle canterate in qual si voglia loco, & se si bagnano, o si guastano, il Patronne della Naue non gli è tenuto, & il Marinaro è tenuto di metterle, che il scriuano lo sappia, & che sia scritto, e se non è scritto le debba perder tutte & non debba dire se non quello che fuise, & se dira altro; & fusse trouato che non fuise quello che hauera detto: tutto debba esser perso, & debba esser della corte done fuissero, & il Patronne della Naue ne debbe hauer il terzo.

C O N S O L A T O

Dichiaratione del sopradetto capitolo
Cap. 129.

Come che al capitolo di sopra detto dice, che canterate di Marinari non paghino nè debbino pagare il getto. Imperò niente non dimostra, né dichiara in che modo debba esser inteso, o in che nò, & per la ragione di sopra detta gli buoni huomini, quali primi andorono per il mondo, volsero in questo modo chiarire, e dichiararono in questo. Che se alcuno Marinaro comperasse canterate del suo proprio, cioè da comprendere che lui non hauesse ancora ricevuto il suo salario, se in caso di suentura interuenirà alla Naue o al Nauilio, nella quale lui anderà, & ci hanerà meße le canterate come di sopra è detto, & füssero comperate come di sopra è detto, li detti Marinari sono tenuti di metter nel getto che fatto sarà persoldo, e per lira come le canterate valeranno, o haueranno costato, cioè in quel modo che il getto sarà stato fatto. Imperò se il Patron della Naue, o Nauilio hauesse fatto gratia, cioè che hauesse imprestato o pagato a' detti Marinari auanti che nel viaggio intrassino il salario, che loro hauessero hauer in quello viaggio, nel quale füssino accordati, & douessino andare, gli detti Marinari non sono tenuti di mettere nel getto che fatto sarà, per tanto come la metà di quel salario fusse. Imperò se le dette canterate costeranno più che la metà del salario non fusse, gli Marinari sono tenuti pagar in quel getto che fatto sarà, per tanto come quella di più sarà che le portate costassino o valessino più della metà del salario che loro haunto haueranno: & se per ventura il patronne della Naue o del Nauilio non farà la gratia che di sopra è detta, & li marinari compreranno le canterate di sopra dette, loro sono tenuti di mettere nel getto che fatto sarà tutto, & in tanto come è di sopra detto. Imperò qual si vuole hora che il patron della Naue o Nauilio dard o pagherà il salario a' detti marinari, non sono tenuti delle canterate se non come la metà del salario basterà che füssino state comperate. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di canterate di marinari. Cap. 130.

Patronne di Naue debba portar al Marinaro le canterate, che li hanerà promesso portare, & il Marinaro le debba mettere innanzi che la Naue habbi tutto il suo pieno: & se la Naue hauerà tutto il carico, & lui ce la vorrà mettere, il Patronne non è tenuto di portarle. Imperò se il Marinaro ce le vorrà mettere innanzi che la Naue habbia suo pieno, & il Patronne non vorrà: il Patronne è tenuto di dare al Marinaro tanto come hauesse di nolo di tanta Robba, come il Marinaro doueuia mettere, per le canterate, & per tanto il Marinaro non ce le debba mettere.

Di canterate noleggiate. Cap. 131.

Marinaro non può, né debbe noleggiare le sue canterate à mercante, o marinaro, che fusse della naue obligato nè noleggiato, & se lo farà, il patronne della naue può hauere il nolo che il mercante hauua promesso al marinaro per conto di quelle canterate.

Di Marchare robba nella naue. Cap. 132.

Marinaro nè mercante nè altra persona non debba fare marcha in balta, nè in altra robba, dipoi che sarà caricata in naue: & se lo facesſi no, il patronne della naue la può tutta pigliare, & debba perdere tutto quello che hauesse marchato.

Compartimento di marinari. Cap. 133.

Il patronne della naue è tenuto à marinari quando haueranno ſituata la naue di quello che li debba pagare: & s'è nauilio la metà, & debba dare à loro termine per comperare le loro canterate ſei giorni, & debbino venire alla marina uno giorno il terzo delli marinari, & l'altro giorno il terzo, & gli altri debbano fare il ſeruizio che ſi fa nella naue.

Del caricare robba de' marinari. Cap. 134.

Marinaro può caricare & scaricare le sue canterate con la barcha della naue, & debbonli aiutare li altri marinari.

Come ſi debbe pagare il falario a' marinari. Cap. 135.

Patrone di Naue è tenuto à marinari, che del nolo che li farà pagato, lui debba pagare a detti marinari, & ſe il nolo non baſta, lui ſene debbi fare impreſtare, & ſe non trouerà chi ne gli preſti, la Naue ſi debba vendere, & che ſi paghino li marinari manzi che persona vi ſia, nè preſlatore, nè altra persona. Perche il marinaro ſenon ci fuſſe ſe non un chiodo di che ſi po-teffe pagare, ſi debba pagar. Saluo impero che la detta naue non fuſſe andata a trauero in terra, quello viaggio cb'hauerà incominciato, e ſe il Patron della Naue hauesse con amor fattoſi impreſtar in alcun viaggio li ſalari di marinari, fuſſe che li ſalarij multiplicatiſſino al guadagno, e dipoi che altro viaggio hauesse incominciato, la Naue ſi rompesſe, il ſalario del primo viaggio ſi debba pagar in fora al guadagno di tanto come la Naue ſi restaurerà, & ſe non ſi restauraffe ſe non un solo chiodo, debba eſſere per pagarli ſalari alli marinari, che preſlatore, nè altro non ci può niente dire, perche gli marinari debbono eſer pagati di quello, che ci farà, dipoi che hanno coſi fatto.

Dove, & come, & di qual moneta debbono esser pagati li marinari.
Cap. 136.

Onni Patron di naue o di nauilio è tenuto pagar gli salari alli marinari in quel loco, dove lui ricenerà il nolo, come è al capitolo di sopra detto. Imperò è da intender che non ci fusse alcun accordo o patto, che il marinaro habesse con il Patron della Naue o del Nauilio, che non fusse tenuto pagar per insino che non fussino tornati in quel loco, duee incominciarono à fare il viaggio; & se questo accordo o patto fusse infra loro, li marinari non possono, né debbono dimandare gli salari, per insino che loro non siano tornati in quel loco, dove loro fecciono l'accordo con il Patron della Naue o del Nauilio. Se imperò il Patron della Naue non gli volesse far alcuna gratia: & il Patron della naue o del nauilio debba pagar li marinari incontinente che loro saranno tornati in quel loco che loro fecciono l'accordo, e questo debba far senza dilatazione, e senz' contrasto, e se alcuni di quelli marinari patiranno alcun danno o alcuna spesa per causa del loro salario recuperare, il patron della naue è tenuto di tutto quel danno, & quelle spese, che quel marinaro haue se haunto per colpa, ch'il Patron della naue non li hauesse voluto pagar il salario, e se infra il Patron della Naue & li marinari non fusse accordo o patto di aspettare, il patron della naue è tenuto pagar li loro salari, li quali infra loro haueuano accordati incontinente ch'il Patron della Naue ricenerà il nolo, & di quella monetam medesima, che il Patron della Naue riceverà da mercanti: & se per suentura li mercanti fussino inganatori, & la robba che loro haueranno portata non valerà il nolo, che gli mercanti debbano dare al Patron della Naue: & li detti mercanti lascieranno la robba per il nolo. Vaglia la robba il nolo, o non vaglia, debisogno è che li detti marinari habbino li loro salari se la detta Naue si douesse vendere: ancor che si douesse dar per quel prelio che gli detti marinari debbano hauser per li loro salari, né prestator né alcuna altra persona, non può niente dir, né contrastar per ne' una ragione, che necessario è che gli marinari siano pagati de' loro salari in quel loco, dove il patrona della Naue hauerà promesso di pagargli, se già li detti marinari non vorranno fare gratia al Patrona della Naue di volerlo aspettare per insino che sia al luoco, dove troui aiuto di moneta che loro fussino pagati de' salari, & fu fatto perciò questo capitolo, che ogni Patrona di Naue si debba guardare come noleggiara, & come nò, a chi, & a chi nò, quale Robba, & quale nò. Percioche habbia il nolo, o non lo habbia, necessario è che li marinari siano pagati de' loro salari.

Di salario di marinari in caso che la Naue si vendesse sotto
mano. Cap. 137.

Il Patron della Naue è tenuto che se lui fusse pigliato per rapresaglio di Signoria, o di altri huomini, & li mercanti & il patron faranno render la Na-

ne sotto mano, & dipoi la riterranno a' loro bisogni, & la faranno comperare ad altri, perche la Signoria non lo conosca, o per altra causa; il marinaro no debba perdere il suo salario, dipoi che a l'Patrone rimanga la naue, & il nolo, o il noleggiato che il Patronne non puo cauare il marinaro se non lo paga: Imperd il marinaro ha di mettere il terzo del suo salario per le spese che faranno fatte, & di quello che hauera hauuto di salario debba mettere come faranno li mercanti, per soldo & per lira: Saluo imperd se il patronne della Nave volesse stare tutto l'inuerno in porto, lo puo fare, che mercante non ci puo niente dire, e se il Patronne rimanera, il quale se ne potria tornare, o aspettasse il nolo, & infra tanto al patronne della naue venisse impedimento di rappresaglia, che hauera a vendere la naue come di sopra è detto; il patronne deue pagare li marinari di tutto & li marinari non ci banno niente a mettere del salario alle spese, & perciò fu fatto questo capitolo, che il marinaro non puo niente fare se non tanto come il patron della naue vuole, perche lui perde ogni giorno il suo tempo stando lui quel inuerno, & non gli debbe l'uomo niente crescere di suo salario, che lui mette la sua persona, & gli suoi vestimenti a consumare: & il patron starà a speranza & hauera fermato il suo viaggio, & starà a speranza di guadagnare perecio tutto il salario debba esser pagato a marinari senza contrasto, & senza spesa: Saluo imperd che il patron non hauesse detto, & accordato per patto o per accordo, che si douessino crescere gli salari, & che douessino esser pagati per lo aspettare che li marinari faranno, & se ci fusse alcun accordo che li marinari hauessino concesso di loro volontà il patronne, non è tenuto se non tanto come se loro fussino comunali, la naue & li salari rifà l'uno l'altro tutte cose multiplicando la naue con gli salari. Imperd se non ci fusse alcun accordo, si debba pagare come di sopra è detto: ancora è tenuto il patron della naue al marinaro di pagar per lui come che per molte partibanno spese, che a chi tocca uno quattrino, o uno picciolo per lo communale, che il patron della naue lo debba tutto pagare.

Come il patron debba fare la securità per marinari.

Cap. 138.

IL Patron della Nave è tenuto di far securità per lui per tanto come il suo salario valerà, se non hauesse hauuto & di tanto come faccia conto che vaglia la robba che hauesse nella naue, & debbali aiutar di suo potere, saluo che per lui non si metta in rumore, nè in perditione del suo, nè delli antichi che nella naue fussino.

Salario di marinaro come si debba inuestire. Cap. 139.

IL Patron del navilio è tenuto al Marinaro d'investire i suoi danari quando l'hauesse pagato, dove conoscerà il Patronne della Nave che faccia fare. Saluo, che il Patronne non ne hauesse danno, & se il Patronne della Nave fusse in-

alcun luoco da presso o di longi , che il marinaro andasse per inuestire il suo salario , il patrono li è tenuto di dare mangiare della naue per due giorni , & non più se non vorrà .

Di marinaro che piatirà con il patrono . Cap. 160.

Patrono dinaue o di Nautilio è tenuto dar mangiare a marinari stando nel viaggio , se con lui piatiranno .

Dichiaratione del sopradetto capitolo . Cap. 161.

Come che nel capitolo di sopra è detto , che marinari che piatiranno con il patrono della Naue o del Nautilio , che il patrono di quella naue o di quel Nautilio , è tenuto dare da mangiare tanto , come che con lui piatiranno . Imperò non dimostra come , & come nò , nè per qual ragione , & perciòche nel capitolo di sopra detto non dichiara , potria essere tornasse a danno del patrono della naue , o del nautilio , & per la ragione di sopra detta , li buoni huomini , li quali questi costumi , & ordinationi fecero videro e conobbero che gran danno potria seguire , & perciòche danno nè fatica non possa seguire sopra il capitolo di sopra detto dicono & dichiarano , che li patroni delle Naue o de' Nautili sono tenuti dare a mangiare a marinari , che con loro piatiranno : ciò è a sapere per certi casi . Il primo caso è , se il patrono della naue o del nautilio non darà vettouaglia a suoi marinari sufficiente , & come è accostumato ad un capitolo di sopra detto chiarito , & certificato . Il secondo caso , se lui nò attenderà li patiti , che con loro fece il giorno che con lui si accordarono . Il terzo caso si è , se lui si voltasse in alcun loco doue sagli di suo viaggio , se con loro non si accordasse o nò l'hauesse fatto intendere quando con lui si accordarono . Il quarto caso è , se lui volesse cambiare viaggio senza loro licentia . Et per ogni caso che giusto fusse che non hauesse atteso tutto quello che promesso hauea , quando con lui si accordarono , per tali cose come di sopra sono dette , il patrono della naue conschi loro saranno gli è tenuto dare da mangiare , se con lui haueranno a piatire . Imperò il mutare viaggio è da intendere , che il patrono della Naue o Nautilio fusse in loco doue trouasse marinari , se quelli liquali con lui fussino non volessero andare , se lui gli voleua forzare . Imperò se lui hauera mutato viaggio per alcuna condizione , o per impaccio di Signorie , che lui non vi osasse andare scaricare in quel luoco , douea discaricare , & promesso hauena con quelli mercanti , liquali caricorono la naue , li marinari sono tenuti di andarci . Imperò è da intendere secondo che il patrono della naue si migliorasse del nolo per quel mutamento di viaggio , che in quel modo sia tenuto lui migliorare li marinari de'loro salari , & per le ragioni di sopra dette fecono questa menda li antichi , che in prima andarono per il mondo : perciòche assai danno & male saria che qualunque tempo o qualunque hora o in qual si voglia loco , che la naue o nautilio prendesse terra , per qualunque ragione che la pigliasse , che li marinari pote-

potessimo mettere in piato il patrono della naue o del nauilio , con il quale loro fussino senza giusta causa : perciocche alle volte ci sono marinari , che solo che loro potessero satiare l'appetito loro, & compire la loro volontà, non si cureriano, se il patrono della naue o del nauilio , con il quale loro fussino, consumasse la naue o nauilio, questo piaceria loro : perche assai cattini huomini vanno per il mondo, liquali sono tristi, & disperati, che quando vedono alcuno far bene, & attendere a bene, perciò come lui è sciagurato & triste, vorria che in tal modo fussino tutti gli altri, & quel modo tale è modo di cattivo huomo. Ancora più che chi è cattivo huomo non vorria per nessuno tempo trouare chi fusse meglio di lui per nessuna via del mondo, & per questo modo gli nostri antichi autorecessori volsero, & dichiarirono gli casi & la ragione , perche gli patroni di naue o di nauilio fussino tenuti dare da mangiare a' detti marinari , che con gli detti patroni piatissimo : perciocche di qua innanzi nessuno cattivo huomo non possa fare consumare nessun altro di ciò che hauesse, et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo. E se marinaro metterà il patrono della naue o del nauilio in alcun piato senza giusta causa o giusta ragione , lui è tenuto a quel patrono di quella naue o di quel nauilio con chi lui si sarà accordato, & che lui hauesse messo in alcuno piato restituire , & di dare tutti gli danni & sconci, che lui ne portasse, o ne hauesse hauuto; perciocche lui ingiustamente hauerà fatto piatire il detto patrono della naue, o del nauilio , & fatto consumare il suo, & se lui non hauesse di che il possa pagare, restituire, & dare, lui debbe esser pigliato, & essere portato & messo in potere della giustitia, & stare per insino che habbia satisfatto quelli danni, liquali quel patrono di quella naue o di quel nauilio con il quale lui si sarà accordato, hauesse hauuto per colpa di lui , poiche come non dueua, l'hauerà messo in piato & in danno: perche ognuno si debba guardare di fare alcun danno ad altri senza ragione, perciocche sopra se medesimo non li possa tornare quel danno , che lui pensaua fare ad altri senza giusta ragione : perciò è giusta cosa che di sopra di se medesimo torni .

Delle vettouaglie , che debbe dar il patron à marinari.

Cap. 162.

IL Patrono della Naue o del Nauilio che fusse coperto, debba dare da mangiare a tutti li marinari tre giorni della settimana carne, cioè sapere, la Domenica, il martedì, & il giovedì; & nelli altri giorni della settimana minestrina, & ogni notte di ogni giorno lo companaggio. Ancora tre volte per ogni mattina, & tre volte per ogni sera li debba far dare vino, & il companaggio debba essere tale come seguita, cioè formaggio, o cipolle, o sarde salate, o altro pesce secco. Ancora il Patrono è tenuto dare vino per insino che il vino valga quattro ducati d'oro la botta, & ancora se si troua fichore, lui ne debba fare vino, & se non troua fichore, che costassino a più prezzo, il Patron della Naue

Naue o del Nauilio non è tenuto di dare vino: ancora più è tenuto il Patronne della Naue o del Nauilio di raddoppiare la ratione alli marinari ogni festa principale; ancora debba hauere seruitori, che accocino da mangiare a i marinari.

Patronne non è tenuto dar à mangiare a marinaro, che nondorma in naue. Cap. 143.

Patronne di naue, o di nauilio non è tenuto di dar à mangiare alli marinari, poiche non dormono nella naue o nauilio.

Marinaro non è tenuto di andare in loco pericoloso. Cap. 144

Patronne di naue non debbe mandar marinaro in loco pericoloso, se il marinaro non ci vuole andare, però detto patronne non lo può forzare.

Di prestar marinaro ad altra naue. Cap. 145.

Patronne di Naue non può prestar marinari ad altra Naue o Nauillio senza volontà del marinaro. Saluo imperò se il Patron della naue hauesse bisogno di vn Maestro, o d'vn marinaro, che sapesse far cosa che fusse dibisogno alla Naue: se quelli non lo sapessino fare, li quali in quella naue, o in quel Nauilio saranno, quel marinaro ci debbe andare. Imperò non in terra, se non fusse al seruitio di quella naue nella qual lui fusse, dice saluo che quel marinaro non facchinasse, nè che portasse fascio nessuno, nè alcun carico al suo collo, nè niente che lui fare non douesse.

Di quello, che hauerà il Patronne de gli mercanti per scaricare.

Cap. 146.

Patron di Naue è tenuto al marinaro che quel patto che farà con il Mercante si debba scaricare in alcun loco, in quel modo, che hauerà da mercanti, debba dare à gli marinari.

Fatto il viaggio, il marinaro è libero. Cap. 147.

SE Patronne di Naue piglia altro viaggio, dove la Naue hauerà scaricato, & il marinaro non ci vorrà andare, il Patronne non lo può forzare, saluo che fusse in loco che trouasse marinari, & se non trouasse marinari, è tenuto crescere al viaggio in quel modo che farà conosciuto per il nociero, & per il scriuano di crescere, che la persona guadagnerà più in quello, che in altro. Imperò il Patronne non può diminuire a nessuno del suo salario, & se vn huomo valesse più, che il Patronne non credeva al principio, lo debbe migliorare, perche molti huomini da bene si vogliono uscire di vna terra percioche non ci sarà conosciuto, & a fine che possa uscire, farà gran mercato di sua persona.

Quando

Quando la Naue si venderà in terra di Christiani. Cap. 148.

SE patrono di naue venderà la naue o altro, che la poteſſe vender ad alcuno, che nou ci haueſſe parte, tutto il ſalary ſi debbe pagare a i marinari, & ſo no liberi, & fe li marinari ſono in loco, che non voleſſino nauigare, il patro-ne, o quello che la Naue hauera venduta è tenuto di fare le ſpeſe a' marinari inſino che ſieno tornati in quel loco di dove ſi partirono.

Quando la Naue si venderà in terra d'Infideli. Cap. 149.

SE naue o nauilio ſi venderà in terra d'infideli, il patron del nauilio debba dar nauilio, & vettouaglia a' marinari inſino che ſiano in terra de' Chriſtiani, dove poſſino hauer ricapito.

Di marinato, che haueſſe paura. Cap. 150.

SE per ventura ſarà accordato marinaro in forma di Cartolario, che diceſſe nell'accordo che ci fuſſe fatto alcun patto ſecondo che il patrono della naue, o haueſſe fatto ſcriuere con volontà del Marinaro, che fe lui fuſſe timido in alcun loco, & che il detto marinaro dubitaffe d'andarci, il patrono della Naue debba dare la metà del ſuo ſalary, & li debba dare vettouaglia inſino che ſia in loco ſicuro. Imperò fe ſarà accordato ſenza tal patto, il Marinaro è tenuto d'andare in quel luoco, dove il patrono della Naue o del Nauilio è tenuto d'andare con gli Mercanti.

Il marinaro dapoī che ſe è accordato col patrono a che è obligato. Cap. 151.

DIpoī che'l ſi è accordato, è obligato a ogni ſegno, come fe gli haueſſe fatto carti per man di notaro, & da quel di che ſe accordò col Patrono, è tenuto in ogni loco che vorrà andare chieder licentia a quello, e ſe gli andrà fuora della terra dove ſtarà il terzo giorno, debba hauer raunata la ſuor Robba, e la Naue, e in ſtrano paefe, & è obligato anche di giurare, eſſer fidele al patrono & leale ſi come è ſcritto nel capitolo, che i mercanti al patrono domandano.

A che è obligato il patrono al marinaro. Cap. 152.

F° Obligato in queſto, che non ſi può partire dalla Naue per niſſuna coſa, ſe non per tre, vna delle quali, per eſſere patron di naue, o piloto, per conuenzione, & ſi muore il patrono, o con chi lui hauera fatto patto, i beni i quali ſaranno ſopra la Naue, o altro legno, i patroni di quelli ſon obligati pagare a i marinari al tempo conueniente la loro mercede, & di più è obligato il marinaro a tutte le coſe, che ſon neceſſarie alla naue, verbi gratia andare al bosco, e gare legne, a far eſarcia, aiutare a barchegiar, a riportare & leuare la robbia, andare

andare sempre per acqua, quando lo comandará il nochiero, & menare da naue tutte le compagnie de mercanti, a dare lato alla naue, & finalmente a tutti gli essercity in utilità della naue sono obligati.

Perche canfa il marinaro si può partir della naue dopo che'l si è accordato col patron. Cap. 153.

IL marinaro che hauerà fatto patto col patron della naue, o altro legno, & sarà scritto & hauerà dato palmata al patrono ò al scriuano, non si può scusare di non' andar in viaggio se non per queste cause, per pigliar moglie, per andar in pelegrinaggio, o se ha fatto il voto auanti che lui si accordasse, se'l marinaro di prua per essere penese, o pilotto, per esser patron di naue, con questo, che niente si faccia per fraude, o inganno veruno; malealmente.

Del marinaro che fuggirà. Cap. 154.

SE accasca che il marinaro si fugga dopo l'accordo, & hauerà giurato di servire, è obligato à pagare vn' altro marinaro simile a lui ancora che quello si accordi con maggiore salario.

Della emendatione del precedente. Cap. 155.

SI com' è detto nel sopradetto capitolo quel marinaro, che fuggirà, dapo fatto l'accordo è obligato se sarà preso satisfar quello, che sarà in suo luogo stato preso, per il danno che hauerà riceunto il patrono, intendesi quando che'l marinaro si fuggirà nel medesimo luogo dove s'accordò, ma non parla il sopradetto, che quando vn marinaro si fugge à quel ch'egli è obligato, però gli antichi che furono per il mondo l'hau voluto dichiarare, & aggiugnere, perché non ne naschi questione. In prima, qualunque marinaro che fuggirà, in qualche paese incognito s'egli è trouato, lo possa pigliare, & è obligato à tutti i danni che per la sua partita hauerà riceunto la naue, & sia il patron creduto per sua semplice parola, & se quel marinaro non hauesse il modo della satisfazione, sia daito in mano della giustitia, & iui tanto stia, che intieramente babbia satisfatto.

Di rimorchiare altra naue. Cap. 156.

Marinaro è tenuto, che vadì à trarre Naue, o Nanilio per entrar in porto, se il nochiero lo comanda; salvo che non fußero loro nimici.

Di Robba trouata in mare, & di marinaro, che vadì a miglia. Cap. 157.

Marinaro è tenuto, che se trouasse alcuna cosa, poiche sarà obligato nella naue, che la naue ne habbia tre parti, & i marinari vna, siano assai marinario pochi, & se sono nel mare, & vedendo alcuna cosa fusse Mercantia,

Cantia, o altra cosa senza mercantia loro, ci debbono andare, se il patrono della naue lo comanda, & debono hauere la parte, come di sopra è detto: il patrono piglia le tre parti, perche loro mangiano, & stanno a suo salario, & se alcun patrono di Nauilio appigionasse il suo Nauilio ad altri, quello che ha appigionato il Nauilio, & fa la spesa debba hauere le tre parti: & se quello morrà auanti al termine, che fusse nel Nauilio, le cose si debbono pagare a quello. Ancora è tenuto il marinaro alla naue se andrà a ragione di miglio, che la debba seguire per insino in capo del mondo, & se per ventura la naue fusse tornata in quel luoco, dove si partì fatto viaggio, & che non ci tornerà con quelle mercantie, & che habbia scaricato in altra parte, non è tenuto. Imperò se la naue non hauesse scaricato il marinaro è tenuto andar per miglio, & perciò fu fatto questo capitolo, che molti patroni di naue, o di nauili sonò in debiti, & hanno vergogna di tornare nella patria, & percioche haueranno paura che non incantino la naue, in questo modo teneriano sempre li marinari.

Costumi di patrono à marinaro. Cap. 158.

Il marinaro è tenuto, che se andrà in viaggio, che non debba andare se non in quel loco, dove il patrono gli hauerà fatto intendere al principio del viaggio, & se il patrono vendesse la naue, è tenuto dare naue al marinaro, con che si possa tornare a fare gli suoi bisogni, & se piglierà viaggio, come sarà andato in quel loco, dove donea andare, & lui hauerà scaricato, o desorrate, & il patrono della naue hauerà pigliato viaggio, o partito, & sarà in loco, che potrà hauere marinari. Il marinaro non gli è tenuto, & il patrono della naue non lo può forzare, & se la naue non sarà in loco, che possa hauere marinari, lo debbono seguire, & che siano pagati, come l'altro viaggio, & per ragione dell'altro moltiplicando quanto può portare, & quanto fu l'altro. Questo capitolo fu fatto, perche la naue perderia suo viaggio, & perciò naue non può perdere il suo viaggio per marinari. Imperò se il patrono della naue, o del nauilio metterà altro huomo sopra di se, l'accordo non è tenuto da marinaro a patrono di naue, poiche lui sarà uscito della signoria.

Marinaro come è tenuto fare il comandamento del Signore & del nochiero. Cap. 159.

Il Marinaro è tenuto fare tutto il comandamento di Patronne di Naue o di Nauilio o del nochiero, non che fusse in servitio d'altra naue, né d'altro nauilio. Imperò tutto servitio che appartenga alla naue è tenuto di fare.

Di marinaro che farà rissa contro il suo Patronne. Cap. 160.

Il marinaro che farà rissa contro il suo Patronne di Naue o Nauilio, debba perdere la mita del suo salario, & la Robba che hauesse nella naue, e debba

CONSOLATO

La essere cauato della naue, & se piglierà arme contro il suo patrono, tutti li Marinari lo debbano pigliare, & ligare, & mettere in carcere, & portarlo alla giustitia, e quelli che pigliare non lo voranno, debbano perdere la robba & il salario, che haueranno, o haueranno per quel viaggio.

Di marinaro che tocherà iratamente il suo patrono.

Cap. 161.

LIl marinaro che tocherà per ira il suo patrono, è pergiuro, & disleale, & debba essere pigliato in persona & perdere quanto hauesse.

Di marinaro come debbe comportare il suo Patrono.

Cap. 162.

LIl Marinaro è tenuto comportare il suo Patrono di Naue, se li dice villania & se gli correrà di sopra il Marinaro lo debba fuggire insino a prua: & debbasi mettere dal lato della catena, & se il patrono vi passa, lui lo debba fuggire dall'altra parte, e se il patrono lo seguita dall'altra parte, il marinaro si può diffendere, pigliando testimoni come il patrono l'ha seguito, perché il patrono non può passare la catena.

Del marinaro che scenderà in terra. Cap. 163.

Senza espressa licentia del Pilotto, o del Scrivano quando che non ci d'il patrono, il marinaro non può discendere in terra.

Di marinaro che ruberà. Cap. 164.

Marinaro che ruberà Robba, o exareia, o Mereantia che fusse nella Naue, debbe perdere il suo salario, & la Robba che hauesse nella Naue, e il Patrono lo può pigliare, e mettere in un ceppo, e tenerlo tutto quel viaggio impregnonato, & dapoi se lo vorrà mettere in potere della corte, lo può fare.

Marinaro che getterà vettouaglia accordatamente.

Cap. 165.

Sei il Marinaro getterà vettouaglia, o vino accordatamente, debbe perdere il salario, & la Robba che hauesse nella naue, & stare a mercede del Patrono della Naue.

Della pena del marinaro, che scenderà in terra senza licentia.

Cap. 166.

Si come è stato ditto il Marinaro non può scendere in terra senza licentia; ma acciò non ne naschi contentioni, scendendone, i nostri antecessori hanno voluto dichiarare il sopradetto; & porgli la pena, qual sarà, che lui habbia a satis-

a satisfare tutto il danno, che per la sua stesa, la Nave hauerà patito, & non hauendo il modo, sia preso, & posto nella mani della giustitia, per insino, che non hauerà satisfatto il tutto a di chi è il legno, & se per sorte il marinaro sara sceso quin' dove che è il Patronc, per riceuere il suo nolo, o per noleggiar la sua nave, o altra causa che sia il Patronc essendo in terra, & se per quella scesa che hauerà fatto, senza licentia del Patronc, o del suo luocotenente, hauerà ri ecuuto danno il detto patronc, colui è obligato a pagare il tutto, & non hauendo il modo, come è detto, hauerà da essere punito & castigato. Questo fu fatto perche sono alcuni marinari i quali troppo si presumono, & pare loro d'essere da più del patronc, o d'altro primato: quel che fanno si pensino sia ben fatto, & acciò tutti si guardino, fu ordinato questo, & chi farà fallo, sarà sopra lui, sì che tutti cercaranno sempre d'hauere buona licentia: perche posse ogn'uno vivere in pace, & in carità.

Di marinaro che si spoglierà. Cap. 167.

Ancora Marinaro non si debba spogliare, se non in porto soprastando l'inverno: & se lo farà, per ciascuna volta debba essere surto in mare con una funa per tre volte, & da tre volte in su debba perdere il salario, & la Robba, che hauesse nella nave.

Come il marinaro si debba partire, quando la nave comincia a caricare. Cap. 168.

Ancora è obligato il Marinaro, che quando il legno cominciarà caricare, a stare quieto, e non si partire, e stando in luoco pericoloso il legno senza licentia del patronc, o del pilotto, non si può partire, & partendosi, tutti i danni che patirà la nave, è obligato a satisfare.

Del marinaro che venga le sue armi. Cap. 169.

Et non può vender le sue armi il Marinaro per in fin tanto, che la Nave non hauerà fornito il suo viaggio, & vendendole, la pena sta in arbitrio del patronc.

Come il marinaro non debba trar niente di nave senza licentia. Cap. 170.

Ancora Marinaro non può niente trarre di nave se non lo mostra al guardiano, o al scriuano, o al nochiero, & se lo fa, debbali essere mandato per furto.

Come il Marinaro non debba dormir in terra. Cap. 171.

Marinaro non debba dormire in terra senza licentia del patronc della nave, & se lo fa è spergiuro.

CONSOLATO

Del marinaro che debba dare exarcia dinanzi naue, & ormeggiare. Cap. 172.

E Tenuto il marinaro di dare exarcia dinanzi naue, e ormeggiare, o ci sia nochiere, o non ci sia. Imperò non la può cauare se non gli fusse comandato.

Del Barchiere. Cap. 173.

A Ncora è tenuto marinaro se fusse barchiere di mettere tutti li huomini in terra, & che vada scalzo, & se non lo fa, o non vuole fare, debba pagar tutte le spese, che l'huomo ne faccia.

Come che il marinaro è obligato andare al molino.

Cap. 174.

Q Vando che il Patron del legno, o lo scriuano vorrà mandare il marinaro al molino, quello senza far parola, è obligato, & a tutti i seruiti, quali si conuengono alla naue.

Delle armi di marinaro. Cap. 175.

M Arinaro è tenuto di mettere tutte le armi, che hauera promesso al patrono nella naue, & se non lo fa, il patrono della naue le può compere sopra del suo salario, senza volontà del marinaro, & il scriuano ci debba essere presente: & non può vender le sue armi insino che habbia fatto il viaggio: & se lo fa, debbe star a mercede del patrono di naue.

Come il marinaro non debba lasciar la naue. Cap. 176.

I Marinari non debbano lasciar la naue, stando in viaggio: & si come il legno guadagnerà nel nolo, così i marinari nelle loro paghe.

Come i marinari sono obligati a porre le lastre, & dislastrare della naue, & caricare, & discaricare. Cap. 177.

S On obligati i marinari a lastrarre e dislastrare la naue, & forare, & disforare in quel luoco, donde si partirà la naue, & ogni altra cosa opportuna, è necessaria, & dipoi in quel luogo ella piglierà porto, scaricare le robbe de mercanti tutte, forare, & disforare la naue, & caricare, & riporre tutte le mercantie, che sono noleggiate, & discaricare la naue in quel luoco, dove che loro debbano esser scapoli, non siano obligati a discaricare né dislastrare la naue, armeggiare, per il comandamento del patrono, leuare l'antenne, il Timone in terra, & in mare, dipoi che sieno liberi, fatto tutti questi seruiti.

Come

Come gli marinari debbono aiutar tirar fuora la naue, o altro legno. Cap. 178.

ET più il Marinaro è obligato, che se il Patron della naue vorrà mettere in terra il legno, non se partirà per infino che non è in terra, e se non vorrà aiutar a porlo in secco, debba aiutare a ormegiare, & non facendolo debba pagare tutta la spesa che per sua colpa sarà fatta.

Marinaro mandato per il Patronne se fusse pigliato. Cap. 179.

SE alcun Marinaro, che il Patronne della Naue lo mandi in alcun loco, lui ci debba annare, & se sarà pigliato, o ne hauesse alcun danno, il Patronne li è tenuto: & se fusse pigliato, il patronne lo debba riscattare. Imperò salvo non lo mandi lontano più di mezzo miglio della naue, & che fusse in loco manco pericoloso, & sarà pigliato da corsali per forza. Il marinaro duee hauer il salario, come se hauesse fatto suo viaggio, ancora è tenuto fare il marinaro tutto in commandamento d'ogni huomo che il patronne della naue o del nauilio habbia messo in suo loco, sin che dura quel viaggio.

Di nauilio appigionato a pretio certo, a che sono tenuti gli marinari. Cap. 180.

SE Patronne di naue, o di nauilio appigionerà la sua naue, o nauilio a p: eti: certo, quello che lui hauerà mostrato al pigionante, quello gli hauerà dare per accordo, & se il pigionante è ingannatore, & li marinari si accorderanno con lui, e lui non li potrà pagare, il patronne è tenuto. Guardisi il patronne del Nauilio a chi hauerà appigionato, & se il patronne del nauilio noleggiherà il nauilio a scarso a pretio certo ad alcuno mercante, & il patronne se farà uscito della spesa, & quello, che l'hauerà noleggiata, la farà, tanto è tenuto il marinaro a quello che lo nauilio hauerà noleggiato propriamente, come se fusse patronne: poi che lui paga il salario al patronne, & a'marinari, & fa le spese, & se il marinaro haueua alcun accordo con il patronne del nauilio, di altro viaggio per andare, & per tornare, il marinaro non gl'è tenuto. Et perciò fu fatto questo capitolo, che molti buoni huomini vanno per marinari, & sono mercanti, & honoreuoli persone, & verrà alcun huomo, il quale sarà villano, & hauerà danari, & il buono huomo non vorrà nauicare con lui, & per questa ragione il patronne del nauilio è uscito del marinaro, & il marinaro di lui, poi hauerà noleggiato il nauilio quando sarà noleggiato a scarso, tutti li huomini che doueuano seruire il patronne, debbono seruire il noleggiatore, per quel capo medesimo, & se niente perde per tempo, che non poiranno recuperare, il noleggiatore, che il nauilio hauerà noleggiato, non li è tenuto di niente. Imperò che si aiuterà di quello che nel nauilio sarà, se può; & se comprerà alcuna cosa che bisogno fusse al nauilio, al capo del viaggio lo può recuperare, sia

exertia o vettouaglia che gli auanzi , perchè il patrono del nauilio non li tenuzo nessuna cosa comperare , se non quello che mostrato li hauera .

Di patrono , che promette di portare ciò che non può . Cap. 181.

Patrono di naue o di nauilio , che prometterà a mercanti di portare quantità di robba o canterate , & non potrà ; il patrono della naue è tenuto di dare alli mercanti nauilio , che vaglia tanto & più che il suo ; & se costasse più del nolo lo debba pagare , & questo è a libertà delli mercanti , se lo piglieranno ò no & il patrono della naue si debba accordare con li mercanti di quello che promesso hauerà . Et fu fatto questo capitolo , perchè molti patroni di naue fanno di parola la sua naue il suo nauilio maggiore un terzo , o un quarto , che non sarà .

Del Patrono , che promette di portare quello , che non può .

Cap. 182.

IL Patrono della Naue , che prometterà di portare più Robba a mercanti , & non può è obligato alli mercanti , così come nel capitolo di sopra è detto , i mercanti debbano tor del prezzo , che si faranno conuenuti col patrono , moltiplicando quella Robba che non potran portare il presente , fu fatto per la medesima ragione di sopra .

Di robba , che si guasterà sopra coperta . Cap. 183.

Patrono di naue , che noleggerà la sua naue a mercanti a scarso , o a cante-
rate se il Patrono della naue metterà o porterà Robba sopra coperta sen-
za volontà & licentia de' Mercanti , se quella Robba che farà mesta & porta-
ta senza volontà & licentia de' Mercanti , se si perderà o si guasterà , ancor
che fusse scritta nel cartolario ; gli detti Mercantinon sono tenuti della robba
che sopra coperta farà di far meuda a quella robba , che per tali ragione fusse
persa o guasta . Imperò il patrono della naue è tenuto di restituire , & di dare
tutta quella Robba , che per la ragione di sopra detta fusse persa o guasta , & il
valore di quella , al Mercante di chi farà , & se il patrono della naue non ha-
uerà di che pagare , debbasi render la naue , che compagno , nè prestatore , né
nessun altro non ci possono contrastare , nè debbano per nessuna ragione , salvo
gli Marinari per loro salario , & se la naue non bastasse , & il patrono della naue hauesse beni in altro loco , debbansi vendere tanti , il mercante sia satis-
fatto . Però gli compagni non sieno tenuti se von di quello che valerà la par-
te , che hauessero nella naue , & se il mercante di chi la robba farà , hanerà det-
to o accordato con il patrono della naue , che solamente che lui gli porti quella
robba da stima , se la mette in qual si voglia loco , che vorrà & questo fusse scri-
to in libro , per testimonij , pur che li testimonij non fussino tenuti , ne hauessero
salario nella Naue . Però il cartolario debba essere creduto tutta volta ; & se il

patrone

Patrone della Naue porterà la robba sotto quella conditione o patto, & quella robba si perderà, o si guasterà, debba esser perfa a quello di chi sarà, che il Patrone della naue, nè gli mercanti che dentro la naue saranno, non sono tenuti fare alcuna emenda a quel Mercante, che la sua robba hauerà messa nella naue, sopra la conditione di sopra detta. Imperò quel mercante è tenuto al patrono della naue pagare il nolo, che con lui hauerà accordato, & tutte le spese, che per quella robba fussino fatte, & questo capitolo fu fatto, perche patrono di naue o di nauilio non debba mettere niente sopra coperta, se non solamente la exarcia, & la sua compagnia, che habbia bisogno, & necessario & servitio dell'naue.

Di Robba messa in fraude che debba essere di essa in caso di
Getto. Cap. 184.

Mercante, o mercanti, che noleggieranno quantità di Robba ad alcun Patrone di Naue o di Nauilio, & quella quantità di Robba fusse noleggiata con carta o con testimonij, o in forma di cartolario. Il patrono della naue è tenuto portare quella quantità di robba che noleggiata hauerà, & se portare non la può, è tenuto, & obligato a quelli mercanti, che noleggiata la haueranno, come al capitolo 180. è dichiarato, & se il Mercante, o li Mercanti hauessono noleggiato con il Patrone della Naue o del Nauilio, mille canterate, e loro ne metteranno 1500. o più, o manco, & se con il Patrone della Naue, o del Nauilio non hauessono accordato, nè nella carta sarà contenuto nè nel cartolario della Naue, o del Nauilio fusse scritto, & li testimonij non hauessono vduto se non d' mille canterate, se quella Naue o Nauilio gettasse o gli interuenisse altro caso di suentura, se il Patrone della Naue potrà prouare o mostrare che quelli mercanti habbano messa più robba nella Naue o nel Nauilio, che con lui haueuano noleggiata, nè nel cartolario fusse scritta, se la naue getterà o patirà alcun danno per conto di quella robba, che con inganno o fraude sarà messa nella Naue o nel Nauilio, quel Mercante o mercanti, che con inganno ci hauessono messa quella robba, come di sopra è detto, sono tenuti restituire a quelli altri Mercanti, di chi la robba gettata fusse, o il prelio di quella, & al patron della naue o del Nauilio, che per colpa di loro hauessi hauuto, & se quella robba di quelli mercanti, che tale cose come di sopra è detto, fatta haueranno, non bastasse far emenda a quelli mercanti di chi la robba gettata fusse, & ancora il danno restituire, che il patrono della naue ne hauesse hauuto, e que' mercanti hauessono alcuni beni in alcun loco, que' beni debbono esser venduti per fare emenda a que' mercanti di chi quella robba che gettata sarà fusse & per emenda fare al Patrone della Naue, o del Nauilio che per colpa di loro hauesse hauuto: & se li beni di quelli mercanti che tale cosa hauessono fatto, come di sopra è detto, non bastassino a rifare quelli altri mercanti di quella robba che gettata fusse; & ancora per restituire il danno, che il patrono della na-

ue ò del Nauilio ne hauesse baunto, se loro sono giunti, debbono esser pigliati, & messi in potere della giustitia, & slarghi tanto per insino che loro habbino satisfatto à quelli mercanti, & al patrono della Nave ò del Nauilio tutto il danno, che per colpa di loro haessino baunto & sostenuto, & sia à libertà di que' mercanti, & del patrono, li quali quel danno haessino sostenuto per conto di quelli, che tale cosa, come di sopra è detto, haessino fatto, di fare dimanda contra di loro tutto & in tanto, come quelli li quali sotto colore di amicitia portano alcuno a giudicio di morte, & se per ventura la naue, o nauilio non gettasse nè hauesse alcun danno, & il patrono della naue o del nauilio trouerà quella robba che noleggiata non haueranno, sia in sua libertà che la possa mettere in poter della giustitia doue fusse, & se la metterà in poter della giustitia, debbe esser in questo modo partita, che il terzo di quella robba debbe esser del patrono della naue, o del nauilio, & gli compagni debbano hauer in quel terzo la parte loro in quel modo, che haessino parte nella naue o nel nauilio, & l'altro terzo debba esser della giustitia, & altro terzo debba esser dato per l'amor di Dio à huomini prigioni, che stiano in mano d'infideli, & se il patrono della naue, o del nauilio vorrà far gratia à que' mercanti di chi la Robba sarà, che non la metta in potere della Giustitia, sia in libertà del patrono delle naue, o del nauilio pigliare quel nolo, che egli vorrà, si come in un capitolo di sopra è stato detto, perche ogni mercante si debbe guardare, che non mette robba in naue, nè in nauilio se già non l'hauera noleggiata, perciòche per la conditione, che di sopra è detta, non possa di sopra esser posta.

Diacconcio di exarcia necessaria à naue noleggiata a precio certo. Cap. 185.

NAUE ò Nauilio che sia noleggiata à scarso à prelio certo per Mercanti, debba seguire il viaggio come che nell'a scritta sarà contenuto, & se per ventura la Nave ò Nauilio stesse tanto nel viaggio, che gli sia bisogno dare acconcio, che habbia bisogno di più exarcia, o che la sua fusse consumata del tutto ò in parte, il patrono delle naue non è tenuto di dare acconcio né diri fressare exarcia, poiche à sufficientia haueua fatto compimento di exarcia, ò di acconcio; & il detto patrono della naue stando nel viaggio non debba uiente fare, pur che non hauesse mancato di quello che hauesse promesso à mercanti, come di exarcia, o di acconcio, perche già ne haueua fatto compimento il detto patrono: & se alcune cose come sono exacie, & altre cose necessarie, nella naue ci fussino dibisogno, & li mercanti le volessino comperare, loro lo possino fare, & dapo fatto il viaggio li mercanti possono recuperare quelle cose, le quali faranno nella naue, o nel nauilio per loro comprate, & il patrono della naue, o del nauilio non la può ritenere.

Del tempo, che stesse la Naua noleggiata a precio certo.
Cap. 186.

SE Naua o Nailio sarà noleggiato a scarso, & a tempo deputato, se li detti mercanti la terranno, stando in quel viaggio passato il tempo, li mercanti debbano dare per quel conto alla Naua o Nailio, del tempo che lo terranno più, & se vorranno incominciar altro viaggio, gli mercanti si debbono accordare col Patrona della naua.

Di naua noleggiata a canterate, se li mancheranno exarcie.
Cap. 187.

NAUE o Nailio che sia noleggiato a canterate, se li mancherà exarcia, come sono arbori, o anchore, o timoni, il patrona ne debba comprare, se sarà in loco dove ne possa comperare a precio comunale; ciò è sapere, che è tenuto di dare il detto Patrona della naua insino a due precij, che nella terra dove lui si partì costauano, & se per il detto precio non si potesse hauere, ciò è sapere, per due tanti, che nella sua terra valeua, non è tenuto di comprare, & se la comprerà, & costasse più delli detti precij, li detti mercanti debbono pagare del loro il sopra più per soldo, & per lira di tutta la robba, & se caso fusse che innanzi, che hauessino comperate le dette exarcie hauessino tagliata l'antena per fare timone, o timoniera, o altro legname necessario alla naua per mancamento di exarcie, li mercanti sono tenuti di pagare la detta antena, & il patrona della naua debba comperare altra antena per emenda di quella.

Di naua che non potrà fare il viaggio promesso per impedimento di Signoria. Cap. 188.

SE Naua o Nailio di alcuna conditione fusse impedito da Signorie, & non potrà andare in quel loco, dove il viaggio fusse fatto: se il Patrona della naua con li mercanti trouerà altro loco per far porto, se il detto loco fusse più lontano, che il loco dove lo impedimento sarà, nel quale voleranno andare dentro cento cinquanta miglia, li Marinari debbano seguire detto viaggio senza gionta a loro salario. Imperò se la Naua crescerà del nolo per le dette cento cinquanta miglia, che li Marinari siano cresciuti di loro salario in quel modo, che la Naua crescerà di nolo, & se la Naua non cresce del nolo, nè li detti Marinari di loro salario. Ancora più, se la Naua per il detto impedimento hauesse a rimanere in uno loco, & scaricare, in quel modo che la Naua guadagnerà il nolo, li Marinari guadagneranno di loro salario in quella forma medesima.

Se la naue per impedimento di Signoria non caricherà, & andrà
in altra parte. Cap. 189.

SE mercanti noleggierano Naue o Nauilio per andare à caricare in alcun
loco, & quando loro saranno giunti con la naue o nauilio dove douerano
caricare, ci sarà impedimento di signoria, che nessuno può caricare nè nien-
te trarre della terra, se gli mercanti con il patrono della naue saperanno altro
loco, dove non ci fusse impedimento di Signoria che loro potessino caricare, se
il patrono della naue & gli mercanti si accordano, il patrono ci può andare, che
marinaro non gli può contrastare, come nel capitolo sopra detto è contenuto:
& se gli mercanti non faranno vantaggio per il nolo al patrono della naue:
il patrono della naue non è tenuto fare vantaggio à gli marinari del loro su-
lario, & quando loro saranno giunti in quel loco, dove loro crederanno poter
caricare, & innanzi che gli mercanti siano spacciati, o la naue fusse caricata
tutta o parte, venisse il detto impedimento, come di sopra è detto, & gli mer-
canti non potranno fare che loro potessino trarre di quel loco quelle mercantie
che loro comperate haueffino, & ancora delle altre, che loro volessino com-
prare, il patrono della naue stimolerà gli mercanti che loro lo spaccino, & il
patrono della naue vederà, & conoscerà, che loro lo spaccino, & il patrono del-
la naue vederà, & conoscerà, che loro non lo possono spacciare per causa dell'
impedimento, che ci sarà, & il patrono della naue dimanderà a quelli merca-
nti il nolo & la spesa che lui ci farà, o che la spaccino: gli mercanti non sono te-
nuti al patrono della naue pagare il nolo in tutto, nè in parte: perciòche non è
colpa di loro, che impedimento è di Signorie; perche a impedimento di Dio &
di Signoria non può nessuno niente dire, nè contrastare: & se gli marinari di-
manderanno il salario al Patrono della naue, non è tenuto dare, perche lui non
guadagna il nolo: ancorche gli marinari ci habbino assai fatica hauuto, per-
che il patrono ce ne ha messa più di loro, che non consumano che loro medesimi
& la naue si consuma, per le spese grande che fa. Imperò li mercanti sono te-
nuti al patrono della naue di pagare la metà di tutte le spese, che lui ci hauesse
fatte, & sia creduto per suo giuramento, & li mercanti sono tenuti pagare sen-
za contrasto, & niente altro non son tenuti di dare, se non come di sopra è det-
to: se già loro non gli volessino fare alcuna gratia, per rispetto della fat ca,
che il patrono hauesse sostenuta. Salvo imperò se quando li mercanti noleggia-
rono la detta naue, il patrono della naue, & gli mercanti sapeua quel impedi-
mento, auanti che la naue sinoleggiasse, & perciòche loro saranno volonterosi
di andare à guadagnare, & crederanno far tanto, che lor ci potranno carica-
re con alcun presente che loro faranno alla Signoria, & quando saranno in-
quel loco, che infra loro sarà accordato dove loro doueranno caricare, e per
nessuna ragione potranno far che ci possano caricare, nè niente trarre di quel
loco, li mercanti non sono tenuti niente dar al patrono della naue per le spese
che

che fatte hauesse, nè di emenda fare de' danni, nè dellisconci, che ne hauesse sostenuti, percioche il patrono della naue sapeua quello impedimento, come li mercanti, & per questa ragione li mercanti non sono tenuti pagar nolo, nè spesa, nè danno, che il patrono hauesse fatto, o sostenuto. Ma se li mercanti sapeua-no quell'impedimento inanzi che loro noleggiassino la naue & il patrono della Naue non lo sapesse se il patrono può prouare, & mettere in vero che li mercanti sapeuano quell'impedimento innanzi che loro noleggiassino la Naue, li mercanti sono tenuti dare, & pagare al patrono della Naue tutto il nolo, e tutta la spesa, che infra loro fusse accordato & che il patrono della Naue ne hauesse fatta, & il patrono è tenuto à marinari di dar tutto il salario, che promesso li hauea, come s'hauessino fatto in seruitio di tutto il viaggio; & che il patrono ne hauesse tutto il suo nolo. Imperò qualunque patto che il patrono della Naue facesse con gli Mercanti, in quel patto debbano essere gli marinari. Ancora più, se il patrono della Naue sapeua quell'impedimento innanzi che lui noleggiasse la Naue à quelli Mercanti, e li Mercanti non lo sapeссino, se gli Mercanti lo potranno prouare, & in vero mettere, il patrono della Naue è tenuto à Mercanti restituire, & dare tutto il danno, & tutta la spesa, & interessi, che li Mercanti hauessero sostenuto, per colpa del patrono della Naue, che sapeua l'impedimento, & non l'hauea detto, nè dimostrato. Ancora è tenuto il patrono della Naue alli Marinari pagare il salario, che lui promesso hauea. Se però li detti marinari non sapeссino quell'impedimento innanzi che col patrono s'accordassino, & se li marinari sapeuano quell'impedimento, il patrono della Naue non è tenuto niente dare, nè pagare di loro salario: & tutto questo che di sopra è detto debba esser fatto senza fraude, & senza inganno.

Di patrono che noleggierà a pretio certo, come è tenuto à marinari. Cap. 190.

Patrone di Naue o Nauilio che hauerà noleggiato il Nauilio à pretio certo ad alcun'huomo, il patrono della Naue debba guardare a chi lo noleggierà, che se quello non può pagare: i Marinari perderiano i loro salarij: che vno barattiere o ingannatore si troua più tosto con vn'altro, che non fa con vno huomo da bene: perche il patrono del Nauilio ci potriatrouare barattiere, che noleggierà il suo Nauilio ad alcun'huomo, & di poi ci metterà vn'ingannatore, che quando il marinaro hauesse seruito il suo tempo, o assai, faria quello nascondere o fuggire: & il marinaro perderia il suo tempo per il patrono della Naue, che faria in debito del Nauilio, & per ciò per quello che fuggira o morirà, il Nauilio sia tenuto pagare i marinari per quello che loro hauessino seruito: & il nauilio è in quel modo delli marinari: & se l'huomo non trouasse beni del sopraddetto noleggiatore il quale farà fuggito, o morto, o nascosto, & se caso farà che il patrono della naue o del nauilio, o hauesse fatto fare per inganno a quello che si hauesse prestato, o che non fusse in debito, o che morisse

il patrono della Naue , quello che la Naue comanderà , debba pagare li marinari , perche il marinaro non può perdere il suo salario , per fuggitore , nè ingannatore , nè per prestatore , nè per morte di patrono .

Come patrono debba andare nel viaggio , se non per certi casi . Cap. 191.

Patrono di Naue o di Nautilio , che hauesse noleggiato la sua naue , o nautilo , a Mercanti o ad altri , non si può estrarere di andare al viaggio in persona ; se già non fusse accordato nel cominciamento quando noleggiò la naue alli Mercanti , & se rimarrà del viaggio senza volontà de mercanti , lui è tenuto di emendare , & restituire tutto il danno che gli detti Mercanti ne soffranno in quello viaggio . il quale loro hauessono sostenuto per colpa del patrono , che rimasto sarà : & se il patrono della Naue rimarrà del viaggio con volontà de' Mercanti , il patrono è tenuto di tutto il danno che loro ne hauessero . Imperò lui è tenuto mettere nella naue vn'huomo in luoco di lui , che sia tenuto a detti mercanti a tutti gli patti che lui fuose obligato , & quell'huomo che lui ci metterà , sia à volontà del nochiero , & il nochiero è tenuto a Mercanti per giuramento che fatto ha , di dire verità , se quello huomo sarà sufficiente di tener loco di patrono , & se sufficiente non fuose : il patrono della Naue è tenuto metterci altro , che sia sufficiente in loco di lui . Imperocchè il patrono di Naue può restare d'andare in viaggio per quattro cose , cioè per infermità : per pigliare moglie : per andare in peregrinaggio , ma che ne hauesse fatto voto innanzi che noleggiasse il Nautilio : o per impedimento di Signoria . Et ogni vna di queste cose di sopra dette siano fatte senza fraude , & niente dimeno per tutte queste cose di sopra dette non debba restare , che non habbia a mettere vn'huomo come di sopra è detto . Et questo capitolo fu fatto , percioche molti mercanti noleggiano la sua robba a quello patrono di naue , per amicizia che haueranno con lui : o per gran bontà che l'huomo glie ne hauerà detta , & se il mercante sapeua che il patrono della naue douesse rimanere del viaggio , lui non li haueria noleggiata la sua robba , nè messa nella Naue : se lui li sapesse tornargli più che gli douea dare di nolo .

Di naue che per fortuna o per altro caso ha da dare à trauerso in terra . Cap. 192.

Nave o Nautilio che habbia a dare à trauerso in terra per fortuna di mal tempo , o per qual si voglia altro caso , il patrono della Naue o del Nautilio debba dire & manifestare in quel punto , & in quell' hora a mercanti in presentia del scriuano , del nochiere , & de Marinari . Signori non ci potiamo nascondere che noi non habbiamo a dare in terra , & lo diria in questo modo , che la Naue andasse sopra la robba , & la robba sopra la naue se gli Mercanti lo concederanno tutti , o la maggior parte , & la Naue andrà à trauerso in terra ,

terra, & si rompa, o pigli alcun danno, quella Nave o Nauilio, al quale questo caso o questa suentura sarà interuenuta, debba essere stimato, & posto in prelio di quanto valea innanzi che detta nave o nauilio andasse in terra, infra i Mercanti di chi la Robba sarà che si fusse saluata, & il patrono della nave o nauilio: se infra loro si potranno accordare, se non debba essere messo quel contrasto, che infra loro fusse per conto della stima o valore della nave o nauilio, alquale tale caso come di sopra è detto, fusse interuenuto in potere di due buoni huomini, che sappino e siano dell'arte del mare: & qual si vuole cosa che quelli ne diranno o faranno: quello ne debba essere fatto, & detto, & se la nave o nauilio si romperà, debba la Robba, che ristorata sarà dare al patrono del nauilio tutto quel prelio che infra lorò sarà accordato, o quello che quelli due buoni huomini in potere de quali si fusse messo ne hauessero detto, o nè diranno, o diebriaranno. Imperò tutta la exarcia & tutto quello che si restaurerà della nave, o nauilio, alquale tale caso fusse interuenuto, debba essere stimato, & messo in prelio, & quello prelio debba essere cauato di quel prelio di quella nave o nauilio, che rotto si sarà: cioè del prelio che infra li mercanti di chi la robbia ristorata sarà, e il patrono della nave, o nauilio fusse accordato, o tutto, e in tanto come quelli due buoni huomini haueffino detto, & il patrono della nave debba riceuerlo per quel prelio, che dell'anave debba hauere, & se lui pigliare non la vorrà, sia messa ad incanto chi più ci darà quello l'abbia. Imperò tutta via debba hauere il Patrono della nave quel prelio che messo sarà alla nave, & se per ventura la nave non si romperà, ma patirà o piglierà alcun danno, il Patrono della nave è tenuto di mettere parte in quel patimento, o in quello danno, che la nave è nauilio ne hauesse hauuto per tutto quel prelio, che la nave o nauilio fusse stimata per soldo o per lira, come la robbia che ristorata sarà, & in tutta la spesa che costasse quel consumamento, o quel danno che la nave o nauilio hauesse hauuto. Imperò se il Patrono della nave dirà, che la nave vadi sopra la Robba che si restaurerà, & gli mercanti lo concederanno, & il Patrono della nave non germinerà o vnirà la nave con la Robba, se la nave anderà in terra, & piglierà alcun danno, tutto il danno, che la nave piglierà, debba mendicare quella Robba che si saluerà, che il Patrono della nave non è tenuto metterci niente, percioche la nave non si sarà germinata con la Robba, e per cioche li Mercanti lo haueranno concesto, & se la nave si romperà, questo non bisogna dire, nè capitolare, percioche nel capitolo disopra detto è diebriato, & certificato. Imperò se li Mercanti diranno & manifestaranno al Patrono della nave o del nauilio, che le Robbe per se rifaccino a quelle che si ristoreranno, & al Patrono della nave lo concederanno tutti o la maggior parte, la Robba persa debba esser contata sopra la ristorata, per soldo & per lira, & il Patrono della nave è tenuto metterci tutto il prelio che hauesse hauuto in emenda della nave alla Robba persa, come fa la Robba ristorata per soldo & per

per lira, & se per ventura nella Naue non fusse mercante alcuno, il Patrono debba, & può essere Mercante in quel caso, & in quel punto, & tutto quello che farà: che lo faccia con consiglio del nochiere, del scriuano, & de' Marinari, & se il patrono della Naue farà come è detto, debba essere tenuto per fermo, come se tutti li mercanti ci fussino, o come se tutte le Robbe fussino le sue.

Di naue caricata, che darà a trauerso in terra. Cap. 193.

SE alcun patrone di Naue o di Nauilio hauesse caricata la sua Naue o il suo Nauilio di Robba di mercanti, per andare a scaricare in alcun loco, il qual loco sarà già accordato infra lui, & li Mercanti di chi quella Robba fusse, & andando in quel viaggio li interuenirà à caso di suentura, che anderà in terra, & se la Naue o Nauilio si romperà o piglierà alcun danno, debbali essere fatta emenda come infra lui, et li Mercanti fusse accordato inanzi che la Naue o Nauilio andasse in terra, & se il Patrono della naue o nauilio domanderà il nolo, debbali essere dato se quantità di Robba si fusse ristorata, & se non si sarà niente ristorato, neßuno non è tenuto niente pagare poi che tutta la Robba si sarà persa, & se quantità di Robba si ristorerà, & lui dimanderà il nolo della Robba ristorata come della persa, debbali essere pagato in quel modo che la Robba hauesse portata, & lui è tenuto aiutare di emendare quella Robba che sarà persa per tanto come hauesse ricevuto di nolo, & per soldo & per lira, come farà quella Robba che sarà ristorata, & se il Patrono della Naue non dimanderà nolo se non della Robba che sarà ristorata, nè lui piglierà, lui non è tenuto agitare di emendare quella Robba che sarà persa, poi che nolo alcuno non hauerà hauuto, cioè da intendere per il nolo, & se per ventura infra il Patrono della Naue o Nauilio, & li mercanti non fusse accordo, né patto alcuno, quando la Naue o Nauilio darà in terra, se la Naue o Nauilio si rompe, o piglia danno, li mercanti non gli sono tenuti di emenda fare, poiche neßuno patto né accordo non fusse fatto infra loro: se già gli mercanti non gli volessero fare alcuna gratia. Imperò sono tenuti di pagare il nolo della Robba che si sarà ristorata, pertanto come lui portata l'hauesse: & se per ventura infra il Patrono della Naue o Nauilio, & li mercanti hauesse accordo o patto alcuno; gli Mercanti sono tenuti di emenda fare in quel modo che l'accordo, o patto fusse fatto infra loro, & il patrono della Naue o Nauilio può, & debba ritenerre di quella Robba di quelli Mercanti tanta, insino che li sia bastante à quella emenda, che li mercanti li fussino tenuti fare, & ancora di più, perciò che lui non habbia andare dietro loro per il suo medesimo, & questo non gli può neßuno né debba contrastare, & il patron della Naue o nauilio non è tenuto pigliar sicurtà, o pegno di altra Robba salvo di quel proprio che lui hauerà portato; se lui non vuole, nè Signoria, nè neßuno altro lo debbe forzare nè può se lui non se ne contentasse.

Di scaricare parte con bonaccia, & parte con fortuna.
Cap. 194.

SE alcuna Nave venisse à scaricare in alcun loco, & verrà con bonaccia o con fortuna, se la Nave ò Nauilio venisse con bonaccia, & scaricherà quel giorno una quantità di Robba a buona derata, & lanotte, & il giorno si metterà fortuna: & l'altro giorno costeranno di scaricare la metà più ò le due parte, che non facena il giorno che lui intominciò à scaricare, que' mercanti di chi fusse quella robba, che sarà scaricata à buona derata, non sono tenuti di niente mendarc à quelli Mercanti, di chi sarà la Robba che se scaricherà più cara, se già infra loro non fusse fatto accordo quando cominciorno à scaricar che l'una Robba aiutasse all'altra se più costasse di scaricare: perciò che interviene a ogn' uno di hauer mercato ò carestia. Ancora più si come la Nave ò Nauilio hauesse scaricato una quantità di robba che hauera portata, si mettesse fortuna di mare tanto grande, che la robba, che sarà rimasta per scaricar, si perderà, quella robba che sarà scaricata non è tenuta di niente emendar à quella che è persa, se già gli mercanti di chi quella robba fusse non fussero accordati che l'una robba aiutassi l'altra, e se nella Nave mercante alcuno non ci fusse, e il patronc della Nave ò del Nauilio, germinerà, ò vnirà l'una Robba con l'altra, debba esser tenuto per fermo come se tutti li mercanti ci fussino, & come se tutta la Robba fusse la sua, che sua è poiche la tiene in comando, & se la Nave ò Nauilio si perderà ò piglierà alcun danno, e il patronc della Nave ò Nauilio, e li mercanti la germineranno ò vniranno la Robba con la Nave ò Nauilio, e la Nave ò Nauilio con la Robba si perderà, quella Robba che si restanerà debba aiutare à emendare la Nave ò Nauilio, in quel modo che li patti saranno infra loro accordati, e se patto, nè accordo alcuno non ci fusse, chi perso se hauerà, perso si habbia, se nella nave ò nauilio non fusse mercante nessuno, il patronc della Nave la germinerà ò vnirà la Nave ò Nauilio, & la Robba, con consiglio di tutto il communale della nave ò della maggior parte, debba esser tenuto per fermo come se tutti ci fussino, come di sopra è detto. Imperò se il patronc della nave ò nauilio non lo farà cō consiglio di tutto lo communale della nave, o la maggior parte, non debba hauere valore, perche ogni patronc di nave ò di nauilio si debbe guardare come farà sue facende, e come nò, perciò che quello che ini farà, che lo facci in forma che sia tenuto per fermo.

Di robba bagnata per colpa di barchieri. Cap. 195.

BArchieri o huomini di marina, che caricheranno o scaricheranno nave ò nauili loro, debbono caricare, e discaricare bene, et diligentemente perche la Robba non si possa bagnare, nè guastar, nè perder per colpa di loro, e se la Robba si bagna, o guasta, o si perdesse senza colpa di loro, non sono tenuti a nessu-

anessuna emenda fare a quelli Mercanti , di chi quella Robba bagnata guasta , o persa fusse : poiche per colpa di loro non si sarà bagnato , o guasta , o persa . Ancora più se loro caricheranno robbia o scaricheranno , e le Manile , cioè le corde di quello fascio , o balla , o fardello , che loro caricheranno o scaricheranno li rimanerà nelle mani , e loro mostrare o prouare lo potranno , se quel fascio , o balla , o fardello , o qual si voglia Robba che fusse , a chi le corde faranno mancate , si bagnerà , o guasterà , o si perderà , loro non sono tenuti di alcuna emenda fare a quel di chi quella Robba fusse , alla quale le corde fuisse mancate . Imperò se al caricare , o al scaricare si bagnarà alcuna Robba , o si guasterà , o si perderà per colpa di loro , sono tenuti di tutta quella Robba emendare a quello di chi fusse , & se loro no haueranno di che lo possino emendare , il barchiere di chi la barcha sarà ne è tenuto se hauesse alcuni beni di chi lo possa fare , se non debba esser pigliato , & messo in prigione & stare insino ch' habbia satisfatto a quelli Mercanti di chi quella Robba fusse che per colpa sua o de huomini , ch' egli hauerà messo nella sua barca , o che per lui ci faranno , se sarà bagnata , o guasta , o persa percioche lui piglia tanta buona parte del guadagno che quelli huomini fanno con la sua barca , come loro medesimi : & ancora assai più , & è ragione che chi parte vuole dello guadagno , parte debba hauere della perdita . Perche ogni barchiere si guardi e debba guardar che huomini metterà nella sua barca , & quali no , che se quelli huomini faranno bene lui ne hauerà la sua parte , & se gli detti huomini faranno male , tutto tornerà sopra di se , che sarà Signore . Perciocohe nessuno non fida niente a quelli huomini , se non solamente a lui che è Signore , perciò come nessuno sa quelli huomini chi sono , ne chi no , perche ogni barchiere si guardi come è di sopra detto .

Di barchiere che piglierà à pretio certo caricare o scaricare
Cap. 196.

SE alcun barchiere , o giouane di marina , piglierà a caricare o scaricar à pretio certo , loro sono tenuti caricare , & scaricare bene & diligentemente , come più presto potranno , & se loro faranno bene , & diligentemente , come di sopra è detto , gli Mercanti , o il Patronne della Naue per li Mercanti , sono tenuti pagare tutto quello che promesso haueranno , che in niente non debbono contrastare , & se loro contrasto alcuno ci metteranno , & li barchieri & giouanni sopradetti ne hauesino a fare spesa , o sosteranno alcun danno , li mercanti , o il Patron della Naue per li Mercanti sono tenuti restituire & dare tutta quella spesa o danno o sconcio , che per colpa di loro hauesino hauuto , & questo sono tenuti di fare li sopradetti Mercanti , o il Patronne della Naue o Nauilio per loro senza contrasto se tutti loro haueranno fatto il servitio , come di sopra è detto . Imperò se li detti mercanti , o il Patronne della Naue o del Nauilio , ne patirà alcun danno , o ne haueranno a fare alcune spese per colpa

colpa dell'i sopradetti barchieri . Percioche loro non haueranno caricato come promesso haueano : tutto quel danno , & quel sconcio & quelle spese che quelli Mercanti o il Patrono dell'a naue o del nauilio per loro haueffino hauito , & per colpa dell'i detti barchieri fu se stato : sono tenuti dare & restituire a quelli Mercanti , o al Patrono dell'a naue o nauilio tutto il danno & spese , che per colpa di loro haueffero fatto senza contrasto , e se loro non hanno di che possino restituire , ne emendare , & sono giunti , debbono esser pigliati , & messi in potere della Signoria , & stare tanto in prigione , infino che habbino satisfatto a quelli mercanti , & al patrono dell'a naue o nauilio , tutto quel danno , che haueffino patito per colpa di loro , o che s'accordino con detti mercanti , o con il detto patrono dell'a naue o nauilio per loro .

Di naue ormeggiate prime , o vltime . Cap. 197.

Niae o Nauilio che primo fusse ormeggiato in porto , in piaggia o in costa o in altro loco , ogni naue o ogni Nauilio che dipoi di quelli venirà ; quella ancora si debba ormeggiare per modo & forma , che non faccia alcun danno à quello , che in prima fusse ormeggiato : & se danno li farà , è tenuto mendare , & restituire senza nessuno contrasto . Salvo imperò se lo Nauilio , o la Nane , che dipoi di quelle entrase , venisse con fortuna di mal tempo , che non si potesse ormeggiare , & facesse alcun danno alla detta Naue , che in prima ci farà , non è tenuto di emendare lo danno , che in quell' hora , o pertal caso li hauesse fatto , percioche non è colpa di lui , & perciò questo tale danno che per simili causa fusse fatto : debba esser messo in mano di due buoni huomini , che siano , & sappino dell'arte del mare .

Delle naui ormeggiate prime , & vltime . Cap. 198.

Quel legno , che prima farà ormeggiato , din porto , o in spiaggia , o in golfo , o in altro luoco : se farà danno all'altra , che dopò gli è venuta , non sia tenuta di rifare il danno per questa ragione , che se la Naue qual prima farà ormeggiata gli mancaràle sarte , o non habbi altra cosa , con la quale gli possino nuocere , se non quel che gli è dinanzi , e che habbi fatto tutto il suo potere , o che la sia in parte , che non possi trouare in prestito sarte , ne manco à nolo , e venghi tanto presto il mal temporale , che la non si sia potuta ormeggiare per la simigliante occasione di sopra , & faragli il danno , non è ubligata di nulla ma se la trouerà sarte , o catar in prestito , o d' nolo che la fusse in loco dove che il patron la trouasse da comprare , o gli fusse stato avisato da gli altri marinari la fortuna , & il tristo tempo , che loro anche si vogliano ormeggiare & che la prima Naue ricusi : & in questo mezo venghi la fortuna , & facti qual'che danno all'altra , di tutto il danno è ubligata satisfare per la ragione detta ; ma se la Naue , che prima farà giunta hauarà dato tutta sua forza , & hauerà fatto tutto il suo potere : non è ubligata niente à satisfare facendogli danno ,

danno, ma se il danno farà come detto di sopra, o per altra causa, nè per volontà del Patrono, à tutto è vbligato; questo è dichiarato per il sopradetto capitolo.

Nane, o nauilio ormeggiato. Cap. 199.

Nane o Nauilio che prima fuisse ormeggiato in alcun loco, & quella naue o Nauilio, che dipoi venira, o entera si debbe ormeggiare per modo e forma, che non li faccia danno, & se danno li fara è tenuto del tutto a restituire. Imperò è da intendere, che quella Nane o Nauilio che in prima si farà ormeggiata, non mutasse ancora, o proisse, che hauesse di dentro, nè di fuora, poiche la Nane o Nauilio che dipoi di lei fuisse entrata, si fuisse ormeggiata, e se lui la muterà, ò la cambierà dipoi, che quella naue ultima farà ormeggiata, & quella naue che prima farà ormeggiata piglierà alcun danno, quella Nane che dipoi di lei farà entrata, non li è tenuta di tutto il danno emendare, se non di parte, perciocche lei hauerà mutato anchora & proisse di dentro, & di fuora, & quel danno, che quella naue, che ultima si farà ormeggiata, hauesse fatto à quella, che prima si fuisse ormeggiata, debba esser messo in potere de sanij huomini, che siano & sapino bene & diligentemente dell'arte del mare, & loro giusta la loro conscientia & giusto consiglio che baueranno dalli antichi del mare, loro sonu tenuti che lo debbono partir bene & diligentemente. Percioche danno ne fatica non possa essere, nè crescere infra li Signori delle Nane o de' Nauili. Imperò se la naue, che prima si farà ormeggiata, non muterà, nè cambierà dentro, nè di fuora anchora o proisse; quella Nane, che ultima farà entrata, li è tenuta di tutto lo danno che gli hauesse fatto. Imperò se quella naue, che ultima entrata, & ormeggiata farà, & poi che quella ormeggiata farà, muterà anchora o proisse, se per colpa di quelle anchore, o proisse, che mutasi o cambiati faranno, quella Nane, che prima è entrata, e ormeggiata farà soffrire à alcuno danno, la naue che dipoi farà entrata, & ormeggiata li è tenuta di tutto quanto il danno, che fatto li haue, & perciò che hauerà mutato & cambiato le anchora & proisse. Imperò se non cambierà anchora, nè proisse, & quella Nane o Nauilio che prima farà ormeggiata la cambierà ò la muterà più dentro ò più in fuora, & quella naue che ultimamente entrata, & ormeggiata farà, non muterà, non li è tenuta di emenda fare. Imperò se quella naue che prima farà entrata & ormeggiata, piglierà alcun danno senza colpa di quella che dipoi farà entrata, & ormeggiata, non gli è tenuta di nessuna emenda fare per danno che lei ne haue, poiche senza colpa di quella naue, che dipoi di lei fuisse entrata, e ormeggiata, l'hauesse hanuto. Et fu fatto perciò questo capitolo, che ognuno si guardi quel che fa, & come si ormeggerà, che come lui farà, & si ormeggerà quello merito che sopra è detto nel toccherà, perche ognuno aduerta, che faccia quel che ha à fare bene & sauiamēte, perciocche infra loro & altri non possa hanere alcuno cōtrasto per loro colpa.

Di ormeggiare. Cap. 200.

SE una naue o due o quantità di Naue o di Nauili entreranno in porto o in piaggia o in altro loco & entreranno insieme & si ormeggiaranno ogn'uno di loro si debba tanto di longo ormeggiare dall'altro , che per niente non posso fare alcuno danno l'uno all'altro . Imperò se per ventura stando loro in alcuni lochi sopradetti si metta cattivo tempo , ogn'uno di loro si debba ormeggiare bene & forte , & fare tutto il suo potere , percioche nessuno di loro non possa pigliare alcun danno: & per ciò nessuno di loro possa fare danno all'altro , & se per ventura stante quel cattivo tempo ad alcuna delle Naue o Nauili mancherà exarcie , & andera sopra l'altre , & farà alcun danno , se quello Nauilio , a chi la exarcia sarà mancata , hauerà fatto tutto il suo potere di ormeggiarsene , & la exarcia che lui hauera fusse buona & sufficiente a quella Naue o Nauilio : & ancora à maggiore di quello: quel danno che fusse fatto non debba essere emendato à quello , che hausto l'hauesse : poiche per colpo di quello di chi la Naue o Nauilio fusse , al quale la exarcia era mancata , non farà fatto . Ancora più per altra ragione , percioche lui hauerà fatto tutte le sue forze , & tutto il suo potere di ormeggiarsene . Ancora più che quella exarcia che mancatali farà , era buona e sufficiente a quella Naue o Nauilio & à maggiore di quello , & per la ragione di sopra detta non è tenuto emenda fare di quel danno , che fatto hausto ad alcuno . Imperò se quel patrono di quella Naue o nauilio , al quale la exarcia fusse mancata ; non hausto fatto le sue forze come fare douea & poteua , & la exarcia che lui hauerà , non era sufficiente a quella naue o nauilio nè anchora minore di quella , se per queste ragioni di sopra dette quella sua Naue o Nauilio farà danno a nessuno , lui è tenuto tutto quel danno restituire & mendare a quello , che sostenuto lo hauerà per colpa di mancamento o negligentia di mala exarcia , che con lui portasse , perche ogni patrono di Naue o Nauilio si guardi & si debba guardare che non manchi per negligentia d'ormeggiarsi : & che non porti con se exarcie , che non siano sufficienti , percioche la pena e condizione che di sopra è detta non gli possa essere di sopra posta .

Di stiua di botte. Cap. 201.

PATRONE di Naue o Nauilio , che apigionerà stiua di botte à viaggio certo o a tempo deputato , & il pigionante dice al patrono della Naue , che lui non porti nè facci portare , nè pigli , nè facci pigliare quella stiua , se già non gli paga salario , e se la piglia che vadi arisco , e a ventura del Patrono della Naue , e se sopra questa condizione che il pigionante li hauerà detta se la porterà : la stiua si perderà , il Patrono della Naue è tenuto pagare la stiua , o il pretio di quella , e lo salario che hauera accordato col pigionante . Ancora più se il Patrono della Naue terrà più tempo la stiua , che non hauera accordato

col pigionante, o la porterà in altro viaggio, il quale non sarà accordato infra il pigionante & il patrono della Naue, se la stiua si perde in quel tempo di quel viaggio, il quale infra loro accordato non sarà, il patrono della Naue, tenuto pagare la stiua delle botte al sopra detto pigionante, o il prelio di quelle, & tutta la pigione di quelle multiplicando di viaggio certo, o del tempo accordato al viaggio, o al tempo che infra loro non fuisse stato accordato. Ancora più, se il patrono della Naue la giocaua, o barattaua, o la vendea, o si perdesse per colpa sua, per quella ragion che di sopra è detta. Imperò se il pigionante non metterà questa conditione, che di sopra è detta al patrono della naue, quando la piginerà, o piglierà la stiua: & la stiua si perdesse, debba esser persa al detto pigionante, e paghi la pigione, o nolo al detto patrono della naue, con che non si perda per colpa sua come di sopra è detto li hauesse posta lo pigionante. Saluo imperò la pigione, perdasi la stiua o non si perda, tutta via sia saluo la pigione al pigionante: & se la stiua si perderà per le conditioni soprudette: il patrono della Naue è tenuto di mendare la detta stiua, & se il patrono della naue, & il pigionante non si possino accordare, debba essere messo in potere di due buoni huomini maestri di botte, & che hauessino visto quella stiua, & che fussino bene nell'officio pratichi, e qual si vuole cosa che loro ne diranno per loro giuramento, quello sia tenuto di mendar il Signore della Naue al detto pigionante. Saluo imperoche la pigione della stiua debba tutta uia esser pagata.

Di carico di vino. Cap. 202.

SE alcun Patrono hauesse noleggiato la sua Naue o Nauilio ad alcuni mercanti, se quella Naue o Nauilio doueua o haueua a caricare di vino, & se il Patrono della Naue o Nauilio fusse tenuto dare la stiua a mercanti per tutto il carico della Naue o del Nauilio, debba fare in questo modo, che debba fare nettare le stiue, & le debbe fare empire alli suoi marinari, o a chi vorrà innanzi che la metta nella sua naue, o nel suo nauilio, & così piena di acqua la debba mostrare a Mercantio a huomo per loro, & dire o far dire a quelli mercanti che ci sono o saranno, già se a loro appare quella stiua esser buona, & se sarà sincera, & se vogliono che lui la metta nella Naue & se li mercanti o huomo per loro diranno che la tengono per buona, & che non faccia danno, & che la metta o la faccia metter nella naue o nel Nauilio: se li mercanti la empieranno o la faranno empire di vino poiche stiuate saranno nella naue, se di quelle stiue si vescirà, o verserà alcuna quantità di vino, che loro messo ci haueranno, o fatto mettere il patrono della Naue o Nauilio non è tenuto nessuna menda fare, percio che non è colpa sua. Et ancora più perciocche lui la mostrò piena di acqua & con volontà di loro o di huomo per loro la messa nella naue, & loro o huomo per loro la tennero per buona: & ben conditionata. Imperò li mercanti sono tenuti pagare tutto il nolo che promesso gli haueranno, tanto de-

vino che versato sisarà , come di quello che si sarà ristorato , poiche per colpa di lui non si sarà versato ne perso. Imperò se lo Patronne di naue doueua dare a Mercanti la stiua , come di sopra è detto , se lui , nè huomo per lui non la mostrerà a mercanti , nè a huomo per loro , & senza volontà di loro , o di huomo per loro , lui la metterà nella naue o nel nauilio , o lo farà mettere , se li mercanti sosteneranno danno alcuno per conto di quella stiua , che lui mostrata non hauerà , il patronne della naue o del nauilio è tenuto emenda fare , & li mercanti non sono tenuti pagare nolo di quel vino , che versato sarà , perciocche lui non mostrò la stiua se era buona o nò . Imperò se il Patronne della Naue o Nauilio , non dardà , nè sarà di stiua tenuto dare a quelli mercanti , che noleggiato hanno , & gli mercanti doueranno hauer la stiua sia buona o non sia buona , che versi il vino tutto , o in parte , gli mercanti sono tenuti il nolo pagar di tāto come nella naue sua o suo nauilio hauesse messo , di quello che si saranno accordati senza contrasto . Et per quello che di sopra è detto , fu fatto questo capitolo .

Di exarcia appigionata . Cap. 203.

Patronne di Naue o di Nauilio che appigionerà exarcia per andar in viaggio , & quelle exarcie che appigionate hauerà si perderanno senza colpa di lui , non è tenuto niente emendar a quello che appigionate gli l'hauerà , se non solamente la pigione che infra loro accordata sarà . Imperò se la exarcia si perderà per colpa del Patronne della Naue , è tenuto di fare mēda a quello a chi appigionata l'hauerà tanto , come la exarcia valea in quel tempo che lui la appigionò , o di dare tanta exarcia come quella era in quel tempo che la pigliò . Ancora più se quella exarcia si romperà o guasterà per colpa del Patronne della Naue , è tenuto di menda fare come disopra è detto . Imperò se si romperà o si guasterà senza colpa di lui , non è tenuto niente mendare se non come disopra è detto . Salvo però se quello che la exarcia appigionerà metterà pretio o condizione alcuna , & il Patronne della Naue riceuera quella exarcia sotto la condizione , che quello gli mettera , il Patronne della Naue è tenuto dare tutto quel pretio , che lo pigionante detto gli hauera o di restituire tanta exarcia come quella , & che vaglia tanto come quella . Imperò sia in liberta dell'appigionante pigliar denari , o exarcie . Però se il Patronne della Naue portera quelle exarcie in altro viaggio , & non solamente in quello , che intra loro sara accordato , & la exarcia si perderà in quel viaggio , che fra loro non saranno accordati , per qual si vuol modo che la exarcia si perda o si guasti , il Patronne della Naue è tenuto di dare , & restituire tanta exarcia , come quella al pretio che quella valea nel tempo che l'ebbe , o che messa ci fusse , & la pigione sia pagata per lo viaggio accordato multiplicando a quello che non sara accordato , o in qual si vuole modo che fusse della exarcia , tuttanua debba esser pagata la pigione .

De exarcia imprestata. Cap. 204.

Patrone di naue o nauilio che si fa prestare exarcia, & si perderd o siguerà il Patron della Naue, che tolta la hauerà, è tenuto restituire tanta di exarcia come quella che tolta hauerà in prestito il pretio che quella valeua nel tempo che lui la bebbe, & sia in volontà di quello che prestato l'haurà di pigliare exarcia, o denari. Imperò in qual si vuole modo che la exarcia si perdesse o guasta, debba esser restituita a quello, che prestata l'hauerà, & il Patron della naue che hauuta l'hà, non ci può metter nessun contrasto. Et fu fatto perciò questo capitolo, che molti Patroni di naue, o di nauilio si fanno prestare exarcia, che si perde o si guasta, & quando quello che prestata l'hauerà, la dimanderà, lui metterà contrasto, & per queste ragioni di sopra dette Patrone di naue non debbe, nè può contrastare a quello, che la exarcia gli haesse prestata.

Come exarcia trouata in marina per necessità può esser pigliata. Cap. 205.

Patrone di Naue o Nauilio può pigliar exarcia, che troua nella marina, con che l'abbia dibisogno per ormeggiare la sua Naue o Nauilio, che haesse paura di cattivo tempo, o che fusse in loco pericoloso, con che quella exarcia, che nella marina sarà, non fusse dibisogno a quelli di chi fusse, che ancora lui ne hauesse necessità a ormeggiare il suo Nauilio; & se il patrona della exarcia ci fuše debbagli essere dimandata; & se il Patrona della exarcia non ci è, si può pigliare, con questo hauuta che l'hauerà, lo facci sapere a quello di chi sarà o a huomo per lui, & se ne vorrà hauer salario, che gli debbe esser dato, perciòche hauerà pigliata la sua exarcia senza volontà sua, che per altro nò. Imperò il Patrona della naue, che la exarcia hauerà hauuta, la debba tornare in quel loco che l'hauerà tolta incontinentem che lo cattivo tempo fusse passato, & se quello di chi la exarcia sarà, ne sostenerà danno o spesa, il Patrona della Naue, che hauuta l'hauerà, debba tutto pagare. Ancora più se la exarcia si perdesse o si guasta, & per qual si vuole conto, il patrona della naue debba restituire, & dare tanta di exarcia, come quella che tolta hauerà, o il pretio che quella valeua nel tempo che lui l'ebbe, a quello di chi la exarcia sarà, questo debba fare senza contrasto, & se quello di chi la exarcia sarà non volesse recuperare la exarcia per quella, che persa sarà, & vorrà hauer danari, se tutti due si potranno accordare, se non debba esser messo in poter di due buoni huomini di mare che hauesino visto quelle exarcie, & quello che fusse detto per quelli due buoni huomini, si debbe seguir che l'una parte nè l'altra, non ci può contrastare, & fu fatto questo capitolo, perciòche il Patron della Naue o del Nauilio si può pigliar exarcia senza licentia di chi sarà per ormeggiare la sua naue, o suo nauilio, che se il patron della naue hauesse a cercare il signor della

della exarcia, per ventura si saria mosso tanto cattivo tempo, che tutto quello che dentro fusse saria a risico di perdersi inanzi che lui hauesse trouato il Signor. Et per questa ragione di sopra detta, patron di naue si può seruir di exarcie, che in marina fusse senza licentia, quando ne habbi dibisogno per le conditioni che di sopra sono dette.

Di exarcia pigliata, ò prestata. Cap. 206.

Patrone di Naue ò Nauilio che si farà prestar, ò pigliar exarcia di marina per armeggiare la sua Naue o il suo Nauilio, se lui la porterà in viaggio ò in viaggi senza licentia; & volontà di quello di chi sarà, se quello di chi la exarcia sarà, ne sostenerà alcun danno, o che hauesse ad appigionare altra exarcia per bisogno della sua Naue o suo Nauilio, percioche se ne haueranno portata la sua, quello che portata l'hauerà debba pagar tutto il danno, & tutta la spesa & ingiuria, che quello ne hauesse, & debba pagare il salario di quella exarcia a quello, di chi sarà, & sia a suo piacere pigliare quel salario ò pugione che vorrà, & quello li debba dare senza contrasto, & se volesse rihauere la exarcia ò il pretio che quella valeua, sia a suo piacere, & sia creuto per suo giuramento, che quello il quale quella exarcia hauesse portata, non ci può contrastare, nè huomo per lui; & ancora più sia a volontà di quello di chi la exarcia sarà, che lo può mettere in potere della giustitia & dimandar per furto. Et fù fatto perciò questo capitolo, che molti patroni di naue si porteranno exarcie de' altri se queste conditioni, che di sopra sono dette, non ci fussino messe, & per giustitia delle parti.

Di comanda a viaggio certo. Cap. 207.

Mercante, nè marinaro, nè nessuno altro che piglierà commanda a viaggio certo a loco deputato, se in quel viaggio ò in quello loco diputato si perderà tutta la comanda, con che non fusse colpa dello comandatario, non è tenuto niente restituire, nè di emendare a quello, che la comanda li hauerà fatto. Imperò se lo detto comandatario la porterà in altro loco fuora quello che accordato hauesse con quello, che la comandità li hauerà fatta, se si perderà la comandità, il comandatario è tenuto restituire a quello, che la comandità li hauerà fatta, poiche lui l'hauerà portata in altro loco o in altro viaggio, il quale non haueua rimasto con lui. Ancora più se il detto comandatario porterà la detta comandità in viaggio, o in loco dove non hauesse accordato con quello, che la comandità, li hauea fatta, & se guadagnerà tutto il guadagno che con la detta comandità farà, debba dare a quel che la detta comandità li hauesse fatta, & non si debba niente ritener, se non quello che promesso li haueua con il sopradetto che glie le raccomandò per la fatica, & se altrone ritenirà, è tenuto come se lo rubasse della cassa, & se la comandità o il guadagno fatto con quella si perdesse in quelli lochi, ne quali lo comandatario è te-

nuto restituire, & dare a quello, che la comandità li hauesse fatta tanto è tenuto del guadagno, come della comandità che pigliata hauesse se si perdesse.

D'impedimento di comandità. Cap. 208.

Comandatarij che porteranno comandi in viaggio, o in luoco deputato, & saranno partiti di quel luoco, doue la comandità haueranno riceuuta & saranno in quel luoco doue erano rimasti con quelli, che le comande haueranno fatte, & stando in quel loco, venisse occasione di represagli, o impedimento di Signorie, o ci venissino Nauili armati di nemici, & se per qual si vogliadi queste conditioni che di sopra sono dette, si perdesse la comandità, il comandatario non è tenuto di niente a quelli che la comandità gli haueffino fatta. Imperò se stando nel viaggio inanzi che in quello loco fussino, nel quale andare doneano, haueffino notitia di quelle cose, che di sopra sono dette, & loro ne fussino certi, che vero fusse, & loro ci entrassino, & la comandità si perdesse, li comandatarij sono tenuti di restituire, & di emendare tutta la comandità, che quelli gli haueffino fatta, & se per ventura stando nel detto viaggio inanzi che loro fussino nel sopradetto loco, haueano certezza de' casi sopradetti, & gli comandatarij si potessino accordare con il Patrona della naue, o del Nauilio, nel qual loro fariano per andare in altro loco doue non haueffino paura de' casi sopra detti, perche comandatarij sono detti mercanti infrai li Patroni delle Naui, o Nauili, e Patron della Naue si accorderà con li detti Mercanti: ancora che quello loco del quale si accorderanno infrai il Patrona della Naue, & li comandatarij, non fusse accordato con quelli li quali haueano fatta la comandità; perciò per le tre ragioni di sopra dette ogni comandatario può portar la comandità in altro loco, poi che fusse per saluar le comande, che seco portasse, & non per nessun'altra ragione, & questo debba esser fatto senza fraude, & incontinente che loro haueran fatto porto in quel loco, nel qual haueffino accordato stando nel viaggio con il Patron della Naue, li detti comandatarij debbano vendere & smaltire tutte le dette comande, che loro haueranno, & tornare, & restituire a quelli di chi faranno, & se in quel loco doue per tal ragione come di sopra è detto fusse, che si perdesse la detta comandità: ancora che quel loco non fusse accordato con quelli, che la comandità haueranno fatta, li comandatarij non sono tenuti restituire né emendare le comande. Imperò se loro le porteranno o in altro loco in altro viaggio, dipoi che loro haueffino fatto porto come di sopra è detto, inanzi che haueffino contato con quelli che la comandità haueffino fatta, & la comandità si perdesse, gli comandatarij fariano tenuti restituire tutta la comandità, & lo guadagno se ce ne fusse, come nel capitolo di sopra è contenuto.

Dichiarazione del sopradetto capitolo. Cap. 209.

Come che il capitolo di sopra detto dimostra, & dichiara, che ogni comandatario, il quale porterà comande a viaggio ouero a loco certo, e deputato, se in quel luoco, dove loro doveuano portare quelle comande ci fußero quelle conditioni, che nel capitolo sopradetto sono dichiarate, e che lui dubitasse di entrarci & se lui si potra accordare con il Patrona della Naue, o del nauilio, col quale lui sarà per andare in altro luoco, dove quelle conditioni, che di sopra sono dette non ci fußero, che lui ci può andare, ancora che quel luoco, il quale lui si accorderà col Patrona della Naue, o Nauilio non fuße accordato con quello, che le comande hauesse fatte. Imperò nel capitolo di sopra detto non dice, ne dichiara, se il patrona della naue, o del nauilio portasse mercantie sue, & hauesse comande d'altri, o d'altro, se potra fare come li comandatarij vorranno, o se fuße di peggio conditione, che altro comandatario, & perciò i nostri antecessori vederono, & cognoscerono che i patroni delle nauj, e de' nauilij, i quali portano mercantie loro, & pigliano comandita di altro, o che portino mercantie loro solamente che portino comande di altri, non debbono per questo esser di peggior conditione, che vn' altro comandatario, per qual ragione? perciò che molti comandatarij, o fattori vanno per il mondo, i quali a tutto quello che portano, non banno nessuna cosa. Ancora più se quelle comande se perdeßero, loro non perderiano niente, perciò che non costano niente a loro. Imperò il Patrona della Naue, o Nauilio sia che porti mercantia sua, ò nò, tuttavia val più ciò che lui ha nella Naue, o nel Nauilio che non fa quasi parte della comandita che lui porta, o che lui hauera pigliata a se, & perciò il Patrona della Naue, o del Nauilio non può, nè debbe esser di peggior conditione, che vn' altro comandatario. Imperò è da intendere, che se nella sua Naue, o nel Nauilio hauera alcuni altri comandatarij, se le conditioni che sono dette saranno in quel loco, dove loro doveuano scaricare, & andare, & il Patrona della Naue si debba consigliare, & hauere consiglio con loro, & quella cosa che lui con loro tegniranno per bene, loro lo possono fare, che nessuno ci può niente. Imperò se nella Naue, o Nauilio ci fuße Robba di Mercanti, & sopra quella Robba non ci fuße nessuno, nè lo Patrona della Naue, o Nauilio l'hauesse in comandita, solamente lui l'hauesse a consignare ad alcuno in alcun luoco, dove hauesse a scaricare, se le conditioni di sopra dette ci saranno, che lui non ardisca intrare il patrona della naue non debba portare per niente in altro loco, poiché a lui non saranno raccomandate, che lui le potesse perdere innanzi le debba tornare a quei Mercanti di chi saranno, se il patrona della naue le portera in altro loco, & quella Robba si perdera, il patrona della naue è tenuto restituire & emendare. Ancora più, se lui le portera in altro luoco, & le rendera, & in quella Robba guadagnera, il patrona della naue, o Nauilio è tenuto di dare & restituire a quei Mercanti di chi la Robba sarà il ca-

pitale , & tutto il guadagno , che in quella hauesse fatto , & i detti Mercanti non sono tenuti dare & restituire a quei patroni di naue , o nauticali danno , nè spesa , che lui ne hauesse fatta , se i detti mercanti non voranno . Imperò se il patrono della naue , o nauilio hauesse Mercantia sua , & hauesse tutta la Robba che nella naue , o nel nauilio fusse in comandità , ehe lui la potesse vendere , ancora che lui non ci habbia Robba sua , solamente che tenga tutta la Robba ò Mercantia , che nella sua naue , ò nauilio fusse in comandità , che lui la potesse vendere , & che ne fusse Mercante , se il detto patrono della naue o nauilio dubitasse intrare in quel loco , dove le comande doueua vendere , che lui se ne hauera à restare per le conditioni che nel capitolo sopra detto sono già chiari te , e certificate , lui può mutare viaggio per andare in altro loco , dove non ci fusse risguardo delle conditioni , che di sopra sono dette in queste . Imperò che ciò che lui farà , lo facci con consiglio di tutto il commune della naue , ò della maggior parte : & se tutto il commune della naue , o del nauilio si accorderà di andare in quel loco , dove lui dirà , & farà certo , & darà ad intendere alla maggior parte , lui ci può andare , & in questo modo può cambiare il viaggio . Imperò se tutto il communale , o la più parte della naue ò nauilio si accorderà no più presto del ritornare in quel loco , del quale faranno partita , che mutare viaggi per andare in altro loco , il patrono della naue se ne debba ritornare , & se non vorrà ritornare , & lui per sua autorità il viaggio , & le comande si perderanno in tutto ò in parte , lui è tenuto restituire a quelli , che le comande li haueranno fatte tutto quello , che le comande costassino , & il guadagno che loro diranno per loro giuramento che poteuano hauer fatto , se lui se ne fusse ritornato come il communale della naue , ò la maggior parte lo consigliava . Imperò se il patrono della naue ci anderà con consiglio di tutto il communale del la naue , o della maggior parte , se le comande si perderanno in tutto ò in parte , il patrono della naue non è tenuto di mendar a quelli , che la comandità gli hauessino fatta , poiche con consiglio di tutto il communale della naue ci sarà andato , che è ragione che il patron della naue possa cambiar viaggio , se lui sarà Mercante di tutta la Robba che lui porterà , perche lui la può giustare in mare , se mercant non ci fusse con consiglio di tutti li marinari per certi casi , & per le ragioni di sopra dette li nostri antecessori hanno fatta questa emenda per li contrasti , che ci possano interuenire , & ogni cosa che di sopra è detta debba esser fatta senza fraude , e se fraude alcuna prouar si potrà , la parte , contra la qual prouato sarà , debba satisfar tutto il danno alla parte , che hauuto l'hauesse senza malitia , & senza refugio .

Di comandità riceuita come cosa propria . Cap . 210 .

SE alcuni fattori , quali porteranno comande a viaggio , o a loco deputato , & loro accorderranno con quelli che comande faranno , che loro possano fare delle comande come di sua cosa propria , & quelli che le comande faranno

ranno lo concederanno , in qual si vuole loco andando in quel viaggio che loro lascieranno la comandità , perciò che non l'haueranno potuta vendere , & loro giureranno che se loro propria fuisse non ci haueriano fatto altro , quelli che in tal forma hanno fatto comandità , non possono di niente altro costringer quelli tali fattori , se non che quando gli sopradetti fattori la riscoteranno , che l'habbiano a restituir , e dare a quelli che la comandità haueffino fatta salvo la fatica loro , di quello che haueffino accordato con quelli , che le comande haueffino fatte . Imperò li predetti fattori debbano recuperar quella Robba , che lasciato haueffino , e restituire , & dare a quelli che comandata l'haueranno , & questo sia fatto senza fraude , & debbono riscuotere quello , che della comandità sì fusse hauuto , come più presto potranno .

Item de comandità . Cap. 211.

Mercante o altro che farà comandità ad alcuno in questa forma , ehe quel loco dove la sua persona andrà , & se la comandità si perderà , debba esser persa a quello che fatta l'hauerà . Imperò se quello che la comandita porterà , la giuocasse , o la barattasse , o la perdesse per sua colpa , o se lui la raccomanda ua ad altri , & si perdesse lui è tenuto restituir a quello , che la comandita gli hauera fatto senza contrafatto .

Di comandità promessa . Cap. 212.

Mercante che prometterà di fare comandita ad alcuno con carta o testimonij , non si può estrarhère , che non habbia a far la comandita a quello che promessa l'hauera , & se lui vorrà estrarhère di non fare la comandita quello , alquale promessa l'hauera , & se quello ne hauesse fatta spesa alcuna , ò ne hauesse noleggiata naue o nauilio per rispetto della comandita , che li hauea promessa , è tenuto del tutto emendare . Et fu fatto questo capitolo : che se quello non li hauesse promessa quella comandita , lui non haueria noleggiato tanta gran naue , se non perciò che quello gli hauea promesso , & haueria fatto gli suoi fatti , & il suo viaggio .

Di comandità . Cap. 213.

Se alcun fattore riceuerà comandita , se quel detto fattore hauesse alcun denari , & in quel loco dove riceuerà la comandita , lui smaltirà la comandita , & li suoi denari , & quando sarà in quel loco dove andare dueua , con la comandita , lui smaltirà li denari suoi , & non smaltirà la comandità , se lui guadagnerà con li suoi denari , è tenuto di dare a quello che la comandita gli hauera fatto andando al viaggio tanto quanto lui guadagnerà con li suoi denari per soldo & per lira , & se lui perdesse con gli suoi denari , tutta la perdita debba esser sua , se già quello che la comandita li hauera fatta non li

banea detto che non li smaltisse se non in cose certe, & se quello detto non lo bauea, & lui smaltirà la comandita con gli suoi denari insieme, lo guadagno, & la perdita si debba partire per soldo & per lira.

Comandità in denari. Cap. 214.

SE alcuno comanderà a nessuno denari, se quello che la comandità farà accorderà con quello che la comandita riceverà, che non li smaltisse quelli suoi denari, se non in cosa certa, & nominata, se quello che la comandità bauerà riceuuta, non trouerà di quello che lui gli bauerà detto: lui ne debba bauere testimonij, come lui non troua di quella cosa che lui gli banea detto che comperasse, perciò che se ei fusse in quel loco medesimo alcuni mercanti, che haueffino comperato di quella mercantia, nellaquale lui douea smaltire quelli denari, che lui haueua riceuuti in comandità, se quelli ci guadagnassino alcuna cosa, & quello ilquale gli haueua i denari comandati li facesse dimanda, lui possa mostrare, & mettere in vero per quelli testimonij che lui non haueua trouata di quella mercantia, dellaquale gli haueua detto inuestisse gli suoi denari, se per ventura prouare non potrà, che lui di quello che douea, & haueua carica finalmente quelli denari, che in comandita haueua riceuuti, che lui non hauesse trouato, lui è tenuto restituire & di dare a quello che li denari gli bauerà comandati tanto come quelli mercanti ci haueranno guadagnato per soldo, & per lira, & se per ventura lui smaltisse quelli danari in altre cose senza volontà di quello, che li denari li haueua comandati, se in quella mercantia si guadagnerà, lui è tenuto a quello, ilquale gli denari li comandò, restituire, & di dare tutto lo guadagno, & se in quelle mercantie che lui hauesse comperate senza volontà di quello che gli denari li comandò, si perderà in tutto o in parte, tutta la perdita debba esser la sua, perciò che lui gli smaltì in quello, che lui non haueua carico smaltirgli. Et ancora più, perche nessuno non ha potere in quello d'altri, se non tanto come quello di chi gli da, & se per ventura lui fuisse in loco, che potesse restituire quelli danari a quello che comandati gli haueua, & lui non restituirà, anzi gli porterà con se, se in quelli denari interuenisse caso di suentura, che si perdessino del tutto, o in parte, tutta la perdita debba esser sua. Imperò se lui non fusse in loco che lui possa restituire quelli danari a quello, che comandati gli haueua, lui gli può portare con se, & se a quelli danari interuenisse alcun caso di suentura che si perdessino in tutto o in parte, debbano essere persi a quello, che li comandò, perche non è colpa del comandatario. Imperò se il detto comandatario li giuocasse, o si perdessino per alcuna causa che fusse sua colpa, lui è tenuto del tutto restituire, & tutto in quella forma che di sopra è detto della comandità in danari, in tal modo debba essere fatto della robba o mercantia, che alcuno comanda se ad altri sotto certe conditioni, & per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

Comandità di naue. Cap. 245.

Patrone di Naue, ò di Nautilio, che comanderà la sua Naue ad alcuno per andare in viaggio saputo, se andando, ò stando ò tornando in quel viaggio la Naue si rompesse o pigliafse alcun danno, quel che la Naue ò nautilio hauesse riceuuto in comandita, non è tenuto di niente mandare al Patronne della Naue che comandata l'hauerà. Imperò se lui la porterà in altro loco ò l'altro viaggio fuora di quel luoco, che il Patronne della Naue haueua accordato ò con quello che comandata gli l'hauesse, se la Naue si perdesse ò hauesse alcun danno, quello alquale il Nautilio fuisse comandato, è tenuto dimendare la naue ò nautilio a quello, che comandato l'hauerà, ò il pretio di quella, & il danno, che hauento ne hauesse, & se non hauesse di che pagare, debba stare in prigione, insino che habbi satisfatto a quello, che comandato nel haueua, & habbi di che pagare ò no, & il Patronne della Naue, che comandato li haueua, è tenuto di dar alli compagni la parte, che haueuano nella naue, & il guadagno di quello. Imperò se il Patronne della naue la comanderà con volontà di tutti li compagni, ò della maggior parte, & se la naue si perdesse, come è detto, il Patronne della naue non è tenuto di far menda a'compagni, perché ogni Patronne di naue debbe dimandare a'compagni quando vorrà comandare la sua naue ad altri, se in loco fuisse alcun compagno, lui non la debba comandare a nessuno, se non per conditione certa, ciò è a sapere, per infirmità, o che la naue fuisse noleggiata per andare in loco doue lui hauesse paura di Signoria, ò che hauesse promessò pigliar moglie inanzi che la naue noleggiasse & che li amici lo sforzassino la pigliafse inanzi che andasse nel viaggio o per andare in peregrinaggio, & che ne hauesse fatto voto inanzi che la naue noleggiasse, & tutte queste conditioni di sopra dette che siano senza fraude.

Di comandità di naue senza licentia de i compagni. Cap. 216.

SE alcun Patronne di Naue hauerà comandata la sua Naue ad alcuno senza licentia de'compagni; se quello, al quale la Naue fuisse comandata, venisse alcun viaggio ò viaggi, & donasse conto a quello che la Naue li hauesse comandata, & quello il quale Patronne fuisse. Ancora se hauesse comandata la Naue ad alcuno, se lui darà conto, & parte a ciascuno de' suoi compagni tutto, & tanto come a ciascuno appartenga per conto della parte, che nella naue haueranno del guadagno, che quello al quale lui hauesse comandata la naue hauerà fatto con quella Naue, che lui comandata li hauerà, se li detti compagni piglieranno la loro parte del guadagno, che a ciascuno per la parte, che nella Naue hauerà, l'appartenga, se li detti compagni tutti o parte diranno a quello il quale loro di quella Naue haueranno fatto Patronne, che loro non vogliono che lui li comandi a nessuno senza loro volontà, & se lui lo farà, & la Naue pigliafse alcun danno, ò farà alcuna perdita, ò consumamento, che tut-

to sia & stia sopra di lui, & se sopra le dette conditioni di sopra dette per gli compagni a quello, il quale loro di quella Naue, nella quale hanno la loro parte, haueranno messo o fatto Patron; se lui senza volontà di tutti i compagni o della maggior parte ad alcuno la comandasse, se quello il quale la comanderà, guadagnerà, lui è tenuto dare a ciascun compagno la parte del guadagno, che per la sua parte li toccasse; & se per ventura quello, il quale lui hauerà comandata la Naue, sotto le conditioni sopradette, perderà la Naue o piglierà alcuno danno, o farà alcuno consumamento, il Patronne della Naue è tenuto del tutto restituire & emendare alli compagni senza contrasto. Imperò se li detti compagni vederanno o sapranno, che quello che loro hanno fatto Patronne, non vā, nè andrà nella Naue, innanzi sanno loro, & sono certi che la comanderà ad altro; se li compagni piglieranno parte del guadagno, che quello con quella Naue, che comandata gli sarà, fatto hauesse, & li compagni non diranno niente a quello che loro haueranno fatto Patronne: anzi li piace, & satisfia il guadagno che lui gli dà, & se sopra queste ragioni di sopra dette la naue si perdesse o pigliasse alcun danno, il patronne della naue non è di niente tenuto, percioche li compagni sapeuano che lui non andava nella naue, anzi la comandava ad altro che conduceua per lui. Et ancora percioche li compagni riceunero ciascun viaggio che la Naue faceua la parte, che a ciascuno toccava per conto della sua parte che nella naue haueano, & è ragione che poi loro riceuino parte del guadagno, & erano certi che quello che haueuano fatto Patronne; non ci andava, anzi la facena condurre ad altro, & li compagni non diceuano niente a quello, che loro haueano fatto Patronne anzi li piaceua il guadagno che lui li dava. Perciò è ragione, che come li piaceua il guadagno tutto, et in tanto è ragione che debbino patire il danno & la perdita & il consumamento, che quando quello, che loro haueuano fatto Patronne li dava. Et per le ragioni dette fu fatto questo capitolo. Imperò è da intendere che il Patronne della Naue, fusse in loco con li compagni insieme con tutti o con parte: perche altrimenti non la può, nè debbe comandare, se non per le conditioni, che sono già in uno capitolo di sopra detto, chiarite & certificate.

Di comandità che alcuno piglierà in commune, o a parte.

Cap. 217.

SE il Patronne di Naue o Nauilio o altro, porta in commune, & lui piglierà da alcuno Mercante comandità a parte di Robba o di denari, & se quello che la comandità riceverà, non farà intendere che quella comandità che lui riceue, che lui la mescolerà al commune, nè nella scritta che infra loro farà fatta non si comprenderà, che quella comandità che lui riceue la debba mescolare con quel commune, che porterà con se, lui è tenuto di dare conto a quello, che la comandità li hauera fatta, & se li farà comandità di Robba, li debba dar conto di quello, che della Robba hauesse battuto. Ancora più quel-

li

*Li denari che hauerà hauuto, debba smaltire in qual si vuole cosa, che al detto comandatario parerà, se già quello, che la comandità li haueua fatta non ha-
uisse accordato con lui che non li smaltisse quelli denari di quella Robba, che
lui comandata li haueua, & che non comperasse, se non cosa certa come infra
loro fusse accordato, & se li comandassee danari, & lui comprasse Robba, lui è
tenuto di dare conto di quello, che hauerà hauuto della Robba, che con li de-
nari che lui li comandò haueua comprata & venduta, & di quello che smal-
tirà di quella Robba, che con li suoi denari hauerà comprata, & mettere in
ordine gli conti per quell' hora, che lui fusse tornato del viaggio, & dare in suo
potere il capitale, & il guadagno che con la detta comandità fusse fatto. Salvo
sua fatica, come infra loro fosse accordato, & se il comune perde o guadagna
quello, che la comandità gli hauerà fatto, non ci è in niente tenuto, né quello
che la comandità hauerà riceuuta non è tenuto se non della comandità a resti-
tuire, & se guadagna o perde con la detta comandità, tutto li debbe dare &
mettere in suo potere tanto il guadagno come la perdita: perche lui non è te-
nuto a quelli, di chi il commune fusse, per causa di quella comandità, che lui da
alcuno riceuuta hauerà. Se imperò lui non haueua fatto intendere che al com-
mune andava quella comandità, che haueua riceuuta. Imperò quello che la
comandità hauerà fatta, non è tenuto di niente a quelli di chi lo commune
fusse, sia che per dessino o guadagnassino ne quelli di chi il commune sarà a quel-
lo che la comandità hauerà fatta, che se perde o guadagna debba essere suo il
guadagno come la perdita: & se per venturi quello, il quale porta il commu-
ne, & hauerà riceuuta la comandita, mescolerà quella con il commune senza
licentia di quello, che la comandità li haueua fatta, & il detto comandatario
conto dare non gli potrà per cio che l'hauerà mescolata con il commune, sia
in libertà di quello, che la comandità li hauea fatta di hauer il maggior pre-
tio della Robba, che hauerà hauuto, in quel loco, dove la comandità hauerà
venduta. Et il maggior pretio della Robba che lui hauerà portata, o il maggior
guadagno che nella Robba si sarà fatto, li è tenuto di dare quello, che la co-
mandità hauerà riceuuto a quello che fatta gli hauerà, perioche lui l'hauerà
mescolata il commune senza volontà sua: & questo li è tenuto dare & resti-
tuire senza contrasto.*

Di comandità che si perderà, & lo comandatario fallirà. Cap. 21^{8.}

Onzi comandatario che porterà o riceuerà comande, se le comande si ri-
cueranno per le ragioni, che nelli Capitoli di sopra dette sono, lui non è
tenuto della comandità a restituire. Imperò se le comande si perderanno per
altra ragione, & non per quelle che nelli capitoli disopra sono dette, lui è tenu-
to di restituire & di dare tutte le comande, & il guadagno con quelle fatto a
quelli, che le comande gli haueranno fatte. Se imperò lui non può mostrare
giuste ragioni, perche quelle comande si sieno perse, & se lui mostrare ne pro-
uare

uare non può , nè le comande restituire non potrà a quelli di chi faranno , & il detto comandatario fallirà , se lui fallirà , & fusse giunto debba esser pigliato & messo in ferri , & stare per insino che quelli di chi comande faranno si siano accordati con il detto comandatario . Et fu fatto perciò questo capitolo , che molti comandatari fallirano , se sapefino che nessuno male , nè nessuno danno , nè ingiuria li potesse interuenire , & si sono messe perciò le conditioni , che di sopra sono dette .

Di Patrone che lascierà la Naue per facende sue proprie .

Cap. 219.

SE alcun Patronne di Naue o di Nauilio portera Merchantie sue o comande & lui sarà in quel loco , donde la Naue hauera fatto porto , & la Naue sarà spedita , che non resta se non per lui , che non è spedito , & non può rendere le sue merchantie , se la Naue ne fard spesa , lui la debba pagare del suo proprio & se lui rimane per la sua Merchantia a vendere , & lui ne manderà la Naue : se la Naue piglierà alcun danno lui è tenuto di fare menda alli compagni : se già lui non hauea accordato con li compagni quando lui si partì di quel luoco , dove la Naue hauea caricato , & se lui l'hauea accordato con li compagni con tutto o con parte , & loro l'haueuano concessio , che lui poteße rimanere , & rimanua , e mandaua la Naue , se la Naue pigliaffe alcun danno , lui non è tenuto di emenda alli compagni . Imperò se il Patronne della Naue rimanerà , perciò che non potrà hauer il nolo , & non rimanerà per niente che lui ci habbia a fare , se non per il nolo riscuotere , & lui ne manderà la Naue , perciò che non faccia spesa , & la Naue piglierà alcun danno , il Patron della Naue non è tenuto di far menda a compagni , poiche per profitto della Naue sarà rimasto , e non per niente che hauesse a fare ; e questo debba esser senza fraude .

Di testimoni di marinari in contrasto di patron con mercanti .

Cap. 220.

PATRONNE di Naue o di Nauilio , che hauera contrasto con Mercanti , li marinari della Naue , non possono far testimonio al patron della Naue , nè alli Mercanti a loro utile nè a loro danno dell' uno , nè dell' altro stando nel viaggio . Imperò il cartolario debba far testimonio , & esser mezzano infraloro . Ma quando la Naue hauera fatto viaggio , & li marinari saranno liberi , che non faranno obligati al patron della Naue , all' hora possono far testimonio infra il patron della Naue , & li Mercanti , con che loro non habbino interesse nè contrasto , nel quale faranno dimandati per testimoni , nè che ne aspettassino hauer danno nè utile , che se aspettassino hauer danno , o utile niente , che diriano non haueria alcun valore , & sariano tenuti per falsarij .

Di

Di testimonio di Mercante in contrasto di Patron & marinari.
Cap. 221.

Marinari che haueranno contrasti con il Patron della Naue , di alcune cose che non füssino scritte nel cartolario , li Mercanti , che saranno nella Naue, possono fare testimonio nel viaggio stando , o che ne füssino vsciti tanto al Patronne della naue come alli marinari , con che loro non füssino interessati nel contrasto che infra loro fusse , nè che ne aspettassino hauere danno , nè utile , & se li marinari haueffino contrasto con li mercanti , il Patronne della naue può fare testimonio , poi siano vsciti del viaggio . Imperò stando nel viaggio , & che non sia interessato nel contrasto che fusse infra loro . Ancora più un marinaro può fare testimonio all' altro , poi siano vsciti del viaggio , con che non fusse interessato nel contrasto , nel quale sarà dato per testimonio , nè che ne spettassino danno , nè utile . Imperò li marinari possono fare testimonio stante nel viaggio al Patronne della Naue & alli mercanti , per questa ragione : ciò è sapere per fatto di gietto ; se per cattiuo tempo , o per altro caso la Naue hauesse a dare trauerso in terra , che in quel caso , o in quel punto il scriuano non potesse mettere gli accordi nel cartolario . Et perciò fu fatto questo capitolo , perche se in quel caso li marinari non potessino fare testimonij , nè lo scriuano non hauesse posbuto scriuere nel cartolario : il Patronne della Naue potria negare tutti li patti , che hauerà accordati con li Marinari , che a lui dousse tornare a danno , & diria tutto quello che a se medesimo tornasse a profitto , & li Mercanti fariano il simile al Patronne della Naue , per questa ragione possono fare testimonio gii marinari in tal caso stante nel viaggio , percioche fraude alcuna non possa essere . Imperò per altra ragione non possono fare testimonio stando nel viaggio a utile , nè a danno del patronne , nè delli mercanti per contrasto che infra loro fusse .

Testimoni de' marinari . Cap. 222.

SE Mercanti che saranno in Naue haueffino alcun contrasto infra loro , & daranno li Marinari per testimoni : gli Marinari possono fare quel testimonij , nelquale saranno dimandati sia che loro füssino nel viaggio , o che füssino vsciti , con che non aspettassino danno , nè utile hauere , nè volessino l'utile più di una parte che dell'altra , nè haueffino hauuto nessuna cosa , che se loro stimassino più il profitto di una parte che dell'altra : o se ne haueffino ricevuto seruitio , se prouato poteua essere ; loro fariano tenuti restituire tutto il danno , & tutta la ingiuria & tutto l'interesse , che quella parte ne hauesse sostenuto per colpa di quel testimonio , che quelli haueffino fatto . Ancora più che li potria mettere & constringere in potere della giustitia . Et più che non fariano per nessun tempo creduti di cosa che loro diceссino , & se alcuni li chiamaſe falsari , o pergiuri , nisuna giustitia non li daria alcuna pena per testimonij che lo-

ro ne dessino, che anzi cascheriano loro in pena doppia chi tale testimonio falso haueria fatto. Et fu fatto perciò questo capitolo, che spesse volte li mercanti sono in alcun i lochi, & non hanno con loro se non solamente li marinari, & in presentia de marinari fanno alcuni patti o accordi infra loro mercanti, & per ventura l'uno o l'altro si pentiria di quello che hauerà fatto, & come quell'altro Mercante li domanderia la promessa che infra loro fu fatta, quello ne potria negare & se quello la negasse, quell'altro mercante ne sosteneria gran danno, & per quella ragione debbano fare testimonio li marinari dell'i contrasti che saranno infra li Mercanti, perciòche non sia fraude fra loro.

Di salario di nochiero o marinaro che andaranno a discrezione.

Cap. 223.

Patrone di Naue ò Nautilio, che porterà con se in viaggio ò in viaggi, il nochiere a discrezione, lo Patrona della Naue debba dare di salario al nochiere, tanto quanto hauerà miglior pruere della Naue, ò altro delli communali. Ancora più giusta la bontà & valore che il nochiere hauerà, & se per ventura li Marinari andaranno a discrezione del patrona della naue: il patrona della naue è tenuto di dar salario giusta, che loro si affaticheranno, & haueranno affaticato, & giusta la bontà che loro haueranno nel seruitio che faranno, & questo debba esser a discrezione del nochiere, & del scriuano, che lo debbano dir per lo giuramento che loro hanno fatto al Patrona della Naue bene & fidelmente; circa quelli marinari, che vanno a discrezione che salario meritano, & qual nò: & che loro non dicano per volontà, né per maluontà, né per seruitio che loro gli hauessono promesso, né per male che loro volessero ad alcuno di quelli marinari, che nella Naue andaranno a discrezione; & questo debbono loro dire, sotto pena del giuramento bene, & fidelmente, il Patrona della Naue è tenuto di dare quel salario, che il nochiere & il scriuano gli haueranno detto, per loro giuramento: & non ci debba niente contrastare.

Di danno ricevuto per mancamento d'ormeggiare. Cap. 224.

Patrone di Naue ò Nautilio che sarà in piaggia, o in porto, o in altro loco con la sua Naue, & li Mercanti che conduranno, gli diranno, & nuntieranno che lui si ormeggi, & il Patrona della Naue non si ormeggierà, & per ventura non hauerà tutte le exarcie, che promesse hauerà, & per queste ragioni di sopra dette li Mercanti ne sosterranno danno, il Patrona della Naue è tenuto restituire quel danno, che li Mercanti haueranno sofferto per tal causa, & se il Patrona della Naue non ha di che pagare, debbasi rendere la Naue, & se la Naue non basta, & il Patrona della Naue hauesse alcuni beni, quelli si debbono vendere per fare compimento a quelli Mercanti. Salvo li marinari,

nari, che non perdano li loro salarij, ma li compagni non sono tenuti di niente mendare, se non la parte che haueranno nella Nave, ma altri beni nò. Et fù fatto questo capitolo, perche molti Patroni di Nave piangeno la exarzia, & non si possono ormeggiare, & per questo la Nave o Nauilio si perde, & la roba delli Mercanti.

Di nave che si perderà in terra d'infideli. Cap. 225.

Patronc di nave o di nauilio, che farà o nauicherà in terra d'infideli, & li interuerisse a caso di suentura che per cattivo tempo o per nauili armati de'inimici perderà la nave o nauilio, se lui perde la nave o nauilio, per la ragione di sopra detta, non è tenuto di dare niente à marinari, se già lui non la perdesse in loco, dove lui haueße tutto il suo nolo, che se lui hauerà tutto il suo nolo è tenuto dare tutto il salario à marinari. Imperò qual si vuole patto che il patronc della nave o nauilio farà con li mercanti, in quel patto medesimo debbano esser li marinari. Imperò se il patronc della nave o nauilio donea dare salario à marinari per altri viaggi, lui è tenuto pagare come nel capitolo di sopra si contiene. Imperò patronc di nave o nauilio che per tale ragione, come di sopra è detto, si perderà la sua nave o nauilio, non è tenuto dare nave o vettouiglia à marinari per ritornare in terra di Christiani; percioche lui ha perso ciò che haueua, & per ventura più che lui non haueua. Fù fatto perciò questo capitolo, che dopoi che il patronc della nave ha persa la sua nave, non è tenuto di dare nauilio, né vettouiglia alli marinari per ritornare in terra di Christiani, poi che non ne ha per lui.

Casi perche il patronc debba domandare li compagni per lo noleggiare. Cap. 226.

SE Patronc di Nave o Nauilio noleggierà la sua Nave per andare in terra d'infideli, o in loco pericoloso, se lui fusse in loco dove ci fussino compagni lui li debbe domandare inanzi che fermi il viaggio, & se lui ne dimanderà, e li compagni voranno, lui può noleggiare, che compagno alcuno non può contrastare: & se lui noleggierà che non ne dimandi gli compagni, gli possono contrastare, & possono incantare con lui, percioche non li hauerà dimandati, & se dimandati li hauesse, li compagni non potranno incantare insino che fusse ritornato del viaggio, & se li compagni incanteranno con il patronc della Nave o Nauilio, che noleggiato hauerà senza loro licentia, & lui rscirà della nave o del nauilio per incanto, o per qual si vuole conto, & li compagni ritegniranno la nave, o nauilio, quella nave o nauilio debba seguir quel viaggio & quel mercante che noleggiato l'hauerà per quel pretio o nolo, che il mercante hauea accordato con quello, che in quel tempo era patronc quando lui noleggiò; perche ognuno si guardi che quando farà parte in Nave o Nauilio, qual si vuole cosa che quello farà, o accorderà con mercanti, quello si doverà seguire.

Imperò

Imperò se il patrono della Naue sarà in loco, che non ci sarà compagno nessuno, lui può noleggiare, & andar in ogni loco doue lui vorrà, & se la naue o nauilio piglierà alcun danno, compagno nessuno non li può far dimanda per quella ragione. Imperò se lui giocasse, o barattasse, o perdesse per alcuna ragione, che fusse colpa sua, li compagni li possano fare domanda. Imperò patrono di naue che noleggierà per andare in terra de' Christiani, non è tenuto dimandare a compagni se non vuole, ne compagno non la può incantare, poiche lui nō l'hauerà noleggiata insino al ritorno del viaggio. Imperò patrono di naue o di nauilio debba dare sicurtà al compagno, se gli la domanda, che lui nō muti viaggio insino lui habbia tornata la naue o nauilio in potere de' compagni, & la sicurtà che darà, non sia tenuto se non a uso & costume di mare, & se per ventura il patrono della Naue noleggierà per andare nelli lochi di sopradetti, & li compagni saranno nel detto loco, & sapranno che hauerà noleggiato o non lo sapranno, & il patrono della naue non l'hauerà detto nè loro a lui niente contrasto, & in quello viaggio la naue o nauilio si perderà o piglierà alcuno danno, li compagni non possono fare nessuna dimanda, & il patrono della naue non è tenuto rispondere a loro.

Di riscatto o accordo con naue armata. Cap. 227.

IL Patrono di naue o nauilio, il quale in mare libero, o in porto, o in piaggia, o in altro loco si riscontrerà in nauili armati di nemici, il Patrono della naue può parlare, & fare accordo con li Comiti, e con l'armiraglio per quantità di moneta, accioche loro non faccino male a lui, nè a niente della sua naue; & se in quella naue o nauilio fussero mercanti, lui debba dire il patto che farà o hauerà fatto con quelli, cioè con li Comiti, & Armiraglio di quell'armata, & tutti insieme si debbono accordare à pagare quel riscatto il quale il patrono della naue o nauilio hauerà accordato con li Comiti o Armiraglio di quella armata, & debbasi pagare quello comunale per soldo & per lira: & il patrono della naue debbaci mettere per la metà di quello che valerà la naue, o nauilio, & se nella naue o nauilio non ci saranno mercanti, il patrono della naue si debba consigliare con li Marinari di poppa, & con il nochiero, & con li marinari di prua, & se il patrono della naue paga quel riscatto, che di sopra hauemo detto con consiglio, & volontà di quelli che di sopra sono detti, li Mercanti non debbono, nè possono, niente contrastare, con che il patrono della naue paghi la metà di quello, che valerà la naue. Imperò se il patrono della naue o nauilio si riscontrerà con nauili armati, che non siano d'inimici, & lui li vorrà dare mancia o beueraggio, se nella naue hauerà mercanti, lui lo debbe dire, & dimādere alli mercanti se sono contenti, il patrono della naue deve dire, & farlo con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti, & se il patrono della naue fa questo, debbasi pagare come di sopra è detto. Imperò se il patrono della naue non lo farà con volontà de' mercanti o con consigli di quelli

che j

che disopra sono detti, & lui per sua volontà farà patto, & darà beueragio senza licentia de' mercanti, e senza consiglio di quelli che di sopra sono detti, il patrono della naue lo debba pagare del suo proprio, che gli mercanti non li sono tenuti niente dare, né restituire delle spese ò del patto del beueragio, che lui hauerà dato a quei nauili armati.

Di riscatto, ò accordo con nauili armati d'inimici. Cap. 228.

SE alcuna Naue o alcun Nauilio farà in terra d'inimici, & in loco sospetto so stante caricato del tutto o in parte, venissino Nauili armati de inimici, & il patrono della Naue o del Nauilio parlerà patto, ò farà parlare a quelli nauili armati, percioche loro non faccino danno a nessuna cosa, che nella Naue ò Nauilio fuisse, & quel patto che lui parlerà o farà parlare, lui lo debba dire, se li mercanti faranno nella naue o nel nauilio tutti, o la maggior parte, quel patto che lui ha fatto con quelli Comiti di quelli nauili armati, & con consiglio & volontà de' mercanti lui lo debbe dire, & li mercanti sono tenuti pagare per soldo, & per lira per quello, che haueranno robbia nella Naue ò nauilio, & se per ventura li mercanti non fussino nella Naue, ò Nauilio tutti, nè parte, & fussino in loco che il patrono della Naue ò Nauilio hauesse tempo, che lui potesse fare a sapere quel patto, che lui hauerà fatto fare con quelli Nauili armati per saluarsi, & tutta la robbia, lui è tenuto farlo sapere, & se lui non hauua tempo di poterlo fare a sapere a mercanti, il Patrono della Naue debba fare in questo modo, che tutto quello che farà lo faccia con consiglio di tutto il comunale della Naue; & se lui lo fa in questo modo, gli Mercanti sono tenuti di mettere, & pagare tutto, & in tanto come se tutti loro ci fussero stati, che in niente non debbono, nè possono contrarstar. Imperò se il Patrono della naue farà alcun patto con quelli nauili armati, & gli Mercanti saranno nella naue tutti o la maggior parte, ò saranno in loco che lui potrà fare sapere, & non lo facesse, quel patto che hauerà fatto fare, & non l'hauerà fatto a sapere a mercanti, poiche loro fussero in quel loco che lui fare lo potea, a quel tale patto che lui hauerà fatto, gli mercanti nō sono tenuti niente a mettere. Posto che la robbia fuisse nella naue o nauilio, tutta o parte, percioche non gli hauerà dimandati. Imperò se loro saranno in loco, che nō li poſſa dimandare, & il patrono della naue farà quel patto con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti, li mercanti sono tenuti pagare come di sopra è detto, & se per ventura il patrono della naue farà quel patto senza licentia de mercanti, & senza consiglio di quelli, che di sopra sono detti, quel patto che hauerà fatto di sua volontà, & senza licentia di nessuno, il patrono della naue lo debba pagare del suo proprio, che nessuno non ci è tenuto niente mettere, percioche lui l'hauerà fatto senza licentia di tutti quelli che di sopra sono detti. Imperò se la naue ò nauilio fuisse in alcun de sopra detti lochi, & hauesse scaricata, & infra gli Mercanti, & il patrono della naue fusse accordato, che il Patrono della naue

debbà spettare gli Mercanti, & gli Mercanti che debbino hauere spedito il Patrona della Naue, se in quel tempo venissino nauili armati, & il Patrona della Naue farà patto con loro, acciò che non gli faccino danno, o ancora se gl'inteuenirà caso di suentura, che perdesse la naue o nauilio, in quel patto, o in quella perdita, che infra in quel tempo, che il Patrona della Naue li debba appettare, fusse fatta, li Mercanti non ci sono tenuti niente mettere, poiche loro haueranno scaricato, se già non li volessono fare alcuna gratia, & se per caso gli detti Mercanti non haueranno spedita quella Naue o Nauilio in quel tempo, che promesso haueuano, & se passato quel tempo venissino nauili armati, & il patrona della naue hauesse a far patto, o perdesse la naue, li detti Mercanti sono tenuti pagare quel patto, o quella perdita che il patrona della naue o nauilio hauesse fatto per colpa di loro, che non haueranno spedito di quel tempo che infra lui & li mercanti era accordeto.

Di Robbe pigliate. Cap. 229.

SE alcun Patrona di Naue, o di nauilio hauerà caricato in alcun luoco di Robbe di Mercanti, o che tutta fusse di vn Mercante particolare, per andare a scaricar in alcun' altro loco, il qual loco dove lui scaricare doyerà si fusse accordato infra lui, & gli detti Mercanti, o Mercante, se fusse caso di suentura, che quell'a naue o nauilio si riscontrasse con alcuni nauili armati, o non armati d'inimici, se quelle cattive genti, che quelli in nauili armati, o non armati saranno, gli piglieranno, o ci porteranno la terza parte della Robba, o le due parti, o le tre, & non gli lascieranno se non la quarta, o più o manco, se quando il Patrona della Naue, o del Nauilio farà gionto in quel luoco, doue doueuia scaricare quella Robba, che rimasta farà, & ancora quella che tolta gli fu, se il Patrona della Naue si ritegnirà quella Robba, che rimasta ti farà, & non la voglia dare a quelli Mercanti o Mercante, che riceuere la douerà, se lui o loro non gli pagano il nolo di quella Robba che tolta gli fu, come di quella che farà rimasta, & che lui hauerà portata il Patrona della Naue non lo può, né lo debba fare con giusta ragione. Per qual ragione? perciò che alcun Mercante non è tenuto pagar nolo se non di tanta Robba, come il Patrona della Naue, o Nauilio li consegnerà nel caso di sopra detto, Salvo imperòche se li Mercanti come di sopra è detto haueranno messo quella Robba in quell'a detta Naue o Nauilio, se loro la germinaranno, & se li detti Mercanti erano in quella Naue o Nauilio, quando vederoni quelli Nauili armati, la germinarono, che se alcuno caso interuenisse, la una Robba facesse l'altra, se lo germinamento di sopra detto farà fatto come di sopra si contiene, quella Robba che ristorata farà debba esser contata con quella che persa farà per soldo & per lira: & se il detto Patrona della Naue o Nauilio, & li detti Mercanti o Mercante di chi farà quella Robba di sopra detta füssino in guerra, o di guerra con quella cattiva gente, che quelle

Robbe

Robbe haueranno tolte , il corpo di quella Naue o di quello Nauilio che ristorato o rimasto sarà , debba esser contato per soldo & per lira con quella Robba che persa sarà , & con quella che sarà ristorata , e il Patron del la Naue o Nauilio debba hauer tanto di nolo come per soldo , per lira gli tocherà , & di niente altro li detti Mercanti o Mercante non gli sono tenuti . Imperò se la Robba non fusse agerminata come di sopra è detto , la Robba che ristorata sarà , non è tenuta aiutar a mendar a quella che persa sarà , né ancora li Mercanti , che la Robba haueranno persa , non sono tenuti niente dare a quel Patron del la Naue , o di quel Nauilio , al quale loro quella Robba che persa sarà , hauiano noleggiata , nè il Patron della Naue a loro . Imperò se gli detti Mercanti prouar , nè mostrar non potranno , che per colpa , o con intentione , o con volontà di lui fusse fatta quella tolta , o quella ruberia , & se li detti Mercanti prouar , nè mostrar lo potranno , il detto patron della Naue è tenuto reslituir , e mendare senza contrasto ; e se gli detti Mercanti prouare , nè mostrare giustamente non potranno , il patron della Naue o Nauilio non è di niente tenuto . Imperò gli detti mercanti , o mercante di chi fusse quella Robba , che ristorata sarà , sono tenuti dare , & pagare tutto il nolo di quella Robba , che ristorata sarà , & niente altro . Imperò se gli detti mercanti faranno in guerra con quella cattiva gente , che la Robba haueranno tolta , & il Patron della Naue , o Nauilio con le dette gente in guerra non sarà , il corpo della naue o nauilio non debba esser contato per soldo , nè per lira con quella Robba che persa sarà . Se imperò come di sopra è detto agerminata non fuše , che l'una Robba aiutasse all'altra , se caso di suentura ci interuenisse : & li detti Mercanti non siano tenuti di pagar nolo se non della Robba , che rimasta sarà , come di sopra è detto . Imperò se il Patron della Naue o Nauilio sarà con quelle genti in guerra , & li detti Mercanti con loro in guerra non saranno , il corpo della Naue o di Nauilio sia tenuto di metterci per soldo , & per lira emenda in quella Robba , che persa sarà , & il nolo sia contato per soldo , & per lira come il corpo della Naue o del Nauilio tāto della Robba ristorata come della persa , se alcuno germinamento ci fuše fatto , come di sopra è detto : & se infia loro germinamento fatto non sarà , l'una Robba non debba esser tenuta all'altra di emenda fare , se non chi male hauera , male rimarrà , & il patron della naue non debba hauer nolo se non della Robba che ristorata sarà ; & se il patron della naue o del Nauilio porterà gli marinari a viaggio , non è tenuto niente dare dell'i loro salari se non in quel modo , che lui guadagnerà di nolo , & se per ventura gli marinari andaranno a mesi , il Patron della naue non è tenuto pagar , se non in quella forma che lui guadagnerà di nolo ; per qual ragione ? percioche a impedimento di cattive genti non ci sta nessuno sicuro . Imperò se li detti marinari , che a mesi faranno accordati , haueranno accordato con il detto Patron del la Naue o Nauilio che li debba pagare ogni mese quello che lui li promesse lo giorno che lui li accordò , il patron della naue o nauilio è tenu-

to pagar per tanti mesi, come loro hauenano seruito inanzi che quella ruberia fosse fatta, habbia lui lo nolo o non l'habbia: per quale ragione? perciò che accordo legge vince: & se per ventura alcun Patrono di Naue o Nauiio farà ritenuto per Signoria o per cattiva gente in alcun loco, se quel luoco dove lui ritenuto farà fusse loco, che lui possa dare licentia alli Marinari, sia che gli detti Marinari vadino a viaggio, o che siano accordati a mese, lo Patrono della naue lo debba fare: & non è tenuto niente dare di tutto quel tempo che lui sarà stato per causa di quel retenimento che fatto li sarà. Accioche per colpa di lui non rimane, che lui non andasse a guadagnare, se vietato non gli fusse. Ancora più che il Patrono della naue o nauiio, assai ci perde la vettouaglia, & consuma la sua naue o il suo nauiio. Imperò se il Patrono della naue o nauiio fusse retenuto per impedimento di Signoria o di cattive gente, se lui farà in loco, dove possa dare licentia a' Marinari, & lui non lo farà, inanzi gli ritengnrà con se, lui è tenuto pagare per tanto come con lui staranno. Percioche se lui voleua, gli poteua hauer dato licentia: & poichè lui far non volse, è ragione che gli debba pagare per tanto, come con lui staranno. Salvo imperò tutti patti, o accordi che lui hauejse fatto con loro, quando con lui si accordorno, & loro con lui, & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di palanche, vasi, argani pigliati, o appigionati. Cap. 230.

Patron di Naue o Nauiio, che piglierà o appigionerà palanche, vasi, o argani per bisogno della sua Naue o suo Nauiio a trahere, o a varare, se le palanche, o gli vasi si romperanno, se lui li hauerà appigionati non è tenuto di emenda fare se non solamente la pigione che con lui hauerà accordato, quādo gli appigionò al Patrono della Naue o del Nauiio. Imperò è tenuto di emenda a quelli vasi, o a quelle palanche, o a quelli argani, che a seruitio suo si saranno rotte a quello di chi faranno senza cōtrasto, se lui li hauerà pigliati senza volontà di quelli di chi sono, & rompiscono non si rompino, tuttavia debba essere pagata la pigione, che accordata farà infra loro senza cōtrasto o refugio.

Di Patrono che prometterà aspettare li Mercanti a giorno certo. Cap. 231.

Patron di Naue o Nauiio che noleggerà la sua Naue o il suo Nauiio ai Mercanti, & il Patrono della Naue prometterà a i mercanti di aspettare certo tempo in quel luoco dove la Naue o Nauiio farà porto, lui è tenuto di aspettare lo detto tempo, che alli Mercanti hauerà promesso, & se lui si partisse con la Naue o Nauiio inanzi di quel tempo, che infra il Patrono, & li Mercanti farà accordato, se gli detti Mercanti sosteranno alcun danno, il Patron della Naue o Nauiio è tenuto emenda fare a gli Mercanti di tutto quel danno, che per colpa di lui hanno sostenuto, & se gli mercanti no spaccieranno

ranno lo Patrono della Naue o del Nauilio, che nel tempo che loro haueranno accordato con lui, se il Patron della Naue alcun danno riceuerà, o farà più spesa, gli Mercanti sono tenuti restituire tutto il danno, & tutta la spesa, che per colpa di loro hauesse fatta. Salvo imperò se il Patron della Naue dubitasse d'impedimento di Signoria, o de' Nauili armati d'iui mici, o fusse in loco, che gli fusse forza partirsi per cattivo tempo. Se per queste conditioni che di sopra son dette si partira inanzi del tempo, che infra loro sarà accordato, il Patron della Naue, o Nauilio non è tenuto a' Mercanti de' danni che che loro ne haessino, perciò che fu colpa sua, nè li mercanti a lui, per quella medesima ragione.

Di spedizione di naue promessa a giorno certo. Cap. 232.

Mercanti, che noleggieranno Naue & prometteranno al Patron della Naue o Nauilio, che loro lo haueranno spedito a tal giorno, e quella promessa sarà fatta con quattro buoni testimoni, o sarà scritta nel cartolario della Naue o Nauilio, o data la fede infra il Patron della Naue, & gli Mercanti, o sarà messa alcuna pena, se gli detti Mercanti in quel tempo non haueranno spedito la Naue o Nauilio, se il Patron della Naue vuole gli può dimandare quella pena, che infra loro messa sarà: & se infra il Patron della Naue, & li mercanti pena alcuna posta non sarà, il patron della Naue può dimandare a Mercanti tutta la spesa, che per colpa di loro hauesse fatta. Salvo imperò se a' Mercanti fusse interuenuto impedimento di Dio, o di mare, & che per colpa di loro non fusse rimasto, loro non sono tenuti pagare al Patron della Naue quella pena, che di sopra è detta, & che infra loro fusse messa, nè ancora spesa, che il Patron della Naue hauesse fatta in quella medesima forma. Se già in quel tempo, che sarà accordato infra il Patron della Naue, & li Mercanti, venisse impedimento di Signoria, che loro non potessino caricare, nè andare in alcun loco, nè trahere nessuna cosa della Terra, gli Mercanti non sono tenuti al Patron della Naue di cosa alcuna, poi che non è colpa di loro. Imperò se finito il detto tempo che gli Mercanti haueranno accordato con il Patron della Naue, venisse impedimento di Signoria, & gli Mercanti per loro colpa non haessino spedito il Patron della Naue, gli Mercanti sono tenuti pagare la pena, che infra loro fusse messa & se infra loro pena alcuna, messa nè posta non sarà, li Mercanti sono tenuti restituire, & dare tutta la spesa, che il Patron della Naue hauesse fatto per colpa di loro. Et ancora più tutto il danno, e tutto l'interesse, che il patron della Naue hauesse sopportato, e sopportasse. Salvo imperò che quel danno, & quel interesse debba esser messo a descritione & cognoscetia di due buomini, che siano & sappino dell'arte del mare, & quelli due buoni buomini debbano moderare per modo, che quel danno & quell'interesse che il patron della naue hauerà sostentato per colpa, dell' Mercanti, in modo & forma che il patron della Naue, & li Mercanti rr-

manghino in amicitia, & beniuolentia; & se il patrono della Nave guadagnas-
seniente di nolo, lui è tenuto di dare a marinari per li loro salari in quellafor-
ma, che guadagnerà di nolo. Imperò qual si voglia patto che il Patrono del-
la Nave farà con gli Mercanti, in quel patto debbano esser li marinari, & in
quel modo medesimo che di sopra è detto, il Patrono della Nave è tenuto, &
obbligato a Mercanti, che li prometterà esser spedito a giorno certo, & per
colpa di lui rimarrà; & se li marinari vanno a salario, il Patrono della Na-
ve non è tenuto niente dare, percioche il patrono della nave, non hauerà accor-
dato con loro quando fu spedito, né quando nō. Imperò se gli marinari saran-
no accordati a mesi, il Patrono della nave è tenuto tutto, & in tanto come
che infrai lui, & gli marinari fusse accordato il giorno che lui gli accordò, &
gli nostri antecessori, che in prima cominciarono andare per il mondo, videro,
& conobbero, che quel danno che infrai il Patrono della nave, & gli Merca-
nti potria essere, che sia messo a discretione, & moderatione, per li buoni hu-
omini del mare, percioche nessuno sà, nè può sapere già quel danno o quel scon-
cio, o quell'impedimento: se farà per suo utile, ò per suo danno, perche è buona
la moderatione e temperamento de' buoni buomini. Et fu fatto perciò questo
capitolo, perche se Mercanti non fussino, non bisogneria far nave, nè nauilio,
nè se le nauie non fussino non saranno tanti buoni buomini mercanti, come sono,
perche li mercanti debbono soffrire, & comportare li patroni della nave, &
li Patroni della nave sono ancora più tenuti soffrire, & comportare li mer-
canti, che gli mercanti non sono alli patroni delle nauie, per molte ragioni, le
quali non bisogna a noi hora dire, nè recapitular, percioche ogni uno è tenuto
certo, e tanto sauro, che lo vede, e conosce, & se per ventura ci fusse alcuno, che
fusse tanto negligente, che non le sappia, dimandine à quelli, che gli parerà,
che le sappino meglio di lui.

Di nave che stiuerà di vettine . Cap. 233.

Nave o Nauilio che stiuerà di vettine, o altri rasi di terra, sono tenuti
dar buomini che stiuvino la nave nauilio, con che fussino in loco, nè potes-
simo hauer per danari, & se sarauno in loco, che non possino trouare per dana-
ri, li mercanti si debbano accordare con li Marinari, & li marinari lo debbano
fare, & gli Mercanti li debbano pagare a discretione del nochiere, & il no-
chiere debba fare in modo, & forma, che gli Marinari siano bene pagati di lo-
ro fatica per tale modo, che li Mercanti non ne fussino mal contenti, & que-
sto debba essere messo in fede del nochiere, che il nochiere è messo, come una
bilancia, di dire verità; & fare diritto tanto alli Mercanti, come al patrono
della nave, et ad ognuno che nella nave vadì, che nō debbatene più dall'uno
che dall'altro, & se lo fa è pergiuro; & se pronato li fusse, lui nō saria creduto
per nessun tempo di giuramento che facesse. Imperò se il patrono della nave pro-
mettendo accorderà con gli mercanti che farà stiure la nave, li Mercanti

non sono tenuti di appigionare stiuatori. Ma il Patrona della naue si debba accordare con li marinari, & pagarli come di sopra è detto.

Se vettine si romperanno in naue. Cap. 234.

SE alcun patrona di naue o nauilio hauerà noleggiato la sua naue o nauilio ad alcuni Mercanti, & gli Mercanti caricheranno quella naue, o nauilio che loro noleggiato haueranno, se loro caricheranno di vettine, o altri vasi di terra, e gli detti Mercanti haueranno li stiuatori, che per loro stiuano quella naue, o nauilio, che hanno noleggiata, sia che quelli stiuatori, che per loro stiuano, & loro ci haueranno posti per le loro vettine, & vasi di terra à stiuare, posso che quelli stiuano bene o nò, se nessuna vettina o altro vaso si romperà o si cōsentiranno, il pafrone della naue non è tenuto di nessuna menda fare, poiche per colpa di lui non sarà fatto. Imperò li Mercanti di chi quelle vittine saranno, sono tenuti di dare a quello patron di naue, o nauilio tutto quel nolo, che promesso li haueranno per ciascuna vettina. Imperò è da intendere che il Patrona della naue possa restituire o mostrare gli pezzi in testimonio di quella vettina, o vettine, che rotte si faranno senza contrasto. Ma se il patron della naue o nauilio farà stiuare quelle vittine, & li stiuatori, che ci metterà stiuano bene sufficientemente: & senza colpa dello stiuare che loro haueranno fatto, vettina o vettine si romperanno, il patron della naue non è tenuto fare menda a quel Mercante di chi saranno, se non che non debba hauere nolo. Et per quale cagione non li è tenuto, che li mendì il danno, che il Mercante ne sosterrà? Per questa, che nessuno non debba credere, nè in vero potria mettere nessuno Patrona di Naue, o di nauilio fusse pagato che nium Mercante perda, nè facci il suo danno nella sua naue, e nauilio, che per colpa di lui, nè per niente che lui far ci possa interuenisse. Imperò se gli detti mercanti prouare o mostrare lo potranno, che per colpa del Patrona della naue o dellli stiuatori, che lui ci hauerà messi, lui è tenuto di emenda fare a quelli Mercanti, di chi saranno; perche patrona di naue o di nauilio non debbe stiuare nè fare stiuare la naue o nauilio di vettine o altri vasi di creta, se li Mercanti, o huomo per loro non ci fussino presenti allo stiuare, percioche danno non gli possa tornare. Imperò se allo stiuare delle vettine ci saranno mercanti huomo per loro che guardi allo stiuare, se vettina o vettine si romperanno, il patrona della Naue non è tenuto nessuna menda fare, nè ancora gli Mercanti non possono, nè debbono il nolo pigliare per nessuna ragione, poiche loro o huomo per loro ci furono allo stiuare. Imperò se al caricare, o stiuare si romperà vettina nessuna, gli mercanti, non sono tenuti di dare nolo al Patrona della Naue. Ma se si romperanno allo scaricare, gli detti mercanti sono tenuti di dare nolo al Patrona della Naue o nauilio. Et per quello che è di sopra detto fu fatto questo capitolo.

Se marinari se ne porteranno la Naue senza volontà del
Patrone. Cap. 235.

Patrono di Naue, o nauilio, che hauerà noleggiata la sua naue per andare a scaricare in alcun loco, & quando il Patrono della naue farà in detto loco, dove lui douerà scaricare, lui debba scaricar la sua naue, & quando la naue farà scaricata, lui si debba spedire, & cercare l'utile della naue, come meglio potrà, accioche lui possa dar guadagno a se medesimo, & alli compagni, gli marinari lo debbano aspettar, che non lo debbano stimulare, lui pagando a loro quel salario, che con loro hauerà accordato per insino che sia spedito. Et se gli marinari per dispregio che haueffino del Patrono della Naue, si partiranno di quel loco, dove haueranno scaricato, & porteransi la Naue o Nauilio senza volontà & licentia del Patrono, che in terra farà rimasto, gli marinari, che questo commetteranno, o faranno, non debbano hauere diritto in beni, né in persona, ne in nessuna cosa che loro habbino, & il Patrono della Naue gli può metter in ferri, & dar in poter della giustitia, & far dimanda contra loro tutto, & in tanto come quelli che disubidiscono il Signore, & lo cauano di Signoria: è da intendere, che la Naue fusse in terra di amici in loco fuora di pericolo. Ancora sono tenuti li marinari, che questo faranno o consentiranno, di restituire tutto il danno, & l'ingiuria & tutti gl'interessi, che il patrono della naue hauesse sostenuto, & il patron della naue sia creduto per sua semplice parola, & li marinari che questo haueranno fatto o consentito, debbano tanto star nella prigione, insino che habbino satisfatto lo patron della naue, ò che siano accordati con lui alla sua volontà. Et fu fatto per ciò questo capitolo, che marinari non si debbano portare naue, né nauilio, ancora che il patrono della naue li faccia alcun torto, ma debbano andare alla giustitia, dove faranno, e dimandare giustitia della sua ragione, che non faria ben fatto che qualunque hora che fusse simigliante alli marinari, che lo patrono della naue facesse loro alcuna ingiustitia, che loro se ne potessino la Naue o Nauilio portare, & per questa ragione ci è messa la pena di sopra detta.

Del comperare delle vettouaglie, cose necessarie alla Naue.

Cap. 236.

Patron di nauc o nauilio, che hauerà noleggiata la sua naue, ò il suo Nauilio, per andar a guadagnare in alcune parti, lui debba far comperare al scriuano vettouaglie, & altre cose, che sieno necessarie alla Naue ò Nauilio. Salvo imperò che se la Naue o Nauilio hauesse bisogno di exarcia, il patrono della Naue la debba comperare con il detto scriuano, & quando hauerà comperato, & fatto compimento di vettouaglia, e di tutte cose che siano necessarie nella Naue: & il Patrono hauesse comperata quell'exarcia che necessaria fusse nella naue. Imperò se il patrono della naue farà in loco che vi siano compagni,

gni, li debba dimandare di quella exarcia inanzi che la compri, & se gli compagni non lo vorranno, & il Patrona della naue conoscerà che quella exarcia è dibisogno alla Naue, lui la può comprare, che non debba stare per li compagni: perciocche li compagni rimangono per ventura sicuri in terra: e poiche loro hauesino danari, raldi che si vuole a ventura del mare, & per questa ragione li compagni partecipi non debbano contrastare a quella exarcia, che non si compri, poi che il patrona della naue vede che alla naue è di necessità & bisogno, che se la naue fusse senza di quella exarcia, nauicheria a gran pericolo: il patrona della naue potria essere accusato da mercanti: & per questa ragione nō possono contrastare, & se il patrona della naue terrà alcuni danari del commune della naue: lui debba pagare la gente, & la exarcia che lui hauerà comperata: e se il patrona della naue nō tiene nessun danaro del commune della naue: lui debbe contare, e summare con il scriuano tutto quanto monta il salario o soldo della gente: & tutto quello che il scriuano hauerà comperato, e quello costasse la exarcia, che il patrona della naue hauerà comperato: & quando il patrona della naue, & il scriuano haueranno summati il scriuano debba andare a ciascun compagno, & dire che gli paghi tutto quello, ch' a ciascuno toccherà per la sua parte: e se li compagni volessono vedere il conto il scriuano è tenuto mostrarlo. Et quando li compagni haueranno visto il conto dallo scriuano, loro sono tenuti di dare al scriuano tutto quello, che a ciascuno toccherà per la parte, che haueranno nella naue, & se ci fusse alcun compagno, che non volesse pagare quello, che a lui toccasse per la parte sua contrastasse, & il patrona della naue gli piglierà a interesse, perciocche quel compagno non hauerà voluto pagare della parte, che quel compagno haueua nella Naue, si debba pagare quel debito, & tutto il guadagno che il Patrona ha promesso a quello che prestato li ha, se tutta quella parte si sapea consumarsi che quel compagno haueua nella Naue, perciocche per colpa di lui si sarà fatto quel credito; & se interuenisse che la Naue si perdesse: & che il credito non fusse pagato, gli beni di quel compagno haueranno a pagare quel debito, perciocche con licentia, & per colpa di lui si faria fatto tal debito, Imperò se il Patrona della Naue fusse in loco, che non hauesse compagni, nè il Patrona della Naue tesse danari del commune della Naue, & lui pigliaße ad interesse per le ragioni, che disopra sono dette: tutto il communale, cioè partecipi della Naue, lo debbano pagare: che compagno nessuno può contrastare. Imperò se innanzi che quel credito disopra detto fusse pagato, la naue si perdesse, compagno nessuno non è tenuto a restituire a quello, che prestato gli hauesse, poiche la naue si sarà rotta & persa, guardisi quello già come prestava, & come nō: che il compagno assai ci perde, & per la ragione disopra detta il prestatore non può dimandare niente a quelli che haueano parte nella naue, & che lui si guardi come lui presterà la sua moneta, & come nō: che quando la naue fusse rotta, li compagni non sono tenuti nessuna cosa mettere in quella naue. Imperò se la na-

ue fusse in alcun loco, e quel prestatore si volesse pagare di quel credito che lui fatto hauesse, se il patrono della Naue o del Nauilio hauerà denari suoi, o di altri, o luirà alcun danari del commune della naue, o del Nauilio, lui è tenuto darc a quel prestatore, & incontinente tornare la Naue a' compagni, & contare loro del guadagno, e della perdita che lui fatta hauerà, & se guadagna, lui è tenuto darc parte di quel guadagno a ciascuno compagno come che farà la sua parte, & debba essere partito il guadagno per il communale dei compagni; & se guadagno non ci sarà & ci fusse perdita, ciascun compagno è tenuto restituire, & di dare al patrono della Naue tanto come gli toccherà per la sua parte, perche glie ragione, che chi parte vuole hauer del guadagno, parte debba hauere della perdita, & se il patrono della Naue non hauesse danari suoi, né di alcun altri, né la Naue non ne hauesse guadagnato: nè lui non ne portasse nessuni danari del commune della naue o Nauilio, se sarà caso che il prestatore, o altri, che per alcuna giusta causa faranno vendere la Naue, quando la Naue o Nauilio sarà venduto, & quelli tali creditori faranno pagati del tutto, se della vendita della Naue o Nauilio auanzasse alcuna cosa, il Patron della Naue o di Nauilio è tenuto, e obligato andare in quel loco dove saranno gli compagni, & di dare la loro parte di tutto quello che della Naue o Nauilio hauerà auanzato, & se il Patron della Naue hauerà hauuto a vendere la Naue per le ragioni che di sopra sono dette, compagno nessuno non gli può fare dimanda. Se imperò gli compagni non gli potessino prouare il contrario, che quel debito, per il quale la Naue fusse venduta che lui l'hauesse fatto per gioco, o per altre barattarie che lui portasse, o facesse; & se gli compagni questo prouare gli potranno, il Patron della Naue è tenuto restituire; & di dare a' compagni tutte le parti, che nella Naue haueno, o il pretio di quelle; e se il Patron della Naue non hauesse di che pagare, debba essere pigliato, & messo in ferri, & stare tanto insino che lui sia accordato con gli compagni, o che gli habbia satisfatto il danno, che fatto gli hauesse, & se quanto il Patron della Naue hauerà venduta la Naue come di sopra è detto: se con quello che della Naue gli sarà auanzato, non ritornerà alli compagni per dare conto, e la parte che a loro toccherà di tutto quello, che della Naue gli sarà auanzato, & lui se n'andará in altra parte, se quello, che della vendita della Naue gli sarà auanzato, si perderà, lui è tenuto di emenda fare a' compagni, come di sopra è stato detto: se lui se ne anderà in altra parte con quello, che della Naue gli sarà rimasto, & lui ne guadagna se, tutto il guadagno che lui ne farà è tenuto di dare a' compagni a ciascuno per quel modo, che haueno parte nella naue senza fraude, & contrasto.

Come Patrono debba dare conto alli compagni di ciascuno viaggio. Cap. 237.

Onni Patrono di Nave o di Nauilio è tenuto dare conto alli suoi compagni di ciascun viaggio, che lui farà, & se il Patrono della Nave non dàra conto alli suoi compagni di ciascun viaggio, che lui farà: se la Nave o il Nauilio si perderà, o piglierà alcun danno: il Patrono della Nave o del Nauilio è tenuto restituire, & di dare tutto il guadagno, che lui fatto hauerà a compagni che per causa della nave che persa hauerà o del nauilio, esso patrono di nave o di nauilio non si debba scusare, ne può, che non habbia a restituire, e dare tutto il guadagno, che lui con quella nave o quello nauilio hauerà fatto, e se il Patrono della nave o nauilio non hauerà di che possa restituir, se lui fusse gionto, debba essere pigliato, e messo in ferri, tutto, e in tanto come nel capitolo sopra detto si contiene. Et fu fatto perciò questo capitolo, che molti patroni di nave, o di nauili ritardano, che non vogliono fare conti, nè contare con gli suoi compagni, perche quando interuenisse, che lui perdesse la nave o il nauilio, lui dirà, e farà intendere à gli suoi compagni, che ogni cosa li è perso; sia che si perdesse, o che non si perdesse il patrono della nave è tenuto come di sopra è detto. Perche ogni Patrono di nave o di nauilio donerà, & debba contare ciascun viaggio, che farà, con li suoi compagni di quel guadagno, e di quella perdita che fatta hauerà: perciòche la pena di sopra detta non li possa venire disopra. Ancora è di più tenuto il Patrono del Nauilio alli compagni, che se il Patrono della Nave o del Nauilio guadagnerà con quelli danari del commune, che delli compagni hauerà o tenirà, lui è tenuto di dare la loro parte di tutto quel guadagno, che fatto ne hauerà: e se lui per ventura ci hauerà perso, compagno nessuno non gli è tenuto di perdita, che lui fatta ne habbia; perciòche lui tenirà quelli danari delli partecipi a dispetto de' compagni disopra detti, perche ogni patrono di nave o di nauilio si debba guardare e fare per modo, che quando toro hanno danari di commune, che non tardino di contare, a fine che non gli interuenisse danno, nè spesa come di sopra è detto.

Come Patrono debba dare conto, & se si muore senza contare.

Cap. 238.

Se alcun patrono di nave, o di nauilio nauicherà vn viaggio, o molti, se lui nauicherà o tornerà alcuna volta, o volte in quel loco, dove faranno con tutti gli suoi compagni, o la maggior parte, lui è tenuto di dare conto di ciascun viaggio che lui farà, & se non lo fa, lui è tenuto tutto, & in tanto come nel capitolo di sopra detto si contiene. Imperò se il patrono della nave o nauilio nauicherà come di sopra è detto, & lui non renderà conto à compagni, nè ancora lui li darà nessuna cosa, che guadagnerà, li detti compagni gli debbono dimandare; & se per ventura lui semplicemente, & senza malitia fare no lo vorrà,

vorrà, gli sopradetti compagni lo possano forzare, & se gli detti compagni ne
 lo dimandano, o no, & forza nessuna, se lui fare non lo vorrà, non li faranno:
 se al patrono della naue o del nauilio interuenirà caso di suentura, che si mori-
 rà: se gli detti compagni, dopo la morte sua lo dimanderano a gli heredi di
 quello che morto sarà, o alli tutori delli suoi beni conto, o parte del guadagno,
 che quello che morto sarà hauea fatto con quella naue o nauilio, gli detti he-
 redi, o li tutori di quelli suoi beni non sono tenuti di rendere conto, nè di niente
 a dare di guadagno, che quello hauesse fatto. Se imperò gli detti compagni
 prouar non potranno, o quello che morto sarà non l'hauea detto nel suo testa-
 mento, & se per ventura quello che morto è, fuše morto intestato, gli heredi
 di quello, o li tutori delli suoi beni, non sono di niente altro tenuti a quelli so-
 pradetti compagni, se non solamente di quello che nel cartolario di quello che
 morto sarà sstrouerà scritto, & se loro troueranno nel sopradetto cartolario
 alcun guadagno, li detti heredi o tutori de beni di quello che morto sarà, sono
 tenuti restituire a ciascuno de' detti compagni la parte, che gli toccherà di quel
 guadagno, che loro haueranno trouato scritto, se tutti gli beni di quello che
 morto sarà, ne sapeano essere venduti. Et se per ventura nel cartolario di quel-
 lo che morto sarà nessuno guadagno scritto non sarà trouato, se alcuno consu-
 mamento scritto trouato sarà, che alla Naue o Nauilio hauesse a tornare di
 quello che morto sarà, o ad alcuni da chi lui l'hauesse riceuuto per causa di con-
 sumamento, che la Naue o Nauilio hauesse fatto, li detti compagni ci sono
 tenuti di pagare loro parte. Imperò è da intendere che quel consumamento no
 fusse fatto per colpa di quello che morto sarà, che all' hora in tempo della vita sua
 era patrono di quella Naue o di Nauilio, che quello consumamento di sopra det-
 to hauerà fatto, e se il detto consumamento potranno prouare gli detti com-
 pagni, che per colpa di quello che morto sarà, che in quel tempo della vita sua
 era Signore, fuše fatto, loro non sono tenuti niente mettere, poiche loro proue-
 ranno, che per colpa di quello che morto sarà, fuše fatto il consumamento so-
 pradetto, altrimenti li detti compagni sono tenuti di dare, & pagare a quello
 consumamento per soldo & per lira, per la parte che hauerà ciascuno. Et è ra-
 gione che come loro riceueriano parte del guadagno si gli ne fosse, così è di do-
 uere, che paghino parte del detto consumamento. Ancora per altra ragione, per
 cioche quello che morto sarà, che in tempo della vita sua era Signore di quella
 naue o di quello nauilio, andava, & nauichaua, & stava infra loro; perche lo-
 ro non lo sforzauano che contasse con loro, o che gli desse parte di quello che
 guadagnaua, & se per caso quello che morto sarà intestato, cartolario nessuno
 non haueua fatto, nè scritto, gli sopradetti compagni non possono addiman-
 dare alli heredi di quello, che morto sarà, nessuna cosa, ne li heredi, o tutori di
 quel morto non possono addimandare niente a' compagni di consumamento,
 che la naue o nauilio hauesse fatto, per testimoni che loro ne dessino, poi che
 nel cartolario non sarà scritto, perche ciascuno si guardi quello che fa come lo
 fa

fa, & come nò, percioche danno non gli possa tornare, & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo. Saluo imperò tutti patti & accordi, che il patrono della Naue o del Nauilio hauesse fatto alli sopradetti compagni per alcuna causa, & gli compagni a lui; & saluo ancor a se il patrono della naue o del Nauilio hauesse contato con gli compagni, con tutti, o con la più parte; se in quel conto li hauesse a dare alcun guadagno, se lui per caso dare non lo potrà, & li detti compagni gli faranno gratia che aspetteranno, se lui, inanzi che pagati gli habbia, morrà, li detti compagni debbano essere pagati de' suoi beni se tutti ne sapeano essere venduti.

Dechiaratione del sopradetto capitolo. Cap. 239.

Come nel capitolo di sopra detto si dichiara, & dimostra ogni Patrono di Naue o di Nauilio è tenuto render conto a suoi compagni ciascuno viaggio, che lui farà, & se non lo fa, è tenuto & obligato tutto & in tanto come nel capitolo di sopra detto si contiene. Imperò è da intendere se il Patrono della Naue o del Nauilio fusse o venisse ciascun viaggio o alcuni viaggi, che lui farà in quel luoco, dove fussino tutti li compagni o la maggior parte; & se il Patrono della Naue o del Nauilio farà porto in alcun loco, dove non ci fusse compagno nessuno; ancora che lui nauicasse o facesse viaggio, o viaggi in molte parti, dove compagno nessuno non ci fusse; se al Patrono della Naue o del Nauilio interuenirà alcun caso di suentura, che lui perderà tutto o in parte di quello, che con la Naue, o il Nauilio hauerà guadagnato, se per colpa di lui non si perderà, non è tenuto di niente mendare alli sopradetti compagni, poiche per colpa di lui non sarà perso. Imperò se gli detti compagni accorderanno con il Patrono della Naue o Nauilio, quando lui si parte da loro, o li diranno che se lui per caso si fermasse in alcuna parte per nauicare, che lui li debbe mendare ciascun viaggio che farà tutto quello che appartenirà a loro del guadagno, che lui fatto hauerà, lo detto Patrono della Naue o Nauilio lo debba fare, & se non lo fa: & se gli ritenirà appresso di se, & lui lo perderà, in qual si vuol modo che lui lo perdesse, è tenuto del tutto restituire, & se lui non bā di che, è tenuto tutto, & in tanto come nello capitolo di sopra detto si contiene. Imperò se gli detti compagni acconcio nessuno non faranno con il Patrono della Naue o del Nauilio, quādo lui si partì da loro, non è tenuto di emendare niente a loro, & se gli mendasse & si perdesse, saria molto bene perso al Patrono della Naue o del Nauilio, che senza loro volontà gli haueria mandato. Imperò quale si vuole patto o accordo che il patrono della naue o del nautical farà con gli compagni, quando da loro si partirà, quello è dibisogno che gl' osserui; & se per caso lui non lo osserua, & per sua colpa rimaneràno, è tenuto tutto il dāno restituire che gli detti compagni sosteneranno o haueranno sostenuto. Imperò se il patrono della naue o del nautical tollerà, o impedirà impedimento di Dio, o di Mare, o di Signoria, o di cattiva gente, che lui non osserua quello che a compa-

gni promesso hauerà , & per colpa di lui non rimanerà , non è di niente tenuto a suoi partecipi . Percio come a impedimento di Dio , o di Mare , o di cattiva gente non può nessuno niente dire né contrastare . Imperò tutto quello che di sopra detto che fusse , & debba essere senza fraude , & se fraude alcuna si potrà prouare , la parte , contra la quale prouato farà , è tenuta di dare & restituire tutto il danno a quella parte , che sostenuto lo hauerà senza contrasto , & senza malitia . Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo .

Delpatrone che vorrà crescer la sua naue . Cap. 240.

S'Egli è in luoco doue siano tutti i compagni , o la maggior parte , il Patron del legno glie lo debba dire : & se tutti o la maggior parte se ne contentano , la può crescere , & tutti son obligati pagare la lor parte , e se alcuno compagno volesse contendere non può , hauendo il Patronne hauuto il consentimento della maggior parte , e se il Patronne piglierà i denari in presto per qualche compagno , è vbligato a satisfare ; & se gli compagni non vogano , e che la Naue si cresca , il Patronne non gli può sforzare , ma gli può sforzare in tutto quello che nel sopradetto capitolo s'è detto , e se fa il crescimento senza la volontà de' suoi compagni ; non sono tenuti a niente , si come è detto di sopra ; se il patronne farà in qualche luoco doue non habbia compagni , può crescer la naue , si come è detto di sopra . Il patron della naue è obligato alli suoi compagni , come nel capitolo del concio è detto .

Di patronne che vorrà crescer la naue . Cap. 241.

Come che dice , & dimostra in vn capitolo di sopra detto , che se Patronne di Naue vuole crescere o fare alcuno accrescimento nella sua Naue o Nauilio : se il Patronne della Naue è in loco doue si siano tutti gli compagni o la maggior parte , il Patronne della Naue o del Nauilio ne gli debba dimandare del detto accrescimento , che lui vuole fare nella detta Naue o Nauilio , & se li detti compagni tutti o la maggior parte non voranno , che il detto accrescimento si faccia , il detto Patronne della Naue non lo debba fare , né non gli può forzare . Imperò il detto Patronne della Naue può forzare li detti compagni di quello che è detto nel capitolo detto , ciò d'incantare , & li detti compagni al Patronne della Naue , o del Nauilio per quella ragione medesima , & è vero , & in questo modo è costumato fare . Imperò secondo che in quanto debba esser fatto . Et in quel loco doue dice , & dimostra , che se il Patronne della Naue o del Nauilio fusse in loco , doue non fussino tutti li detti compagni insieme o la maggior parte , che se il detto Patronne della Naue o del Nauilio vorrà crescere la detta Naue o Nauilio lo potrà fare , che compagno nessuno non gli può contrastare , se non nel capitolo come di sopra detto si contiene . Et è vero . Imperò è da intendere che il Patronne della Naue , o del Nauilio non la cresca se non per due ragioni , ciò è sapere , per gran nolo o gran viaggio che lui

teouise ,

trouasse , ò per gran passaggio : & che vi fusse mancamento d' altre Nau , &
 d'altri Nauili , che alcuni Mercantini non trouassino ; & se il detto Patrono del-
 la Naue ò Nauilio farà crescimento per le due ragioni di sopra dette gli detti
 compagni gli sono tenuti pigliare in conto tutte le spese , che il detto Patrono
 della Naue ò del Nauilio hauesse fatto per lo detto crescimento . Se imperò
 li detti compagni il contrario prouare non potranno , Et se il contrario pro-
 uare non gli potranno , sia che il detto Patrono della Naue ò del Nauilio li
 portasse guadagno o consumamento , tutto gli debba essere riceuuto in conto :
 & se il Patrono della Naue gli porterà alcun guadagno , gli detti compagni
 ne debbano bauere , & riceuere loro parte : & se il Patrono della naue ò del
 nauilio portasse alcuno consumamento , detti compagni sono tenuti pagare
 a ciascuno di loro per la parte , che nella naue baueranno , & è ragione
 che come ciascuno riceuerà parte del detto guadagno , se il Patrono della
 Naue ò del nauilio ne hauesse portato , che ciascuno di detti compagni paghi
 la sua parte del detto consumamento , se interuenisse per alcun caso , poiche
 il detto Patrono della naue , o del nauilio hauesse fatto detto accrescimento
 à buon fine . Imperò se li detti compagni potranno prouare il contrario à
 detto patrono , & il detto Patrono non bauerà fatto il detto accrescimento
 per la detta ragione : anzì lo bauerà fatto per sua autorità ò per pompa ,
 acciò che le persone dicano , che il tale è Patrono di gran naue o di gran
 Nauilio , quella spesa tale , che per quelle ragioni come di sopra è detto , sarà
 fatta , gli detti compagni non sono tenuti riceuherla in conto . Ma debba es-
 sere messa in potere di due buoni huomini , e quello che loro ne diranno , &
 cognosceranno , sono tenuti gli detti compagni riceuere in conto al detto Pa-
 trone della Naue ò del Nauilio , per modo che l'una parte nè altra non possa
 in niente contrastare al detto , & cognoscentia di quelli sopra detti huomi-
 ni : in questa forma imperò , che se li detti compagni non incanteranno la
 detta naue ò nauilio , & il detto Patrono della naue o del nauilio rimanerà
 nella sua Signoria , tutto & in tanto come se fusse con gli sopradetti compa-
 gnii , non sono tenuti niente dare al detto Patrono della naue ò del nauilio del-
 le dette spese , che come di sopra è detto fussero fatte , ne ancora per gli detti
 buoni huomini fusse giudicato o sententiatu . Se non in questo modo , che quan-
 do il detto Patrono dell'a naue o del nauilio guadagnerà con la detta naue
 ò nauilio , che se ne paghi della detta spesa . Et ancora gli fanno assai gratia
 che lui rimane in Signoria della detta naue ò nauilio , & che del tutto la detta
 spesa non lo cauino del conto , che come di sopra è detto bauerà fatto contra-
 ragione . Imperò si è fatto , & facci per questa ragione , che in tutte cose ,
 & in tutti casi è buono l'accordo de' buoni huomini . Adunque se gli detti
 compagni incanteranno la detta naue o nauilio al detto Patrono , & lo ca-
 ueranno al tutto della Signoria , & gli detti compagni sono tenuti dare , & pa-
 gare al detto Patrono tutte le spese , che per li detti buoni huomini fusse sta-

to giudicato, & sententiatò, incontinentè, che li detti compagni haueranno la detta naue o nauilio incantata, & che il Patronc nè haueranno cauato. Imperò se quello, che era Patronc della naue o nauilio si hauesse fatto imprestarre alcuni denari per causa del detto accrescimento, che lui come di sopra è detto hauea fatto non ragioneuolmente, se lui ne desse interesso, ò ne hauesse dato gli detti compagni non sono tenuti mettere, nè pagare parte del detto interesso, se già li detti compagni fare non lo vorranno. Imperò se il Patronc della naue ò del nauilio hauesse fatto detto accrescimento per la ragione disposta detta, se il Patronc della naue ò del nauilio hauerà tolti denari in prestito per causa del detto crescimento, se il detto Patronc ne pagasse interesso, ò ne hauesse pagato, gli compagni sono tenuti di mettere, & pagare per quello, che a ciascuno di loro toccherà, per la parte che nella detta naue ò nauilio haneranno senza contrasto. Imperò posto che nel capitolo di sopra detto dica, & dimostra che crescimento che l'huomo faccia ad alcuna naue ò nauilio, che si gindichi per acconcio, vero è. Ma per tal modo si può l'huomo restare di crescimento, che non si debbe, nè si può stare di acconcio che hauerà bisogno la detta naue ò nauilio. Et per questo gli detti patroni di naue ò nauilio si debbano guardare quando faranno in alcun loco, ò se lor vorranno fare alcun opera ò alcun accrescimento nella lor naue ò nauilio, che loro lo faccino con giusta ragione, perciòche quelli casi sopradetti non li possino esser sopra. Salvo imperò tutti i patti, ò accordi fatti tra loro, in tutte, e per tutte le cose, per questo, & per la ragione detta fu fatto questo capitolo.

Di acconcio di naue. Cap. 244.

Patron di naue o di nauilio, che la sua naue hauerà bisogno di acconcio, se il Patronc della naue è in loco dove siano suoi compagni tutti ò parte, il Patronc della naue debba dire, & dimostrare a' compagni quello acconcio, che la naue ò nauilio hauerà bisogno, & se gli compagni lo vogliono lui la debba acconciare, & gli compagni sono tenuti mettere nell'acconcio ciascuno tanto, come gli toccherà alla sua parte, & se ci fusse alcuno di quelli compagni che non volesse pagare quello, che a lui tocca, & il Patronc della naue se lo farà imprestarre, il compagno è tenuto, & obligato come nel capitolo di sopra è detto, & se gli compagni non vorranno, che la naue ò nauilio si acconci, perciòche per ventura costerà più da conciare, che non valerà; & ancora più, che quando la naue ò il nauilio fusse acconciato, & loro la volessino rendere, forse non troueranno tanto, come costasse di acconciare, & perciò il Patronc della naue ò nauilio non debbe acconciare la sua naue ò nauilio senza volontà de' compagni se fusse in uno loco con loro, nè gli può forzare. Imperò il Patronc della naue può forzare di vendere, & d'incantare a' compagni, poiche loro non vogliono, che la naue, ò nauilio si acconci, & gli compagni possono forzare il patronc della naue ò nauilio, che a incanto non v'è nessuno Signore, che

che tutti sono, & debbono esser compagni semplici. Se imperò alcuni patti non fusse infra loro, che alcuni de' compagni douesse hauere alcuna Signoria, & se il Patronne acconciereà la naue o nauilio senza volontà de' compagni, compagno nessuno non gli è tenuto di niente dare di quello che costasse quello acconcio, il quale senza licentia di loro fusse fatto. Imperò il patronne della naue se ne può pagare del guadagno, che la naue o nauilio farà, che in questo compagno nessuno non ci può niente contrastare. Et se la naue o nauilio si perdesse inanzi, che il Patronne fusse pagato di quello, che hauerà prestato in quell'acconcio, compagno nessuno non gli è tenuto di fare menda. Imperò quando la Naue o nauilio si perderà, se exarcia alcuna sristorasse, il patron della naue si debba reintegrare, che compagno nessuno non gli può contrastare, e se ci auanzasse alcuna cosa, il patron della naue lo debba restituire a ciascun compagno, per quello, che gli toccasse per la sua parte: & se alcuni de' compagni voranno vendere quella parte, che haueranno nella naue, che fusse acconcia, si debba dare in prima la libertà a quello che signore ne sarà: perche il Signore ci hauerà hauita di molta fatica, & hauerà sborsato tutto quello acconcio: & se quel compagno non si può accordare con il Signore, debba essere messo in potere di due buoni huomini di Mare, che vedino quello acconcio quanto può costare: perciocche se quel compagno vendesse la sua parte ad altro, che infra il Patronne della naue, & quello che quello parte comprasse, non possa essere contrasto: & tutto quello che quelli due buoni huomini ne diranno, o faranno, quello ne debba essere seguito: accioche il patronne della naue, nè quel compagno per chi lo contrasto fusse, non ci possino contrastare. Imperò tutto quello che quelli ne diranno con consiglio di huomini di mare, quello ne debba essere seguito. Salvo imperò se il patronne della naue fosse in lotto, dove non hauesse nessun compagno, & la naue o nauilio hauesse gran bisogno di acconcio, che senza di acconcio non potesse nauicare, il patronne della naue debba guardare il profitto d'ise, & dell'i compagni: & perciò debbe stimare più il profitto de' compagni, quando loro non ci saranno. Ancora perciocche loro lo haueranno fatto Signore, perche lui debba guardare se medesimo di biasimo, & di danno, & quelli che in lui si fidano; & se il Patronne della Naue vede, & conosce che quello acconcio che la Naue ha dibisogno fusse, o debbi esser più à profitto de' compagni, che danno secondo sua conoscetia, & conscientia, quello che a loro ne pare, quello debba fare per sua intentione, & qual si vuole cosa che lui ne faccia fusse che l'acconcio, che la renda, tutto gli debba essere ricevuto per bene: poi che lui l'hauerà fatto per buona intentione; & gli compagni non possono niente contrastar di quello che lui ne faccia, perche ognuno si guardi con chi farà parte. Se già non fusse accordato infra il patronne della naue, & li compagni, che lui non douesse acconciare o rendere la naue o nauilio se non lo faceua con volontà di tutti li compagni o della maggior parte. Imperò se quell'accordo non fusse infra loro, quella cosa che il Patronne della naue ne farà, quella ne haueranno a seguire

guire li compagni, salvo che se lui la giuocasse, ò la perdesse per sua colpa, quello gli è tenuto di emendare come nel capitolo di sopra è detto. Et questo capitolo fu fatto che guardasse ogn' uno con chi farà parte, & a chi comanderà il suo, & a chi nò, & come lo accomanderà, che gli patti che infra loro saranno fatti, quelli si baueranno a seguire.

Di Orbare Anchore. Cap. 243.

Patrono di Naue, che piglierà ò farà pigliare segnali, gaiatelli, ò rase di anchora di alcuna naue ò nauilio, che appresso di lui farà ormeggiato, se quelle anchora si perderanno, quel patrono di quella naue, che bauerà orbata quelle anchora, ò fatte orbare, è tenuto emendare a quel patrono di quella naue di chi quelle anchora saranno tutto quello che lui dirà per suo giuramento che valessino: ancora egli è tenuto far menda di tutto lo sconcio che lui ne habbia. Ancora, più se il Patrono, di cui quelle anchora saranno, si vuole quel Patrono di quella naue ò nauilio che tale cosa bauerà fatta, ò fatta fare, può domandarglielo per giustitia, & causarla per farto. Ancora se Marinaro alcuno orberà anchora senza volontà, & licentia di quel Patrono di Naue, con chi lui starà, se il Marinaro lo farà di sua volontà, & senza ordine; lui è in quella pena che il Patrono della Naue doveria essere, se comandamento neli hauesse fatto, & se loro non possono integrare il danno & spese, che il patrono di quella naue ne bauerà sostenuto, quelli marinari debbano essere pigliati, & messi in carcere, & stacci tanto insino che habbino satisfatto a quel Patrono, di quelle navi di tutto il danno & interesso, che lui per suo giuramento dirà che per colpa di loro bauerà sostenuto. Se imperò quel Patrono di quella naue non li volesse fare gratia di aspettarli alcun tempo, ò che volesse che loro guadagnassino con lui tutto quello che baueriano a dare in emenda del danno, che per colpa di loro hauesse sostenuto; & questo debba essere in volontà di quel Patrono di Naue che tale danno bauerà sostenuto, cioè di aspettargli ò metter gli in carcere, ò chi lui gli volesse fare gratia che lo guadagnassino con lui. Et fusatto questa capitolo, che se quella pena di sopra detta non ci fusse messa, assai danno & fatiche ne seguiria. Ancora se alcuna naue tenirà proisse, & perciò che lo proisse non raschi, né s'incasta ci bauerà messi segnali, che lo spendano, chi quelli segnali ne cauerà ò farà cauare, in quella pena medesima debba esser messo, che disopra è detto.

Di naue che andrà à parte. Cap. 244.

Patrono di Naue ò Nauilio che porterà la sua Naue a parte, lui è tenuto di fare scriuer tutti li accordi e patti che lui farà, ò baucerà fatti con tutti quelli marinari, che con lui baueranno d' andare a parte, & farli scriuere in presentia di tutti li marinari o della maggior parte, & per quante parte piglierà le naue, & quante parte faranno per tutte, & a chi debba far miglior parte,

te, &

re, & a chi nò, & quanto, & quanto nò, perciocche alla partitione infra li marinari, & il patronne della naue non possa essere alcun contrasto. Et ancora più è tenuto il Patronne della naue che lui debba mostrare tutte le exarcie, che la Naue hauerà a tutti gli Marinari insieme, o alla più parte, se tutti non ci possono essere, perciocche se li marinari conoscano con il Patronne della Naue insieme, che ci fusse exarcia che hauesse bisogno di aconcio, o in fortimento, che il Patron della naue lo douesse far fare al scriuano, & acciò non ci possa essere infra loro alcun contrasto, che se alcuna exarcia si perdesse, li marinari non vi possino mettere alcun contrasto, né che potessino dire che loro non haueano vista quella exarcia, che përsa fusse, perciocche di commune si ha da emendare; & se il Patronne della naue farà questo, che dì sopra è detto, gli marinari sono tenuti a seruire tutto, & in tanto come se andassino à salario, & per nessuna ragione non possano contrattare, salvo per quelle conditioni, che nelli capitoli disopra detti sono già certificate, & chiarite, & per ciò il Patronne della naue, o nauilio, quando Iddio gli hauerà dato guadagno, lui debba dare le parti bene, & leali, che a ciascuno tocchino tutto, & in tanto, come infra il patronne della naue fosse accordato, & tanto come nel cartolario della naue sarà scritto, & il nochiere è tenuto sotto pena del giuramento, che lui fatto ha di guardare tutto il profitto di quelli Marinari. Et loro bene & integralmente habbino tutto quello che il Patronne della Naue, li hauea promesso quel giorno che loro si accordarono con lui, e lo scriuano è tenuto guardare il profitto della naue sotto quella medesima pena, che al nochiere è posta, che lui non ci faccianiente d'inganno per la Naue, nè per gli Marinari, se non che dia bene, e fedelmente la parte ch'ella Naue toccherà, e alli Marinari altrettanto, e il nochiere, e il scriuano ne debbono hauer auantaggio, per quello che infra loro fusse accordato, quando la naue cominciò accordare gli marinari: & se per caso infra loro non fusse accordato, loro ne debbano hauere ciascuno una parte d'auantaggio, per causa della fatica, che loro ne haueranno per tutto lo communale della naue & quelle due parti si debbano canare di tutto lo commune insieme. Ma parliamo della conditione se per caso di suentura ci venisse. Se Naue o Nauilio andrà con vele, & andando con le vele, perderà arbore, o antenne, o vela alcuna, li marinari non sono tenuti di mendicare. Se imperò il patronne della naue, o il nochiere non haueua detto a loro innanzi che l'arbore, o l'antenna, o le vele si perdessino, che mainassino, & se il Patronne della naue haueua detto loro che mainassino, & loro non haueano voluto mainare: se quella exarcia, che di sopra è detta si perdesse, gli marinari sono tenuti di tutta quella exarcia mendare, è da intendere che tutto lo communale della naue lo debbe pagare, e se il Patronne di Naue, o Nauilio, o il nochiere farà surgere anchora in qualunque loco, che loro fussino, & li marinari diranno che quella exarcia, con la quale loro vanno a surgere quelle anchora, nò è sufficiente: e se le anchora si perderanno sopra quello che gli marinari hanno

detto al patrono della naue o al nochiere, & loro non faranno mutare la exar-
 cianè le anchore che haueranno fatto surgere, li detti marinari non sono tenu-
 ti alcuna menda fare: poi che loro lo haueranno detto al Patrono della Naue,
 & dimostrato al nochiere: & se gli Marinari non lo diranno, nè lo dimostra-
 ranno al Patrono della Naue, o al nochiere, & quelle anchore si perderanno,
 loro sono tenuti di menda fare, per ciò che loro surgerono quelle anchore, &
 non hanno detto, nè denuntiato che quella exarcia non fusse buona. Ancora
 più se alla Naue interuenirà caso di fuentura che vadi a trauerso in terra, &
 si rompa, se il guadagno che la Naue haueua fatto fusse tanto, che bastasse
 quella Naue a rifare, il patrono della naue la può rifare, & se lui rifare non la
 volesse, quella naue debba essere messa in pretio infra lo patrono della Naue, e
 gli marinari, già quanto valeua quella naue quando dette a trauerso in terra,
 & se infra loro non si potranno accordare, debba essere messo quel contrasto
 che infra loro fusse in potere di due buoni huomini, che siano, & sappino bene
 dell'arte del mare, & qual si vuole cosa che quelli ne diranno, quello ne debba
 essere fatto, & seguito, & se exarchie si ristorassero, tutto quello che restaura-
 to sarà, debba essere messo in pretio al patrono della Naue, & quando il patro-
 ne della naue si sarà pagato, se alcuna cosa di quel guadagno che loro fatto
 haueranno rimanesse, debba essere partito per tutti commuuualmente come in-
 fra loro fusse accordato, & se per caso il guadagno che loro fatto haueranno,
 non bastasse a emenda fare a quella Naue, che del tutto rotta si sarà à in par-
 te, gli Marinari non li sono tenuti di alcuna menda fare, per ciò che il Mar-
 inaro assai ci perde poi che ci perde il suo tempo, & haueracci consumata la
 persona. Imperò li Marinari sono tenuti al Patrono della Naue aiutare à ri-
 storare tutto quello che loro potranno bene & fidelmente, & restituire, e dare
 tutto quello, che loro potranno ristorare al Patrono della Naue. Ancora più
 se per ventura la Naue non hauese guadagnato niente, li Marinari sono tenu-
 ti restituire, & dare al Patrono della Naue tutto quello che hauese speso in-
 vettouaglia da quel giorno, che loro si accordorono per insino che loro si par-
 tirono della Naue, & questo debbano li marinari pagare senza contrasto, che
 il Patrono della naue assai ci perde, poiche ci consuma la naue & se medesimo,
 & il Patrono della Naue può a quel Marinaro che contrasto ci metterà per
 quello che li tocasse pagare per la sua parte domandargli come se gli fusse ob-
 ligato con carti, & lo può mettere in potere della giustitia: & quel Marinaro
 debba stare tanto in carcere, per insino che habbia satisfatto di tutto quel-
 lo, che dounesse dare à quel Patrono della Naue, o che si fusse accordato con
 lui. Imperò se il Patrono della Naue vedera, & conoscerà che quel Marinaro
 che gli contrasta non lo fa per nessuna malitia, se non che non ha di che pa-
 gare, nè integrare; il Patrono della Naue è tenuto aspettarlo ad vn tem-
 po, per insino che lui lo possa hauer guadagnato. Imperò il Marinaro è
 tenuto al Patrono della Naue assicurare con sicurtà, o obligarsene in pote-

re di notaro, accioche il Patrono della Nave non possi perdere, nè li suoi heredi. Ancora più se alcuno degli marinari perdesse alcuna Robba a servizio della Nave, se la Nave guadagna, quella Robba debba esser satisfatta a quel marinaro, che quella Robba bauerà persa, se lui prouare lo può, & se lui prouare non lo può, non gli è tenuto di emenda fare, & se la nave non guadagnasse non gli è tenuto di quella Robba, che lui persa bauerà, di menda fare per testimoni che lui ne desse, che assai ci perde ciascuno, poiche ci perde il tempo, & consuma la persona. Et fu fatto per ciò questo capitolo che molti patroni di nave o nauili baueranno la loro nave vecchia, e fracida, e se sapeffino che li marinari, che con loro andaranno a parte, che se lui rompesse la nave, gli fussino tenuti quella mendare, per poca di fortuna che facesse, loro fariano per forma & modo che perderiano la nave, percioche loro ne potessino bauere di menda più che non valeffino due nauili tali come quella, e per questa ragione li marinari che vanno a parte non sono tenuti di menda fare alla nave che rotta si farà, se non solamente il guadagno, che con la nave baueranno fatto, tutto, e in tanto come nel capitolo dijopra detto è chiarito, & certificato.

Di essarcia tolta per nauili armati. Cap. 245.

SE alcuna nave o nauilio anderà a parte, & sarà caso di suentura che quella nave o nauilio, che a parte anderà, si riscontrerà con Nauili armati, se quelli Nauili armati gli torrano o porteranno vela, o vele; gomina, o gomine; anchora, o anchora; o alcuna altra essarcia, quella essarcia debba essere mendata per tutto il communale della Nave; è da intendere che ciascuno è tenuto di mettere nella menda, che per quella essarcia che tolta gli sarà se hauesse a fare, per tante parti come riceuer deue. Imperò è da intendere, che la Nave o Nauilio hauesse guadagnato, & quel guadagno, che quella Nave o Nauilio hauesse fatto, che fuisse emendata quella essarcia che quelli nauili armati se ne haueffino portata; e se per caso il guadagno, che quella nave o nauilio bauerà fatto, non bastasse à quella exarcia mendare, li marinari, che andarão a parte, non siano tenuti di alcun'altra menda fare percioche il sopradetto marinaro, nè nessuno altro quando si parte di sua casu, & anderà con alcuno a guadagnare, non lo fa con intentione che se alcun caso di suentura interuenisse alla nave, nel qual lui debbe andar a guadagnare, che la robba che lascia in casa hauesse à mādere lo dāno che se l'hauesse a fare, saria meglio che rimanesse. Ancora per altra ragione che il Marinaro assai ci perde, poi ci perde lo tempo, e consuma le vesti, e la persona. Impero se il guadagno, che la nave o nauilio bauerà fatto, bastasse a quella essarcia mendare, che tolta gli fu, lo patrono della nave o nauilio, che quella menda bauerà riceuuta, debba giurare in presentia di tutto lo communale della nave o nauilio, che lui la debba recuperare quanto più presto possa, & che ci faccia tutto il suo potere; e se lui recuperare la può, è tenuto restituire tutto quello che hauesse riceuuto dalli

dalli sopradetti Marinari per menda di quella effarsia, che quelli nauili armati, gl'haucano tolta senza contrasto, & se per ventura nella nau o nauilio fuisse alcuni delli Marinari, che contraferanno di quella effarsia, che quelli Nauili armati haueranno tolta, che non debbi essere mendata del guadagno che il nauilio fatto hauerà, percioche è caso di suentura, non lo debbano fare, nè possano, perche se alli sopradetti marinari, o ad altri stando loro nella nau o nauilio interuenisse caso di ventura, che riscontassino alcuna cassa doue fusse moneta, o altra Robba che valesse assai denari, o trouassino alcuna balla o altra Robba, che a loro tornasse a profitto, non ci saria nessuno che non volessse hauer bene & integramente la sua parte, che gli spettasse, & ancora assai più che non gli toccasse, se lui fare lo potesse, & perciò è giusta ragione come ciascuno vuole & dimanda bene, & integramente la parte del guadagno, che per caso di ventura farà interuenuto, tutto & in tanto è ragione che ciascuno sia tenuto di fare menda a quella perdita, che per caso di suentura fosse interuenuta del guadagno che loro fatto haueranno. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

De Robba che si bagnerà in nauilio scoperto. Cap. 246.

Mercanti, che noleggieranno, o metteranno Robba in alcun nauilio scoperto, se quella Robba, che in quel nauilio scoperto farà messa, si bagnasse o guastasse per acqua di mare, che nel nauilio entra, o per acqua di pioggia, il Patrono di quello nauilio non è tenuto di menda fare a quelli Mercanti di chi quella Robba farà, percioche non è colpa sua, che già fanno li mercanti che quel nauilio, doue loro mettono la loro Robba, è scoperto. Imperò se il Patrono del nauilio scoperto fusse in loco, che lui ci potesse fare tenda, & che non fusse tanto cattivo tempo, che lui la potesse tenere fatta, & non lo farà, se li Mercanti prouare lo potranno, lui è tenuto di menda fare a quelli mercanti per quella Robba, che bagnata o guasta si farà per colpa di lui che non volse tenere la tenda fatta. Imperò se quel Patrono del nauilio o barca scoperta fusse in alcun loco, & facesse tanto di vento che non la potesse tenere, & pionesse tanto che la tenda non hauesse facultà di tenere, & la Robba si bagnasse o guastasse per queste ragioni che disopra sono dette, lo Patrono del nauilio o barca, non è tenuto di menda fare. Ancora più se quel nauilio farà acqua per murata & per colpa di quella che farà per le murate, quella Robba si bagnasse o guastasse, il Patrono di quel nauilio è tenuto di menda fare a quelli mercanti di chi la Robba fusse, & se il nauilio non facesse acqua per murate, & faralla per lo piano, se quello fusse buono, & sufficiente bene impostato, se per quel acqua, che per lo piano farà, si bagnasse Robba, o guastasse, pur che il nauilio fusse bene & sufficiente impostato, il patrono del nauilio non è tenuto fare menda a quelli i mercanti di chi quella Robba fusse, che per acqua di piano si fusse bagnata, pur che il nauilio fusse bene & sufficiente impostato. Imperò

se il Patron del nauilio prometterà ad alcun mercante che li metterà & por-
terà la sua Robba sotto buono talamo , & il patron del nauilio non ce la met-
terà, inanzi la metterà in altro loco, se quella Robba, che il patron del nauilio
hauerà promesso di portare sotto lo talamo & non l'hauerà messa , nè porta-
ta , & quella Robba sì bagnerà & guastará, il Patron del nauilio è tenuto di
fare menda a quelli mercanti di chi quella robba sarà , percioche non l'hauerà
messa sotto il talamo , come lui hauetia promesso a quel mercante , che quella
robba gli hauetia consegnata per quella promessa che fatta gli hauetia , & se
robba sì bagnasse o si guastasse sotto lo talamo , il patron del nauilio non è te-
nuto fare menda, pur che non fusse colpa sua , perche ogni Patron del nauilio si
guardi che cosa prometterà alli mercanti , che necessario è gli osserui . Et per
questa ragione fu fatto questo capitolo .

Di Piloto.

Cap. 247.

Patron di naue o di nauilio che noleggierà , o sarà noleggiato , per andare
ad alcune parti, nelle quali lui , nè huomo ebe nella naue sia nō si risoluerà,
che lui ci sappia andare , & il patron della naue o nauilio dourà appigiona-
re piloto, che li sappia andare , & quel piloto prometterà , & dirà al patron
della naue o nauilio che luisà , & è pratico in quelle parti , doue il patron
della naue vuole andare , & se quel piloto dirà che non ci è luoco in verso di
quelle parti , doue il patron della Naue vuole andare , o sarà noleggiato che
lui tutti non gli sappi , & se quel piloto osseruerà al patron della naue o nauil-
lio tutto quello , che promesso gli hauerà bene , & diligentemente , il patron
della naue o nauilio gli è tenuto di dare tutto lo salario , che infra loro sarà ac-
cordato senza contrasto , e più che promesso non gli hauerà , visto la bontà , &
valore che in quello piloto farà , percioche quel piloto hauerà osseruato al Pa-
tron della naue tutto quello , che promesso gli hauetia . Imperò tutti li patti
che infra il patron della naue o nauilio , & quel piloto saranno fatti , debbano
essere tutti messi & scritti nel cartolario della naue o nauilio : percioche infra
il patron della naue o nauilio & quel piloto non possa essere alcun contrasto :
& se per ventura a quello , che per piloto si sarà accordato , non saperà in quelle
parti , doue lui detto , & promesso & accordato hauetia , quel piloto che questo al
patron della naue o nauilio hauerà promesso , & nessuna cosa non gli potrà
osseruare di quelle che promesse hauetia , quello tale piloto debba perdere la te-
sta incontinentem senz a rimedio , & senz a mercede , & il patron della naue o
nauilio la può fare tagliare , o far fare che non è tenuto dimandarne alla giu-
stitia se non vuole : percioche quello l'hauerà ingannato , & messo a giudicio
di perdere se & tutti quanti quelli che cō luisono , & ancora la naue , & la rob-
ba . Imperò non sia solamente à volontà del patron della naue o nauilio già , se
quel piloto debba perdere lo capo o no , anzi debba essere in volontà del nochie-
re , & dell mercanti & di tutto il communale della naue & se tutti quelli , che

disopra sono detti, o la maggior parte vederanno & conosceranno che quello debbe perdere il capo, lui lo debba perdere, & se a loro non pare che lo perdi, che non lo perda. Imperochene sia fatto tutto quello, che loro ne conosceranno che quello ne debba esser fatto, & altro nò, percioche se per ventura alle volte l'huomo andasse alla volontà di alcuni patroni di naue o nauilij, loro vorrano bene che alcuni, che loro hauesso in disgratia, che perdesse il capo, & percioche gli remanesse il salario che gli promesse & dar gli hauea, che ancora si sono Patroni di naue o di nauilij, che tengono poco ceruello come altri huomini. Et ancora molti Patroni di naue o di nauilij sono, che non sanno che debba andare dinanzi & che dirieto, nè sanno, che si vuole dire mare, nè che nò, & perciò saria mal fatto che l'huomo facesse morte per volontà solamente del patron della naue o del nauilio, perche ogni huomo, che si accorda per piloto, si debba guardare, innanzi si accordi che possa & sappia osseruar tutto quello, che prometterà, percioche la pena che disopra è detta non gli posfa interuenire, nè altro danno.

Di Guardie di Naue. Cap. 248.

Ogni Patrono di naue o Nauilio è tenuto che incontinentе che si parte di quel loco, dove hauerà incominciato viaggio, & hauerà fatta vela: lui debba compartire le sue guardie, che guardino nella Naue o Nauilio, tanto andando alle vele come stando in porto o in piaggia, o in altro loco, & tanto in terra di amici, come di inimici in questo modo, che quelli che guardano andando a vele, se si adormano nella guardia, in tutto quella giorno non debbano beuer vino, & se quelli che guardano in piaggia, o in porto, o in altro loco che fusse in terra di amici, se nella guardia si adormenteranno, in tutto quel giorno non debbano beuere vino, nè haure altro che biscotto, & se per ventura fusse in terra de nemici, quelli che nella guardia si adormenteranno se sarà marinaro di prora debba perdere il vino, & non mangiare altro che biscotto in tutto quello giorno, & ancora debba esser frustrato tutto nudo per tutta la naue, o debba esser furto in mare e tre volte con una corda, & questo sia in volontà del Patron della Naue & del nocchiero di dargli qual si vuole di quelle due pene, che disopra sono dette, & se fusse di popa debba perdere il vino, & non mangiare se non biscotto di tutto quel giorno, & debba gli essere gittato uno caldaro d'acqua per lo capo in giu, & se alcuni di questi che disopra sono detti saranno trouati dormendo alla guardia da tre volte insu, debba perdere tutto il salario che haure deouea in tutto quel viaggio deoue saranno, & se io hauesse hauuto, debbanlo restituire & debbano essere gittati in mare, & sia in libertà del Patron della Naue, et del communale o la maggior parte di dare di queste due pene quella che voranno, percioche loro mettono a giudicio et ventura di perdere se medesimi, et tutti quelli che nella Naue o Nauilio sono, et per ciò fu fatto questo capitolo.

Di Robba trouata. Cap. 249.

Robbà che fu se trouata in piaggia, o in porto, o in marina che vada sopra acqua, o che il mare l'hauesse tratta in terra, quello che trouerà quella Robba in piaggia, o in porto, o in marina, o che il mare non l'hauesse messa in terra, ne debba hauere la metà: in questo modo che lui la debba presentare alla giustitia, & la giustitia la debba tenere manifesta ad ogn' uno vn' anno & vn giorno, & se fu se Robba che guastare si pote se, debba eßer venduta & il pretio, che di quella Robba si hauerà hauuto, debba eßere manifestato come di sopra è detto, & se finito quel tempo di Robba che per tal modo si sarà trouata, o del pretio che di quella si hauerà hauuto, & Signor nessuno non si mostrerà, all' hora la giustitia debba dare a quello che trouata l'hauerà la metà per suo beueraggio, & della metà che rimanerà debba fare la giustitia due parti, & può pigliarne lui una parte, e l'altra che rimane debbela dare per amòr di Dio done a lui li piace, per l'anima di quello di chi sarà stata, & se per ventura quella Robba che trouata sarà il mare l'hauerà messa in terra, quello che trouata l'hauerà, ne debba hauere parte ragioneuole, come quelli boni huomini di quel loco, done fuisse trouata, diranno. Imperò debba eßere tanto fatto di questa, che sarà in questo modo trouata, come è già detto di sopra di quell'altra, & farne parte di quello che alla giustitia rimanerà. Imperò se alcuna Robba fuisse trouata in golfo o in mare d i libera, quella debba eßere partita, come nel capitolo altro è già detto, o se per ventura Robba fuisse trouata che giaccia a fondo, quella tale che sopra acqua non andrà ne potrà andare, quella non debba eßere venduta, nè spartita, perchioche giaccia al fondo, & sempre aspetta suo Signore, & debbano dare beueraggio ragioneuol a quello che trouata l'hauesse a discretione della giustitia, & di due buoni huomini del mare che siano di fede, & la giustitia debba tener tutta quella Robba manifestata, o il pretio di quella se fuisse Robba che si pote se guastare, & se nel tempo della pratica o costumi che lo Signore hauerà concesto in quel loco, done quella Robba sarà trouata, dimandatore, o Signore non ci sarà venuto, la detta giustitia debbe fare bando publico per trenta dì, & se Signore alcuno sarà venuto di quella Robba, li debba eßere consignata, se non, debba eßere partita, come di sopra è detto in quel capitolo medesimo, di Robba che andrà sopra acqua, tanto debba eßer fatto di questa, come di quella, poiche lo tempo sarà finito, che la giustitia ci hauerà meſſo. Imperò è da intendere che quello o quelli che la sopradetta Robba troueranno, & l'haueranno trouata, che la debbino hauere manifestata alla Signoria di quel loco, done la detta Robba sarà trouata infra tre giorni, se in tal loco ne faranno, & se infra tre giorni non l'haueranno presentata debbano fare infra sei giorni, & se infra sei giorni non la potranno hauere presentata alla Signoria, debba fare in questo modo per captitità vincere, & per danni.

& per ingiuria, & per spese fuggire a quello, ò a quelli che la detta Robba
 haueranno trouata che l'habbino manifestata & presentata infra dieci dì, &
 se infra gli dieci dì non l'haueranno presentata, nè ci sarà venuto quello di chi
 la Robba sarà la Signoria, per lui dimandi, & possa dimandare la detta Robba,
 che come di sopra è detto sarà trouata, a quelli che trouata l'haueranno
 per furto, & stare a mercede della Signoria, & ancora debbano perdere tut-
 to il diritto che della detta Robba deuano hauere per loro beueraggio. Saluo
 imperò che se quello o quelli che la detta Robba haueranno trouata, come di
 sopra è detto, & infra dieci giorni non l'haueranno presentata alla detta Si-
 gnoria come disopra è detto, se loro giusti casi o giusta ragione mostrare po-
 tranno, perche loro detta Robba non hauesino possuta presentare, o manife-
 stare alla detta Signoria infra li dieci giorni, deuano eßergli riceputi. Imperò
 se gli casi, & le ragioni di sopra dette, & posto loro in vero mettere le po-
 tranno, se non che la Signoria possa procedere contra di loro nella forma det-
 ta di sopra. Imperò se la detta Robba, che sarà stata trouata, fusse stata persa
 vn anno & vn giorno, & finito l'anno & il giorno la detta Robba sarà stata
 trouata, quella di chi era detta Robba non può niente dimandare, anzi debba
 essere di quello o di quelli che l'haueranno trouata: & è ragione, che non è rob-
 ba al mondo che sia stata uno anno sotto l'acqua, o presso dell'acqua, & so-
 pra acqua per lo detto tempo che quello di chi stata fusse, possa giustamente
 conoscere alcun segno, perche possi dire che la detta Robba fusse la sua, se già
 non lo faceua per arbitrio. Salme ferro, acciaro, o altro mettalo, & in tanto
 la detta Robba, come disopra è detto, fusse trouata, debba esser di quello che
 trouata l'hauesse. Imperò se quello dirà che la detta Robba essere la sua farà
 fede che sua è, & sua fu, debbagli essere consignata. Lui imperò facendo sati-
 fazione a quello che trouata l'hauerà à sua volontà: se quello che trouata l'-
 hauerà fare lo volesse, che in altro modo Signoria non lo debba forzare. Se im-
 però quello che la detta Robba domanderà prouare, o in vero mettere non po-
 trà per testimonij degni di fede, che la detta Robba fusse la sua, & si come di so-
 pra è detto, in vero mettere potrà la detta Robba essere la sua, & di tutto in tut-
 to la detta Robba lui ribauere vorrà, è tenuto di dare & pagare a quello che
 trouata l'hauerà tutti li danni, & sconci, & interessi che in vero mettere potrà,
 che per colpa della Robba di sopra detta gli fussino interuenuti, & ne haue-
 se hauuto à sostenere a discrezione della detta Signoria, & di due buoni buo-
 mini che siano degni difede, & se della detta Robba che trouata sarà quello o
 quelli che trouata la haueranno, se ne seruiranno o faranno alcun guadagno,
 se loro dimanderanno lo beueraggio, debbali eßere dato come è costumato, &
 il detto vadagno o servitio che la detta Robba hauesse fatto gli debba eßere
 riceuuto in conto del detto beueraggio. Et per la ragione di sopra detta fu fatto
 questo capitolo.

Di accordo fatto in golfo o in mare delibera. Cap. 250.

SE alcun' accordo, o promissione, o obligatione fusse fatta da uno ad altro in golfo, o in mare delibera, o in altro loco di mare. Saluo che la Naue o Nauilio non fusse in loco che hauesse proisso in terra, per qual si vuole conto che fusse fatto lo accordo, o promissione non debba hauer valore, perche alcuna volta vanno nelle Naui o Nauili Mercanti, & huomini di conditione, & assai di altri, alli quali fa male il mare, & hanno alcun difetto in se medesimi, & se loro potessino rscire in terra, o potessino esser liberi di quelli difetti, o di quel fastidio, che loro hanno in se medesimi, se loro hauessino mille marche d'argento, tutti mille prometteriano ad alcuno che gli mettesse in terra, & per questa ragione non debba hauer valore; ancora più se per caso si riscontrassino con alcuni Nauili armati, se per promissione, o per accordo, o per obligatione che loro gli facessino, se si potessino torre da quelli nauili, loro faranno accordo o promessa, purché loro non gli facessino danno di più, per ventura non li potriano offruare: & per questa ragione, promessa, nè accordo fatto per paura, o per forza non vale, nè debba valere per nuna ragione. Imperò, se Naue o Nauilio tenirà proisso in terra, tutto accordo che fusse fatto da uno ad altro, in qual si vuole modo che sia fatto, vale, & debba valere. Però se la detta naue o nauilio fusse in golfo, in qualche altra loco di mare, & che hauesse proisso in terra, o no: & quei, che nella naue faranno, faranno alcuno accordo, o promessa, debba hauer valore, per questi quattro casti, cioè à sapere, per fatto di gieto, o se per fortuna di cattivo tempo, o per altro caso, o suentura fosse, che la Naue o Nauilio dasse a trauerso in terra, o per qualunque promessa, che gli mercanti faranno di fare menda à Naue o Nauilio per alcuna ragione, o per viaggio mutare, & che lo scriuano fusse presente, intonente che la Naue, o Nauilio hauesse proisso in terra, lo debba scriuere nel cartolario. Et se naue o nauilio fusse in fosso, o in fiumara, tutta promessa che quei faranno, che faranno nella naue, o Nauilio, debba esser tenuta per fermā babbino proisso in terra, o no: percioche chi è in fosso, in stagno, o in fiumara tanto vale, come se fusse in terra, che assai è in terra, poi che cattivo tempo non gli può fare alcun danno.

Di accordo infra patroni, mercanti, & marinari. Cap. 251.

Qualunque accordo, che Patron di naue o di nauilio, faccia, o hauesse fatto à Mercanti, o alli suoi marinari, o ad alcuni che siano o fussino tenuuti della sua naue o nauilio, quello è necessario che lo offrui senza contrasto, & se per ventura lo detto Patronne della naue o del nauilio, lo detto accordo offraruare non vorrà, lui è tenuto restituire tutto il danno, che li sopradetti ne haueranno o hauessino hauuto, o aspettassino hauere senza contrasto, se la detta naue o nauilio ne sapesse essere venduta. Saluo imperò tutto impedimento, che

che per giusta causa interuenire ci potesse , o ci fusse interuenuto , per il quale il detto Patron della naue o del nauilio non hauese oſſeruato , o non hauese poſſuto oſſeruar il detto accordo , o promessa a tutti li ſopradetti , & ſimilmente li detti Mercanti , & marinari , & tutti quelli che nella detta naue o del Nauilio faranno , ſono tenuti , & obligati oſſeruare a detto Patronne della naue o del Nauilio , tutto accordo , o promessa che con loro haueſſino fatto ſenſa con traſto , & ſe per ventura lo detto accordo o promessa oſſeruar non vorranno , ſe hanno al cuni beni debbano eſſer venduti per reſtituire il danno ; che per il detto accordo o promessa hauuto , o hauer poteſſino ſenſa con traſto , e ſe gli detti beni al detto danno , che per il detto accordo o promessa hauuto , o hauere haueſſino reſtituire , non baſtaſſino : ſe gli detti ſono giunti , debbano eſſere pigliati , & messi in potere della giuſtitia , & ſtarci tanto nel detto carcere , per iñfino che habbiano reintegrato il detto Patronne della Naue del danno di ſopra detto , o che ſiano accordati con il detto Patronne della Naue o del Nauilio . Salvo impoſto ch'il ſopradetto giuſto impediſto , per il quale loro non haueſſino poſſuto oſſeruare il detto accordo , o promessa al detto Patronne della Naue : che per colpa di loro non fuſſe riſtaſto . Et per le ragioni di ſopradette fu fatto queſto capitolo .

Di Comandità fatta ad uſo di mare . Cap. 251.

SE alcuno comanderà ad altra Robba amicheuolmente , o mercantia con iſtrumento , o ſenſa ſcritta , o ſenſa accordo neſſuno , che non ſarà iñfra loro fatto , ſe non che quello che la comandità riceue , che la riceua ad uſo & coſtumi di mare , & arifco di mare & di cattive genti , & lui debba vendere in qualunque loco che farà porto , con la detta mercantia in quel preſente viaggio , nel quale lui hauerà riceuuta la comandità , & vendere quella come meglie poſtra , & come iñfra loro ſarà accordato . Imperoſe iñfra loro non fuſſe accordato quello che la comandità porterà quanto debbi hauere per la ſua fatiſta , & quanto no : quello che la comandità hauerà riceuuta , non ſe ne debba niente ritenere poi che iñfra loro accordato non ſarà , anzi è tenuto di dare & reſtituire tutto quel che della Robba haueſſe hauuto incontinentē che tornato fuſſe di quel viaggio . Imperoſe quello , di chi la comandità ſarà è tenuto di dare al comandatario , che la ſua comandità hauerà portata , & venduta per la ſua fatiſta come che haueſſe guadagnato , & come la fatiſta che lui ci haueſſe hauuto , & queſto debba eſſere à ſua diſcretione , & il comandatario non lo può di altro forzare : perche ogni comandatario ſi guardi & ſi debba guardare quando riceue comandità ad alcuno , come la riceua & come no : percioche non habbia à venire a diſcretione di quelli , che la comandità gli faranno per conto della ſua fatiſta , & quelli che riccuono comandità di danari , debbano eſſere in quel conto .

Di Patronc che venderà la naue senza licentia de i compagni.

Cap. 253.

SE alcun Patronc di Naue o Nauilio venderà la sua Naue o Nauilio, senza volontà, & senza licentia delli compagni, lui è tenuto incontinentē che venduta l'hauerà, di dare, & rendere conto alli suoi compagni, & di restituire, & dare tutto quel che à ciascuno toccasse per la sua parte, se loro riceuere lo vorranno, & se gli compagni riceuere non lo vorranno, lui è tenuto restituire, & rendere in loro potere quella naue, o quel Nauilio, che lui venduto hauerà senza volontà, & senza licentia di loro, & se quella Naue o quel Nauilio non gli potesse restituire lui è tenuto rendere, & dare una naue o nauilio tanto buono, come era quello, & il guadagno che potesse hauer fatto con quel nauilio, o che si accordi con loro il meglio che possa, & se infra loro non si potranno accordare, debbano mettere due buoni huomini che siano degni di fede, & quali si vuole cosa che quelli diranno, o conosceranno, quello debba esser seguito. Imperò se quando il patron della Naue o Nauilio hauesse fatto la vendita come disopra è detto, & alla maggior parte de' compagni piacesse quella vendita, il patronc della Naue o del Nauilio non è di niente altro tenuto, se non di dare quello che a ciascuno toccasse: poiche la più parte de' compagni si accordaranno, & se per ventura il Patronc della naue o del nauilio non renderà conto d'suoi compagni, nè ancora darà la parte à ciascuno di quello che della vendita della Naue o del Nauilio gli toccasse, & lui se ne anderà in altre parti, se lui è gionto, è tenuto restituire, e dare à quelli compagni tutto quel lo, che della vendita dell'a Naue, o del Nauilio gli toccasse, & ancora tutto, & tanto come gli compagni diranno per loro giuramento, che quella naue o quel nauilio potesse hauer guadagnato, e se lui non hâ di che possa satisfare, nè integrare, debba essere pigliato, e messo in potere della giustitia, & stare tanto in carcere per insino che habbi satisfatto quelli suoi compagni di quelle domandite che loro gli fanno, o che si fusse accordato con loro, e se per ventura quello che la naue hauerà venduta non fusse trouato, e gli compagni troueranno quella Naue o quel Nauilio, che à loro farà stato tolto, loro lo possano pigliare, & domandare per giustitia, e la giustitia ce la debba consegnare, & dare. Imperò mostrando loro che quella fusse per testimonij, o per scritture. Se imperò quello che comperata l'hauerà, non possa mostrare instrumento che quello che la detta naue o nauilio gli hauerà venduta, hauesse dalli compagni potere & luoco, che la potesse vendere, & farne à sua volontà: perche ciascuno si guardi, & debba guardare, come comprerà Naue, e come nò: percioche danno alcuno non gli possa interuenire. Imperò se lui la vendesse per vecchiezza, che la naue, o il nauilio hauesse, o imprestatori la faranno vendere per prestito, che quelli ci hauessero fatto per necessità di cose, che fussero necessarie allanaue o nauilio, quello che patronc fusse non è tenuto se non in tanto, come nel capitolo già detto di sopra.

Di

Di robba di nascosto messa nella naue. Cap. 254.

SE alcun Mercante, o mercanti noleggieranno ad alcun Patron di Nave, o di Nauilio, balie, fardelli, o quale si vuole altra cosa, & i mercanti metteranno, o faranno mettere in quei fasci, balle, fardelli, o casse, o altra Robba che fusse nel mezzo di uno di quei, o di tutti alcuna cosa di nascosto, come è oro, argento, moneta, perla, seta, o altra robba mobile, o mercantie quale si vuol cosa che loro voranno, & quello che dentro quel fascio, o balla, o fardello, cassa, o qual si voglia altra robba, che loro di nascosto dentro quei fasci haueranno messa, che non lo diranno, nè haueranno dimostrato quando noleggiorno al Patrona della Nave, o al nocchiero, o al scriuano di quella Nave, nella quale loro la meteranno, sia che la Nave, o il Nauilio hauesse à gittare, o gli interuenisse caso di suentura, che desse à trauerso in terra, & si rompesse, se quel fascio, o balla, o fardello, o altra robba, nella quale quello che disopra è detto fusse si gettasse, in quel getto che fatto sarà non ci debba essere contata se nò quella robba che lui hauerà noleggiata per testimonij che non desse: ancora che dicessero i testimonij, che l'hauessero vista à mettere; poiche al patrona, o al nocchiero, o al scriuano, o al guardiano, non l'haueranno mostrata né detto, nè nel cartolario sarà scritto, & se la Nave, o Nauilio desse à trauerso in terra, & quella robba si perdesse, non li debba eßer fatta menda, se non per quello che lui hauera fatto intendere quando lui la noleggiò già che robba era, & che nò, & se per ventura quella balla, o fascio, done alcune cose saranno messe di nascosto, come di sopra è detto, non si perdesse nè si gettasse, et in quella balla, o fascio fusse trouato quel che disopra è detto che di nascosto ci fuße messo, debba metter per tutto quello, che valerà in quel getto, o naufragio, che si sarà fatto. Ancora più, se quella Robba o mercantia che di sopra è detto si perdesse per colpa del patron della naue, o del scriuano, nò siano tenuti di menda fare à quello di chi sarà, se non di quello che lui gli hauera fatto intendere quando la noleggiò; perciò che spesse volte ci sono alcuni mercanti, che se l'huomo li credesse tutto quello che loro diranno, o giureranno, se perdessero alcun fascio per alcune delle ragioni sopradette, diriano, che in quel fascio hauenuano più di mille marche d'oro, o d'argento di valore: & per questa ragione non è nessuno tenuto, se non di quello che al noleggiar farà intendere ad alcuni di quei che disopra sono detti: perche ogni mercante si guardi, & si debba guardare quando noleggiarà la sua Robba ad alcuno, che dichiari, & facci intender quello che sarà, perciò che non gli possa tornar danno, come disopra è detto.

Se lo patrona darà il suo luogo ad altri per noleggiare. Cap. 255.

SE alcun patrona di naue o di nauilio darà il suo luogo ad alcuno, che lui possa noleggiar quella sua Nave o Nauilio del tutto, o in parte, & intra il patrono

trone della Nave o Nauilio, & quello al quale hauerà dato il suo loco per noleggiare, fuſſe accordato giorno certo, & tempo deputato; se infra quel tempo quello noleggierà come che infra lui & il Patron del la Nave farà accordato, quale quel nolo; che quello, il quale il Patron del la Nave ci hauerà messo per noleggiare, haueſſe fatto con alcun Mercante, o Mercanti, & debba hauer valore tutto, e in tanto come se lui fuſſe Patron del la Nave o Nauilio che Patron, nè poiche quello gli hauerà dato il suo loco quanto a quellonoleggiamento, che quello, che hauerà loco di noleggiare infra quel tempo certo, che con il Patron del la Nave hauerà accordato, interuenga, nè habbia tristio nolo, o buono, debba hauere valore; & se il Patron del la Nave o Nauilio noleggierà infra quel tempo, che lui haueua dato il suo loco ad alcuno che potesse noleggiare di tutto, o di quantità determinata tanta di Robba che lui non potrà portare quella, che quell'buono hauerà noleggiata a fede di lui, e per sua volontà il Patron del la Nave è tenuto laſciasr quella, che lui hauerà noleggiata infra quel tempo accordato con quello, il quale lui haueua messo in suo loco per noleggiare, o che si accordi con gli Mercanti, di chi la Robba fuſſe, che necessario è, che quello il quale lui hauerà messo per noleggiare ſia fuora di danno, ſe la Nave ne ſapeſſe eſſere venduta. Ancora più ſe il Patron del la Nave o del Nauilio darà il luoco ſuo ad alcuno per noleggiare, & il detto Patron del la Nave o Nauilio, non li darà giorno certo, o tempo deputato, ſe il Patron del la Nave o Nauilio lo noleggierà innanzi, che non habbia hanuto auifo, o nuoua certa di quello che lui hauerà laſciato per noleggiare, tutto & in tanto è tenuto come di ſopra è detto. Imperò ſe il Patron del la Nave, o del Nauilio manderà a dire a quello, il quale lui haueua laſciato in alcun loco per noleggiare, che lui non noleggi in eſſuna coſa: ſe quello non haueua niente noleggiato, quando il Patron del la Nave ce lo mandò a dire, lui non debbe più noleggiare, & ſe il fà, il Patron del la Nave o del Nauilio, non gli è tenuto di danno che gli interueniſſe, ne ancora non è tenuto a quelli mercanti che con lui noleggiorno, poi che lui gli haueua mandato a dire, che non noleggiaffe, per ciò che neſſuno non ha potere in quello d'altri, ſe non quanto quello di chi è, gli vuole dare. Imperò ſe quello haueſſe noleggiato innanzi che ſapeſſe lo auifo del Patron del la Nave, debba hauer valore come di ſopra è detto. Ma il patron del la Nave non debba del tutto fermamente noleggiare, poi che hauerà dato il ſuo luoco ad altri per noleggiare, per inſino che ſappia la certezza di quello che hauerà noleggiato, o nò: percioche il danno, che di ſopra è detto, non gli poſſa interuenire.

Di patron che tirerà ragio trouato ſenza volontà delli
Mercanti. Cap. 256.

SE alcun Patron di Nave, o Nauilio haueſſe caricato in alcun luoco di robba di Mercanti, & andando à vela, o che fuſſe ſorto in alcun loco, & ſi riſeon-

scontrasse con alcuno raggio disfusta: come sono, arbori, antene, & vele, o di qual si voglia altro legname; se il Patrona della Naue o del Nauilio gli darà capo, o gli farà dare, per cioche lui lo tiri, se gli mercanti, che nella Naue, o nauilio faranno, diranno al Patrona della Naue, o Nauilio che lo lasci andare, & che non lo tiri, se il patrona della Naue non lo vuol lasciar per detto de' mercanti, se gli mercanti diranno, & gli dichiareranno che se lui non lo lascia andare, che tutto danno, che a loro interuenga, o alla loro Robba, che tutto vadi sopra di lui: & se il Patrona della naue, o Nauilio, no lo lascierà andare sopra di quello, che gli Mercanti gli haueranno detto, se d' Mercanti, o alla loro Robba interuerria alcun danno, il Patrona della Naue, o Nauilio è tenuto di tutto quel danno, che loro per colpa di lui haueranno sostenuto, & se lui non hauesse di che possa mendare, debbasi vendere la Naue, o Nauilio, che niuno può per niente contrastare, salvo gli marinari per li loro salarij, & se la Naue, o Nauilio non bastasse, & il Patrona della Naue, o Nauilio hauesse alcuni beni, debbano essere venduti per fare menda a quelli Mercanti di tutto il danno, che per colpa di lui haueranno sostenuto, & se quelli beni non bastassino, se lui è gionto, debba essere pigliato, & messo in carcere, & starci tanto per insino che quelli Mercanti siano reintegrati, o che lui si accordi con loro: & se per ventura il Patrona della Naue, o del Nauilio ne vorrà portare alcuni di quelli fusti, che in quel raggio faranno, lui lo può fare, se li Mercanti lo vorranno, & se lui li porterà a dispetto di Mercanti, lui ne è tenuto come disopra è detto, & se per ventura nella Naue, o Nauilio non fusse Mercante nessuno, & il Patrona della Naue, o Nauilio si riscontrerà con alcun raggio, & se lui pigliasse, o portasse alcun fusto, se li Mercanti, o la Robba di loro riceverà danno, se loro in vero mettere lo potranno, che per colpa del raggio, che il Patrona della Naue, o Nauilio tirava, o per colpa di quel fusto, o fusti, che lui hauerà pigliati, gli fusse interuenuto quel danno, il Patrona della Naue, o Nauilio ne è tenuto, & obligato come disopra è detto; perche ogni Patrona di Naue o Nauilio debba fare per tale modo quello che ha da fare, che non gli possa tornare a danno quello che lui farà.

Di naue noleggiata per andare a caricare in alcun luoco.

Cap. 257.

SE Mercante, o Mercanti andaranno in alcun luoco forestiero per noleggiare naue, o nauilio, & che quella Naue o nauilio debba andare a caricare in quel luoco, che infra il Patrona della Naue, o Nauilio, & gli Mercanti fusse accordato a giorno certo, & a tempo deputato, & quella Naue o Nauilio che noleggiata sarà, non fusse venuta in quel luoco, doue douena caricare quel giorno, o in quel tempo, che il detto Patrona della naue, o nauilio haueua accordato con gli Mercanti, che noleggiato lo haueuano, se gli Mercanti, nè sosterranno danno, o spesa, il Patrona della naue, o nauilio è tenuto del tut-

se restituire, & se per ventura gli detti Mercanti noleggieranno altra Naue, o Nauilio per mancamento di quello, che loro haueuano noleggiato che non sarà venuto in quel giorno, o in quel tempo, che infra il Patrona della Naue o Nauilio fuisse accordato, se quella detta naue, o quel detto nauilio che haueranno noleggiato per colpa di quello, che loro già haueuano noleggiato, che non sarà venuto come infra loro era accordato, se costasse più di nolo, che non davaano a quello, che loro già haueuano noleggiato: il patrono di quella naue, o di quel nauilio, che in prima sarà stato noleggiato, è tenuto restituire quel più, che costasse; perciò che non sarà venuto in quel tempo, che lui haueua promesso a gli Mercanti, quando loro il noleggiorno, & se per ventura fornito il detto tempo infra loro accordato quella naue, o quel nauilio venisse in quel loco, dove caricare doueua, se gli detti Mercanti ne haueranno altro noleggiato, non gli sono di niente tenuti, poiché non sarà venuto in quel tempo, che infra lui, & li Mercanti fu accordato, quando loro il noleggiorno. Imperò se quella Naue o quel Nauilio che loro haueuano noleggiato venisse oltra il detto tempo, che infra loro accordato fu, & quelli Mercanti non hauefino noleggiato ancora altra Naue, o altro Nauilio gli detti Mercanti sono tenuti dare a quello quel carico, che noleggiato gli haueuano. Imperò è da intendere che il Patrona della Naue, o Nauilio è tenuto dare a quelli mercanti tutto il danno, & il sconcio & la spesa, che per colpa di lui hauefino fatto, & sostenuta, per haure tanto tardato; se gli mercanti dimandarne gli voranno, & siano creduti per loro semplice sacramento. Imperò è da intender, che se il Patrona di quella naue, o di quel nauilio, che loro in prima haueuano noleggiato fuisse intervenuto impedimento di Dio, o di mare, o di vento, o di Signoria, & per colpa di lui non sarà rimasto che non fuisse venuto in quel tempo, che lui promesso, & accordato haueua con li sopradetti Mercanti: in tale caso il Patrona della Naue, o del nauilio, che loro noleggiato haueano, non è tenuto alli Mercanti di danno, nè sconcio che loro ne hauefino fatto, poiché per colpa di lui non sarà rimasto, & se gli mercanti hauefino noleggiato altra Naue o altro Nauilio, loro sono tenuti a questo patrona di questa naue, o di questo nauilio, che loro in prima haueuano noleggiato di dare, & consegnare il carico, che loro noleggiato gli haueano, debbanlo haure spedito in quel tempo, che infra loro fu accordato, quando lo noleggiorno, & se gli detti mercanti carico dare non gli potranno, loro sono tenuti pagare quel nolo, che infra loro fu accordato, quando loro noleggiorno, o che sene accordino con lui, se il Patrona della Naue o nauilio ne vuole fare accordo; se non, nessuno non lo può forzare. Ancora più, che se il Patrona della Naue, o Nauilio hauesse a sostenere danno, o spesa per colpa degli Mercanti, che non haueranno spedito, o non il voranno spedire in quel tempo che loro promesso li haueuano, li detti mercanti sono tenuti del tutto mendare, & restituire, & il Patrona della naue sia creduto per suo giuramento. Et fusato per ciò questo capitolo, che à impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento, nè

di Signoria nessuno può niente dire, nè contrastare, nè ragione che lo possa fare, perche ciascuno si guardi, & si debba guardare che faccia in tal modo tutto quello che farà, che non gli possa tornar alcun danno, se lui far lo può.

Se mercante noleggiarà naue in loco forestiero, & morirà.

Cap. 258.

SE alcun Mercante hauesse noleggiato naue o nauilio in alcun loco forestiero, & che quella naue o quel nauilio debba andare a caricare in quel loco, nel quale il detto Mercante hauesse accordato con il detto Patrono della Nave o del Nauilio à giorno certo, se quel Mercante morirà stando in quel loco, done la Nave, o Nauilio hauet noleggiato, se quel Mercante morirà intestato, o che il detto mercante habbi fatto testamento; il patrono della naue o del nauilio, che noleggiato farà innanzi, che lui parta di quel sopradetto loco, done sarà noleggiato, & doue quel Mercante si sarà morto, che noleggiato le hauet, innanzi che lui faccia spesa, lui debba mandare al compagno, che quel sopradetto Mercante, che morto sarà, hauet in quel loco doue praticaua, & era vicino, & che cimandi un'huomo a posta con una lettera sua, & domandargli se vorrà che quella Nave o Nauilio che il suo detto compagno hauet noleggiata in quel tempo, che era viuo, che faccia il viaggio, & se quello sopradetto compagno vuole che il sopradetto nolo, & accordo, che il morto hauet fatto, voglia, & habbia valore, & che quella naue, o quel Nauilio venga, che lui è presto, & in ordine di compire tutto quello, che quel morto hauet promesso, à quel Patrono di quella Nave, o di quel Nauilio il giorno che lui noleggiò; & se per aventure il Patrono della naue, o nauilio, che noleggiato farà, verrà in quel luogo doue dovrà caricare innanzi che risposta non hauette havuta dal compagno di quel Mercante, che morto sarà, quel compagno, che viuo rimasto farà, non g'è di niente tenuto, se non vuole, perciòche quando l'huomo è morto, non ha compagno che il giorno, che huomo muore, è partita ogni compagnia. Salvo imperò che se quel sopradetto Mercante, che morto sarà hauesse obligato quel suo compagno nella sua vita con carta, che lui hauesse fatta a quel Patrono della Nave, o del Nauilio per conto del nolo, & di tutto lo accordo che lui attendere gli hauet, quel compagno è tenuto che gli attenda. In questo modo è da intendere, che in quel compagno, il quale sarà morto, hauet e loco, & potere del suo compagno, che potesse noleggiare per lui, ciò è da intendere, che lui ne hauesse procura, o che ue hauesse testimonij, che qual si voglia cosa che lui ne facesse, che lui l'haueria per fermo, se questi testimonij, o procura il Patrono della nave o nauilio, che noleggiato farà, potrà mostrare; quel compagno, che viuo farà, g'è tenuto in tutto, & tanto, come quello il quale mentre era viuo hauet noleggiato: & se il Patrono della nave o nauilio mostrare procura, nè testimonij non potrà, quel compagno che viuo farà rimasto,

rimasto, non gli è di niente tenuto. Ancora che quel morto l'hauesse mes-
 so nella scritta dell'obligo del nolo, che lui fatto hauera con quel patrono,
 della naue, o del nauilio, che hauea noleggiato, poi che con volontà di quello
 non fu fatto, che dura cosa seria, che se alcun huomo obligasse l'altro per sua
 autorità, & senza licentia di quello, il quale lui obligasse, valea, o hauesse
 valore, saria mala cosa che ognuno potria disfare l'altro; non è dritto, nè ra-
 gione ch e nessuno possa obligare altro per nessuna cagione. Se imperò giuste
 ragio ninon ci fuffino, come già di sopra sono dette, & se per auentura quel
 Mercante che morto sarà, che la Naue o Nanilio hauera noleggiato, hauesse
 fatto testamento, & nel suo testamento hauerà partiti gli suoi beni alli suoi fi-
 gliuoli, o alli propinqui, o a qualche vuole, & l'uno di quello hauerà fatto he-
 rede, & il Patrono della Naue che noleggiato sarà, saprà che quel mercan-
 te, che noleggiato lo hauera, è infermo, & hauerà fatto tutti gli suoi ordini:
 se il patrono della Naue saperà certo che lui è infermo; se il patrono della naue
 ci hauera tempo innanzi che lui morirà, lui gli debbe dir in presentia di buoni
 huomini, che se Dio facesse la sua volontà di lui, che cosa si debba fare di quel
 nolo, che lui gli hauera promesso. & che lui faccia per modo che se Dio facesse
 la sua volontà, che lui non douesse hauere danno, e se quel mercante che noleg-
 giato lo hauerà & che infermo sarà, gli dirà che lui pensi di spedirsi presto, che
 con tanto aiuto di Dio, lui lo cauerà di ogni danno, & che per la sua infirmità non
 debba stare, che lui non gli attenda quello, che gli hauera promesso, che lui è in
 ordine di oßeruare tutto quello, che hā promesso, & se il Patrono della Naue
 o Nanilio si partirà da lui con la sua volontà, & lo inferno farà una lit-
 tera sigillata col suo sigillo al suo compagno, se l'hauesse, o à huomo che per lui
 fuisse in quel luoco, che lui debba spedire quella Naue o Nanilio, che gli deb-
 bino consignare quel carico, perche lui noleggiato hauera la Naue, se quella
 Naue o quel nauilio fuisse venuta in quel luoco, dove dovea caricare, et
 stando la Naue, o Nanilio in quel luoco, quel Mercante, che l'hauera no-
 leggiata, sarà morto, et alla morte sua verrà a sapere al suo compagno se
 lo hauesse, o à quello che in luoco di lui sarà, se quelli si estraheranno che
 non lo vorranno caricare, ne spedire, gli beni di quello che morto sarà, ci so-
 no tenuti, poi che il Patrono della Naue, o del Nanilio innanzi che volesse
 partire di quel luoco, dove fu noleggiato con volontà, et licentia di quel-
 lo che noleggiato lo hauera, et cox lettera sua, si partì, nella qual lette-
 ra diceua al suo compagno, se lo hauera, o à altri, che nel suo luoco füssero,
 che loro lo douessino spedire tutto, et in tanto come lui gli hauera promesso;
 et se per ventura il Patrono della Naue o del Nanilio non si fusse parito di
 quel luoco, dove lui fu noleggiato, innanzi che fusse morto quel Mercan-
 te che lui noleggiato hauera, non si debba partire insino che habbia man-
 dato le lettere, o huomo suo al detto compagno, o à quello che hauera fat-
 to herede, quel Mercante, che morto sarà, et hauera noleggiato, che va-

di per portare , quel carico , che lui noleggiato gli haueua ; & se loro , d' uno di loro li offerueranno tutti quelli patti : che quello gli hauea promesso , quando lo noleggiò , & se loro manderanno a dire per lettera loro sigillata con loro sigillo , o per huomo à posta , che la Naue o Nauilio si metta di ordine per venire , che loro , d' uno di loro sono in ordine di offeruare tutto quello , che quello noleggiato lo hauea , li hauea promesso , & nella scritta del nolo che infra loro sarà fatto , e contenuto , all' hora si può partire con la Naue , & se lui ne hauesse danno , o spese per colpa di quelli , che la lettera , o huomo à posta gli haueranno mandato , loro gli sono tenuti restituire integramente , & ancora quel carico a dare , poiche per comandamento di loro ci sarà venuto , & con loro licentia . Imperò se il Patron della Naue o del Nauilio venisse in quel luoco , dove douea caricare , o si partisse di quel luoco dove fusse noleggiato , dipoi che quel Mercante fusse morto : E da intendere che quel Mercante , che morto sarà , hauea fatto testamento , & nel testamento hauesse fatto alcuno suo herede , se il Patronne della naue o del Nauilio venisse in quel luoco , dove douea caricare a quel giorno , o tempo , nel quale lui hauea promesso a quello che noleggiò , & nella scritta del noleggiato fusse contenuto , se quello il quale il noleggiò che morto sarà , hauesse fatta alcuna mentione che quel suo herede debba dare quel carico , che lui hauea noleggiato , & promesso a quella Naue , o Nauilio , quello , che herede sarà rimasto , gli è tenuto di dare , & se non lo volesse fare , la giustitia lo debba forzare , che bisogno è , che il comandamento del defunto sia compito . Imperò se il defunto non hauea fatto mentione , nè detto haueua in quella sua ultima volontà , quello il quale lui hauerà lasciato per suo herede nel suo testamento , se non vuole , non è tenuto . Imperò è da intendere che quello herede , non volesse portarlo in alcune parti se non che lo volesse vendere egli proprio per seguir l' ordine di quello che morto sarà , come lui ne hauesse fatta mentione nella sua ultima volontà . Ancora piu , perciocche quel Patronne di quella Naue , o di quel Nauilio ci sarà venuto senza licentia , & volontà di quello , che herede sarà rimasto . Imperò se quello che herede sarà rimasto , non la vorrà in quel loco vendere , anzi vorrà mandare , o portare detta robba , o carico a quella parte , nella quale quello che morto sarà haueua intentione di portare se vivo fusse , & haueua noleggiata , se quello herede non la vorrà mettere in quella naue , che quello che morto sarà haueua noleggiata , & per fede di quello che morto sarà , ci sarà venuto , se lui la metterà in altranaue , & non in quella : li beni di quel defunto faranno obligati a quel Patron della Naue , che lui haueua noleggiato nella sua vita , se il patronne di quella naue haueua offeruato tutto quello , che promesso haueua a quello che lo noleggiò . Imperò se lui offeruato non lo hauesse quello herede , nè gli beni del defunto , che noleggiato lo hauea , non li sono di niente tenuti né obligati . Se imperò il Patronne della naue non potesse mostrare o prouare giusta scusa , o giusto impedimento che per la colpa di lui non è rimasto ,

che

che non oßeruaße, & se lui prouare, nè dimostrar non lo potrà, quello herede nè gli beni del defunto non li sono di niente tenuti, poi che lui non hauerà oßeruato quello che hauea promesso. Imperò se il patrona della naue prouare, ò mostrare lo potrà, quello che herede sarà, & ancora li beni del defunto, gli sono obligati come è detto.

Se a mercanti che noleggiaranno Naue venisse infirmità.

Cap. 259.

SE alcun Mercante, noleggiarà naue, o Nauilio, & quando lui hauerà quell'a Naue o quel Nauilio noleggiato, interverrà caso di sicutura che li ve- niße infirmità, se lui hauea promesso al Patrona della naue, o nauilio, che lui hauea noleggiato, di hauerlo spedito a giorno certo, & se quel mercante che infermo sarà, dirà, ò farà dire a quel patrona di quella naue o di quel nauilio che lui hauea noleggiato, che cerchi di fare gli fatti suoi doue far gli poßa, perciò che quel mercante non gli può attender quello, che promesso gli haueva, perciò ch'è amalato, che se lui fusse sano, volontieri ne gli oßerueria, & se il patrona della naue gli dimandasse la spesa che fece per lui, il mercante nō gli è tenuto, poiche non è colpa sua, e perioche gli hauerà fatto sapere infra il termine, che lui douera haure spedito. Et ancora è in quella medesima volontà di oßeruargli tutto quello che gli promesse, se quel patrona di quella naue, o di nauilio vuole aspettare che lui fusse guarito. Et ancora per altra ragione, non gli è tenuto, perciò che a impedimento di Dio nessuno non può niente dire, nè contrastare. Imperò se il detto mercante cascherà in infirmità, di poi che la naue o nauilio hauea noleggiato, & lui non lo farà a sapere a quel patrona della naue o nauilio infra quel tempo, che lui lo douea aspettare: & dappoi che quel tempo sarà passato, il detto mercante il farà a sapere, & gli darà licentia, ò gli la farà dare, che lui cerchi di fare i suoi fatti, douegli poßa fare, se quel patrona della naue, o nauilio, ne hauerà fatto spesa. Perciò come quel mercante non l'hauerà fatto a sapere come douea fare infra quel tempo che lo douea haure spedito: quel Mercante è tenuto di restituire. Imperò se il Patrona della Naue o del Nauilio ne hauesse sostenuto alcun danno, quel Mercante non gli è tenuto: poiche lui non rimane del viaggio per sua volontà, nè per fraude alcuna che lui volesse far; ma solo per la infirmità che lui hebbe. Imperò se il detto Mercante fusse già infermo, quando la Naue o Nauilio noleggiò, se lui si vorrà estrahere di andare in quel viaggio che lui hauea accordato, che douesse haure spedita quella Naue o quel Nauilio: è da intendere che quella infirmità, che lui hauea gli fusse cresciuta, purche per altra fraude non lo facesse, lui è tenuto di dare, & restituire a quel patrona di quella naue, o quel nauilio, che lui hauea noleggiato, tutte le spese che hauerà fatte per colpa di lui, & sia creduto per suo giuramento, che la colpa è del mercante, poiche infermo era, per che noleggiava naue o nauilio, nè s'impacciaua con al-

cuno per fatto di noleggiare. Ancora più se il detto Mercante non lo farà sapere a quel Patrono di quella Naue, o di quel nauilio, che lui si vuole esfrare di andare in quel viaggio infra quel tempo, che lui lo douea hauere spedito, & dipoi finito quel tempo, che infra loro fu accordato, che lo douea hauere spedito, nè gli facesse à sapere, è tenuto di dare, e restituire a quel Patrono di quella naue o nauilio, di tutto il danno, & interesso che ne habbia hauuto. Imperò quel danno, & quell'interesso debba essere messo in potere di due buoni huomini di mare, che acconciino quell'interesso, & danno, che per causa del crescimento dell'infirmità che lui hauera, che per altra causa nò: perche se a quel Mercante non fusse cresciuta la infirmità, se nou che sì stesse in quel modo, che era quando la naue o nauilio noleggiò, non debba esser messo in potere di nessuno, se non che è tenuto di dare & restituire a quel patron di naue o nauilio, che lui hauca noleggiato, tutto l'interesso che lui hauesse sostenuto senza contrasto, percioche per colpa di lui lo hauerà sostenuto, & in modo, che di sopra è detto, è tenuto & obligato il Patron della naue o nauilio a'mercanti, alli quali lui la noleggiò la sua naue o nauilio, come nel capitolo di sopra detto si contiene.

Di Mercante che noleggerà Naue, & morirà innanzi che sia caricato. Cap. 206

SE alcun Mercante hauerà noleggiato alcuna naue, o nauilio, se quel mercante, che quella naue o nauilio hauerà noleggiata, morirà innanzi, che fusse caricata la naue del tutto, o in parte; lui, nè li beni suoi non sono tenui di niente a quel Patrono, di chi quella naue o nauilio fusse che lui hauca noleggiata, perche a huomo che morto è, accordo che habbia fatto non gli nuoce, Saluo imperò credito, o torto che lui habbia, debbano essere pagati detti suoi beni, se alcuni ne hauesse in qual sì vuole loco füssino trouati. Imperò di poi che quel mercante hauerà caricata quella naue, o quel nauilio, che lui noleggiato hauca del tutto, o in parte, se lui morirà, & lui l'hauesse caricata infra il tempo, che lui la douea hauere spedita, non è tenuto al Patrono della naue di spesa che lui habbia fatto per tale conto, percioche è da credere che se lui fusse viuo, haueria intentione di offeruare tutto quello, che promesso hauca, & poi che la morte l'hà tolto, non è colpa sua, che a morte non ci può contrastare nessuno. Imperò se oltre il detto tempo l'hauesse del tutto caricata, se il detto mercante morirà, gli beni di quello sono tenuti satisfar la spesa, che quel Patrono di quella naue hauesse fatta per sua colpa, che non lo hauerà spedito in quel tempo che douea, & non gli hauerà dato licentia che cercasse fare li fatti suoi in altre parti, che lui non era in caso, nè in modo che gli possa attendere quello, che promesso gli hā. Imperò se il mercante hauesse caricato la naue o nauilio, & la naue o nauilio hauerà fatto vela, & il mercante da poi morirà, in qual sì vuole loco che mora, il Patrono della na-

ne se ne debba tornare in quel luoco, dove haueua caricata quella Robba, & rendere, & dare alli suoi propinqui, se in quel loco dove haueano caricato saranno, & se in quel loco dove haueano caricato propinqui o fattori non ci saranno, il Patrona della naue o nauilio debbe fare scaricar quella Robba di quel mercante che morto farà, & farla mettere in terra in loco sicuro, & quando la Robba farà in terra in loco sicuro, il Patrona della naue o nauilio debba mandare vna lettera con vn' huomo a posta in quel loco, dove sappia che siano, & debbino essere gli suoi propinqui, o a quelli per chi lui teneua la comandità. Imperò tutte le spese che farà per conto di quella Robba a discicare, debba pagare la Robba. Ancora piu, che quando alcun propinquo o alcun di quelli che le comande haueuano fatte, a quello che morto farà, saranno gionti in quel loco dove il Patrona della naue, o nauilio hauea fatto scaricare quella Robba di quel mercante che morto farà, loro sono tenuti satisfare tutto il danno & spesa, che il Patrona della naue o nauilio haueße, sostenuto per causa di quella tornata, che hauerà hauuta a fare, & se il Patrona della naue o nauilio, & quelli propinqui o quelli che la comandità haueano fatta a quel Mercante che morto farà, non si potranno accordare, debba esser messo quel contrasto in due buoni huomini degni di fede, che siano & sappino dell'arte del mare, quale si voglia cosa che quelli buoni huomini ne diranno, quello ne debba essere seguito: & se il Patrona di Naue o del Nauilio hauesse alcuna cosa del nolo, è tenuto di dare a Marinari per gli loro salari in quella forma che lui guadagnerà di nolo. Imperò se gli propinqui, & quelli, che le comande haueano fatte fussino in quel loco dove quel Patrona della naue o nauilio hauea caricato: & ancora ritornato a discicare: se quei propinqui, & quegli che le comande haueano fatte si accorderanno, che quella naue, o nauilio che quel mercante, che morto farà, haueua caricato che vadì, & che faccia quel viaggio, nel quale douea andare con quel Mercante se viuo fusse: il Patrona della Naue è tenuto di andarei, loro pagando ogni sconcio, & ogni spesa, che lui hauesse fatta per causa di quella tornata, che lui hauerà hauuta far per causa della morte di detto mercante: & ancora che gli faccino scritta, che loro: o uno di loro gli osserveranno tutto ciò, che quel mercante, che morto farà gli era tenuto osservare se viuo fusse: & se loro o uno di loro gli osserveranno tutto quello che di sopra è detto, il patrona della Naue o del Nauilio è tenuto di andare, e in altra maniera nò. Imperò se quel mercante che morto farà hauesse caricata quella Naue, o quel Nauilio in terra d'infideli, o in loco pericoloso per andare a scaricare in terra di amici: il Patrona della naue non è tenuto di ritornare in quel luogo dove haueua caricato, anzi debba andare a discicare in quel luogo, dove hauea accordato con quel mercante quando vinea, & in quel loco discicare: & innanzi che lui discarichi, lui lo debba fare a sapere alla giustitia, & contestomi di mercanti della giustitia a li i debba fare mettere le robbe ne' fondachi & in loco che fusse sicure a

quelli di chi esser debba : e la giustitia con consilio di mercanti debbe far vendere di quella Robba tanta, insino che habbia integrato il Patrono della Nave o del Nauilio di tutto quel nolo, che lui hauere debbe , & ancora piu per insino che siano tutte le spese pagate che per causa di quella Robba si saranno fatte. Imperò è da intendere se in quel luoco non fussino gli propinqui , o quelli chela comandita haueno fatta a quel mercante , che morto sarà : se in quel luoco non saranno la giustitia con il Patrono della Nave o Nauilio debba mandare una lettera in quel luoco, dove sanno che siano, & la giustitia con consentimento delli buoni huomini di quel loco, dove la Robba si sarà discaricata, debbalo tener in sequestro per insino che gli propinqui , ouero quelli che la comanditā haueno fatta a quel mercante, che morto sarà , siano venuti in quel loco, o huomo per loro . Imperò se fuisse Robba di che l'huomo hauesse dubio, che si potesse guastare, debba essere venduta , & la moneta che l'huomo ne hauerà, debba esser messa in loco , che ogni hora che venissino quelli che hauer la debbono, la possino hauer loro o huomo per loro senza contrasto alcuno , però sia certo che quelli che hauer la debbano, o huomo per loro, fossero loro venuti, che la dimandino . Et per questa ragione di sopra detta fusatto questo capitolo .

Di Nave noleggiata & il patrono morirà innanzi che sia caricata . Cap. 261.

SE alcun Patrono di Nave o Nauilio hauerà noleggiata la sua Nave o nauilio ad alcun Mercante , se il Patrono della Nave o Nauilio morira, innanzi che la Nave o nauilio sia caricato del tutto o in parte, che quella Nave alta quale al Patrono fuisse interuenuto tale caso, come di sopra è detto, non è tenuta di andare al viaggio , se già gli compagni con li propinqui di quello che morto sarà non si accordassero , che la detta Nave o Nauilio ci andasse, o tutti li compagni, o la maggior parte non furo al noleggiare , & che tutti, nò uno di quelli fuisse obligato a quel Mercante , che quella Nave o quel Nauilio hauera noleggiato , perche huomo morto non ha ne può hauere Signoria in niente di questo mondo , salvo in tanto che tutti gli suoi torti , & le sue ingiurie, che debbano essere pagate, se l'huomo troua beni suoi, di che si possino pagare . Imperò se la nave o il nauilio fuisse caricata del tutto, o la maggior parte, innanzi che il Patrono della nave morisse , è tenuto di andare & seguire il viaggio a quel Mercante che noleggiata l'hauera , percioche li compagni, che nella nave o nauilio tengono parte , nè ancora li propinqui di quel Patrono, che morto sarà, non ci hauranno messo alcun contrasto , quando caricaua ; e per questa ragione che di sopra è detta la nave o il Nauilio è tenuto di seguir il viaggio , & ancora li compagni sono tenuti di mettere con li propinqui di quello, che morto sarà, uno huomo, che sia o habbia loco di patrono, & si avvilitato à quel Mercante di tutti gli accordi , & patti, che quello che morto è forza , & era, se vivo fuisse , percioche loro vedeano , che quello che era Patron della

della detta naue era infermo, & pericoloso, & loro non contrastorono in niente quando la Naue o Nauilio caricava. Imperò se li propinqui di quello che morto sarà, o li compagni di quello che era Patrona di quella Naue o nauilio, diranno, & contrastaranno a quel Mercante, che la Naue o Nauilio hauea noleggiato, che lui non caricasse ne facesse niente caricare, perciòche loro haueano dubbio che quel patron, che amalato era, morisse, e se lui moriva che quel la naue o nauilio andasse in quel viaggio; se quel Mercante non si vorrà stare di caricare per lo detto di loro, se il Patrona di quella naue o nauilio morirà, quella Naue o Nauilio non è tenuta, nè debba andare in quel viaggio, nè ancora li compagni nè li propinqui o heredi di quel Patrona, che morto sarà, non sono di mente tenuti di menda fare a quel Mercante, che la naue o Nauilio hauea noleggiata, & caricato per danno che lui ne hauesse, poichè per detto, nè per renuntiamento che loro gli haueano fatto, non se n'era voluto stare. Imperò se la Naue o nauilio hauea caricato, & hauesse fata vela, & partita fusse di quel loco, doue hauea caricato; è da intender che il Patron della naue fusse con loro, sia che fusse sano o infermo se il Patron della naue o del nauilio morirà, per la sua morte non debba restare che la naue o il nauilio non debba seguire il viaggio. In questo modo imperò che se in nella naue o nauilio ci fusse compagno alcuno, o alcuno che fosse propinquo di quel Patron che morto sarà, quello debba essere fatto Patrona, se li Mercanti, & il nochiere, & il scriuano vedranno, & conosceranno con tutto il communale della naue che sufficiente fusse alcuno di quelli per Patrona, & se vederanno che nessuno di quelli non fusse sufficiente, & nella naue hauesse alcun Marinaro di popa, o di prona che sufficiente fusse, l'uno di quelli debba essere messo per luoco tenente del Patrona. Imperò per viaggio solo, o quale quello che morto sarà hauea formato a quel Mercante, & non per piu, & incontinente fatto quel viaggio, debbano tornare quella naue o quel nauilio in potere de' compagni, & de' propinqui di quello che morto sarà, & il scriuano è tenuto di render conto loro tanto dello guadagno, come della perdita tutto, & in tanto, come se fusse viuo quel patron, quādo la naue o nauilio si partì di quel loco, doue hauea caricato, & erano suoi propinqui, & partecipi. Imperò se la naue hauea caricato in alcun loco, doue propinquo, nè compagno non ci fusse, loro la debbano tornare fatto il viaggio in quel loco, doue incominciorno, se quel loco sicuro fusse, & se quel luoco sicuro nō fusse, loro la debbano metter, & tornare in loco sicuro, & il scriuano con il nochiere insieme debbano fare una lettera, & mandare in quel luoco dove sappino che siano o debbano essere li suoi propinqui, e li suoi compagni di quello che morto sarà, per huomo a posta che loro venghino a riceuere quella naue o quel nauilio, perciò che quello che era Patron, è morto, e il scriuano e il nochiere non la debbano lasciare, nè abandonare, per insino recapito non habbino hauutò da compagni e da propinqui. Et ancora piu che quelli siano satisfatti, & integrati

di tutte le loro fatiche che loro hauute hauessino , per conto di quella Naue , o Nauilio & ristorare . Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo .

Di Naue noleggiata senza tempo determinato . Cap . 262.

SE alcun , Mercante o Mercanti noleggieranno Naue o nauilio con scritta o con testimonij , e non haueranno inteso che quelli Mercanti debbino dare spedito quella naue , o nauilio che loro haueranno noleggiato a giorno certo , o a tempo deputato , se li Mercanti prolongheranno che loro non spediranno quella Naue , o Nauilio che noleggiata hanno in quel modo che il Patrona della naue vorria , con che per colpa delli detti Mercanti non rimanesse , li Mercanti non sono tenuti al patrona della Naue , o Nauilio , che loro in quel modo haueranno noleggiato di spesa che lui ne faccia di nessuna menda fare ; perche ogni patrona di Naue , o Nauilio debba guardare in che modo noleggia la sua naue o il suo nauilio , percioche a danno non gli possa tornare . Imperò se gli detti mercanti noleggieranno alcuna Naue , o Nauilio come disopra è detto , & loro non spediranno il meglio che potranno , & per colpa di loro rimarrà ; se il patrona della naue o nauilio potrà mostrare che per colpa di loro hauerà sostenuto alcun danno : gli mercanti gli sono tenuti di mendare & restituire ; poi che per colpa di loro l'hauerà sostenuto . Et ancora piu , se fusse che quella naue o quel nauilio , che sarà noleggiato , debba caricare in quel luoco done il contratto fu fatto : o fusse che douesse andare a caricare in altro luoco : se gli mercanti si potranno scusare per giusta causa , o per giusto impedimento , che loro non possono dare , né consegnare quel carico in quel viaggio , che promesso gli haueano à dare , poi che per colpa di loro non fusse , loro non gli sono di niente tenuiti . Imperò se gli detti Mercanti troueranno miglior mercato di nolo , che non haueano di quella Naue o Nauilio che loro noleggiata haueano , & loro noleggieranno altra Naue o Nauilio per causa di migliore mercato , che troueranno , loro sono tenuti restituire tutto il danno , e tutte le spese , che per colpa di loro hauesse fatte , & sostenute il Patrona della Naue , o del Nauilio , che loro in prima haueano noleggiato : ancora di dare quel carico che gli haueano promesso , & se dare non lo vorranno , sono tenuti di dare , e pagare tutto quel nolo , che loro gli prometterono quando lo noleggiorno , poiche per colpa di loro sarà rimasto , & per causa del miglior mercato , che haueranno trouato con altro , che per altro nò ; & perciò è ragione che chi con inganno & fraude vā , che tutto gli torni sopra ; & in quel medesimo modo che è disopra detto è tenuto il Patrona della Naue , o del Nauilio , che hauesse noleggiato la sua naue o nauilio a Mercante , se lui la noleggiasse ad altri Mercanti per causa di miglior nolo , che loro gli dessino piu che quelli che in prima l'haueano noleggiato ; se ne haueffino a fare alcun spesa , o ne haueffino alcun dano , per colpa di quel patrona di quella naue o nauilio , che loro noleggiata haueano , & lui è tenuto del tutto restituire , poi che per colpa di lui lo haueranno sostenuto : e ancora

cora debbe portare quel caricho, che hauea da loro noleggiato, se la naue o nauilio ne douesse essere venduta, percioche egli è ragione, che gli patroni delle nauis o nauili siano & debbano essere tenuti, & obligati a' mercanti in tutte, & per tutte le cose, si come all'incontro gli detti mercanti sono tenuti a loro. Et per quello che di sopra è detto fu fatto questo capitolo.

Di Naue noleggiata, che per impedimento non può fare il viaggio. Cap. 263.

SE alcun mercante o mercanti noleggiaranno naue o nauilio in alcun loco, sia che la naue o nauilio, che loro noleggiato haueranno, debba caricare in quel luoco medesimo dove il contratto del nolo sarà stato fatto, o fusse che douesse andare a caricare in alcun altro loco, se stando in quel loco, dove sarà stato noleggiato, venisse impedimento di Signoria. Poniamo, che quella naue, o nauilio che noleggiato sarà debba caricare in quel luoco, dove il contratto sarà stato fatto; se il patrono di quella naue o nauilio che que' mercanti haueranno noleggiato, gli dirà & dimostrerà, che loro scancellino e rompino quella scritta, che infra loro per causa di quel nolo sarà stata fatta, & che lo assoluino che lui possa andare a fare gli suoi fatti in alcun altro loco, con altri cercanti, se que' mercanti, che noleggiato l'haueranno, non vorranno che quella scrittura, che infra loro fu fatta per causa di quel nolo, si cancelli, né si disfaccia, né ancora loro non lo vorranno assoluere, anzi gli diranno che lui non si dia fastidio che loro credono finire, & sono certi che loro gli daranno il carico che noleggiato gli hanno, se loro finire potranno di dare quel carico che noleggiato hanno, gli detti mercanti non sono tenuti a quel patrono di quella naue o nauilio, che loro noleggiata haueano di niente altro, se non dimandare tutta la spesa che lui hauese fatta di quel giorno che lui gli domandò che l'affollasse; & questo sono tenuti fare senza contrasto, percioche non è colpa di loro, che impedimento è di Signoria; & ancora, percioche loro gli consignorono il carico che noleggiato gli haueano, imperò se loro quel carico, o altro in luoco di quello dare non gli potranno, loro gli sono tenuti difare tutte le spese, & tutto il danno, & tutto lo sconcio che lui ne sostenesse, & sostenuto ne hauesse. Imperò quel danno, & quel sconcio debba essere messo in potere di buoni huomini, che sappino dell'arte del mare, percioche gli detti mercanti sono stati volonterosi di dare quel carico, che loro noleggiato gli haueano, & per niente che loro ci habbino possuto fare non sarà rimasto, & quale si voglia patto, che il Patrono della Naue o del Nauilio farà con gli mercanti, in quel patto medesimo debbano essere gli marinari. Imperò se la Naue o Nauilio douesse andare a caricar in alcun luoco, innanzi che il Patrono della Naue o Nauilio si partì di quel luogo dove il contratto del nolo sarà stato fatto, & innanzi che li si parti di quel loco, l'impedimento ci farà venuto: se gli mercanti diranno a quel patrono della naue o nauilio che loro noleggiata

leggiata haueranno , che lui non sia per paura di quell'impedimento di andare in quel loco, doue debbe caricare, che loro sono certi, e non hanno paura, nè dubio che per quell'impedimento lui, nè niente di loro fuisse ritenuto, nè ritardato : se sopra queste ragioni di sopra dette il Patrona della Naue , o Nauilio, che loro noleggjata hanno , anderà con quella sua naue, o nauilio, in quel loco, doue il Patrone è con loro accordato, & a tempo debito , se i detti Mercanti quel carico dar non gli potranno , loro sono tenuui mendar tutte le spese , che per colpa di loro hebbe per l'impedimento , & pagar tutto quel nolo , il quale gli erano tenuti di dare , se il carico hauese portato , che non è colpa di lui , se portato non l'ha : & questo non debba esser mezzo in poter di buoni huomini, se il Patrona della naue o nauilio non vuole : percioche in uno capitolo è contenuto , che tutta naue o nauilio, dapo che hauerà fatta vela, debba hauere tutto il suo nolo senza contrasto . Imperò se il patrona della naue o nauilio ne volesse fare alcun accordo . lui lo può fare, & debbano esserci marinari . Imperò se quando i detti mercanti noleggiorono quella naue o nauilio fuisse già impedimento in quel luoco : & il Patrona della naue o nauilio hauea detto a quelli mercanti , perche noleggianano , poi che impedimento ci hauea , & loro gli resposino , che attendesse a noleggiare : & che non stesse per paura dell'Impedimento , che loro caueriano di danno : se sopra le dette parole loro noleggiorono , sono tenuti a quel patrona di quella naue nauilio di dare , & restituire ogni danno , & ogni sconcio , che lui hauese fatto , & sostenuto per colpa di loro , che in quel modo che di sopra è detto lo noleggiorono : & il Patrona dellanaue o nauilio è tenuto a detti Mercanti in tutti , & in tanti modi come i mercanti sono a Patroni delle nauie o nauili ; & ancora più che i mercanti non sono a Patrona delle Naui . Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo .

Come il marinaro non debba uscir di Naue per parola del Patrona . Cap. 264.

SE alcun patrona della naue o nauilio darà licentia ad alcun Marinaro per alcuna causa, non se ne debba uscire solamente per il detto del patrona della naue , o nauilio , per insino che il Patrona della naue o del nauilio gli habbi tolto o fatto torre il pane, o le vettouaglie dinanzi ; & se il marinaro si parte della naue , o nauilio , solamente per la parola che il Patrona della naue o nauilio gli hauea detta , senza che non gli hauerà tolta la vettouaglia : il patrona della naue non gli è tenuto di niente a rispondere per dimanda che gli faccia . Imperò se il patrona della naue o nauilio darà licentia ad alcun marinaro , la licentia s'intende che li toglia la vettouaglia , o la faccia torre innanzi che il viaggio fuisse finito , nè fatto senz'a giusta causa , lui gl'è tenuto di pagar tutto il salario , che promesso gli fu al tempo che lui si accordò ; & se il Marinaro andasse a discretione : il Patrona della naue o nauilio gli è tenuto

è tenuto di dare, & pagartutto quel salario, che il nochiero, & il scriuano diranno per loro giuramento, che quel marinaro ha uaria meritato, se quel viaggio compisse: ancora piu, se il patron della naue lo lascierà in loco forastiero, se il marinaro rimanere non ci vorrà, il patronne della naue o Nauilio è tenuto di darli Naue, o Nauilio, & vettouaglia, per insino che quel Marinaro sia ritornato in quel loco doue il Patron della Naue lo canò, o che se ne fusse accordato con lui, se il marinaro ne volesse far d'accordo. Imperò se il Patronne della Naue, o Nauilio gli desse licentia per alcuna giusta causa, o per le conditioni dette, come in vn capitolo di sopra appare, non gli è tenuto pagar il salario, nè dar naue, nè vettouaglia: e per le ragioni sopra dette, ogni Patron di naue guardi in che modo dà licentia ad alcum marinaro, che gli è la dia con giusta ragione: perciocchè a danno non gli possa tornare; & li marinari debbano fare altrettanto come pigliano licentia, & come nò: perciocchè alcuna giusta causa non li possa essere messa di sopra, che gli potesse tornare danno. Et perciò fu fatto questo capitolo.

Del marinaro, che fuggirà. Cap. 265.

SE nessun marinaro si fuggirà della naue, dipoi ch'egli hauerà hauuto la sua paga, & non habbi fatto quello che haueua promesso al Patronne, quando s'accordò, & se ne fugge auanti che la naue habbia fornito il viaggio, in tutti modi è obligato attendere la paga al Patronne, nè manco deue hauere soldo di nessun seruitio essendosi fuggito, anz i duee farà trouato, può essere preso, & stare tanto in prigione, per fino che gli hauerà satisfatto il tutto de danni, che il patronne per il suo fuggire hauerà riceuuto, & sia il detto patronne creduto per sue semplici parole, senza altri testimonij: & per le ragioni sopradette fu fatto questo capitolo.

Dicarico di grano riceuuto senza misura. Cap. 266.

SE alcuni mercanti noleggieranno alcuna Naue o nauilio ad alcuno, & li detti Mercanti caricheranno quella naue o quel nauilio che loro noleggiato haueranno di grano, & se il Patronne della Naue, o del Nauilio che loro noleggiato haueranno come di sopra è detto, non riceuerà a misura lui, nè huomo per lui, quel grano, che quelli Mercanti metteranno in quella sua Naue o Nauilio, se non che lui se ne fiderà nella parola che gli Mercanti o huomo per loro gli diranno: se quel Patronne della Naue o Nauilio vorrà misurare, o fare misurare quel grano, che nella naue o nauilio farà stato messo: & lui hauerà portato in quel luoco doue haueua a scaricare, lui lo può fare, che mercante nej uno non gli può contrastare, & quando il detto patronne della naue o nauilio hauerà misurato, o fatto misurare, o perche gli detti mercanti gli volessino fraudare, il nolo, che lui ne doneua hauere, o fusse che il grano hauesse fatto alcun crescimento per alcuna causa, per quale si vuole delle ragioni di sopra dette, che il cresci-

crescimento fu se fatto , il patrono della naue o del nauilio debba hauere il suo nolo tanto del crescimento come di quello , che li mercanti li haueano manifestato , o huomo per loro , che il crescimento che in quel grano farà trouato si debba partire per equale parte infra tutti gli mercanti , & debbino hauere la sua parte , secondo la quantità del grano , che nella Naue o Nauilio haueranno messo : & ciascuno di detti Mercanti è tenuto di pagare nolo al patrono della Naue o del Nauilio tanto del crescimento , come di quello che noleggiato haueua : perciò che è ragione , che poi li Mercanti fanno li loro fatti , che il Patrono della Naue o del Nauilio non facci il suo danno . Et perciò come il Patrono della Naue o del Nauilio , o huomo per lui non ne riceuva conto . Imperò se il Patrono della naue o del Nauilio , o huomo per lui lo haueße misurato , o fatto misurare , & hauera ricevuto conto , se alcun crescimento ci farà trouato , di quel crescimento non sono tenuti li Mercanti pagare niente di nolo , perciò che il Patrono della Naue o del Nauilio non se ne volse fidare nel detto ; né nella fede de' Mercanti , & se Dio gli fa alcuna gratia , o alcun bene che sia loro tutto , & in tanto come se il Patrono della naue o del nauilio se ne fu se fidato nella fede de' Mercanti haueria parte nel profitto , che Dio ci haueße dato . In tanto giusta ragione non è , che quel guadagno che Dio ci ha dato , che debba essere de' mercanti , poichè il Patrono della Naue non se ne volse in lor fidare . Imperò se il Patrono della Naue lo farà misurare , & ne riceuera conto , se li Mercanti alcun fallo ci troueranno , il Patrono della Naue o del Nauilio , è tenuto di menda fare . Imperò è da intendere che debba essere guardata la natura di quel grano : perciò come ci è natura di grano che mai non torna alla misura , che l'huomo lo riceue : Imperò se detto Patrono della Naue o del Nauilio , o huomo per lui non farà al misurare , né lo misureranno a conto ; anzi si fideranno in fede de' detti Mercanti , in quel crescimento tale debbe hauer il detto Patrono della Naue o del Nauilio tutto il suo nolo . Ancora piu , se mancamen-
to ci fu se non possa ne debba essere tenuto , poichè lui , o huomo per lui non lo hauera misurato , né fatto misurare , né l'hauca ricevuto a conto . Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo .

Conditione di nolo . Cap . 267.

SE alcun Patrono di Naue o di Nauilio noleggierà la sua Naue o il suo Nauilio ad alcun Mercante , o Mercanti , & quando il Patrono della Naue o del Nauilio farà gionto in quel luoco , dove loro debbono di caricare , se infra lui & i Mercanti non hauerà accordato a giorno certo , & tempo deputato , che li detti Mercanti gli debbano hauere pagato il nolo che con lui haueranno accordato , il Patrono della Naue , o Nauilio si può ritenere tutta quantia la Robba : & che non facci discaricare , per insino che gli Mercanti gli habbino rassicurato di pagare quel nolo , che con lui haueranno accordato il giorno , che loro nol eggiorno , ancora a giorno certo , o a tempo deputato . Imperò se infra

il Patrono della Nave o del Nauilio, & gli Mercanti hauca accordato giorno certo e tempo deputato, che loro douessino hauere discaricato, & pagato quel nolo che loro gli promissono di dare; il Patrono della Nave o del Nauilio non debba, nè può contrastare che loro non scarichino la loro Robba. Saluo imperò che il Patrono della Nave o del Nauilio dubitaſſe, o hauetſe dubbio che' Mercanti fuſſino ingannatori o piatitori, che dubitaſſe che non gli metteſino il ſuo nolo in piato, che lui lo poteſſe perdere. Imperò fe gli detti Mercanti daranno una ſicurtà che lui ſia ſicuro per il ſuo nolo: gli debba laſcia-re diſcaricare tutta la Robba: & fe per ventura gli detti Mercanti diſanno al Patrono della Nave o Nauilio, lui ſe vuole pigliare di quella Robba medeſima che lui hauera portato a quel prelio che loro la potriano vendere, o che va-le in quel loco, dove lui la debbe diſcaricare, tanto debbe diſcaricare, per inſi-no che lui habbia compimento di paga al nolo che loro gli promisſono di dare, ſe il Patrono della naue o del nauilio coſtuuo: ma li detti Mercanti non lo poſſono forzare: & fe il Patrono della Nave o del Nauilio la pigliaſſe per ſua auſtorità, lui lo puō fare: e ſe lui ci guadagna, tutto il guadagno debba eſſere ſuo, & fe lui ci perde, tutta la perdiſta debba eſſer ſua, che compagno, non li è di niente tenuto. ma il Patrono della Nave è tenuto dar parte alli ſuoi compagni di tanto come lui hauena di nolo. Imperò fe gli Mercanti laſcieranno quella Robba al Patrono della Nave o del Nauilio, che lui hau-ua portato per il nolo che loro gli doneuano dare, il Patrono della Naue o del Nauilio l'ha à riceuer, & di niente altro non gli puō forzare: eſe per tale ragione, come di ſopra è detto, il Patrono della Nave o del nauilio ha a ri-ceuere quella Robba di ſopra detta, compagno alcuno non puō niente dire, nè contrastare che lui habbia a riceuere parte della perdiſta come del guadagno, ſe lui gli deſſe, & fe per ventura il Patrono della Nave o del Nauilio hauera à riceuere di quella Robba, che lui hauera portata, quantità, per il nolo che lui ne debba hauere; & queſtò hauera à fare per comandamento, & per for-za della giuſtitia di quel loco, dove lui farà, ſe in quella Robba, come di ſo-pra è detto hauera baunto a riceuere, ſe perderà, o guadagnerà, compagno alcuno non puō, nè ſi debba ſtar che lui non habbia a pigliare la parte del gua-dagno, come della perdiſta. Ancora più, ſe gli compagni diſanno, & accor-deanno con il patrono della naue o del nauilio, che lui in quale ſi voglia par-te che vadi, o venga che lui tutta volta poſſa ſmalтиre tutto quello, che gli au-a-zerà, & fe gli compagni tutti, o la maggior parte diſanno, & accorderanno con il patrono della naue o del nauilio quello che di ſopra è detto; ſe loro gua-dagnano, o perdonano di quello che il Patrono della naue, o del nauilio hauera comperato, quello che del nolo li farà auanzato debbano pigliare loro parte tanto della perdiſta come del guadagno, ſe Dio ce ne deſſe, & in niente gli det-ti compagni non poſſono contrastare al patrono della naue, poiché per volonta di tutti, o della maggior parte l'hauera fatto. Ancora più, ſe il Patrono del-la naue

la Nave del Naue del Nauilio hauesse smaltito alcune volte quello che del nolo gli fu se auanzato senz alicentia de' suoi compagni; se lui ci guadagnasse, & loro piglieranno la loro parte di quel guadagno; se gli detti compagni non gli diranno, ne faranno comandamento che lui non smaltisca quello, che del nolo gli auanzerà, & se lui lo fa, che loro pigliano volontieri del guadagno, se Dione gli desse, & se perdita ci l'interuenisse che fu se tutta sua: & se gli compagni questo che di sopra è detto gli diranno, & gli comanderanno; & oltra il comandamento che loro gli baueranno fatto, lui non resterà che non smaltisca quello che del nolo gli auanzerà: se in quello che lui bauerà smaltito, Dio guadagno li darà, lui è tenuto di dar la parte alli compagni di tutto quel guadagno, & se lui perde, tutta la perdita debba eßer sua, & se per ventura il detto Patrono della naue o del nauilio smaltisse alcuni viaggi quello, che del nolo gli auanzasse, & gli compagni riceueranno parte di quello che Dio li desse, & loro non diranno né faranno il comandamento di sopra detto, il Patrono della Naue, o nauilio, se lui finaltirà come di sopra è detto, li detti compagni sono tenuti di pigliare parte della perdita, come faranno del guadagno se Dio ne desse, per insino che gli hauesino detto, o fatto il comandamento, come di sopra è detto. Et per la ragione di sopra detto fu fatto questo capitolo.

~~Di Naue ò Nauilio che stando nel caricare soprauenga, fortuna.~~ Cap. 268.

~~S~~e alcun Patrono di naue o nauilio caricare donefesse in alcun loco, & stando nel luogo dove debba caricare, innanzi che lui habbia caricato si metterà segno di cattivo tempo, & lui bauerà dubbio che cattivo tempo si metta: se il detto Patrono della naue ò nauilio, farà alcuna spesa, come appigionare eßarcia per mettere nella naue o nauilio a ormeggiare, gli mercanti che noleggiata la baueranno non sono tenuti pagare niente, poiche non baueranno niente caricato. Se imperò il patrono della naue o nauilio non l'hauesse accordato il giorno che lo noleggiorno, che in tutta spesa che lui hauesse a fare, per bisogno della naue o nauilio, se gl'interuenisse per caso di suentura, che loro ci donefessino mettere la loro parte, & se per ventura il Patrono della naue, o nauilio hauesse caricato alcuna quantità della Robba che lui portare donefesa, quella quantità che caricata sarà, debba pagare in tutto le spese, che il patrono della naue, o nauilio baueria a fare per il caso di suentura, che di sopra è detto per soldo, & per lira con la Naue ò Nauilio insieme. Se imperò infra gli Mercanti, o la maggior parte non fu se accordato, che se il caso di sopra detto interuenisse, quella Robba che fu se rimasta in terra aiutasse a quella che fu se caricata, & se la naue o nauilio fu se caricato del tutto, se interuenisse caso di sopra detto, tutto il corpo della naue, o del nauilio debbe pagare con la Robba insieme per soldo, & per lira. Imperò è da intēdere che quella naue ò nauilio fu se bene, & sufficiente eßarciatò, & la eßarcia che lei hauesse, che fu se ba-

stante,

stante & sufficiente: & se la eßarcia che quella Naue o Nauilio porterà, o ha-
uerà a se non gli sarà sufficiente, nè minore di lui, se il caso di sopra detto li
interuenisse, li detti mercanti, nè la Robba di loro non sono tenuti niente met-
tere a quella spesa, che quel Patronne di quella Naue, o Nauilio hauesse a fare,
per il caso di sopradetto, anzi il Patronne della naue o nauilio è tenuto a mer-
canti, che se loro sostennero alcun danno, o alcun sconcio per causa di quel-
la eßarcia che lui con seco portasse, a restituire. Imperò debba essere a questo
modo inteso, che li detti mercanti non siano creduti per loro semplice parola,
anzi debba essere messo in poter di due buoni huomini del mare che loro cono-
scino se quella eßarcia era sufficiente a quella Naue o Nauilio, ond' & quale
si vuole cosa che loro ne diranno, quello ne debba essere seguito, perciò alle
volte & tutte le più volte, se alcun caso di suentura interuenisse ad alcuna
naue o nauilio, fuisse messo in fede di alcuni mercanti, tutta volta diriano loro
che per colpa della eßarcia, che la naue o nauilio haueua, che non era suffi-
ciente, saria interuenuto quel caso, che loro haueano sostenuto, e per ciò se la
conoscentia, & discretione degli buoni huomini non fuisse tutta via sariano con-
demnati gli Patroni delle naui o nauilij. Per le ragioni di sopra dette fu fatto
questo capitolo.

Di Maestro di Ascia, & Calafato. Cap. 269.

Come che in un capitolo di sopra detto si dichiara, & dimostra dellli mae-
stri di ascia, & dellli calafati, che haueranno alcun'opera da fare, com-
sono tenuti & obligati à quel Patronne di chi l'opera farà, & chi in potere ne l'
hauerà messa, & del Patronne che l'opera hauerà consegnata, di che è tenuto a
gli maestri di ascia, & di che nò. Ma niente un capitolo di sopra già detto non
dichiariisce, se alcuno degli detti maestri prometteranno di lauorare con alcun
Patrone di naue o nauilio, se quello che promesso haueranno, non volessino at-
tendere, di che saranno tenuti, & di che nò. Et per la ragione di sopradetta gli
nostri antichi, che in prima cominciarono andare per il mondo fecero questa
menda, perciòche infra gli Patroni delle naui, & gli maestri sopradetti non
possa hauere alcun contrasto, & dissero, & dichiararon, che ogni maestr odi
Ascia & Calafato che prometterà di lauorare ad alcun patronne di nauilio,
sia, che faccia pretio, ond' con lui, è necessario, che gli offerui, poi che pro-
messò li hauerà, & se lui fare non lo vorrà, è tenuto restituire, & mendare tut-
to il danno, e sconcio, che quel patronne di quella Naue o Nauilio, alquale lui
hauea promesso di lauorare, potrà mettere in vero, che sostenuto ne habbia, &
aspettasse sostenere. Saluo imperò che alli sopradetti maestri non lo hauesse
tolto impedimento di Dio, nè di Signoria, & per quella ragione medesima
ogni Patronne di naue o di nauilio, che prometterà di consegnare alcun lauoro,
ad alcuno, o alcuni degli sopradetti Maestri, & non lo offeruasse, vi è tenu-
to di dare il loro salario, ilquale con loro haueua accordato, e se per ventura
infra loro pretio alcuno fatto non sarà, il patronne della Naue, o Nauilio

che quel mancamento hauerà fatto, è tenuto di dare tutto, & intanto come altri maestri piglieranno nelli lauori, che loro haueranno: ancora è tenuto di più il patrono dell'a naue o nauilio, che quel mancamento hauerà fatto alli sopradetti maestri di restituire tutto il danno, & tutto il sconcio che gli sopradetti maestri potranno in vero mostrare, che loro ne haueffino sostenuto, e ne aspettassino sostenere. Risguardato imperò quel lauoro che quel Patrono hauea promesso di consegnare sia poco, o assai, & risguardato ancora che a quel Patrono di quella naue o di quel nauilio non l'hauesse tolto impedimento di Dio, o di Signoria, & risguardato il valore, & bontà delli sopradetti maestri. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Seruitore, & di Patrono.

Cap. 270.

SE alcun Patrono di naue di nauilio tenirà alcun seruitore per tempo deputato, necessario è che il detto seruitore osservi tutti li patti, che con il Patrono della Naue hauerà accordato: & è ragione, che come il seruitore è tenuto osservar gli patti, che con il Patrono della Naue hauerà accordati, che il detto Patrono sia tenuto osservare tutto quello, che al detto seruitore hauerà promesso, e se il detto seruitore morisse innanzi del tempo, che lui hauea accordato servire il detto Patrono della naue o del nauilio, è tenuto & obligato di dare, & pagare a gli propinqui del detto seruitore, pertutto & in tanto come lui hauerà servito senza contrasto, & se per ventura il Patrono della naue o del nauilio morisse, il detto seruitore è tenuto di servir alli heredi, & propinqui del Patrono che morto sarà per tanto tempo, come lui promesse il giorno che si accordò senza contrasto: & li heredi, o propinqui sono tenuti osservare al detto seruitore tutto quello, che quello gli haueua promesso in tempo della rata sua. Imperò è da intender, che il detto seruitore non siatemto di servire alli detti propinqui, o heredi, se non per tanto come quella naue o quel nauilio andasse & stesse per comandamento, & per bisogno de gli detti heredi, o propinqui di quello che morto sarà, & se gli detti heredi, o propinqui venderanno, o distribuiranno quella Naue o quel Nauilio, innanzi che il detto seruitore habbia finito il detto tempo, che con quello che morse haueva accordato, il detto seruitore debba essere libero nel tempo che quella naue o quel Nauilio sarà stato venduto, & li detti propinqui, o heredi sono tenuti pagare il detto seruitore, pertanto, come hauerà servito a loro, & al morto senza nium contrasto: & se per auentura gli detti propinqui, o heredi non hauesmino di che pagare, il detto seruitore debba essere pagato nel prelio, che di quella Naue, o di quel Nauilio si farà hanuto; & se gli detti propinqui, o heredi del prelio che della detta naue o nauilio si farà hanuto, non lo vorranno pagare: il detto seruitore se ne può & se ne debba ritornare a quella naue o à quel nauilio che lui seruito hauea: perciò come è ragione che in qual si vuole cosa che l'huomo facci seruitio, o alcun lauoro che quel lauoro lo debba pagare: perche quello,

quello, il quale comprerà tale naue, guardisi & si debba guardare come la comprerà: perciò che danno, o fastidio non li possa interuenire. Et per la ragione di sopra detta fufatto questo capitolo.

Di stiua di Vettine, o Botte vote. Cap. 271.

SE alcun Patronne di naue o di nauilio nauicherà in Barberia o in Ispagna, o in alcun' altra parte: se alcuni Mercanti metteranno nella naue o nel nauilio, stiua di botte, o vettine vote per portare ad alcuna parte, se la stiua andrà integra. & se li mercanti non haueffino fatto pretio di nolo per causa di quella Robba, o stiua, o vettine con il Patronne della naue, quando il patronne di quella naue o di quel nauilio farà giunto a quel luoco, dove quella stiua, o vettine debba discaricare, sia in libertà del patronne della naue o nauilio di riceuere quel nolo, che gli piacerà, o di hauere la metà di quella stiua che lui portata hauerà: poi che pretio alcuno non ci sarà fatto di nolo. Imperò se il Patronne della naue o del nauilio hauesse fatto alcun patto, o alcun' accordo per conto del nolo per la detta stiua, o vettine, quell' accordo, o patto, è necessario che lui offerui. Imperò se la stiua sopradetta non andasse integra, anzi andrà disfatta: se disfatta andrà, il Patronne della naue o del nauilio non debba hauere la metà, sia che ne habbia fatto pretio di nolo, o no: ma puonne pigliare nolo che sia sufficiente. Per quale ragione non debba hauere la metà delle botte disfatte, come intrege, se nessuno pretio non ci fusse fatto? perciò quando il Patronne della naue o nauilio era in quel luoco, o ad alcun' altro dove trouasse Robba che volesse portar a nolo, lui lo potria fare, & lui per portare la stiua intiera non la potria portare; & perciò haueria a perdere quel nolo. Et ancora per altra ragione che se lui la disfacena per ventura, li costava piu di conciare, e dirizzar, che lui non haueria della Robba che lui potria portare a nolo: perciò è ragione che habbia, e debba hauere la metà della stiua, che andrà integra, & non di quella che andrà disfatta: & ancora per altra ragion, che per auentura se lui portasse la stiua disfatta: & fusse il loco dove lui trouasse Robba, lui la può portar senza suo danno, & può metter quella stiua, che disfatta andrà postame. Et per la ragione disopra detta non debba hauer la metà della stiua che porterà disfatta, come di quella che porterà integra.

Come la Robba può esser ritenuta, o lasciata per il nolo. Cap. 272.

SE alcun Patron di naue o di nauilio, che hauerà noleggiata la sua naue o nauilio ad alcuno, o alcuni per andar oltra il mare, o in Alexandria, o in Armenia, o in alcune altre parti, li mercanti sono tenuti pagare il nolo al patronne della naue o nauilio in quel modo, che con lui haueranno accordato, e se gli detti mercanti pagare non lo vorranno, lui si può ritenere tante di robbe, che vaglia il suo nolo, o piu, o lo scriuano per lui, come che in vn capitolo diso-

pra è detto . Imperò se i detti Mercanti gli vorranno lasciare la Robba che lui
 portata hauerà per il nolo , che loro promiscono di dare , lui la debba riceuere ,
 che in altro modo non può contrastare . Saluo imperò tutti i patti , & accordi di
 lui che a loro füssino fatti . Imperò è da intendere , che se la naue o nauilio fusse
 noleggiata a prelio certo , cioè a scarso , & la Robba non fusse tutta una , ciò
 che quelli Mercanti che haueranno noleggiato la naue o nauilio a prelio certo
 haueranno alcun fascio o fasci diseta , o di zafferano , o di grana , o di alcun' al-
 tra cosa , che fusse nobile mercantia , & tutta l'altra Robba che loro per il no-
 lo lasciare vorranno , non valesse il nolo : il Patron della Naue non è tenuto pi-
 gliarla , se non vuole , che bisogno è , che il patron della naue , sia pagato del no-
 lo , poichè Robba ci farà che gli basti . Saluo imperò tutto accordo , che di lui
 a loro fuisse stato fatto . Imperò se gli detti Mercanti füssino in luoco , dove non
 potessino vendere quella detta Robba , nè hauere moneta , & loro l'haueranno
 con alcuna altra Robba a barattare , gli detti mercanti sono tenuti di dare
 tanto di Robba al Patron della Naue , che sia bastante al suo nolo , se lui rice-
 uere la vorrà , e se il detto Patron della Naue o Nauilio riceuere non la vor-
 rà , gli detti mercanti sono tenuti pagare il nolo , se la mercantia loro se ne
 sapessi consumare , che bisogno è , che il Patron della Naue sia pagato , saluo
 che debba essere inteso a buon' uso , e a buon' intentione , e se il Patron della
 Naue volesse fare gratia a detti Mercanti di aspettargli per il nolo che ha
 da hauere per insino che loro siano ritornati in quel loco , dove si partirono ,
 o in altro dove loro possino far vendetta di quella Robba , che loro hauen-
 no riceuuta a baratto , lui lo può fare , che Marinaro , o altri non gli
 può contrastare , ne lo debba fare . Saluo imperò alli Marinari ogni promes-
 sa , che il Patron della Naue o Nauilio gli hauesse fatto , e se il Patron della
 Naue o Nauilio farà la gratia di sopra detta , gli detti mercanti sono tenuti di
 dare al Patron della naue guadagno per soldo e per lira in quel modo , che lor
 guadagneranno di tutto quello , che loro dar douranno di nolo , e se loro per
 ventura non guadagnassino , loro sono tenuti di dare al patron della naue tut-
 to il suo nolo , che è di bisogno , che per fare seruitio loro lui ne habbia danno , &
 perciò come non rimane per lui , se loro non guadagnano , nè per colpa sua , &
 il Patron della naue è tenuto di dare a marinari guadagno , per li loro salarii
 in quel modo , che lui lo riceuera da Mercanti . Saluo imperò tutti patti , &
 accordi che füssino fatti intra il Patron della Naue & il mercante , e ancora
 li marinari . Imperò se la Naue o Nauilio fusse noleggiata a canterata , se li
 mercanti non oblicheranno l'una Robba per l'altra al Patron della Naue il
 detto Patron della Naue non può ne debba ritenere l'una Robba per l'altra ,
 poi che al noleggiar non si accordò , perche ogni Patron di Naue o Nauilio si
 guardi , & si debba guardare già come noleggierà , & come nò : percioche
 danno non li possa interucnire , & guardissi il Patron della Naue a chi noleg-
 giera , & a chino : che bisogno è che il marinaro sia pagato del suo salario , hab-
 bia

bia il patron della naue il suo nolo, ò nò : poiche il marinaro hauerà fatt' il suo seruitio nel viaggio. Per la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo .

Di Naue di Mercantia pigliata per naue armata . Cap. 273.

SE alcuna Naue o Nauilio armato , o altra fista che entrerà in corso , o ne riscirà , ò ci farà , si riscontrerà con alcuna naue , o nauilio di mercantia , se quella naue , o nauilio di mercantia , farà d'inimici , e il carico fusse d'inimici , in questo non bisogna altro dire , perciòche ciascuno è tanto sauro , che già sà quello che se ne ha da fare , perciò non bisogna mettere alcuna ragione in tal caso . Imperò se la Naue , ò Nauilio , che pigliato farà , fusse di amici , e le mercantie che lui porterà saranno d'inimici lo admiraglio della naue o del nauilio armato può forzare , & constringere quel Patronne di quella Naue , o di quel Nauilio che lui pigliato hauerà , che lui con quella sua naue gli debba portare quello , che di suoi inimici farà . Ancora che lo tenga in quella Naue o nauilio per insino l' Admiraglio , o huomo per lui l' habbia a se , in luoco che non habbia paura che inimici non ne li possono torre , l' Admiraglio imperò pagando a quel Patronne di quella naue ò Nauilio tutto il nolo , che lui hauere donea , se la portasse in loco dove scaricare la douena , come nel cartolario farà trovato scritto ; & se per ventura cartolario alcuno non si farà trouato , il Patronne della naue debba essere creduto per suo giuramento per conto del detto nolo . Ancora più se per ventura quando l' Admiraglio , ò huomo per lui farà in luoco , dove che quel guadagno hauerà , potrà salvare , se lui vuole che quella Naue o Nauilio che pigliata hauerà li porti quello che guadagnato hauerà lui ne gli debba portare al detto admiraglio , o a quello che per lui ci farà . Imperò debbasi accordare con lui , & quale si vuole accordo o patto che infra loro fatto farà , il detto admiraglio o quello che per lui ci farà , è dibisogno che si osservi , & se per aventure infra loro accordo , o patto alcuno per conto del nolo fatto non farà il detto admiraglio , o quello che per lui ci farà , è tenuto a pagare il nolo a quel Patron della Naue o Nauilio , che quel guadagno portato hauerà in quel loco , dove che loro haueranno voluto tutto , e in tanto come altra Naue o altro Nauilio ne dovesse hauere di nolo per simigliante Robba , & ancora piu senza contrasto , & sia inteso , poiche quella Naue , o Nauilio farà gionta in quel loco dove il detto Admiraglio , o quel che per lui ci farà , potrà ristorar quello , che guadagnato hauerà ; è da intendere che fusse in loco di amici , per insino in quello loco , dove lui vorrà la porti , e se per ventura quel Patronne di quella Naue o Nauilio che loro pigliato haueranno , o alcuni delli sopradetti marinari , che con lui faranno , diranno , he hanno alcuna Robba , che è la loro , & in quella naue o nauilio si è mercantia , loro non debbano essere creduti per loro semplice parola , anzi debba essere visto , & riguardato il cartolario della naue se ritrouato ci fusse , & se per ventura cartolario nessuno ritrouato non ci farà il Patronne della naue , o li detti

marinari debbano fare giuramento, & se loro per loro giuramento diranno, che quella Robba è la loro, il detto armiraglio, o quello che per lui sarà ne gli debba dare senza contrasto, risguardato imperò la fama di quelli, che giuramento faranno, & chi la robba dimanderino: & se per ventura il patrono di quella Naue o di quel Nauilio di Mercantia che pigliato sarà contraferrà, che non vorrà portare quella mercantia, che nella sua Naue, o suo Nauilio sarà, & ancora farà d'inimici, per insino che quelli che guadagnata l'haueranno la tenghino in loco sicuro, per comandamento che il detto armiraglio li faccia, il detto armiraglio lo può metter a fondo, o far metter, se lui fare lo vorrà. Saluo che debba ristorar le persone che ci saranno, & nessuna Signoria non lo può constringere de dimanda che gli fusse fatta. Imperò è da intendere che tutto il carico, che in quella Naue o Nauilio sarà, o la maggior parte fusse d'inimici, & se per ventura la detta Naue o Nauilio fusse d'inimici, & il carico, che nella detta Naue sarà, fusse di amici, li Mercanti che nella detta Naue saranno, & dell'i quali il detto carico fusse, tutto o in parte, si debbano accordar per conto della detta Naue, che di buona guerra è con il detto armiraglio per alcun pretio ragioneuole, come che loro potranno, & il detto armiraglio debba fare tutto accordo, o patto che ragioneuole fusse, & lui sopportare poja alla giusta ragione. Imperò se li detti mercanti con il detto armiraglio accordo, o patto fare non voranno, il detto armiraglio può, & debba admarinare la detta Naue o Nauilio, & mandare in quel loco, dove armato fusse, & li detti Mercanti sono tenuti pagare il nolo alla detta naue o nauilio del tutto, & in tanto, come se hauesse portato il detto carico in quel loco, dove portare lo doueuia, & altro nò: & se per auentura li detti Mercanti saranno dannificati per causa di quella forza, che il detto armiraglio li hauerà fatta, il detto armiraglio non è di niente tenuto, percioche gli detti mercanti non volsono fare il detto accordo, o patto con il detto armiraglio, per conto della naue, o nauilio che di buona guerra sarà. E ancora per altra ragione, percioche alle volte valerà più la naue, o nauilio, che non valeran le Mercantie che porta. Imperò se li detti Mercanti saranno volonterosi di far il detto accordo, o patto con il detto armiraglio, come che di sopra è già detto, & il detto armiraglio patto o accordo fare non vorrà per superbia che hauerà, & come di sopra è detto forzeuolmente con li detti Mercanti se ne porterà il carico disopra detto, nelquale diritto alcuno non ci hauerà, gli detti mercanti non sono tenuti pagare il nolo in tutto o in parte alla detta naue o nauilio, né ancora il detto armiraglio, anzi il detto armiraglio è tenuto rendere, & restituire tutto il danno, che li Mercanti disopra detti per la forza sopra detta fosteranno o aspettano sostenere per alcuna ragione. Imperò se fusse caso che la detta Naue o Nauilio armato disopra detto si riscontrasse con la detta Naue o nauilio di Mercantia in tale loco, che li detti Mercanti, il detto accordo o patto hauer non potessimo: se li detti Mercanti saranno huomini conosciuti, & tali,

tali, che il detto accordo o patto fuše in loco seculo sopra di loro, il detto armiraglio non li debba fare la detta forza, & se la fà, è tenuto restituire il danno disopra detto: se li detti mercanti lo sosteneranno, & se per ventura li detti Mercanti huomini conosciuti non faranno, o il patto sopradetto pagare non partranno, il detto armiraglio li può fare la forza di sopra detta.

Di Naue che hauerà a discaricare per caso fortuito. Cap. 275.

SE alcun Patrono di Naue o nauilio hauerà caricato del tutto, o in parte, in porto, o in piaggia, o in altro loco, se stando in quel loco dove hauerà caricato, o in altro loco, gli venisse caso di suentura che lui hauerà a scaricare tutto, o parte il caso di suentura è da intendere che li sortisse stoppa, o alcuna catena, o catene, o perdesse alcuna essarcia, per la quale fuše in pericolo, o per Nauiliij armati di inimici, se quel loco dove il caso di suentura g'interuerà, fussino barche da scaricare che lui possa hauere per denari, lui le debba appigionare, & fare discaricare insino che sia a saluamento, il saluamento è da intendere per insino che habbiano trouato tale fallo, o che il dubbio sia passato, & se per ventura lui non trouasse barche per denari, se ci fussino alcune naue o nauilio che non haueffino viaggio, il patrono della naue, o Nauilio, al qual il caso disopra detto sarà interuenuto, debba dire & dimostrare a quelli, che saranno patroni, o teneranno in comandità le dette naue, o nauilij, che a lni è interuenuto il caso disopra detto, e che loro gli debbano dare soccorso, e aiuto, perche lui possa ristorare quella Naue o Nauilio, & quella Robba che in quella è, e se gli detti Patroni, o quelli che in comandità le terrano, li voranno far aiuto & soccorso senza pagamento lui lo debba riceuere, & debbali guardare di tutto danno, & se gli detti Signori, o quelli che in comandità teniranno le dette naui, o nauilij, ne voranno hauere paga o salario, lui è tenuto di dare in quel modo, che con loro si potrà accordare. Imperò se gli detti li haue ranno dimandato troppo, & lui l'hauerà concesso, & promesso, loro non ne debbano hauere tutto quello, che lui hauerà promesso, anzi debba essere messo in poter di buoni huomini: per quale ragione debba esser mezzo in potere de buoni huomini, poi che con loro si sarà accordato? perciò che se quelli gli hauesfino dimandato la mità della Robba, & della naue lui li haueria concessa, non per ragione che loro ci haueffino, ne ce la debbano hauere, & perciò è buono la discretion dell'i buoni huomini. Imperò se quella naue o nauilio, il quale il pagamento hauerà riceuuto, pigliaſſe alcun danno, quello ilqual il feruicio hauerà promesso & datto, non li è tenuto di nessuna menda fare, & se per ventura nella detta naue o nauilio non ci fuſe alcuno, che feruire lo volesſe, lui se ne debba andare alla Signoria del loco, dove quel caso li fuſſe interuenuto, e con consentimento della Signoria, lui se ne può, e se ne debba feruire cauando quella naue o nauilio di chi lui se ne farà feruito di tutto danno: e ancora li debba dar pagamento, se quello lo vorrà a discrezione, e risguardo nella detta Signoria:

ria: & se per ventura il caso sopradetto l'interuenisse in alcun loco, dove lui non trouasse tanto presto la Signoria, anzi saria piu tosto a condition di perdere del tutto, lui se ne puo seruir, cauando però lui di tutto danno e sconcio colui del quale sarà quella naue o quel nauilio da chi lui si sarà seruito, e ancora dandogli seruitio o salario, se ne dimanderà a discretione di buoni huomini di naue. Et per la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Patronne che sarà impedito nella partita per debito. Cap. 275.

SE alcun Patronne di naue o di nauilio douesse dar ad alcuno, a ad alcuni alcuna quantità di denari; il Patron della naue sarà stato in quel loco dove il debito hauerà da pagare, con quelli à quali il debito douerà dare insieme uno mese, o due, o quantità di tempo, se quello, ò quelli alliquali lui douerà dare non gli domanderanno, e con la giustitia non lo costringeranno intra tanto che lui stia con loro insieme, per insino che lui si sarà spedito del tutto per andar a guadagnare in alcune parti: & quando loro vederanno che lui è spedito per partirsi della terra, li detti creditori se ne andranno alla giustitia, & lamenterranno di lui: quelli creditori tali non li debba ascoltar, ne vdir la giustitia, nè a quello che lo credito hauerà da pagare constringere, nè sconciare di suo viaggio, poiche lui sarà stato con li detti creditori come di sopra è detto, se non che se lui è huomo che possa hauer sicurtà, gli debbe far dare. In questo modo però che quella sicurtà, che lui dard, non fuisse costretta per la giustitia, insino che lui fuisse tornato in quel loco, dove il credito debbe dar, e sarà stato pregiauto: se già la sicurtà per tutto obligare non si volesse; e ancora piu, che la sicurtà, che per tale conto sarà data, non sia costretta per gli detti creditori, nè ancora per la giustitia, per insino che li detti creditori con la giustitia insieme habbino fatta la esecuzione sopra il principale, e sopra il bene di quello: & se li beni di quel principale non bastassino a quel credito, o crediti pagare: all' hora gli detti creditori con la giustitia insieme debbano & possano proseguire contro di quello, che sicurtà sarà, & contro gli suoi beni. Imperò se gli beni di quel principale bastassino, la detta sicurtà, nè gli beni di quello non debbano esser venduti per nessuna ragione, se già quella sicurtà per il tutto non si obligasse. Imperò se il detto Patronne della Naue o del Nauilio non trouasse sicurtà, la giustitia non lo può sconciare di suo viaggio, se non in tanto che lo debba fare giurare che lui non ha sicurtà, nè la può trouare; & piu, gli debba far giurare quando lui sarà tornato in quel loco, dove il credito debbe dare, che lui si debba accordare con quelli, alli quali lui il credito debba dare; perciò che quella giustitia non lo debba sconciare di quel viaggio, se il detto patron della Naue o Nauilio sicurtà non hauerà: perche quelli, alli quali il credito debba dare non lo haueranno costretto per la giustitia quando con loro stava, come disopra è detto, anzi lo haueranno aspettato insino all'ultimo giorno, che loro sapeano che lui douea essere spedito della terra. Ancora per altra ragione,

ne, che saria mal fatto, che li mercanti, che la loro Robba hanno meſsa, o cari-
cata in quella naue o nauilio, fuffino ritenuti, & tenessino la loro Robba a pe-
ricolo & conditione di perdersi per la pigrizia di quelli creditori, che innanzi
che quella naue o nauilio fuisse spedita, non lo dimandarono, perche ciascuno si
guardi & si debba guardare che quando hauerà a bauere da alcuno alcuna co-
ja, che non aspetti l'ultimo giorno, che se lo farà, gl'interuerrà come disopra è
detto, per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo: & se per ventura
quel patrono di quella naue o nauilio morisse innanzi che fusse tornato in quel
loco, doue la sicurtà hauerà data: se la sicurtà si sarà obligata per il tutto, che
del tutto, o il certo del viaggio lui pagherà: o venga, o nò, o muora, o nò: che la
sicurtà è tenuta pagare se come di sopra è detto si sarà obligato. Salvo imperò
tutti accordi & obligationi, che da lui alli altri fuffino fatti & accordati per
alcuna giusta ragione.

Dicomandità, che il comandatario debba portare a se.

Cap. 276.

SE alcun comandara o hauerà comandato ad alcuno, alcuna Robba per con-
o hauerà accordato con quello, ilquale lui fa, o hauerà fatta la detta comandi-
tà, che lui debba portare a se la detta comandità in quel loco, o lochi, o viag-
gio, o viaggi, che infra lui & quello che la detta comandità gli hauerà fatta
saranno stati accordati; il detto comandatario è tenuto osservare tutti i patti
fatti infra lui & quello, che fa la comandità, o siano fatti conscritta, o senza
scritta, vagliano & debbano hauere valore, con che in vero possino essere
messi se bisogno fuſſe: & se per ventura li detti patti saranno fatti come di-
sopra è detto, & sotto le conditioni disopra dette; se quello, che la comandità
hauerà riceuita la consegnasse ad altri, o li mandasse la detta comandità sen-
za licentia di quello che fatta hauerà, se la detta comandità si perderà del tut-
to o in parte, il detto comandatario è tenuto di rendere & dare tutta la de-
ta comandità, & il guadagno, che in quella Robba potria essere fatta a quello
che ne gli comandò, percioche lui non li osservò gli patti, che infra loro furo-
no ordinati quando lui riceuē la detta comandità, & se per ventura la detta
comandità non si perderà del tutto, né in parte, anzi andrà a saluamento in
quel loco, doue il detto comandatario l'hauerà mandata se la detta coman-
dità stesse in quel loco sopradetto tanto di tempo, che la detta comandità rece-
nesse alcun danno, o alcun mancamento per colpa, o per negligentia del det-
to comandatario, lui è tenuto di restituire tutto il danno, e mancamento a
quello, che la comandità gli hauerà fatta, o se per ventura quello, alquale il
detto comandatario l'hauerà mandata, la vendesse à manco prelio per sua ne-
gligentia, o percioche lui sarà tristo mercante, che vuole tanto dire che quel-
lo al quale il detto comandatario l'hauerà mandata, che non se ne impacci, né
procuri

procuri come il detto comandatario faria, se la detta comandità portata ha-
 uesse a se, come era accordato infra lui, & quello che la detta comandità life-
 ce: se quello, al quale il detto comandatario l'hauerà mandata non la vendesse
 o non l'hauerà venduta come che simile Robba di quella valeua in quel loco
 doue il detto comandatario li mandò: & in quel tempo che la detta comandi-
 tà ci fu gionta, se la detta comandita sarà venduta à manco pretio, il detto co-
 mandatario è tenuto render & dar a quello, che la comandità li fece o li hau-
 rà fatta, tutto, & in tanto, come quello, che la comandità li fece, potrà pro-
 uar, & in vero metter, che simili robbe, o mercantie, o pari di quelle valeua-
 no, o haueranno valuto in quel loco, done il detto comandatario hauerà mā-
 dato. Imperò è da intendere che quel loco, dove il detto comandatario hauerà
 mandata la detta comandità che fusse stato accordato infra lui, & quello che
 la comandità li hauerà fatta, & se il detto comandatario hauerà mandato la
 detta comandità in altro loco, il quale non sarà stato accordato infra il detto
 comandatario, & quello che la detta comandità li hauerà fatta, sia & debba
 esser in liberia & volontà di quello, che la comandità li hauerà fatta, di rice-
 uer & diputar dell'i detti lochi, nelli quali la detta Robba o comandità, o simi-
 le, o pari di quella più valerà, o hauerà valuto in quel tempo, che la detta co-
 mandità ci fu gionta & venduta & questo di sopra detto, debba esser senza
 fraude & senza contrasto, & tutto questo disopra detto è tenuto il detto co-
 mandatario di dar, & consignar a quello, che la comandità li hauerà fatta,
 senza contrasto, perciòche lui non fece, nè offeruò a quello, che la comandità gli
 fece, li patti, che da lui furono accordati, quando lui la detta comandità ri-
 ceue, anzi hauerà fatto il contrario; perche è ragione, che ogni danno torniso-
 pra il detto comandatario, perche non è ragione debba esser che alcuno hab-
 bia, nè debba hauer poter in quello d'altri, se non solamente tanto, come quel-
 lo di chi, o nel dàr, o ne l'hauerà dato, & quel tale non debba esser detto mer-
 cante, nè comandatario, anzi debba esser detto publicamente rubatore, & di
 quel tale debba esser fatto come di rubatore, & in quelle pene posto che ruba-
 tor debba hauere, che assai debba essere detto rubatore, poi che lui se ne vuol
 portar la Robba d'altri senza volontà & licentia di quello di chi sard. Saluo
 imperò al detto comandatario ragioni giuste, se metter le vorrà, & in vero
 metter le potrà, debbano esserli riceunte, & saluo ancora tutti li patti &
 accordi che infra loro fussino stati, o accordati, o fatti, che giusta gli detti ac-
 cordi o patti di qualunque caso che fusse debba eſſer dichiarato, e sententiatu.
 Se imperò l'una parte, o l'altra giuste escusationi, o giusta ragione o giusti im-
 pedimenti mostrare non potrà, perche li patti, o accordi infra loro fatti nocere
 non li possano, Et per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

Come Fattore debba esse creduto per suo giuramento.
Cap. 277.

SE alcun o alcuni faranno o haueranno fatta comandità ad alcun di naue o nauilij di denari, o di Robba, sia che il detto comandatario porti, o renda conto di guadagno, o consumamento il detto conto li debba esser riceuuto. Saluo imperò che se quelli, che la comandità li haueranno fatta, hanno dubbio che il detto conto che lui rende sia giusto. Gli detti che la comandità li haue-ranno fatto, lo poßano far giurar, e hauer dal detto comandatario un giu-ramento già quel conto che lui rende se è giusto, e se in quel modo che lui dice. Se il detto comandatario dirà per il giuramento che lui ha fatto, che il detto conto che lui dà, e rende, è giusto e leale. Gli detti, che la comandità haueran-no fatto, non lo poſſono di niente altro forzare, né conſtringere. Se già il contra-rio prouar non li potranno. Et loro hanno e debbano riceuer il detto conto, sia che al detto conto si trouj, e guadagno, o consumamento. Et è ragione che al-trà proua non ci debba essere che pare quando alcuno comanda il suo ad altri, che fede hā in lui, se lui fede non haueſſe in lui, non li comanderia o non li ha-ueria comandato il suo, perche è ragione, che quelli, che fanno le comandite, habbino fede a quelli che riceuono le comandite, sia che loro le rendino con-guadagno, o consumamento tutto e in tanto, come ne lo haueuano, quando le comandite li ferono. Se imperò il contrario, come disopra è detto, prouare non li potranno. Et se il contrario, come di sopra è detto, prouare non gli potranno, ogni comandatario debba essere creduto per suo giuramento senza nessuna al-trà proua; e questo è uso di Mercantia piana in qual si vuole modo che la co-mandità sia stata fatta, perche ciascun si guardi a chi comanderà il suo, et a chi nō, et comenò. Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di accordo infra patroni, & mercanti per Robba noleggiata.
Cap. 278.

SE mercanti noleggierranno alcuna Robba ad alcun patrono di Naue o Na-
uilio con carta con testimonij, bisogno è, che il detto patrono di naue o nauil-
lio obserui a gli detti mercanti tutto quello, che nella detta scritta sarà conte-nuto, o tutto quello che li detti testimonij haueranno vđito quando il detto no-leggiamento si fece. Saluo imperò che se il patrono della Naue non hauerà ve-duta la detta Robba quādo lui la noleggiò, ne ancora nella detta scritta sarà, o li detti testimonij non l'haueranno vđito se non solamente che se ne fidera, o se ne sarà fidato nella parola del mercante, se il mercante dirà al patrono del-la naue hauere messa una Robba, et lui ne hauerà mej, a vn'altra, è da inten-dere che se il detto mercante noleggierà a fasci, o a balle, o a fardelli, et lui dirà, o farà intendere al patrono della naue o nauilio, che in quelli balloni, o balle,

balle, o fardelli non v'è se non tanto, cioè sapere quantità certa di canterate, & se al detto patrono della Naue, o Nauilio farà simile che piu ve ne sono, che detto mercante non li hauerà fatto intendere, quando la detta Robba noleggiò & il detto patrono della naue li fece la detta scritta, o haueranno veduto li detti testimonij, il detto patrono della naue la può far pesare, & se lui ci trouasse piu, che il detto mercante non gli fece intendere quando la noleggiò, il patrono della naue può dimandare di quello piu che ci trouasse tanto nolo come lui vorrà. Et ancora se il patrono della naue farà, o hauerà a fare alcune spese per quella Robba pesare, se lui ci trouasse piu, che il mercante, gli hauerà fatto intendere quando lo noleggiò, la detta spesa la debba pagare il mercante, e se il patrono della naue non trouasse se non come il detto Mercante, gli hauerà detto quando la detta Robba noleggiò, se lui ne fa spesa, la debba pagare del suo proprio, & se il detto mercante haueua fattala detta spesa: il patrono della naue gli debba rendere senza contrasto, poi che piu non ci hauerà trouato. Imperò il detto patrono della naue può far pesare la Robba innanzi che si carichi, o in quel loco dove farà porto per scaricare. Imperò se il detto patrono della naue hauerà veduta la detta Robba innanzi che lui la noleggiò, & innanzi che lui facesse la detta scritta, una ò due volte in quel tale noleggiamento il detto patrono della naue non può mettere contrasto, salvo in tanto che se a lui è, ò farà simile, che se il detto mercante hauesse alcuna cosa messa nelli detti balloni, ò balle, ò fardelli, dapoì che lui li hebbé noleggiati, e fattatale cautela, il detto patrono della naue può far giurare il detto mercante, che lui non ci ha niente altro messo nella detta Robba, & poiche il patrono dellanaue la può fare pesare. In questo modo imperò, che se il detto mercante haueua detto, che non ci hauea se non quantità certa di canterate. Ma se il detto mercante non dirà, nè hauerà detto al patrono della naue ò del nauilio, se non per quanto porterà il fascio, o balla, o balloni, o fardelli: se certa quantità lui non gli dirà, ne esso non gli dimanderà quante canterate ci sarà nel fascio, ò nella balla, ò balloni, ò fardelli, il detto patrono della naue non lo debba far pesare per niuno conto. Imperò se hauesse dubbio, che il detto mercante ci hauesse messo alcuna cosa di poi, che lui gli habbi veduti, & noleggiati, lui può costringere il detto mercante del detto giuramento, e debbano esser creduto, se il contrario non gli fusse prouato, & se il contrario prouate gli farà, il detto mercante è tenuto di doppiare il nolo al detto patrono della Naue, o Nauilio. Imperò è da intendere che lui li debba adoppiare il nolo di quel piu, che lui messo ci hauesse, se prouato li farà, o di quel piu che delle canterate se trouate ci saranno piu, che il detto mercante non haueua fatto intendere al detto patrono della naue quando lui la noleggiò. Et ancora stare a mercede della giustitia per causa del falso giuramento, che lui fatto hauerà. Imperò se la detta Robba farà noleggiata a canterate, & di ciascuno cantero sarà stato fatto pretio, in questo non bisogna altro dire, ciascuno è tenuto

DEL MARE.

157

nuto tanto esperto che già sa che ne ha a fare, & che nò. Et per le ragioni diso-
pra dette fu fatto questo capitolo.

Di impedimento di Signoriā soprauenuto a Naue noleggiata.

Cap. 279.

SE Mercanti noleggieranno o haueranno noleggiata Naue, o Nauilio in-
alcun loco, se quando li detti Mercanti haueranno la detta Naue o Nauilio,
venisse in quel loco impedimento di Signoria, il Patrona della Naue o Na-
uilio è tenuto aspettare li detti Mercanti per tanto tempo come infra lui
& li detti Mercanti lo douessino hauere spedito, & se a quel giorno, che
li detti mercanti lo debbano hauere spedito, il detto impedimento sarà
uscito di quel loco, doue loro doueano, o debbano caricare, il detto Patro-
ne della Naue o Nauilio è tenuto di caricare senza auantaggio, che li detti
Mercanti sono tenuti di aiutare a pagare la spesa, che detto Patron della Na-
ue hauerà fatta per causa dell'aspettare, che il detto Patron della Naue ha-
uerà fatto alli detti mercanti, per modo, & forma che il detto Patron della
Naue o Nauilio non fusse aggrauato, nè li detti mercanti, & se per auentura il
detto impedimento non sarà uscito di quel loco, doue loro doueano caricare,
anzi sarà passato quel giorno, che il detto patrona della naus o nauilio era te-
nuto di aspettare, & li detti Mercanti & il detto Patron della Naue aspedi-
re, il detto Patron della naue non è tenuto di piu aspettare alli detti mercati
se lui non vorrà, nè li detti mercanti al detto Patron della naue o nauilio, se lo-
ro non vorranno. Imperò li detti mercanti sono tenuti di pagar la spesa, che il
Patron della Naue hauerà fatta per aspettar li detti Mercanti a conoscetia
di due buoni huomini, & fatto questo, può fare ciascuno li fatti suoi. Se imperò
infra loro qualche accordo non fusse stato fatto, che l'uno douesse essere tenuto
aspettare l'altro, & se accordo nessuno infra loro non sarà fatto, che l'uno do-
uesse aspettare l'altro, & il detto impedimento sarà fuora di quel loco, doue lo-
ro caricare doueano, se li detti mercanti diranno a quel Patron della Naue o
Nauilio che haueranno noleggiato, che lui si metta in ordine per caricare: il
detto Patron della Naue o Nauilio non è tenuto se non vuole: se già li detti
Mercanti con il detto Patron della Naue o Nauilio non si accordassero, nè li
detti Mercanti a lui, se non di pagare la spesa: come disopra è detto, o se li detti
mercanti al detto Patron della Naue o Nauilio promesso non l'hauemano. Se
per auentura gli detti Mercanti noleggieranno o haueranno noleggiato Naue
o Nauilio, & infra il Patron della Naue o Nauilio: & li mercanti giorno cer-
to, o tempo deputato accordato non sarà, che il detto Patron della Naue, o na-
uilio debba aspettare li detti mercanti, nè li detti Mercanti debbano hauere
spedito il Patron della naue: se il detto impedimento in quel loco venirà, il
detto Patron della Naue non è tenuto di aspettar li detti Mercanti, se non
vuole, nè li detti mercanti al Patron della naue, se infra loro accordato non
sarà

sarà salvo delle spese come di sopra è detto : & se quando li detti mercanti ha-
 ueranno finito quel che haueranno a fare per causa del detto impedimento , &
 il detto impedimento sarà fuora della terra , se li detti mercanti diranno al det-
 to Patrona della naue o Nauilio che si metta in ordine per caricare , non ète-
 nuto , se lui non vuole , se già li detti mercanti con lui non si accorderanno , o
 alcun accordo infra loro fatto o promesso non fusse , tutto & in tanto come
 già disopra è detto di Naue o Nauilio che debba aspettare , & loro a lui espe-
 dire a giorno certo & tempo deputato , che di diritto & di ragione non si deb-
 be fare , perche se naue o Nauilio fuisse tenuta di aspettare li mercanti tanto
 per insino che quell' impedimento fusse vscito , non faria bene fatto che tan-
 to potria durare il detto impedimento che la Naue , o Nauilio si potria del tut-
 to consumare , se già gli detti mercanti con il detto Patrona della Naue , o
 Nauilio , accordati non si faranno . Imperò se li detti mercanti diranno al det-
 to patrona della naue , o nauilio , che lui gli aspetti , che loro gli saranno tenuti di
 tutto danno & spesa & sconcio , che lui no hauesse , se gli detti Mercanti di-
 ranno questo , come disopra è detto , il Patrona della Naue li può & li debba
 aspettare sopra la parola , & le conditioni disopra dette , & se il Patrona del-
 la Naue o Nauilio l' aspetterà sopra le parole , & le conditioni già disopra det-
 te , se vi fusse quell' impedimento , o nò , o carichino li Mercanti la Naue , o nò :
 li detti mercanti sono tenuti al detto Patrona della Naue o Nauilio di tutto
 il danno & spese , & sconcio che lui ne hauesse hauuto , o aspettasse hauere del
 tutto a restituire senza contrasto , & se li detti mercanti nelle parole , & con-
 ditioni disopra dette alcun contrasto mettere ci vorranno , loro sono tenuti re-
 stituir tutto il danno , & spese , & sconcio & interessi , che il detto Patrona del-
 la Naue , o Nauilio per colpa del contrasto che ci metteranno ne hauesse , o
 aspettasse hauere : & se il detto Patrona della Naue o Nauilio mettesse alcun
 contrasto alli detti mercanti per accordo o per patto che lui li hauesse fatto ,
 & non li volesse offruar ; se li detti mercanti ne festeranno danno o spesa , il
 Patrona della Naue ètenuto restituir , se la Naue , o Nauilio ne sapesse esser
 venduta . E questo capitolo sia inteso per naue o nauilio , che ancoranon fusse
 caricata del tutto o in parte , perche di Naue , o Nauilio che ha caricato già
 ce ne sono capitoli , che dichiarano di che sono tenuti li mercanti , & il Pa-
 trona della naue . Imperò debba essere inteso , che se li mercanti diranno alli
 Patroni di Naue che li debbano aspettare , che li detti Mercanti li sono te-
 nuti di tutto quello che di sopra è detto a intendere a compire che infra loro
 debba hauere giorno certo , o tempo deputato , che li detti Mercanti debbano
 hauere spedito il Patrona della Naue , perciòche infra loro contrasto , nè fatica
 non possa interuenire , nè crescere . Et per la ragione disopra detta fu fatto que-
 sto capitolo .

Di che sono tenuti gli compagni a Patronne che vuole fare barca. Cap. 280.

SE alcun hauesse in volontà di fare barca, & hauerà domandati alcuni buoni huomini, che li faccino parte, & detti buoni huomini concederanno, o haueranno concesso di fare la detta parte, è dibisogno che gli detti buoni huomini offruano la parte, che haueranno promesso fare; & se quello che la detta barca vorrà fare, alquale gli detti buoni huomini haueranno promesso di fare la detta parte, se quello, che la barca farà, o farà fare, non farà intendere a quelli buoni huomini, che promesso gli haueranno di fare parte, se la barca sarà picola o grande, nè quelli che la parte gli haueranno promessa di fare non gli dimanderanno se farà grande, o picola, nè quanto potrà costare, nè quanto nò: nè di qual misura, nè di che porto, se quello disopra detto farà, o farà fare la detta barca, sia che la faccia grande o picola, gli detti buoni huomini che le parti hauerano promesso di fare, è dibisogno, che gli offruano, senza contrasto. Imperò se quello, che la detta barca farà o farà fare, hauerà detto o fatto intendere quello, che disopra è detto, a quelli, che la detta parte gli haueranno promesso di fare; se lui farà maggior barca, che a loro non haueua fatto intendere; & di maggior misura: gli detti buoni huomini non gli sono tenuti di fare giunta alcuna, se non in quel modo che lui gli fece intendere: & se la detta barca fuisse maggiore, & cae costasse più che non hauesse fatto intendere, gli detti buoni huomini vi debbano hauere la detta parte, tutto & in tanto come se ci haueffino fatto compimento in tutto quel crescimento, che lui fatto hauerà senza contrasto, poi che senza licentia, & senza volontà di tutti buoni huomini, che la parte li prometteranno di fare, l'hauerà fatto. Imperò se lui l'hauerà fatto con consentimento, & volontà di tutti li sopradetti, o della maggior parte di loro, li sono tenuti di fare compimento, come che in un capitolo già è detto. Imperò se alcuno, che barca vorrà fare, dirà, o farà intendere a quelli, che parte li prometteranno, che lui farà barca, & doppo lui non farà la detta barca, innanzi lui farà o farà fare Nailio, se lui farà fare Nailio senza licentia e volontà di quelli, che parte prometteranno di fare nella detta barca, loro non gli sono tenuti offruare alcuna cosa che promessa gli habbino, percioche lui non li hauerà offruato quello, che con loro haueua accordato & è ragione che come lui non offriva niente, che promesso hauesse, che loro non li offriva niente che promesso li haueffino. Imperò se lui farà il Nanilio di sopra detto con licentia, & con volontà delli compagni, o della maggior parte: li detti compagni sono tenuti di fare compimento della detta parte, che promessa gli haueranno di fare, poiche con volontà di tutti, o della maggior parte l'hauerà fatto, & se per ventura lui farà intendere a quelli che gli promissono di far parte, che lui farà Nailio, & lui non farà Nailio: anzi farà Naue, se lui la farà senza volontà di quelli, loro non li sono tenuti di offrare

osseruare quello, che promesso li haueano, se non in tal modo, & forma, che se lui farà del Nauilio Naue senza volontà delli detti compagni: che li detti compagni habbino tanto nella detta Naue come doueuano hauere nel detto Nauilio, e per tanti danari, come la parte che loro haueuano promesso di fare nel detto Nauilio costasse, ò hauesse costato, ò doureria costare, se non farà fatto come nel capitolo già è detto, e dichiarato. Et ancora che sia osseruata la menda che sopra il detto capitolo è stato fatto; e quello sia inteso di tutta Naue ò Nauilio, che si faccia di nuouo nel scaro, o innanzi che sia uscito del loco, dove sarà stato fatto di nuouo. Et per le ragioni disopra dette fu fatto questo capitolo.

T Di Naue che gietta. Cap. 281.

SE alcun Patrona di Naue ò Nauilio surgerà il alcun loco, o hauerà sunto con volontà de mercanti, se in quel loco dove la Naue ò il Nauilio che sunto sarà, si metterà tanto forte tempesta, che solamente la detta Naue o Nauilio di quel loco partire non si potrà; anzi hauerà a gettare gran parte della robba, che nella Naue, ò nel nauilio sarà, o quasi tutta sia che li mercanti giettino o faccino giettare senza che non lo faranno a sapere, nè lo diranno al patrona della Naue o Nauilio: o fusse che il Patrona della Naue o del Nauilio giettasse, o facesse gettare senza che non lo dirà a mercanti, che nella detta naue o nauilio saranno, di questo gietto, che per tale conto, come disopra già è detto, sarà stato fatto, e per il caso di sopra già detto gli detti mercanti non possono fare dimanda al detto Patrona della Naue ò del Nauilio, nè il detto Patrona alli detti Mercanti, percioche gietto, che per tale conto sia stato fatto, interuenuto non si debbe, nè si può giudicare per diritto, nè per piano gietto, anzi si debbe & si può giudicare quasi per simile di naufragio, & più per simile di naufragio che di gietto; & per la ragione di sopra detta non possano fare domanda l'uno l'altro per conto del caso, & della ragione disopra detta: & per ciò il gietto di sopra detto debba essere contato per soldo & per lira, secondo che giettato sarà, e la Naue o il Nauilio è tenuta metterci le due parti di quello che valerà, percioche se fusse gietto piano non sarebbe tenuta metterci se non per la metà di quello che valeua, & perciocche non è naufragio, interamente ci mette per le due parti; che se fusse naufragio interamente, la detta Naue o il detto Nauilio pagheria nel detto naufragio per tutto quello che valeua; per quale ragione paghe le due parti? perciocche non è naufragio, nè gietto piano, anzi è quasi simigliante di naufragio, & è più naufragio che gietto, & se per ventura la detta naue o il detto nauilio perdesse essercia come sono, anchora, gume, o barche, o alcune altre essarcie, nel caso disopra detto debbano essere contate tutte per soldo, & per lira, perciocche non è gietto piano; anzi è più simile di naufragio che di gietto, che se gietto piano fusse, & le barche fussino ormeggiate di poppa, o di lato della Naue o del Nauilio,

uilio, & mancassino li cappi, o impieffino, & se perdeffino, sariano perse al detto Patronne della Nave, o del Nauilio; guardisi lui che cappo, li dà, o li fard dare: & se fusse gietto piano, & li mancassino gumine, & le anchorè si perdeffino dove erano ormeggiate, le dette gumine debbono essere perse alla nave o al Nauilio, che Mercante non è tenuto niente mettere, né ancora la sua Robba che rimasta farà. Imperò se alcun mercante o mercanti gietteranno, o faranno gettare senza che non lo faranno sapere al Patronne della nave o del nauilio né con volontà del detto Patronne della nave, o nauilio, & li detti Mercanti gietteranno o faranno giettare, & che quella nave, o Nauilio stia futto o paidi alla vela, & quello che loro gietteranno o faranno gettare, potra essere detto, & in vero modo che possa essere gietto piano, il Patronne della nave o del nauilio in quel gietto tale non è tenuto di mettere parte per se, né per la nave o nauilio, se lui non vuole, & se per ventura Mercante o mercanti saranno nella nave o nel nauilio, & il Patronne della nave o nauilio gietta, e senza licentia de detti Mercanti o mercante, il detto Patronne della nave o del nauilio è tenuto di rendere à detti Mercanti quella Robba; o il pretio che lui in quello modo, che disopri è già detto, hauerà giettata o fatta giettare. Imperò è da intendere se quel gietto fusse o potesse essere detto, che fusse gietto piano, che gietto piano vuole tanto dire che non li superchiaje la fortuna, o tempesta che non vi potessino hauere consiglio di altri. Imperò se nell'a Nave o nel Nauilio mercante alcuno non ci farà, il Patronne della Nave o del Nauilio può fare giettare con consiglio di tutto il communalc della Nave o del Nauilio, o della maggiore parte, se tempo ne hauerà. Imperò del Nauilio gettarà o farà giettare, senza che con li sopradetti consigli hauer non potrà, sia tenuto per tanto fermo, come se a loro ne hauesse dimandato, e per tanto fermo come se tutti gli mercanti ci fussino, & per tanto fermo come se tutta la Robba fusse la sua, che sua è, poi che in comandită la tiene. Imperò se quando il gietto farà stato fatto, & la fortura disopra detta farà mancata del tutto, o in parte, o nò, & la nave, o il nauilio si partira del detto loco, doue in caso disopra detto gli farà interuenuto, se la detta Nave o Nauilio si partira con volontà de' detti mercanti, & lascierà in quel luoco alcuna eßarcia con volontà di loro, sia che nella detta nave o nauilio habbi rimasta eßarcia, con che possa andare, & nauicare sicuramente in quel loco, doue douena servicare, o nò, la detta eßarcia, che rimasta farà come di sopra è già detto, se si perde debba essere contata sopra la Robba che rimasta farà, & il corpo della Nave, o del Nauilio debbaci mettere per la metà di quello che valerà, se per ventura la detta exarcia che rimasta farà non si perderà, anzi si rihauerà con alcune spese che l'huomo ne hauerà a fare, quelle spese ne debbono essere contate come disopra è detto della eßarcia se persa fuše. Imperò è da intendere che il detto gietto non fusse gietto piano, anzi debba essere inter-

se che fusse gietto simile a naufragio, & se per ventura il gietto sarà pieno,
 & non sarà simile a naufragio, & la detta essarcia rimanerà come di sopra
 detto con volontà de detti mercanti, sia che la detta essarcia si perde del tutto
 o in parte, e che l'huomo ne habbia a fare spesa per ribauer quella essarcia,
 debba esser contata per soldo, & per lira sopra la Robba che ristorata sarà, &
 il corpo della Naue, o del Nauilio non debba pagare niente, perciocche si parte
 del luoco di sopra detto, & si mette a riscio di nauicare con volontà de gli detti
 Mercanti in quel luoco, dove loro voranno, & al communale della naue, o
 del nauilio sarà paruto che sia da fare: & per ventura nella naue, o nel nauilio,
 non ci sarà ne rimanerà essarcia, con che la detta Naue, o detto Nauilio
 possa andare, nè nauicare in quel luoco, dove scaricare doueua, anzi hauerà
 a ritornare in quel luoco, dove il viaggio incominciò, & la detta Naue o Nauilio
 hauerà caricato, il detto gietto o contrasto che infra il patrona della Naue,
 o del Nauilio, & gli detti mercanti sarà per il caso di sopra detto, & in-
 teruenuto sarà, debba esser chiarito, & determinato in quel loco, dove la detta
 Naue, o Nauilio douea scaricare, ancora che la detta Naue, o il detto nauilio
 sia o fuisse ritornata in quel luoco, dove caricò o haueuia caricato. Imperò se il
 detto caso sarà interuenuto innanzi di meza via di quel luoco, dove doueua-
 no scaricare, debba essere chiarito, determinato in quel luoco, dove la detta
 Naue, o il detto Nauilio caricò, se con quello che rimasto sarà, ei sarà torna-
 ta, e se il detto patrona della Naue, o del Nauilio dimanderà nolo tanto della
 robba persa, come della ristorata, debbagli essere datto, & lui per quel nolo
 debba aiutare alla Robba, che persa, & gettata sarà, & se lui nō lo dimaderà,
 ne riceuere non lo vorrà, per quel nolo, che lui non è tenuto niente mettere nel
 detto caso, e se il detto patrona della Naue o del Nauilio vorrà nolo hauere
 della robba, che ristorata sarà, lui è tenuto di compire il viaggio con quella
 robba, che ristorata sarà, & della quale lui dimanderà nolo alli detti mercan-
 ti, & se il detto patrona della Naue o del Nauilio non vorrà nolo della robba
 persa, nè di quella, che ristorata sarà, il detto patrona della naue non è tenuto
 di compire il detto viaggio alli detti mercanti, perciocche il patrona della na-
 ue, o del nauilio, assai ci perde, poiche consumata la sua persona, hauerà
 perso il suo tempo, & la sua rettoraglia, & la Naue, o il Nauilio in parte
 consumato. Salvo imperò che sia in questo modo inteso, che gli detti mercanti
 fussino, o fiano in loco fuora di pericolo, & in terra di amici, & che fussino in
 luoco, dove trouassino nau, o Nauilio, che la robba, che rimasta sarà, vole-
 se portare per gli loro denari: quel patto, che il patrona della naue, o del nauilio,
 sarà con gli mercanti, in quel patto medesimo debbano essere li marinari. Per
 ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Naue che per caso fortuito si hauerà a partire. Cap. 282.

100 **S** E alcuna Naue, o Nauilio farà noleggiato, che debba andare a caricare in alcun loco, se quando quella naue, o Nauilio farà gionta in quel luoco dove douena caricare, & stando quella Naue o Nauilio in quel luoco si metterà fortuna tanto grande, che la naue o il Nauilio, si hauerà a partire innanzi che non habbia hauuto il carico, che hauere douena, o per ventura ci veniranno nauili armati d'inimici, o verrà nuoua certa, che ci debbano venire, se quella Naue, o nauilio si hauerà a partire per alcune delle ragioni di sopra dette innanzi, che nō habbia ricevuto il carico, per il quale ci era venuto, & stato noleggiato per auuentura se ne hauerà a ritornare in quel loco dove si partì, & funeggiato, se il detto patronne della Naue, o del nauilio contrastasse con quelli, che lo noleggiarono, che lui non vorrà ritornare insino che non habbia buona naue, o il mal tempo passato, anzi dimandarà il nolo, che loro gli promessono di dare, quando lo noleggiorno, il detto patronne della naue, o del nauilio è tenuto di ritornare: & se per ventura tornare non volesse, la giustitia lo debba forzar, che ci torni, e se lui per nulla ragione tornare non vorrà, gli detti mercanti possono noleggiare alcuna Naue, o Nauilio, simile a quello, & se costasse più, che quello non facea, quel Patronne di quella Naue, o Nauilio, che loro in prima haueuano noleggiato, debba pagare quel più, che alli detti Mercanti costasse, e se lui semplicemente pagare non vorrà, la giustitia lo debba constringere, se la naue, o nauilio ne sapesse e' essere venduto: ancora più gli detti mercanti non gli sono tenuti dare il nolo, poi che lui non hauerà portato quella loro robba, che loro haueuano noleggiata, nè è rimasto per loro colpa. Salvo imperò sia inteso, che se quelli, che l'hauemano noleggiato, nō haueuano osservato quello, che cōlui haueno accordato quād lo noleggiorno, e per colpa, & per pigritia de' detti mercanti, se ne farà hanuto a ritornare senza la loro robba, il detto Patronne della naue, o del nauilio, non è tenuto, di ritornare, anzi li sono tenuti di pagare il nolo, poiche per colpa de' detti Mercanti, sene farà hanuto a tornare senza la loro robba; se per auuentura non farà colpa delli detti mercanti, e il patron della naue, o nauilio vorrà ritornare, non lo possono fare, nō debbano per alcuna giusta ragione, poiche per colpa non farà stato del Patronne della naue, o del nauilio, nè per colpa de' mercanti, se nō solamente per li casi disopra detti. Salvo imperò che se la naue o il nauilio, hauerà lasciata e' arcia alcuna o alcuni huomini in terra in quel loco, dove se haueuano a partire per li casi disopra detti, il patronne della naue o del nauilio è tenuto di mettere effarsia a menda di quella, che lasciata hanerà, & ancora di mettere huomini per menda di quelli, che in quel loco saranno rimasti, & se per ventura il patron della naue, o del nauilio fare non lo vorrà, gli detti marinari non sono tenuti di ritornare se non voranno, nè il patron della naue, o del nauilio non gli può constringere, per alcuna ragione, poiche lui non vorrà fare

compimento a quello, che disopra è detto. Et per ciò fu fatto questo capitolo.

Di Conserua. Cap. 283.

SE Patronne di Naue, o di Nauilio farà o hauerà fatto conseruaggio con alcuno o alcuni Patroni di Naue o di Nauilio, sia che siano assai, o puochi, o maggiori, o minori, o simili alla sua Naue, o Nauilio, tutto quello che nel detto accordo fatto sarà per causa del detto conseruaggio, debba essere osservato, e compito, sia che il detto accordo fatto per causa del detto conseruaggio fu scritto o sia che fuse fatto di parola. Imperò sia in questo modo inteso che il detto accordo fatto per causa del detto conseruaggio sia, e possa essere in vero messo per testimoni, o per scritto, che fu se fatto per mano di scriuano giurato, o per poliza fatta con volontà delle parti, nella quale poliza debba hauere anno, giorno, e hora, e specificato il luoco dove la detta poliza sia stata fatta, e nel fine della detta poliza li sigilli delle parti, le quali il detto conseruaggio faranno, o accorderanno, o haueranno fatto, se in loco ne saranno. Imperò se le parti sopradette nel luoco dove saranno, quando faranno, o accorderanno il detto conseruaggio, e tutto quel che disopra è detto, non potranno fare se non solamente per parole, se quelle saranno concesse per tutte le parti, che il detto conseruaggio faranno, o accorderanno, vagliano e debbano hauere valore tutto, e in tanto, come se fussino scritte per mano del scriuano giurato, e messe in poliza, o in cartolario di Naue o Nauilio, con che per testimoni possano le dette parole accordate in vero essere messe, se alcun contrasto ci internenisse, e se per aumentura alcuna delle dette parti renisse contra li detti patti, o accordo contra alcuni di quelli per causa del detto conseruaggio fatti, o accordati, sia che fussino fatti per scritta, o di parola, siano tenuti di restituire ogni danno e ogni interesse, che quella parte, alla quale saranno rotti li detti patti ne sostenesse. In questo modo però, che il detto danno, e interesse sia e possa essere in vero messo. Salvo imperò in tutte cose e per tutte ogni giusto impedimento, per il quale il detto accordo o patto per causa del detto conseruaggio fatto, o accordato non potrà essere osservato, ne compito, e sotto tale conditione, che il detto impedimento sia e possa essere messo, non potrà quello, o quelli, che il detto impedimento diranno, hauere hauuto, e in vero mettere non lo potranno, siano tenuti di fare tutto quel, che disopra è detto senza contrasto a quello, o quelli, i quali detto interesse, e danno haueranno sostenuto per colpa de' sopradetti. Per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Naue comandata per compagno ad alcuno. Cap. 284.

SE alcuni buoni huomini, o alcuni mercanti haueranno fatto parte ad alcuno in alcuna Naue, o Nauilio, e quando la detta parte, o parti haueranno fatte e copiate, li detti buoni huomini, o mercanti comanderanno, o faranno comandità

mandità a quello, colquale loro hanno fatte le dette parti, che nella Nave o nauilio lui per loro nascica, se quello, al quale la detta Nave farà stata comandata, ci hauerà parte o no, lui è tenuto di nauicare con la detta nave, o nauilio, & di guadagnare due, & in tutte le parti lui guadagnare ne potrà. Salvo impero tutto accordo a comandamento che dalli detti buoni huomini, o mercanti li farà stato fatto il giorno che la detta nave li comandorono, o di poi: & se il detto, a' quale la detta nave farà stata comandata, guadagnerà, lui è tenuto di rendere, & di dare alli detti buoni huomini, o mercanti tutto il guadagno, che la detta nave o nauilio hauerà fatto. Salvo il diritto, che lui hauere ne debba, o hauere ne doverà per la parte che lui ci hauesse, & se parte alcuna non ci huerà, o lui ce ne può ritener tutto quello, che a lui ne appartenga per la sua persona tutto & in tanto, come tocca a Patronne di nave o di nauilio: & se il detto Patronne, o comandatario non porterà guadagno, anzi porterà consumamento, li detti buoni huomini, che la detta nave li comandorno, o li ferono parte & lo ferno Signore del loro, debbano riceuer a conto il detto consumamento, se già prouare non li potranno, che il detto consumamento fusse stato per colpa sua. E da intendere, che lui lo hauesse giuocato, o rubato, o male procurato, & se questo pronato li farà, il detto Signore comandatario della detta nave, o nauilio è tenuto di tutto il detto consumamento a restituire senza contrasto a conoscientia, & volontà de' detti buoni huomini, che la detta Nave comandorono, o li ferono parte: & se la detta colpa prouata non li farà, & lui, bene, & sollecito hauerà fatto tutto quello, che hauerà posso, & per colpa di lui non farà rimasto, che non habbia portato guadagno a quelli, che la detta nave o nauilio li comandorono, o li ferono parte, & il contrario prouato non li farà; tutto li debba essere riceuuto in conto, & se il detto Patronne, o comandatario porterà a se scriuano giurato, se il detto scriuano hauerà giurato quando riceue la scriuania, se non, li detti compagni lo possono fare giurare, & dimandare sotto pena del giuramento, già quelle spese, o consumamento che lui mette a conto, se sono in quel modo che lui ha scritto & messo a conto, & sopra di questo il detto scriuano debba essere creduto, se il contrario prouato non li farà: & se il detto contrario prouato li farà, il detto scriuano debba hauere la pena che è posta nel capitolo già detto di sopra, & il detto Patronne o comandatario della detta nave o nauilio è tenuto restituire il detto consumamento a i detti buoni huomini, che la detta nave o nauilio li comandorno: se il detto scriuano non ha di che possa restituire, sia che fusse fatto il detto consumamento per colpa del detto scriuano, o per colpa del detto Patronne, o comandatario, perciocche il detto Patronne hauerà portato tal scriuano come disopra è detto; & se il detto contrario al detto scriuano prouato no farà, il detto scriuano non debba sostenere la pena sopradetta, nè il detto Patronne non è tenuto niente restituire a i detti compagni del detto consumamento, se trouato ci farà, poiché per colpa di loro non farà interuenuto, & se per ventura al detto pa-

trone mancasse il scrinano, o non hauerà portato scriuano giurato, e il detto patronne scriuerà, ò farà scriuer alcune spese, che lui hauerà fatte, se li detti compagni, che la detta naue, o nauilio li haueranno comandata, lo teneranno in sospetto, loro ne possono hauere un giuramento, che lui dica se sono vere quelle spese, & che sia in quel modo come lui hâ scritto, ò fatto scriuere, & come lui mette a conto; se lui dirà che siano giuste, & vere, per lo giuramento che lui fa, debba essere creduto, se il contrario non li sarà prouato: & se prouato li è, debba restituire tutto il detto consumamento, che trouato ci sarà a conscientia, & volontà de'sopradetti, & se il contrario prouato non li potrà esser, lui debba essere creduto, & accettato il detto conto, sia che porti guadagno, o perdita, poi che per colpa di lui non sarà rimasto, & è ragione che come li detti compagni hebbono fede in lui, quando li ferono parte nella detta naue o nauilio, ragione è, che l'habbino nel rendere de'conti, se il contrario non li potranno prouare, come è detto, sia che habbi portato scriuano giurato, o no: non li debba nuocere per la ragione disopra detta. Imperò tutta via che patronne di naue porti, ò possa portare scriuano giurato a se, è assai discarico, che ogni patronne di naue o di nauilio lo debba partar, se fare lo può: Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Se Naue di Mercantie si riscontrasse con Naue de inimici. Cap. 285.

SE alcuna naue, ò nauilio di Mercantia si riscontrerà con alcun'altra naue, o nauilio d'inimici, se nella Naue, o Nauilio di sopra detto della Mercantia hauerà Mercante, o mercanti, il detto Patronne della naue, ò del nauilio li debba dimandare, già loro se vorranno, ò vogliono, che loro affermino, & combattino, & piglino quella naue, ò nauilio d'inimici, & se il detto Mercante, o Mercanti lo concederanno tutti, ò la maggior parte, il detto Patronne della naue lo può ben far, che per danno, nè sconcio, che li detti mercanti ne sostenghino, il detto patronne della naue ò nauilio non è tenuto di alcuna menda fare, nè di niente restituire del sopra detto danno, se li mercanti lo sostenghino, poiche loro lo concessono, & con loro volontà sarà stato fatto. Imperò se il detto patronne della naue, o del nauilio farà questo, che disopra è detto senza licentia, & volontà de'detti Mercanti di tutti, ò della maggior parte, se li detti mercanti ne sostenghino, o hauessino a sostenere danno, ò intrezzo alcuno, il detto Patronne della naue, ò del nauilio, ò tenuto di tutto il detto danno, che li detti Mercanti ne sostenghino, ò aspettassino sostenere, a restituire senza contrasto, se la naue, o nauilio ne dovesse essere venduta, ò li beni tutti del Patronne, se trouati saranno in alcune parti: perciocche il detto patronne della naue hauerà fatto, & cominciato quello, che disopra è detto senza licentia de gli detti mercanti di tutti o della maggior parte: & se per auenura il detto Patronne della naue o del nauilio hauerà questo cominciato con volontà de'detti mercanti, o della maggior parte, per causa del detto guada-

gno che fanno, ò intenderanno della Naue o Nauilio, attenda tutto senza contrasto: & se per ventura infra il detto Patrona della naue o del Nauilio, & li detti mercanti di tutti, ò della maggior parte accordo, nè patto, alcuno infra loro fatto non farà per causa del guadagno, che loro faranno, ò aspettaranno fare, & quel guadagno tale, che per tal ragione, come di sopra è detto, sarà stato fatto ò si farà, debba essere partito in questo modo, che il detto Patrona della Naue o del Nauilio con il corpo della Naue, ò del Nauilio ne debba hauere & riceuere vn terzo, & li detti Mercanti con le loro Robbe insieme ne debbono riceuere l'altro terzo; & il nochiere, & gli Marinari, & tutti quelli che sono obligati, & riceuono salario della Naue, ò del Nauilio l'altro terzo. Imperò debba essere cauato de' detti tre tertij quello di che debbano essere honorati, & migliorati quelli, che della Naue o nauilio sono obligati: & il detto miglioramento debba essere dato a conoscenza de' detti Mercanti, & del scriuano della naue o nauilio, & del nochiere, & di vn Marinaro di poppa, & due di prona. Imperò è da intendere che secondo il guadagno assai, ò poco si debba essere partito. Imperò sia il detto guadagno assai, ò poco, tuttavia ne debba hauere il corpo della naue, ò del nauilio con il detto Patrona insieme il terzo, & il rimanente del detto guadagno debba essere partito per capi a conoscenza de sopradetti, & se il Patrona della naue, o nauilio farà, ò comincerà quello che di sopra è detto senza licentia & senza volontà de' mercanti, ò della maggior parte, se danno alcuno non sosteranno gli detti Mercanti, il detto Patrona della naue ò del nauilio non è tenuto di dare il terzo, ma è tenuto di dar quello che gli sarà simile a conoscenza del nochiere, & del scriuano, & di due prueri, & questi debbano partire quello che il detto Patrona doverà dare alli detti mercanti secondo la Robba, & secondo il valore, & la bontà che ciascuno de' detti mercanti hauerà a se, che assai è simile a ragione che assai ne habbino di quello, che il detto Patrona della naue, ò del nauilio darà a detti mercanti a conoscenza de sopradetti: percioche il detto patron della naue ò nauilio era tenuto, & faria obligato a' detti mercanti di tutto danno restituire, che loro sostenessero, & aspettasero sostenere, se gli detti Mercanti hauuto lo hauefsono; & se per ventura nella detta naue o nauilio Mercante alcuno non ci farà; se il detto Patrona della naue ò nauilio vorrà incomenzare a far quello, che disopra è detto, lui no debba fare, nè può, che non ha potere di fare, e di arisicare, in questo non bisogna altro dire, che se il Patrona di naue ò di nauilio arisichiaua se bene gli ne pigliasse, saria bontà, & valore suo, se ne remunerasse gli detti mercanti che la detta Robba, o mercantia haueranno nella sua naue o nauilio di alcuna cosa. Imperò sarà a sua volontà di volerlo fare, ò no. Ma se il contrario gli interueni, e in questo, che il detto Patrona della naue hauerà arisicato, e cominciato, il detto Patrona della naue o nauilio, & ancora gli beni di lui sono obligati alli detti mercanti, se alcun danno riceneranno, ò sosteranno, ò aspettano so-

steneret, come che disopra è detto, perciò che nella detta naue non erano i detti mercanti: ancora per altra ragione, perciò che il patrono della naue o del nauilio a tal caso, come disopra è detto, non ha potere senza licentia de' detti mercanti, ne è ragione che ne debbi hauere, che a sì ha potere nella robba del Mercante ogni Patrono di naue, o di nauilio, poi che ha potere in caso di gietto, & di naufragio, se già gli detti mercanti non füssino presenti nella naue, se caso di gietto, o di naufragio ci interuenisse. Imperò se il detto Patrono della naue o nauilio potrà mostrare, & in vero mettere quello che di sopra è detto, & per caso di suentura li farà interuenuto, il caso di suentura è tale che il detto patrono della naue, o del nauilio non lo pote, e fuggire, & è da intendere che la detta naue, o nauilio d'inimici li venisse di sopra, & che si afferrasse con lui, & per la ragione disopra detta i mercanti danno alcuno sosteneranno, il detto Patrono della naue, o del nauilio non è tenuto di alcuna menda fare, poi che il detto danno per colpa di lui non farà interuenuto, sia che gli detti Mercanti siano nella naue, o no, & per altra ragione, che a caso di suentura non può l'uomo niente dire. Et per ciò fu fatto questo capitolo.

Di accordo fatto per comandatario di Naue.

Cap. 286.

SE alcun darà in comanditā, o hauerà comandata la sua naue, o nauilio ad alcun' altro, se quello, al quale la detta comanditā sarà fatta della naue o del nauilio, farà con alcuno, o con alcuni, alcun' accordo, o promessa per causa di alcuna cosa che appartenga alla detta naue o nauilio, se quello, al quale la detta naue o nauilio sarà stato comandato, e il detto accordo, o promessa hauerà fatta, se lui non osserverà quello, che accordato & promesso hauerà ad alcuno, o alcuni se quelli, alliquali il detto accordo, o promessa fatta farà, ne sostenerà danno alcuno; quello, che la detta naue, o nauilio li hauerà comandato, è tenuto di tutto il danno a restituire se la detta naue, o nauilio ne sapesse essere venduta, con che per colpa di quello, al quale lui hauerà la detta naue o nauilio comandata, li fuisse interuenuto il detto danno. In tanto imperò che il detto accordo, o promessa fusse fatta per causa di conto, che appartenga, o appartenere debba alla naue, o nauilio. Imperò se quello, che la detta naue, o nauilio hauerà comandata, nè sostenerà, o ne hauerà sosteneret alcun danno per colpa di quello, al quale lui hauerà comandata la detta naue, o nauilio, se quello hauesse alcuni beni lui è tenuto di tutto quel danno a restituire, che per colpa di lui hauerà sostenuuto: & se quello, al quale la detta naue, o nauilio sarà stata comandata, non hauesse di che pagare, & fusse aggiunto, & il danno di sopradetto pagare, nè restituire non potrà, lui debba esser messo in potere della giustitia, & starci tanto tempo in quel loco per insino che habbia satisfatto, & pagato tutto il detto danno, o che sì sia accordato con quello, che il detto danno hauerà sostenuuto per colpa di lui, & questo disopra detto sia fatto senza fraude. Imperò se quello, al quale alcuno hauerà comandata

data

data la sua Naue, o Nauilio, farà alcun' accordo, o promessa con alcuni, & per colpa di lui non rimarrà, che lui non l'offerui; lui, nè quello, che la detta Naue, o Nauilio, li hauerà comandata, non sono tenuti di alcuna menda fare a quelli, alli quali la detta promessa sarà stata fatta, poiche per colpa di lui nō rimanerà, nè sarà rimasto che lui nō l'habbia osservato, perche ciascuno si guardi a chi comaderà il suo vascello, & come, & come nō, percioche danno alcuno non gli possa interuenire. Per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

Di Naue pigliata, & recuperata. Cap. 287.

Naue, o Nauilio, che sarà stato pigliato per suoi inimici, se alcun'altra naue di amici si riscontrerà con gli detti inimici, che la detta naue, o nauilio pigliato haueranno, se la detta naue, o nauilio, che con li detti inimici, che si riscontrerà torrà, o potrà torre per quale si vuole conto la detta naue, o nauilio alli detti inimici, che come di sopra è detto pigliata l'haueranno: la detta naue, o nauilio, & tutto quello, che in quella sarà, debba essere ristorato a quello, o quelli di chi sarà, & essere debbe, se alcuno viuo ci sarà. Quello imperò dando a quelli, che a gli detti inimici tolta l'haueranno beueraggio conveniente, secondo la fatica, che ne haueranno hauita, & secondo il danno, che ne haueranno sofferto. Imperò sia, & debba essere in questo modo inteso, che se li detti amici l'haueranno tolta alli detti inimici dentro la Signoria, & il mare di done la detta Naue, o Nauilio sarà, o in luoco dove gli detti inimici non le hauessino ad se, ciò è da intendere in loco, sicuro, loro ne debbono hauere come di sopra è detto, Imperò se gli detti amici toranno, o haueranno tolta la detta Naue, o Nauilio alli detti inimici in loco, dove loro la tenessino a se, & in luoco sicuro, non ne debba essere dato beueraggio se loro voranno: anzi debba essere del tutto di loro senza contrasto, che Signoria, nè nessuna altra persona non debbe, nè può per nessuna giusta ragione mettere contrasto. Ancora più se alcuni inimici haueranno tolta alcuna naue, o nauilio ad alcuno, o alcuni, & se per auentura vederanno, o haueranno vista di alcuna naue, o alcun nauilio, di che li detti inimici hauessino dubbio, o paura, & per il detto dubbio, o paura gli detti inimici, lascieranno la detta naue, o nauilio, che loro pigliata haueranno, come di sopra è detto, se la detta naue, o nauilio, di che gli detti inimici haucranno il detto dubbio, o paura, piglieranno, o amarineranno, o se ne porteranno la detta naue, o nauilio, che gli detti inimici haueranno lasciata per la detta paura, la detta naue, o nauilio debba essere restituita a quello, di chi sarà, o debba essere, se loro vini faranno, o alli propinqui di quelli senza contrasto. Loro imperò dando a quelli, che la detta naue, o nauilio, o la Robba, o mercatia, che nella detta naue o nauilio sarà haueranno pigliata, beueraggio ragioneuole, come di sopra è detto, se infra loro accordare si potranno, & se infra loro accordare non si potranno: sia messo il contrasto in potere de buoni huomini. Imperò se alcuno; o alcuni lascieranno

scieranno loro Naue o Nauilio per dubbio, ò per paura di suoi inimici, & al
 cun' altra Naue o Nauilio si riscontrerà con la detta naue o nauilio, che co-
 me di sopra è detto, baueranno lasciata, & l'amarineranno, & porteranno
 quella in luoco sicuro. è da intendere, che quelli, che la detta naue o nauilio
 se ne porteranno, nō l'habbino tolta all'inimici, & l'inimici non l'habbino hau-
 ta a se, nè appresso di se. E' da intendere che li detti inimici non l'hauessino
 tolta a quello di chi è, & di chi debba essere quella naue, o nauilio, e la mer-
 cantia, che dentro è, non debba essere di quello, ò di quelli che come di sopra
 detto l'haueranno trouata, ma secondo vjo di mare ne possono dimandare be-
 ueraggio ragioneuole, & se infraloro accordare non si potranno, sia, & deb-
 ba essere messo il contrasto in potere di buoni huomini, perciocche nessuno non
 debba fare, nè cercare tanto di danno ad altri, come per ventura fare patria,
 perciocche nessuno non sà, ne può sapere, nè è certo doue è il suo danno, nè il suo
 pericolo, perche ciascuno doveria mettere ogni contrasto che haue se con alcu-
 no a conoscenia di buoni huomini, & massime sopra tutto per gli casti di so-
 pra detti, ò simili di quelli, perciocche Dio nè gli huomini non lo possano ripren-
 dere per alcuna ragione. Imperò è da intendere che tutto questo che di sopra
 è detto che sia, & debba essere fatto senza fraude, perciocche alle volte tale
 pensa ingannare, & far danno ad altri, che lo fa a se medesimo, perciocche
 nessun huomo non sà, nè è certo che li ha a interuenire a se medesimo, ne alli
 suoi, nè che nò, perche nessuno non debba andare a danno, nè inganno, nè a
 perditione d'altri per alcuna ragione, poiche non sà, doue è il suo. Imperò se
 alcun sapesse, che alcuna naue o nauilio douea andare, ò sarà andata in al-
 cun luoco, doue haurà dubbio, ò paura di suoi inimici, & quello, ò quelli di so-
 pra detti armeranno loro naue, o nauilio per far danno a detta naue, ò nauilio,
 o ad altri, perciocche p ssano guadagnare il detto beueraggio, & perciocche
 habbino, ò possino hauere la detta naue, o nauilio, o la Robba che in
 quella farà, ò l'altra per cagione alcuna: se quelli che come disopra è detto, ha-
 ueranno armato, & sarà prouato loro, che loro habbino, o hauessino armato,
 per le ragioni, & conditioni di sopra dette, quello, ò quelli tali non debbono
 hauere il detto beueraggio, nella detta naue ò nauilio, del tutto, nè in parte,
 nella Robba che nella detta naue farà, ancora che quelli, di chi è, ò debba
 essere, l'habbino lasciata, & ancora che gli inimici l'hauessino tolta. Se im-
 però i detti, che armato haueranno, in vero non potranno mettere, che loro non
 hauessino armato per le cagioni di sopra dette. Imperò se prouato farà che
 loro hauessino armato per fare danno ad alcuno, ò ad alcunii, o ad ognuno con
 chi loro si scontreranno in forma, o maniera di inimici, o come inimici fanno,
 per quale si vuole ragione, o causa loro alcuna naue, o nauilio porteranno, sia
 che la portino con robba, o senza di robba, o sia che l'habbino tolta a inimici,
 o trouata, come disopra è detto, non debbano hauere alcuna cosa, anzi debbe
 essere ristorata a quello, o a quelli di chi è, o di chi debba essere, & quelli, che in

quel modo come di sopra è detto haueranno armato, debbano essere pigliati, et messi in potere della giustitia, & debba eßere fatto di loro, come di rubatori, se quello che disopra è detto prouato sarà. Imperò se prouato nō sarà, che loro haueffino armato per la cagione di sopra detta, se loro alcuna naue, o nauilio haueranno tolta a inimici, o l'haueranno trouata, come che di sopra è detto, debbagli eßere dato & seruato tutto il diritto, che loro hanere ne debbano, ò hauere ne doueranno per alcune delle ragioni di sopra dette. Imperò se dubbio sarà, che loro haueffino armato per la cagion di sopra detta, se per ventura sarà caso che gli sopradetti habbino a riprouare le ragioni sopra loro dette, & poste, gli detti, nè alcuno che con loro fuisse, nè ancora alcuna persona, che dannno, o utile ne aspettasse hanere nella ragione, & conditione sopra loro detta, & posta, non possa a loro fare teſti nonio per loro utile per nessuna ragione; ne ancora alcuna persona che fuisse auara, ò che l'uomo haueſſe dubbio, che si vol-tasse per dimari. Imperò se per auuentura quando li detti inimici haueranno pigliato alcuna naue, ò nauilio, ò alcun'altra robba, se gli detti inimici, la detta naue, o nauilio, o robba che pigliata haueranno, lascieranno, ò haueranno lasciata per loro volontà, & non per paura che haueffino, nè habbino hauuto di alcuna naue, ò nauilio, di che loro haueffino hauuita vſta, nè haueffino dubbio, nè paura che disopra gli poteſſe venire, se alcuno, ò alcuni la detta naue, ò nauilio, o robba, che gli detti inimici haueranno lasciata come di sopra è detto troueranno, o haueranno trouata & in luoco sicuro la metteranno, o la porteranno, non debba eßere loro del tutto, se Signore trouato gli sarà, ma debba, effergli dato beueraggio ragioneuole, a conoscientia de gli buoni huomini di quel luoco, done la detta naue, o nauilio, ò la detta robba faràſta, portata, sotto le ragioni, & conditioni di sopra dette. Imperò se alla detta naue, o nauilio, o robba infra tempo conueniente Signore vſcito, nè venuto non ci sarà, gli detti, che la detta naue, o nauilio, o la detta robba trouata haueranno, debbano hauere per loro beueraggio la mità di quello che valerà, & dell'altra mità debba eßer fatto come dimoſtra, & dichiara in vn capitolo già di sopra detto: & se per auuentura gli detti inimici se ne porteranno alcuna naue, e nauilio, o robba, & gli detti inimici non lascieranno la detta naue, o nauilio, o robba per loro volontà, anzi la haueranno a lasciare per fortuna di mare, o per alcuna naue, o nauilio di che haueranno dubbio, o paura, di quella naue, o nauilio, o la robba che gli detti inimici come disopra è detto haueranno hauuto a lasciare, debba eßere fatto come di quella, che li inimici haueranno lasciata andare per loro autorità, & in quella medesima forma. Et tutto questo debba, essere fatto ſenza fraude, & se per auuentura li detti inimici veranno, oſtaranno in alcun loco, nel quale loro redimeranno alcuna naue, o nauilio, o alcuna robba che loro haueranno pigliata, se quello, o quelli di chi la detta naue o nauilio, o Robba ſtata sarà, voranno riſcuere detta naue, o nauilio, o Robba, quello, o quelli, che redimirà, o rifeſſa l'haueranno ſono tenuti di renderlo a quello,

C O N S O L A T O

quello , o quelli di chi stata sarà . Loro imperò dando , & pagando la detta redentione , o riscatto , & ancora dando a loro guadagno se riceuere ne voranno ; & se per auuentura quando gli detti inimici haueranno pigliata alcuna Naue , o Nauilio , o robba , se loro ne faranno , o ne haneranno fatto donatione ad alcuno , quella donatione non vale , nè debba valere per alcuna ragione . Imperò se gli detti inimici la daranno , ò renderanno a quelli , di chi stata sarà senza alcuna redentione , quella donatione tale vale , & debba valere : & in quella donatione tale non ha , nè può hauere alcun contrasto : ma se per auuentura li detti inimici diranno al detto Patrona della naue ò nauilio , al quale faranno la gratia , in questo modo . Noi ti rendiamo la tua Naue , o Nauilio libera , & franca di tutte redentioni , ma vogliamo hauere redentione della Robba , che nella detta Naue è . Questa donatione non vale , perciocche gli detti inimici non latengono in luoco sicuro , che potessino dire , & essere certi che innanzi , che l'hauessino in luoco sicuro , non la potessino hauere persa per alcuna ragione , posto che habbino potere di abbrusciarla , ò metterla al fondo se loro vorranno . Imperò Name ò Nauilio , ò Robba , poi che abbrusciata , & guasta è , non è buona a nessuno , nè ad alcuno non può fare bene , ne a amici nè inimici , che tanto è persa a lui , come agli altri , & sia inteso questo , che disopra è detto di Naue , o Nauilio tanto della detta Robba , o Mercantia , come di naue o Nauilio : & se per auuentura la detta Robba , che nella naue , o nauilio sarà , redimeranno li Mercanti , o li amici di quelli delli detti inimici , il Patrona della naue , o gli amici di quello sono tenuti di mettere nella detta redentione per soldo , & per lira , per tanto , come la Naue , o Nauilio valerà , & questo debba essere fatto senza altro contrasto , & debba essere tutto questo , che di sopra è detto , inteso tanto della Naue , o Nauilio , come della Mercantia , & della mercantia , come della naue , o nauilio . Imperò se li detti inimici teneranno , o haueranno tenuta la detta naue , o nauilio in loco sicuro ciò è da intendere , che l'habbino cauata del mare de'suo inimici , & che loro possino hauere ricouero di suoi amici , se quando li detti nemici terranno , o haueranno a se , o a suo dominio la detta naue , o nauilio , o Robba , che a suoi inimici haueranno tolta , come di sopra è detto daranno , ò faranno donatione , o vendita ad alcuno della detta naue o nauilio , o robba , vale , & debba valere senza contrasto , che Signoria , nè a tra persona non ci può mettere contrasto , se già quello , al quale la detta donatione haueranno fatto , non vorrà fare alcuna gratia a quello , di chi la detta naue o nauilio stata sarà , lui lo può fare , se fare vorrà , che in altro modo Signoria nè alcun'altra persona non lo può forzare , nè constringere per alcun'altra giusta ragione , se già quello , di chi la detta naue , o nauilio , o robba stata sarà , fraude alcuna per alcuna giusta ragione non potrà , & se la detta fraude in vero messa essere potrà , la detta donatione non debba valere per alcuna ragione , anzi può ; & potrà essere in tale modo & conditione la detta fraude , che quello al quale la donatione sarà stata

Rata fatta , debba essere pigliato per la Signoria , & debbali essere data pena
in beni , & in persona , secondo la conditione : & in caso , che nel detto frodo tro-
uato sarà senza mercede , e in tal caso la detta naue o nauilio , o robba debba es-
serè restituita a quello , ò a quelli , di chi stata sarà senza contrasto . E se per au-
uentura li detti inimici faranno o haueranno fatta vendita ad alcuno , o ad al-
cuni di alcuna naue o Nauilio , o robba , che loro pigliata haueranno , la detta
vendita vale , & debba valere in questo modo , che quelli che la detta Naue , ò
Nauilio , o robba haueranno comprata possano mostrare , che la detta vendita
sia stata fatta dalli detti inimici in loco sicuro , cioè che la teneffino in suo domi-
nio . Et se per auuentura , quelli duranno hauere comprata quella robba per giu-
sto caso , o per giusta ragione , & mostrare , nè in vero mettere non potranno , la
vendita , che diranno a loro essere fatta , non debbe valere , anzi se nella detta
robba nella detta Naue o Nauilio domandatore , o Patronne alcuno rscirà , che
in vero mettere potrà la detta naue o Nauilio essere sua , debbagli essere resti-
tuita , in questo mdo , che il detto contrasto sia messo in potere di buoni huomi-
ni , o della Signoria in quel loco , dove sarà fatto , e che sia senza fraude , e se la
detta fraude prouata sarà , la parte contra laquale prouato sarà , sia , e deb-
ba essere tenuta a restituire alla parte , laquale la detta fraude sostenuta ha-
uerà , tutte le spese , e danno , e interessi . Ancora la parte che nella detta frau-
de consentirà debba esser messa in potere della Signoria . Imperò se il detto
Patrone della naue , o huomo per lui ribauerà la detta naue , ò nauilio o robba ,
per quale si vuole conto , che si ricupererà , loro sono tenuti di riconoscere a tutti
quelli , che parte ci haueranno la parte , che loro in quel tempo ci haueano , quā-
do li detti inimici la pigliorono . Quelli imperò dando a lui tutto quello , che la
loro parte costato hauerà per soldo e per lira secondo che a ciascun apparten-
rà . Ma imperò se il Patrone della Naue ò Nauilio , ribauerà alcuna robba , &
farà alcun patto , ò alcun accordo , percioche lui possa ribauere la detta Na-
ue , ò Nauilio , o robba con volontà di tutti li compagni , o della maggior parte ,
il detto Patrone della naue li può forzare , & constringere per la giustitia , se
lui vorrà , che in tanto li sono tenuti & obligati , come se li haueffero promesso
di fare parte in Naue ò Nauilio che lui volesse fare di nuouo , o che la compras-
se di nuouo . Imperò se il detto Patrone della Naue o Nauilio accordo o patto
alcuno farà senza di tutti li compagni , o della maggior parte , non li sono tenu-
ti di niente , se loro non voranno , nè il detto Patrone della naue , ò nauilio a loro
rispondere ne riconoscerà delle parti , & dritto che loro ci haueuan , quando li
detti inimici ne li tolsero , salvo di conto , se infra il detto Patrone della naue ,
ò nauilio , o robba , & li detti compagni ne hauea rimasto per conto delle det-
te parti , che loro haueuan nella detta naue , ò nauilio o robba , quando li detti
inimici ne li tolsero . Imperò se loro vorranno ribauere le dette parti , & il det-
to Patrone , alcun contrasto ci metterà , o vorrà mettere , Signoria lo può e deb-
ba constringere , che per alcuna giusta ragione , il detto patrone della naue ,
ò nauilio

o Nauilio, o robba non se ne può, nè debba scusare, nè difendere, poiche li detti compagni pagheranno o pagare voranno tutto quello, che a loro tocasce per soldo & per lira secondo le dette loro parti faranno, che non faria ragione, nè equalita, che alcuno debba o habbi potere di spogliare alcuni del loro per alcuna cagione. Loro imperò facendo quello che fare debbano, nel caso di sopra detto. Imperò debba essere in questo modo inteso: the se il Patronne della naue, o nauilio, o robba comprerà, o redimerà, o huomo per lui, la naue, o nauilio, o Robba che già era, o fu sua de detti inimici o d'altri, che detti inimici l'hauessino hauuta per giusta ragione: se quelli che parte ci haueranno non voranno pagar come disopra è detto: il detto patronne che recuperata la hauerà, o huomo per lui, debba fare intendere a detti compagni una, & piu volte se pagar voranno: & se li detti compagni pagare non voranno: lui la debba dare al sensale, se lui vorrà, con consenso della Signoria: & chi piu ci darà, quello la debba hauere: & se per ventura delle parti, che li detti compagni hauano nella detta naue, o nauilio, o robba sua sarà trouato piu che costato non hauerà della detta vendita o redentione: quello piu debba essere dato & enduto a ciascuno de' detti compagni, secondo che gli tocasce. In questo modo imperò sia & debba essere inteso: se il detto Patronne per sua gratia fare lo vorrà, che in altro modo non è tenuto, se lui non vorrà: & il detto Patron della naue, o nauilio, o robba, o quello che per lui hauerà comprato o recuperato, ne debba hauere auantaggio, che se la possa ritener per tanto come altri dare ci vorrà, o ci darà: se il detto patron o sensale dare la vorrà: & se per ventura non trouard tanto della detta naue o nauilio, o robba, come di compra, o a redentione costato hauerà: se il detto patron, o huomo per lui senza volontà & consenso de i detti compagni la comprerà o la recupererà li detti compagni non li son tenuti del detto mancamento se vi sarà, se già loro per alcuna gratia fare lo voranno: e per tanto è ragione che il detto patron, o quel che per lui l'hauerà comprata, o recuperata, ne habbia & debba hauere auantaggio di ritenerla per il pretio che altri dare ci vorrà, tutto & in tanto come ha auantaggio del consumamento che è, & debba esser suo. Salvo imperò che alcuni di quelli, che parte ci haueranno, retenere la vorranno, loro sono tenuti pagare il detto consumo secondo che a loro spetta, & tutte le ragioni che disopra sono dette & tutti li casi & conditioni di sopra dette siano intese a buona intentione, che li detti inimici l'hauessino tenuto in luoco sicuro, eccetto se la detta redentione o compra, senza fraude sarà stata fatta. Et per ciò fu fatto questo capitolo.

Di Carico di legname. Cap. 288.

S'Alcuna naue, o Nauilio caricherà, o hauerà caricato in alcun loco di legname, per portare in alcun altro loco; se infra il patronne della naue, o nauilio, & li mercanti, di chi il legname sara: pretio alcuno di nolo infra loro non hauerà

bauerà del detto legname : il detto patronne della naue o nauilio può pigliare la metà del detto legname , se lui vorrà per il suo nolo , che mercante , ne alcun' altra persona , né ancora Signoria non lo può vietare per alcuna ragione : perciò che in questo modo è ; & fu stabilito & ordinato , & è uso & costume del cominciamento che li antichi cominciorono andare per il mondo , & stabili- rono , & ordinorono come disopra è detto , & in questo modo uebba essere segui- to , come ab antiquo fu ordinato , & non in altro modo per alcuna ragione Sal- uo imperò se , li detti Mercanti , di chi il detto legname sarà , diranno , o haue- ranno detto al detto patron della naue , o nauilio innanzi che il detto legname caricassimo , che loro voleuano far pretio del nolo per il detto legname : & se il detto patronne della naue , o nauilio dñā , o bauerà detto alli detti Mercanti , che non bisogna far pretio di nolo per il detto legname , che lui ne farà tutto quello che loro voranno , & se li detti mercanti carieheranno sopra le parole , & conditione , che il detto patronne della naue hauerà dette , li detti mercanti non sono tenuti di dare la metà del legname , poi che loro se fra le parole , & conditioni di sopra dette earicorono : nè il patronne della naue non può , nè debbe niente dimandare per le conditioni di se fra dette , che saranno state accor- date . Imperò li detti mercanti sono tenuti di dare nolo conueniente al detto Patron della naue , o nauilio del detto legname secondo che noli si daranno in quel loco , dove saranno , o secondo chè col detto Patronne accordare si potran- no ; & se per ventura gli detti mercanti , col detto Patronne della naue , o nauil- lio accordare non si potranno del detto nolo , debba essere messo in potere di buoni huomini : & quello che loro ne diranno , quello ne debba esser seguito : & al ro nò . Saluo però che li detti mercanti pessimo o poteffino in vero mettere le dette parole o conditioni di sopra dette : che con il Patronne della naue furono accordate per scritta o per testimonij , & se in vero mettere non potranno : li detti mercanti sono tenuti di dare la mità del legname per il nolo . Et perciò fu fatto questo capitolo .

Di Promessa , o Accordo . Cap. 289.

SE alcuna promessa sarà stata fatta infra alcuni per quale si vuole ragio- ne , che con la detta promessa sia stata fatta a buona intentione debba es- sere ossernata & tenuta infra quelli , liquali sarà stata fatta in loco conueniente , & se la detta promessa sarà stata fatta in luoco conueniente , & con giusta ragione , & con buona intentione , debba essere ossernata , & tenuta infra quelli liquali fatta sarà , se per auentura alcuno di quelli , infra liquali la detta promessa sarà stata fatta , non osserverà la detta promessa : & quello o quelli alli quali la detta promessa osseruata o attesa non sarà , ne sostenerà alcun danno , quello , che la detta promessa osseruata non ha , è tenuto del tutto restituire sen- za contrasto . Saluo Imperò che quello che detta promessa non hauerà ottenuta , ne osseruata , non li hauesse tolto , o vietato alcun giusto impedimento , il quale

se in vero messo eßer potrà, quello, alquale il detto impedimento giusto interuenuto sarà: per il quale hauerà hauuto a rompere la detta promessa non sian tenuto di menda fare à quelli, alliquali lui la detta promessa ha hauuto rompere per causa del detto impedimento se per auentura il detto impedimento in vero metter non potrà, è tenuto di restituire come di sopra è detto. Ma imperò se quello hauerà hauuto a rompere, e non hauerà offruata la detta promessa à quello, o a quelli alliquali fatta l'hauerà per colpa e pigrizia loro, se lui la detta colpa in vero mettere potrà, e per la detta colpa alcuno danno sostenuto hauerà, quello, o quelli, contra liquali la detta colpa prouata sarà, sono tenuti del tutto restituire senza contrasto: & tutto questo che disopra è detto debba essere fatto senza fraude. Salvo imperò ogni giusto impedimento à ciascuna delle parti. Et per tali ragioni fu fatto questo capitolo.

Di Mercantia falsa. Cap. 290.

SE alcun mercante renderà o hauerà venduto ad alcun altro mercante alcuna mercantia, in questo modo, che se il detto mercante, che la detta robba o mercantia comprerà, non la vederà né l'hauerà vista, o non la vorrà vedere, anzi se ne fiderà nella fede del mercante, che la detta vendita gli farà o li hauerà fatta, che dirà o farà intendere al detto mercante, alquale lui vende la sua robba o mercantia, che gli la vende per buona, & per fina, se il detto mercante, che la detta robba comprerà, o hauerà comprata, l'hauerà ricevuta sopra la condizione di sopra detta, se la detta robba o mercantia non sarà tanto buona & fina come quello, che venduta gli hauerà, li dana ad intendere, anzi sarà trouata cattiva e falsa in qualche luoco, done quella la detta robba o mercantia porterà, o farà portare, se sarà trouato come disopra è detto, il detto mercante, che la detta mercantia hauerà venduta sotto la condizione disopra detta, è tenuto di rendere, & di dare a quel mercante, che la detta robba hauerà da lui comprata, tutto & tanto, come altre robbe simili di quella o di simile natura di quella, che lui venduta hauerà, valeua in quel luoco, done detto mercante la portò, & ancora li è tenuto, che se per causa della falsità danno, o spesa ne hauerà sostenuta alcuna, del tutto restituire, & rendere senza contrasto: Ancora li è tenuto che se il detto mercante, che la detta robba hauerà comprata, riceverà alcun mancamento, che lui non potrà hauere, nè riscuotere li suoi danari per causa della falsità di sopra detta, il detto mercante, che la detta robba hauerà venduta, sotto la condizione detta, li è tenuto di dar per soldo & per lira per causa della detta falsità, perciò che lui non hauerà potuto ribauere gli danari tutto, & in tanto, come lāi dirà per suo giuramento che hauerà guadagnato, se gli danari potesse hauere hauuti, secondo il prelio che lui hauerà venduta la detta robba, se la detta falsità non ci fusse stata trouata, e tutto questo disopra detto, che sia e debba essere senza fraude. Imperò se quello, che la detta robba renderà o hauerà venduta, dirà a quel

che

che la detta Robba comprerà che lui gli la vende per tale come è, & che la vedo o che la faccia vedere, e se gli piace che la pigli, se non che la lasci stare: se quello che la detta robba comprerà sia che la veda o la faccia vedere o no, se lui la riceverà, sia che lui ci guadagni, o perda, in questo modo non gli è tenuto, se non vorrà, poiché la detta vendita sarà fatta, come di sopra è detto. Imperò se bisogno sarà che la detta condizione in vero possi esser messa. Et per la ragione che di sopra è detta, fù fatto questo Capitolo.

D'errore di conto allegato per compagni contra gli heredi
del patrono. Cap. 291.

SE alcun patrono di naue, o di nauilio hauerà reso conto, o il scriuano per lui a tutti gli suoi compagni, o la maggior parte del guadagno, che lui fatto hanerà o del consumamento, se interuenuto ci sarà, o da qualunque cosa che il detto Patrono della naue o nauilio sia o debba essere tenuto di rendere conto a detti compagni, o la maggior parte riceueranno, o intenderanno il detto conto, & terransi per pagati, se il detto patron della Naue, o nauilio viuerà assai tempo, o poco dipoi, & stando con li detti compagni insieme in vn luoco, o no, & nauicherà & ciascuno viaggio o alcuni lui verrà in quel loco, dove saranno li detti compagni alcuni, o per aumentura quando il detto conto hauerà renduto a capo di tempo o incontinenti, il detto patron della naue, o nauilio andrà a viaggio, & per volontà di Dio andando al viaggio, lui morirà, & quando la detta naue, o nauilio sarà venuto del detto viaggio, dove il detto patron sarà morto, li detti compagni tutti o in parte diranno, che loro trouano o hanno trouato alcun errore o fallo nel conto che lui renduto haueua, & li detti compagni tutti, o parte faranno, o faranno fare domanda del detto errore alli beni del detto defunto, o a suoi heredi, o a quelli che teniranno li beni di quello, se lo detto defunto hauerà fatto testamento, dipoi che il detto conto hebbe reso alli compagni, se nel detto testamento sarà trouato che il detto morto habbia conosciuto il detto errore o hauerà riconosciuto alcun torto, che lui tenesse a detti compagni, il detto errore, & torto debba essere restituito a detti compagni senza contrasto, se tutti li beni del detto defunto ne sapezzino esser venduti, che herede ne altra persona non può per niente contrastare. Saluo li marinari, se del loro salario non saranno stati pagati, se per aumentura il detto defunto hauerà fatto testamento, come disopra è detto, e non hauerà riconosciuto l'errore, li detti heredi non sono tenuti di niente a detti compagni di monda fare, saluo che se nel cartolario dove il detto defunto rese conto, quando viuo era a detti compagni, sarà trouato il detto errore, & che il detto cartolario fuše quello, per quello & non altro, & ancora il scriuano, che il detto cartolario scrisse, che sia presente se viuo sarà, per vedere il detto errore se sarà vero o no, & nessun' altro scritto non sia, nè debba essere creduto; saluo che il detto cartolario, dove il detto defunto rese conto quan-

do viuo era a detti compagni, non fusse trouato, se li detti compagni potranno mostrare copia del detto cartolario, che fusse copiato quel scriuano medesimo, & non altro se viuo era o viuo sarà, se gli detti compagni questo di sopra detto in vero mettere potranno, & se nella detta copia, il detto errore trouato sarà: li beni del detto defunto, & gli heredi sono tenuti di tanto, come li detti beni basteranno di restituire alli detti compagni il detto errore, se trouato ci sarà, & se per auuentura il detto defunto non hauerà fatto testamento dipoi che il detto conto rese, se il detto cartolario, o copia trouato sarà, & il detto errore trouato sarà, debba essere restituito come disopra è detto, & se non hauesse fatto testamento nel cartolario non si trouasse, ci è assai fatica & contrasto. Imperò il contrasto debba essere messo in potere di huomini, che tenghino cura di anime, & debba essere ricercato se il detto defunto hauesse confessore in quel loco, con il quale luisi confessasse, o si fusse confessato, & se trouato sarà debbe essere messo in potere del detto Confessore il detto contrasto, & se per auuentura Confessore trouato non ci sarà il contrasto debba essere messo in potere di huomini che temino Dio, & che siano religiosi, & huomini honesti, & di buona fama, & quando li detti buoni huomini haueranno ricevuto il contrasto in lor potere, loro debbano hauere tutti li detti compagni, & debbano hauere da ciascun di loro un giuramento, che dichino il vero del detto errore già come è, & come nò, & come è interuenuto il detto errore, & li detti buoni huomini debbano guardare la fama, & conditione de' detti compagni. Imperò li detti buoni huomini non debbano creder alli detti compagni, anzi gli detti compagni debbano dare testimonij sopra il detto contrasto che siano fuora di sospetto, & che nou aspettino hauere danno, nè utile del detto contrasto, perche secondo ragione nessun huomo può fare, nè debbe far testimonio a ne, un contrasto, che n'aspettasse danno, ne utile hauere per nessuna ragione, se già le parti non si accordassino, & quale si vuole cosa che li detti buoni huomini diranno, o pronuntieranno sopra il contrasto, quello ne debba essere seguito altro nò. Et per ciò fu fatto questo capitolo.

Di Naue che mancherà di essaçia dapoi che hauerà caricato. Cap. 292.

SE alcun Patrono di Naue o Nauilio, che hauerà caricato in alcun loco, & hauerà caricato alcuna robba di mercanti, se il Patrono della detta naue o Nauilio in quello loco medesimo dove hauerà caricato, o in altro loco canerà o farà canare vele, o anchora, o alcuna altra exarcia, per quale si vuole ragione innanzi che la detta Naue o Nauilio sia discaricata, & la detta Naue, o Nauilio verrà, o sostenerà alcun danno o perdita o consumamento, se al detto Patrono prouato sarà che per colpa di lui o della exarcia che canata ne hauerà, sarà interuenuto il detto danno, il detto Patrono è tenuto di tutto lo detto danno mendare, & restituire senza contrasto, & se al detto Patrono trouati non saranno

saranno alcuni beni, ne hauerà di che possa pagare & restituire il detto danno alli detti mercanti, se è giunto, debba esser pigliato, e messo in poter della giustitia come a comandatario, perche ogn parone di naue o nauilio è, & debbe esser detto e riceuuto per mercante e per comandatario, e in tutte le facende che lui hauerà a fare con mercanti per conto della sua naue o nauilio, e questo per molte cagioni, le quale non bisognano dire. Et perciò fu fatto questo capitolo.

Come debbe pagar nolo in caso di getto. Cap. 293.

Come la opinion di molti sia in molti modi del nolo, come debbe pagar in caso di getto, e come nō: opinione è di alcuni di tutto il nolo, ch' il Patron della naue, o nauilio ricenerà da mercanti, che se la naue o Nauilio hauerà gettato in quel viaggio, che per tutto quel nolo debba pagare il Patron della Naue o Nauilio in quel getto. Ancora è opinione d'altri, che se il Patron della Naue o Nauilio riceue nolo tanto della Robba gettata, come della ristorata, che debbe pagare nel getto solamente per quel nolo, che lui riceue della Robba gettata. Ancora è opinione di alcuni altri, che se il Patron della Naue o Nauilio non riceue nolo della Robba gettata, che lui non debba pagare di quel nolo che riceuuto hauerà nel getto, & ciascuno de' Mercanti o altre persone, che le dette opinioni hanno, ò se le pensano hauere, & dire a buona intentione, e quella gli debba essere riceuuta. Et perciò gli antichi antecessori nostri, che in prima andorono per il mondo in diversi luochi e parti, loro vedendo, e intendendo le opinioni disopra dette, hebbono consiglio infra loro, come loro potrano torre & rimouere le dette opinioni, e questo per leuare gli contrasti, e fatiche, che possono essere, e interuenire infra gli patroni delle nau, e nauili, e gli mercanti, & ancora con altre persone, che con loro haueffino a fare per alcun conto, perciò loro non piangendo le loro fatiche, non lo gettauano a pigritia per hauere merito di Dio, e amore, e gratia delle persone, e per leuare gli contrasti, e le opinioni di sopra dette, dichiararon, & pronunciarono in questo modo: Che ogni nolo che promesso farà di dare per mercanti o per altre persone al Patron della Naue, o Nauilio, o altro legno, che li debba essere dato, e pagato senza contrasto. Secondo imperò gli accordi, e patti, che saranno fatti et accordati infra li mercanti, & tutte altre persone con gli patroni di naue o nauili, & gli patroni delle naue, o nauili sono tenuti di pagare in caso di getto per tutto e tanto, come gli auanzasse di nolo, che loro riceuuto hauevanno delli detti mercanti, & di altro persone per il detto viaggio. Imperò è da intendere, che gli patroni delle Nau, o Nauili debbano abbattere, & cauar de' detti noli il salario dellli marinari, & la vettouagli, & tutte spese che haueffero fatte per il detto viaggio, che giuste siano, & di tutto questo disopra dette debbano contare gli patroni delle nau, o nauili, o huomo per loro con gli mercanti, o con chi loro voranno, & se lo voranno lasciare in loro fede, questo sia in volontà de gli mercanti: et per tanto gli patroni delle Nau, et Nauili

sono tenuti di mettere & pagare in getto per tutto quello, che netto gli auanzasse del nolo, the loro riceuuto haueranno da detti mercanti per il detto viaggio done il detto getto farà stato fatto per soldo & per lira, come farà la robba ristorata alla gettata: & se per auuentura ci hauera alcuni de mercanti, o tutti, che diranno, che il patronne della Naue o del Nauilio, o altro legno, metta, & paghi nel detto getto per il ritorno che lui hauerà, ciò è sapere del nolo, il detto Patronne hauerà di altri mercanti, o di quelli medesimi, se con lui se ne ritorneranno, gli Patroni delle Naue, o Nauili non ne sono tenuti per nessuna ragione, poiche lo getto farà già contato dell'altro viaggio: & perciocche la Robba, che la Naue, o Nauilio porta al ritorno del viaggio, non è quella, né di quelli mercanti, nè è obligata a quella, nè è ragione che sia, nè debba essere per alcuna ragione; & per ciò per le ragioni di sopra dette, & ancora per molte altre non è tenuto nel getto che fatto farà, nel primo viaggio del nolo che hauerà del ritorno. Et per le ragioni contenute fu fatto questo capitolo, non contrastando alcune ragioni in alcuni capitoli contenute.

Del patronne, & de' marinari, che non vorranno andare in viaggio. Cap. 294.

SE alcun Patronne di Naue, o di Nauilio, o di legno farà, o hauerà fatto conventione con gli marinari, per andare in alcun viaggio, il quale viaggio infra loro farà dichiarato, & certificato, quando s'accordarono, gli marinari sono obligati andare, & seguire il detto viaggio, secondo la forma e maniera dell'accordo co'l Sig. della naue o nauilio, o altro legno; se già gli marinari no si volesseno partire dell'accordo, e non andar in viaggio per alcune ragioni già di sopradette nel cap. done si parla delle conditioni. Et questo che è detto, si debba fare senz'a fraude, o inganno; & se accadesse, quando che il Patronne del vaso farà accordato con gli marinari, & il medesimo vorrà restare, o non andare al detto viaggio, e solamente per sua volontà, che cosigli piace, e non per altra ragione, per laqual possa ragionevolmente escusarsi dal detto viaggio, ma perche gli piace così, che il detto viaggio, dove il detto Signore hauerà noleggiata la naue o nauilio, o altro legno, e che farà accordato con gli detti marinari farà perigliooso, e di danno, & il detto Signore non vorrà andare nel detto viaggio, si come è detto; in tal caso ossi possono, se così pare a loro restare, & non andare in quel viaggio, ma se il detto Patronne per alcuna giusta, e lecita causa, che aspettarà nel detto accordo, vorrà rimanere, allhora può: & gli marinari non possono escusarsi, ma se il Patron rimanerà o vorrà rimanere, o per giusta, o per ingiusta causa, e gli marinari voranno andar al detto loro viaggio, il Patron è obligato dare, & sustentare il legno nel viaggio, mettendosi per Patronne in suo luogo huomo sufficiente, il quale sia tenuto di satisfare a marinari tutto quello, che nel viaggio s'è speso, e quanto fu tra loro, & il patronne accordato. Et il detto impedimento si deve fare manifesto in presentia de i marinari.

marinari, e di esso patronne della Naue, o del Nauilio, o altro legno; d'altro modo i marinari non possano niente, ma sono obligati essere ubbidenti, & compire tutti i comandamenti giusti di quello, che per patronne gli sarà concesso, & dato, & accordarsi così lui fidelmente seruendolo, come haueriano fatto al detto patronne. Et se il patronne comandara alli marinari in questa forma, io comando a N. la mia naue, o altro vasello, & esso vi dò per patronne, al quale ubbidirete, & conoscerete come à me nel detto viaggio, se il detto patronne dirà le sopradette parole agli marinari senza veruna contradictione, & si partirà da detti marinari, & gli marinari da lui con questa obligatione, & conventione che con lui haueffino, i detti marinari restano ubbligati al sostituto a stare quanto erano obligati con il vero patronne; ma non volendo i detti marinari poi oßeruare al detto patronne sostituto, quanto fu accordato, & conuenuto col detto primo patronne nel viaggio, il patronne o il suo sostituto posso no stringere i detti marinari alla oßeruatione dell'accordo, secondo che a loro parerà; e se per caso gli detti marinari oßeruaranno, e compiranno tutto quello, che nel detto accordo fu conuenuto a colui che gli sarà stato assignato per patronne per il detto viaggio, se stando nella detta naue o Nauilio, o altro legno, il sostituto farà con gli marinari alcun contrasto, per cambiamento di viaggio, o per alcun'altra cagione, & se fra lorò, e quello, a cui sarà comendata la Naue o Nauilio, o altro legno per causa del detto contrasto nuovo, nascerà nissuna questione, o domanda, & già se sarà il patronne principale della Naue, o del Nauilio, o altro legno, spogliato del dominio, e messo in possessione del legno il detto sostituto, il primo patronne non può domandare in suo proprio nome, o particolare autorità in modo alcuno a marinari per causa del detto nuovo contratto, nè marinari son ubbligati a rispondere al patronne, nè ubbidirgli, nè il sostituto può domandare per causa di questo nuovo contratto in nome del patronne maggior, ma nel suo proprio, & così facendo come è detto, e gli marinari gli sono ubbligati a rispondere, & ubbidirgli circa questo nuovo contratto; e se il detto sostituto farà cosa alcuna in detrimento della naue, per qual si voglia causa, il patronne maggiore della naue, o nauilio, o altro legno debba eſſer da lui rifatto quanto per parere di huomini esperti sarà giudicato, nè possa questo sostituto muouere contrasto con ragione alcuna, apprendo in vero il consumamento, e possa domandargli il suo danno senza rispetto alcuno. Dellaqual cosa non accade altro dire, nè ricapitolare, perche ognuno sa troppo bene quello che si ha da fare, e del suo proprio, e che nò, e per le ragioni di sopra dette fu fatto il presente capitolo.

I L F I N E.

*ORDINATIONI DI QVALUNQUE
cosa che armará per andar in compagnia
dell'armata, Et prima dell'Amirante
Capitano, & Armatori, Cap. 1.*

NE L Commun dell'a naue, o altro vaso, tutti tre insieme debbano giurare; & ciò che sarà del guadagno fatto, pagata la viuanda, che si hauerà tolto in presto, & sarte, & ogn'altro debito qual si sarà fatto in utilità del legno, dar à ciascun vaso la sua parte, & se per aumentura fusse huomo alcun, che per utilità del legno hauesse prestato qualche cosa, per comandamento dell'Amirante, o degli Armatori, del primo guadagno sono ubbligati satisfarlo; fu fatto il presente capitolo, percha molti legni fornito il corso loro, disarmarebbono senza pagar gli creditori, e chi gli fa bene: però tutti i detti debiti si debbono satisfare.

Come debbe esser dispensata la spesa, & il guadagno nel legno armato. Cap. 2.

TUTTI quelli, li quali entraranno nel legno, habbiano guadagnato, o non, bisogna che paghino la loro parte del giusto, come se ci fussino stati sempre & secondo che l'huomo sarà, debba hauer miglioramento, verbi gratia se uno sarà stato o più, o manco di dieci giorni, & gli altri saranno stati vi' anno, o più, & haueranno rinfrescato la naue due, o tre volte, questi debbano esser migliorati secondo il guadagno del legno, & gli altri secondo il merito: ma l'Amirante, il Capitano, il nochiero, & il scriuano debban hauer la maggior parte, il restante debbano spartir fidelmente, secondo la qualità de gli huomini, perche potrebbe esser che quello, il qual è stato manco tempo, meritasse assai più di chi è stato più, e però debbasi hauere in questo buon giudicio.

Del Comito, del Patrono di Galea, o Fusta manco armata.
Cap. 3.

SENESSUNO andrà per se stesso in Galea, o Fusta solo, senza naue armata di Signoria, debba hauere la giusta parte, & tutti gli huomini debbano fare il comandamento, si come al Comito si debba fare, benche vadi dietro all'a naue, o che sia in compagnia di naue, & la naue habbia d'altra naue, o legno dieci pesanti, il Comito ne hâ da hauere tre; & se cinque due: in questo modo, che se la naue ha meno di cinque pesanti sono del Comito due, & uno del Capitano, & due del nochiero; & quel che sarà più di cinque debba andare nel

nel potere dell'Amirante, & del commune; & se il Comito piglia legno di battaglia armato, deue hauer l'armi dell'altro Comito, & può cambiar l'armi nelle migliori, per infino all'ultimo del viaggio, & d'ogni vaso che pigliara debbe hauer vn' anchora, di rinfrescameto la naue vna parte e meza, e tutti sempre debbano eſſer vbbidienti alli comandamenti del Comito, sia di che vaso ſi vuole.

Del Comito. Cap. 4.

IN presentia dell'Amirante, & del commun della naue debbe giurar il Comita di mai partirti ſenza loro volonta, ſotto pena della persona, guardiſi di tagliar la corda, che ſta legata alla naue, quando eſce fuor della prua, ſe non fuſſe che quella impediſſe il timone, per queſt tagliandola immediate piu preſto che può la conci; & ſe per altra cauſa altri la taglierà, ſia tenuto per falſo, & traditore, & perda vna mano: & ſe veruio la taglierà, o la faccia tagliar & che gli poſſi prouare che lui l'abbia fatto per maleuolentia, o per tradimento, come maleuolo, & traditore, ſi debba impalare.

Delle Conuentioni. Cap. 5.

INcomincia della naue, e della viuanda, che l'Amirante, e gli Armatori, & il Capitano, e quelli che armeranno, & faranno ſi come ſi ſono conuenuti, & ſecondo che ſi partiranno, ma l'Amirante del Capitano non lo debba maniſtentare in verum modo, per infino che l'Amirante non dà licentia al ſcriuano, che lo maniſteti a tutti, all' hora lui può dirlo, & della conuentione, & della partenza; & molte altre coſe.

Delle parti, quali ſi debba fare nella naue armata. Cap. 6.

E' Necessario ſapere quante parti fa la naue, e ſi è con Galee, ò altri legni armati, ſe ſono mille compagni, debbano fare ſei mille ducento parti. Et ſe la naue ha cinqecento compagni, con li legni armati debba fare tre mille, & cento parti. Et ſe la naue ha ducento, debba fare mille ducento parti, ſe la naue ha ſettecento, debba fare ſettecento cinquanta cinque parti, & ſi come crescono gli huomini debbano crescere le parti. Et con le parti ſe migliorano gli huomini. Seconde la ſufficientia ne'loro officij. A queſto debba giuicare il Capitano, & il nochiero maggiore, & li Caporali, & li Contestabili, in queſto modo, che debba hauere tre nochieri gli migliori della naue, & tre proeri, & due caporali, & due Baleſtrieri, congiunti con il Contestabile, & due huomini d'arme, con il ſuo Contestabile. Et non poſſino fare nulla per parentella, ne per altra amicitia, ma con la volonta di tutto il communе della naue, dir la verità, & partire fideliffimamente, in presentia dell'Amirante. Et quelli quali hanno da eſſer conosciuti di miglioramento, ſiano nonoſciuti, & migliorare anche l'Amirante ſe n'è degno, e maiorali, e nochiero, Baleſtrieri, & tutti ſecondo il loro merito oltra le loro parti debbano hauere.

De nochieri, & dialtri offici della partigione. Cap. 7.

IN ogni Naue, che ha mille marinari, debba hauere sedeci nochieri. Et ventiquattro proeri, solo che habbia mille compagni. Et se la Naue ha cinquecento, dene hauer dodeci nochieri; si duento cinquanta, sei nochieri. Et il scriuano, il nochiero maggiore, debbano hauere miglioramento, per nochieri, cauando però la conuenientia, qual hauerà fatto con l'Amirante. E se lui debba hauer quattro ducati sopra le dieci parti, gli habbi con questo, che'l Capitano sia alla conuenientia col scriuan maggiore, & che sia il scriuano, & il nochiero sufficienti, altramente possino essere priuati, & il scriuano debba hauere dieci parti, si come il Nochiero, il Capellano, il Medico, & questi son quelli i quali debbono hauere le parti, come nochieri nella Naue, ma se per auuentura qualcuno si accordasse, o pruero, o altri di qualunque ufficio, & poi non lo sapeffono fare, si come s'è detto de nochieri, s'intenda de proueri, & di tutti. Bisogna che il Capitano, & l'Amirante, & gli Armatori in otto giorni habbiano fatto l'incanto sotto la pena delle lor parti, & di poi che sarà fatto, i danari debbano esser partiti in quattro giorni, & debba dar licentia l'Amirante al Scriuano, & al Nochier maggiore, che possin pigliar tanta Robba, & basti per pegno de danari, che presteranno a gli huomini della Naue, per insin fornito il termine dell'incanto, & se la Naue, dapo pagati i debiti, gli resterà qual cosa di guadagno, lo debba hauere il Scriuano, il nochiero, acciò possino hauere da mangiare, e da vestirsì secondo che vederanno il guadagno, con questo che il guadagno sia sufficiente alle spese, & per questa procuraria debbano hauere ambidue due migaresi e mezo, e il Scriuano è ubligato, a fare piacere a tutti quelli che haueranno preso Robba da lui, & se gli huomini pigliaran più del douere, lui è ubligato a quel di più per i due migaresi, & egli, & il Comito debbano hauere cura fidelmente di tutti, che anderranno in Naue, & questo è il loro officio nelle Naui, o altro legno armato, quale debbano fare con grande cura, & fidelmente.

Dell'Amirante. Cap. 8.

L'Amirante può dare miglior parte a chi lui vorrà di due, o tre, o cinque parti, infino a dieci, & quelli, alli quali debba dare miglior parte, hanno da essere infino a cinque huomini, o più otto, e può fare il contestabile, & lo può migliorare di una paga di più de gli altri, e sopra la sicurtà di quelli che haueranno multiplicato le parti, & può migliorare tutti gli ufficiali, con questo da loro siano sufficienti per consenso del commun della Naue: Tutto questo fu fatto, & confirmato, come sono tutti gli altri capitoli.

Delle ordinationi dell'i Vasi, che non hanno remi. Cap. 9.

TUTTI i vasi che non hanno remi: ma Gabbia, sia nel capitolo delle Naui, l'Amirante debba essere sopra tutta l'armata: e debba giurare a gli Armatori della sua fedeltà, in tutte le cose che conuengono alla Naue, & a gli compagni, che hanno armato, & delle sarte, che prometterà, & hauerà assignato alli Armatori: & se nessuno è fatto Amirante, & che la naue sia sua o no, egli debba comandar al nochiero in giuramento; che gli debba manifestare tutto quello, che s'appartiene al corpo della Naue, & aiutarlo in tutti i bisogni: Et il detto nochiero maggiore con gli marinari, penesi, gli quali sono chiamati Nochieri, debbano andare quattro, o cinque di loro, infino a otto de gli primi & manifestare allo Amirante con giuramento di dire la verità, & l'Amirante con i medesimi nochieri lo debbano fare intendere a gli Armatori; e se l'Amirante non lo farà, debba perdere delle sue diece parti, e debba partire al comun della Naue, o sia sua, o no la Naue, & la pena che sarà posta a quelli che giuraranno, la debbe pahare dal maggiore al minore, & se nochiero hauerà fatto alcun patto con l'Amirante, il quale debba dare sarte, o altre cose, & non le darà, il nochiero debba pigliare le parti dell'Amirante, & le sue arme, e darle al comun della Naue, e l'Amirante debba fare scrivere in presentia de gli armatori tutto quello, che il nochiero hauerà detto delle sarte, & altre cose, & se il nochiero non dice la verità, due hauere la sopradetta pena, e l'Amirante debba fare il medesimo a gli mercanti per l'istessa pena, & gli mercanti debbano hauere dallo Amirante tutto quello, con il quale si sono conuenuti per il doppio della pena di sopradetta; & l'Amirante è obligato al nochiero & tutti quanti gli altri huomini di douergli dare quanto piglia per la Naue, e per il mangiare, & quanto in presto, nè debba mettere per nochiero maggiore alcun suo parente per la sopradetta pena, se non lo fa per consentimento dell'i portioneri, & del Capitano, & degli Armatori, nè può mettere Capitano, ne il Capitano Amirante, senza volontà dell'i Armatori, nè può l'Amirante col Capitano cacciare di nessun officio alcuno, se non per il suo mal viuere, o che il comun della Naue non lo conosci non a tal officio sufficiente & debba giurare l'Amirante di mantenere a tutti quello, che gli promette, sia officiale, o no, salvo che quello sappia fare il tutto di che hauerà promesso, e conuenutosi con l'Amirante, & se nol saprà poi fare, l'Amirante non gli è obligato a nulla, & può fare vn' altro sufficiente in presentia del comun della Naue; l'Amirante debba pigliare consiglio dal comun della Naue, volendosi partire per verun luoco, & se piglierà in presto qualche cosa in mare, o se farà verun cambio, sia quel che si vuole, se more ha da dare vantaggio qualcosa, ma tutto questo non può fare senza il consilio del comun della Naue, si può rinfrescare per viaggio volendo gli armatori, & suoi compagni. Ne Amirante, o Patronne può rendere, nè dare sarte da cinque pesanti in su, non saper dolo

dolo gli armatori, & compagni & se vorrà debba prima domandare a tutto il comun della naue, & se ci è vn di più che dichi sì, e l'altro di nò, l'Amirante sicuramente lo può fare; ma a questo si debba giurare per gli nochieri, & prouieri, e compagni tutti congionti, quali saranno della parte consentiente, & debba l'Amirante con il consentimento, & volere de' nochieri, & prouieri, & dell'i huomini d'arme porre i caporali, vn nochiero, vn prouiero, vn portionaro, vn armatore, vn huomo d'arme, qual sia lanciero, o balestrier, con questo che fra di loro s'accordino, & per loro siano tutti i Caporali, l'Amirante può poner prouieri, che sian conosciuti dal nochiero, perche lui conosce i marinari, e può leuare, & poner contestabili, de suoi balestrieri, con la volontà del Capitano, & Gaffenoneri, per la volontà del Capitanio, & può leuare i guardiani de gli schiani & della vettouaglia, & Cabieri, & Timonieri, & sopra Guardiani.

Del nochiero. Cap. 10.

Il nochiero ha questa preminētia, che se piglia arme, le può tenere per insino all'ultimo del viaggio, e se in verun loco gli è dato qualche vettouaglia, è la sua, & tutte l'altre cose che pigliarà d'altra Naue da cinque pesanti in giù è la sua, e di tutte le sorti delli animali ne può per se pigliare uno, & può comandare tutte le cose che si debbano fare in Naue: e debba hauere questo carico quando la Naue si va a rinfrescare, & debba hauere una parte, & una quaranta, & anche dieci parti duee hauere, & le migliori, e dell'incanto può pigliare un pesante manco delli altri, e una rela duee hauere del mezo, d'antena, o qual vuole altro modo.

De Prouieri. Cap. 11.

Il Prouieri deueno stare all'obdientia de' nochieri, che stanno in poppa, & debbano guardare tutte le sarte, & debbano hauere vn' anchora, & una maroma la migliore che sarà legata all' anchora, ò in Naue; & ognun di loro debba hauere cinque parti, & di quelle faranno nella Naue miglioramento il nochiero, & due prouieri, & due chiauari debban giurare che per nessuna amicitia ò parentella, ò per danari non dire che quelli che haueranno da essere migliorati sian migliorati, né manco se il Prouiero non ha messo l'armi, & debba mettere, e l'Amirante, il Capitano le può mettere per loro, e al tempo di fare il conto scontarsene al prezzo che voranno.

De Balestrieri. Cap. 12.

LIl Balestrieri debbano hauere si come si sono accordati con gli armatori, e con l'Amirante, e col Capitano due balestri di due pie l'uno, e trecento saette, Corazza, spada, coltello, & celate, & se tutto questo che è necessario non haueranno, l'Amirante li può proueder, & farglieli pagare vn soldo ò que di più con volontà del Capitano, & dell'i armatori; & debbano hauere cin-

que

que parti , e delle parti , quali li toccano di miglioramento sia per mano di tre balestrieri col suo Contestabile , & si come giura il nochiero per li suoi marinari , così deue il Contestabile giurare per li suoi Balestrieri il Capitano ancora deaba dire il suo parere per il giuramento che haueranno fatto i Balestrieri . Et debbano hanere tutte le corde che saranno sopra la Naue , cioè sopra la coper- ta , e quelle che saranno innanzi .

De gli huomini d'arme. Cap. 13.

La buomini d'arme debbano mantenere il tutto all' Amirante promesso , & a suoi compagni altramente caschino nella medesima pena de' Balestrieri qual stà in petto dell' Amirante . Et debbano hauere tutto quello che potrà pigliare da gli altri huomini d'arme battagliando , se la Naue si torce , ma se prima sarà torta non debbano hauere nulla , haueranno quattro parti , e tutto quello che gli sarà promesso dall' Amirante per toreere la Naue ò per montare nell'altra de' inimici , ò per fare arme . Il Capitano , con l' Amirante , si come si sono conuenuti per la conuenientia , debbano fare il debito loro , & mante- nendogli il tutto gli huomini d'arme sono obligati stare alla sua guardia . E se l' Amirante non gli mantiene la fede , nou sono obligati a nulla .

De' Cabieri . Cap. 14.

I Cabieri ancora hanno da m'ntenere quello , c'hanno promesso , & che si son conuenuti ; Et debbano stare due in proua , e due in mezzo , & habbino l'armi de gli altri Cabieri .

Del peso , e della misura . Cap. 15.

SE si trouerà alcuno con pesi ò misure false , ò che metti nel vino acqua , pu- blicato che è l'incanto , debba perdere la botta col vino , & gli Consoli lo debbano pigliare , & darlo al comun della Naue : & se gli Consoli consen- tono : debbano essere segnati col fuoco nella fronte .

De Sopraguardiani . Cap. 16.

Isopraguardiani debbano esser fatti , & debbano hauere otto pesanti per uno : & gli archi , & le scarpe , e le spalegne di quelli , che piglieranno in terra .

De' Timonieri . Cap. 17.

Li timonieri hanno d'hauere quello , che si sono conuenuti col Capitano , con il Nochiero , & con l' Amirante . Et l' Amirante è obligato di farli pa- gare , e serbargli la loro parte .

De' Barbieri. Cap. 18.

Li Barbieri hanno d' andare come i Timonieri, e le sentinelie, come si conueniranno, & accordaransi.

De' Gaffanonieri. Cap. 19.

Debbono hauere questi cinque pesanti per uno: & se sta la bandiera in proua della Naue, quella piglieranno, sarà la loro.

De' Barchieri. Cap. 20.

Barchieri deuono hauere tutti i coltelli di quelli che remano, & gli Capi delli animali.

De gli Proueditori. Cap. 21.

Li Proueditori, tutto quello che gli prometterà l' Amirante, debbano hauere, ò cinquanta, ò cento, ò dieci pesanti, & questo debbano hauere quelli della Naue per cosa certa.

Della guardia dell'Amirante. Cap. 22.

Tutti gli huomini della naue son obligati con fidelità guardar l' Amirante, tanto quanto staranno in quel viaggio per giuramento, & l' Amirante a loro è obligato di tutto quello che gli ha promesso, e similmente sono obligati al Capitano, & se lui non gli manterrà la fede delle promesse, non sono obligati a nulla, se già non hauesse giusto impedimento.

De gli Sprolatori, & delle Spie. Cap. 23.

Li Sprolatori deuono hauere dieci pesanti per uno, e se meneranno veruno alla morte deuono hauergli loro parte, e tutta la moneta che si trouard alla esamina di cento pesanti, cinque milaresi, & se per disgratia s'accordassero con le spie, e lassassero passare qualcheduno, ò per danari, ò per altro debbano perdere vn'occhio.

De' Seruitori. Cap. 24.

Il Seruitori deuono hauere due parti, & debbano curare li schiaui, e gl' inservi, & tenere pulita & netta la Naue, & se il seruitore è huomo d' arme, il Capitano il debba migliorare, hauendo giurato, & osservato la sua fedeltà.

Delli Maestro d' Ascia. Cap. 25.

Lil Maestro d' Ascia offeruata la promessa, & la fede, tutti i ferramenti delli altri maestri deue hauere.

Delli

Delli balestrieri. Cap. 26.

Il balestiero tutti i ferramenti dell'i altri due hauere, & è obligato a fare corde, & acconciare i balestri della naue, insegnare a chi non sa nell'esercitio del Balestiero.

De Calafatti. Cap. 27.

Ancora loro deueno hauere de gli altri Calafattori i ferramenti, una saia & una cotta.

Del capo dell'i seruitori. Cap. 28.

Lvi debba hauere i miglior ferri, & un caldaro infra tutti i servitori, e debba fare cinque parti, e non lo può rendere senza la volontà dell'i altri, e nessuno può porre i dadi in tauola ecetto lui, e li può tuor via, se da altri vi saran posti.

Delli Consoli. Cap. 29.

Sei l'Amirante vorrà menare i Consoli, col volere di tutta la naue lo può fare, e loro sono obligati a offeruare tutto quello, che saranno tenuti, e che prometteranno.

Delle Conuentioni. Cap. 30.

L'Amirante debbe ottenere, & dare quello ch'egli ha promesso a tutti, sia chi si vuole; offeruando la fede egualmente a tutti, loro sono vbligati essere in guardia della sua persona, e se non è fidele delle sue promise, loro non son vbligati a nulla; l'Amirante deve compire la conuenientia a quello che sarà sufficiente alla sua conuenientia, e al suo officio, e non sapendo far l'officio il qual hauerà preso l'Amirante non gli è vbligato di niente, l'Amirante insieme col capitano debbano pigliare del primo guadagno, che farà la Naue, & pagare tutti i debiti senza licentia, e possano leuare di ciascuna parte il valimento di Robba che sarà stata persa, & pagare il patrono purché possi prouare di hauerla persa, & quanto la vale, questo faranno quando la Robba non si trouasse, oneramente la pagaranno del primo guadagno che farà la naue, & se il Patronne fusse in lontan paese, loro gli debbano scriuere, & satisfarlo, e se loro eonsigliano di hauerla, & che il patronne glie la chiedi, & non la rendino, possano essere accusati alla giustitia, & essere condannati. Tutte le cose che l'Amirante hauerà preso per mantenere la compagnia, dopò cominciato il viaggio, & lui eletto nell'officio, tutto debba pagare del comun della Naue, infino che la sia scaricata, & può fare giustitia, tagliare orecchia, & altre sententie di poca importantia, andando però in viaggio, & non gli può esser contraddetto, facendo giustamente, e non può ponere il

scriuano

scriuano, senza li armatori : può fare alcun maiorale, & fargli a tutti tener le chiavi delle camere, & delle casse : e può far giustitia di quelli ch'apriranno le casse, & le porti senza chiamarli, o fardelli, e di tutti quelli che non faranno il comandamento delli officiali della Nave, l'Amirante deue hauere di vinti pesanti insino a quaranta, secondo che sarà il patto con li Armatori : & deue hauer, quando veruna naue sarà presa, un vestire per consenso del comun della naue, tutto quello fatto fù, & confirmato come tutti gli altri capitoli. E debba hauer l'Amirante un letto fornito d'ogni naue, che piglieranno, & debba hauer una tazza d'argento, e tutti gli scritti, salvo quelli de cabieri, & un anello di venti pesanti, & gioia pur di venti pesanti senza perdi danno dell'armata, & è obligato al patron della naue farli pagare si come con lui e con li compagni si sono conuenuti quando la naue hauerà guadagnato qualche cosa. Et quando la nave fa campo, l'Amirante debba hauere uscio sopra tutte le parti: contentandosi il comun della naue. E lui debba girar dopò che la naue ha fatto vela di mantenere tutto quello, che hauerà promesso e debba prestare, si come lui piglia in presto, & tutti lo debbano seguitare per insino chel disarmi : con questo potrà rinfrescar la naue quando vorrà. E se gli marinari lo seguitaranno, quanto sia la sua volontà non li può domandar nulla per insino che non ha disarmato, e se nisuno si vorrà partire innanzi, debba lasciare in naue l'armatura, nè manco si può partire senza licentia dell'Amirante per insino che non habbi rinfrescato due volte per armar di nuovo, e di poi che due volte hanerà rinfrescato, & di nuovo armato, il può far come disopra è detto, & anche per questo fu fatto il presente per quelli che pigliano la moneta, non debban render niente, perchè l'Amirante manco rende a quelli, che la prestano; dico di un dinaro, o due da chi si piglia a quel si rendi.

A quel che è obligato il Capitano. Cap. 31.

IL Capitano è obligato a mantener tutto quello, che promette, & tutto quel che è necessario allanaue far tanto quanto potrà, e saprà, & può far giustitia, e debba far sapere all'Amirante, & a gli armatori tutte le cose, che son dannose alla naue, & debba essere eguale nella giustitia a tutti, & fare che tutti mantenghino le lor promesse, e debba dare conto al scriuano da quel di che la nave fa vela, & se altri volessero vedere gli suoi conti per sua giustificatione, lo debba far in presentia di tre nochieri, & quattro maiorali, & quattro proceri, & tre balestrieri, & due d'armi, & debba mostrare & dire tutto quello, ch'ha da fare l'Amirante : e se l'amirante fa senza giustitia, e senza ragion le sue cose ad ultimo del viaggio; il Capitano, con il comun della naue hanno a rimediare, e debba guardar le parti a tutti, & dare e conservare a ciascheduno il suo debito, & deue hauere l'occhio, che gli officiali non usino a vertrano impietà, & quando nella naue ci è Amirante, è suo officio, e debbe cambiare i vasi in tutte le parti, per consiglio dell'Amirante, e debba andare a parlar

parlar per l'Amirante, per il comun della naue, e per sé, a tutte le nauj, per sa-
per chi le sono, e quel che farà sia ben fatto. Etiam debba poner nelle galee,
e in altri vasi che lui vorrà, in suo luoco, e lo può mandar dinanzi all'Ami-
rante, e quel che comandará sia fatto. Et debba diuidere gli huomini armati
da legni, e ponere, e leuar quel che vorrà, e fare accomciar i danni de' remi, e
di vele, e tutto quel in ch'è di mistero, e debba far della vettouaglia come vuol
a suo modo, e debba stabilire, e ordinar al tempo opportuno le battaglie in tut-
ti i luochi delle nauj, e debba guardar molto, se tutti sono sufficienti ne' loro
eßercitii, e insegnarli, e partire l'armi che son della naue a chi n'hà carefia,
e mandare gli huomini in terra per ordine: si come l'Amirante hâ potestà in
naue, così lui in terra, e debba spartire i Gaffanonieri ne' luoghi di necessità,
e debba receuer la gente, e ritenergli, e debba bauere il quarto delle giu-
sticie, e pene, che sifaranno nelle Nauj, e debbaguardare, e serbare la rob-
ba di quei, che moriranno, e darla a gli heredi, e se niuna cosa si perde, egli è
vbligato pagarla, e guardare le parti a quei della naue quando si rinfresca-
no, e migliorar il seruo dell'armi di mezza parte, con volontà dell'Amiran-
te, e duee partir tutte le cose che sono da donare giustamente con l'Amiran-
te, e con gli Armatori, e se i Consoli non faranno le misure, e i pesi giusti, e fi-
delmente, il Capitano gli può segnare in fronte col fuoco, e è vbligato ch'o-
gni pegno che si mette nella naue, o in tauerna, per alcuna sorte di viuanda,
non lasciarla vender per insino che la naue non forniſſe il suo viaggio. Et nessu-
no può vendere niente, se il capitano non vede la robba, se è buona, e se i pesi
sono giusti, e trouando falsità o inganno di sorte alcuna debba leuarli la rob-
ba, e darla a Consoli, quali la spartischno al commune della naue, e se il pe-
gno quale è dato sopra la viuanda non val tanto, lui lo può vendere, e del
restante pigliare della paga del patrono del pugno, e fare vedere a i Consoli
innanzi che si facci gli incanti, dato in bando se v'è ordine d'inganno, e due
hauer 25. parti, o piu, se gli è la volontà de' compagni dal principio del viag-
gio, e dell'Amirante basta che venticinque pesanti non gli possano essere ne-
gati, e duee hauer tutte le spade de legni che pigliara, non s'intende però di
quelle che haueranno di mercantia, ma di quelle, quali saranno in loco di offen-
sione, e tutti li sopra segni sono suoi, delle balle, o casse, e d'ogni schianu, che
si renderà, duee hanere mezzo pesante tanto de grandi come de piccoli, e de
schiani che remano, e vagliano cento pesanti, lui ne de'hauere cinque, e se
manco di numero, due, e di tutti li schiani le cappe, e li può pigliare alcune
armi mancandogli, con questo che rendi le sue al commune della naue, cioè spa-
de, mezze teste, e altre armature.

Del Scriuano. Cap. 32.

IL Scriuano, la fidelità del quale debba essere confirmata per giuramento,
presente l'Amirante, e Armatori, e quando che la naue hauerà spiega-
te le

CONSOLATO

te le vele al suo felice camino, di presentia propria al commune della Nave, quanto debbi esser fidele confirmare con giuramento, & debba veder i conti delli nochieri, & de proeri, & de balestrieri, & huomini d'arme, da che gli ha ueran fatto vela, & quando piglierà conto di tutta la naue ci ha da esser presente quattro nochieri, & quattro procri, & tre balestrieri, & due d'arme, & quattro caporali, e guardisi che veruno non possi legger, nè scriuer nel libro suo, e se persona lo leggerà, o vi scriuerà, non duee valer nulla. Et lui perde tutti i suoi beni, & è cassato dell'ufficio. Et se questo gli farà prouato, duee perdere una manu, perche il scriuano è posto in naue per il più fidato huomo, che sia il vero, lui solo val per tre testimonij. E tutto quel che fa, la naue l'ha accettare per ben fatto. E debba essere presente alle promesse, che fa l'Amirante, & tutto scriuere, così di mercantie come di ogni altra cosa, debbe essere fidele nelle sue parole, & giusto, perche tutti i testimonij della naue vanno a trouare lui, per essere in luoco di fideltà, e quel che farà di nolo di comprare, di vendere, & di ogni cosa, sia tutto ben fatto, per tanto duee ogni uno credere alla sua semplice parola. Et nisunna conuenientia è valida se lui non è presente. Duee vdire una parte e la altra, e scriuere ancora che non fusse stato presente. Et gli guardiani à veruno debbono dar niente, senza la poliza sua, & se lo daranno, & che si perdi, lui non è obligato a satisfare, nè il Patron del la Naue può dar niente senza la sua poliza. E se alcun nolo è fatto con il Patron della Naue, & che la parte non veggi, & che non ci sia stato il scriuano presente, & che non habbia carta di sua propria mano non è obligato, ma contentandosene la parte, basta il scriuano hauerlo vido, & quando vorrà gli potrà far la poliza, & darne fede, il scriuano, può far patto con qualche marinaro pur che non sia proero di fuora & il Patron della Naue gli è obbligato, come se con lui hauesse patuito. E tutte le cose che entrano in Naue, il scriuano ha da esser presente fia quel che si vuole, & la vettouaglia la debba far spartire, & migliorare secondo i gradi, & può tenere un locotenente per seruitore, ma non debba colui però tener nè libri nè conto in verum modo, e s'intendi esser come un nochiero. Et debba hauere carta & libri, e tutta la scrittoria, non s'intende di mercantie, ma dell'uso à tale officio, e può cambiare le arme con quelle del inimico essendo migliori. Et di tutti gli incanti duee hauere due mila reſi, s'intende delli schianpi per uno due milaresi, & di riscato cinque per uno, & debba far le spese la Naue a lui, & a suoi servitori, & di scarpe, e non può essere tenuto per forza, & sia pagato quando gli è messo in Naue se gli è tenuto, lo può pigliare del primo guadagno che la Naue farà, e che si paghi qualunque cosa che piglierà a credenza per la Naue, & di poi si paghi li ufficiali, e spartiscasi secondo le qualità. Et questa è tutta l'autorità del scriuano.

Delli Maiorali. Cap. 33.

Quando che i maiorali saranno eletti in alcuna Naue, sono obligati con il scriuano fidelmente serbare, & far scriuere tutto quello, che si prometterà di fare in Naue, e ciascuno di loro debba hauere vn libro, e vn luoco nel quale stiano i libri che senza l'uno l'altro non si possi aprire: e sempre il scriuano ha da esser presente, e se nissun di loro darà niente della Naue per comandamento dell'Amirante, & che nol sappi il scriuano, debba esser casso d'afficio, e stare in mano del comun della Naue, & perder la sua parte, il maggiore due hauer vn sigillo d'argento del corpo della naue, il maiorale da ciascheduna naue ha d'hauere yna cassa rotala maggiore, che ci sia, & la migliore, e due hauere tutte le serrature delle nauis o altro che si piglierà, e tutte le chiaue che non sia Robba di mercantie, e d'ogni schiauo due milaresi, e debbano hauere i scarpelli, e portarli per i bisogni della naue, e debbano dare corda per infardellare, e inchiodare, e schiodare i schiaui, e dare corda per legare i prigionieri.

Del Nocchiero maggiore. Cap. 34.

Il Nocchiero debba giurare all'Amirante, al Patron, a gli Armsatori, & al Capitano d'essere fidele & sagace, & non dare spatio alle cose utili della naue, e se si possan fare in vn di, non si faccino in due, perche la naue armata ogni di, ogni hora va con speranza di andare contra gl'inimici, per questo debba essere sollecito nel suo mistero, & sauro, e non debba restar nè per parentela, nè per amicitia, di non comandar le utilità a tutti della naue, nè per maluolentia debba porre nissuno in luoco, che lui sappi che altri lo farà meglio. Et debba auisare tutti i difetti che sono nella naue, e se non lo fa o che resti per qualche inganno. Et che li sia prouato, debba perdere la sua parte, & l'armi, & se vedrà veruno far questione, li debba repacificare, & non volendosi accordare, dichilo all'Amirante e gaſtighili, nè può fare conuenientia con nissuno ne può dire il tale è marinaro, non essendo. Et se la naue riceue danno, lui facendo questo, colui ha da esser posto sopra nocbiero, e lui cerchi e pigli altri per quello, e debba hauere tutte le cose che lui saprà; e se per auuentura lui non sa fare, & che la naue pigli altro huomo in suo luoco, lui lo debba pagare, e non sapendo fare tale afficio, debba essere cacciato, e perdere tutto quel che hauerà promesso, & sapendolo fare, la naue lo debba tenere caro, nè mai debba scendere a porti senza la volontà dell'Amirante, & del Capitano, e del commune della naue; e se lui fa il suo debito, e che il Capitano, e l'Amirante li manchino delle promesse, lui non è obligato a niente, & quando sarà la naue partita, & lui constituito in quell'afficio secondo il buon giudicio debba fare alzar, e calar le vele a sua posta, e tutti per salute della naue gli debbano essere ubidienti. E quando la naue si partira dal porto, e che la farà nè perigliosi passi; come

ottimo nochiero debba stare in poppa , per la salute di quella , e quando vorrà pigliar porto che facci dibisogno posarsi , debba concordare , & aiutare che si gitti l'ancore ne' più opportuni luochi , e se vede che sia di mistiero mutare vele , o radoppiar , o alentar , lo debba fare , o farlo fare così del mainare , nè nisi una anchora si può gittar in mare , si non gli è domandato consiglio , e se nisi un groppo fa di bisogno tagliare , o raggiognere corde , lui lo può fare , nè naue nè barche , si può partire in nissuna hora senza sua licentia , ne alzare ancora , e debba giurare di lealmente usare il suo officio , e questa è la sua autorità , e può cambiare le sue armi , per altre migliori , fornita l'armata le debba rendere al comun della naue , stando in poppa debba essere bene armato , e due hauere la quarta parte delle viuande , & di quanti legni si pigliaranno debba hauere dieci pesanti per uno ; cioè de' Naui , & d'altri vasi cinque , e debba hauere di tutte le volte , e dividere infra gli altri nochieri la quarta parte , e può chiedere di rinfrescamento a ogni Naue un pesante , & è tenuto stare nella Naue per infino che tutti saranno partiti : e che la Naue stia in saluamento , e che si parti con buona licentia del patrono doppo la Naue disarmata , & volendo stare , & andare può quello che lui vuole .

De Consoli. Cap. 35.

In presentia del comun della Naue o de Nochieri , & dell' Armatori , & de balestrieri , e huomini d' arme debbano giurare fare il meglio che sappanno , e pigliare sempre il buon consiglio , e debbano far fare buone misure , e buoni pesi a chi loro venderanno d'ogni cosa , e debbano hauere un scriuano , e quin-deci pesanti per uno , e debbano dare al Capitano la terza parte delle giustie , & delle loro parti , ma al scriuano , e debbano hauere la metà della giustitia , & d'ogni Naue un tapeto , e due pesanti per uno cioè per Consolo , & non facendo lealmente il loro officio , e che siano consentienti a nissuno inganno , siano marcati nella fronte col fuoco , i guardiani che son dispensieri , debbano giurar di dar ugualmente a tutta la loro debita parte delle viuande , l' Amirante ne debbe hauere tre parti ; il Capitano , e il Nochiero maggiore una parte , e un quarto , e non debban dar più al maggior che al minore , senza la volontà dell' Ammirante , & del Capitano , e del scriuano , debbano hauere i guardiani tutte le pelli delli animali che si mangiaranno in Naue , & le sporte , & facchi del p. me , se li naue acquista debbano hauer d'ogni schiau quattro migliaresi , debbano ferrare , & disferrare i schiaui e di quelli da remo , deueno per uno un pesante , e le loro parti conuenienti , e se li schiani si fuggono , loro son obligati in suo luoco .

Delle quinte parti. Cap. 36.

SE farà armato , sia da che si vuole di sorte nessuna Naue o legno , se costi dieci miglia scudi , o più , o manco , se guadagnerà del capitale : del guadagno se

gno si deue cauare via due quinte parti , l'una deue hauer l' Amirante , e due li Nochieri , l'altra deuesi partire infra quelli , che terranno parte nel legno , e se il legno non guadagna ha il capitale sicuro , del quale deuesi cauar le due quinte parti , & se non ci è capitale , nè guadagno , tutto quello che si gli può cauare per far due quinti se gli caui , e se sarà detto al nochiero che armi sua nochieraria , ò altri la vogli armare con accordo , a mezo seguito , o a mezo piano , se il vaso , donde armara , guadagna il capitale di quelli che l'armorono debba essere mescolato con quello che li conuiene al nochiero del suo ufficio , e debbe esser partito à mezo , e se il vaso non guadagnerà , il nochiero è obligato di dare a quello che hauerà armato il mezo del guadagno ; se l'armara tutto piano , & tutto seguito si guadagnarà il capitale , debba esser di quelli che armirono : & se il guadagno del nochiero hauerà della sua nochieraria , debba essere tutto suo , e così l'armatore non è ubligato di nulla al nochiero : nè il nochiero a lui , o guadagni , ò perda ; e così come è detto quando la nave costarà dieci mila ducati se ne può leuare per i quinti quattro mila , e se più monta , più leuarne , e se manco manco .

Qui fornisce il libro volgarmente detto Consolato del mare , nel quale è contenuti tutti i capitoli , leggi , & buone ordinationi dell'i antichi , quali hanno ordinato per le cose maritime , & de'mercanti , & de'fatti de'vasi d'arme , i quali capitoli , e ordinationi furon laudate , & confirmate , e promulgata per li Signori Romani , per il Re Luigi , il Conte di Tolosa , e per gli Pisani , e del Signore Ambrogio Miles , & per molti altri degui di fede , & di gloria .

IL FINE.

CAPITOLI DEL RE DON PIETRO.

NO I Don Pietro per la Dio gratia Rè d' Aragona, &c. alli nobili, e amati procuratori, Mastro Generale, che è in nome nostro Gouernatore Generale nel Regno di Sardegna, di Corsica, & a tutti li altri ufficiali nostri nel detto Regno, & alli Gouernatori generali di Cathalogna, Regno di Valentia, e Gouernatore di Barcellona, e questo istesso a gli altri ufficiali, e giustitieri, Gouernatori, Corregitori, & di qualunque Città, Ville, Castella, del Regno di Aragona, di Valentia, Sardegna, Corsica, e Contado di Barcellona, & questo medesimo, a ciascum Consolo per noi constituito, & da qui inanzi da douersi constituire, & a tutti, et qualunque altro Ufficiale, & suddito nostro, che è al presente, & per l'auenire farà, salute & gratia.

Sappiate che la discrizione humana per conietture delle cose passate, considerate venture, & quando risguarda maggior cose, & cautelle, maggiori sono le cautelle, quali si rappresentano, come fino qui si ha conosciuto per experientia, che per le nau, legni, & altri vasi di mare non erano gouernati ragionevolmente, & con compiuti gouerni, non solamente seguiva perdita d'infinta Robba de' Mercanti: ma ancora le morti di molti huomini, volendo dunque Noi vietare quanto sia possibile i pericoli delle persone, & delli beni, & prouedere la sicurtà de' nauiganti, mandiamo à ordinare, & ordiniamo li seguenti capitoli,

Primamente che ogni marinaro, o Servitore, o ci ascun' altro congiunto in patto di Nave, o di Galera, o di legno, o d' altro vaso, sia tenuto, e debba seruare, tenere, e adempire al patronne della Nave, legno, o altro vaso, che hauerà patuito, tutto quello che nel suo patto hauerà promesso seruare, e adempire, a quel marinaro, è Ballestriere, o qualunque altro o habbia patuito nella Nave o legno, s'hauerà riceuuta la paga, e promesso al patron di seguir il viaggio se per auentura non s' infirmasse, o si maritasse, o ch' aspettasse hereditare qualche cosa, e se questi casi sopradetti s'accuseranno dipoi che farà patuito, e se subito, che gli succederà uno di questi casi, debba dire la sua ragione al patronne, e gli ritorni quello, c'hauerà riceuuto dal patronne. E quello che farà il contrario, sia posto in prigione, ritorni al padron quello, che hauerà riceuuto, & cento Reali di pena & stia cento giorni in prigione, & ciascun' altro padrone che lo riceuera nella Nave, o Nauilio, o altro vaso suo, dipoi che hauerà rotto il patto con il primo padrone, paghi cento Reali di pena, & il Scrivano di Nave, o Nauilio, o altro legno: il patto che farà il patronne con altri marinari o Ballestrieri, o seruitorii debba scriuer i patti nel libro de gli patti, e che il Scrivano inanzi

inanzi che comincia à vsare il suo ufficio , faccia giusto giuramento nelle mani della Signoria di quel luogo dove staranno , fare & vsare il suo Ufficio bene & fidelmente .

Item. Ogni marinaro , e ballestriere , e ciascuno nella Naue patuito , chi fuggerà , o lascierà la Naue , o vaso per timor dell'arnaata , o de' nimici , o per cattivo tempo : se già in primis non la lascia il patrono , ouero il luogotenente , debba esser impicato per le cane della gola . Ma se il patrono , o il suo luogotenente lasciano la naue , o nauilio , o altro vaso , & inanzi chescendino la Naue , in presentia di quelli che gli saranno presenti , dichi , che vuole lasciare la naue come quello che non può saluarla , e dia licentia à tutti che lasciano , e di questo lasciar faccia fede il scrivano se sarà nella naue , allhora i detti marinari non gli siano obligati di niente .

Item. Ciascun marinaro , o Ballestiere che taglierà corda della naue , o nauilio , o d'altro vaso , & faranno la volta al timone della naue , che vada in terra senza volontà del patrono , sia impicato per il collo .

Item. Ogni marinaro o Ballestiere dipoi che saranno partiti dalla piaggia ouero regione , piaggia di Barcellona o d'altro luogo , oue haueranno fatto patto , e non haueranno seruito il tempo che sarà obligato alla naue o al vaso , se è trouato , sia preso e debba ritornar quello che hauerà ricenuto dalla naue , e tutto quello , che haueua seruito alla naue , sia perso , e sia del patrono , e paghi di pena cento reali , estia in pregione cento giorni .

Item. Tutti gli marinari o Ballestrieri che haueranno fatto patto di qualunque condizione che siano , che mouino ballestra per contentione nella naue , o galera o altro vaso , debbino essere pigliati per gli altri patuiti nella naue se il patrono o suo luogotenente gli comandará da parte del Re , e gli debbino mettere in ceppi fino à tanto che arriuano nella terra del Re , e siano dati in mano della corte , e paghino ducento soldi per pena , e non metti à conto la sua paga ; mentre staranno ne' ceppi , e sia del patrono , e se i marinari non gli voranno pigliare , ogn' uno di loro paghi cento soldi di pena , ma se per la questione si sono feriti , il primo debba hauere quella pena che comanda la legge , e secondo la qualità della piaga .

Item. Ogni patron di naue , o legno , o vaso sia tenuto à qualunque marinaro o altro che hauerà fatto patto con il patronne , dare il soldo che ha promesso , e pagarli quando hauerà compito il tempo o viaggio che infra loro era conuenuto , ma se il patron gli dà licentia inanzi che quello habbia finito il tempo , debba pagare tutto quello che è obligato così come haueße seruito tutto il tempo promesso , se già per auentura non gli dà licentia per ladroneccio , o questione o per abottinamento , ouero se non stà à vbidientia del suo maggiore .

Item. Che se il Marinaro riceue nella Naue qualche danno , incolpi , o infermità stando nella Naue facendo il debito suo del superiore , gli debba esser contado tutto il suo soldo come fosse sano , e darli tutte l'altre cose secondo la con-

ditione, e forma del suo patto, ma se era in viaggio oltra marinaro, il patrono e' tenuto tornarlo in ogni modo alla sua Nave, dandogli il soldo fino a tanto che torni dove hanno fatto il patto,

Item. Ogni marinaro, o ballestriero di nave o altro vaso che riceverà soldo, sia obbligato mettere armi, buone corazze, buoni corigliani, celate, spade, coltellii, un par di buone ballestre, o carcaso con d'gento frezze, o sacette, e debba accomodarsi di quelle armi ciascuna volta che il suo maggiore lo comanderà a difensione della nave, e quello che farà il contrario paghi per ogni volta venti soldi di pena, e se quel marinaro non metterà nella nave le armi sopradette, donde innanzi si hauerà servito, siano guadagnati per il patrono.

Item. Ogni marinaro, o Ballestriere che hauerà fatto patto d'andare in viaggio oltra marinaro, & habbia hauuto impresto la paga, debba star nella nave o legno, come comincia a caricare, sia ricercato dal patrono dell'mercanti, intendasi in questo modo che in quattro notti, stia una notte con le sue armi, eccioche possa l'uomo far conto che la quarta parte della compagnia stia nella nave ogni sera, e quella notte habbia tutto il suo soldo secondo che gli conviene al mese, e se in viaggio habbia per nolo dodici denari Barcellonesi o mezzo real Castigliano, se già nel patto sarà detto, c'habbia a star nella detta nave senza soldo, ma in questo non è inteso le notti che nella detta nave, o vaso staranno poiche la detta nave starà per partirsi, e quella che farà il contrario, paghi venti soldi per ciascuna volta.

Item. Ciascuna nave, o legno, che habbia cominciato caricare, e nò, se muone di Galere, o altri vasi d'inimici, o corsali faranno nel luogo ove la nave o legno starà, che tutti i marinari, o ballestrieri patuiti, che haueranno riccunto, paga, o imprestito, subito che li sarà ricercato o dal seruano, o luogotenente, debbano entrare nella nave o legno con le sue armi per diffendere, e debbano tanto come al patrono o luogotenente parerà, e se gli marinari, o altri de i patuiti non s'ridurranno nella nave, fatta la ricerca, paghi venti soldi di pena.

Item. Che ogni marinaro, a qualunque patuito della nave, o altro vaso debba stare a comandamento, & ubidienza del patrono, o luogotenente, col quale haueranno fatto patto, & se alcuno di questi contrasta arditamente con malitia con il patrono, & luogotenente, i marinari della nave lo piglino, & lo mettino in prigione, & in ceppi, & stia in tanto, che faranno in luogo della Signoria del luogo, dove il patrono sarà, che lo diano all'ordinario del Sig Re, perche egli faccia quel che per giustitia si conviene, e che il tale inobediente non guadagni soldo, mentre stà in ceppi.

Item. Che ogni marinaro, o Ballestriere si debbano ragunare quel giorno che il patrono gli hauerà detto, se la nave o legno si disarmerà, & che subito che faranno ragunati debbano carattare tutto il suo soldo, & se alcun marinaro o Ballestriere, si trouerà in terra, quando la nave hauerà fatto vella, debba pagare di pena venti soldi.

Item,

Item. Se alcun marinaro, o altro Ballestriere, uscirà della Naue, o altro vaso senza licenza del patrono, o nochiero, o luogotenente, paghi per ogni volta cinque soldi, & cinque giorni stia in prigione, & se non gli può pagare, o se vuole il patrono, che stia ne' ceppi della naue cinque giorni, & che non guadagni soldi.

Item. Se alcuni marinari, o balestrieri, o seruigiali si partiranno della Naue, o legno senza volontà del Patrono, o nocchiero, o luogotenente paghi per pena, se è marinaro di barca, dieci soldi, se è barca pennese paghi venti soldi, se è altra barca della Naue, o altro vaso paghi ciascuno di loro dieci soldi, & se non può pagare, stia per ogni soldo vn dì in prigione.

Item. Che se alcun marinaro farà patto col Patrono, o luogotenente, di star nella Nave, o altro legno, in piaggia, o alcun' altro luogo senza volontà del Patrono saglia la Naue, paghi di pena per ciascuna volta venti soldi, & perda il soldo che deue hauere fino à quel giorno.

Item. Che se alcun marinaro, o altro che hauerà fatto patto, sarà trouato dormendo nel tempo della sua guardia, che ogni volta paghi di pena, se è marinaro di poppa due soldi, se è di prora vn soldo.

Item. Se alcuna Naue, o altro vaso per fortuna di mare, venirà in terra, o a fondo, che i marinari, o balestrieri, o seruigiali, o altri huomini patuiti con quella Naue, o vaso siano tenuti aiutar continuamente a saluare il vaso di quel la Naue, la robba, o mercantia che sarà dentro, con questo che i detti marinari, o seruigiali contino ogni tutto il suo soldo, fin che il Patrono glie lo dichi; & se quei marinari, o seruigiali si alontaneranno di modo, che non possino saluare la Naue, o parte, o vaso di quella, nè la robba, o mercantie, che sarà in quella, che non contino il tempo che haueranno servito, al Patrono, habbiano a ritornare quello che haueranno hauuto in presta, o per paga. Et oltre di questo che i marinari, o seruigiali, che non voranno aiutare, & haueranno robbe sue in quella Naue, o legno, se le tal robbe saranno saluate, & essi marinari non haueranno aiutato, sia confiscata la robba al Re, & siano posti in prigione fin che habbiano pagato quello, che haueranno hauuto in presta, o la paga al patron della Naue.

Item. Se alcun marinaro, o seruigiale hauerà fatto patto a conto di naue, o altro vaso, o per il scriuano di quella, che del tal patto, o impresto, sia creduto il patrono, o scriuano della tal naue, o navilio, o legno, di modo che la giustitia del luogo donde il patrono, o il scriuano accusarà, o domanderà marinaro o seruigiale di scriuere, e compire i patti fatti fra di loro; debba la detta giustitia subito pigliare tal marinaro, o seruigiale, che non lo voranno compire, nè hauere, fin tanto che habbia sodisfatto al detto patrono, o al suo luogotenente, in tutto quello, che hauea promesso, secondo la conuentione del patto.

Item. Che nian Barcarnolo, o marinaro, o altro non presuma portare ne scaricare di notte di nium naue, o altro legno, grano niuno, ne altre robbe senza

volontà del patrono, o luogotenente : & quello che farà il contrario, paghi di pena ciascuna volta cento soldi, & somigliantemente quello che farà il sopradetto è obligato star di volontà del patrono, o del suo luogotenente, per quello che dourerà.

Item. Che se alcuna persona farà far Naue, o legno, o barca, o altro vaso, nella piaggia di Barcelona, e pertal fattura de i vasi comprará stoppa, o legnani, o chiodi, o anchora, o sarte, o fornimenti necessarij all'opra della detta naue, o vaso, per le quali cose douranno danari a i mercanti ; da i quali haueranno comprato le tal Robbe, o se per quel Patrono, o maestro faranno obligati per i giornali a i maestri della naue per bauergli prestato i suoi operarj in far la tal naue, o vaso, & se mentre la detta naue, o vaso si fa, quello, che la farà fare, morirà, o se sarà absente, e quella Naue, o Nauilio, o altro legno non potrà nauicare, & la tal naue, o nauilio, o altro vaso si habbia a vendere, & quei mercanti, che debbano hauere il don della detta Robba, siano pagati della naue venduta, o altro legno insieme con quelli, che haueranno prestato danari per la detta naue; di modo che nè la moglie, o figliuoli, che sono hereditarij del detto defunto non si possino primamente impatronire della detta naue, o nauilio, o altro legno che i portioneri, & a quello che sarà obligato per le dette ragioni, se la naue o nauilio, o altro legno non hauesse fatto vela in qualche luogo senza ritenimento, o domanda de i detti portonieri ; ma se poiché la detta naue o nauilio, o altro legno habbia fatto vela senza contrasto, o compimento de i portionieri a chi farà obligato, & di poi che la detta naue si debba vendere, il prezzo di tal naue si debba dare a i portionieri fino à tanto che siano pagati di tutto quello, che debbono hauere per ragione, & il resto alla moglie o hereditarij di colui, che hauerà fatta fare la naue.

Item. Che niun Bartaruolo non habbia ardimento menare di niuna altra naue, o nauilio, o altro legno niun marinaro, o seruigiale senza volontà del patrono, o del suo luogotenente, e quello che farà il contrario paghi di pena cento soldi.

Item. Che niuno pescatore, nè altro habbi ardimento mettere, nè gettar naue, cioè reti con pietre, nè consegnali, nè di niun' altro modo nel mare cioè venticinque passi discosto dalla città, o del porto, e quello che farà il cōtrario, paghi di pena ceto soldi, & se il patrono trouará, o gli marinari, poßano tagliar le dette naue e pigliarsene senza pena niuna, se le trouaranno nel luogo sopradetto, ma se alcuno pescator, o altri voranno mettere le navi dentro del detto termine, lo possono fare talmente che le ponghino con segzali, & piene di Arena.

Item. Che niuno barcaruolo non possa hauere nella sua barca più di due schiaui, di modo che al caricare o discaricare non possa hauere se non quelli due soli, & che siano suoi proprij, non d'altri, & quello che farà il contrario, perda i schiaui, che hauerà di più.

Item. Che niun patrono, o sartiatore, o il luocotonente non possino pigliare impresto sopra quelle detti parti, nè cose, li quali i portioneri haucranno nella naue

naue o altro vaso, sendo i portioneri presenti in quel luogo, oue quella sopradetta obligatione si farà, nè quello, che presta, habbia niuna obligatione sopra le dette parti di quelli portioneri, ancora che di chi che l'obligo, sia conuerso in utilità di quella detta naue o legno, se già egli non faceua con espresso comandamento delli detti portioneri.

Item. Che tutti li portioneri di naue, o altro vaso possano per la sua parte mettere all'incanto la naue o legno con le sue sartie, & vendere a quelli, che publicamente daranno più per prezzo della naue, e riceuere il prezzo, & così sodisfarsi senza nissun contrasto, anzi se sarà ricercato il patrono, sia obligato hanere per buona quella vendita, che sarà fatta: & che habbia pigliare quello che auanzarà del prezzo, cauata la parte del portionere, ma salvo se sono in terra di Mori, con tal conditione, che colui che compra la detta naue, o legno, habbia finire, se la naue o legno vuole alcun viaggio.

Item. Che se alcuna persona fabricerà alcuna naue, ouero legno, & in quello edificio hauerà pattuito con alcuna persona, che la debba seruire, e far certa parte, e sarà tra loro pattuito di certo misure di quella Naue, o legno di che sarà promessa quella certa parte che il portionero ha da fornire, e pagare delli suoi beni, la parte, laquale sarà pattuita tra loro, di modo che la giustitia del Signor Re debba fare, e forzare quella persona, ch'essequisca quella parte pattuita tra loro: ma se le misure crescerà, il detto edificatore senza volontà del portionere, in quel caso non sia tenuto di fare la detta parte.

Item. Che se alcuna naue, o nauilio, o altro Vaso sarà caricato di robbe, ouero mercantie, & la tal naue, o nauilio, o altro legno hauerà fortuna di vento, o di mare, e correrà la detta Fortuna di mare, o vento, o la detta naue, o nauilio o altro legno sarà presa dalle navi, o Galere delli nemici, di modo che la detta naue, o nauilio, o altro legno per saluare i portioneri, o la naue, o marinari, o robbe, che in quella saranno, habbia a gettare la robba o mercantie che porterà la naue, il patrono, ouero il Luogotenente non possi gettare via le tal robbe, &c. senza volontà de i mercanti, che saranno nella detta naue, o nauilio, o altro legno, ouero della maggior parte delli Mercanti, o di quelli che haueranno più Mercantie, o Robbe nella Naue, o delli suoi fattori: ma se nella detta Naue, o Nanilio, o legno non sono Mercanti, o fattori, e conuiene che se getti via le Robbe, e Mercantie per fuggire altri danni maggiori, il Patrono non lo può fare senza volontà delli Mercanti, che saranno nella Naue, ouero della maggior parte. Dichiaramo, che se si doverà gettare le tal Robbe, o mercantie, e si fa, che tutte le Robbe, e Mercantie, e monete, e tutto l'argento, cosi in pezzi come in Vas, come in gioie, o cambio, o carte di debiti che si facciano per ragione della Naue, e delle Mercantie, che in quella saranno, e perle, e panni d'oro, di seta, e tutte le altre cose debbano pagar, eccetto le casse, cioè il legname delle casse, & armi, e vesti, e letti che saranno delli portioneri, e le altre robbe che saranno sotto la coperta.

Item.

C O N S O L A T O

Item. Che le robbe saluate, & ancora gettate debbano e' sere stimate quello che valeranno nel luogo che la Naue o Nauilio, o altro legno farà porto per agione di liberarsi, e di giustificarsi del suo maneggio.

Item. Che la naue, o nauilio, o altro legno, sia stimato secondo il valor suo, dipoi che sarà liberato dalla Fortuna, nella quale si trouerà a tanto pericolo e starà in luogo, dove farà porto per iscaricare, e debba pagare, quello ch'è gettato per la metà del valore che sarà stimata.

Item. Che debba pagare la naue, o nauilio, o altro vaso, al patrono per hauere gettate le robbe per tutto il nolo che dourerà, così per le robbe salue, come per le perdute in tal modo, ch'il detto nolo della Robba salua, come perduta paghi per soldo, & per lira, ancora che il patrono si possa ritenere quello che dourerà a i marinari per loro soldo, per quello che li conueniuia pagare per hauere gettate le dette robbe in mare durando la Fortuna, di quel danaro paghi senza contrasto alcuno tutti i marinari di ogni sorte.

Item. Che se alcun patrono, o luogotenente che metterà, o caricherà Robbe, o mercantie sopra la coperta della naue, o nauilio, o altro legno, o senza la volontà del mercante di cui sarà la robba, o la mercantia, si se per caso sarà sfornzato quelle robbe gettare in mare per la Fortuna di mare, di modo che si perdino, le tal robbe o mercantie gettate, debbano essere perdute per il patron, ma no per il mercante senza la cui volontà, o saputa furono poste sopra la coperta, e perciò a quelle tocò di esser prima delle altre gettate, per saluare la Naue, o Nauilio o altro vaso dalla soprastante Fortuna, la quale altramente l'hauerrebbe sommersa, se già non saranno caricate sopra la detta coperta con volontà del detto mercante, il quale douea sapere considerare ogni futuro pericolo, e ordinare, che fussero poste in tal luoco, che non fossero le prime gettate, quando ne occorresse l'occasione, così che delle robbe di sotto la coperta, ne d'altre di quelle sopradette non sia obligato il patrono pagarle alle sopradette, che sopra coperta faranno. Ancora più dichiaramo che quelle robbe dette habbiasi primamente à gettare per esser in tal luoco che meno se incommoda la naue, e più tosto si gettano, perché importa assai la prestezza in tal caso.

Item. Dichiaramo che le Robbe che saranno sotto la coperta, non facciano alle mercantie che saranno di sopra la coperta, si già non fossero robbe, o mercantie, che saranno in cassa o in casse.

Item. Che sia lecito al Patrono della Naue, o Nauilio, o altro legno di ritenersi a sua voglia tante Robbe o mercantie, le quali haueranno portato nella sua Naue o altro vaso, che bastino al valore del nolo, e del hauere gettato in mare quelle robbe.

Item. Che se alcuna Naue, o legno farà preso per Corsari, o altri inimici, e quella Naue o legno se debba riscattare, che li marinari habbiano la liberazione del suo soldo.

Item. Che se alcuna Naue, o carauella, o altro vaso grosso degli suggetti del

del Signor Re nauigando a vela con Galera, o con altro vaso armato di nimici, o altri Corsari, e quella naue, o vaso se penserà di diffendere da gli inimici, di modo che i patroni di quella naue, o vaso per fuggire il pericolo poßano sfondare, o disfare, o metter a fondo, o mandarlo a fare se farà veduto potersi fare, debbi la maggior parte di loro marinari, e la gente di quella naue, o coca, o altro vaso grande, tutte le barche, o legni, o altro vaso sendo piccoli, che insieme con quella Naue di quelli soggetti nostri nauicheranno, fatta primariamente la denuntiatione alli nauicanti in quelli vasi piccoli con scrittura fatta per il scriuano di quella Naue, o carauelle grandi, come il Patronc e marinari di quelli vasi maggiori si vogliono difendere da quelli inimici per saluare le sue persone e beni, senza che siano obligati a pena alcuna a restituzione obligatoria di quelli vasi piccioli, nè robbe che in quelli saranno: ma se i tali vasi piccioli stanno sorti, & in quello luogo farà naue, o nauilio, o altro legno grande, e se gli detti nimici, o Corsari sopraueneranno in quel luogo dove quei piccioli vasi saranno sorti, & la detta naue, o vaso grande si vorrà difendere; in questo caso, sia lecito al patronc della detta naue, o nauilio, o altro vaso grosso denunciare alli patroni delle nauicci, che per saluamento di sua naue, o nauilio, o altro vaso grande s'intenda diffendere, quelli patroni possino mettere a fondo gli detti vasi piccioli a saluamento de gli vasi grandi, e di quello che in quelli farà in tal modo che la detta naue, o nauilio, o altro vaso grande, e le Robbe, che in quello saranno, habbiano da pagare tutto il danno de gli vasi piccioli per soldo, e per lira contado, di modo che gli detti vasi piccioli habbiano da pagare il suo valore: e per le ragioni che in quelli vasi saranno nella quantità del danno riceuuto per soldo, e per lira nella forma e maniera che è ordinato nel caso di gettare le robbe in mare.

Item. Che il patronc habbia da nauicare con la naue, o Nauilio, o altro vaso in quelle piazze nette con quelli marinari, o altri apparecchi pattuiti con loro e gli mercanti, che la detta Naue hanno noleggiato, e che il patronc caricherà quella naue, o nauilio, o legno, e farà oltre la convenientia pattuita fra il patronc della Naue, & i mercanti, quei tali mercanti lo denuntiano all'ordinario se vorrà, perche il tal patronc sia condannato nella pena che fu posta fra il patronc, & i mercanti quando noleggiarono, e così il patronc ha da fare a gli mercanti nelle conuentioni da loro fatte.

Item. Che niuna persona strana, che non sia della giurisdictione del Signor Re, non ardise tagliare, nè portare, nè far portare legname di Rouero, nè di Cerro delle terre del Signor Re, e paghi di pena mille soldi quello che farà il contrario, & il legname sia confiscato al Signor Re; e ancora il Signor della Naue, o legno che tal legname hauerà caricato, o farà portare, paghi di pena mille soldi, nondimeno dichiariamo che il Notchiero, o il scriuano, o guardiano sono tenuti per Luogbitimenti de i Patroni ognian di loro per se, quando il Patronc non farà presente, & ancora che nè il Signor, nè niuno officiale, nè altre

al tre persone non possano domandare le sopradette pene de gli detti marinari
ò balestrieri , ò di quelli che saranno nella sopradetta pena cascati, fino a tanto
che siano denuntiati per il patrono , ò suo luogotenente, ò Scruano di quella so-
pradetta naue, e non sia fatto in altro modo, Delli sopradetti danni e pene, ò cia-
scuna altra cosa somigliante guadagnate , di parte a parte habbiano la Corte ò
Giudici dove saranno conuenuti, e sententiatì le due parti, e quello che accufara
la terza parte , e di queste cose debbano hauere comandamenti tutti i detti of-
ficiali del Signor Rè , e Consoli , e guardarle , e tenerle tanto quanto piacerà al
Signor Rè.

Circa le tali cose e voi , & a ciascuno di voi altri diciamo , & strettamente
comandando mandiamo , che i predetti capitolì , e ciascuno di loro , e quelli che
per euidente utilità sono publici, come si predice ordinati secondo il loro ordine,
si servino con attenzione , e li facciate à un puntino osservare tutti.

Dati in Barcelona à di XXII. di Nouembre nell'anno del Signore
nostro Giesu Christo . M. CCC. XL.

O R D I N A T I O N I D E B L L I

Consiglieri di Barcelona , per il Consolato
di Sicilia .

RIMIERAMENTE ordinaron gli Consiglieri , & buoni
buoni della Città di Barcelona , per tutti li Mercanti , & Patroni
di Navi , e di tutti gli altri Vasi della detta Città in questo ricer-
cati e chiamati : che il Consolo che sarà mandato à Messina , ò Siracusa , ò
Palermo , ò à Trapano , sia obligato giurare di fare tenere , & osservare di
suo potere tutti gli Privilegi , & ordinationi , che la Città di Barcelona , e di
Maiorica , e la vniuersità di quelli , che tengono in Sicilia , e di mantenere tutti
li mercanti , e Patroni di Nave , ò altri Vasi , e ogni buomo , che sia della Signo-
ria del Rè non di Aragona , e della Signoria del Rè non di Maiorica : ma di
qualunque condizione che siano , e tutte le sue cose in Corte & nella Dogana , &
in ciascun' altro luogo fatte .

Item . Ordinarono , che tutti li mercanti , e Patroni di Navi , ò altri Vasi , li
marinari debbano giurare in presenza del Consolo di manifestare la moneta ,
che haueranno spenduta in quel suo Consolato , e della mercantia che haueran-
no venduta , e che sia pagato alcuno quel tanto , che gli auuiene secondo che più
abasso è contenuto à ogni uno sia creduto per suo giuramento .

Item . Ordinarono che ogni mercante che andrà à Messina ò Siracusa , ò
in Palermo ò Trapani , sia della Signoria del Regno di Aragona ò di Maiori-
ca , che debba pagare al Consolo di tutta la mercantia , che porterà , un grano
e mezzo per oncia , e che al detto mercante sia creduto per suo giuramento , e

se per auentura alcun mercante non potrà vendere la mercantia in alcun di questi luoghi di Sicilia, & la vorrà portare in altri luoghi, diciamo che il tal mercante paghi vn grano e il quarto manco per oncia e non più.

Item. Che se alcun mercante, o altra persona porterà moneta, o cambio alcuno in Sicilia, e là discenderà, che debba pagare al Consolo vn grano e mezzo per oncia, come è detto.

Item. Ordinarono che ogni Patronne di Naue o di Nauilio, o altro vaso debbano pagare al Consolo per ciascuna coperta, che la naue habbia, cinque ducati, e il Vaso altrettanto viene sapere per ciascun viaggio, che con vaso caricherà o scaricherà.

Item. Che ogni marinaro habbia a pagare per ciascun viaggio che la Naue, o Nauilio, o altro Vaso farà, vn carlino al Consolo, conuiene sapere che venga fuor di Sicilia: ma se dicono che se alcun marinaro tenirà mercantia paghi più di sette oncie per la mercantia, non per sua persona.

Item. Dicono che niun patronne di Naue, o di Nauilio, o di altro Vaso paghi nulla al Consolo per sua persona; ma tutti gli altri debbano pagare: ma se il Patron della naue, o nauilio, o altro Vaso hauerà mercantia, o moneta, o cambio debba pagare così come gli altri mercanti.

Item. Ordinarono che ogni patronne di Naue, o di Nauilio, o altro Vaso, & ogni mercante e marinaro paghino quello, che debbano pagare al Consolo in quel luogo, d'oue in tal vaso farà porto, ouero in alcun altro luogo di Sicilia seharicherà, paghi la detta Robba in quel luogo al Consolo se la rende cioè paghi il Consolato di tanto quanto che quella Robba farà venduta, e doppo che sarà pagato gli debbano fargli la sua polizza della detta Robba, perché possa mostrarla, in ciascun luogo e non hauer più occasione di douer pagare altro.

Item. Ordinarono che se per volontà d'Iddio alcun mercante, o altra persona morirà in Sicilia, & che quel tale non hauesse compagno che procurasse le sue cose, vogliono che il Consolo, con alcuni mercanti debbano pigliare i beni del quel tale morto, e le sue cose, e fare vn'inuentario, e saluarle, accioche le possano dare a gli suoi heredi.

Item. Ordinarono che se per auentura il tale mercante hauesse compagno, e che li due hauessero hauuta raccomandatione di Barcellona, di Maiorica, o di altro viaggio, e che hauessero discordia fra di loro, cioè che l'uno non facesse la volontà dell'altro, e che l'uno di quelli volesse menare la metà di quelle raccomandationi in altra parte, e non nella Città di Barcellona, e Maiorica one fossino obligati rimanere, e l'altro compagno non volesse, e domandassee al Consolo, che l'aiutasse, dicono, ch'il Consolo non gli deue dare licentia a quello, che le vuole condurre in altra parte, anzi deue fauorire quello, che le vuole ritornare donde le pigliarono, ma con questo assicurando che non le menino in altro luogo.

Item. Ordinarono che se a caso farà, che il Consolo, o gli Mercanti vedeno-

no, e conosceuano, che alcun mercante che haue ñe in commende di altro, ò di altri, e per giuoco, e per infirmità, o per altre cose, e spendea le dette cõmende, dicono che il Consolo con gli mercanti sopradetti li debbano torre tutta la moneta che gli trouassero, e l' altre mercantie, e con consiglio di loro le mettessero in traffigo alcuno in quello che loro gli piacerà, e che di poi mettino tutto nella naue, & a quello che le commende portasse e che andasse a Catalvgna, o a Majorica, e che lo scriuesseno nel cartolario del scriuano della naue, è che il tale, non possa vendere, nè alienare nulla per fino a tanto che la dia a quelli di cui saranno le commende, e se il tale mercante non volesse venire nella naue, dicano, che'l Consolo, con gli mercanti piglino la mercantia, e la mettino in luoco saluo, per fino che quelli di chi saranno dette cõmende mandino per loro.

Item. Ordinarono che se alcuno mercante, o Patronne di Naue, e altro vaso haueranno bisogno, e che'l Consolo fosse fuora del luoco oue bisognasse accordare alcuna cosa, di quelli tali che lo condurrà lo debbano sostentare da mangiare e bere, e darli quello che gli farà di bisogno ad vn Consolo, & il Consolo non debba per nium modo hauere salario.

Item. Ordinarono, che se per caso accadesse che per gli huomini della Dogana o per altre giusticie del Signor Re di Sicilia, se si le faceuano qualche ingiustitia a gli Catalani in generale, e che hauesseno andare davanti il signor Re. Diciamo e mandiamo che siano fatte le missioni, e le spese al Consolo, che così andera, come appartenerà a tale persona. E quella missione o spesa che si hauerà fatta al Consolo, sia diuisa e pagata frà tutto il commune, cioè infra tutte le Naui, ò vasi, ò legni, e infra tutti gli altri Mercanti, che in tal luogo si troueranno.

ORDINATIONI FATTE PER GLI Consiglieri di Barcelona, sopra gli casí del mare.

Le quali furono publicate à xx. di Nouembre. Nel M. CCCC. XXXV.



Ora vdite quello che si publica per commandamento dellí Honrati huomini di Barcelona, cioè Moßen, Guillen, San Clemente Caulliero Veguer di Barcelona, e del Honorable Mattheo di Vaglies Gouernatore della sopradetta Cittade, conuiene sapere ciaschuno di loro tanto come appartenesse al suo dritto, e giurisdictione, ordinaronli Consiglieri, e huomini buoni della detta Cittá, per fauorire e gouernare, & indriizzare, i Naulli, Fuste, & altri Vasi, e Mercantie a ciascun Patronne di Naue o Fuste che sia capace di cinque cento pesi in-

giù

giù, siano tenuti di menare nelle sue Fuste o Nauili vn scriuano giurato, al qual habbiano di far giurar secondo il cap. del Consolato che guarderanno, e adempiranno le ordinationi seguenti, di modo che senza Scriuano li tali Nauili Nauili, ò Fuste non possano nauicare, né impatronirsi, nè niv scriuano possa usare il suo ufficio senza esser giurato, e se faranno il contrario, non possano pigliare né guadagnare il soldo delli suoi ufficij ò scriuanie.

Item. Li detti Consiglieri e huomini buoni che da qui innanzi tutti i Cambij, e cose imprestate dati al rischio de Nauili, ò Fuste habbino di comparire con carte pubbliche, & autentiche di modo, che non si paghi altra execuzione, nè per cambi, nè per cose prestate se non si mostri le sopradette carte, nelle quali carte habbiano firmare gli detti patroni insieme con li scriuani se li Patroni haueranno li scriuani, & siano tutti concordi, dicendo con giuramento che quelle quantità chesi danno a Cambio, ò ad altro contratto, ò a rischio delli detti Nauili, e Fuste fuor di ogni fraude, & inganni, e se non fossono fatti per necessità ò retinimento delli detti Nauili ò Fuste, con tale che le dette scritture lo dichino, la tale necessità o retenimento internenuto, e che facciano, & habbiano numero certo, & certaragione, ouer conto nel libro della Nave di ciascun retenimento, & ciascuna necessità di ogni luogo, e di ciascuna parte che faranno fatte, di modo, che li detti prestatore delli tali Cambij, ouero Contratti possino dare, & mostrare se farà bisogno che tale retenimento, ò necessità saranno state accommodate, e conuertiti già li detti cambij ò cose prestate, ò se haueranno reuelati, ò conuertiti fuor di ogni inganno, e pericolo fatto per li detti Patroni, ò scriuani, liquali siano tenuti, & obligati adempire, conseruare, guardare, & obbedire alle ordinationi di Barcelona, e capitoli del Consolato tanto come si guarda, e conuiene a ciascuno di loro, & se il contrario faranno, non habbiano il soldo delli suoi uffici, anzi seguitino e caminino come gli altri portioneri. Et più innanzi li scriuani delle dette fuste incorrino nelle pene dette nelli capitoli del Consolato. Et ancora li detti Patroni che faranno, siano, e restino obligati con li beni, e persona per li tali Cambij ò contratti, ancora che le Nauili si perdino, nel tal caso se già non monstrauano legitimo impedimento davanti i Consoli del mare a suo conoscimento, che i tali cambij ò contratti fuori d'ogni fraude, & inganno, habbiano seruito o di seruire in tutte le necessità de nauili, e fuste dette.

Item. Ordinarono li sopradetti Consiglieri, & huomini buoni da qui innanzi che tutti li Cambij, e contratti dati, ò fatti a rischio di qualunque Nauilio ò Fusta, de i quali si saprà nel modo detto di tanto come faranno dati, e pigliati per un medesimo retenimento ò necessità di uno iste, o luogo ò parte, ancora che sia differentia fra i tali Cambij ò contratti di tempo, cioè che gli uni siano primi, gli altri ultimi ò avanti, o doppo, o più discosto, o più propinquì, & habbiano essere custoditi, guardati, pagati, & eseguiti delli detti nauili, ò Fuste del nolo ò guadagno di quella, ò se bisognerà delli beni del patrono, ò altri obligati.

obligati, ugualmente annouerando e ripartendo quelli Cambij o contratti per soldo e per lira, senza prolongare il tempo, nè accrescere quello, che se gli conviene.

Item. Ordinarono gli detti Consiglieri, & huomini buoni, che da qui innanzi in nessuno Patronne, nè altri per loro non possino pagare, dare, nè distribuire li noli guadagnati, nè per guadagnare del medesimo viaggio con alcuni Navili, o fuste di tutto quel viaggio, nuna quantità per ragione di cambi nè di crediti dellli Navili, o fuste, che Patroneggiano in preiudicio del soldo donuto, e tocante alla compagnia, e tenuti o haunti di quelli Navili o Fuste di tutto quel viaggio, e se lo facenano che dellli beni dellli patroni siano tenuti di fare compimento alla paga donuta alla compagnia, che in quel Navilio, o fusta andava in quel viaggio.

Item. Ordinarono i detti consiglieri, & huomini da bene che ognimarinaro, o seruigiale, o qualunque è obligato alle Naue o Fuste, poiche hauerà ricevuto cappara, o paga, ricuserà seguire il viaggio delle dette Naui o Fuste senza legitima esecutie seconde il Capitolo del Consolato, non solamente habbiano persa la tal cappara o paga, seconde che vuol il capitolo del Consolato; ma ancora siano obligati a rendere in doppio alli patroni di quello che hauerranno ricevuto del tal viaggio. E se i seruigiali non possano pagare il doppio, siano frustati per la barca.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, & huomini buoni, che ciascuno Marinaro o seruigiale di Navili, o Fuste, in tanto che sono nel viaggio, siano obligati seruire quel Navilio o Fusta oue haueranno fatto patto, non mai di partendosi da quello senza licentia del Patronne, o del Nochiero, o Scriuano sotto pena di perdere il soldo, o se alcuno l'hauerà ricevuto sia obligato renderlo il doppio, e che i patroni siano in libertà di hauere e dare tali marinari e seruigiali alle Naui o Fuste, e castigare per fuggitiui ciascuna volta che faranno il contrario; Ancora i seruigiali incorrino nella iste pena di esser frustati.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, & huomini da bene, che ogni marinaro, o seruigiale, o ciascuno obligato a Naue, o fuste si debbano racogliere nelle Fuste o Navili oue haueranno fatto il patto con le sue armi & apparecchi, perche haueranno, o cappara o soldo ciascuna volta che andерanno al suo viaggio, e per dubitazione di mal tempo si haueranno delle stanze oue sono alloggiati, perche saranno ricevuti da i patroni o scriuani, o quando il Trombetta suonerà, e auisarà sotto pena di esser frustati o vfficiali, o Marinari obligati e sotto pena di cento soldi per ciascuna volta che lo faranno, i quali siano contin pagamento del suo soldo.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, & huomini da bene che ogni marinaro è obligato de Navili venendo di viaggio in piaggia di Barcelona, o nella Costa siano obligati, e debbano seruir in quelli Navili, o Fuste à volontà de i patroni & accompagnarli fino a tanto che habbiano licentia dai patroni sotto pena di cento soldi.

Item,

Item. Ordinarono i detti Consiglieri & huomini da bene, che ogni uno delli Patroni, o scriuani di Naue, o fuste, che saranno fatte nuouamente; o saranno comprate auanti che si partino per fare viaggio, siano obligati di fornire i conti e i libri del prezzo & della fattura delle dette naui, e che i tali conti stiano in Barcellona in mano delli portionieri, o d'altra persona à sua volontà, nel li quali conti, o libri i detti portionieri facciano scriuere e continuare i prezzi e fornimenti delle parti che restano a ciascuno di fornir, se faranno, il contrario, non possino guadagnar salario delli suoi ufficij del padronaggio, nè metter gli in conto al Portionero alcuno di quelli Nauali ò Fuste.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri & huomini da bene, che ogni Patrone, o scriuano di Nauilio, o fuste siano obligati in ciascun viaggio hauere conto con i suoi portionieri di tutti i noli, guadagni, & accrescimenti di quelli Naiali, ò fuste secondo il capitolo del Consolato, e spedire i scritti, e ciascuno portionero e cedule delli miglioramenti, accrescimenti, e guadagni, che gli toccano di quel viaggio, mostrando, e comunicando a ciascuno Portionere i libri e i conti della Naue, con alcuna terza persona per interuenire, in caso che non li possino, e voglino accordar i detti libri e conti à petitione di ciascun portionero, habbiano da venir in poter dellli Consoli, o di quelli, che per loro saranno eletti i quali habbiano possanza di conferir, o esaminar quel libro, o conti innanz, che il patrone, o l'scriuano possino fare altro viaggio con quel Nauilio, o fusta ò nè possino contar, nè guadagnar soldo, & in quello siano obligati dar fine con clusione a detti libri, e conti, e pagar quello che sarà dovuto alli portioneri per le parti sue di quel Nauilio, o fuste di quel viaggio.

Item. Ordinarono i detti consiglieri, & huomini da bene che ogni Patrone e scriuano di Naue, ò altre Fuste, innanz che si partino per fare suo viaggio, siano obligati, e debbano dare, e far mostra di quelli alli Consoli del mare, ouero a quei per loro constituire, se faranno nauicatori, & accompagnati, & forniti secondo si deue in quel modo che conviene, e se faranno il contrario non possino guadagnare soldo dell'ufficio del patronaggio e detta scriuania di tutto quel viaggio; ma se la detta mostra in caso sarà data o fatta, e per i Consoli sarà vista e conosciuta la Naue ò Fusta hauere qualche difetto, che possa esser pronisto per loro a quel difetto co'l consiglio d'huomini da bene al carico di quelli, a quali conviene per conservazione della cosa publica.

Delle quali pene pecuniarie siano fatte tre parti eguali, e l'una sia dell'ufficiale, che farà l'esecuzione, l'altra sia dell'acusatore, la terza sia delli edificij delle mura e valli della Città, retinendo in se i detti Consiglieri, & huomini da bene, che se nelle presenti ordinationi, e capitoli ne fossero alcune oscure dubiose, che essi, e i loro successori possino emendare, e dichiarare, & esponere tante volte quante voranno col consentimento e parere suo.

SEGUITANO ALCUNE LEGGI,
E ordinationi cauate dal Recognouerunt
Proceres, cioè hanno riconosciuto gli
Antecessori nobili, e d'altri casi
pertinenti a marinari, E
a Mercanti.

In Recognouerunt proceres. a 23. Capitoli.

DITEM, che Mercanti; o Marinari che hanno promesso di andare per mare, & che hanno libata la Naue, quelli tali per noue cause non possono essere ritenuti, perche hanno data securità di seguire nella detta causa, nella volta del viaggio, e questo quando la Naue, o Barcha sarà in mare, o apparecchiata per fare vela.

In Recognouerunt Proceres, a 69. Capitoli.

ITEM. Se alcun portarà commenda in viaggio, che la moglierà di colui che tiene le comende, nè altro creditore non possa domandar, nè diffender quelle mercantie, che saranno portate in quel viaggio, nel quale le cose saranno state, e raccomandate per ragione del tutto, o di ciascun'altra cosa, fino a tanto che quello, o quelli che haueranno fatte le cōmende, habbiano ricevute le dette commende, o mercantie comprate di quelli denari.

Altra del Re Eniayme del medesimo.

NOI Eniayme per la Dio gratia Re di Aragona, alli fedeli, & amati Gouernatori di Barcellona, &c. Habiamo inteso, che se alcuni mercanti fanno viaggio in alcune parti pigliando commende di alcuni Cittadini di Barcellona in quel viaggio moriranno, le sue donne pigliano dette commende per le sue doti; e perche contraragione, e giustitia, diciamo, e commandiamo à voi altri che se per ventura la detta causa interuerrà in alcun tempo, non contrastando la domanda per le donne tali di quelli mercanti morti, fatte le dette commende facciate restituire e tornare à quelli, che le haueranno date à tali mercanti, & che lo mostrino con publico instrumento, e con testimonianza sufficiente, e questo non si muti in nessun modo. Data in Carignena al secondo di d'Agosto nel M. CC. LXXI.

Ordinatione de i Consiglieri di Barcellona di Negotio
dei cambij.

Hora vduite per commandamento ordinarono i Consiglieri & huomini da bene della Città di Barcellona per leuare grandi inganni, e diuersi danni che sempre si facean in compire i cambij che à basso infra detti seguitano à molti, che ogni persona di qualunque stato à conditione si sia, da hora innanzi hauerà presentata nella detta Città alcuna lettera di cambio, habbiano da rispondere, à quello che glie la presenterà nel spacio di vintiquattro hore dipoi che hauerà presentata, se li compirà il cambio o nò, cioè piacerà, e la risposta che hauerà, l'habbia scriuere dietro la lettera, e il dì, e la hora che la gli sarà presentata, & habbia à tornar la lettera à quello, che l'hauerà presentata, e se quello à cui viene la lettera di cambio non hauerà fatti la risposta nel spatio di vintiquattro hore, il detto cambio gli vaglia per riceuuto, e così sia tenuto & obligato à far buon compimento nel spatio di quel tempo della detta lettera del cambio contenuto.

Priuilegio del Rè Don Alfonso dato in Barcellona nel
M. CCC. XXXII.

Item. Concediamo che qualunque hauendo ufficio à ministerio che comprerà alcuna mercantia per necessità del suo ufficio, à ministerio, à sia mercante o altra persona si ritroua, sia prejo così come fosse per commenda, se già non potrà mostrare che per caso fortuito habbia perduto quella, e per questo confermiamo perpetuamente esser osservato nella Città di Barcellona, che ciascuno che hauerà pigliato cosa per suo ufficio, e ricercato davanti i nostri giurati ordinari non sodisferà al suo creditore, sia tenuto senza credito, e sia preso subitamente e sia tenuto secondo la constitutio ne.

Capitolo della Corte di Barcellona al dì ottauo d'Ottobre nel M.
CCCC. LXXXI. che niuna causa sia tolta dal Consolato
per donatione fatta al pupillo, o all'Orfano, o a
Vedoua miserabile.

Item per leuare via alcune cause dependenti de fatti, & atti maritimi à di mercantia della Corte del Consolato, che sommariamente con consiglio d'huomini da bene le dette sono distinte e determinate, le quali vengono tanto spesse volte che con inganno e con frodi son fatte donationi, trasportationi, & altri cōtratti ad alcune persone cioè à vedoue miserabili, i quali dipoi sotto specie degli casi promessi portaranno le cause della Corte del Consolato facendo renocare in altra parte, e così fanno allungare le cause. Et per tanto supplica la detta Corte che sia ufficio vostro pronedere, ordinare, che se donationi, & altri

contratti saranno fatti à vedoue, ò à persone miserabili, per virtù de i quali le sopradette cause si potranno cauare della detta Corte del Consolato, & reuocare nella Vostra Regale udienza, ò in altra parte, se tali donationi, ò trasportationi non sifaranno almeno vn'anno innanzi dell'e, ere chiamati, che quelle tali donationi, ò trasportationi, ò contratti non habbino valore nè forza quando sia per leuare le dette cause della detta Corte del Consolato, se che nel tal caso le tali cause habbiansi da seguire & determinare nella sopradetta Corte del Consolato, & questo istesso sia osservato in tutti gli Consolati del mare del dominio di Catalogna, & questo piace al Rè, quello che è contenuto nel capitolo già di Sig. sopra detto.

Viaggio, o sicurtà di quei che vorranno andare oltra il mare, o venire di là.

ITem che il Signor Rè per se, & per tutti i suoi heredi, & successori per tenore del presente capitolo in sua fè reale, assicura tutti, & ciascuno mercante di qualunque Signoria, o giurisdizione che siano, & altre persone, ò strane, ò vasalli suoi di qualunque stato ouero condizione che eßer si voglia, che con nau, ò nauilij, ò altri vasi nelle parti d'Alessandria, ò in terre del Soldano di Babilonia nauigheranno, ò leuaranno mercantie, torneno che loro vorranno, ma eccezzuate quelle cose di dietro vietate communemente, si che le dette persone, e ciascuna di loro senza contradictione del già di sopra detto Signore, nè degli suoi ufficiali, & di ciascun' altro, & come loro vederanno al suo utile & guadagno più conueniente, senza alcun timore del già di sopra detto Signore, nè leggi fatte, nè di pene poste contra i nauiganti alle parti già di sopra dette, nè ancora delle bolle del Rè, ò suoi luoghitententi fatte per ciascun di loro, possino per sei mesi auanti il partire della Nave, ò Nauilio, ò altro vaso, il quale vorrà fornire, ò fare il suo viaggio, & doppo quattro mesi che le già sopradette Navi, ò Nauilij, ò altri vasi, saranno ritornate à Barcellona ad andare, & stare, & ritornare per tutta la Terra & Signoria del Rè, sotto la fede & guida, e guardia del Rè, & siano liberi spediti senza contradictione & impedimento, & senza niuna bolla, ò sigillo, o ciascun' altro impedimento del Rè, ò de' suoi ufficiali. Et vuole & concede il Rè quando i mercanti di qualunque Signoria che siano, vadino nelle parti di Alessandria, ò Torre del Soldano siano, ò faranno, ouero cheranno partire da quelle parti ò terre per venire nelle parti Occidentali, ò oltra mare: con questo che eglino nelle già sopradette Navi, ò Nauilij, o altri vasi non fossero andati, & quando haueranno mercantie, o robbe, o sue persone nelle parti del detto Signor Rè, o in ciascune altre che eglino vorranno mettere, ò caricare, questo viaggio, & sicurtà sia inteo & serbato quello istesso nelle terre del Signor Rè, come ancora nelle terre de' suoi sudditi, & promette il detto Rè, che per le cose sopradette, ouero per ragione, ò occasione di quelle, che faranno

vanno alle già sopradette persone , ouero a ciascun de gli altri , ouero a suoi beni , ouero a niuno di loro niuna parte , o discordia , ouero dimanda , o buona , o cattiva , più presto il già sopradetto Signore gouernando quei portioneri , & i loro benefici et le cose , che sono terminate , rimette , e rilassa alle già sopradette persone , & a i suoi per tutti li tempi ogni rissa , petitione , & domanda , & ancora ogni pena ciuale , et ceremonie ordinarie , o straordinarie statuite , o ciascuna altra questione , o lite , che a quelle persone , o ciascuna altra potesse eßere fatta , proposta , o mossa per ragione de i casi sopradetti , ancora per ragione della priuatione , o priuationi fatta o fatte per i Signori Regi , o auoli , o padri . Et se quelle dette persone , o ciascuna altra di quelle mai per le già sopradette cagioni , o per alcuna di quelle non possano eßere prese , ne ritenute , o impeditate , nè molestate , nè fattogli alcun dispiacere , ne eßer citate a giudicio , o fuor di giudicio per pena alcuna eßer condannatte a mutilatione , nè il già sopradetto Signori , o suoi sudditi , o bolle , o diffensori , luoghtenenti , o ufficiali suoi non possino dire nulla alli già sopradetti portioneri , nè possino addimandargli nulla : Ancora gli promette il Signor Re a gli già sopradetti portioneri , che niuno impedimento , o altra cosa contraria non faranno , nè faranno fare , consentiranno per qualunque caso , o necessità ch'esi fatta , nè in altro modo alle dette , o nau , o nauilij , o altri vasi , nè ad alcuni di loro : nè ancora a i mercanti , marinari delle nau , o nauilij , o altri vasi , che in suo viaggi , che in alcun modo si potesse , o parlare , o dire , ma ancora ciascuno premio , o pene per il detto Signore , o per suoi ufficiali imposte , che quelli non possino contrastare le sopradette nau , o nauilij , o altri vasi , ne ciascuno di loro con le merci , nè marinari , nè ad altre persone , nè altre robbe , o mercantie possino lecitamente , et senza pena niuna compire il suo viaggio .

ORDINATIONI SOPRA LE

SICURTA' MARETTE.



Ome , che in tempo passato sian state fatte più ordinazioni sopra le sicurtà marittime , et mercanteuoli , quali si fanno sopra risico et pericolo di nauilij , robbe cambi , et mercantia , le quali per la mutatione del tempo hanno dibisogno di correttione , mutatione , et menda : che quelle dette ordinazioni siano commutate nelli capitoli sequenti , et che le presenti ordinazioni solamente d'hoggi innanti , et sopra tutte sicurtà , di qua innanti a fare siano osservate ; hauendo per renocate , & annullate qualunque ordinazione , insino il giorno presente , fatte sopra le dette sicurtà .

Che gli Assicurati habbiano à correre risico della ottava
parte. Cap. 1.

IN prima ordinaronò, che tutti, & quale si voglia nauili, fuste di qualunque nazione siano, & tutti cambi datti à risico di quelli, & tutte le robbe, & mercantie che si caricheranno sopra gli detti nauili, o fuste, o si nauicheranno con quelle: in qual si voglia parte del mondo, di qualunque che siano, possano essere assicurate, & assicurati, delle otto parte insino le sette del vero costo di quelle, nel quale costo possano essere comprese tutte le spese, & costo, di tale sicurtà. Et che quello, il quale si farà assicurare, & di chi saranno li detti nauili, cambi, robbe, & mercantie habbino correre risico della ottava parte distintamente, & se fu se fatto il contrario direttamente, o indirettamente, che in tanto come saria più delle sette parti sia nulla, & non a profitto degli assicuratori; & li assicuratori habbino guadagnato la valuta della sicurtà, nè per tanto come faria più delle sette parti, gli assicuratori possono essere conuenuti, nè non possa essere fatto giudicio alcuno.

Come si pagano i cambi pigliati sopra nauili, o mercantia. Cap. 2.

INteso Imperò & dichiarato, che se non si potrà hauere il vero costo delle robbe, che se ne possano concordare distintamente, & chiaramente, e se sopra tali nauili, fuste, robbe, & mercantie saranno pigliati cambi, che quelli tali cambi si habbino a deducere della valuta di tali nauili, o del costo di tali robbe, o mercantie; & più oltra in quelli cambi assicurati habbino correre risico la ottava parte.

Assicuramento sopra naui, o altri legni. Cap. 3.

INteso Imperò che auanti non si possino essere fatte tali sicurtà, sopra li detti nauili, fuste, o cambi dati à risico di quelli habbino essere prezati per li Consoli, con consiglio di mercanti; & il quale si habbia a dichiarare nelle polizze o instrumenti di tale sicurtà si habbia deducere la ottava parte, il quale risico sono tenuti correre li assicurati, come è detto. In questo modo imperò, che tutto il risico di tali nauili, & fuste possa esser ridotto, & assicurato sopra lo buoco di quelli. Imperò se caso farà che lo buoco di tali nauili, lo risico de' quali farà dedutto & assicurato sopra il buoco, & se quello si perderà, & li membri, & exarcia di quelli si trouassino, & si saluassino, & che la valuta di quella exarcia habbia a mettere per ratta di lor valuta nella perdita del detto buoco cioè per la valuta di quel si che restaurerà; & in tal caso detto buoco, & exarcia sia tenuta per agerminata, o vnta; & sia contato come se fussino agerminati, o vnti.

Che

Che robba caricata di là dal Stretto di Gibaltare per portar in Fiandra, o in Barbaria, & ne nauili non possino assicurare. Cap. 4.

Ordinorono che robba alcuna quale si caricarà di là dal Stretto di Gibaltare, in quale si voglia loco o lochi per portare nelle parti di Fiandra, o di Inghilterra, o in qual si voglia altro loco di là lo Stretto di Gibaltare, o in tutta la Barbaria nelle fuste che vi nauicano, perchè è ignoto che fuste sono, nè se ne può sapere la verità delle dette robbe che si caricano in dette fuste, non possano essere assicurate, nè se ne possa fare giudicio al cuno, anzi gli assicuratori, ipso fatto, siano absoluti di tale sicurtà. Eccetto imperò le robbe che saranno di Cittadini di quella città, o loco, dove si commetterà tale sicurtà, & quelle possano esser assicurate, correndo lo risico li assicurati dell'ottava parte, come è detto, & se le robbe faranno caricate di là lo stretto de Gibaltare, & le fuste ve niranno di quà, purché non vadino nella Barbaria, possano essere assicurati correndo lo risico della ottava parte.

Che tutte le robbe, & mercantie che vengono in Barcellona, & si portano, ancora che siano di Genovesi, o inimici siano sicure. Cap. 5.

Item ordinaron i Consiglieri, & huomini da bene della detta città, che ciascuna robba, o mercantie che si caricheranno in ciascuna parte del mondo per condurle in Barcellona, e somigliantemente qualunque nauiglio o fusta: su i quali si caricheranno le dette robbe, o cambij, datti al risico dell'i detti nauili & robbe: e le robbe, e mercantie che si caricheranno in Barcellona, ancora che siano dell'i nimici del Signor Rè, & i nauili e fuste nelli quali si caricheranno le dette robbe, e gli cambij dati al risico dell'i detti nauili o di robbe, possano esser sicuri in Barcellona fino alle tre parti, e non più oltre, e del vero costo contando le spedizioni, e costi della detta sicurtà.

Che robbe caricate in Alessandria si possano assicurar per quello che valeranno a contanti in Alessandria: & che se ne possono concordare. Cap. 6.

Ordinorono, che quelle robbe, o mercantie che si caricano in Alessandria, & quelle non si comprano a denari contanti, anzi si hanno per mezzo di baratto di altre robbe & mercantie con gran disauanzo, & per conseguente bonamente non potrano mettere il vero costo delle dette robbe o mercantie nelle polize, o instrumenti di tal sicurtà, per tanto ordinorono che di quā innanzi nelle dette polize, o instrumenti di tale sicurtà habbino a mettere quello che valeranno a contanti quelle tali robbe o mercantie, che si caricheranno in Alessandria, & di questo si possano concordare gli assicurati, & li assicuratori, apprezzando quelle robbe, & mercantie al douere.

Che li assicuatori non habbino guadagnato se non per quello che haueranno corso risico. Cap. 7.

ORdinorono, che se caso farà che le dette robbe o mercantie non fussino caricate, o se ve ne fussino di caricate, però non tante che bastassino a compimento delle quantità assicurate, & nella ottava parte dello risico, o gli cambi non fussino dati, o le naue, o nauili non fussino vscite, o entrate, che in tal caso gli assicuatori non habbino guadagnato la valuta di tal sicurtà, nè in tutto, nè in parte, se non per tanto quanto haueranno corso di risico, & se non vi fuisse niente caricato, & gli detti cambi non fussino dati, o le nauì, o nauili o altre fuste non fussino entrate, o vscite, in tal caso li assicuatori siano tenuti restituire la valuta che hauerano ricevuto di tal sicurtà.

Che alcuno non possa essere assicurato in altra parte più delle sette parti. Cap. 8.

ORdinorono, che se alcun si sarà fatto assicurare in altra parte, non si possa fare assicurare nella presente città, se non per tanto come li mancasse insino alla summa delle sette parti, correndo sempre il risico dell'ottava parte, nè quello che si sarà fatto assicurare nella presente Città, non si possa fare assicurare in altra parte, se non per insino a compimento delle sette parti, correndo sempre risico dell'ottava parte, & se sarà fatto il contrario, non possa valere allo assicurato, nè nocer alli assicuatori, nè secondo è detto possano essere conuenuti, nè giudicio alcuno possa essere fatto, guadagnando sempre li assicuatori la valuta di tale sicurtà, & quello che di più si saranno fatti assicurare, sia a profitto, & utile di detti assicuatori, cioè che li habbia eßere & sia pigliato in conto della quantità per loro assicurate.

Che tutte le sicurtà si habbiano a fare per instrumenti publici. Cap. 9.

ORdinorono, che tutte le sicurtà se habbiano a far con instrumenti publici fatti per notari publici della presente Città, & non con poliza, nè scrittura priuata, & se saranno fatte con polize, o altre scritte, siano nulle ipso fatto, & di nessuno effetto, ne a pagare quelle gli assicuatori possano eßere forzati, nè giudicio nessuno ne sia, ne possa essere fatto, & oltra le nullità di quelle li assicurati & assicuatori, & gli sensali che in tali atti interueniranno, siano incorsi & incorrino ogni uno di loro ipso fatto in pena, cioè lo assicurato di tanta quantità come si faria assicurare: & lo assicurato di tanta quantità come haueria assicurata, & il sensale in dieci ducati di oro, & detta pena la terza parte sia dato all'ufficiale che farà la essecutione, & l'altra terza parte all'assicuratore, & l'altra cauar huomini che siano in mano d'infideli.

Che nissuno essecutor non ardisca far contra quello, che è detto, sotto pena di esser priuato del suo ufficio. Cap. 10.

ITem. Ordinarono i detti Consiglieri, & huomini da bene, che nissuno ufficiale che farà l'essecutione non ardisca fare nè andare contra le dette ordinazioni,

nationi sotto pena d'esser priuato del suo ufficio, oltre la pena sopradetta.

Che quelli che si assicureranno habbiano a giurare, & che designano la robba per Costo. Cap. 11.

Ordinorono che tutti & qual si voglia che si faranno assicurar in nome proprio, o di altro, hauendo pieno potere, o promettendo in nome proprio de rato habendo: habbia primo à giurare, che quelle sicurtà sono vere & non finte, & che le cose che si fanno assicurare, sono loro proprio, o di quelli per chi si fanno assicurare, o di loro participi, o d'altri, perche si fanno assicurare hauendo parte, o interesso, & che mettino & designano nelle dette sicurtà distintamente, & chiara tanto quanto possibile sia a loro la cosa sopra della quale si fanno assicurare, cioè peso, numero, costo, o valuta, et se faranno nassili la valuta come di sopra è detto, et che non sono fatte, né posta sopra di quella cosa sicurtà in altra parte, ne se ne faranno o metteranno, dopo di quella in altra parte; et se faranno fatte, o se faranno, che incontinente, che lo sapranno, ne auiseranno li accusatori, et ne faranno fare motto nel piede della sicurtà, narrando come sono auisati, che sopra di quelle cose innanzi, o dipoi se sono fatte assicurare nel luoco doue si faranno fatte, et la quantità che ci saranno fatte, et s'haueranno, o non l'hanno detto et farà dichiarato per li consoli, tale che possa la sicurtà hauerlo saputo, et non hauerlo detto, che tale sicurtà siano hauute per fraudolenti et poste per fraude et finte, et non siano di nessuno effetto, sempre hauendo guadagnato li assicuatori la valuta di tal sicurtà, e in tal caso tal assicurato sia incorso in pena di cento dueati d'oro della qual pena sia datta la terza parte allo accusator, et l'altra terza parte, allo uffiziale che farà la esecutione, et l'altra terza à cauare huomini che siano in mano d'infideli.

Che li assicuatori habbiano à giurare che la ferma che fanno è vera. Cap. 12.

Ordinorono, che tutti e qual si voglia assicuator innanzi che fermino nella sicurtà, habbino a giurare che la ferma che intendono far nella sicurtà, è vera & non finta, ne fatta per fraude o decettione alcuna, né perche altri sotto color della ferma, ne per la ferma che disegna altri si fermino.

Che le sicurtà si habbino à causare a patto secondo le presenti ordinationi. Cap. 13.

Ordinorono che gli assicurati, & assicuatori nell'atto & ferma della sicurtà, habbino a deducere tutte le presenti ordinationi infrà loro in patto, & fare & causare quella giusta forma delle presenti ordinationi, & giurare & promettere che in tutto & per tutto serueranno quelle alla lettera, & che per conto di detta sicurtà faranno & staranno à giudicio delli Consoli, &

non in altra parte, nè Corte, & renuntiano a loro proprio, & appropriato, & priuilegiato giudicio, & per la forma che disotto in un capitolo sarà dichiarato, & per gli notarij meglio potrà esser chiarito nella sustantia di quello.

Che non possano andar in altro giudicio di quello di Consoli. Cap. 14.

Or dinorono che per tanto, come le dette sicurtà sono contratti tali, che se fanno per camino delle mercantie, & è impertinente & per le questioni che ne salgano & esecuzione che si hanno à fare per causa di quelle non si habbia a far giudicio dinanzi altri concistorij nè persona, se non dinanzi li detti Consoli di mare: & in caso di appellatione del giudice di appello che tale questione determina, & ha da determinare secondo la forma della presente ordinazione, & secondo i costumi di Consolato, & consiglio di mercanti, che di qua innanti alcuno, che si sarà fatto assicurare, o hauerà assicurato, non possa fare giudicio in altre corti, se non in quelle di consolato, nè aduocare per qualità alcuna la causa delle dette sicurtà della detta corte; & se sarà fatto il contrario, che quello che si sarà assicurato ricorrendo dal detto giudice in altra parte per qualità, o in qual si voglia altro modo, caschi in pena, & quelle di buona volontà nell'instrumento se imponga, & consenta che il diritto, che a lui se parteria innanzi d'essere pagato, per causa dell'obligatione à lui fatta, sia persa, & gli assicuatori rei siano assoluti & liberi, & in tal caso si impongano silento: & se dapoi che saranno pagati gli assicurati facessino aduocare la causa per qualità, o in altro modo cauare del giudicio de detti Consoli, siano in pena, laquale con gli instrumenti di buona volontà se impongano, & di restituire la quantità che riceuuta haueffino a gli assicuatori ogni eccezione rimossa: & gli assicuatori che di tale giudicio se cauerano, ò per qualità in altro modo dello Consolato tale causa aduocassino per alcun modo, incorrino in pena, & quella pena con gli instrumenti, & promissione, e obligatione che faranno, si impongano, e consentano che ipso fatto le quantità che saranno domandate, siano hauute per concesse, & tutte eccezioni à loro apartenenti, & per le quali si possano scusare di tale pagamento, siano ipso facto nulle, & quelle alli assicurati rimettino & renuntiano, & hora per quel tempo, & per quel tempo hora a pagar a loro medesimi condanniamo per pena, e in loro detta detta pena, che di buona volontà si imponano alli detti assicurati quella quantità, che per tal sicurtà li fusse adomandata insieme con tutte spese, che per domandar quelle si fariano fatte, facendo tutte le dette cose con giuramento, e ancora con remission di proprio giudice, e con tutte quelle clausule, e stipulationi che faranno riste esser vtili, e necessarie nelle materie a conoscetia del notario seguendo, ò in poter del quale si fermaranno tali sicurtà.

Che

Che non presumano mettere parole derogatorie nelle presenti ordinationi. Cap. 15.

Ordinorono che in sicurtà alcune non possano essere poste, o messe per patto alcuno, parole alcune derogatorie alle presenti ordinationi, nè che dicano vaglia o non vaglia, o habbia, o non habbia; nè che lo assicurato non corri l'ottava parte del risico, nè per nessun modo possa esser renuntiato nelle presenti ordinationi, come siano fatte, & se faccino in fauor, & utilità di tutta la repubblica, o tale renuntiatione se fusse attentata fare, sia ipso facto nulla & non habbia alcuno effetto.

Di pena di notario. Cap. 16.

Ordinorono che tutti e qual si voglia notarij, in poter dell'i quali tal sicurtà saranno fermate, babbino in prima & innanzi di tutte cose haner giuramento delli assicuratori, & per quello li detti assicuratori interrogare, che la forma che intendino far in tal sicurtà è vero, e che non la faranno per fraude, o saluatoria alcuna, e che non lo fanno: perche altri dapoì loro fermino, e causino le dette sicurtà giusta forma delle presenti ordinationi, e non partendosi di quelle, e che innanzi che ricuino ferma alcuna di alcuno assicuratore, babbino in prima hauer la ferma di quello, il quale si fa assicurare, nè per lo simile farà segno alcuno in detta sicurtà, ne per alcune delle dette parti concedere sia fatto, per qual fusse causa di non correre risico dell'ottavo, come è detto, & se il contrario faranno siano tenuti al danno, & interesso che lo assicurato, o assicuratore haueranno: perche loro non haueriano fatte le dette cose.

Che le sicurtà, che non faranno pagate non vaglano. Cap. 17.

Ordinorono che le sicurtà, che si faranno, non possano hauere effetto alcuno, ne vaglano, in sino a tanto la valuta di tale sicurtà sia interamente pagata realiter & del tutto, & li assicurati babbino fermata la sicurtà nella forma di sopra detta.

Che la ferma delli assicuratori habbi forma di vn medesimo concetto. Cap. 18.

Ordinorono che le ferme delli assicuratori di vn medesimo contratto babbino forma di vn medesimo concetto: ancora che siano fatte sotto a più Calendarij, & che priorità di tempo infra loro nelle loro ferme non possa essere allagata, nè in giudicio alcuno sia admesa.

Che se fusse nuoua della perdita, che non vaglia. Cap. 19.

Ordinorono che se interuerrà far mettere, o fermare sicurtà alcuna soprannanili, fusti, o cambij, o mercantie, o robbe che si caricaranno, o partiranno

CONSOLATO

220

ranno di altra parte in fuora della presente città , & quelle suste , cambijs , mercantic , o robbe fussino già perse , o caso se fuisse seguito in tal modo , che i giorno della ferma dellli assicuatori o di alcuni di quelli poteua essere saputa noua nella presente città della perdita o caso seguito , che tale sicurtà sia nulla & hauuta per non fatta : & li assicuatori non habbino guadagnato valuta nessuna , anzi habbino , à restituire quella tutta eccezione rimossa nelli assicuatori , à pagare tal sicurtà non possono essere tratti in giudicio per nessun modo , nè giudicio alcuno possa essere fatto . Et per remonere ogni dubbio del tempo , infrà lo quale potria essere saputo , dechiarano , che se tal fusta si perderà di quâ mare , cioè in tale parte che noua si possa saper per terra senza passare mare , sia inteso per hauerui bastato tempo contato ciascuna lega per hora , cioè per tante tre miglia vna hora del loco , o della hora che accaderanno la perdita o seguito caso alcuno alle cose assicurate , per il quale gli assicuatori hauezzino à pagare la sicurtà , o quantità alcuna nella presente città , & se si perderà o si seguirà lo caso in tal parte , che la noua hauesse passare golfo , o mare siano contato tal tempo del luoco & hora dove di quâ mare la noua saria in prima venuta , osisaria saputa ; & di quel loco contato per ogni lega vn' hora & se per ventura tale noua venisse di punta per mare nella presente città , che quel tempo sia contato & hauito per certo di quel momento , che la detta fusta hauerà data a lingua , o pigliata terra in tal modo , che poi tempo bastasse a conoscetia dellli Consoli potesse esser peruenuto a notitia dell'assicurato innanzi che tale sicurtà non fermassino , quell' sicurtà sia nulla nella forma di sopra dichiarata , & se sarà caso che quello che si farà assicurare , saprà la noua della fusta persa innanzi di fare tale sicurtà , in tal caso sia in pena di cento ducati , della qual pena sia posta la terza parte allo accusatore l'altra terza parte all'ufficiale che farà la effecutione , e lo resto a poueri huomini che siano in mano d'infideli .

Che vettouaglie possano essere assicurate in tutte maniere . Cap. 20.

ORdinorono che grano , orzo , biada , riso , vino , & olio caricato reuerse per portare nella presente città , possano esser assicurate , a niente , non obstante le presenti ordinationi per lo costo , o prezzamento che si concorderanno & tanto come le presenti ordinationi alla presente facoltà obmiano , non ostante in nyno modo , imperò che in tutte le altre cose habbino essere osservate .

Della paga della sicurtà . Cap. 21.

ORdinorono che li assicuatori , & ogni uno di loro siano tenuti & habbino à pagare la quantità che haueranno assicurata , o quelle parti che per quelli lisfaranno domandate infrà due , tre , quattro , o sei mesi differentiati secondo le distanze del loco , & di sotto è dichiarato à compratori da poi che

che nuoua certa farà stata nella presente città, & intimata alli assicuratori, o alla maggiore parte di quelli a conoscentia de' Consoli della perdita, o danno, o caso seguito alla Nave, o Nauiio, o alle cose assicurate, per la quale sia fatto di fatto effecutione come saria fatto di cambio. Ma se per parte dell'i assicuratori farà posta alcuna giusta eccettione, o parendo alli Consoli di non pagare la quantità assicurata a altro qual si voglia che in tutto caso, poiche nuoua fusse certa del danno, o caso seguito alle cose assicurate a conoscentia de' detti Consoli, & fusse finito il tempo deputato, se richiesti saranno per gli assicurati siano assicurati li assicuratori giusta la forma delle sicurtà tutta eccettione rimossa. Et se per parte dello assicuratore saranno opposte, & espresse chiaramente & distinta eccettione alcuna, per laqual pretendino che lo assicurato no possa, nè debba riceuere, nè hauere le quantità, che faranno domandate, et quelle per li Consoli con consiglio di mercanti farà conosciuto che sono tali, che lo assicurato, che riceuere vorrà simili quantità assicurate, è tenuto di mostrare, & prouar quello, che li sarà domandato, o opposto, o prouato per li assicuratori, se hauerà giudicare detta sicurtà di non douere hauer tale quantità, che in tal caso, tale assicurato che riceuere vorrà, habbia & sia tenuto fare & prestare cautione. Pagando imperò quelle cautioni ciascun dell'i assicuratori, che quelle cautioni o piagieria domanderanno, & non lo assicurato, conpiagieria idonea, o idonee a conoscentia dell'i Consoli di restituire la quantità a ciascun di loro assicuratore insieme con tutte le spese, che li assicuratori haueranno fatte, & con due soldi per lira d'interesso a ragione di anno infrà vn' anno contato dal giorno che la quantità farà pagata, se non hauerà fatto dichiarare nel detto giudicio o corte di consolato per sententia passata in cosa giudicata che il detto assicurato hauesse bene riceuuta, la quantità, quale si hauerà fatta pagare. Et per quanto alcune persone poco temendo Dio si sono fatte pagare di alcuna sicurtà senza che le robbe mercantie non erano state caricate, o gli Nauiij o fuste entrate o uscite o gli cambi dati. Per tanto ordinorono che di qua innanzi se alcune persone o persona si faranno pagare di alcuna sicurtà, & sicurtate, che le robbe o mercantie non faranno state caricate, o le fuste entrate o uscite e gli cambi dati, che in tal caso incorrino in pena le persone che tali atti faranno di due soldi per lira, oltra gli due soldi di sopra detti della quantità, che haueranno fatto assicurare, della quale pena di due soldi per lira sia la terza parte de' Consoli, & che quella terza parte babbino a metter in conto di loro salario per il sententiare in detta causa, & l'altra terza parte alli assicuratori, & l'altra a poueri huomini, che siano in mano a infideli. Et per tanto come non è cosa tollerabile che li assicurati quali siano fatti assicurare, e hanno pagato la valuta delle sicurtà, con intentione di rihauere la quantità assicurata senz'a altra spesa, & li assicuratori haueranno voluto fare, & opponere eccettione tale che quelle non ostante è dichiarato, lo assicurato hauere bene riceuuto. Per tanto ordinorono che in quello dove li assicuratori s'comberanno

comber anno di tali eccezioni, siano condannati, & habbano a pagare alli assicurati tutte & qual si voglia spesa, che lo assicurato hauera hauute a far, per declarazione della forma disopra detta.

Se li assicurati per non hauere fatto dichiarare haueranno restituire le quantità. Cap. 22.

Or dinorono che se accaderà li assicurati restituir la quantità, per non hauere fatto dichiarare, come è detto, che in tal caso fatta la detta restituzione ciascuna delle parti rimanga in sua ragione, obligatione, & attione tanto, che dapo si possa & si habbia a conoscere, se gli assicuratori faranno tenuti pagare le quantità assicurate, restante gli interessi riceuuti alli detti assicuratori, li quali non siano tenuti restituire, ancora che fuše dichiarato douser loro pagar le dette quantità assicurate, o quello che faria domandato per quelli. Laquale conoscenza si habbia a fare per li Consoli, & in caso di appellazione per il giudice di appello, & non per altro, né in altra parte.

Se li assicurati lascieranno possedere alli assicuratori la quantità insino sia dichiarato. Cap. 23.

Or dinorono che se per caso per li detti Consoli fuše visto li assicurati dovere dare piegieria, come è detto, & senza dare la detta piegieria, o disceptare di quella, li assicurati lascieranno possedere alli assicuratori le quantità assicurate, o quello che domandato sarà per quelli, e dapo per giudicio del detto Consolato sarà visto che li detti assicuratori sono tenuti porger quello, che sarà domandato non ostante la eccezione per loro parte fatta. In tale caso gli assicuratori siano tenuti pagar alli assicurati tutta la spesa, che haueranno fatta a conoscenza de' detti Consoli, insieme con interessi a ragione di anno di due soldi per lira, per tanto tempo, come haueranno dilongata la paga & per quelle quantità & interessi, se per l'assicurato sarà richiesto, siano tenuti & habbino a dare sicurtà nella detta corte, se già quel tale assicuratore o assicuratori non faranno deposito della quantità assicurata incontinentе che per lui, o per loro sarà fatta eccezione di paga, & sarà giusto douere pagare con la detta piegieria.

Che correndo il tempo della paga, li assicuratori possano entrare in meriti di eccezione se opponer ne voranno. Cap. 24.

Or dinorono, che se correndo il tempo della paga, cioè de gli due, tre, quattro, o sei mesi differentiati secondo le distanze de lochi, gli assicuratori domanderanno & voranno che sopra le eccezioni per loro parte a fare, in difender che non sono tenuti pagar, sia entrato in meriti, & dichiarato che possa esser fatto. In questo modo imperò, che se gionto il tempo della paga, la causa non fusse discusa, che senza seguitar più innanti, li detti assicuratori sian tenuti, &

ti, & habbino a pagar tutta eccettion rimossa, & secondo disopra è chiaramente dedutto, & pagato, seguitino la lor causa.

Del tempo che hanno di fare gli assicuratori. Cap. 25.

Irem ordinaron, che i mesi della paga habbiano luogo nella forma seguente (cioè) dentro due mesi, se le fuste, robbe, o mercantie nauicano, e sono portate in Catalogna o Regno di Valenza, o Maiorica, o Minorica, o Tuiza; e dentro di tre mesi, se saranno condotte, o mandate in altro luogo con tale che non passi il Regno di Napoli, Sicilia, Barberia, o del Stretto di Gibilterra, e dentro di quattro mesi, se haueranno nauicate, portate, o mandate, oltre quegli luoghi disopra detti in qualunque parte, e dentro sei mesi dipoi che non haueranno nuoua della tal naue, o nauili, o altro raso.

Che le sicurtà fatte auanti le presenti ordinationi non s'intendono nelle dette ordinationi. Cap. 26.

Or dinorono, che qualunque sicurtà fatta nella presente Città, sopra qual si sia robba, & mercantie, & sopra nauili, & sopra cambi datti a ventura di detti nauili, ouero di robbe, o qualunque altre cose insino al dì della pubblication delle presenti ordinationi, sotto qualunque forma, o conditioni siano fatte, o concecessan valide, & ferme, & nè le presenti ordinationi, nè quelle già erano fatte, possino disfare le dette sicurtà già fatte, ma per l'auenire pubblicate che siano le presenti ordinationi con crida di Comandatore per gli luoghi consueti della detta Città, le sicurtà che si faranno nella detta Città non si possino fare, se non secondo la forma delle presenti ordinationi.

Del giuramento che i Consoli debban o pigliare sì dellli assicurati, come dellli assicuratori. Cap. 27.

Or dinorono, che i Consoli, ch'adesso sono & saranno per l'auenire non posso fare giudicio di nessuna sorte di sicurtà senza che prima piglino giuramento dall'assicurato, & asecuratori, che non habbino fatta conuenientia alcuna contra le presenti ordinationi, sì in scritto, come a bocca, & se l'haueranno fatta contra di quelle, che di cotal sicurtà non possino far giudicio: hanno ancora i detti Consiglieri autorità di dichiarare, & emendare tutto quello, che nelle dette ordinationi parerà oscuro, o dubioso ogni volta che voranno.

Il fine delle Ordinationi.

CAPITOLI, ET ORDINATIONI FATTE PER
la Corte generale del Principato di Catalogna; i quali furono ce-
lebrati nel Capitolo d' Asse di Barcellona à di 8. del mese di Ot-
tobre dell' anno 1481. sopra le ragioni del Generale, cioè delle
entrate, & uscite.

NEL nome d'Iddio, e della gloriosa Vergine Maria sua Madre aduoca-
ta de i peccatori. La Corte generale del Principato di Catalogna,
laquale, l'altissimo, & molto catholico Signor Re Don Ferrante per
la gratia d'Iddio Re d'Aragona, & di Castiglia, &c. celebra ai
Catalani nel capitolo dell' Asse di Barcellona per alcuni rispetti, che tornan
in lode del nostro S. Iddio, & in seruitio del detto S. Re, & beneficio della casa
publica del detto Principato, congregata, e concordata nella casa del capitolo
concordato di tutti, impose le ragion sottoscritte, sopra delle quali fece, &
de-liberò le ordinationi seguenti, & infrascritte, le quali comanda la detta Cor-
te siano osservate, & guardate, le quali habbiano a durar, quanto dureran i
sensali caricati sopra il general, & caricatori per la presente Corté, volendo la
detta Corté, che le dette ragioni secondo che di sotto sono ordinate s'abbino
da coleger in tutto il Principato di Catalogna, e ancora nelli Contadi di Rui-
jelion, & Cerdeyna, & quanti saran sotto la obedientia del Sig. Re per i depu-
tati, & per la forma che già s'usò altro tempo.

Quanto si debba pagare di tutte le Robbe, eccetto quelle infra
dette. Cap. 1.

Primieramente che tutte le Robbe, o mercantie, ch'entrano, ouer escono
dal detto luogo del Principato di Catalogna per mar, o per terra, o per
aqua dolce (eccetto le cose infrascritte) paghino, & habbiano a pagar intran-
do, o riscendo per lira de dinari di quello che le dette Robbe o mercantie saran
state comprate, 4. dinari.

De robbe portate in fuste d'oltra mare. Cap. 2.

ITem che qualunque fusta, naue, o vaso farà viaggio in olira mare di qua-
lunque mercantie porteranno di quelle bande, paghi per l'intrata per libra
di quei dinari haueranno fatte di spele insino a Barcellona, o in altra parte del
tto principato tre danari.

Di quali robbe, che non si sa il lor certo pretio, & spesa. Cap. 3.

ET se alcune Robbe, o mercantie vengono a intrare, o riscire le quali robbe
non haussino constate pretio certo, allhora le tali robbe o mercantie pa-
ghino, & siano tenute a pagar secondo la lor valuta, & quello faranno stima-
te, intendendo però che nelle dette robbe, & mercantie siano salue le cose se-
guenti, delle quali si pagano li datij seguenti.

DEL MARE.

225

Di daci delle lane, che entrano per Ebro. Cap. 4.

Primieramente sono salue tutte, & qualunque lane, sì sucide, come lauate che entraranno dentro il detto Principato per il fiume d'Ebro, le quali siano solo tenute pagare per ragione d'entrata, per lira de' dinari, due dinari.

Di Mercante che non paghi entrata, ma vscita. Cap. 5.

ITem sono salui, grano, feno, Auena, & tutte le biade grosse, & picciole, legumi, vino, pistachi, che entrano in Catalogna, le quali cose non paghino niente per entrata, ma se le dette cose, & ancora oglio si cauaranno da Catalogna paghino alla vscita per lira de dinari, vn soldo.

Del dacio del vino d'Aragona messo in Catalogna. Cap. 6.

Considerando, che da poco tempo in quà li Aragonesi han imposto dacio nel vin, ch'entra da Catalogna in Aragona vuole, & ordina la detta Corte, che ogni sorte di vin farà messo d'Aragona in Catalogna paghi d'entrata per cadaun cantaro di vin, vn soldo.

Che li Catalani, che stanno, & habbiano casa in Aragona o nel Regno di Valentia non paghino dacio di cosa che portino per la loro prouisione. Cap. 7.

Intendendo però che s'alcun barone, o ricco huomo o altra persona di Catalogna hauerà aperto casa in alcun loco d'Aragona, o regno di Valentia se vorrà portar alcune cose per sua prouisione delle botteghe che hauerà in Catalogna, non sia tenuto pagare il detto dacio, ma se quel porta per render, o far mercantia, sia obligato pagare il dacio dell'vscita.

Di qual vettouaglia si debba pagar dacio della vscita. Cap. 8.

ITem sono eccettuati vin, carne salata, legumi, & altre vettouaglie, che siano messe per prouisione di nau, o d'altri vasi di mare, che siano di Catalogna, le quali cose paghino alla vscita per lira di danari, tre dinari; non intendendo però del pane per le tali nau, per il qual pane non siano tenuti pagare dacio; & più si due intender, che per le vettouaglie che faran messe in qualunque fusta sì de' Catalani come d'altri (pur che stian fermi in qualunque piaggie, o porti del detto Principato) per prouisione ordinaria delle dette fuste così ferme in porto, non si debba pagare dacio nissuno sì per i passaggi, come per i marinari, & altre persone della nau.

Del dacio delli panni che escono da Catalogna. Cap. 9.

Né manco sono eccettuati tutti i panni di lana che si fanno & preparano in Catalogna, i quali paghino solamente per lira di dinaro della vscita tanto quanto pagano di dacio del piombo, tre dinari non più.

Oro, ò argento lauorato, vesti, libri, arme, & altre cose proprie non paghino se non di vscita, ogn'oro, argento d'entrata non paga niente. Cap. 10.

ITem sono eccettuate le credenze d'oro, & d'argento, gioie, vesti, libri, arme, & altre cose, che alcuno cauerà, o metterà in Catalogna per proprio uso, & non per via di mercantie, siche mettendo, & cauando le dette cose, pur che non si mettano, & cauno per conto di mercantia non paghino dacio; in ciò però si consideri, & guardi il modo, & condizione della persona, o persone, che le cotali cose metteranno, o caueranno, intendendo però, che ogn'oro, & argento si in verghe come lauorato sarà mezzo dentro il Principato di Catalogna non debba pagare niente all'entrata.

Del dacio delle dette cose cauate per conto di mercantia. Cap. 11.

ET se faranno cauate per mercantie, fuora di Catalogna paghino per lira di dinari, tre soldi.

Del dacio del cauar fuora le Arme che si usano nuouamente fatte. Cap. 12.

Sono eccettuate tutte l'arme, & per l'uso di nuouo fatte, & fabricate, che paghi d'vscita per lira di moneta, 6. dinari d'ogni lira.

Delle sopradette cose usate cauate per mercantie. Cap. 13.

Sintenda però che tutte le cose nel detto capitolo contate vecchie, & usate pur che non siano per propria uso di quelli che la cauaranno, paghino per lira di moneta, dodeci dinari.

Che gli sopradetti quattro capitoli s'osseruino non ossante ch'il contrario sia stato osseruato. Cap. 14.

Come da poco tempo in qua's usato, che s'è alcun fa portar da Catalogna alcune delle dette cose nelli detti quattro capitoli contenute per il suo proprio uso, che se lui non le portava, ma le faceva portar per altro, che paghi il detto dacio. Tamen adesso s'ha accordato che paghino secondo il detto costume & pratica, & che il detto capitolo sia osseruato, nel quale la detta Corte non intende mutar nissuna cosa: ma se alcun dubbio sarà che venga a dichiaration de i deputati, che adesso fono, ò all' hora faranno.

Che le vettouaglie, che portaranno per vendere al detto Principato di Catalogna, se vendute non passaranno di ducento soldi non paghino nessun dacio. Cap. 15.

Se alcun metterà in Catalogna alcune vettouaglie, o altre cose, e quelle vederà dentro il Principato di Catalogna, il prezzo di quelle possa cauar, & portar

portar al detto Principato in moneta minuta, o come lui vorrà, senza pagare dazio nissuno per quella, insino à quantità di ducento soldi, & se più di ducento soldi cauarà, che paghi il dazio di sottoscritto sopra di quello imposto.

Di robbe portate alle fiere, & di quelle comprate nelle fiere.

Cap. 16.

Chi panni, o altre mercantie portarà alle fiere de Catalogna, & quelle ancora, che cauarà delle fiere di Catalogna, non paghino general d'entrata, né d'uscita, se non solamente di quello hauerà venduto nelle dette fiere, ma se quelle hauerà, comprate nelle fiere paghi dazio d'entrada, & uscita di quello che metterà, secondo che per il presente capitolo è ordinato.

D' uscita di fuste, o legname, o giarcia vendute a forestieri. Cap. 17.

Sono eccettuati tutti i vasi del mar di Catalogna, saran venduti di qualunque luoco a persone forestiere, & ogni legname per far vasi, & nauj, & tutte l' altre giarcie. & cose necessarie per far le dette nauj, o vasi, i quali sian tenuti pagare 12. dinari de uscita per lira di moneta.

Di nauj o vasi saranno fatti in Catalogna per persone di Maiorica,

o Minorica, o da Iuiza non paghino dazio del legname,

o della giarcia, nè delle nauj fatte. Cap. 18.

Però intendendo, & dichiarando, che se i cittadini delle Isole di Maiorica, e Minorica, & Iuiza fan fabricar o condur nauj, o legni di mar dentro il presente Principato di Catalogna non sian tenuti pagare dazio nissuno per i detti vasi, che faranno, tamen se li cittadini delle ditte Isole per se, o per alcun' altro faranno cauar dal detto Principato le robbe, e fornimenti, e la fusta fornita per fare i detti vasi fuora del Principato, sian tenuti, e habbiano pagare i detti daci.

Digarcia, membri, fornimenti di vaso di mare, che d' intrata dacio non pagauro, nè legname per far camere d' uscita non paghi, se non farà forestiero. Cap. 19.

Imperò come più volte si è stata mossa questione sopra le cose nel presente capitolo contenute, & è dichiarato, che se alcuni membri, giarcie, o fornimenti, che siano stati di vaso di mar, i quali vasi per fortuna di tempo, o altro qualunque caso saranno stati persi, & quelle cose metteranno dentro del Principato di Catalogna, che li cotali membri, giarcie, & fornimenti non paghino alla intrada nessun dacio del generale, nè tauole che saranno messe, pur che quelli, che metteranno le dette tauole, non siano forestieri, nè sian per far letti, o couerte, o altre simili cose & non per via di mercantia, ma si füssino cittadini, non paghino dacio alcuno.

De i daci delli caualli, roncini, mule, muli, asini, che vscitanno
fuora della Signoria. Cap. 20.

Sono eccettuati tutti i caualli, roncini, muli, & mule, & asini i quali si escano della Signoria, paghino d' vscita per lira di danari, due soldi, & tre dinari, & che non possino fare li deputati alcun guadagno di quello.

Della Eccetton, & dichiaration del sopradetto. Cap. 21.

Mse le dette bestie saranno cauate per vso di quelli, che le cauorono, saranno mandate in dono a grandi Signori, all' hora non siano tenute pagare niente, perche siano conosciute le dette persone per li deputati: dichiarando che questo vso proprio per caualcar, & per il mandar le dette bestie in dono non lo possano fare altri che quelli, che sono, o siano stati cittadini della Signoria del detto Signor Re: declarando più oltra, che s' alcuno, che non sia, o sia stato cittadino della detta Signoria entrerà in Catalogna con sue caualture con intentione di tornarsi al suo paese, & veramente per altro caso passi per Catalogna, per andare in altre Terre, o Regni, all' hora potrà vscir con le sue caualture liberamente, nè saranno tenuti pagare dacio nessuno, se già non vsciron dalla Signoria con caualture di maggior prezzo, & valuta, che quelle haueano misse. Intendassi ancora, che se alcun forestiero comprerà nelle Regni o Torre del detto Signor Re alcuna delle bestie sopradette per suo proprio vso, o entrando in Catalogna, o passando per essa, o vscendo del Principato, paghi il dacio.

Del dacio della vscita del zaffarano. Cap. 22.

Item è eccettuato tutto il Zaffarano, che farà cauato dallo Principato di Catalogna per mare, o per terra, o aqua dolce, per il che sia tenuto il Signor del detto Zaffarano pagare d' vscita per lira de dinari del prezzo del detto Zaffarano, disdotto dinari sotto pena di cento lire a ogni uno, che il detto Zaffarano cauarà senza pagar il detto dacio, & ancora che perda tutto il Zaffarano.

Il dacio di lane succide caricate nelli porti di Tortosa. Cap. 23.

Item sono eccettuate tutte le lane sporche, che saranno caricate nelli porti di Tortosa, le qual paghino alla vscita per ogni trenta lire cinque dinari.

Delle lane lauate caricate nelle detti porti. Cap. 24.

Et se saranno lauate, paghino per ogni trenta lire di lana, duodeci dinari.

Del dacio delle lane succide in qualunque altri porti di Catalogna caricate. Cap. 25.

Et se saranno caricate in qualunque altra parte di Catalogna per mare o per terra, ancora che füssino portate nelli contadi di Ruijeglion o di Cerdignasiano tenute pagare per dacio del Generale della vscita tre soldi, per ogni trenta lire di lana sucida.

DEL MARE.

229

Del dacio delle lane lauate e caricate nelli detti porti. Cap. 26.

ET se faranno lane lauate, siano tenuti pagare sei soldi per ogni trenta lire.

Eccettion delli sopradetti capitoli, quanto appartiene al riscuoterne gli Contadi di Ruiseglione, & Cerdeyna. Cap. 27.

Intendendo però, & dichiarando che tornando i detti Contadi Ruiseglion, & Cerdeyna all'ubdientia del Sig. R è, le lane che nelli detti Contadi entraranno, non siano tenuti pagar nessun dacio, ma non possano però uscire alcune lane da i detti Contadi permanere, ne per terra, senzache paghino il dacio sopradetta nelli sopradetti capitoli.

D'altra eccettione. Cap. 28.

Item più s'intende, & dichiara, che le lane, che al presente sono nel Castello, e montagne di Ropol, & di Canredon, non possano esser cauate dal presente Principato insino passato il mese di Nouembre prossimo venturo, & all' hora si possino cauare quelle, pagando il dacio consueto, & non più; prouidendo però, & dichiarando che passato il mese di Marzo prossimo venturo, tutte le lane, che dal detto Principato usciranno, paghino d'uscita, come detto è, & dichiarata.

Del dacio dell'uscita del corame con lana. Cap. 29.

Item ogni corame con lana cioè pelle di montoni, & d'agnelli, & con lana tutte l'altre cose che feco portino lana paghino d'uscita per lira di dinari otto dinari.

Del dacio del filato sì lino, come lana, come altra cosa filata. Cap. 30.

Item tutto il filo di stame, o lana paghi, & sia tenuto pagar di uscita per lira di dinari, dieci soldi.

Del bestiame che uscirà da Catalogna per tornare. Cap. 31.

Item che ogni persona, che cauerà da Catalogna alcun bestiame, per rimetterlo, habbia a pagar per la lana di quel bestiame, il Generale sopradetto sopra le lane, & medesimamente habbia a dar sicurtà, accioche se quel bestiame si renderà fuora di Catalogna paghi il dacio della carne per la sopradetta uscita, cioè per lira di dinari, duodeci dinari.

Del bestiame che esce di Catalogna per pascerlo. Cap. 32.

ET se il bestiame uscirà da Catalogna per conto del pasto, il patrono di esso dia la sicurtà sopradetta, cioè accioche se si renderà fuora di Catalogna habbia a pagar di dacio per lira di dinari, duodeci dinari, & la medesima sicurtà dia per lana, cioè che se non la rimetterà dentro di Catalogna paghi il dacio sopradetto della lana.

Del bestiame che entrerà in Catalogna per il cibo. Cap. 33.

Item che s'alcuno bestiame di qual si sia conditione, sarà messo nel Principato di Catalogna per pascerlo, ch'alla uscita non paghi dacio alcuno, nè per la Carne, nè per lana, se già non era venduto dentro il Principato, o fuora, o s'hauessino accordati dentro al detto Principato, & se la carne era già venduta paghi per carne & lane; & se solamente la lana, paghi per la lana il dacio sopra ordinato nel capitolo della carne, et in quello della lana, & il medesimo sia inteso per li capretti, et agnelli che saranno nati dal detto bestiame.

Del dacio che si pagherà del bestiame che sarà messo in Catalogna acciò resti in alcuna parte o parti. Cap. 34.

Et se per caso alcuno andrà al Principato di Catalogna, & metterà in quello alcun bestiame grosso o picciolo, per lafciarlo in alcuna parte del detto Principato riposta, osservato, & dappoij alcun tempo lo cauerà dal Principato, sia tenuto pagare d'uscita, sì per quello hauerà menato: come per quello hauerà augmentato il dacio sopra la carne imposto, cioè dodeci dinari per lira, ma d'intrada non sia tenuto pagar cosa alcuna, &c.

Del dacio dell'uscita della moneta. Cap. 35.

Secondo che per ordinatione del Signor Rè s'hà intimato qualmente nissuno habbia ardir cauar dal detto Principato moneta di qualunque legge si sia, così s'ordina, & confirma adesso s'alcuna moneta però o con licentia del Sig. Rè, o per non hauere inteso la detta inhibicion, o intimacion, o per altra causa che dir, & imaginar si possa, quella detta moneta di qual si sia lega uscirà da Catalogna, siano tenuti pagare, & paghino per lira di dinaro, dodeci dinari, ma che all'intrada delle dette cose non si paga niente. Salvo però i fiorini d'oro siano portati nelle terre, & signorie soggette al Signor Rè, quali non siano tenuti pagare niente d'uscita.

Che della moneta cauata per prouisione non si paghi niente, eccezzuate però quelle si portano in quelle Terre, dove i Catalani pagano. Cap. 36.

Si Dichiara però più, che s'alcuno farà viaggio per mare, o per terra, & portarà moneta per sua prouisione non sia tenuto pagare niente, ma in questo si considera la conditione, & qualità della persona, & la quantità, o summa della moneta a discrezione de i deputati, & per quanto in diuersi Regni, & Terre si soggette al Signor Rè, come in altre, i Catalani, & habitati in questo Principato pagano, & sono tenuti pagare dacio delle monete, che per sua prouisione cauano, & portano feco dalli uetti Regni, & Terre. Vuole ancora la detta Corte, che nissuno di procuratori delli detti Regni, & Terre dove li detti Catalani pagano dacio delle dette monete d'uscita, non godano della detta

detta esentione, & franchise, anzisiano trattati nel presente Principato, secondo che i Catalani, et habitanti nel detto Principato sono trattati nelle lor Terre.

Della robba portata in Galere del Rè di Napoli, o suoi suggetti, & Venetiani, & Fiorentini. Cap. 37.

ITem è parso, che sia data libertà di discaricar qualunque robba, o mercantie portate in Galere dell' Illustrissimo Rè di Napoli, et dellis suoi suggetti, et Fiorentini, et Venetiani, le quali possino eßer vendute, et per quelle haueranno vendute, siano tenuti pagar il detto dacio et intrada, e l'altra che non haueranno uenduta possino liberamente ricaricarla nelle dette Galere, & portarla dentro di Spagna, pur che quella robba non venduta la canino fra otto giorni, altramenti pagheranno il dacio dell'intrada.

Di quelle cose che si cauano da Catalogna con intentione di riportarle. Cap. 38.

ITem, che le cose, & mercantie che si cauaranno da Catalogna con intentione di ritornar quelle in Catalogna, come sono botte, vasi voti, & storie, & altre bagaglie, non siano tenuti pagar dacio, nè per intrada, nè per uscita, considerando però la conditione delle persone, che le dette cose portaranno a discrezione dellis deputati.

Del dacio dell'entrata de i Cotoni filati forastieri, che non sono di Terra del Signor Rè. Cap. 39.

ITem tutti i Cotoni filati forastieri entraranno nel detto Principato di qualunque parte, o parti, salve però quelle sono dellis Regni, & Terre del Signor Rè, paghino di dacio d' intrada diece soldi per lira di dinari di valuta, & stimatione di quelli: & se accadrerà che i tali Cotoni saranno messi dentro del Principato senza hauer pagato il detto dacio, siano ipso fatto confiscati al General & oltra la detta confisca, il patron di quelli Cotoni incorra in pena de dieci lire per cantarata, & per ogni volta, che il contrario sarà fatto; & ancora s'accadrà che siano messi per mar senza pagare il detto dacio, similmente siano confiscati al detto General, & il patron dellli Cotoni incorra nella pena delle dieci lire.

Del dacio delle Vesti di lana, eccettuati quelli c'hanno seruito a quelli che le mettendo. Cap. 40.

ITem tutte le vesti di Christiani sì di huomini, come di donne o di putti, cioè cappe, ziponi, saij, saie calce, & altre simili vesti, purche siano per il lor seruito, non pagano dacio, tamen quelle che sono fatte fuora del Principato paghino di entrada diece soldi per lira della giusta valuta, & stimatione di quelli

Quello faranno costate, quelle tamen, che sono portate, & vse nel seruitio di quelli che le portano, non pagano dacio, giurando però per il nostro Signor Iddio, & per i santi quattro Euangeli, che non lo fanno per robar il dacio.

Del dacio dell'entrata delle cose fatte, e di tela di canepa, o lino, o Cotone con la espositione sopradetta. Cap. 41.

ITem che tutte, & qualunque cose fatte di Canepa, o lino, o Cotone, che siano fatte fuora del sopradetto Principato, & saranno messe in esso, come sono camise, busti, cosie, & altre simili cose si de huomini come di donne, che siano fatte fuora del sopradetto Principato, habbiano à pagare al sopradetto Generale d'entrada per lira di dinari, dieci soldi, salvo quello sarà fatto, e portato per proprio uso di quelli che metteranno le tali cose senza fraude, & inganno alcuno.

Di dacio dell'entrada delle cose fatte di Corame. Cap. 42.

ITem che per tutte le scarpe, stivali, pianelle, zoccoli, & ogni qualunque cosa fatta di corame, che nel detto Principato sarà messa, siano tenuti pagar al detto Generale dieci soldi per lira de dinari della vera spesa, o costo.

Del dacio dell'entrata del corame acconcio, & atto ad operarlo. Cap. 43.

ITem che per tutti li cori in qualunque modo acconcii di bianco, & tutti quegli atti ad operar che saranno messi dentro il Principato di Catalogna, paghino al Generale di dacio dell'entrata diece soldi per lira del vero prezzo di quelli.

Del dacio dell'entrata d'opera fatta di ferro ouer d'acciaio. Cap. 44.

ITem che ogni cosa fatta di ferro, o d'acciaio che sarà messa dentro dal Principato di Catalogna già adoperata, cioè ferri, et chiodi di bestie, et di qualunque altra sorte cioè chiauature, cadenacci, pasmi di ferro, spade, pugnali, dague, coltelli, forbici di barbiero, et di jartori, ferri di lance, vagine di donne, falci, pettini, de pertinar lana speri, trepiedi, gradelle, freni, speroni, tanaglie, cinedoni, ballestre d'acciaio, et ogn'altra cosa d'acciaio, et di ferro fatta fuora del già disopradetto Principato subito che saranno in quello, paghino al detto General per dario d'entrada dieci soldi per lira di dinari del prezzo, o vera valuta delle dette cose; et se saranno messe senza pagar il detto dacio, siano confiscate, senza far alcuna gratia al detto Generale, et oltra di questo paghi di pena quello, che le dette cose monteranno dieci lire; in questo però non s'intendano le cose di ferro che saranno messe per uso proprio di quello.

Del dacio dell'entrata del stagno lauorato. Cap. 45.

ET ancora più che per tutto il stagno lauorato, che dentro il detto Principato sarà messo, di qualunque manifattura paghi al detto Generale d'entrada

trada dieci soldi per lira di dinari della sua vera valuta, dichiarando però che se'l stagno sarà messo in verga, o in massa, che non paghi altro ch'il dacio consueto, & se le dette cose saranno messe senza pagare il detto dacio, siano al detto generale confiscate, e paghi ancora la pena di sopradetta, cioè dieci lire, eccettuando però le cose di proprio uso, & seruitio ut supra.

Del dacio dell'entrada in opera di rame. Cap. 46.

I Tem che d'ogni opera di rame, come sono sechi, pignate, caldari, lambichi, padelle, & di tutte le cose fatte del sopradetto metallo, che saranno messe nel già di sopradetto Principato, si paghi al sopradetto Generale per dazio dell'Entrada diece soldi per lira di moneta del vero costo, o valuta di quelle, & se saranno messe senza pagar il tale dacio, siano confiscate al detto generale; dichiarande però, che se il sopradetto rame sarà messo in massa, o in verga, paghi solamente il dacio consueto; dichiarando però, che ciò non s'intenda delle cose fatte di Ottone, né cose per il proprio uso.

Che le pietre, dioue s'accocchia il corallo, non siano cauate da Catalogna. Cap. 47.

Et ancora più ordina la detta Corte, che da qui auanti non sia lecito a nessun patron di naue, o legno, barca, o qual si sia Galera sottile, nè qualunque altro vaso di mare, nè a nessun mulatiero, o altra qualunque persona caricare per portare fuora del sopradetto Principato nè di notte, nè di giorno, nè per Mar, nè per Terra, nè per se, nè per altra persona, nè in publico, nè in ascoso pietre, o mole fatte per lavorare il corallo, & chi farà il contrario oltra la confiscazione della naue, o qualunque vaso, nel quale siano cariche, & ancora oltra la confiscazione delle bestie, che le dette pietre portaranno, incorrano in pena per ogni uno, cioè il barcarol, o il mulatiero, o procaccio, o il patron della naue o vaso dove saranno caricate, & ancora il mercante che quelle comprerà di cento lire per ogni volta lo commetterà.

Per pratica & consuetudine le fuste forastiere, cioè non di Catalogna paghino di dacio della vettovaglia un soldo per lira.

Per pratica & consuetudine tutti li panni, che noi sono fatti in Catalogna paghino di entrada & di riscita tre dinari per lira de dinari.

Et è ancora di pratica & costume che ogn'oro, & argento o gioie, che cauaranno da Catalogna ò siano per giesie, o per qual si sia via, pur che non sia per seruitio di colui che quelle cose cauarda paghi tre soldi per lira.

Di certa prouision doue si prouede, che missuna fraude si faccia nel dacio delle lane. Cap. 48.

I Tem per fuggir ogni danno, che nelle cose nel presente capitolo contenute, far si potrebb'e ordinare, & vuole, che il cassier, o cassieri del General in quella Citt-

la Città, Castello, o luogo dove lane d'ogni sorte saranno cariche, per portarle dentro il Principato, sia obligato pigliare testimonianza delle lane che diranno hauer da portarsi dentro il Principato, & ancora pigli sicuranza dal Mercante, che le tali lane caricherà, & piglino da lui obligation sotto certa pena secondo il valor delle lane, confede idonea di tornar risposta del detto Cassier dentro il tempo gli sarà prefcritto da quel Cassier del General di constiere in quella parte, dove le dette lane saranno discaricate, & se non eseguirà quello hanerà promesso, li fideiussori siano obligati pagare del dacio, che le tali lane haueriano pagato riscendo dal Principato: & oltra di questo incorrano in pena di dieci lire; & se per alcun caso, o ragione le dette lane, o parte di quelle erano cauate fuora del detto Principato, in tal caso sia pagato per quelli il doppio del datio sopradetto, il quale paghino quelli, che fuora del detto Principato le haueranno portate, della metà del quale doppio dacio nessuna gratia non gli possa eßer fatta: & oltra di questo incorrano in pena di dieci lire.

D'altra prouisione, che fraude nissuna si possa fare à i daci. Cap. 49.

ITem che gli officiali, e guardiani de i ministri del presente dacio d'entrate, & uscite, sian tenuti denunciar sotto pena di priuatione del loro officio, & dir con verità alli Cassieri, & guardie della cera; & tutti li puni di lana barrete, cortine fustagno, tele di seta, & di tutte le altre cose siano tenuti pagare dacio, percioche gli sopradetti possino riscuoter, chieder, & hauer il detto dacio, & sopra questo possino fare i deputati altre prouisioni, & ordinationi, secondo che à loro piuerà per fuggire le fraudi: & pur che non sian contrarie al presente capitolo, aggiungendo insieme con le dette cose che le dette guardie del dacio d'intradà, e riscita non lascino portar a casa di nijun mercante casse, o fagotti, o altre robbe ligate che sian entrate pur che sian bollate, o sigillate col segno, o sigillo del dacio, & che habbino quelle mostrate, & manifestate, nè sia anco lecito, nè permesso alli mercanti di metter le dette casse, o fagotti, o altre cose, nè cauar quelle senza che sian viste per alcuna delle guardie, li quali sian tenuti pigliar il memorial de tutte le robbe, ch'in quelle casse, o fagotti, o altre cose si trouerà, acciò che sia visto per li affituarì, se il tal mercante ha pagato tutto il dacio delle mercantie.

D'altra certa prouisione per gli daci delle robbe portate per mare. Cap. 50.

ITem è dechiarato; che le robbe, & mercantie, che saranno portate nellimari di Catalogna, & senza mutar quelle in altre nauj, o vasi le caueranno fuora de i mari di Catalogna, che non siano obligati pagare dacio alcuno, se già non veniranno consignate in Barcellona, o veramente in altro luogo di Catalogna, o sia naue che là fenice il suo viaggio, o naue che passi di longo, perche

che se quelle tali robbe così consignate insieme con la naue erano cauate da Catalogna per comandamento di partito, o per nuovo nolo fatto di quelli, o per il medesimo per commandamento di consignatione, o in qualunque altro modo, siano tenuti pagar il detto dacio d'entrata, e uscita, pur che siano venute, & consignate là, o in altro luogo di Catalogna; & ancora se saranno trappassate o tramutate in altri vasi o in altre persone per consignatione, o comandamento di partito, o di viaggio, ancora che non siano poste in terra paghino il dacio sopra le tali cose imposte.

Che la stimatione della lira grossa per le robbe portate da Flandra sia fatta à ragione di quattro lire, & otto soldi barcelonesi per lira grossa. Cap. 51.

Più auanti è declarato, che tutte le mercantie che faranno portare di Flandra dentro il Principato di Catalogna, di quelle che si suole pagar dacio d'entrata, come si faccia conto per lira grossa, s'intenda a ragione di quattro lire, & otto soldi Barcellonesi per ogni lira.

Che le robbe, ch'entraranno, se tornaranno a uscire non siano stimate in più prezzo, che nel giusto costo, & spese, che haueranno fatte. Cap. 52.

Più vuole, & ordina la detta Corte, che s'alcuno mercante, o altra qualunque persona metterà dentro il Principato alcune robbe mercantie, le quali hauerà spedito d'intrata al detto General per il vero costo di quelle, & senza loro migliorar desligare, né mutare quelle, né renderà altro, vorrà canare dal detto Principato le dette robbe, non habbia, né sia tenuto di pagare, se non il dacio della quantità, per la quale hauerà spedita la detta roba, & mercantia all'entrata, aggiungendo però alla detta quantità o costo le spese ch'all'entrata haueranno fatte.

Delle pene c'ha quello che fraudarà al detto general. Cap. 53.

Per euitar ogni fraude, & inganno, che nelle dette cose può auenir, è ordinato, che s'alcuna persona di qualunque sorte, o conditione farà fraude o inganno nelle dette cose, che perda quelle cose, nelli quali il detto inganno hauerà fatto, & ancora paghi di pena ducento soldi, eccettuando il zaffarano, & cose, che per ordinatione della presente Corte sono tenute a maggior pena, delle quali pene, (pur che siano commesse, & chiarite, & giurate per i deputati) la quarta parte di quello, che per loro farà giudicato sia dell'officiale, che farà l'esecutione, se la chiederà, & se non la chiede, sia del general, l'altra

quarta

quarta parte sia dell'accusatore, se vi sarà, della quale i deputati non possono far gratia se non fosse di quella del generale, & l'altra quarta parte sia dell'affittuarj se quelli saranno, della qual similmente i deputati non possono fare alcuna gratia, & l'altra quarta parte sia del Generale, dichiarando però, che di quelle parti, che appartengono al Generale li detti deputati non possono remettere, né far gratia, se non della mità, eccettuando pero della presente ordinazione le penne del zaffarano, & altre cose, delle quali s'ha già detto in altri capitoli, volendo per il medesimo, che si di quelle, come dell'altre i deputati non possono far gratia di più che della metà.

Che le robe del Papa non paghino dacio d'intrata, nè d'uscita. Cap. 54.

Similmente s'ha ordinato nelle Corti generali di Catalogna, che già sono passate che dacio alcuno non sia pagato sì d'intrata, come d'uscita, come verbi gratia, d'alcuni panni di lana, d'oro, nè di seta nè d'altri beni, gioie o qualunque altre cose, o qualunque siano, che siano di certo del Papa, & che siano compre per i suoi ministri, giurando però per Dio, & per i santi quattro Evangelij, toccati da loro attualmente con mano, che le dette gioie, panni, & beni sono veramente, & senza alcuna fittione del detto Santo Padre, & compri con suoi proprij dinari.

Che tutti gli altri capitoli vecchi de i detti dacij si stiano nella sua forza, & valore. Cap. 55.

Similmente, che tutti gli altri capitoli, & ordinationi sopra del dacio dell'entrata, & uscite statuiti, & ordinati nel tempo passato, vuole la detta Corte, che siano, & rimangano nella sua forza & valore, se non in quanto sarà visto contradire in tutte, o in parte, & derogare ai presenti capitoli, & ordinationi.

Che i deputati, & auditori di conti siano interpretatori, & correttori, &c. de i deputati ne i presenti capitoli. Cap. 56.

Item più vuole, & ordina la detta Corte, che se ne i capitoli, & ordinationi sopradette, o in alcuna di quelle appareranno alcune cose oscure, o dubbiose adesso, dopo, la Corte del presente Principato, o in absentia di quella i deputati, & auditori de i conti del detto Generale, che adesso sono, o saranno d'oggi innanzi, possino quelle declarare, correggere, & emendare, & interpretare tante volte, quante sarà bisogno, o veramente a lor parerà.

I L F I N E.

IL PORTOLANO DEL MARE.

NEL QVALE SI DICHIARA
minutamente del sito di tutti i Porti, quali sono
da Venetia in Levante, & in Ponente:
& d'altre cose utilissime, & ne-
cessarie a i Nauiganti.

PORTOLANO DI LEVANTE.



Enetia con S. Giovanni in Pelago entro leuante, & sirocco miglia 100. Da Città Nuova à Parenzo miglia 6. per staria; il detto Parenzo è terra picciola, & ha scogli 3. l'intrata del detto porto per staria, & per ostro, lasciando i detti scogli dalla banda di Garbin vuolsi accostare al detto scoglio per il capo della terra, perché in bocca è una secca, che
hà pie quattro d'acqua suo & andrai netto al porto, che ha passa 5. fino in 8. d'acqua, entro il porto di Parenzo è una bocca che ha pie 12. d'acqua, & non è per naue grossa, vuol rimanere il scoglio grande da banda di maestro: più oltra circa mig. 6. per staria un scoglio grande dentro dal scoglio è stacio di tutti i nauilij d'acqua, & ha fondo di passa 3. in passa 5. Più oltra è uno luogo chiamasi Orsara circa mig. 3. & è stacio di tutti nauilij, la sua intrata è per ostro, & ha fondo di passa 3. in 4. fuora del detto scoglio da ponente è più fuora che scoglio che sia, & vien chiamato Santa Fragilitade, & ha una secca larga mig. 3. & ha pie 5. d'acqua suo, & può intrar dentro la secca & il scoglio allargandosi circa prouesi 2. dal scoglio, & puossi andar dentro la staria & il scoglio, & andrai netto, & più oltra circa miglia uno per staria è uno Golfo il qual si chiama Lieme, in bocca del detto è una secca, vuolsi accostare alla banda destra, & andrai netto, v'è fondo di passa dieci in dodeci, v'è il detto Golfo mig. 12. dentro. Più oltra per staria circa miglia uno è uno scoglio che si chiama, Figariola, dentro dal detto scoglio è buon luogo per tutte naui grandi, & ha fondo di passa cinque in sei, & vuolsi dare al ditto scoglio prouesi, & rimane il scoglio dentro ponente, & Maestro. Più

PORTOLANO

auanti circa mig. 4. è vna terra piccola sopra un monte alto, & vien chiamata la detta terra Rouigno : dauanti la terra è un scoglio grande qual vien chiamato Santa Catarina, il detto scoglio vuol rimanere dalla banda di Garbino, il detto scoglio fa porto alla terra, & puossi andare intorno intorno con ogni nauilio facendo honor alla ponta di Leuante del detto scoglio, il fondo del detto porto è da passa cinque in sei d'acqua. Più oltra è un scoglio grande che vien chiamato Santo Andrea di sera, dentro il detto scoglio da tramontana è uno scoglietto piccolo, & secco, accostandosi al detto scoglio grande vuol rimanere il detto scoglio piccolo dalla banda destra di tramontana, & anderrassi per canal, vi è fondo di passa tre d'acqua, & di fuora dal detto scoglio grande di Santo Andrea è uno scoglietto picciolo da garbin, & puossi andar dentro da esso con ogni naue, & vien chiamato san Giovanni in Pelago, corre questa stria ostro & tramontana.

Da Santo Andrea di sera per stria andando à Pola tu trouerai alcuni scogli piccoli, & secche due : di fuora dalle dette circa miglia mezzo è una secca guardasi da greco & da garbin, & ha pie cinque d'acqua, e puossi andar dentro dalla stria, & a i scogli, sono boni sorgitori.

Ancora troui alcune isole basse habitate, le dette isole rimangono ver garbin, son chiamate le dette isole Brioni, & dentro dalle dette isole, cioè da tramontana, vien chiamato il detto luogo, il campo di Pola, & è bon sorgitore per tutte le nau.

Ancora dalle dette isole grandi sono due scogli, vuolsi andare in mezzo da i detti, lasciando uno da greco, & uno da garbin, il detto scoglio vien chiamato, Marcodena. Più oltra circa mig. mezzo è uno capo, & sopra il detto è una Chiesa, & vien chiamata S. Pelegrin ; dentro dal detto capo è uno golfo che là deniro circa mig. due in tre, & dentro è vna terra laqual si chiama Pola : vuolsi andar da San Pelegrin alla terra per canal vogliono rimanere i scogli dalla banda sinistra da terra. Montagna vscendo fuor del detto luogo per andare a leuante è uno capo grosso roccato dentro, vien chiamato, Brancor so; Circa miglia tre più auanti è uno porto che si chiama Veruda, la conoscenza del detto porto è un poco di capo, facendoti a sapere che'l detto capo vuol rimanere da ponente, l'intrata del detto porto è da greco, & è bon fondo per tutte nau, & puoti mettere da leuante & da ponente del detto porto ; è fondo di passa quattro in cinque ; facendoti a sapere che'l detto porto ha scogli due, & le dette bocche sono secche, & hanno pie due d'acqua, & sono per barche : facendoti a sapere dove che tu entri, & là per stria circa miglia due è un porto vien chiamato Olmo, la intrata di detto porto è per greco, & può intrar per bocca, & dentro ha fondo di passa dieci ; la conoscenza del detto porto è un capo Pelenoso,erto per stria miglio uno & mezzo : ha un altro porto che vien chiamato Olmisielo, & è destro per nauili piccioli Et più oltra per stria circa miglia cinque è un capo con due scogli, & sono chiamati i detti scogli Polmon-tore

DI LEVANTE.

3

tore, & guardasi i detti scogli a greco & a garbin col capo; & facendoti a sapere che dentro'l capo è la Polmontora grande, & è secco, per barche son buone; tu dei lasciar il detto scoglio dalla banda della staria accostandoti al detto scoglio à mezzo prouise & andrai netto per pie 12. d'acqua sapendo che dentro'l scoglio grande e piccolo è secco dal detto scoglio picciolo da garbin circa miglia 3 in mar in pie 5. d'acqua & vuolsi accostar al scoglio piccolo, & andrai netto con tutte navi, & guardasi il detto scoglio con la secca a oстро & tramontana, guardasi la detta staria di San Giouanni in pelago a i detti scogli cioè le polmontore & à sirocco & à maestro ri è sorgitore per tutta la staria circa miglia 5. in 6. in mar sono passa 15. fino in 20. et vi è bon ferratore. Da Polmontore per staria è un golfo con alcuni scogli, & dentro sono alcuni casali grossi vien chiamato il detto luogo Medoli; l'intrata del detto luogo è uno scoglio, & la staria è dalla banda sinistra, & è una valle chiamasi Santa Maria, & è buon sorgitore il detto scoglio, & rimane dentro greco & leuante, & fa porto alla detta valle, & puoti mettere à parauego del detto scoglio, & starai à ferro & à prouese, mettendoti nel detto porto per greco: facendoti à faper, che'l detto scoglio da oстро ha una secca lunga circa alla gittar di pietra: uisandoti quando tu vuoi andar al detto porto accostati alla staria & andrai netto; di fuora dal detto scoglio da sirocco vi è un'altra scoglio basso, & è sorgitore tutto à torno, è sorgitore buono et sono detti luoghi per andar à leuante, et sei coperto da ogni tuo contrario. Polmontore con Nia guardasi à leuante, et à ponente miglia 30. con Sansego sirocco, & maestro mig. quarantasette, il Sansego è dal capo di Tramontana, et vi è una secca: il Sansego è Isola habitata al capo del ponente della detta Isola è una scola et una Chiesa, et è buon parauego di trauerso, et è coperta da Tramontana fino à leuante, ha bon ferratore, et è fondo di passa dieci d'acqua. Nia è isola accasata et di fuora da ponente è una punta bassa, et è sorgitore per tutta et fà di trauerse; facendoti à sapere, che'l capo di ponente è uno scoglio, et dentro dal scoglio è una valle grande, et habitata, la sua intrata è per leuante lasciando il detto scoglio da garbin, et è coperto dalla Tramontana fino à garbin, da Caneuoli per staria di leuante è una Isola picciola et una secca d'acqua, non si può andar dentro il scoglio, et la secca dentro Nia, et Caneuoli in mezzo è una secca con pie due in tre d'acqua. Uisandoti se tu volessi andar in quella bocca, accostati alle ponte, et andrai netto. Uisandoti che dalla bocca sotto la montagna d'Orsaro da leuante andando per greco tu trouerai un scoglio, accostati alla staria, et lascia il scoglio da garbin, et vederai una masiera infuso un monte, la sua intrata è netta, et è buon porto per tutti i tempi per andare à ponente, et ha fondo di que in sei passa d'acqua, et vien chiamato il detto Porto longo.

Ancora più oltra per staria per leuante circa miglia otto troui un scoglio à parauego di sirocco a sì bon fondo, et ha ferratore, et puossi dare prouesi

al scoglio, più oltra per staria circa mig. 2. è vn porto grande, largo, assai buono per tutti i venti, la sua intrata è per greco, et puossi andar dentro le porte, vuoi da leuante, o vuoi da ponente con tutti i tempi, ha fondo di passa dodici fino in 15. et vien chiamato il detto porto val di Agosta; vscendo del detto porto per garbin tu troui scoglio, non andar per la bocca della staria, perche ha poco acqua, ma esci fuora tanto che tu ti lasci il scoglio da greco, et vattene dentro dalla valle, che è luogo da nauili, et è bon sorgitore, et puoi star da vn lato, et dall' altro, ha nome il porto dalle Monache, più oltra per staria circa miglia due, tu troui due ponte bianche, et foriane, et serrate per ostro, et quella è la conoscenza del porto, et non si vuole andare tra mezzo di quelle due ponte, et anderai per leuante, è buon fondo et buon ferratore, et è buon per andare à ponente, il detto porto si chiama zigala, et andando più oltra per staria per andar in leuante circa mig. 4. sono due valli una grande, et una piccola, et è buon luogo, la valle di ponente ha fondo di passa sei, la sua intrada si è per greco. Il ditto luogo si chiama Fornoli. Più oltra per staria miglia cinque al cauo della ditta staria daleuante tu trouerai vn canal con vn scoio, che corre in griego et in garbin, et vā a Segna; passando il ditto canal dalla banda di leuante tu troui due Isole grande, et mostrauie vn canal, et chiamase Nieme, et course leuante et ponente dalla banda dell' Isola de tramontana, de cauo de ponente si è una Chiesa, et si ha acqua. Le ditte Isole son habitade, la intrada delle ditte Isole da ponente se vuol partir il canal, et andar netto, et vi è buon fundi, et buon sforzador da ogni tempo. Il detto luogo si chiama S. Piero da Nieme. Nieme con Selua quarta de leuante in verso lo si rocco. Selua è Isola bassa et boscuda et habitada, il suo porto si è da garbin, et la sua intrada si è per griego: la conoscenza del ditto porto si è uno derupo bianco basso: all' intrada andando dentro della banda senistra, da ponente vi è una punta bassa, larga un prouese dalla detta punta, et anderai retto, et vi è fondi di passa cinque: vscendo del ditto porto vi è una lena bassa biancha, largate dalla punta circa una balestrada infino che tu trouerai un'altra punta bassa come quella, larga dal ditto porto mig. 3. et sta per sirocco la ditta punta voltaudola entro griego et tramontana a mig. 6. tu troui un'altra Isola grande bassa, et statte al ditto porto; dalla ditta Isola, partendote dall' Isola de Selua statte al porto dentro maestro et tramontana, la conoscenza del ditto porto si è un canetto basso, rosso, rochado: par da longi sourail ditto una pizzola Chiesiola bianca, l' intrada del ditto porto si è per griego et tramontana et vi è passa quattro in cinque d' acqua, partendoti dal ditto porto per staria circa una balestrada, et andar netto alla ditta Isola e chiamasse per nome Bud, et dalla ditta Isola a punta Dora si è mig. 20 per leuante. La conoscenza della ditta punta si è uno cauo erto, sconudo à torno, à torno, et qual si chiama punta Dora. Dentro dal ditto cauo, cioè da tramontana vi è un golfo grande, dentro per staria tu troui circa mig. 12. una terriz zuola bassa che è come in palmo.

D I L E V A N T E.

do, la detta terra si chiama Nona. Intrando dentro dalla ditta ponta Dora dalla banda di tramontana vederai vn'isola biancha longa, arsa, la intrada della terra se vuol intrar dal cauo di leuante, et regnando per staria dall' Isola, la sandote l' Isola da garbin circa migl. 12. tu trouerai una terra pizzola la qual ha salina assai, et ha buon porto da paluozo, la intrada del ditto porto se è per garbin, et la detta terra vien chiamata Pago. Partendoti dalla ditta ponta Dora, cioè dalla banda de garbin circa migl. 20. per staria se troua una valle grande, et sopra la ditta ponta si è una Chiesa grande erta, et la ditta valle vien chiamata S. Clauina, et ha buon fondi et buon forzador, et vassi dentro per leuante nella detta valle. Et andando più oltra per staria se troua una ponta, et una terra grande muradì, et ha porto de cadena; la intrada del ditto porto si è dentro leuante, et sirocco, et è grande, et largo, et ha fondi de passa 8. infino 10. d'acqua, et vien chiamata la ditta terra Zara. Et più oltra per staria circa migl. 18. tu trouerai tre scoietti da tramontana. Et po' tu trouerai circa miglio uno, scogli bassi entro leuante et sirocco, et suo quelli scogli vi sono faline, vuol romagnir i detti scogli bassi dalla banda sinistra cioè da sirocco, et andrai per canal: ausandote che se vuoi andar alle diste Isole largo circa un prouese, perche dalla staria de tramontana se è pizzolo fondi, et i detti scogli vien chiamati Leurosi. Ancora oltra migl. 5. tu trouerai una ponta bassa, et sopra la ditta ponta si è una terra pizzola derupada, l' intrada del ditto porto è bassa, et da ponente della ditta terra, et vuolse star largo una balestra da, perche il fondi si è pizzolo, et forzará in passa 4. d'acqua, la ditta terra è chiamata Zara vecchia, Partendosi dalla ditta terra circa migl. 2. tu trouerai uno scoietto basso, ausandote che dalla bocca di tramontana si è secco, et vuolse lassar il detto scoio da tramontana, et largate dal ditto quello che a te pare, perche l' è secco; sopra il detto si è una Chiesa che vien chiamata S. Chimento. Più oltra circa migl. 6. per canal alla via di sirocco tu trouerai un scoglio erto lavorado, et sopra il ditto scio vien chiamato la Vergada. Partendoti dalla ditta Isola circa migl. 1. per greco tu trouerai un' Isola longa, accostate alla ditta Isola, et v' a per staria, et trouerai alcune valle buone per nauigj, et trouerai un cauo grosso binco deturbado, et par dentro scauzado, la prima ponta è pelosa, et si è un porto, et in ditto porto vi è fondi de passa 5. in 6. d'acqua, et vassi dentro per greco; la ditta Isola cioè dal porto è habitada, et vien chiamata il Morter. Partendosi dal detto cauo dell' Isola volendo uscir per andar al proueo, tu troui due scogli, et vuol romagnir i detti scogli dalla banda destra, cioè da sirocco, andando dentro greco, et leuante tu trouui una bocca larga, circa migl. 4. tu troui un' Isola bassa habitata, et lavorata circa miglio uno, et vien chiamata la ditta Isola il Pronico. Partendoti dalla ditta bocca per andar al ditto Pronico tu trouerai una valle dentro per greco, et è statio dentro tanto dalla valle, che la ditta ponta te slaga per ostro, et sta ben per tutti i tempi. Tornando per ponente dalla ditta Isola circa migl. 2. trouerai

PORTOLANO

trouerai alcuni casamenti, vien chiamato il ditto luogo, le Vodice; tornando alla detta Isola dal cauo di leuante, troui una secca, lassa la secca à banda destra da sirocco & accostati alla detta Isola, trouerai una Chiesa detta S. Maria del Pronico, & è fondi di passa 4. in 6. d'acqua, à torno. Partendoti dalla detta valle de S. Maria per andar à Sibinico tu trouerai un scoio, facendo tu la via della Soltà dentro leuante e sirocco, & è lavorata e habitata: vuolte accostar alla detta Isola lagandolati dalla banda de sirocco, e descori da maestro, perche dentro il mezo vi è una secca che ha circa pie uno d'acqua suso, volendo andar à Sibinico voltate, e accostate alla detta Isola chiamata la Soltà. Partendoti dalla detta Isola della Soltà andando dentro greco e tramontana, tu vedrai una Chiesa con una bocca pizzola, facendo la detta via della Chiesa, tu trouerai in la detta bocca un scoietto lasciadolo dalla banda di sirocco, accostati à esso, & andrai detro la bocca, & andrai per canal circa mig. 4. à cauo del detto canal tu trouerai due torri, una per ladi con una cadena, e là tu vederai la terra, & fatte alla via dalla terra, & accostati perche hâ gran fondi appreso di passa 30, che è dentro à pruono da un scagno. La detta terra si vien chiamata Sibinico.

Vscendo dalla detta bocca di S. Nicolo tu trouerai alcuni scogli per andar à leuante, i quali scogli son netti di tutte le bocche, tu puoi andar dentro qual bocca che tu vuoi, e trouerai alla terraferma un golfo, è buon fondi & buon forzador, i detti scogli si vien chiamati i scogli delle besazze. Più oltra staria tu troui scoglio Piso: andando per canal romate i detti scogli per garbin, & è tutti netti, alla detta staria tu trouerai un cauo grossetto con una muria, & son luoghi da grue, & vien chiamato il detto loco le Muriae: ancora per staria vi è un cauo longo mig. 2. lavorado scouado in acqua: passando il detto cauo tu trouerai un porto, & dentro dal detto porto tu trouerai due valle grandi: mettite detro dal detto porto come à te pare, ausandote che il detto porto si hâ buon forzador, et è fondi de passa 10. in 12. d'acqua dentro dal detto porto, & vi è per greco, ausandoti che fuora del ditto porto vi è per garbin da leuante, dal detto vi è una secca & hâ pie 5. d'acqua suso, ausandoti, che tu ti accosti alla staria, il ditto porto vien chiamato Cauo Cesta. Da Sibinico à Cauo Cesta per staria circa mig. 3. dentro ostro, & sirocco tu trouerai un Cauo che è una valle, & vien chiamato il detto loco Figo, e vi si vâ dentro dal detto luoco per leuante, rimangono i detti scogli da garbin, et i detti fan porti ancora. Più oltra circa mig. 2. per staria tu trouerai un porto da una ponta bassa da leuante con una secca di fuora, & suso la detta secca, cioè la punta, vi è una chiesa, e là il detto porto per greco dentro, & vi vien chiamato il ditto porto S. Zuane dalla Chianca. E più oltra per staria vi è un scoietto pizzolo, et ui è luoco della naue Mettendoti dentro dal detto romagnendore il detto scoietto da ponente, il detto scoglio grande fa porto, il detto vien chiamato S. Arcanzodo, che è suso il detto una Badia. Partendosi dal detto scorrendo per riueri al fondo tutti i detti

D I L E V A N T E.

7

detti scogli da tramontana circa mig. 6. tu trouerai vn' Isola grande è longa, dal detto cauo da ponente. Lasciando la prima ualle da garbin, e trouerai un'altra da tramontana, & quella si è il porto, & vā dentro trā leuante, & sirocco. Il detto luoco vien chiamato la Sefola; & la detta vien chiamata la Solta de Spalatro. Da S. Arcanzolo per staria circa mig. 18. tu trouerai una terra pizzola habitada, et dalla bāda de terra da garbin ui è un' Isola grande et habitata, arricordādoti che la detta terra si è in isola tāto come tien la terra. Et dalla bāda di terra dalla staria è un pōte di pietra, uà dalla terra in terra ferma, dalla banda dell' Isola de garbin ui è vn' altra Isola, et la detta vien chiamata Trau.

La detto Isola di Trau, vien chiamata la Solta de Trau. Et sotto il ponte dell' Isola, che è di legname, può andar galie sottili, & nauili pizzoli, che è fondi di pie 6. Più oltra per staria mig. 12. tu trouerai una terra habitata forte dal porto di ponente, & è statio di tuttii nauili: la detta terra vien chiamata Spalato. Et più oltra per staria mig. 10. tu uederai un castello roccioso erto, & da basso del detto vi è una fiumera può intrar fuste per remi. Più oltra per staria circa mig. 60. è un golfo, à cauo del detto golfo tu trouerai una fiumera grāde con un canedo. Alla bocca della detta fiumera è un scoietto, & vuol romagnir il detto scoietto da tramontana, et uederai la bocca di Narenta dalla detta fiumera, & in bocca è fondi di pie otto d'acqua, & vā fuso per la detta circa mig. 18. tu trouerai alcuni casamenti di paia, & là si fa il bazaro, il detto luoco vien chiamato Narenta. Il detto golfo vien chiamato il golfo de Narenta. Tornando per ponente mig. 60. per staria accostandosi alla banda di garbin tu trouerai un Cauo V mano. Ancora partendoti dalla detta Isola della Sefola, cioè dalla Solta da Spalato, da ponente circa mig. 30. tu trouerai un cauo erto, vien chiamato S. Pelegirino, e il cauo de Liesina da ponente: fuora del ditto cauo da garbin tu trouerai alcune Isolette basse, soura le dette sono saline, e detti scogli vien chiamati i Gozi di Liesina. Partendoti dal detto cauo de S. Pelegirin circa mig. 4. per staria andando per il canale tu trouui una terra guasta habitata che è un Castello alto, & dentro il luoco all' intrada del detto luoco trouerai un scoglio, lascia il detto scoglio, cioè dalla banda destra da sirocco, & vā dentro della terra, & quel si è il porto, che è buon fondi & buon sorzador, & vien chiamata la detta terra Liesina. Et ancora più oltra per staria tu trouerai un scoietto, vuolte romagnir da garbin, & andar per staria circa mig. 18. tu trouerai un' Isola bassa, pelosa, & lascierai la detta Isola dalla banda de garbin, per canal, in mezo della detta Isola tu trouerai un porto grande, la conoscenza d'esso vi è una maciera di pietra fatta à mano: & l' intrata del detto è per garbin, & vien chiamata la detta Isola T orcola. Partendosi dalla detta Isola da leuante andando per sirocco circa mig. 18. tu trouerai un cauo erto & grosso, & sotto il detto cauo tu uederai un porto: l' intrata del detto porto è per tramontana, et ui è buon fondi di passa 6. et è buon per andar à ponente, sotto il detto cauo tu trouerai un cauo forza da maistro, che è parauego di sirocco,

il detto cauo vien chiamato Cauo Cumano , il detto cauo per staria per canal dalla banda de canal tu trouerai vna valle con vna rena bassa che è statio de tutti nauij, e ditte navi, & vien chiamato il ditto luogo Sabioncello. Partendoti dal ditto luogo circa mig. 4. dentro osto & sirocco tu trouerai sufo vna ponta un a terruola habitata guasta , la intrata del porto è da ponente , & hafondi di passa 15. d'acqua, & è mal luogo per tranversare.

La ditta terra vien chiamata Curzuolla . La ditta è fuora un' Isola Partendoti dalla ditta terra andando per leuante circa mig. 4. tu trouerai alcuni scogli con alcune murie sufo , non te accostare al scoglio grande da garbin , perche là è una secca , & tutrouerai un scioio pizzolo , lassalo da garbin & accostati ad esso & fa la via dal scioio , che hâ le ditte murie sufo , & è un bon paruego de sirocco , & vien chiamato il ditto scioio S. Massimo . Partendose dal ditto scioio circa mig. 25. entro leuante & sirocco tu trouerai un cauo alto roccado. Et da ponente del ditto cauo tu trouerai un scioietto & netto à torno , & da torno del ditto cauo è habitation & paruego di sirocco , & vien chiamato il ditto cauo la Zuliana , Partendoti dal ditto cauo cioè per scioio , andando per staria circa mig. 25. tu trouerai una ualle , dentro la ditta ualle tu uedrai una torre alta , il ditto luogo vien chiamato Prepo , più oltra mig. 5. tu trouerai una bocca da tramontana . Andando per la ditta bocca tu trouerai un scioio , uol dentro o uol di fuora puose andar netto . Et uederai un canal dalla banda di tramontana , scorre leuante & ponente , romante le ditte Isole grande habitate da garbin , & lo statio della prima Isola è da leuante & vien chiamata Zuliana . Circa miglia 1. per leuante vai à vn'altra Isola grande habitata , & l'intrada del ditto porto , & vien chiamata la ditta Isola Calafata . Partendoti dalla ditta Isola di leuante , circa mig. 2. è vn'altra Isola habitata , & vederai alcune Isole , & fa la via dalle ditte & vederai lo porto . Et romante il ditto porto da ponente , & scende acqua , & vien chiamata la ditta Isola Calamonta . Partendose dalla ditta Isola alla terra ferma circa mig. 2. per greco , tu vederai un cauo roccado , & dentro del ditto cauo roccadosi è porto , & habitato , & hâ acqua , & è bon forzador & fondi di passa 12. d'acqua il ditto luogo vien chiamato Malfin . Et vederai più oltra per staria circa mig. 5. tu trouerai vn' Isola habitata da Frati , auisandoti lascia la ditta Isola da garbin , & dentro dal ditto golfo tu vederai habitation , che son due valle grande , quella da leuante vien chiamata Mardongla , l'altra dalla banda di garbin vien chiamata Gr' amosa , auisandote dalla ditta à Ragusa per terra mig. 4. uscendo per andar à Ragusa , accostate dalla banda di leuante , perche la punta dalla banda sinistra si è secca circa un prouese . Passando la ditta punta accostate alla staria de garbin , & lassa lo ditto scioio da griego , perche hâ vna secca , e hâ pie 2. d'acqua , & renirai netto . Voltando il ditto cauo tu trouerai vna valle che hâ paruego descouerto , che è bon fondi & forzador , et vien chiamato il ditto luogo S. Martin , fuor della detta ualle trouerai vna secca e alcuni grebani , per ponente

DI LEVANTE.

ponente tanto quanto ti pare, lasciando i detti grebani dal lato sinistro, cioè da tramontana. Voltando i detti grebani per staria circa mig. 4. tu trouerai vna terra amurada e habitada, dentro dalla detta, cioè da leuante vi è un porto con cadena, & entrasi per ponente, & vien chiamato il ditto luogo Ragusi. Davanti del ditto porto vi è un' Isola grande alta estende entro osto & sirocco & de garbin, auisandote che è gran fondi di passa 30. & vuolse metter da grego i prouesi alla ditta Isola, & la ditta Isola vien detta Croma.

Più oltra per staria circa miglia 8. alla banda de tramontana tu vedrai alcuni casamenti che son molini d'acqua, auisandote non ti accostar troppo perche vi è poco fondi, & secco, vien chiamato il detto loco i molini di Ragusi. Partendoti da i detti molini per staria circa miglia tre, tu vederai vn cauo, & vn scoietto basso, accostati alla staria, perche il vien vna secca per la via de leuante vna balestrada, & andrai netto. Dentro dal detto cauo da tramontana è una valle, & è buon loco, & buon fondi, & buon forzador, il detto loco vien chiamato Ragusi Vecchio. Voltando il detto cauo per staria miglia 15. tu trouerai vn cauo forean, & dentro al detto da ponente è buona da forzer, & vien chiamato il detto loco Malonto pizzolo. Voltando il detto cauo tu trouerai vna bocca pizzola bassa, & vn scoio grande, & dentro dal detto da tramontana è vn scoietto pizzolo, lassa il detto scoio da garbin, & vè dentro in la bocca & ferranel porto, & è buon fondi, e buon forzador, & vien chiamato il detto, Milonto grande. Più oltra per staria circa miglia 6. tu trouerai vn cauo forean bianco roccado alla bocca, & andrai dentro grego & tramontana, & poi tu trouerai per leuante, & così andrai dentro mig. 18. & in cauo del detto golfo vederai vna terra amurada, e habitada, & vederai da tramontana vna fiumera grande, la detta terra vien chiamata Cataro.

Vscendo fuora del detto loco appreso la bocca, accostandose alla banda sinistra tu vederai vna boscaia con vna Chiesa rotta, & è stacio de naue, & vien chiamata S. Maria in rosa. Più oltra per staria miglia due tu trouerai vn scoio, che hà vna valle per leuante, il scoio te roman per garbin, auisandoti il scoio con la valle sìe buon forzador & buon statio, & vien chiamato il detto loco Innanzo. Più oltra per staria circa miglia otto, tu trouerai vn porto sìa per tramontana, & dentro dal detto sono due valle, una per andar in leuante, & l'altra per andar in ponente. Avisandoti che in mezo del porto ui è una secca, cioè allabocca, & ha pie sei d'acqua, & se tu uoi andar & uscir netto accostati al ponente & andrai netto. Più oltra per staria circa miglia 10. vi è vn cauo, & uedrai un castello pizzolo amurado con una bocca pizzola; & ui è un'isola grande, alta roccada da garbin, & nolterai il detto scoio. Remagnate il scoio da garbin, & ti puoi metter al scoio alla staria, il detto scoio vien chiamato Buda. Più oltra per staria circa mig. 10. tu uedrai un dirupo con una Chiesa suso, che par vn castello, & uedrai una

vna spiaggia, & vna valle, con vna fumera, & vederai vn cauo rscir
fuora per ponente, volte metter dentro del cauo, cioè da grego, & starà bene,
che è buon fondi, & buon forzador, & vien chiamato il detto luoco
Antuari.

Più oltra per staria circa miglia 8. tu trouerai vna valle, e tu vā dentro per
levante : & è luoco di nauili piccioli, & sorgitore, è appresso vn dirupo bian-
co vien chiamato il detto loco Val di Noce, & ancor più oltra circa miglia
4. tu trouerai vna terra alta sopra vn dirupo : la detta non hā porto, ma la
calla, & è sorgitore per tutto circumigl. 3. & in mar fondi di passa 10. &
vien chiamato il detto luoco Dolcigno.

Dolcigno oltra per staria circa miglia 18. tu vederai vna spiaggia bianca
boscuta, & partendoti da Dolcigno ancora circa miglia 8 tu vederai vn sco-
glie piccolo solo da tramontana circa migl. 2. da levante tu, vederai vna bocca
di fiumara che vien chiamata quella Ludria. La conosce nza di questi è vna
Chiesa, & è dalla bocca della fiumara, & vien chiamata la Chiesa S. Nicolo: più
oltra circa migl. 8. al capo della spiaggia tu trouerai vn capo dentro bo-
scuto & vien scouato in acqua, voltando tu truoui il porto, entra dentro per
tramontana, la conoscenza di quel regnendo de mar il detto luoco tu truoui
montagna a marina, tutta è spiaggia facendo quella via & andarai bene, &
vien chiamato il detto luoco la Medoa.

La Medoa in boeca del detto porto risponde vna fiumara vien chiamata
Alesio, partendosi del detto luoco circa migl. 20. per garbin vederai il capo
dentro migliorato, vien chiamato il detto capo Rodani, più oltra per staria
circa miglia sei, tu trouerai vn capo che pare iscolato, dentro dal detto en-
tro levante, & sirocco miglia uno è largo per nauili, è buon sorgitore, &
vien chiamato Capo di Pali.

Più oltra per staria circa migl. 7. tu truoui vna terra alta sopra vna mon-
tagna per ostro, partendoti dalla detta montagna tu vuoi andar per ostro è tan-
to che tu metti la terra da basso dentro levante & sirocco, perche vi sono le sec-
che grandi sotto acqua larghe circa migl. 4. vuolsi tornar dentro greco & le-
vante tanto che tu metti la terra da maistro, accostati alla terra quel che ti pa-
re, & starai bene, & partendoti dal detto capo dentro ostro, & garbin tu ne-
derai un capo forean, & dentro dal detto capo sono secche, allargati circa mi-
glia due & tre, & andrai netto la detta terra è chiamata Durazzo.

Il detto capo vien chiamato il Capo delle Malie, ostro per staria a miglia 60.
tu uederai un fiume con torri in bocca, la prima da tramontana vien chiamata
il Prego, la seconda da garbin vien chiamata la Spinarizza. A capo de i
detti liti tu trouerai alcune motte bianche roccate da garbin vien chiamato il
detto luoco i Cauedoni.

Dentro da i detti tu trouerai un golfo grande trà levante & sirocco, dalla
banda di tramontana tu trouerai uno con alcuna bocca con alcune case ha-
bitate

bitate vien chiamato il detto luoco la Valona, partendoti dalla detta Valona andando dentro ostro, & garbin dalla banda del golfo, tu trouerai un porto, à capo del detto è una staria: la conoscenza del detto è la montagna fcauezzata, & vi dentro ponente, & garbin, & vien chiamato il detto luoco porto Ragusio.

Partendoti dal porto Ragusio venendo per staria tu trouerai una casa, oue stanzano alcuni caloieri, vien chiamato il Colombetto, partendoti per staria tu trouerai una ponta bianca, arsa, bianca, vien chiamata la Lengua, & i Cunedoni, & è un scoglio alto, è habitato con una Torre, & vi è sorgitore dalla banda dentro, & vien chiamato il detto Sasno; Ausandoti che per tutto quel golfo della Valona del Sasno dentro è bon ferratore, & facciasi a sapere che dalla ponta d' Antueri insino al stagno, e per tutti i golfi de ludri è per riuiera insino al Sasno, fin à migli tre tu troui via sorgitore, & buon ferratore: dalla lengua per staria circa mig. 10. è una valle à Parauego d' andar à ponente, & è luoco per nauili per andar in ponente; & fuora della detta valle voltando la ponta andando in leuante è una secca larga un miglio e mezo; Ausandoti che dentro & di fuora da essa si può andar dentro da essa accostandoti bene alla staria; & vien chiamata la Valle dell' Orso: circa mig. 20 per staria tu trouerai un luoco da stacio da galie, & nauili piccioli per andar da leuante & da ponente. La conoscenza del detto loco è un capo roccioso, sopra il detto capo tu vederai una Chiesa de caloieri, la conoscenza è questa, venendo da mare tu vederai la montagna, & una vallata scavata; & quella è la conoscenza del detto luoco: & vien chiamato il detto luoco la Gramità. Più oltra per staria circa mig. 30. tu trouerai una ponta sottile, e da leuante della detta ponta tu vederai un capo rosso roccioso, entrerai dentro per tramontana, sopra il detto capo roccioso dalla banda destra cioè da leuante, & anderai dentro da tramontana, & vederai un capo pur da longe un scoglio, vuolti rimanere dalla banda destra da leuante, dentro ha buon fondo, & buon sorgitore per tutti i tempi, vi è acqua, & buon rinfrescameto, & vien chiamato il detto luoco Pilormo.

Partendosi da Pilormo circa mig. 24 dentro ostro, & sirocco accostandoti all' Isola di Corfu, tu vederai per staria una terra dirupata, volgendo il capo della terra lasciando la detta terra dal lato destro, cioè da ponente tu vederai una valle con alcune muraglie, et una Chiesa de Caloieri, l' intrata della detta è da garbin, et ha nome Cassopo, et è buon sorgitore, et buon ferratore, et ha acqua: ricordandoti che dalla banda di ponente dell' Isola di Corfu uederai alcune Isole che si habitano, è chiamata la detta: e da tramontana ha buon parauego, et buon sorgitore per prouenza, et acqua assai, et vien chiamata la detta Isola da garbin alta erta, e di capo della detta vi è altra rocca habitata. Et la conoscenza del detto loco è una spiaggia bianca metteti alla detta, et farai coperto da prouenza, et ha buon ferratore:

Ausand-

Auisandoti, se tu volessi andare in leuante, o in ponente dentro dalla detta Isola cioè da tramontana, accostati alla detta Isola, quanto tu poi, & andrai netto: Auisandoti della detta Isola è Fanuu, è la Medera, sono due Isole, per entro le dette Isole sono secche, & non si può andar; Auisandoti che se tu volessi voltar l'isola da ponente cioè dalla banda di terra, tu vedrai vn faro, & andrai netto quasi per staria dell'isola circa migl. 5. & vedrai vn capo con vn scoglio, la intrata del detto è da ponente, & vā dentro per sirocco, & hā buon fondo & buon ferator, & vien chiamato il detto loco Timon.

Porto Timon aricordandoti lascia il detto scoglio da garbin, & più oltra per staria della detta Isola tu vederai una punta sabionada par scauezata, allargati dalla punta circa mig. 1. e tu vederai il parauego della detta intrisa è per ponente, hā buon sorgitore, & buon fondo, e parauego di prouenza, & di trauersa, & vien chiamato il detto loco Formentara.

Partendoti dal detto luoco andando dentro leuante, e sirocco tu vederai un'isola, qual è grande, & habitata, hā porto da tramontana; partendosi dalla detta Formentara vuolsi fare la via dalla detta Isola, cioè da capo di garbin, & vuolsi andar tanto alla via della detta Isola, che tu ti metti vn scoglio, che è alla terra ferma per tramontana, & andrai largo mig. tre, dal detto capo di leuante di Corfu; ricordandoti che è secco circa mig. tre, pur facendo la via dal detto scoglio da terra ferma, il detto scoglio vien chiamato Ciuità, l'entrada del detto scoglio è da ponente, & vuolsi accostar alla staria, & andare per garbin, & là vedrai una Chiesa di caloieri con una bocea picciola, vi è acqua, & è habitata la detta bocea da garbin, & per galie, & per nauili, ricordandoti che i detti luoghi sono due scogli; ricordandotti che la detta costa di Corfu tutta d'intorno ha sorgitore tornando a Casopo.

Partendoti dal detto Casopo venendo per la staria dell'Isola circa miglia due tu trouerai vn scoglio picciolo roccato, chiamasi il scoglio della Serpe, riminti da tramontana più oltra per leuante alla terra ferma tu vederai tre scigli dentro da i detti, tu puoi entrare rimanendoti i scigli per ponente, è buon loco, & buon sorgitore, partendoti dalli detti scigli per staria tu trouerai circa mig. tre, alla banda sinistra, cioè per leuante, un stagno con paludaccio, & è fiumara pescareccia: & dentro dal detto fume tu vederai vn castello habitato il stacio da leuante è dentro dal capo, qual par à te, & è buon fondo, e sorgitore per tutte nauì, e per tutti tempi, & vien chiamato il detto luoco, il Butrinto: partendoti dal Butrinto per garbin circa mig. 12. tu vederai una terra grande con due castelli alti sopra vn'rocce, & davanti dalla detta terra è un'Isola, & vuol rimanere la detta Isola dalla banda sinistra, cioè da ponente, et far la via del capo, et mettiti là come par à te, hā buon fondo, et buon sorgitore, et vien chiamato la detta terra Corfu.

Accostandoti alla detta terra di Corfu da capo di leuante circa mig. 3. in osto & garbin tu troui alla staria dell' Isola Saline , & acqua, partendosi dal detto Corfu andando per leuante circa mig. 20 tu trouerai vn scoglio picciolo, il scoglio vuol rimaner per garbin. Il detto scoglio ha bon ferratore & stacio da tutte le navi, che ha d' andar in leuante, & in ponente. Partendosi dal detto scoglio per staria dentro leuante & sirocco circa mig. 10. è vn scoglio; & partendosi come ho detto dinanzi, vien chiamato il detto scoglio, Ziuta.

Partendoti dal detto scoglio circa miglia 12. per osto tu trouerai vn' Isola grande habitata ne i detti porti, l' Isola è da tramontana, accostandoti dal capo di ponente della detta Isola andando per staria, tu vedrai due scigli per staria dentro di essi rimanendoti da tramontana, & sarà in porto, & è bon sorgitore, & con tutti i tempi andar in leuante, & in ponente et più oltra circa miglia uno, tu vedrai una valle et va dentro ponente, et garbin tanto sopra le ponte auicinandoti tu sarai in porto. Ancora ti ricordo con una buora tu sei impegnato dentro. Ancora ti ricordo guarda circa vn miglio et mezo vi è una secca grande et lunga per leuante dell' Isola circa una balestrata , è secca, et par come una bonazza sopra acqua à modo d' una testa di un vecchio marino. Ausiandoti che à voler andar netto, tu debbi far la via de i detti scigli da ponente, et vedrai vn dirupo bianco facendo la via del detto, et andrai ai detti porti rimanente la secca dalla banda sinistra cioè da leuante : et andrai netto, et puoi andar con galie dentro la secca : et l' Isola vien chiamata Detto Luogo . Perche partendosi da Ciuità circa miglia 5. per staria tu trouerai una spiaggia bianca grande, ini è acqua, et legne, et la detta spiaggia, vien chiamata la spiaggia da Cabon: più oltra circa mig. 5. tu trouerai vn capo forean, voltando il detto capo tu vedrai per greco circa miglia 10. vn dirupo alto roccato, et sopra il detto tu vedrai una torre; facendo la via del detto tu vedrai una bocca picciola rimanendoti il detto dirupo dalla banda destra cioè da sirocco, et andrai dentro per tramontana, et vedrai vn gran stagno con fiumare et boschi, vi sono pescihere, buon sorgitore, et buon fondo, et vien chiamato il detto loco, il Velechi.

Partendoti dal Velechi per staria circa mig. 20. tu trouerai una bocca guardasi stretta, et guarda in greco, et garbin , ausiandoti la detta bocca è vn stagno, e tu debbi accostarti dalla punta di leuante della detta bocca et vedrai una Chiesa facendo tula via alla detta Chiesa, la quale si chiama S. Nicolò, et nel detto golfo è una terra habitada da Albanesi et vien chiamata Larta, et per il detto golfo è buon sorgitore vscendo fuora della bocca per staria circa mig. 20. vedrai vn stretto, ch' era vn canale, et dalla banda destra vedrai una terra habitada picciola, ch' era vn ponte, che passava dalla detta terra in terra ferma vi è fondo di pie 4. & è la detta terra S. Manra & la detta terra su lo l' Isola del Ducato , & guardarsi Velechi con il Ducato quarta d' osto inuerso sirocco, et sononi miglia 70.

Andando dal detto capo del Ducato tu troui vn scoglietto largo dalla detta isola circa miglia 2. vi è sorgitore dal detto scoglio all'isola per prouenza, & vi è fondo di 28. passa, & vien chiamato il detto scoglio la Sessola. Partendoti dal detto capo del Ducato per Staria circa miglia 8. vederai una valle grande habitata & è luoco di rinfrescamento & acqua, & vien chiamato il detto luogo il Figo: al detto capo del Ducato vederai un Canal guardati in sirocco & maestro il capo del detto canale da ponente dalla banda di garbin vederai una punta bassa, & dentro della detta punta vederai un porto con alcune muraglie, assi dentro tra ponente & maestro, & ha buon fondi, & buon sorgitore, & vien chiamato il detto loco Viscardo.

Più oltra per Staria della detta isola circa miglia 18. trouerai un golfo con due spiagge grandi una da ponente, & l'altra da ostro; & vien chiamata quella da ponente la valle di Galilea, & quella da ostro, vien chiamata d'Alessandria, vi è acqua & rinfrescamento, & buon sorgitore per andar in ponente: Auisandoti che dalla banda di garbin tu vederai un'isola grande, due valli grandi, rimangono le dette isole dentro dal canale & sono habitate: ilstacio delle dette valli è la valle di ponente, vi è buon largo, & buon sorgitore; Auisandoti che à capo di detta isola da leuante per Staria vederai due ponte, rimangono le dette da ponente, & da greco, & vederai un fonte grande, & và dentro ostro & garbin, & ha buon sorgitore & buon porto, la conoscenza del detto porto è un capo roccioso bianco, vuolti rimaner il detto capo dalla banda sinistra cioè da leuante, & ha buon fondo & netto; & vien chiamata la detta isola il Compare, ancora Partendoti dalla detta valle di Alessandria circa miglia 5. tu troui una valle grande con una spiaggia & è paruego & sorgitore da sirocco alla tramontana, & vien chiamata la detta valle Genoese.

Ancor Partendoti dalla detta valle d'Alessandria più oltra per Staria circa miglia 10. tu trouerai una spiaggia & sorgitore & acqua & rinfrescamento, è bon sorgitore di tutti i venti foreani & di prouenza, La conoscenza della detta spiaggia è una montagna inuergata scauezzata, et è la valle dell' Asmo.

Più oltra per Staria circa miglia 10. da sirocco tu trouerai una riva roccata bianca, & rossa. Auisandoti di fuora della detta di sirocco circa miglia 2. largo è una secca che ha pie 4. d'acqua; volendo andar netto Accostandoti alla Staria circa miglia 4. anderai netto; più ancora per Staria circa miglia 12. vederai un golfo grande, & una punta bassa, largati dalla detta punta circa miglia uno. Auisandoti che la detta è secca, vuol rimaner la punta alla banda destra cioè da garbin, & anderai dentro leuante, & sirocco, & è buon sorgitore & ha acqua & vien chiamato il detto loco, il Targo de Cefalonia, Auisandoti che venendo alla detta punta tu vederai ostro, & garbin circa miglia 5. un scoglio, & è sorgitore, & ferratore per condurre in leuante: & a ponente, il detto scoglio è netto, & fassistretto il scoglio, & la pôta, et poi entra donde

D I L E V A N T E.

15

donde ti pare, & vien chiamato il detto scoglio, Viardonì, la detta Isola grande vien chiamata, la Cefalonia.

Tornando alla detta Isola del Compare andando à Chiarenza dentro leuante, & sirocco sonou mig. 40. partendosi dal detto capo del Compare per greco circa mig. 20. tu trouerai tre scigli erti rocati, la intrata de' detti dalla banda di greco de' detti scigli piccioli è buon loco, & è coperto da garbin, & de tutti i foreani & ha fondo di passa 15. & sono chiamati i detti luoghi Chucholari, Partendoti dà detti Chucholari circa mig. 30. alla quarta d'ostro verso sirocco vederai una terra suso una punta bassa, auisandoti tu trouergi un scoglio, vuolsi lasciare il scoglio dalla banda dest'a cioè da garbin, & fa la via della terra, & è stacio alla terra de Forconi, ha bon fondi, e bon sorgitore mettendo-
ti largo dal detto loco quel che pare à te, & è la detta terra, Chiarenza.

Più oltra per staria circa mig. 5. tu trouerai una punta con spiaggia con una pietra apprezzo terra, la detta vien chiamata la punta di Chiarenza. Partendoti dalla detta punta circa mig. 12. per garbin vedrai un' Isola grande habitata in punta della detta Isola dalla banda di sirocco vedrai un golfo, và dentro circa mig. 5. voltando la punta del Zante vedrai un scoglio erto boschuto, vuolsi rimanere il detto scoglio alla banda sinistra cioè da garbin, andando da leuante vedrai al detto scoglio una muraglia, vuolsi metter per mezo la detta muraglia à ferro & à prouese mettendo prouese alla detta muraglia di furo greco, & sorgerà in fondo di passa 5. & è buon luoco per tutti i tèpi per andar in leuante & vien chiamato il detto scoglio il Pelofo: auisandoti che volendo intrar da ponente del detto scoglio vuolsi lasciar di miglia due iato che troui il canal dentro da leuante & sirocco: auisandoti che dal capo di ponente del scoglio son due secche larghe, & circa miglia due, & son pie tre in quattro d'acqua, & così tu andrai netto.

Partendoti dal detto scoglio mig. 5. per garbin vedrai un scoglio arso bianco roccato dalla banda di sirocco, il detto loco ha parauego, è bon sorgitore da tutti i tempi per andar in leuante, e volta in terra dalla banda di greco, entra mettendoti il scoglio per sirocco, & vien chiamato il detto loco, la Mata.

Partendoti dalla detta Mata circa mig. 40. per ostro tu trouoni due scigli bassi habitati da caloieri, auisandoti dalla banda di leuante de' detti tu vederai una spiaggia, tu ti puoi metter largo circa un miglio, & è bon sorgitore di passagi à ponente di prouenza, & vengono chiamati i detti, Striali.

Partendoti dà detti Striali circa mig. 40. tra leuante & sirocco tu trouerai un scoglio habitato da caloieri, & parauego de i detti è dalla banda di greco, & vuolsi metter per mezo la Chiesa de caloieri & vi è fondo di passa sei in 8. et si può andar in leuante, & in ponente, et vien chiamato il detto loco Prudo.

Ancora partendoti dalla detta punta di Chiarenza per staria circa mig. 20. tu trouerai una punta bassa foreana da garbin, & è parauego di prouenza & è bon sorgidore, la conoscenza della detta punta è un castello, & fra terra

dalla

dalla pôta circa mig. 4. più oltra per staria tu troui vn golfo grande , auisandoti che la detta ponta di Chiarenza insino al detto golfo per staria è sorgito re , & vien chiamato il detto golfo , Lorcadian ; la ponta di Chiarenza con Pruodo si guarda dentro ostro , & sirocco miglia 80 .

Partendoti da Prmodo per staria alla terra ferma circa mig. 10. tu vedrai vn castello sopra vn'isola ; Avisandoti che dalla banda di leuante del detto castello , tu vedrai vna bocca picciola , aricordandoti che è loco per nauili piccoli , cioè barche , & galio sottili , e andrai dentro per canal ; Avisandoti che vogli andar al capo della detta isola , & là vedrai vn scoglio dirupato lasciando il detto dalla banda sinistra , cioè da ponente facendoti la via di greco , & vedrai vna ponta circa miglia 4. et vuolti metter dentro dalla detta ponta cioè da greco tanto che tu sarai con il detto scoglio , ha bon fondi et sorgitore , il detto loco vien chiamato il porto del Gionchio , et il detto castello , vien chiamato il Gionchio .

Più oltra circa mig. 4. per tramontana tu vedrai vna spiaggia , et dalla detta spiaggia vedrai vn scoglio picciolo bianco , vuolti rimanere dalla banda sinistra à far la via della spiaggia , et vedrai vna fiumara d'acqua , et avisandoti per tutto il detto golfo e bon fondi , & bon sorgitore .

Partendoti dal detto luoco per staria andar in leuante circa mig. 8. tu troverai vna ponta bassa con vna terra suo , & ha muolo dalla banda di leuante , entrasi dal detto muolo , cioè per garbin , & è fondi di pie 8. Avisandoti che di fuora dal detto muolo puossi star à ferro à proise cioè d'estate , è bon ferratore , & è fondo di passa otto , & vien chiamata la detta terra , Modon .

Modon con Sapienza dentro ostro , & garbin mig. 3. Sapienza è Isola , & parauego di garbin , & paraneo dalla banda di greco ; la conoscenza del detto stacio è dal capo della spiaggia di leuante ; là vedrai vn dirupo roccioso , vuolsi metter per mezo il detto , & è bon ferrator , & bon fondo di passa 30. più oltra per la detta Isola cirea miglia uno tu trouerai vna ponta rocciosa larga dalla detta isola vna balestrata , & vna secca sotto acqua , & ha pie 7. volgendoti al detto per staria alla detta Isola circa miglia due tu vedrai vn porto largo grande , vâ drento per garbin , & è coperto da tutti i tempi , & è buon ferratore , vien chiamato il detto , porto Longo .

Partendoti dal detto circa miglia uno dentro il canal tu vedrai vn'Isola pelosa habitata da calcoieri : più oltra circa miglia uno tu trouerai vn'altra Isola grande & vien chiamata Caurera , & è dalla detta à S. Venedego mig. 3. per greco ; da Modon à 8. Venedego per staria circa miglia 5. tu trouerai vna spiaggia grande habitata , & ha acqua , la detta vien chiamata , il Griso .

Più oltra per staria circa mig. 5. tutrouerai vn'Isola erta habitata da calcoieri , & vien chiamata la detta S. Venedego ; il ditto S. Venedego guarda la quarta di sirocco verso leuante , & è mig. 10. Avisandoti che il detto S. Venedego cioè alla terra ferma circa miglia uno è vn capo roccioso sopra il detto è

vna torre rotta, & rien chiamata Capo ponta di gallo; auisandoti dalla detta ponta à S. Venedegeo vi è sorgitore per tutto, chi vuol partire il canale hanerà fondo di passa 6. di sotto della detta Punta di gallo, & buon parauego, & buon sorgitore da prouenza.

Più oltra circa mig. 8. per staria tu vederai vna ponta erta foteana rocata da leuante, & sopra la detta ponta vederai vna terra habitata, rien chiamata la detta terra Coron, volgendo il detto capo rocatio cioè da tramontana per staria, tu vederai alla marina vn muolo, & è buon sorgitore dentro dal muolo, cioè da ponente; auisandoti che tuti dei metter tanto dentro, che tu arrui alla porta del Castello, & sarà buon sorgitor & netto, perche di fuora dal detto loco è spreo: partendoti dalla detta terra vederai vn golfo per maestro, il detto golfo vien chiamato il golfo di Coron.

Partendoti dal detto Coron sopra mig. 30. alla quarta di leuante in verso il greco tu vederai vna bocca, & stà per greco, & dentro dalla detta bocca vederai 2. valle dalla banda destra da sirocco, & suso la detta vederai vna Chiesa, & al detto luogo si mettono i nauilij, & è assai buon sorgitore, & stacio da tutti uenti, cioè terrazzani, & uien chiamato il detto loco, Lintolon.

Ancora più oltra per staria circa mig. 30. dentro ostro, & sirocco tu uederai un capo erto rocatio dentro dal detto capo, cioè dalla banda destra da tramontana è un Castello sopra un poco di dirupo, & nien chiamato il detto Castello il Castello di Menna, i sopradetti dirupi son chiamati i dirupi di Menna, auisandoti che dentro dal detto Castello è stacio per barche, & non per nauilij Più oltra da i detti dirupi per staria circa mig. 4. uederai una ualletta grande scauezzata, & dentro dalla detta ualle è buon ferratore, & buon parauego da sirocco in sin' al ponente, uien chiamata la detta ualle di S. Maria, la conosenza della detta ualle è una roccata bianca, uoltri rimaner la detta uia dalla banda sinistra, & guardasi S. Venedegeo co'l capo di S. Maria entro leuante & sirocco mig. 70. auisandoti che per mezo la detta ualle di S. Maria circa mig. 3. è un scoglietto b. 30 netto, tutto à torno, uien chiamato il detto, il Caloieros, uolgendò il detto capo di S. Maria circa mig. 2. per staria tu uederai una ualle, la detta ualle è loco, & parauego da nauilij piccioli, & dentro la detta è una Chiesa, & è coperto il detto loco da greco infin' all'ostro; la sua intrata è per maestro, & è buon ferratore, uien chiamata la detta ualle S. Maria.

Andando ancora per staria mig. 4. tu uederai un dirupo rocatio rosso, et dentro dal detto dirupo uederai un porto grande, et uà dentro, ti dei metter alla ualle di sirocco, et potrai stare à ferro, et à prouese, et è buon fondo di passa 14. intrando nel detto porto uolsi accostare ad una punta bassarocata, et lasciarti il detto dirupo rosso dalla banda destra: auisandoti che a mezo del detto porto è una secca di pie 11. d'acqua, et è netta da torno; Partendoti dal detto porto circa mig. 30. uederai un capo dentro dal detto, et è da tramontana stacio, et è buon sorgitore, sopra il detto è un Castello, uien chiamato il det-

to Castello Rampani, dentro dal detto loco vederai vn golfo grande, cioè da ponente, & vederai una torre dal derto con una fiumara grande, & puoi andar nella detta con nauili piccioli, & vien chiamata la detta torre Voschili potamo, il detto golfo vien chiamato, golfo di castel Rampani.

Partendoti dal detto Castello Rampani per leuante circa mig. 8. tu vederai vn' Isola, & la detta Isola fa bacta con la Staria, auisandoti che dentro dal la detta bocca non può andar legno se non galie sottili, o legni piccioli de pie 4. auisandoti che si vuol lasciar la detta Isola dalla banda di greco, & volgendo la detta ponta tu vederai una spiaggia grande, tu ti puoi metter alla detta, & sarai coperto da buora, & da prouenz, auisandoti che per mezo la detta spiaggia volgendo il capo da sirocco dalla banda di greco, vederai una valle alla detta isola, & è coperta da garbin, & da tutti foranei, & vien chiamata la detta Isola i Cerui: Più oltra circa mig. 10. per greco alla terra ferma tu vederai vn capo, & è dalla spiaggia di leuante; il detto capo si rà fuora per garbin; il detto loco è stacio, & parauego di tutte nau, la conoscenza del detto loco dalla ponta di garbin è vn scoglietto basso in acqua sopra la terra erto, & sono alcune masure di pietre, & quello è la conoscenza del loco, & vien chiamato il detto loco Lanatia.

Più oltra per staria da leuante tu trouerai una punta bassa foreana à garbin, il detto loco è buon sorgitore, & parauego, & vien chiamato il detto loco, la punta di Santa Maria.

Più oltra circa mig. 2. tu trouerai vn capo rocatò, quel capo vien chiamato capo Malio Sant' Angelo.

Partendosi dal detto capo Malio dentro ostro, & garbin circa mig. 2. tu trouerai vn' Isola grande habitata, la detta Isola non ha porto, & ha dalla banda di sirocco due Isole quali hanno stacio, & parauego di buora, di prouenz, tu ti debbi metter alle dette tanto che tu si coperto di buora, & è buon sorgitore; sono chiamate le dette Dragmere. Partendoti dalle dette circa mig. 2. per mezo le dette è una valle all' Isola grande, la qual valle faria porto, e buon luoco, mettendoti dentro quel che ti parrà, auisandoti che ti conviene armeggiar in quanto, & starai ben largo sendo della valle è una spiaggia con una Chiesa, & vien chiamato il detto loco, S. Nicolo.

Più oltra per staria per mezo largo à sirocco scoglietti, puoi andar dentro & di fuora perche sono netti, vengono chiamati i detti scogli Doi.

Et volgendo la detta punta da garbin vederai vn scoglio rocatò erto per mezo il derto, cioè da greco all' Isola grande tu vederai vn Castello alto, & sotto il derto è una spiaggia, & una punta foreana à garbin, e ti puoi metter à la spiaggia, & sarai coperto da leuante insino al ponente, & vien chiamato il detto scoglio da garbin Elouega, & la detta Isola col Castello vien chiamata l' Isola di Cerigo; auisandoti che nella detta Isola grande trouerai alcune valle grandi coperte da buora, & da sirocco per nauili che s' aiutano da remi.

Partendoti dalla detta Isola di Cerigo dentro ostro , & sirocco circa mig. 30. tu trouerai vn'Isola grande , la detta Isola grande non ha forgitore nè paraneo , & da capo di ponente della detta Isola è un scoglio largo circa mig. 3. auisandoti che d'etro dal detto scoglio e l'Isola è una secca per raso acqua, puosi andar netto accostandoti alla detta Isola ouer al scoglio , & vien chiamata la detta isola Cerigo, il detto scoglio chiamasi il Poro, auisandoti che da la isola da leuante è isola secca sotto at qua, allargandosi dalla detta mig. 1. in mig. 2.

Ancora partendoti dalla detta Isola di Cerigo circa mig. 30. per sirocco, trouerai quattro Isole, tu puoi andar dentro, & di fuori dalle dette Isole, & andrai dentro da un golfetto, & dal detto golfetto metterai la detta Isola grande, starai dentro ponente , & maestro , ricordandoti che la detta Isola fà porto , & vuolsi metter per mezo della detta Chiesa , & è à marina dell'Isola, & buon forgitore , & fondo di passa 10. & puoi star à ferro, & à prouese , et vien chiamata la detta Isola gran Busie ; auisandoti che il detto loco ha una bocca da garbin con un scoglietto et puoi entrar et uscir con tutte le naui accostandoti bene al scoglio : auisandoti che il scoglio vuol rimanere dalla banda sifistra se tu vai suò in terra, & uscirai da tutti i tempi .

Partendoti dalle dette gran Busie , & dalla banda di greco circa mig. 6. in 7. tu trouerai una punta foreana à greco , dentro dalla detta pinta vederai un golfo con un castello , vien chiamato il detto loco , Castel Contarini ; uscendo fuori del detto golfo tu vederai un capo forean à greco rocatò , dentro dal detto è un golfo con una spiaggia grande , alla detta spiaggia vederai un scoglioerto peloso largo dalla detta spiaggia circa mig. 2. et ha porto di tutte le nauè per andare in Romania , o per la detta Isola , et è loco che si scorre per forza di buora , et è buon ferratore , et buon luoco per tutti i tempi , et vien chiamato il detto luoco , il Turlurno: dal detto tu uederai una terra alla via de sirocco grande habitata, et ha porto, la metà del detto porto è stretta, vuolsi forger di fuor dalla bocca , e tirarsi destramente , perche dentro è poco tranquillo, et vuolsi metter dalla banda sinistra , et sarai coperto da buora ; la metà è per ostro ; la detta terra vien chiamata la Cania. Partendoti dal detto luoco per andar à leuante per staria circa mig. 10 per greco vederai un capo forean rocatò dalla banda di leuante , vien chiamato il detto capo la Meclia: andando per staria del detto capo per garbin circa mig. 6. tu uederai un golfo grande , uassi dentro per ponente circa mig. 4. dentro dal detto capo tu uedi due Isole in bocca ti puoi metter da greco, et da garbin delle dette, coprendoti da leuante , et à buon fondo , et buon forgitore , il detto golfo vien chiamato la Suda , la banda dalla staria è un Castello habitato, ha acqua , et rifoscamento à leuante , vien chiamato la Bitorna.

Più oltra per staria circa mi. 20. tu trouerai una spiaggia cõ un muolo picciolo basso sopra la detta è una terra picciola habitata, et vien chiamata Retemo .

Ancora più oltra per staria à leuante dal detto andando, tu vederai un ca-

po forean à greco rocatò in acqua , & quello al detto andando per garbin lasciandoti il detto capo alla banda destra, cioè da maestro , vederai una valle con una Chiesa de Caloieri, & ha acqua, auisandoti che tu ti debbi metter dentro tanto che pare à te che tu sij coperto da buora, et è bon sorgitore, et ferrato re, et stacio di buora, et d'altri foreani, et vien chiamato il detto loco, la Frascia

Più oltra circa mig. 10. per sirocco vederai una terra grande habitata, che ha porto, & muolo, & sopra il detto muolo vederai una terra alta, & vederai una bocca stretta con un molo basso, auisandoti che di fuori dal detto muolo è sorgitore, & puoi stare à ferro, & prouese, dando tui prouesi al muolo grande, andrai dentro dalla detta bocca come par à te, & la detta terra vien chiamata Candia .

Ancora partendosi dalla detta terra per staria à leuante circa mig. 40. tu trouerai un capo forean à greco, dentro al detto cioè da garbin tu uederai una spiaggia con una Chiesa di Caloieri, & è sorgitore di buora, & di prouenza, & vien chiamato il detto capo S. Giouanni .

Più oltra per staria del detto capo per garbin circa mig. 5. tu uederai un golfo stretto longo, & fuora del detto golfo tu uederai un' Isola bassa, & è stacio, & parauego di tutte naui, & buon ferratore, dentro dal detto golfo picciolo entra dentro lasciando le Isole dalla banda sinistra, & è sorgitore, & buon fondi per galie, & sono saline, auisandoti che il detto scoglio è fuora della bocca, & vien chiamato detto scoglio, Spina Longa .

Partendoti dal detto loco andando trà leuante & sirocco tu uederai una ponta rocatà circa mig. 3. per staria , & uederai tre Isole , & un Castello con una spiaggia, & è habitata, e stacio per prouenza, & di buora, et vien chiamato il detto loco Setia .

Partendosi dalla detta terra di Setia tu uederai un capo forean à greco,erto, & di fuora circa mig. mezo , & uederai un scoglietto picciolo : di fuora dal detto è una secca sotto acqua, deui allargarti dal detto scoglio circa mig. 2. & andrai netto, & vien chiamato il detto luogo S. Teodoro .

Ancora più oltra per staria circa mig. 8. uederai una punta, et dentro dalla detta punta uederai un porto grande, et largo , uassi dentro per garbin, et è bon sorgitore, et bon loco, et ha acqua, il detto loco è chiamato Palo Castro: di fuora dal detto capo tu uederai un scoglio largo fuori dalla staria circa mig. 5. et dentro dal detto è una secca; Avisandoti andar netto, uuolsi accostare all' Isola passando il scoglio dalla banda sinistra cioè da leuante, et vien chiamato il detto scoglio il detto capo foran dal maestro vien chiamato Capo Sermon.

Tornando indietro dall' Isola dalla banda di garbin tu trouerai un scoglio, puossi andar dëtro, et di fuora, et chiamasi il detto Farioni: Più oltra per staria circa mig. 20. tu trouerai un' isola alla via di garbin, et è sorgitore et parauego da naue et da navili, et buon fondo, et vien chiamata la detta isola la Chiristiana.

Più oltra per staria circa mig. 30. tu vederai due scogli larghi dalla detta staria

staria circa mig. 6. & è buon ferratore & stacio da naue, & vuol si intender de i detti da tramontana & è buon ferratore & sorgitore, auisandoti da ponente è vna secca, vuol si allargar dalla detta secca mig. 3. & andrai netto, & sono chiamati i detti scogli Gadaroni.

Più oltra per staria dalla detta Isola circa mig. 60. vederai vna ponta foreana ad ostro, & dentro dalla detta vederai due valle, & stacio largo per tutte nauj, & di fuora dalle dette vederai tre scogli, & i detti fanno porto, & paruego, chiamasi i detti scogli Cabolimena.

Andando più oltra per staria circa mig. 20 tu vederai vna valle, & è sorgitore, & paruego da prouenza & da buora, & è luogo per andare à leuante, di fuora dal detto da garbin tu vederai due scogli, e con due secche di fuora da ostro, & chiamasi i detti scogli, Caurere, & puossi andar dentro, & di fuora allargandote dalla banda d'ostro, circa mig. 3. per le secche, & andrai netto.

Più oltra per staria circa mig. 30 tu vederai un golfo; che va dentro circa mig. 2. & è buon loco per andar à leuante, & vien chiamato dal mar d'ostro; fuora del detto luogo à garbin vederai un' Isola grande con un scoglio da tramontana, & dentro il scoglio, & l' Isola è vna seccha, vuol si accostare al detto scoglio, & andrai netto, auisandoti che la detta Isola è grande, & stacio, & porto mettendosi alla banda di greco, & vien chiamato il detto loco il Gozo.

Ancora andando per staria dell' Isola tu vederai un capo forean à garbin alcune volte à prouego di buora: auisandoti che dentro da i detti scogli è spreo, & è mal stare, & vien chiamato il detto luogo capo S. Gionami.

Partendosi dal detto capo Sermon circa mig. 40. la quarta di greco in ver leuante tu vederai un' Isola erta chiamasi l' Onso; dentro dalla detta da tramontana tu vederai alcuni sciglietti bassi, vuolti metter dentro da i detti scogli, & l' Isola mettendosi i detti da maestro, & poi entrerai da greco, et da garbin mettendoti à ferro, et à prouese, et è bon ferratore, et è luogo per andar à leuante, et à ponente, sono chiamati i detti luochi Nosecco.

Più oltra per greco vederai un' Isola grande, et alta dentro le due Isole gradi vi è una secca, vuol si allargar quello che par à te dall' Isola grada, et puossi andare dentro dalla detta Isola grande, et andrai netto, et vien chiamata la detta Isola il Scarpanto, auisandoti che'l porto e'l stacio della detta Isola è da tramontana, auisandoti ancora che andando per scoglio tu vederai un' Isola bassa, et dentro dalla detta è secco, auisandoti accostati alla detta Isola quanto pare à te, e non ti dubitare, perche la bocca sia stretta mettendoti all' Isola et starai bene, et chiamasi la detta Isola Staqualie, auisandoti dalla banda di srocco tu vederai un Castello alto, et sopra vna rocca, facendo la ria del detto tu vederai il porto, et è luogo per tutti nauilij, và dentro per maestro, et starai bene, è buon ferratore, et rifrescamiento d' aqua da bere.

Ancora più oltra circa mig. 40. alla quarta di tramontana verso greco vederai un' Isola alta chiamasi Rodo.

Capo Malio S. Angiolo con Molo quarta di greco in verso leuante miglia 100. Auisandoti che i porti della Isola sono dalla banda di tramontana, e volgendo il capo da ponente della detta Isola vederai il Castello, accostandoti al Castello intrando dentro il detto golfo circa mig. 3. tu vederai una punta bassa mettiti dentro dalla detta punta, e' è buon ferratore, e' puol star à ferro à prouese e' è di passa 10. di fondo in 12. e' vi è acqua bona: dall' altro capo dell' Isola di leuante, cioè dell' Isola di leuante che è da tramontana, è porto per tutte nau, la conoscenza del dctto porto è vn capo roccato alto bianco: dentro dal detto capo vederai una Chiesa rottamata puol mettere là dove ti piace, e' è buon ferratore, e' fondo di passa 6. in 12. e' è luogo per tutte nau; auisandoti che l' detto luogo e' l' Isola sono per mezzo e' ha una torre fusa e' vien chiamata la detta torre e' chiamato, e fusa il detto luogo è acqua, e' legne, con Policandro quarta di leuante ver sirocco mig. 20. Policandro è Isola longa e' stretta, e' alta, è dishabitada, e' non ha porto, ne stacio se no per fusili de remi.

Policandro con quarta di leuante in verso il greco mig. 30. auisandoti che una Isola tagliata à alta dal capo da maestro, tu vederai due scogli tondi et atti, auisandoti che i detti scogli vogliono rimaner intrando dentro dalla banda sinistra, cioè da tramontana, largo dalla detta circa mig. 2. tu vederai la valle col castello, v'd dentro per forean à mezo il Castello, e' vassi dentro per greco, e' ha fondo di passa 4. in 8. e' è buon sorgitore alla detta Isola, e' è habitata, e' ha acqua.

Partendoti dal detto porto alla via d' ostro e' sirocco mig. 25. tu vederai un' Isola grande e' alta due Isole, e' fanno un canal, dentro dal detto canale è un capo brusciato, e' lì è stacio da nau, e' ti puoi mettere dentro dal detto, auisandoti che per dentro il canale non è fondo, dalla banda della detta Isola grande, dalla banda d' ostro è una spiaggia con una rena bassa con un fondo bianco, e' è parauego di buora e' vuol si andare largo dalla punta circa mig. uno e' mezzo; auisandoti che circa la detta Isola sono alcuni sorgitori dalla banda di fuora che non sono netti, la detta Isola ha Castello, e' non è habitato, la detta Isola si chiama Santorini; dalla banda della detta Isola da ponente circa mig. 5. sono due Isole e' non hanno stacio, nè fondo, e' sono chiamate le dette Isole, la Christiana.

Partendo da Santorini andando dentro greco e' leuante mig. 7. tu vederai un' Isola alta, e' dal detto capo della detta da greco è un capo erto roccato in acqua; auisandoti che l' detto capo rifoleggia forte con buora, tu ti puci allargare dal detto quello pare à te, e' di fuora dalla detta Isola da ostro sono due scogli e' un' isolotto basso, ha bon fondo à torno e' bon stacio da nau in piccioli, e' ti puoi metter alla detta Isola grande per mezzo il Castello, detti luoghi sono dalla banda d' ostro dalla detta Isola, e' la detta Isola habitata, e' ha acqua, e' vien chiamata Nanfio.

Partendoti da Nanfio dentro greco e' leuante circa mig. 35. tu vederai un'al-

vn'altra Isola grande, dalla banda della detta isola in sirocco sono alcuni Iso-lotti bassi, voglionoti rimanere i detti dalla banda di sirocco, & quando tu sa-rai dentro da i detti all' Isola grande tu vederai vn capo erto pelofo, & il detto scoglio, puoſſi intrar in quel detto porto di ſopra & di ſotto, et andrai entro'l porto, & dentro dal detto porto e fondo di paſſa 4.in 10. d'acqua, e bon ferrato; auſandoti che la detta Isola ha de buoni porti, oltra quello che e dalla banda deſtra di tramontana: andando al capo da ponente et da ſirocco e vn Castello, et al detto Castello e acqua: & la detta Isola e dishabitata, et vien chiamata la detta Isola Stampalia.

Partendoti da Stampalia andando vià greco, et leuante mig.40 tu trouerai vn' Isola grande, laqual dalla banda di ponente ha due capi vn basso, l'al-trò erto rocatò; auſandoti che tu dei far la ria di quel capo rocatò erto, laſciandolo dalla banda ſinistra da maestro; auſandoti che dal detto Capo inſino alla ponta da greco e buon ſorgitore, et buon parauego di prouenza, et di buora; auſandoti che ſu la detta ponta da greco e vna fecca, tuti dei allargare dalla detta circa mig.2. et volgendo la detta ponta vederai la terra, auſandoti che la detta Isola non ha porto, tu ti puoi mettere per mezo la terra doue ti parerà et ſtarai ben con tutti i tempi, et vi e fondo di 5.in 15. paſſa d'acqua et vi e acqua buona, Partendoti dalla terra per riuiera vi à vna ponta baſſa, laqual ha picciolo fondo, et e à modo di vna ſabionera, et e fondo bianche, non t'allargare dalla detta circa mig.3. et andrai netto, et coſi volterai l'Iſola, la detta Isola ha Castello, e habitata, et vien chiamata la detta Isola Largo.

Partendoti dal detto capo del Cefalo per leuante circa mig.5. tu trouerai vn' Isola dalla banda di ſirocco, et vederai vna ſpiaggia, tuti puoi mettere per prouenza, à capo della ſpiaggia tu vederai un ſciglietto, tuti puoi mettere dentro dal ſciglietto contutti venti, et e buon per andar à leuante: auſandoti che circa mi.2.largo dal ſcoglio e vna fecca che par ſopra acqua à modo d'u-na barca, auſandoti laſciati andar in mezo il canal andrai netto, et vien chia-mata la detta Isola, Celligaro; dalla detta dentro leuante et ſirocco tu ve-derai circa mig.3. vn' Isola alta con vn Castello habitato, auſandoti che la detta Isola non ha porto, et ha gran fondo à torno, ma dalla banda dentro da gre-co e acqua, et un poco di ſpiaggiuola, et parauego per barche, et vien chiamata la detta Isola, Niferi: auſandoti dalla Isola in fin à Rodi vien chiamato il detto canal di Rodi, et ſcorreſi il detto canal dentro leuante, et ſirocco miglia 90. auſandoti che tutte le Iſole che ti hò dette vogliono rimanere da garbin.

Partendoti da Niferi circa mig.5. in 6. verfo leuante, et ſirocco tu trouerai vn' Isola habitata, il porto e dalla banda di tramontana dentro dal canal, la conoſcenza del porto e partendoti dal capo di maestro dell' Isola uenendo al capo di ſirocco tu vederai vna valle grande, et tu vò dentro la detta, et vede-rai vna Chiesinola, et fa la via detta, et metti là doue che par à te, et alla detta

Chiesa è acqua, ausandoti che da vn capo, & dall' altro dell' Isola sono alcuni scoglietti, tu puoi andar dentro & di fuora da essi, & ha grā fondo, vien chiamata la detta Isola la Piscopia: Partendoti dalla Piscopia circa mig. 6. per sirocco tu vederai vn' Isola grande alta, la detta Isola è habitata al porto dile uante, & non ha fondo dentro dall' Isola, il detto porto ha buon fondo, & ha buon sorgitore: dalla detta Isola da tramontana circa mig. 2. in 3. sono alcune isolette disabitate & hanno gran fondo à torno, & è parauego da barche, & vien chiamata la detta Isola habitata S. Nicolò del Cargi; per mezo la detta Isola circa mig. 2. dentro leuante, & sirocco tu vederai l' Isola grande di Rodi facendoti à sapere che l' Isola di Rodi è grande & habitata, & ha terra, e porto, & manderatti dalla banda di tramontana dentro dal canal è terra e porto, & è per tutte nauj, & fondo di passa 4. in 5. Ausandoti che partendoti dalla detta è una secca larga dalla terra del muolo da san Nicolò circa una balestrata, & ha due pie d' acqua secca dentro dal muolo, & la secca più oltra circa vn miglio è una ponta foreana da maestro & tramontana, & tu ti puoi accostare alla detta a prouese & andrai netto, Ausandoti che l' isola di Rodi è sorgitore, & tutto à torno largo dall' Isola da due migl. tu trouerai passa 14. d' acqua infina 20. & bon parauego da fuste de remi, Ausandoti Partendoti da Rodi dalla banda di leuante dentro ostro & garbin è un' scoglio & ti puoi mettere dal scoglio all' isola in terra tu vederai vn castello vien chiamato il detto castello Lendego.

Partendoti da Niferi dalla turcchia dentro greco & tramontana, circa miglia 18. tu vederai vn capo forean à garbin rocatò in acqua, tu ti puoi accostare al detto capo Lasciandoti il detto dalla banda sinistra, voltando il detto dirupo tu vederai vn muolo di gatto di pietra, & per mezo il detto è vn' altro sotto acqua, il qual va fino in terra, Ausandoti intrando dentro il porto tu devi accostarti al muolo, ch' è sopra acqua à una barca larga, & farai dentro il porto, & è fondo di passa 12. in 14. & è bon ferratore, Ausandoti che il detto loco è terra ferma, et dentro dal detto porto vederai alcune muraglie le quali fur già d' una cittade, ri è legne, e non acqua, et è detto il Crio.

Partendoti dal detto per stria, circa mig. 10. vederai vn capo forean à garbin rocatò in acqua voltado il detto capo vederai un' scoglio con una spiaggia grande, Ausandoti che detta spiaggia ha una grande vallata, sonou cerre case habitate da turchi, v' è bon rifrescamēto, al capo di detta spiaggia da garbin è uno dattaloia, et sotto il detto è acqua, ausandoti che d'etro il scoglio et la spiaggia tu puoi metterti, ausandoti che al detto scoglio à torno è buon sorgitore, et puoi metterti sotto il scoglio secōdo i temporali che faranno, et starai à ferro et à prouese, et è buon ferratore et vien chiamato il detto Inogo, barba Nicola.

Partendoti dal detto luogo tu vederai alcuni scoglietti dentro leuante et sirocco, e circa mig. 20. trouerai vn golfo, e trauerserai oltra il detto golfo, il detto è habitato da turchi, et è chiamato il golfo dalle Simie, andando per riuite-

ra tronerai alcuni scigli foreani à garbin, i detti scigli sono segnalati di maniere di pietra et quei sono segnati dal porto, tu puoi mettere entro i scigli, et al scoglietto grande, et starai à ferro, et à prouese, et è fondo da 20. infino 30. passa d'acqua, et si può andar à leuante, et à ponente, et è largo dalla staria circa mezo miglio, et fanno canal, son chiamati i scigli di S. Paolo, della detta staria per mezo i detti scigli circa mig. 1. alla detta staria tu vederai una punta, oltra la detta punta à terra circa mig. 3. vederai una bocca stretta, et là dentro della detta, auisandoti parti la bocca per le ponte, et vederai una Chiesa de Caloieri, et sarai dentro il porto, et mettiti dove ti pare, l'intrata è per osto, et è luogo per galie, et è acqua alla Chiesa, auisandoti che il detto luogo per terra ferma, et è Isola, et sonou assai Castelli, et è habitata, et puossi andar dall'Isola à terra ferma con fuste picciole, et detta Isola vien chiamata, grande Isola delle Simie.

Partendoti da i detti scoglietti di S. Paolo passando il detto golfo per staria vederai à terra una punta foreana erta con un scoglietto picciolo, innanzi che arriui à detta punta vederai un'altra punta dentro da essa, et sopra detta punta vederai una muraglia di terra, accostati ad essa, et ha gran fondo, et volgendo la detta punta vederai il porto grande, et vederai nel detto porto una spiaggia grande, et mettiti dentro dal detto porto come pare à te, et è staria à ferro, et à prouese, et ha buon fondo, et buon sorgitore, et vi possono stare ogni naue, perche ha fondo di passa 12. et 20. et è buon per andare à leuante, detto luogo è chiamato Malfetta, guardasi detto luogo con Rodi alla quarta d'osto verso sirocco mig. 35.

Partendoti dal detto luogo per riuniera andando à leuante circa mig. 10. tu vederai un scoglio tondo erto, et fa canal alla staria, Auisandoti che dentro dal scoglio è la staria à parauego per prouenza accostandoti al scoglio, auisandoti che sopra il detto scoglio son cisterne d'acqua, et vien chiamato il detto scoglio le Cisterne, et guardasi da osto et tramontana con Rodi, et sono mig. 18

Partendoti dalle Cisterne per staria circa mig. 6. tu vederai un capo forean grebanoso, volgendo il detto capo vanno dentro à modo di un golfetto, et là dentro tu vederai una spiaggia con fiumare, et casali turchi, et ha bon fondo et bon ferratore dentro alcuni sciglietti è buoni per andar à leuante, il detto luogo vien chiamato il Fresco.

Partendoti dal detto circa mig. 12. tu vederai un altro golfo tutti d'etro circa mig. 6. d'etro dal detto golfo tu vederai spiagge, et fiumare, et casali de turchi, et dentro dal detto golfo è bon sorgitore, et bon fondo, et statio da tutte nau, et vien chiamato il detto luogo Prepia, fuori del detto golfo per riuniera, et sono alcuni scigli netti, et puossi andar dentro da essi con tutte nau, et nauili.

Partendoti dal detto luogo di Prepia per riuniera tu vederai un capo forean à garbin, voltando il detto capo tu vederai una spiaggia grande lunga, à capo della spiaggia di ponente vederai un scoglio, et sopra il detto scoglio tu vederai

vederai à modo de vn campanile piccolo, per mezo la detta spiaggia è una fiumara grande, è habitata da turchi, auisandoti che'l Stacio è al scoglio, & la detta conoscenza del detto luogo è il segnal che è sul scoglio, & vien chiamato il detto luogo Laguia.

Partendoti dal detto luogo per riuiera tu vederai vn capo con alcuni scoglietti, & voltando il detto capo, tu vederai una bocca larga, & dentro dalla detta bocca tu vederai alcune valli & bocche da porti, v'è buon fondo, & buon sorgitore, & sono luoghi per andar à leuante per fuste di remi & dentro della detta isola bassa boscuta sopra la detta sono alcune muraglie, Avisandoti che la detta isola dalla banda di tramontana ha picciolo fondo, & per barche piccole, Avisandoti che dentro da leuante della detta isola sono saline Avisandoti che volendo andare dalla banda della bocca dell'isola di garbin, & è bon fondo, intrando dentro dalla bocca tu vederai il Castello, Avisandoti che'l detto luogo è buon per andar à ponente, Partendoti della detta isola venendo alla rocca per riuiera, è sorgitore & parauego foreani, & vien chiamato il detto golfo Macoe, & la detta Isola vien chiamata S.Giorgio, il detto Castello è buon luogo habitato da turchi, Avisandoti che Partendoti dalla detta isola del capo da garbin, che è la bocca che va al castello, iui è una spiaggia che ha acqua & legne, & la detta isola di San Giorgio, dentro da leuante sono saline, Avisandoti che partendoti dalla detta isola per venire alla bocca alla staria è sorgitore per insuo al capo, voltando il detto capo da leuante tu truoni alcuni scigli per riuiera & andrai infino dentro dal capo voltando il capo, andando dentro per tramontana, tu vederai alcuni scoglietti piccoli, Avisandoti che li detti scigli vogliono rimanere dalla banda sinistra, & andrai circa mig. 2. per greco, & vederai una Isola grande usata con la terra ferma, e puoi andar da leuante, è da ponente, & vederai il Freo, che è sopra di essa, & sopra la detta isola sono muraglie a' sai, ha acqua & legne, & tu puoi star dentro nel detto luogo à ferro, & à prouese, & ha bon ferrator, sopra la detta isola da ponente à l'erta sul monte è una torre, & quella è la conoscenza dell'isola, & vien chiamata la detta isola, S.Nicolo delle rive.

Partendoti dal detto luogo per staria andando à leuante tu vederai una spiaggia grande come una riu a roccata grebanosa, & va alla via di garbin, il detto capo vien chiamato Sette capi, da terra ferma & da turchia; voltando il detto capo, tu trouerai una spiaggia grande, & tu entrerai nella detta spiaggia, & tu vederai alcune muraglie, & la fumara; Avisandoti al capo di ponente alla detta spiaggia à parauego di prouenza, & per tutta la detta spiaggia è sorgitore, & vien chiamata la detta spiaggia, S.Nicolo della patura, più oltra per staria, tu vederai circa mig. 2. dentro una valle, & va per tramontana, & di fuora del detto canale sono alcuni scigli dalla banda destra, & andando dentro tu farai coperto da leuante infino à oistro facendo la volta da maestro, & è bon fondo, & bon sorgitore per prouenza.

Partendoti della detta tu vederai due isole, una grande, & l'altra piccola & sopra la detta Isola grande è un castello, & è habitato, la sua intrata è da tramontana, Auisandoti che andando alla bocca per la staria circa mig. due tu vederai un seoglio basso piccolo, & è fuora dal detto scoglio à garbin, tu vederai una pietra rossa all'acqua, tu ti dei accostare alla staria all'isola che è di fuori che vien chiamata li Ponuli, et tu puoi andare à torno la detta isola, et ha gran fondo dalla banda di tramontana della detta isola, et è una valle & sorgitore & parauego da i venti di fuora; Partendosi dalla detta isola à far la via della bocca dell'isola è grande, andrai dentro alla bocca e su'l detto capo dentro l'Isola è il stacio delle nauj da andar à leuante e ponente, & è buon ferratore, et vuol si dar i prouesi all'Isola, & per staria della detta Isola tu vederai una valle con alcune muraglie, & alcune saline, & è stacio per fusse, vscendo fuori alla detta valle per andar à leuante tu vederai alcuno scoglietto con alcune muraglie suo vuol rimanere dalla banda destra, allargandoti dal detto circa un prouese, perche ha una secca da tramontana, & tu vederai alcuni sciglietti vscirai fuora, perche ha buon fondo, & vien chiamata la detta Isola grande habitata Castel Ruzi, auisandoti che'l Castel Ruzi con Rodi si guarda quarta di leuante ver sirocco, & sonoui mig. 100. & Sette capi con Rodi si guarda leuante et ponente, et sonoui mig. 60.

Acre con Rodi quarta di greco verso leuante, & sonoui mig. 40. Partendosi da Castel Ruzi per andar à leuante largo mig. 10. per sirocco tu vederai un scoglio erto tondo: auisandoti che'l detto scoglio ha gran fondo à torno, & vien chiamata Isola de Correnti.

Partendoti dall'a detta Isola per staria sono alcuni sciglietti, & è una valle, et la terra ferma, et è buon sorgitore, et parauego di prouenza: più oltra circa mig. 10. per staria tu vederai un capo, et volgendo il detto capo à terra tu vederai due bocche, auisandoti accostati à quella di leuante, et lasciati accostare dalla banda sinistra, et accostati all'Isola grande che gli è gran fondo, perche dalla bocca è una secca, et ha pie 4 d'acqua et vuol si accostar quanto si può all'Isola grande, quando tu sei dentro dall'Isola tu vederai una valle, all'Isola murata, auisandoti che la detta Isola fa canal con la staria, et puossi vscir fuora da leuante, et intrare con tutte nauj, et stassi à ferro et à prouese all'Isola, auisandoti che ha gran fondo, et sopra la detta isola è acqua, et legna alla valle, et terra habitata, et vien chiamata il Cacao.

Partendoti dalla detta Isola per staria circa mig. 5. tu uoderai una renna bassa bianca, et sopra la detta spiaggia è una rocca, et alla detta è uno Castello, auisandoti che alla detta spiaggia è sorgitore, & parauego di prouenza, & r'è acqua, & vien chiamata S. Nicolo della Mira: più oltra per staria tu vederai la riuiera erta circa mig. 10. & vederai una spiaggia longa, et grande. Auisandoti che la detta ha da uno et dall'altro una fiumara al capo di ponente, dalla detta spiaggia sono alcune muraglie, et puossi star alle dette à ferro, et à

& à proueso, & è bon parauego da prouenza, & bon fondo: Auisandoti che capo della spiaggia è la fumera, & sonoui legne, & vien chiamata la detta spiaggia la Finica.

Partendoti dalla detta spiaggia per staria alla via d'ostro tu vederai vn capo forean, & di fuori dal detto capo sono alcune Isole, & puossi andar dentro dall'isola il capo con galie: Auisandoti che sopra le dette Isole è acqua & puoi stare à paranego dalla banda di tramontana, & le dette isole, & il capo sono chiamate le Chilidone & le Gonbrube: Auisandoti dalle Chilidone all'isola di Cipro sono mig. 160. Chilidone con san Bifanio sirocco e maestro mig. 160. Partendoti dal capo di san Bifanio per staria dalla banda d'ostro circa mig. 10. tu trouerai vn scoglio grande, il qual scoglio non ha bon fondo & è secco, d'intorno da esso con lastaria è bon sorgitore & parauego, & è coperto da greco in fina à maestro, cioè venti foreani, & vien chiamato scoglio Trapano; Partedoti dal detto scoglio per staria circa mig. 15. tu trouerai una pôta bassa, volgendo la detta punta tu vederai una terra dirupata, & vederai 2. castelli sopra 2. grêbani: Auisandoti che volendo intrar dentro, tu vederai un muolo, Partendoti dalla staria, & venendo alla via del Castello da leuante al capo del detto muolo sotto acqua, & è un altro il qual ha capo circa un prowe se largo dalla terra: Auisandoti che alla terra di porto tu ti dei accostare alla torre & mettiti dentro dal porto dove pare à te & ha fondo di passa uno in due & vien chiamata la detta terra Baffo, Auisandoti che'l capo di san Copia con Baffo si guarda dentro leuante & sirocco mig. 25. & Baffo con castel Ruzio si guarda dentro leuante & sirocco, & dentro ponente & maestro, & sono mig. 200. & Rodi con Baffo alla quarta di leuante verso sirocco, & la quarta di ponente verso maestro sono miglia 320. Partendosi da Baffo per staria dell'isola circa miglia due trouerai due scogli bassi piccoli; andando in leuante vuolsi stringere tanto in terra che arrini al canal tra i scogli. & l'isola, & fa la via del canal, & ti puoi metter à parauego de' detti scogli mettendoti i scogli per garbin, & si può dare i prouesi a i scogli; Auisandoti di fuori da i detti scogli circa miglia uno in due in mare è secco, venendo da mare vuolsi allargare da i detti scogli da leuante o da ponente circa mig. 1. tanto che tu arrini il canale, & mettiti il paranego per staria circa mig. 2.

Partendosi da i detti scogli per staria circa miglia venti tu vederai un capo erto, roccato, & bianco, allargati dai detti dirupi circa miglia uno in mare, perche è poco fondi, & fa la via del capo, & largate una balestrata dal capo, & va dentro tanto che tu sij coperto da garbin, & è bon ferratore, & fondo di passa quattro. Mettendosi sotto il capo, & vien chiamato il detto capo, Capo bianco. Auisandoti che il Baffo, & Vegero è habitato, & hanno acqua da bere, & guardasi il detto Capo bianco quarta di leuante verso greco, & vi sono miglia venti. Partendosi dal detto Capo bianco circa miglia quattro tu trouerai una spiaggia grande, al capo di ponente della detta

spiag-

spiaggia tu vederai una Chiesa, che si chiam a S. Giorgio, et vederai circa mig.
 2. infra terra vn castello chiamasi, la Piscopia; ausandoti che si guarda Ca-
 po Bianco co'l Gauata, sirocco & maestro, & vi sono mig. 15. Partendosi dal
 la Piscopia circa mig. 5. tu vederai un capo basso, & guardasi ad ostro et tra-
 montana; ausandoti che il detto capo dalla banda di ponente sono due scogliet
 ti piccioli, & puossi andar con legni piccioli, & dentro da i detti, facēdo honor
 al capo circa mig. uno, & puoi andar con tutte nauis di fuori da i detti scogli lō-
 gi vn prouest, & vien chiamato il Capo Gauata; ausandoti che il detto Capo
 Gauata ha paruego di prouenza, & di garbin, & dal detto capo da tramontana
 la staria circa mig. 10. è una terra guasta con vn castello, che ha sorgito
 re per mezo la fiumara, & vuolsi metter per mezo la fiumara circa vn miglio
 larga, perche è la spiaggia, & è ferratore, & ha fondi di passa sette. Ausan-
 doti che tu sei coperto da ostro infin' à leuante, togliendo la volta di ponente,
 & vien chiamato il detto loco Limiso; Partendosi dal detto loco per staria in
 leuante tu trouerai una ponta bassa circa mig. 30. Ausandoti che tu debbi an-
 dar largo dalla detta ponta circa mig. 2. & uolgendo il detto capo tu uederai
 alcune riue basse con ponte basse, & uol andar cosi largo insino che tu uede-
 rai una spiaggia grande con alcuni figari, che rà di longo suo per la spiaggia,
 & vederai una Chiesa di S. Lazaro, facendo la via della detta Chiesa, &
 mettiti largo quel che par à te; Ausandoti che è buon ferratore, & discoperto
 da leuante infin' all'ostro, ausandoti che i detti luoghi sono habitati, & hanno
 acqua, & sono chiamati i detti luoghi le Saline.

Più oltra per staria à leuante circa mig. 8. tu vederai vn capo erto, roccioso,
 & par da longi à modo d'un castello, et quella è la conoscenza del detto capo,
 Ausandoti che'l detto capo da tramontana, et da garbin ha paruego, et
 sorgitore de foreani et di buore: Ausandoti che sul capo da leuante è una sec-
 ca rasa à terra, et uuolst allargare circa vn miglio, et stringeti poi in terra, et
 puoi stare à ferro, et à prouese, et vien chiamato il detto capo della Grea.
 Ausandoti che Limiso co'l capo della Grea si guarda quarta di leuante verso
 greco, et sono miglia.

Più oltra per staria à leuante circa mig. 10. tu uederai un capo peloso, et
 dentro dal detto capo mettendosi il capo per ponente, et è stacio, et paruega
 di buora, et di prouenza, et vi è acqua, & una Chiesa de Caloieri, & vien
 chiamato il detto loco S. Giorgio.

Partendosi dal detto capo della Grea circa mig. 18. & per staria vede-
 rai una terra con alcuni scogli & secche di fuori da tramontana; Ausandoti
 che dentro delle dette secche sono alcune bocche per galie che si può intrare,
 & intrando dentro facendo la via della Torre del Castello, & sotto la detta
 Torre vederai la bocca del porto; Ausandoti che'l detto porto è grande per
 tutte le nauis, et nauilij, et di porto, et di catena; la intrata è per sotto la
 Torre, et la bocca è stretta; Ausandoti che se tu andassi con naue gran-
 de in

de tu debbi andar per maestro di fuori dalle dette secche tanto che tu metti le secche con la torre del porto, & fa la via della torre, & andrai netto, & son chiamati i detti scogli S. Caterina, & la terra Famagosta. Et guardasi la Grea con Famagosta quarta di tramontana uerso maestro miglia diciotto, Famagosta col capo di Sant' Andrea guarda greco & garbin, & vi sono miglia sessanta. Et sappi che il detto capo di S. Andrea guarda greco & garbin & vi sono miglia 40. Partendosi dal detto, dentro ponente & garbin dalla banda dentro cioè da tramontana tu vederai vn castello alla marina, che ha porto, & di fuora dal detto porto sono due scogli, vuolsi andar di mezo da i detti scogli, facendo la via d illa torre grande, & è discoperta dalla tramontana fin à leuante, guardasi il detto castello col capo di S. Andrea dentro ponente & garbin, & dentro greco & leuante, & sono mig. 120. il detto loco vien chiamato il Cerinos.

Partendosi oltra per staria circa mig. 100. vederai vn capo con alcuni scogli bassi in acqua, il detto si chiama capo di S. Bifanio; Auisandoti che la detta isola di Cipro ha sorgitore à torno, & tutta l'Isola di Cipro volta mig. 500. il capo di Gauata con Baruto si guarda dentro leuante e sirocco, & vi son mig. 240. Il capo della Grea con Baruto & guarda sirocco & maestro, e sono mig. 160. Baffo col Zaffoso guarda à sirocco & maestro, & sono mig. 300. il capo di Gauata con Tripoli guarda leuante & ponente, sono miglia 220.

Baruto, è terra habitata, & non ha porto, è spiaggia, & la conoscenza di Baruto, è una punta foreana dentro ponente & maestro, & è la terra alla banda di tramontana, & alla detta punta, sappi che l'sorgitore è per mezzo una moschetta, la qual moschetta ha alcuni balconi, vuolsi andar tanto che tu apri le dette finestre, & metterati largo quello, che ti pare. Sappi che partendo il detto capo di Baruto circa miglia 20. per staria ad ostro vederai una terra habitata con alcuni scogli, & sappi che i detti scogli vogliono rimaner dalla banda destra, cioè da garbin, & andrai dentro da i detti scogli dalla stria, & farai à ferro, & à prouese à i detti scogli, vien chiamata la detta terra Saito. Partendoti dal detto luoco circa miglia venti per staria e garbin tu trouerai una terra dirupata, & dishabitata, il suo porto è dalla banda di tramontana, & ha alcuni scogli fuora: Auisandoti che i detti scogli vogliono rimanere dalla banda destra, & far la via della detta terra, & farai coperto da tutti i tempi, & venti, eccetto che da tramontana, & vien chiamato il detto loco il Suro.

Più oltra per staria à garbin tu vederai vn capo erto roccato bianco circa miglia 20. & sopra il detto capo è una Chiesa bianca, & quella è la conoscenza del detto capo, & vien chiamato il detto Capo bianco. Auisandoti che se tu vuoi andar circa mig. 2. in mar per staria vi sono di brutte secche, & vuolsi andar così in fin che tu ti metti in dromo della terra. Laseiando la terra dalla banda sinistra accostati alla terra circa una ballestrata, & tu vederai vn sco-

glietto

gliesto piccolo con vn muolo sotto aqua: & debbi andar dentro il muolo, & lascia il scoglio dalla banda destra dentro il porto, Auisandoti che di fuora dalla bocca ad vna ballestrata v'è vna secca, che ha pie 11. d'acqua, suso dal scoglio alla spiaggia è secco, & non si può andar se non con barche; Auisandoti che la detta terra ha vn' acqua che è fiumara, la detta terra è dirupata, & disabitata, & vien chiamata la detta terra, Acre.

Partendosi dalla detta terra circa mig. 10. vedrai vn capo erto alla via d'garbin sopra il detto capo è vn castello habitato da Saracini, & al basso del detto capo vedrai vna ponta bassa, dentro dalla detta ponta da tramontana, vedrai vna terra dirupata, & è bon loco, & sorgitore per mezo della detta terra, suora che per tramontana: vien chiamato il detto loco Scafazzo il capo S. Margarita del Dameno; Auisandoti, che se vuoi andar circa mig. 1. in due dal detto capo andrai netto. Partendosi dal detto capo circa mig. 10. d'ostro tu vedrai vn castello con vna torre disabitata, & non ha porto, & vien chiamato il detto castello Pelegrin: Partendosi per staria circa mig. 10. d'marina tu vedrai vna terra dirupata, & non ha porto, nè spiaggia, & vien chiamata la detta terra, Cesaria. Partendosi dalla detta circa mig. 20. tu vederai i detti luoghi bassi bianchi con poco di riuia rossa, sopra la detta vedrai vn castello dirupato detto, Arzuso.

Partendosi dal detto circa mig. 10. vedrai vn capo erto, peloſo, & è basso da cffro e tran ot ana, e sopra il detto capo è vn castello dirupato, & vien detto il Zaffo, Auisandoti che il detto ha scogli, e porto per nauili piecoli, & puoſi intrar per 2. bocche vna per tramontana, l'altra per ponente, Auisandoti che è stacio da naui, & nauili, & è largo dalle dette secche miglia 2. mettiti in Dromo, i scogli sono di passa 11. d'acqua, è bon ferratore, e bon fondo Auisandoti che la conoscenza del Zaffo è dalla banda d'ostro de i lidi bassi, & dalla banda di tramontana sono i detti erti peloſi con vna riuia rocata roſsa.

Partendosi d'al detto ad oſtro circa mig. 40. vedrai vna marina alla spiaggia, & vna terra grande dirupata, & non ha porto chiamasi, Scannolo.

Partendosi da Baruto à tramontana circa mig. 40. vedrai vn capo erto roccato da tramontana, e dentro dal detto capo è sorgitore, e parauego da tutti i tempi eccetto che da maestro insiu à greco, & chiamasi S. Maria del porto. Partendosi dal detto loco circa mig. 5. vedrai vn casal grande habitato vi ſono Christiani, & Saraceni vi è bon rifreſcamento di vino, & chiamasi Nafin. Più oltra per staria à tramontana circa mig. 15. vedrai alcuni scogli in mare; Auisandoti che dentro i scogli è la staria à greco, & vederai vn scoglio piccolo alla staria, & di fuora dal detto è tramontana, & vien chiamato scoglietti bassi piccoli con alcune bocche secche; Auisandoti che si può andar d'etro quel scoglio, & quei scoglietti bassi lasciando quel scoglio solo dalla banda destra & gli altri dalla banda ſinistra, & chiamasi S. Georgio; fuora de i detti scogli ſono due iſolotti grandi; Auisandoti che ſi può andar dentro & di fuora da eſſi con naue

naue grandi, & far la via della terra, & vederai alla marina vn ponte di pietra con vn poco di Castello, tirati doue ti parerà, & vederai frà terra circa miglia 3. una terra grande habitata, & la detta si chiama Tripoli. Più oltra per staria circa mig. 20. trouerai vn scoglio grande con due bocche sopra il detto scoglio grande, & ha alcune muraglie : per mezo la terra è una terra guasta, & quel scoglio è porto, e parauego di tutte navi, chiamasi Tortosa. Più oltra per staria circa mig. 50. tu vederai vn capo forcan rocati, non troppo alto, & dalla banda d'ostro del detto capo mig. 7. vn Castello che si chiama Zibele; & di là dal detto capo circa mig. 2. alla marina vederai due Torri, accostati alla Torre da tramontana, perchè la Torre da ostro ha una pietra sotto acqua, & debbi entrar di mezo dalle due Torri, & sarai dentro dal porto, & ha catena, & si chiama la Lizza: partendosi dal detto loco per tramontana circa miglia 5. vederai una punta bassa sopra la detta punta bassa alcune Torri, & muraglie, & vien chiamato il detto loco la Gloria; Ausandoti che la Lizza, & il capo di S. Andrea guarda quarta di ponente verso maestro, & quarta di leuante verso sirocco, & vi sono mig. 70. la Lizza col capo della Grea dentro ponente, & garbin, & dentro greco & leuante; Ausandoti che la Lizza, & infin su la punta de Astanese, trascorre ad ostro, & tramontana; Ausandoti che tutta quanta la Soria ha sorgitore, & spiaggia.

PORTOLANO

Di diuersi luoghi.

Partendosi dal porto di Venetia fà la via dentro greco, & leuante, & và nel porto sopra capo Mulgra, son mig. 100. Partendoti poi di detto porto di Venetia da leuante vâ sopra Castagneto, & vi sono mig. 100. Partendoti dal detto porto fà la via dentro leuante, & sirocco vâ sopra S. Giouanni in pelago e Polmontore sono mig. 120. S. Giouanni in pelago con le Polmontore scorre à sirocco e maestro, sono mig. 25. Polmontore sono scogli due, & dentro l'uno e l'altro si può andare, ma non con naue, accostandoti al scoglio grande, ch'è da terra le due parti à vn caneuo vâ sicuro. Polmontora picciola ha fuora in mare circ. 1 mig. 2. in ostro, & sirocco secca una Chiesa in pie 20. d'acqua suso. Da Polmontora in Ancona nauiga per ostro, sono mig. 140. Se d'Ancona nauighi dentro greco, & tramontana verrai al Sansegio fino à Nieme, se vieni di là trouerai vn porto dentro chiamato Porto Longo, & l'altro Porto di Canedoli, e Sorgana, & da Canedoli à Sorgana v'è secca, son lontane una all'altra mig. 2. Sansegio è verso Quarnero da tramontana una secca larga mezo miglio, & è nel Sansegio vn' Isola diesema, che in capo di via da maestro verso Quarnero è vn scoglio, chiamato Roccolla ha passi tre d'acqua dentro il scoglio Nia.

Dentro

Dentro Nia sotto monte Chebo è vn porto che si dice Scaligine , all' andare per sirocco la staria è vn' altro porto, che si dice Luogo, & ha scoglio uno in garbin, & è dentro lo scoglio la secca, luogo per naui picciole, & è largo da Scaligene mig. 5. in 6. Dipoi troui a leuante vn scoglio, dentro al quale è la valle d' Agosta, & è buon porto grande, dopo tu troui il scoglio delle Monache, et se vuoi stare al porto, stà nella valle, il scoglietto rimane in ponente, poi tu troui il porto di Cigala, il qual è buon porto, et non ha alcuna rocca, & puossi accostare da una bâda & dall'altra, & dentro per leuante sono bonissimi venti di fuoco.

Più oltra auanti trouerai Forneli, il qual è porto stretto, & è apresso il capo dell' Arsa, & poi tu troui Nieme, il qual è buon porto, & la sua intrata ha di passa 4. d' acqua con la secca, & puoi uscir dentro in Nieme in scoglio di San Pietro, & per mezo il scoglio di S. Pietro in greco è vn' Isola, che si chiama Loriola, & ha porto verso la staria, & se tu vuoi andar da Nieme ad Arbe nauiga per greco, & verrai in capo dell' Isola di Pago, è vn porto che si chiama Rauener, che ha scoglio uno da tramontana, & da quel scoglio tu puoi veder Arbe verso tramontana, & da Nieme in Arbe sono mig. 40. Da Nieme à Selua sono mig. 10. al porto, & è per conoscenza del porto capo uno rosso da ponente, & puossi metter scala, & pronese; da Nieme dentro ostro, et sirocco vicin Premuda da parte di ponente scogli due sopra il porto è vn scoglio in garbin, & iui è il porto da ponente, & da leuante, e secca una verso sirocco, e va circa caneu 4. largo per scoglio, & se da Nieme tu vogli andar à Zara accostati alla Selua, & nauiga per sirocco per la mezaria, è verrai à Zara, & sono mig. 60. Se da Nieme tu vuoi andare à Premuda nauiga quarta d' ostro in verso sirocco, & verrai à Premuda, & vi sono mig. 20. Da Premuda se tu vuoi andar di sopra viene l' Isola di Scorda, & poi l' Isola de Este, che si chiama Zan Pontello, & poi viene Meleda, & in capo di Meleda verso ponente è vn buon porto, & in mezo dell' intrata dalla parte di ponente cioè di fuora è una secchia; & se tu vien di fuora, accostati alla pôta di Meleda da leuante, e andrai sicuro dentro Meleda, il capo verso leuante sono porti 2. buoni, l' uno si chiama S. Maria, & sono in ostro scogli 2. piani che si chiamano le Ganisie largo mig. 4.

Iui è il capo de i Tempi da ponente, iui è porto, che è mal porto, & ha vn scoglio picciolo per tutta la staria de Tempi, et non è porto, et è mig. 30 lunghi, et in capo de' Tempi è porto uno, che si dice Trouero porto rosso, et poi troui l' Isola di S. Maria, oue sono molti porti, et poi da leuante vien l' Incoronata, et è porto uno sotto l' Incoronata Alcena, & vn' altro porto che ha nome Lapsa, & poi sono Isole due che si chiamano Porcelli: & poi tu troui l' Isole, che si chiamano Giudee, & le Giudee hanno di fuori scogli tre, & ha porti due l' uno di S. Maria, et l' altro è più dentro in una valle che è buona, & dalla porta di leuante è vn scoglio, che si dice la Rosa, quella è finita di fuora, & se tu vuoi uscir di Vinegia, & vuoi uscir del golfo, & vuoi andar sì, che tu non tocchi l' Istria, nota che da Vinegia à Monte Chebo sono mig. 130 dentro leuante,

leuante, et sirocco, da Monte Chebo a i Tempi, di Zara per sirocco mig. 60
 Da i Tempi di Zara all'Incoronata, sono per sirocco mig. 50 Dall'Incoronata al Milisello sono dentro ostro, et sirocco mig. 50 Da Milisello à S. Andrea per leuante mig. 20. Da S. Andrea à Lisia sono per leuante mig. 20.
 Da Lisia alla Cazza dentro leuante, et sirocco mig. 40 Dalla Cazza al Cazzuolo per leuante mig. 10. Dal Cazzuolo alla Gusta per leuante mig. 10 Dalla Gusta alla Meleda sono per leuante mig. 30 Et dentro l'una, et l'altra sono seccagne. Dalla Meleda à Ragusa per leuante mig. 30 La Meleda è lunga mig. 30 Da Ragusa à Dolcigno mig. 70 Da Dolcigno à Durazzo mig. 60 Da Ragusa à Durazzo per sirocco mig. 130 Da Durazzo à Brandicio per garbin mig. 140 Da Brandicio al Saseno per leuante mig. 100 Da Durazzo al Saseno per leuante mig. 130 Dal capo di S. Maria dalle colonne al Fano per leuante mig. 80 Dal Saseno al Fano dentro ostro et sirocco mig. 60 Dal Fano à Corfu dentro leuante et sirocco mig. 40 Da Corfu in Cefalonia dentro ostro et sirocco mig. 100 Da Cefalonia al Zante mig. 10 Et poi sono Isole 2. in mar dentro ostro et sirocco mig. 30 Le dette Isole s'appellano Striali, et l'altra Isola Rossa; et è parauego per ponente, et per maestro, et vi è acqua dolce, vi stanno Monachi Pisor. Dal Zante à Modon per sirocco mig. 80 Modon ha vn' Isola davanti la qual Isola si chiama Sapienza; aricadàdoti che all'intrata d'etro dalla pôta di Modo, e Sapienza sono secche, et vuol si andar largo dalla pôta di Modon le due parti del Freo, verso l'Isola et andrai sicuro dentro la pôta di Modon et la secca accostati alla pôta di Modoni à vn careuo, et andrai sicuro. Et se vuoi andar dentro da Sapienza, et vuoi scir da pôta di Gallo dentro da S. Venedego tu debbi andar quarta di sirocco verso leuante, et sono mig. 110 Et voleendo capo Malio Matapan in tramontana trouerai una valle grande, et larga, et chiamala valle di S. Maria, et è la Chiesa dentro la valle, più dentro il golfo è il porto delle Quie, il quale è buon porto, el vi sono legne, et acqua, et ha la bocca secca una che è pie 14. d'acqua suo, schiuala le seconde parte del Freo, et la bocca lasciala da tramontana, et andrai sicuro. Più auanti tu trouerai il golfo della Valdole, et troui la Tromezza che è scogli tre, et è porto dentro da quei scogli, et poi tu troui Castel Rampani; venendo fuora del golfo tu troui un porto in staria, doue si può stare con ogni vento, saluo che con garbin, et poi si staria sotto la pôta, et poi troui l'Isola de i Cerui che è appresso la staria di mezo, et non li può star se non vn legno sottile, et poi tu troui la Varia, è una cale, ini è acqua, et legne, et poi se troua capo Malio San Angiolo, et guardarsi capo Malio Matapan con capo Malio S. Angiolo quarta di leuante in verso greco, et sono mig. 60 Et per mezo capo Malio, et S. Angiolo è vn' Isola grande che si dice Cerigo, la qual è in capo dell'Isola da leuante, ha porto uno che si chiama le Dragonere, et sono scogli, et è grande anchoratione, et largo da capo Malio mig. 20. Et da capo Malio à capo Spada di Crede è dentro.

dentro ostre, & sirocco mig. 80 Et da capo Spada à Gozzo per sirocco miglia 50 Et questa è la via di fuora di Crede. Da Gozzo à Calolimena per greco mig. 60 Et ha vn buon porto, & davanti dal porto sono Isole tre, & lasciale tutte tre da garbin, & andrai sicuro. Da Calolimena al Cargator per leuante, & più al greco sono mig. 40 Et dal Cargator all' Isola de Gaidaroni, dentro greco & leuente, mig. 20 Et fuorain mare è l' Isola de Gaidaroni, mig. 10 Et è vna secca sotto acqua di passa due & mezo. Da i Gaidaroni alla Christiana per leuante sono mig. 50 Dalla Christiana à capo Sermon sono per greco, mig. 40 Da capo Sermon à Scarpanto, dentro greco, & leuante, mig. 50 E da Scarpanto al capo dentro greco, & leuante, mig. 15 E dal capo à Rodi per greco, & tramontana, mig. 100

E da Rodi à Castel Ruzzo sta quarta de leuante verso greco, iui è buon porto, & puoi intrar d'ogni parte, mig. 100 E da Castel Ruzzo à capo San Bi-fanio sono mig. 210 quarta di leuante verso sirocco, iui è buon porto, & davanti à quel porto sono Isole due, & la bocca che ha da leuante è monda, & netta, & quella da ponente ha sorgitore di passa 40. & la mezana è cameræ verso leuante in due parti, & su l'isola grande, che verso leuante, ha acqua dolce in vna cisterna, & ha scala non buona, & ha buon fondo, & se tu vuoi andar in buon porto, metti la bocca a mezana à meza naue, & va per greco, et vederai vn' Isola picciola sopra il capo, che ti rimane in ponente; & vn' altra picciola. Isola, che ti rimane in leuante, et in quella bocca sono passa 20. d'acqua, & là dentro è porto verso ponente longi arcate due in terra ferma, sono cisterne due d' aqua dolce, et dal capo alla Petra, sono mig. 40 Et dalla Stramira alla Petra sono mig. 25.

In capo della Stramira mig. 5. longhi verso leuante, è la valle della Finica, et è buona anchoratione, là è vna fiumara d' acqua dolce, et da lungi dalla fiumara da ponente alla punta è buon porto da naue, et d'ogni nauilio, et dalla Stramira ai colli delle Chilidone sono mig. 20 Et i scogli delle Chilidone sono Tisor, et in mezo d'essi è sorgitore, et parauego per ponente, et per maestro, et per mezo i scogli delle Chilidone in mare mig. 25. in sirocco & vna secca sotto acqua, et ha manco di passa due in tre d' acqua, et da i scogli delle Chilidone à Baffo da sirocco mig. 180 Et dalle Chilidone al porto Genouese per tramontana sono mig. 10 Iui è il porto, et vn capo rosso. Et dal porto Genouese à Satalia per tramontana sono mig. 50 Et la cono-senza delle Chilidone è, che quando tu venissi, vi è vna gran montagna, l' Elario, & quella montagna sta in maestro infra terra sopra le Chilidone, et se tu vuoi andar in Cipro in Acre, et se tu sei à Gauata, che è sopra Limisso, nauig a dentro leuante et sirocco, et sono mig. 240 E se tu vuoi ha-uer dritta conoscenza della Soria, se tu andassi dal ponente al leuante per andar in Soria, ouero in Acre, se tu farai alla vista di Cipro per mezo Baffo, et per mezo il Gauata, nauiga dentro leuante et sirocco, si come io ti dissi, et vederai

¶ vederai il Carmene leuar isolato verso ponente, & se tu pedegasti più à leuante, vederai vn monte alto, che si dice di Belino, & più verso tramontana sono altri monti, che sono sopra scritti, che sono chiamati le Forche di sotto, & più oltra à tramontana sono altri monti che sono sopra Baruto, detti la Cola di Baruto, & poi sono altre montagne, & sopra Tripoli, & più à tramontana, & se tu pedegasti verso tramontana, che è verso greco, vederai tutta la terra di Soria, & verresti dal capo Santo, & andrai infin' al capo della Gloriata, & sono mig. 70. E dal capo della Gloriata à Tripoli, sono dentro ostro, & sirocco mig. 60. E da Tripoli all' Isola di Tortosa, sono per tramontana mig. 30.

E sappi che Tripoli è buon porto, & se tu vuoi andar in porto, vā di fuora da tutte l'Isole e scogli, & là ti metti verso tramontana infin' al capo di scogli, iui tu ti starai a prouese, & le tue anchore metti in greco in passa tre d' acqua, & da Tripoli al poggio del Contestabile sono mig. 20.

Iui è vn porto, & se tu ti vuoi metter là, vā dentro infin' che trouerai alcuni scogli, & Pisor, & acqua da bere: iui tu puoi stare à prouese, & metter le anchore in greco in passa quattro d' acqua, ouero in cinque, dal Poggio verso Contestabile, & verso garbin sono mig. 45. Infin' al capo di Baruto, & vien leuante dal capo di Baruto circa mig. 3. fui, è il Castel di Baruto, & poi vengono i colli da leuante à mig. 2. iui è porto, fà honore a i scogli, metti prouesi due, trouerai passa cinque d' acqua alle anchore. Et dal capo di Baruto verso l' ostro sono l'Isole di Saito, & è largo da Baruto mig. 8. La sua intrata è da greco, & da garbin, & è basso fondo. Et da Saito verso garbin è l' Isola di Suro, & la sua intrata è da greco, & se ti metti dentro lascia ogn' Isola da parte, & mettiti sotto la Torre, & dalla catena largo due prouesi. Et da Suro in Acre, sono mig. 18. Et quiui è vn porto, ma fà honor alla secca, che è in capo de i scogli, che circondano il porto fin' alla Torre delle Mosche, & là tu puoi entrar dentro da i scogli.

E da Acre fin' à Castel Pelegrin, sono mig. 20. E da Castel Pelegrin à Cesaria, mig. 20. E da Cesaria a Zaffo, mig. 30. E da Zaffo à Scalona, mig. 40. E da Scalona à Gazara, miglia 30. E da Gazara à Damiata, mig. 180. E da Damiata in Alessandria, sono mig. 200.

E se tu vuoi andar da Acre in Alessandria nauiga per ponente mig. 250. Et poi dà la proda alla quarta di garbin verso ostro, & vederai il Faro, & sono da Acre in Alessandria, mig. 500.

Da Lagusta nauiga per quarta di ponente ver garbin andrai alla Christiana, sono mig. 500.

E dallo Gauata alle Chilionie, per maestro mig. 210.

E dallo Gauata in Alessandria, entro ostro & garbin & sono mig. 400.

E dalla Gauata à Gozzo di Gredo, sono per la quarta di ponente ver garbin, mig. 650.

DI DIVERSI LVOGHI.

37

Dal Capo al Capo S. Bifanio alla quarta di ponente verso garbin sono mig. 400
 Dal Capo Sermon al Gozzo per ponente sono mig. 200 Dal Gozzo in Acre
 per leuante sono mig. 870 Dal Gozzo in Alessandria entro leuante, et si-
 rocco mig. 500 Dal Gozzo à Resaltiu sono per osto mig. 200 Dal Goz-
 zo à Malata per ponente mig. 700 Dal Gozzo Modon per maestro mig. 235
 Dal Gozzo nauiga dentro ponente et maestro, et verrai dal Capo stillo al Ca-
 po delle colonie mig. 600 Dalla Christiana in Alessandria mig. 450 Da
 Alessandria al golfo dalle Sure mig. 100 Iui è Isola vna, che ha nome Cata-
 bergus, iui è buon porto, et puossi intrar da ogni parte, et dar prouesi all' Isola,
 et le anchore alla Barbaria, et dall' Isola di Catabergus al Capo di Rasen
 mig. 10 Iui è buon porto, et la sua intrata è da leuante, et ha vna punta sot-
 tile, bianca, et quella punta, et quel porto ha buon fondo, essendo al Capo di
 Rosan, et vogli andare in fondo, va tanto dentro, che habbi passa 7. d' acqua
 per mezo un Carobaio, et andera in un buon porto, et chiamasi il detto por-
 to S. Caran, et guardasi Alessandria, et con Rasen entro ponente, et maestro,
 et guardati bene che non mettessi in ferro a basso entro'l golfo di Rasen, perche
 è tutto pietroso, et asprigno; et da Rasen à Gosecion sono mig. 50 Iui è bon
 porto in mezo di Gosecione, che ha nome Fagalezza, et da Gosecion al detto
 sono mig. 25 Iui non è buon porto, et la defende d' Alessandria è per leuante
 mig. 30 D' Alessandria alla Colomba à Cargo mig. 40 Da Cargo à Carso
 mig. 20 Carso è Isola piana, et ha verso ponente in terra ferma torri due, et
 da Carso à Solome mig. 25 Iui è fondo asprigno, et ha per conoscenza Isole
 due picciole in mar, & dal Solome et Masomar mig. 16 Iui è buon porto,
 et ha riua bianca da leuante, et da ponente commune a monti, et da Masemar
 à Buoco mig. 100 Iui è buon porto, et ha da leuante Torre vna a riua di ma-
 re, cioè alla riua della punta, et la detta punta è miglia due piana, et ha pas-
 sa due et mezo d' acqua, et quando entri honora la punta vn' arcata, et poi
 entra dentro a quella piana alla terra ferma; & da Buoco à Barda mig. 70
 Barda è Isole tre dentro da leuante, lascia ogni Isola da ponente; Nota che so-
 pra la punta di Barda, cioè quella di mezo ha cisterna vna d' acqua dolce: &
 sopra Barda fuora in mar circa mig. 10 è una Isola che ha nome Barda, & si
 va in terra da quella parte se vuoi, & honora la punta vna arcata; & più da
 Barda a Resaltin sono mig. 50 Resaltin è col capo de' monti di Barda di leuan-
 te, sono da Resaltin in Alessandria mig. 550 Resaltin ha buon sorgitore, &
 è coperto da ponente, & da maestro, & ha fuora in mare secca vna larga mig.
 10 sonosi da pie due d' acqua & ha Isola vna, quando tu lasci l' Isola, va den-
 tro in fondi di passa 4, d' acqua, & iui è cisterna vna d' acqua dolce, sopra il
 Capo. Et da Resaltin à Carso sono mig. 120 & è da leuante monte uno alto,
 & bianco, & da ponente la via bianca come neue, & è la punta lungi da Car-
 so mig. 10 Da Carso à buon Andrea mig. 60 & lì è porto uno, & Isola
 vna piana, & se vuoi intrare dentro da ponente & da leuante è Camperato,

¶ il buon Andrea è in mezo li monti, & per mezo il porto è vn Castello appresso la valle di verso ponente. Et da buon Andrea à Marsona è vn capo de' monti sono mig. 100. & è buon porto, per tutta la stria de i monti, & sonou passa 7. d'acqua, & hà fondo di rena mig. 2. in mare, & se vuoi andar da Marsona, che è una capo de' monti da ponente in Alessandria, nauiga per leuante, quando sarai in mare verrai ben, & sono mig. 107 In fino in Alessandria. Da Malta à Tripoli di Barbaria per osto mig. 260 Da Malta alla Pantalaria entro ponente, & maestro mig. 150 Da Malta alla Pedosa entro ponente, & garbin mig. 100 Dalla Pedosa à Tripoli entro sirocco mig. 250 Da Capo Passera alla Fagagnana, e tutta quella riviera scorre dentro ponente & maestro mig. 250 Da Capo Passera à Rasacarame mig. 110 Da Rasacarame à terra Nuova mig. 40 Da terra Nuova alla Licata mig. 20 Dalla Licata ad Argenta mig. 30 Da Argenta à Siacca mig. 30 Dalla Siacca à Marzara mig. 30 Da Marzara à Marsana mig. 15 Da Trapano à Palermo per greco mig. 110 Da Trapano à Melazzo dentro greco & leuante mig. 140 Da Melazzo à Messina dentro greco & leuante mig. 60 Da Messina à Saragusa per osto mig. 200 Et se vuoi nauigar per Sicilia oltra mare da Capo Passera per leuante appara bordon sinistro, & verrai da capo sopra verso lo Gozzo di Crede. Et se vuoi nauigar da bocca di Ferro, et da Messina all'Isola di Crede, nauiga quarta di leuante e per sirocco verrai soprapo S. Giouanni. Et se vuoi nauigar da Gozzo à capo Sermon nauiga dentro greco, & leuante, et più à leuante, dal Gozzo a capo Sermon mig. 200 Se vuoi nauigar da capo Sermon in Cipro, nauiga per leuante, & verrai sopra capo S. Bifanio mig. 500 Se volessi nauigar da capo Sermon in Soria, & volessi andare, che non redessi l'Isola di Cipro, nauiga mig. 500 quarta di fuora da leuante, & poi dà da la proda al leuante & verrai sopra Cesaria, mig. 800 Senauigasi da Cipro in Soria, et se tu fossi in mar mig. 20. nauiga per leuante, & vederai da Saito infin è sirocco, mig. 400 Da Saito à Suoro mig. 20 Saito hà per conoscenza una forca alta, laqual forca è sopra Saito verso Baruto, et se uuo andare è conoscenza della Soria, che pedegasti di sopra Acre uer leuante, cioè nel Tripoli sono montagne grandi, et rizzose uerso mare infra terra, et se pedegasti disotto uerso Alessandria è terra piana, et non ti uengono montagne saluo à Carmene, et quello lieua l'isolato in mare.

Se uuo andare da Cipro in Acre nauiga quarta di sirocco uerso osto, verrai in Acre sono mig. 160 Se uuo andar di Soria in Acre ouero in Alessandria, nauiga per ponente mig. 400 Et poi dà la proda all'osto nauigando uederai il ferro, et se uuo andar da Gozzo di Crede in Alessandria nauiga entro leuante et sirocco, et uerrai alla uista del Farro d'Alessandria mig. 500 Se uuo andar da capo Sermon in Alessandria nauiga per sirocco, verrai in Alessandria, et da capo Sermon in Alessandria sono mig. 500 Se uuo andar dal capo Rasianze alla Gosecione, nauiga quarta di ponente uermaestro

stro, & verrai alla Gosecione, sono mig. 500 Se vuoi hauer conoſcenza de' porti di Rasanzen è in capo de i monti del golfo, che tiene in forno in Alessandria, tiente ſegnale a Rasanzen è buon porto, & buona anchoratione, & per tutta la ſtoria de i monti, & ha valle una in ponente e il porto per mezo il Caſtello, & da buon Andrea all'Iſole di Carse sono mig. 40 Carse è Iſola piana, & è buon porto, & debbi in terra da ponente et da leuante, & da tramon-tana è camerto, & ſonou ſecche che ſi veggono, & che non ſi veggono, & da Carse à Resaltein che è in capo de' monti di leuante, ſono mig. 70 Resaltein ha porto, et ha una ponta da ponente fuora in mare, fuora della ponta ſono Iſole due: quando vieni alla ponta: à fuora dell'Iſola, perche è baſo fondi di 10. in 12. palmi d'acqua, quando hai laſciato per ponente in paſſa ſei la cifterna una d'acqua dolce, appreſſo di due mig. è Monchedi uua ſopra la cifterna, & da Resaltein à Barda ſono mig. 40 Iui è porto buono, & ha Iſola una in terra da leuante, & da ponente in terraferma ſopra una ponta ſono torri due, Bar-dia è Iſola propria, & è a ſimilitudine d' una nau con una barca dietro a vela, & da Luida Caseles ſono mig. 2 Da Caseles all'Iſola di Colombi mig. 40 Entra da leuante, & dall'Iſola di Colombi alla Gofetion mig. 40 Iui è un porto, & ha per conoſcenza l'ore tre fia terra, & dalla Gofetion a Rasan mig. 40 à Rasan è buon porto, & la ſua intrata è da leuante; & ha per co-noſcenza una ponta ſottile piana, ha la ripa bianca, & è appreſſo il golfo di Rasure, & ſe vuoi venire in buon fondo, vā tanto che tu vadi in paſſa ſei d'acqua, & là ſorgi, che v'è buon fondo di rena. Et da Rasan in Alessandria ſono mig. 150 Nel golfo appreſſo Alessandria mig. 15 Et è Iſola una che ha nome torre dell'Arabo, & è buon porto, e tu puoi entrar da qual parte tu vuoi, & ha fondo paſſa 8. d'acqua, & metti i prouefi al ſcoglio, & le an-chore alla Barbaria, & ſe voletti nauigare d'Alessandria a capo Sermon, nauiga per maeftro, e ſappi, che Gaidaroni ſono Iſole piane, v'è buona intrata da ponente, & da leuante, & lungi da Crede mig. 15 Se vuoi andar d'Aleſsandria al Gozzo di Crede, nauiga tra ponente & maeftro, & più ver maeftro verrai al Gozzo, & vi ſono mig. 500 Et dipoi ſe vuoi nauigare d'Aleſsandria a i monti, nauiga fuori di ponente verso maeftro, & verrai a ſaluamento à Resaltein, & vi è dal ſopradetto luogo a detto Resaltein mig. 500.

P O R T O L A N O

Di Ponente.

Volendo andare da Resaltein à Tripoli di Barbaria nauiga per ponente, & verrai à Tripoli, ſono mig. 800 Se vuoi andar da Resaltein in Sicilia nauiga quart'a di maeftro verso ponente, et verrai à capo Bofan, & dentro ponente, & maeftro, et verrai à capo Passera, ſono mig. 800

Se vuoi andare da Barbaria à Resaltil nauiga per ponente, & verrai appresso Africa secche, sono mig. 1000 Se nauigasti da Resaltil trà ponente & maestro verresci à Malta, & è Lampedosa, sono mig. 800 Se voletti andar da Crede à Messina nauiga quarta di ponente verso mestro, & vò in bocca di Faro, sono mig. 630 Se vuoi andar da capo Spada à Modon nauiga dentro ponente & maestro, da Crede à Modon mig. 200 Se vuoi andar da Modon in Sicilia nauiga per ponente & verrai al Faro di Messina, sono mig. 450 Se vuoi andar in Sicilia in ponente se serai sopracapo Passera, & vuoi andar per conoscenza delle terre, nauiga dentro ponente & maestro, & scorrerai tutta la terra infino alla Fagagnana, sono mig. 240 Se fosti à Malta, et voletti andar in ponente nauiga dentro ponente & garbin, & verrai à Lampedosa, sono mig. 140 Se andrai da Malta alla Pantalarea nauiga per maestro, scorrerai tutta la terra infino à capo Bon; & se vuoi andare da Lampedosa à Banosa nauiga per garbin & verrai sopra essa sono mig. 30 Se sei nel golfo di fuora di sotto da capo Bon verso Africa, & vogli andar in ponente & non montar capo Bona, nauiga in tramontana, & entrerai appresso mig. 5. Et così al capo della Capulia, che è sul capo Bon nauiga dentro ponente & maestro, & verrai à Rasa, Zibele, sono mig. 40 Rasa Zibele è capo pian, & bon porto, & è in testa dell' Isola longi dal capo mig. 2. & è sorgitore, & ha fino al capo dell' Isola sorgitore per ponente et per mestro, et ha fondo di pietra 10 d' acqua, & da Rasa Zibele nauiga per maestro, & verrai alle Isole di Cani, et longi da Rasa Zibele mig. 20 Et queste Isole da ponente hanno sorgitore per ponente, & per maestro, & per tramontana, & fà honor alla punta d' arata una, & verrai in sorgitore di passa 15 d' acqua, & da Rasa Zibele à Biserzo è sorgitore al capo della cittade da ponente & da mestro; Et se vuoi andar dal capo alla cittade di Biserzo, vò sopra il capo maggior fuora in mar mezzo mig. ha una piana mezza secca, & da capo della cittade circa mig. 3. al capo di Biserzo ha per conoscenza torre una, & sopra la montagna un'altra torre.

O se nauigasti da Biserzo dentro ponente & maestro ver Resaltillo Galata che è mig. 80 Et allo Galata è sorgitore per ponente, & maestro masta aneduto ai scogli, & alle secche, che è allo Galata da Garbin largo mig. 15 Da Trepeda al capo di Rosano mig. 100 Da capo di Rosano à Bonamig. 40 Da Bona à Trecosin mig. 30 Da Bona à Rabo mig. 50 Da Petra à Stora mig. 30 Da Stora à Angoli mig. 15 Da Angoli à Cremorani mig. 40 Da Antigari à Bala mig. 20 Da Balafia à Marseglia mig. 15 Da Marseglia à Muzia mig. 26

Et se vuoi andare à Petra allo Galata nauiga per greco, & andrai allo Galata, & se la vuoi montare, nauiga disopra dal greco ver tramontana, & se vuoi andare da Sicilia, o vuoi dalla Fagagnana à Tripoli di Barbaria, & non redere le scale, nauiga à Verri alla Pantalarea, sono mig. 40 E la vedrai da ponente da mig. 20 Et di là avanti nauiga dentro oстро, & sirocco, et a en-

DI PONENTE.

41

rai à Limosa , sono mig. 100 Da Limosa nauiga dentro ostro & garbin , & verrai à Lampedosa , mig. 30 Lampedosa è Isola piana , & in capo di ponente è più alta che da leuante , & mostrasi di tal modo che l uien verso la Barbaria larga mig. 10 Et è Isola una da ponente senz' a fatto come è questa da parte , & Lampedosa ha porto , & acque , & legne .

Da Lampedosa nauiga dentro ostro & sirocco , mig. 100 Poi dallo porto all' ostro , & verrai à Tripoli , mig. 300 Se vuoi andare da Malta à Tripoli di Barbaria nauiga quarta d' ostro ver garbin , & verrai à Tripoli mig. 270 Se vuoi hauer conoscenza di Tripoli di Barbaria , è questa , che quando vieni dal pelago per pedegare à Tripoli , se pedegasti da leuante , vederesti la Carena , che è dal capo di leuante , & è sottile , & va ingrossando infino disopra Tripoli , il capo , che è da ponente , è alto , & sotto quel capo è vn' altro capo basso , et è la Carena da ponente infino à terra da mig. 40 Lascia tutta la Carena da leuante , & vien ibi il molo una punta , & dapo quella punta è Tripoli .

Se tu vuoi andar da Tripoli in Sicilia nauiga dentro maestro , & tramontana , et verrai alla Pedosa , sono mig. 340 Da Tripoli à capo Passera Se vuoi andar da Tripoli alla Fagagnana nauiga dentro maestro , & tramontana , & verrai alla Fagagnana , sono mig. 450 Da Tripoli in Africa , mig. 260 Se tu vuoi andare alla Fagagnana sempre nauiga per ponente vederai Tolara , et l' Isola di S. Pietro , sono mig. 270 Se vuoi andar dall' Isola di S. Piero aspetta il nauigar dentro greco , & leuante , & verrai à Maiorica , mig. 400 Da Maiorica à Caurera nauiga per garbin , & verrai à Leuiza sopra Formentara , et dalla città di Maiorica al capo di Leuiza sono mig. 150 Se tu nauigasti da Formentara per garbin tu verresti à capo di Pali , sopra la montagna di Cartagine , sono mig. 200 Sopra il capo di Pali , mig. 5 da leuante , è vn' Isola , cioè Isola di Pali , & se tu vuoi andare a metterti , là sono entrate due , una da greco , & l' altra da garbin , & quella da garbin è netta , & quella da greco è sporca , et metti mente andar largo dalla ponte arcate due , & per mezo la valle mettiti dall' Isola , et là tu puoi metter i prohesi , & trouerai fondo di passa 6. d' acqua , et puossi ben intrar sicuro , et se tu nauigasti dalla Fagagnana dentro maestro et tramontana tu verresti da môte Christo 400 mig. & mostrasi monte Christo per tal modo , & è largo da Bolterra mig. 60 Se vuoi andare da Fagagnana à Tolara nauiga per maestro , & verrai à Tolara , mig. 300 Se tu vuoi andare dalla Fagagnana alla bocca di Carbonara , & in Sardegna , nauiga tra ponente , et maestro , et più al ponente , et verrai à Carbonara , mig. 200 Se tu vuoi andare dalla Fagagnana à Napoli nauiga dentro greco & maestro , à Napoli mig. 300 Se vuoi andar da Casca in Sardegna nauiga per garbin , et verrai da Carbonara à Calari , mig. 300 Se venisti da Tolara per leuante , tu verrai all' Isola di Sponza , mig. 230 Se nauigasti da Piombino quarta di sirocco verso leuante , verresti ad Ischia , mig. 300 Se venisti da Carbonara à Palermo nauiga per leuante , et verrai al capo di S. Vito mig. 270

Se tu

PORTOLANO

Se tu nauigasti da Carbonara per leuante, tu verrai al mar Retemo, et se vuoi hauer la conoscenza di quello è rotondo come una meda di feno, sono mig. 350

Da mar Retemo alla Fagagnana dalla parte verso oстро è un buon porto il Castello, & quel porto è vn' Isola, et dicesi la Sarzina, et di fuora da quell' Isola è vn' altra Isola picciola, & senza dubbio tu puoi intrare da qual parte tu vuoi, perche quel porto ha due intrate, l'una da sirocco, e l'altra da garbin, & se tu nauigasti dall' Isola di S. Pietro per garbin tu verresti à Buzia, sono mig. 360 Se tu nauigasti da Tolaro per garbin verresti à Zibel Reame sono mig. 250 Se tu nauigasti da Capo terra per garbin à Petraraso Cargolo, sono mig. 300 Se tu nauigasti à Buzia, & volesti andare a Marsiglia, nauiga per tramontana, et più verso greco, et vederai Maiorica da ponente, & verrai a Marsiglia, sono mig. 600 Se da Buzia tu vuoi andare a Maiorica, nauiga per tramontana, et verrai a Maiorica sono mig. 300 Se da Maiorica tu vuoi andar a Marsilia, nauiga quarta d'ostro verso garbin, & verrai a Marsilia, sono mig. 350 Se tu vuoi nauigar da Marsilia a Buzia, nauiga quarta d'ostro verso garbin, & vederai Maiorica da ponente da Zicara Buzia, sono mig. 700 Se vuoi andare a Marsilia dentro Minorica, & Maiorica, nauiga dentro ostro, et garbin, et verrai per Freo sono mig. 350 Se tu vuoi andare da Buzia à Nerbona quarta di maestre verso tramontana, & verrai ad essa, sono mig. 700 Sappi che Marsilia ha buon porto, & vn' Isola che ha nome Pomago Stefano, et è buon sorgitore entro l' Isola di S. Stefano, et Pomago, è vn' altra Isola che ha nome Ixito, et è buon sorgitore, & poi si trouano le Isole de i Rei, che hanno buon porto, et ha nome porto Corso, et ha intrata da ponente, che si dice bocca d' Eri, et sono buon sorgitore, puossi dar prouese all' Isolletta, che è alla bocca verso il pelago, et l' Isole di Ieri sono Isole piane, et longhe, et ha da ponente buon porto, che si chiama Teleno: et puoi tu vieni a capo Cercelin, che è alto monte, et è valle, et Isole, et è insino al môte Cercelin, mig. 30 Dal monte Cercelin verso ponente largo mig. 10 è un porto, che ha nome bon Lormin. Et più al ponente è Isola una rizzosa, che si dice l' Aquila, et è buon sorgitore di passa 15. d' acqua, et è bona intrata da leuante et da ponente, et è una secca in mezo della bocca tra due acque, entro l' Isola è terra ferma, & questa via è trà l' Aquila, et la bocca di Marsilia, et scoglio. Monaco è buon porto, et sopra il detto porto è un monte alto ebe si leua come un' aiale, et ha nome Vizena, et passando quello verso ponente è porto uno, che a nome Limori, et è sotto Nizza, et è longi da Monaco mig. 5 Et Monaco è finita del distretto di Genoua dal ponente, et da ponente passando Monaco si troua Artinoli, che è porto da fuste picciole, et è largo dall' Isola di S. Margarita mig. 30 Dall' Isola de Santi Honorici mig. 15 et è buon porto; Et se tu vuoi andare in Sardegna al capo dell' Isola Colombara, che ha nome Serpentina, et uoii andare à Tunese, nauiga per ostro, et uerrai da Biserta insin' à diu serro, et se tu uoii pedegare sopra Rasa Zibel nauiga per greco, et uerrai ad essa.

da essa, et la somiglianza di Rasa Zibel che è la uia, et Isola molto erta, et se
 vuoi andar da Mar Retemo à Tunese nauiga per garbin, et uerrai da Rasa
 Zibel insino al Zemelo, sono mig. 290 Insino à Tunese da i Chelbi che sono
 largo dal Mar Retemo mig. 80 Et guardasi dentro greco, et leuante, et se
 tu nauigasti da Buzia quarta di maestro uerso ponente, tu uerresti sopra For-
 mentera da ponente sono mig. 300 Se uuo andar da Buzia all'Isola di Ma-
 iorica, nauiga per maestro, & uerrai a Camera, sono mig. 350 Se uuo andar
 da Bugia à Capo de' Pali, nauiga per ponente, et uerrai apprezzo essi; et se
 uuo andar in porto di Ieuiza, et uenissi da garbin, metti mente alla Formen-
 tara, et lascia l'Isola uerso Ieuiza, che è alla ponta à tal modo, et più grossa
 dauanti alla ponta, il capo uerso tramontana è sottile, et da ponente è grosso,
 et uà sottigliando in uer la ponta, et là è Torre vna, il capo di Formentera
 uerso la punta mostra Isola una; lascia quell'Isola da Formentera, e longi dal
 porto mig. 2. et ha fondo di pasha 6. et se tu sei à grado di Tortosa, et uuo
 andar al Monte Colombaro, nauiga per ostro, et lo uederai, et è Monte
 Colombaro Isola una, et è largo da terra ferma mig. 20 Se uuo andar da
 Monte Colombaro à capo di Martin, nauiga per ostro, & uerrai alto dal ca-
 po mig. 15 in mare, Se ueni dal Iapo corso alla Ceraga, & uogli andar
 à Bonifacio dalla parte di ponente, nauiga per garbin da mig. 200 Verrai à
 monte Sagro sopra lo capo da mig. 20 in mare, poi dà la proda al sirocco, et
 uerrai sopra Bonifacio, et se pedegasti di notte sopra capo di Razi Zile, et
 uolessi andar à Tunese, nauiga dentro ostro, et sirocco alcuna cosa muoue l'os-
 tro, et sirocco, alcuna cosa per l'ostro uerrai al quarto di quartana mig. 2. et
 mig. 30 Se vuoi andar dal Capo Passera rimagna nauiga per leuante quarta
 verso greco, verrai à Modon, sono mig. 500 Se tu sei alla Torretta à bocca
 di ferro da tramontana, et vusi andar in ponente, nauiga per ponente verrai
 à bocca p Melazzo, à Volcana è Isola vna, & ha buon porto, et se vai per po-
 nente dalla parte destra vien à Lipari, et Saline, et poi régoti altre 2. Isole più à
 ponente, che si dicono Arculo, et Soricuro, et da Volcana à queste due Isole sono
 mig. 40 Di là à Palermo mig. 100 à greco, & a garbin, et vn'altra Isola sopra
 Palermo che si chiama Vrstege, che ha vna Chiesa suso, & vna al porto, & è
 sorgitore dalla parte della Chiesa, & è largo da Palermo mig. 70 ad ostro &
 tramontana; Et sappi che da Volcana si scorre per ponente tutta la terra di
 Sicilia dalla faccia di tramontana insina al capo di S. Vido, et là nauiga per
 garbin, verrai à Ieuiza, e la Fagagnana, et di sotto Ieuiza, e Trapano, & à le-
 uante è buon porto, & dalla Fagagnana a mar Retemo, sono mig. 20 Per po-
 nente non ti accostar a mar Retemo, et ha parauego coperto da garbin & da
 ostro, & sirocco, & da mar Retemo alla Fagagnana nauiga detro ostro & si-
 rocco, et verrai a capo Passera, sono mig. 270 Se da mar Retemo et la Fagag-
 nana uolessi andar a Malta strigneti a sirocco, et anderai a Malta; Malta è
 Isola piana, & ha Castello uno dal lato di tramontana, et sotto quel Castello è
 buon

P O R T O L A N O

44

buon porto, et da Malta se tu nauigassi per tramontana verresti a Rasia, sono mig. 60 Se ti stringi verso greco quarta ver tramontana verrai dal capo Passera in ver Saragoza, & vuoi andar dal Faro di Messina ver Napoli ouer Gaietta, nauiga entro maestro, & tramontana, & segui alcuna cosa più al maestro & monterai tutta la terra della Calabria verso il Principato, & verrai a Stromboli che è sopra la Mantera mig. 60 & è largo dal Faro: Se tu sei sopra la punta, che è sopra Gaietta da garbin largo mig. 60 nauiga per maestro, & monterai tutta la spiaggia rimagna insino sotto l'elba a Piombino, & da Piombino all'Isola sono mig. 60 per maestro a porto Camina, & nauiga per ponente, et verrai a porto Venere, sono mig. 60 Da porto Venere a Genoua, mig. 60 Porto Venere ha davanti il Castello vn'Isola, & è dentro l'Isola il Castello, è porto da naue appreso Genoua, & da leuante monte uno, che è chiamato Capo di Monte, è verso leuante è porto, & di là da Genoua sono migl. 15 Da Genoua se tu nauigassi per garbin, tu monteresti tutta la riuiera fuora a Monaco, che è vn Castello che è la difinità del distretto di Genoua, & ha porto il Castello di verso Genoua, et di là in quā, sono mig. 5.

Da Genoua nauiga per garbin, tu monterai tutta la terra insino a Marseglia, et insino a capo di Croce, che è in capo di Catalogna da leuante, et da capo Croce nauiga per garbin, tu scorri tutta la terra di Catalogna insin' a greco di Tortosa, et da capo di Martin a capo de' Pali, nauiga dentro oстро, et garbin, et verrai ad essi, et a capo de' Pali sono scogli due, che si chiamano le Fermiche, et se tu vuoi nauigar dall'Isola di S.Pietro verso tramontana a Napoiti, auanti che tu vadi a Napoli, tu andrai sopra il capo di S.Marco da mig. 15 & largo dall'Isola di S.Pietro mig. 50 Dal capo di S.Marco a man Leuanté, mig. 10 verso tramontana; Di là dal capo delle Saline mig. 15 Dal capo delle Saline a Bassa mig. 15 Da Bassa a Penestri mig. 60 Da Penestri a Remi all'Isola che si dice Lasenara che è in capo della Sardegna verso maestro mig. 40 Et vi sta Pisor Monachi, et Corsica è buon'Isola, et è in capo di Sardegna verso tramontana: et è largo dalla Sardegna mig. 10 Vi è buon Castello grāde in capo dell'Isola di mezo la Sardegna et ha nome Bonifacio, et è buon porto, et sono da parte di terra due scogli, che si chiamano i Lauegi, que stanno Monachi bianchi pur dell'ordine de' Cestelli, et dall'Isola di Corsica da questa parte sono le Saline, et dall'altra parte di fuora e vn Castello, che si die de a meser Francesco, et dall'altro capo verso Pisa è vn'altro Castello, che è della Prouenza, et progenie de' Preti di S.Bisazio, et è de' Genuesi; et se sei in Costantinopoli, et se vuoi venir giuso in bocca di Vedo, nauiga per greco in fino alla città di Vedo, et poi va per strocco insino alla Pāfagia, et poi dà la proda in maestro insino alla Torre d'Arimini, sono mig. 200 Se vuoi nauigar per oстро lascia la Marca a man destra, et verrai a Tenedo, et videnti capo di S.Maria, et i Nonateli, che è capo del golfo dalle Smirre, nella bocca di quel golfo ti vien Metelin; che è vn'Isola grande, et è buona, et ba buoni porti verso mae-

DI PONENTE.

45

so maestro & tramontana , et ha un Castello per mezo il capo di S. Maria ,
et si chiama la Chieramede , et se tu vuoi andar dentro la bocca di Tenedo ,
nauiga dentro ostro , et sirocco , et più verso ostro , et verrai verso Chio , et Pe-
scara , et sono mig. 160 . Da Pescara se nauighi dentro ostro , et sirocco ,
et più in verso ostro , tu verrai al capo del Papa , che è il capo dell' Isola di Ni-
carca verso ponente , sono mig. 80 Dal capo del Papa nauiga dentro le-
uante , et sirocco , et lascia la leuata alla cenere da ponente , che sono due Isole ,
et lascia S. Giouanni di Polmesa dietro , et Calamo da leuante , et guarda non
intrar dentro dalla cenere , et la Leuata , et se neceßario fosse che ti conuenis-
se intrare , accostati alla Cenere , che la è ben monda intorno più alta che non è
la Leuata , et più apprezzo la Merga . Et sappi che sono dentro la Cenere , et la
Merga due Isole basse che si dicono Leuata , et sono ben nette , et è d'appresso
la Merga da mig. 3 . Et se tu passi dentro l' Isola Leuata , et la Cenere , pas-
sando quella lascia Stampalia verso ponente , et puoi nauicare per sirocco , et
lascierai la Scruma con i Porcelli da ponente mig. 10 . et verrai à Trapela al
capo de Lolde verso garbin , et piu in le bocche di verso Lolde sono mig. 100 .
Et per la via di fuora dell' Isole in questa via andando , vederai à man sinistra
verso tramontana , et più al greco il capo del Cefalo , et di largo , et di là da es-
so è un scoglio ben' alto , et netto , che si chiama Pomegalia , che è dentro il ca-
po del Cefalo , et visina , uerò ponente di mig. 8 . Et uederai Nisari che è ben
alta , et uederai anche la Piscopia , che è assai alta , et tienti à mente auanti
che tusei à Nisari , uieni à quella Isola che si dice Pomegalia uerò ponente af-
fai rocca da Nisari , et dalla Piscopia sono mig. 8 . in 10 . Et da S. Nicuola
da Carchi alla Piscopia sono mig. 12 . Et è apprezzo Rodi , et è buon porto ,
passando i scoglietti trouerai buon' acqua dolce entro la Piscopia , et Nisari , et
più uerò Piscopia e mig. 1 . Pietra picciola , et è sotto acqua pie 8 . et seta
nai dentro da Rodi , et la Pomegalia et Nisari , quella è benedetta uia , et non
andar dentro Nisari , et alla Piscopia , nauiga per leuante infin che troui il ca-
po della staria , che ha nome Crio , et gli è bon porto , et là è Santa intrata da le-
uante , et puoi nauigar per la staria , et uederai da una parte , et dall' altra terra ,
et la per la uista della staria dell' Isole anderai bene infino alla Città di Rodi ,
et tienti à mente che tu uederai il Castello del Filermo dell' acqua della pon-
ta , che è acqua da Rodi da mig. 3 . et habbi à mente che à una pietra sotto ac-
qua di pie 5 . et la intrata del porto di Rodi è ben da Costantinopoli à Rodi
mig. 500 . Et se tu uolessi uscir dentro Chio alla staria nauiga per leuante
et per sirocco infino al capo del golfo due miglia et poi nauiga per greco per il
golfo di Nia e fuora per garbin di terra in terra , et poi passerai dentro la sta-
ria del Samo lasciandolo da man destra , in quel golfo trouerai Isolette picciole
Pisor uiscendo del distretto Forni à man destra , per mezo Samo da garbin . I
Forni è buon porto da naue ; passando i Forni , ti sta Marcaria in mare , dentro
di ponente et garbin uattene quanto tu puoi andar à terra per la staria lascia
l' Isole

PORTOLANO

• 46

I sole da ponente s. Giovanni di Polmosa, et le Marie, et Lero, Calamo, et verrai all' Isola dell' Agnolo, ch' è sotto la pôta del golfo de i Retesi tra greco, e tramontana, e per mezo la punta de i Retesi in garbin sono alcune Isole, che si chiamano i Calli, et poi è l' Isola delle Caure, oue fu preso Marco Sanuto, et poi volgi la punta, et troui il Rio, et poi vâ in terra per la staria, et trouerai le Isole che si dicono le Simie, et troui anche le Isole di S. Paolo, et poi tu troui le Isole da Rodi per la vista dell' Isola infino alla città di Rodi. Da Rodi à Castel Ruzio mig. 100 Da Castel Ruzio al capo mig. 30 Dal capo alla Petra mig. 20 Dalla Petra alla Stamia mig. 40 Dalla Stamia alle Chilidonei mig. 30 Dalle Chilidonei alla Gauata mig. 20 Se fosti à capo Malio S. Angiolo, et volesti andar à Costantinopoli con Galie à terra in terra nauiga dentro à maestro et tramontana, troui à man sinistra S. Martin largo da capo Malio mig. 12 più auanti per staria tu trouerai Moluasia, che è vna terra che è sotto un dirupo et stà in mare come vna punta; et non ha bon porto, et non ha parauego da tramontana et da greco, et è largo da capo Malio mig. 30 Passando Maluasia in tramontana mig. 7 Dalla valle di S. Paolo, et è bon stacio, ma non è bon andar con naue che voglia andar in Romania, et nô si potrà leuar cargo seconde vi è ostro et garbin. Et poi troui le porte delle Botte che è largo da Maluasia mig. 12 in tramontana, il qua' è un porto stretto, et la sua intrata è da tramontana dal capo. Dal capo delle Botte à sette Pozzi mig. 5 Sette Pozzi ha porto dentro sette Pozzi è alla staria, et ha fondi di passa 5. in 6. et ha acqua, et legne, et da sette Pozzi nauiga per ponente et per maestro, et andrai per il golfo di Napoli, et sono mig. 30 Et da sette Pozzi se tu vuoi andar à Negroponte nauiga dentro greco, & tramontana, & poi verso tramontana, & vederai le Isole, che sono nel golfo de Solines sopra Coranto, & li sarà la Sidra, che è buona Isola, & buon porto verso ponente, & maestro. Et passando quest' Isola, & quelle altre, che passi à man sinistra, che è nel golfo di Setines il qual ha porto, & ha nome l' una le Stila, & l' altra Mala Zegna, & vâ nauigando in greco, & poi troui un' Isola, che ha nome S. Giorgio d' Albora, non ha porto, & ha sorgitore coperto da tramontana & da greco, & è lungi dalle Colonne mig. 8 Et le colonne han porto: per mezo le Colonne in levante è vna Isola, che si dice Macronisto, di fuora è l' Isola di Zia, la qual è buon porto dalla parte di maestro, & dalle Colonne per tramontana è la valle di Ruzenc, & è buon porto, & passando quella, & la Macina che ha buon porto, & è largo dalla città mig. 60 Et passando la Macina troui la valle di Loreo, che ha sorgitore, che è di passa 8. in 10. d' acqua, & è stacio per buona, & passando quella valle nauiga dentro ponente et maestro, et entrerai dentro il golfo di Negroponte, & vederai le Panatale, & le Canallene, & altri scogli che sono ben netti di secche. Et poi troui entro il golfo i scogli delle Canallene, che sono il Castello ha nome il primo, & gli è vna fiumara d' acqua, & poi troui i scogli delle Rizze, che sono à largo da Negroponte mig. 7.

Et la

Et la è Spredo in lor sorgitore, & passando le Colonne, tu troui Delilato, la qual
 è secca cioè basso fondi, & fabioniccio molto largo, et è l'intrata dal lato di sot-
 to, iui è il basso delle barche, che sono una Chiesa che ha nome S. Marco, & è
 apprezzo un scoglio che si chiama Mille Moggia; habbi à mette quando tu rie-
 ni al mirar dentro dal stretto, allargati dalla pôta dell'Isola di Negropôte, che
 si dice Lilanto, et accostati à man sinistra, et alla punta della stria che è ben
 netta, & vien per mezo la mezaria insino che tu volgila la punta a man destra,
 vederai la città di Negroponte; & se da Negroponte vuoi andar à Costantino-
 poli passa oltra il ponte, d'onde corre l'acqua, & passa quella punta, & la pri-
 ma che troui à man sinistra tu andarai un poco largo, che quella punta è sec-
 ta, & poi ti accosti all'Isola di Negroponte, & per quella via trouerai S. Gio-
 uanni la Chiesa se vuoi l'acqua, & è largo dalla città di Negroponte mig. 12.
 & passando S. Giouanni, doue si toglie l'acqua, ti viene la montagna, passando
 la montagna di Spartiuento, là doue si fanno de molti reflusso se tu volessi sor-
 ger sotto la detta, sorgi ben in terra, perche il fondo è grande, & non rittien be-
 ne; & passando la detta montagna di Spartiuento, troui i bagni, là si può met-
 ter poppe in terra, & è largo dalla città di Negroponte mig. 40. Et poi tu tro-
 ui la punta de i Caualli, che è per mezo il golfo di Mirola, doue è il gran cor-
 rête, et volgendo quella punta da i Caualli e Loreo, il qual è un Castello per me-
 zo il golfo del Fitelo, et è largo da i Caualli mig. 30. Et passando Loreo ve-
 nendo per greco tu troui per mezo il Fredo pon di conso, lascialo verso Negro-
 ponte, et poi tu troui il Scariello, et Copolo, et troui gli Andromi, et sopra Chi-
 nochi, et entro il Scopolo et gli Androni & Luouo, et là sono due Isole, & pas-
 sando il Fredo dentro gli Androni, et Sarachinochi, troui le Mine, Pelegi, et La-
 mia, et l'arsura, et di fuora sono le Sandole, et Schiro, che è da sirocco in mare.
 Et poi è il Pier appresso l'Argira, poi venendo, et nauigando per tramontana
 tu vederai S. Strati che è largo da Salimene mig. 20. Salimene è buona Is-
 ola, et ha buon porti, et se t'unaighi per greco tu verrai à Tenedo, che è buon
 porto là doue è il Castello, & poi è una valle largo d.d. Castello mig. 3. che si
 dice la Cola, & è paruego di buora, & buon stacio. Et da Tenedo nauiga
 per tramontana insino la Cartera, & lascia le Muriae da ponente, & poi dà
 la proda tra greco, et tramontana insino al Dardanello, et poi dà la proda den-
 tro maestro & tramontana insin che tu passi il Dardanello, & poi dà la proda
 al greco insino al Piseran, & Piseran è fuora del golfo di Galipoli verso Co-
 stantinopoli, et è buon sorgitore in quanto fondi, che tu vipi, & è ben netto per
 mezo la Torre, et è largo da Gripoli mig. 30. Et dall'altro lato del stretto
 è la punta della Spisia, & dall'altro lato della Turchia e il Castello del Spin-
 ga suso la punta, iui è buon stacio dentro per mezo la porta del Castello, et tro-
 verai passo 6. d'acqua, et ha buon fondi tutto netto, & è luogo de Greci. Et da
 Piseran fa la via dentro greco, et leuâte, et fa la via dal Malmora et da siroc-
 co, fa la via da Costantinopoli, et lascierai Calonimo, et le Paonere da sirocco,
 et sarai

PORTOLANO

¶ Sarai a Lion là che fa il grande corrente : e da capo Malio Sant' Angiole
à Costantinopoli, & sono mig. 8 Per la via di Sopra scritta.

PORTOLANO

Di Venetia.

SE vuoi sapere quello che appartiene alla pedottaria dell'Istria, & di tutta la rimiera dalle Polmontore infino al porto di Venetia, sappi, & impara quello che trouerai scritto da qua auanti tutto per ordine. Et se non sai questo non te ne impacciare, che è troppo gran rischio di perdere nauili, & le persone, leggi da qui auanti che ti dirà tutto per ordine.

Prima sopra le Polmontore è secca vna in mare entro ostro e sirocco mig. 2. Et sono passa 2. d'acqua, & men dentro dalle 2. Polmontore è secco, tieniti alla Polmontora grande mezo caneuo, & anderai sicuro, & partendoti dalle Polmontore per la staria troni Olmisiello largo mig. 4. dalle Polmontore, & poi troui Olmo largo da Olmisiello miglia. Et poi troui Veruda largo da Pellegrino mig. 2. va per la bocca di ponente, & è netto per tutto. Et da Veruda à Tetela sono mig. 2. va per maestro, & è netto per tutto, & da Tetela à val di Fico sono mig. 3. va dentro per leuante, & anderai à Pola, & fa che lo scoglio di S. Andrea ti rimanga per maestro, & da S. Pelegrina Marcodena entro maestro, & tramontana parti lo Freo per mezo, & anderai sicuro. Et da Marcodena andando per tramontana verrai alla Fagiana, iui è fondo di passa 6. in 7. d'acqua, et se vuoi andar a i Bufoni lascia due ponte, et vna alla 3. & troni Val Gelma che è buon porto, et da Val Gelma per maestro troui un Freo, che si dice Mavor, e buon porto da ponente & da leuante, et uno si intrar dentro da mezo dì; et se volessi uscir da tramontana è secca vna di pie 5. d'acqua, et non più, et à capo di Bufoni per maestro troui secca vna larga mig. 1. & un'altra secca entro ponente & garbin mig. 2. largo che ha pie 7. d'acqua, et puoi andar dentro la secca, et Bufoni con la maggior naue del mondo; & sappi che li scogli con campo di Pola sono tutti netti, et se volessi venir da leuante a due seror guardati dal capo groso, et non ti accostar à due seror infino che non sei per mezo quel di leuante, et a quella armeggia li tuoi trouesi all'Isola, e le anchore alla terra, et se vuoi trouar la secca di due seror, metti la terra di fuora nel Castello da ponente dentro due seror, & fa che lo scoglio sia le due parti di leuante, et fa che apri Bagnoul dentro S. Andrea alla staria, et sarai sufo la secca fa che ascondi Bagnoul con S. Andrea di sera, et se vuoi andar à S. Andrea di sera, non ti accostar al scoglio Polera à due caneu, & guardati dalli due scogli che son in bocca di S. Andrea lasciali da tramontana, & anderai sicuro, & se vuoi vegnir dentro da S. Andrea di sera, videntene à radete lo scoglio di S. Andrea, & lasciale le due parti del Freo da tramontana infino alla Chiesa, & poi parti

parti lo Freo per mezo in sin the scapoli lo scoglio piccolo, & se fosti al campo di Pola, & non potessi venire dentro da S. Andrea à radente il scoglio di S. Giouanni in Pelago, lascialo da mezo di, ancora puol andar dentro dal scoglio picciolo & da S. Giouanni in Pelago arditamente, e và à radente lo scoglio vuol dentro vuol di fuora. Et se fusti a S. Andrea di sera & volessi venir à Rigno à radente lo scoglio delle forche, & va netto da ogni cosa, & se fusti à S. Andrea di sera & volessi scapolare la secca de Orsal, metti Bagnuol con S. Andrea di sera, & vien tanto per quello luogo, che vegna Parenzo di fuora dalla ponta groba, & poi va per mezo Parenzo netto, & se voi trouare la secca de Orsal, metti la via bianca che è suo lo stagno de Orsal nelli due albori, & nel la torre de Orsal, & metti lo Bagnuol di sopra da S. Andrea, & che S. Andrea ti tegna da levante, & sarai suo la secca à punto; & Partendoti da Rigno per venir à Parenzo troui scogli due che han nome Figaruola, iui è bon stacio lasciandoli da garbin, & partendoti da Figaruola per venir à Parenzo troui la punta di Lemo, và largo da esso caneu due, & va per levante, & lascia la prima, & lascial' altra che ha nome Saline, & è bon stacio netto; & Partendoti da Saline va più dentro troui un porto, che ha nome S. Fele, che è una terra & ha bon stacio; & partendoti da S. Fele troui un scoglio che ha nome Conersada, lascialo da greco, & se volessi venir dentro dalla secca de Orsal, và largo da quel detto scoglio caneu due oà à radente Orsal, mettiti accostar, & scapola due secche, & se vuoi andar di fuora dal scoglio, va caneu due largo, & poiti accosta al scoglio de Orsal caneu uno largo infino à Fontana che passa da garbin, & vien à radente i scogli da greco infino che tu sei a S. Fragilitade, e lascia i tre scogli di S. Fragilitade da garbin & poi troui un altro scoglio che ha nome mazzucco, & varadente d'esso & lascialo da greco.

Et se vennisti di là da Parenzo troui un bon porto, che ha nome S. Piero ver na. Et se volessi andar dentro S. Nicolo & S. Rafael, metti lo camin del potestate entro'l campanil di S. Marco, & vien à radente la colonna più che tu puoi à saluamento, & se vuoi con una acqua che sia communal pie 7. d'acqua & se vuoi andar dentro S. Rafael e la staria, parti lo Freo, & troui pie 6. d'acqua communal, & se volessi andar fuora di S. Nicolo, va caneu uno largo & dà tanto che scapoli il scoglio delle Forche da levante tanto che metti la Chiesa, che è suo il monte, che ha nome S. Elia, & il campanil di S. Angelo, & poi vienti per mezo Parenzo, e se vieni entro il scoglio di sotto l'Isola Matafoni allo Freo per mezo. Et se volessi trouar la secca che è di fuora da S. Nicolo da mezo di, metti la punta di S. Nicolo da levante dentro là dove è la beccaria, et in necessari, metti la valle rosa da S. Angiolo ti venga da tramontana, & dei far un poco di calle, & sarai suo la secca, che è pie 7. d'acqua suo; & partendoti da Parenzo ver la punta di croce, iui troui una secca che tien lo scoglio dell'Asino in S. Rafael, & metti la Chiesa di S. Martin che è da tra montana da Parenzo in una nogara, che è la suo la secca, & se vuoi scapola-

re alli segni detti, & venendo à Città noua troui vescouelli, fa che traggbi
 S. Rafael di fuora dal scoglio dell' Asino, e lascialo da leuante, e lascia una
 calle tanto che apri la porto di Cenere, & lascia tutti i scogli da sirocco ca-
 nenuo rno, & va in porto, & metti i prouesi da leuante. Et Partendoti da Ce-
 nere, troui Quieto che è bon porto, & se ti vuoi mettere da leuante, passa la pri-
 ma ualle, & vù all'altra che è à S. Andrea sonori passa 10. d'acqua. Et se vo-
 lessi andar dall'alto verso Città noua, mettiti la pietra che è alla ponta de Li-
 cedo, ini troui passa 9. d'acqua: Et se vuoi andar in Licedo, vi sono passa due
 d'acqua: Partendoti da Licedo va caneuo uno largo da tutte le ponte infino
 à Castagnedo, & de dentro Licedo & Castagnedo è Città noua. Partendoti da
 Castagnedo andando verso Vmago troui porto uno che ha nome Dena, va lar-
 go dalla ponta che è alla torre caneuo tre infino che tu auanzi ben lo porto, &
 metti la valle rossa dentro un boscho che è da greco, & va dentro lo porto per
 quel segno, & metti li prouesi da leuante, & sono passa cinque in sei d'acqua.
 Partendoti da Dena verso Vmago troui porto uno che ha nome S. Lorenzo,
 & va per la mezzaria, & dentro è tutto netto, & Partendoti da S. Lorenzo
 troui Vmago, & se vuoi andar netto dentro metti la nogara entro l'isola, che
 è sufo la montagna, & andrai netto entro è porto & sendo dentro dà i pro-
 uesi alla città, e le anchora alla montagna troui pie 6. d'acqua, & Parten-
 doti da Vmago per andar à Pirano, troui su passa vescouelli, va largo dalle
 torri mig. uno & mezo, & vassi netto infino à Punta di Salbuda, & sendo a
 Salbuda & far la via da Piran, va quarta di greco ver leuante & troui un
 porto che ha nome S. Maria Ruosa, & è netto da ogni luogo, & metti pro-
 uesi da garbin e le anchora da greco, & sono passa 5. d'acqua il fondo netto &
 tenero, & Partendoti da Piran per venir all'isola troui un boschetto, che ha
 nome S. Bafio, largo da Piran mig. 2. vassi entro per mezo lo porto, & met-
 titi da qual lato vuoi, & sono passa 5. in 6. d'acqua, & passando S. Bafio troui
 Isola, va dentro, che è netta, & metti i prouesi e le anchora da garbin, &
 sono passa 4. in 5. d'acqua, & Partendoti da Isola non troui stacio nessuno in-
 fino à Capo d'Istria; & se vuoi andar à Capo d'Istria, va largo dalle ponte
 mezo caneuo, & va dall'alto di sirocco dell'a terra da Capo d'Istria per venir
 à Mugia, troui una punta grossa, ha nome S. Pietro, & al capo di Mugia
 non è stacio uno infino à Mugia, iai è rio stacio; & Partendoti da Mugia
 per venir à Trieste arivi ad una valle di S. Ellero, & partendoti dalla valle
 Santo Ellero, troui ver Trieste una valle che è chiamata valle Ziolem, &
 troui passa 10. d'acqua; & Partendoti da valle Ziolem & Trieste troui sco-
 glietto uno, che ha nome il Zucolo, lascialo da leuante meza balestrata, & poi
 va per mezo lo porto di Trieste, & metti le anchora da maestro, & li prouesi
 alla terra; & se volessi venir oltre il golfo & voler aferrar l'Istria, et non po-
 dessi intaccar il capo di Pola volessi aferrar Bufoni mig. 5. in mare trouerai
 da passa 20. d'acqua, iui è fondo netto in ogni luogo, et se vescissi da Bufoni per
 venire

venir à Vinegia per la via di maestro le contra de Licedo sono mig. 70. quando hauerai passa 10. d'acqua Vinegia ti starà dentro ponente, & garbin sono mig. 40. largo; & Partendoti da S. Giouanni in pelago, & andando per maestro verrai in le contrade di Cauorli mig. 60. & quando hauerai passa 10. d'acqua, Vinegia ti starà dentro ponente & garbin, et saranno mig. 50. largo. Et Partendoti da S. Giouanni in Pelago entro ponente et maestro verrai sopra Lido maggiore, & sono mig. 10. quando hauerai passa 8. Vinegia ti starà tra ponente, et garbin, et più a garbin & serai largo da Vinegia mig. 15. Et Partendoti da Parenzo a venir dentro Cauorli, et Baseleghe sono mig. 50. quando hauerai passa 12. d'acqua, Vinegia ti starà tra ponente et garbin, et più a garbin et serai largo mig. 56. da Vinegia. Partendoti da Città nuova per ponente verrà in mezo delle navi et sono mig. 10. Et partendoti da Città nuova dentro ponente et maestro verrai in le Contrade di Iesolo & sono mig. 80. quando hauerai passa 8. d'acqua, Vinegia ti starà entro ponente, et garbin, et più a garbin, et serai largo mig. 20. Et Partendoti da Dena per maestro verrai entro Baseleghe et Taiamento sono mig. 50. quando hauerai passa 12. d'acqua Vinegia ti starà entro ponente et garbin, et serai largo da Vinegia mig. 60. Et Partendoti da Dena entro ponente & maestro verrai entro le contrade di Iesolo, et quando hauerai passa 10. d'acqua Vinegia ti sarà quarta di garbin ver ponente, et serai largo da Vinegia mi. 20. Et partendoti da Vmago dentro ponente, & maestro verrai sopra Cauorli, et sono mig. 50. quando hauerai passa 10. d'acqua, Vinegia ti starà quarta di garbin ver ponente, et serai largo mig. 50. Et partendoti da Dena per ponente verrai in le Contrade di Lido maggiore & sono mig. 90. & quando hauerai passa 7. d'acqua, Vinegia ti starà quarta di garbin ver lo ponente, et serai largo mig. 10. Et partendoti da Vmago per ponente verrai in Pigneda, et sono mig. 60. quando hauerai passa 10. d'acqua, Vinegia ti starà dentro ponente et garbin, et più a garbin, et sarai largo migl. 20. Et Partendoti da Vmago per maestro verrà in l'acqua fecca di legname, & sono mig. 40. & quando sarai in passa 12. d'acqua e Vinegia ti starà in garbin, & più all'ostro, & sei largo mig. 70. Et partendoti da Pirano verrai in le acque di Liuenza, & sono mig. 60. & quando hauerai passa 12. d'acqua, Vinegia ti starà quarta di garbin ver ponente, & sarai largo mig. 40. & trovi fondo di creta tutta: Da Liuenza sopra Iesolo & per tutto passa 11. intorno & di sabion, & quando hai passa 10. d'acqua cambia fondo, & accatti ca pegno & sabion sino allo canal, & poi accatti creti insino sopra Tre Porti per passa 8. d'acqua ouer 7. & poi accatti sabion insino in armeggio della naue fino in passa 4. d'acqua. Et setusei in armeggio delle navi in passa 4. d'acqua o 5. d'inuerno armeggiati al sirocco, & al maestro, & d'estate al greco & al garbin, & se vuoi star ben in armeggio metti S. Andrea di Lido in cua grande di S. Marco, & lo farò di pietra in S. Donato di Muran d'estate, & ha uerai picciola cosa men di passa 4. d'acqua, & se ti puoi mettere d'inuerno so-

pra porto, metti S. Andrea in la cua grande di S. Marco, & lo faro di pietra in
 lo capo di Muranò dentro S. Michiel di Muran, & bauerai passa 4. & mezo
 in 5. d'acqua. Et se volessi trouare il faro vecchio di pietra che è sotto aqua
 metti S. Agnese in le porte, & in lo campanile, & lo campanile di S. Albano
 di Muran in una montagna che si chiama Lizzosan, & serai suso lo faro vec-
 chio, & bauerai pie 9. d'acqua. Et se vuoi nel porto di Vinegia metti S. Giorgio
 in la Torre del Faro, & fargli yn poco di calefella, & metti S. Giorgio per me-
 zo dì, & vattene per quel segno, che ti accosterai al primo faro delego a mezo
 caneuo da Fusia de caeli. Et se vuoi sapere quando sei suso la Fusia, quando
 bauerai il faro di pietra in San Rasm, & quando farai oltra la Fusia
 che bauerai scapolato lo faro di pietra per lo detto segno, & che bauerai il det-
 to faro per gl'albori che sono suso lo Lido di S. Rasm, sarai in canal, & poi
 t'accosta a i fari à mezo caneuo, & se fussi con una fusta che volesse pie 9. d'ac-
 qua, ò meno, metti S. Andrea in la cua grande di S. Marco, & vien largo me-
 zo caneuo, & se volessi venire sopra per canal, vien tanto che metti la torre
 dal Fanario da mezo di dalla casa dello Imperador, & vien tanto per quel se-
 gno che metti la cua grande di S. Marco in lo campanile di S. Saluador, & poi
 vien dentro mezo il canale. Et se fussi à Salbuda, & volessi venire a Grado
 si guarda a ostro, & a tramontana & sono mig. 20. Et se volessi andare in
 Grado va per la Badalaça che è dal lato del golfo, & le Mede che sono 13. di
 fuora lascia dal golfo se vuoi, & verrai per lo porto grande verso Vinegia, la-
 scia le Mede dall'Istria, & vien fino in canale, & poi troui un porto che ha no-
 me Ouirio, lascia le Mede dell'Istria, & poi troui Moro largo mig. 3. lascia le
 Mede dell'Istria, & poi troui Anfora, le Mede lascia dall'Istria, & Busto &
 S. Andrea, & lascia le Mede di fuora, & poi troui Lugnan, & lascia le Me-
 de dell'Istria, & bauerai lo porto per mezo, & va per maestro dentro, & poi
 s'accosta alla casa delle Guardie, & poi troui T aiamento largo mig. 18. & se-
 gni in terra metti uno dentro all'altro, et le Mede lascia dall'Istria, et poi tro-
 ui Baseleghe largo mig. 19. lì sono segni in terra, et metti l'uno contral'altro,
 & le Mede lascia dall'Istria, et poi troui Cauorle mig. 19. lo porto recehio per
 la Pada lascia lo canton della terra in lo camin del Podeslade, et le Mede da
 mezo dì per lo porto, et li segni l'uno per mezo l'altro, & le Mede dell'Istria,
 lo porto di S. Margaritali segni l'uno per mezo l'altro, & le Mede dell'Istria,
 & poi troui Liuenza larga mig. 10. & ha segni in terra, metti l'uno per mezo
 l'altro, le Mede & i segni di là dal Istria, & poi troui Iesolo largo mig. 22.
 metti la Torre di Piae in la ponta di leuante, e poi troui Lido maggiore, la-
 scia le Mede dall'Istria, & poi troui Tre Porti, lascia le Mede dall'Istria, &
 poi troui Vigna Murata, lascia il Faro di legno, verso Venetia.

ALTR O PORTOLANO

Di Venetia.

Questo è un Portolano da nauigar in ogni parte secondo la ragion del compagno, & comincieremo dal porto di Venetia, & del Golfo, & scriveremo per ordine d'ogni parte dentro & fuori del Golfo, Chi si parte di su'l porto di Venetia, & fa la via dentro greco & leuante vā sopra capo di Molga sono mig. 100 Chi si parte di su'l porto di Venetia, et fa la via di leuante, vā sopra Città nuova, sono mig. 100

Chi si parte di su'l porto di Venetia, & fa la via dentro leuante sirocco, vā sopra S.Giovanni in pelago sono mig. 100 S.Giovanni in pelago con Polmontore guarda à sirocco et maestro mig. 25 Parenzo con S.Gio. in pelago si guarda ad ostro e tramontana mig. 130 Polmontore con Ancona ostro, & tramontana, et se vuoi andar in Ancona, fermati un poco al garbin. Sappi che Polmontore piccola è in mar in sirocco, et ha secca vna à torno, che è ben mig. 3. laqual secca ha suso pie 10. d'acqua, et chi si parte da Polmontore et vā dentro ostro et sirocco, vā sopra il monte d'Ancona mig. 120 Polmontore con capo di Nia da tramontana si guarda à leuante, & à ponente, et ha vna secca in garbin mig. 1. in mar sono mig. 30 Polmontore con capo del Sansego si guarda dentro leuante et sirocco entro ponente et maestro mig. 40

Chi fosse mig. 20 per garbin in mar sopra Sansego, et andasse per sirocco sca pola tutte le Isole et vā dentro Busio, et Lisia mig. 200 Sansego con Ancona si guarda dentro ostro et garbin, et dentro greco et tramontana mig. 120

Sansego con Fermo si guarda quarta d'ostro verso garbin et quarta di tramontana in greco mig. 140 Sansego con S.Fabian ad ostro et tramontana mig. 100 Lisia con Tremito si guarda à garbin et ad ostro, et un poco più ver l'ostro mig. 80 Et sopra Tremito dentro leuante mig. 15 in mar sono Isole due basse, le quali si chiamano Chianazzi.

Lisia con Pelegosa si guarda ad ostro et tramontana, et chi vuol andar alla Pelegosa, vada un poco ver sirocco sono mig. 50 Sappi che Pelegosa da leuante mig. 3 largo ha vna secca, & un scoglietto picciolo ver ponente, et è netto, et poi andar un caneuo largo con ciascheduna naue, et andrai sicuro.

Pelegosa con Bestice si guarda ad ostro et tramontana sono mig. 40

Pelegosa con Tremito à leuante et à ponente mig. 60 Tremito co'l monte dell'Agnolo quarta di leuante ver sirocco mig. 50 Partendoti dal Monte vadisi per ostro dentro Trani et Barletta mig. 15 Lo Capo del Monte con Brandicio quarta di leuante ver sirocco mig. 100 Lo capo del Monte con Cataro entro greco et leuante mig. 130 Trani con Ragusa a greco & leuante mig. 150 Sappi che la riuniera dalla pina del golfo del Simpante

PORTOLANO

infino à Brandicio corre entro leuante et sirocco mig. 160 Lisia con La-
gusta entro leuante et sirocco mig. 40 Cazza con Lisia a sirocco et a ma-
estro mig. 20 Cazza con Lagusta a leuante et a ponente mig. 20
Lagusta con lo monte dell'Agnolo entro greco et tramontana mig. 80
Sappi che Lagusta da leuante ver greco ha due scoglietti, et ha secche assai lar-
ge da 4. in 5. mig. in mar largo dell'Isola grande.

Lagusta di fuora con Ragusi con quarta di leuante ver Greco mig. 90
Sappi che passi la Meleda verso la stria da leuante guarda quarta di leuante
verso sirocco, et quarta di ponente ver maestro, guardati dalla Meleda, et
sappi che dalla Meleda a Budus sono mig. 160 Capo di Pali con Saseno ad
ostro et tramontana mig. 80 Ragusi con Brandicio ad ostro et tramonta-
na, et se vuoi andar da Ragusi via un poco verso greco mig. 180 Cappi
che là dal Cauallo e secca una in mar mig. 1. et è piana Sorza, et Rialeze ha
una secca in mar da greco mig. 2. Ragusi con Saseno si guarda quarta di
sirocco verso l'ostro mig. 220 Saseno con capo d'Otranto a greco et a leuan-
te mig. 60. Se vuoi scapolar lo capo, via quarta d'ostro ver garbin.
Saseno con i secoli di Brandicio à leuante et à ponente mig. 90 Saseno con
Durazzo ad ostro et tramontana mig. 70 Durazzo ha una secca da ostro
largo in mar mig. 2. et tienisi con lo capo. Lo Saseno con la Valona, et a
ponente sono mig. 20

PORTOLANO DEL

Mar Maggiore.

Questa è la ragione di saper conoscere li porti, et le starie, et le Isole,
del mare, da capo S. Vincenzo ò alla bocca del fiume di Sibilia,
infino alla bocca del mar Maggiore.

Dal capo S. Vincenzo infino alla bocca del fiume di Sibilia so-
no mig. 180 entro leuante, et sirocco, dalla detta bocca alla Cittade
di Sibilia sono mig. 60. Ancora alla detta bocca al capo che vien detto
Fermendina mig. 10. Per mezo verso Libeccio, et poi dalla detta bocca
mig. 5. Per Libeccio è una secca che ha nome Pozaro, et è sopra acqua,
e se vorrai in lo detto fiume intrare, guardati da una secca che vien detta Zi-
zare; et verso ponente, e levante è un'altra secca, che vien detta Cantara, et è
diritta ad un capo che ha nome Sirocco, se vorrai intrare in lo detto fiume. Si-
rocco con naue, in prima scandaglia in fondo, et mettiti i segnali, andrai sicu-
ro, la detta cittade Fermendina fu cittade, et quando vieni per intrare, hono-
ra la punta della detta Fermendina, quando l'acqua n'è piena circa mig. 1. et
dalla detta Fermendina all'Isola di Cades sono mig. 20. Per sirocco al-
la detta Isola è bon porto, che dreto ha una Cittade, che è guastata simigliante

alla prima verso tramontana, & lì è fondo di passa 6. d'acqua, & dallo detto porto infino alla punta della detta Isola ver tramontana è fondo di passa circa 6. d'acqua, & dallo detto porto infino alla detta Isola verso ponente per lo canal è fondo di passa 8. d'acqua.

Dal detto Canale à Trafegar sono mig. 30 per sirocco, sopra il detto Trafegar in mar è una secca mig. 7. à garbin, & puossi andar dentro la setta, & la terra, lungi dalla terra mig. 1. & mezzo ; dallo detto Trafegar à Tarifa sono mig. 30 per sirocco verso leuante un poco : dalla detta Tarifa al capo di Sazedara verso ponente mig. 10 dentro leuante, & sirocco : dallo detto capo all' Isola di Cazedara mig. 5 per leuante : in la detta Isola è sopra Villani in mar circa mig. mezzo è buon fondo, & buon porto à Barfazzza di villa iui è fondo di passa 8. in capo della detta Isola verso leuante è una secca lungi circa prouesi 3. che è verso greco, fassi porto alla detta Isola, dall' Isola al monte di Zibeltar sono mig. 8 per sirocco verso leuante il detto monte davanti lo Castello è buon porto, & è circa passa 8. d'acqua : dal detto monte verso terra ferma mig. 5 verso Salzadara è un golfo di fondo piano di passa 7. & buon stadio da tutti nauilj : lo detto stadio sarà fatta foscura dal detto monte alla detta cittade è ponte, che entra davanti Spagna sono mig. 15 per mezzo verso sirocco, dalla dett' Scopana à Marbena mig. 12 per greco vien dentro Fenziarella, v'è buon stadio per vento ver ponente verso lo capo mig. mezzo per greco : dalli detti Molini alla Città di Melica mig. 5 per greco verso tramontana guardati da una secca, che è sopra la piana lungi dalla cittade verso garbin in mare mig. 4 lungi dalle dette cittade mig. 6 sopra la cittade è buon stadio & fondo pian da passo uno fino in passa 12. d'acqua : dal capo al capo di Negrelli da ponente mig. 10 per greco ver leuante : dal detto capo alla cittade di Malica mig. 3 A capo della detta cittade verso garbin è buon mettersi alla detta Malta all' Isola di Salugna mig. 10 per greco verso leuante : dalla detta Isola in mare è à mezo dì per cui circa mig. 1 in la detta Isola è acqua dolce buona, & è buon porto, da detta Sarauina ad Artarozzo per greco verso leuante circa mig. 20 allo detto Artarozzo è buon porto, & mese à vento da ponente verso garbin, & in lo capo acqua dolce, alla fazza di greco è una villa che ha nome Comin : dallo detto Comin a Candara sono mig. 10 per greco verso leuante : da Candara, & le Nue d' Accnebia mig. 20 entro sirocco & leuante ; dalla Città e le Nue à Lena d' Arminia mig. 30 per sirocco ver leuante : dalla detta Lena alla Città d' Arminia mig. 30 per greco ver tramontana, & la detta Arminia allo capo ver garbin ha buon porto inuernador. Dalla detta Arminia al capo di Gante mig. 3. per sirocco : sopra il detto capo in mar mig. 2 à sirocco è una secca sotto acqua, et di dentro da un'altra pietra, che è lo detto capo, che è in trame allo detto capo à capo Frates sono mig. 10 per greco, allo detto Frates è buon ma è da garbin et sirocco, dalli detti Frates, et da Rabbia mig. 10 per gre-

co; da Mesa all'Isola che ha nome Carbonara mig. 5 per greco, à quella Isola è buon mettersi per vento verso leuante, & far honor alla punta della detta Isola circa prouesi due, dalla detta Carbonara à Dibera sono mig. 20 per greco verso tramontana; Da Dibera à Aquila mig. 40 per greco la detta Aquila è Isola tremettersi per la mezzaria: dall'Aquila al Zumpo mig. 20 per greco verso leuante; Da Zumpo a Carcamar mig. 20 per la detta stria di Carcamare è buon mettersi per sirocco, e mala leuada per garbin; da Carcamar à Lustelare, & Carta mig. 10 Carcamar è buon porto, & un'Isola davanti lo porto, & di longi mig. 1 & potrai andare à detta Isola tutta fatta la proporerà verso garbin dalla porta della detta terra verso lo garbin circa prouesi 2. in fondo dello detto porto è un Castello che ha nome Arta Enea, & sarai in terra nel detto porto, et iuenti alla stria della terra verso garbin, et guardati da una Cappa, che è in mezzo il porto, et lasciala verso leuante: dalla detta Carta à Porto Grande sono mig. 20 per greco, verso il detto Porto Grande, et Magno, et ha due stacij, un verso leuante à Zibunum, et l'altro verso garbin Sarchinor et ponente: da capo di Sarchinor è una Cappa, honor a la punta prouesi due; dal porto Grande al capo de' Pali mig. 2 in mar verso garbin è fondo di passa 15 d'acqua; dalla parte di garbin al detto capo è sorgitore à garbin: dal detto capo de' Pali all'Isola mig. 5 et è buon porto, che è in diritto di leuante dell'Isola verso garbin e Camerata, et fondo di passa due piano, et in detto porto è fondo di passa 6. dal detto capo de' Pali à capo di Zara al detto capo di monte Zubeltar mig. 300 per garbin verso ponente; dalla detta Isola de' Pali all'Isola di S. Panula mig. 5 per tramontana, l'intrata della detta Isola è Camerata prouesi 3. da S. Panula verso maestro mig. 5 e in capo in Pò, che ha verso ponente un golfo, iui è buon fondo, es piano, et puossi metter per tutti i venti, et è porto Quasio de i detti in pozzo se intende dal suo capo à Cantara sono mig. 10 per sirocco, iui è un Castello, che ha nome Cantara, è luogo là sotto il Castello è buon mettersi; et dalla Cantara à capo Martin sono mig. 60 verso leuante; in mezo dentro Cantara è capo Martin, e un'Isola che ha nome Anticora, e buon stacio; et da capo Martin à Dena sono mig. 27 più verso maestro, et da man al Fiume di Valenza mig. 60 per tramontana verso greco: et da Valenza à Penicola mig. 80 per tramontana verso greco; sopra la detta Penicola in mar à mezo di circa mig. 30, è un'Isola, che ha nome Mocolorem; dalla detta Penitola à Lena Tortosa à capo di Salon mig. 6 verso leuante, et mig. 80 verso tramontana; dalla detta Tortosa da Salon à porto di capo verso garbin è una Torre rotonda dietro il capo, che è verso garbin, è un capo bianco verso sirocco, et l'altro capo cioè in mezo il capo è fondo, et sorgitore, et guardati che là non ha il porto: dal detto Salon alla città di Saragoza mig. 10 per greco; dalla città di Tarragona alla città di Barcelona mig. 60 per greco verso leuante; da Barcelona à S. Felice è sorgitore, e la conoscenza è una montagna piana infra terra entro

ra entro maestro, & tramontana: da S. Felice à Palamon mig. 12 per greco verso leuante, al detto Palamon è buon stacio de tutti venti, eccetto garbin, et è una secca in garbin longi mig. 3. & è capo vn bianco verso garbin, & circa mig. 3 è un' Isola, che à nome Formiche; dal detto Palamon al capo delle dette acque fredde mig. 10 per greco verso leuante; dal detto luogo all' Isola di Mede mig. 10 per tramontana, alla predetta Isola è buon stacio, & capo Mede, e capo Galfa di Ceresela verso tramontana in capo delle dette acque fredde, in capo verso mezzo dì il detto golfo per ponente circa è da mig. 8. Anco ra da Mede al porto di Rosa mig. 10 per tramontana, Mede è un capo roso verso tramontana, entra il golfo per ponente circa mig. 7. per tramontana, capo di Mede è buon porto, & puossi star à prouese, e fondo di passa tre: da Rosa à capo Croce mig. 7 per tramontana, sopra il detto capo sono Isole due, la conoscenza è sopra Taracona, et è una montagna Serrada, che nien detto monte Serrado, & è sopra Barcelona.

Venetia con Castegneda leuante, & ponente mig. 100	Venetia con S. Andrea di Sera entro leuante & sirocco mig. 105
Brifoni sirocco & maestro mig. 20	S. Andrea di Sera con Brifoni con ponente sirocco & maestro mig. 10
Polmontore con Nia leuante & ponente mig. 50	Nia con Nieme leuante & sirocco mig. 20
Selua con Zara alla quarta di sirocco verso leuante mig. 40	Nieme con Selua sirocco & maestro mig. 10
S. Arcangiolò con Liesena alla quarta di sirocco verso leuante mig. 40	Selua con Zara alla quarta di sirocco verso leuante mig. 40
Liesena con la Torretta entro sirocco & leuante mig. 18	Dalla Torretta con Curzola alla quarta di sirocco verso leuante mig. 30
con Curzola alla quarta di sirocco verso leuante mig. 30	Da Curzola alla Giuliana & Ragusi entro leuante & sirocco mig. 50
Da Durazzo col Safeno ad ostro & tramontana mig. 80	Da Ragusi à Malaonta entro leuante & sirocco mig. 30
Dal Dolcigno con Durazzo ad ostro & tramontana mig. 45	Da Malonta con Budua entro leuante & sirocco mig. 30
Da Durazzo col Safeno ad ostro & tramontana mig. 80	Da Budua con Dolcigno entro leuante & sirocco mig. 40
Palermo à sirocco & à maestro mig. 50	Dal Dolcigno con Durazzo ad ostro & tramontana mig. 45
Da Palermo co'l stretto entro ostro & sirocco mig. 29	Da Palermo con Casopo ad ostro & tramontana mig. 25
Il stretto con Corfu ostro & sirocco mig. 12	Da Palermo co'l stretto entro ostro & sirocco mig. 29
Corfu con Cortaleuante & ponente mig. 33	Il stretto con Corfu ostro & sirocco mig. 12
Corta con Pacasu ostro & tramontana mig. 25	Corta con Pacasu ostro & tramontana mig. 25
Pacasu con Viseardo ostro & sirocco mig. 60	Viseardo con Chiarenza quarta di sirocco verso leuante mig. 50
Chiarenza con Beluedere entro leuante & sirocco mig. 30	Chiarenza con Beluedere con Prodo entro ostro & sirocco mig. 60
Rodi con Modos entro leuante & sirocco mig. 18	Rodi con Modos entro leuante & sirocco mig. 18
Modon con S. Venedego sirocco & maestro mig. 15	Ponta di Gallo con Mena à leuante & ponente mig. 30
Ponta di Gallo con Matapan quarto di sirocco verso leuante mig. 60	Ponta di Gallo con Matapan quarto di sirocco verso leuante mig. 60
Matapan con S. Angiolo quarta di leuante verso greco mig. 60	Matapan con Castello Rampani di sirocco verso leuante mig. 40
Capo S. Angiolo con la Sydera ostro & tramontana mig. 100	Capo S. Angiolo con la Sydera ostro & tramontana mig. 100

mig. 100 La Sydera con le Colonne à greco & à garbin mig. 45
 Le Colonne con le Gaualine entro oстро, & tramontana & maestro mig. 65
 Negroponte con i Caualli quarta di ponente verso maestro mig. 60 I Ca-
 ualli con Schiatti quarta di sirocco verso leuante mig. 50 Schiatti con le-
 uante Pelegisi quarta di sirocco verso leuante mig. 40 Pelegisi con Sta-
 limene dentro greco, & leuante mig. 40 Stalimente con Tenedo dentro
 greco, & leuante mig. 40 Tenedo con la bocca dentro greco & tramonta-
 na mig. 30 Galipoli con Longa à greco & leuante mig. 35 Longa
 con Redea à greco & à leuante mig. 40 Redea con Rezo à leuante & à
 ponente mig. 40 Largira con Farnasia quarta di leuante verso greco mi-
 glia 60 Farnasia con punta Rachia quarta di greco verso leuante mig.
 100 Punta Rachia con Chio à greco, & à leuante mig. 60 Chio con
 Samastro quarta di greco verso leuante mig. 30 Samastro con la Comena
 quarta di leuante verso greco mig. 20 La Comena con li Calami à gre-
 co & à leuante mig. 40 Li Calami con Sinopoli quarta di leuante verso
 greco mig. 40 Leuante verso greco mig. 40 Sinopoli con S. Stefano
 quarta di leuante verso sirocco mig. 30 S. Stefano con Ermero à greco &
 à leuante mig. 30 Sinapi con l'ali quarta di leuante verso sirocco mig.
 80 L'Ali con Limoni quarta di leuante verso sirocco mig. 75 Li-
 monia con la Nuova à leuante, & à ponente mig. 80 La Nuova con il Ce-
 falo à quarta di leuante verso sirocco mig. 80 Il Cefalo con l'Argiro
 quarta di greco verso leuante mig. 60 L'Argiro con Lefonda à leuante
 & à ponente mig. 15 Polmontore con Ancona ad oстро & tramontana
 mig. 140 Polmontore con Fano à greco & à leuante mig. 130 Pol-
 montore con Sansego entro leuante & sirocco mig. 40 Sansego con Fermo oстро
 & tramontana mig. 200 Lisa con Tenedo à greco & à leuante mig. 80
 Lisa con Pelagoia ad oстро & tramontana mig. 60 Tenedo col Monte
 dell'Agnolo à sirocco & à maestro mig. 50 Il Monte dell'Agnolo con
 Trane ad oстро & tramontana mig. 45 Il Monte dell'Agnolo con Bran-
 diccio à sirocco & à maestro mig. 65 Il Monte con Cataro dentro greco
 & leuante mig. 180 Trane con Ragusa à greco & à leuante mig. 170
 Sipanto con Brandicio, & Cataro leuante & sirocco mig. 140 Lisia con
 la Cazzà sirocco & maestro mig. 40 La Cazzà con Ligusta à leuante
 & à ponente mig. 20 Ligusta col Monte dall'Agnolo dentro greco &
 tramontana mig. 80 Ligusta di fuora con Lagustini, & con Ragusa quar-
 ta di greco verso leuante mig. Ragusa con Brandicio ad oстро & tra-
 montana mig. 290 Ragusa con Sifeno à sirocco & à maestro mig. 220
 Ragusa con Otranto ad oстро, & tramontana mig. 230 Il Sifeno con Ta-
 ranto à greco & leuante mig. 70 Durazzo con Brandicio per garbin mi-
 glia 120 Ragusa con il monte à ponente mig. 150 Zara con Anco-
 na per garbin mig. 140 Tremiti ha due Isole da leuante, & sono nette
 mig. 15

DEL MAR MAGGIORE.

39

mig. 15. in mare, & è largo da terra mig. 15 Pelegosa è da leuante, & ha seche quattro in mare da ponente una secca, & è netta la punta dalla banda foreana d'ogn'altra punta, cioè s'intende da ponente, & da pareggio.

Il Capo de' Pali co'l Saseno si guarda ad ostro & tramontana mig. 80 Il Saseno co'l Fano ad ostro & tramontana mig. 60 Il Saseno con Corfu quarta di sirocco verso l'ostro mig. 70 Et se füssi à Polormo & non potessi costeggiare per trauerso varaso il capo di Corfu mig. 2. & hauerai passa tre & mezo d'acqua, & è sabin, & se vuoi pigiar sotto il capo del detto Corfu, & facendo honor alla punta mezo canevo, guardati non ti accostar alle Me-
diere, & non andar entro il Fano.

Corfu con il capo del Velechi da leuante à ponente mig. 80 Il capo di Corfu verso leuante si guarda à greco & leuante mig. 80 Et non ti accostar al capo di Corfu da leuante, perchè è secco. Corfu co'l Pacasù entro leuante & sirocco mig. 20 Pacasù co'l capo S. Sidro quarta d'ostro verso sirocco mig. 80 Capo S. Sidro co'l Zante quarta di sirocco verso leuante mig. 60 Zante con Striuali dentro ostro & sirocco mig. 50 Zante con Prodo quarta di leuante verso sirocco mig. 60 Prodo con Striuali dentro greco & leuante mig. 50 Prodo con Sapienza ad ostro & tramon-tana mig. 35 Sapienza con Striuali dentro leuante & sirocco mig. 50

Se vuoi saper quel che pertiene alla Pedottaria dell'Istria dalla riuicra in-fin' alle Polmontore, & infin' al porto di Venetia, dirotello tutto per ordine. Sopra le Polmontore fuori in mare è una secca dentro ostro & sirocco mig. 2 & vi sono passa 2. d'acqua, dentro le due Polmontore è secco, tienti alla Pol-montore grande largo mezo canevo, & andrai sicuro. Partendoti dalla Pol-montore trouerai Olmisello largo mig. 4. dalle Polmontore, & poi trouerai Olmo largo da Olmisello mig. uno e mezo. Poi tu troui Veruda largo da Olmo mig. 2. va per la bocca da ponente, & andrai netto. Da Veruda à Tete-lo mig. 2. va dentro per maestro, & è netto per tutto. Et da Tetelo à val di Figo mig. 3. va per leuante, & andrai a Pola, & fa che il scoglio di S. Andreia ti rimanga da maestro. Da capo S. Pelegrin à Marcodenà va dentro maestro & tramontana, & lascia Marcodenà da tramontana, il Freo per mezo, & andrai sicuro. Da Marcodenà per maestro tu verrai à S. Andrea di Serà, & andrai netto da tutto. Da Marcodenà per tramontana tu verrai la Fagiana, iui è fondo di passa 6. in 7. d'acqua. Se tu vuoi avdar da Brifoni, lascia due ponte, & va alla 3. & là troui vat Zerma, oue è buon porto, & da val Zerma per maestro tu troui yn Freo, che ha nome Menor, & è buon por-to da ponente, & da leuante, vuolsi intrar dentro da mezo giorno, & se vo-lesse uscir da tramontana vi è una secca di pie 5. d'acqua, & non più. Da capo de' Brifoni per maestro tu troui una secca entro ponente & garbin mig. 2. lar-ga, & vi sono pie 7. d'acqua, & puoi venir dentro Brifoni, & la secca, & an-deriane la maggior naue del mondo, & sappi che i scogli del capo di Pola sono tutti

tutti netti. Se tu venissi da leuante per andare alle due Soror, guardati dal capo grosso, e non ti accostare à due Soror infin' a tanto che tu non sei per mezo quella da leuante, & da quell'altra metti i prouesi, & le anchora alla terra. Se tu rolessi trouare la secca di due Soror metti la Torre da Auora nel scoglio da ponente entro due Soror, & fa che il scoglio sia ben da parte di leuante, & auanza Bagnuol in osto, & S. Andrea di Sera in la staria, & sarai sopra la secca, & se tu la vuoi scapolare, fa che tu ti scuoti Bagnuol da S. Andrea. Et se vuoi andare in Vestrfa la via di greco, & lascia il scoglio di sirocco, & anderai con ogni naue dentro. Se volessi andar a S. Andrea, non ti accostar al scoglio da ponente à due caneu, & va à radente à i due scigli, che sono in la bocca di S. Andrea, & lascia i due da tramontana. Se tu volessi venir dentro da S. Andrea di Sera vien à radente al scoglio di S. Andrea, & lascia la due parti del Freo da tramontana infin' alla Chiesa, & poi per il Freo per mezo fin che scapoli il scoglio picciolo.

Se fossi al capo di Pola, et non potessi venir dentro da S. Andrea, va à radente il scoglio di S. Giovanni in Pelago, et lascialo da mezo di, ancora tu puoi andar dentro il scoglio picciolo, vuoi dentro o vuoi di fuora. Et se tu fossi à San Andrea di sera, et se volessi scapolare la secca de Orsal, metti Bagnuol in S. Andrea, et vien dentro per qual segno, che tu vedi Parenzo di fuora dalla punta grossa, et poi va per mezo Parenzo, et anderai netto. Et se tu fossi à S. Andrea di Sera, et volessi scapolare la secca d'Orsal, metti la valle bianca, che è sopra il scoglio d'Orsal, et li albori nella Torre d'Orsal, et metti Bagnuol di fuora da S. Andrea, et che S. Andrea ti rimanga da leuante, et sarai suso la secca à punto. Partendoti da Rigno per venir a Parenzo troni due scigli che si dice Figarola lasciali da garbin, et là è buon stacio. Partendoti dalle Saline va poi dentro, et troui un porto che ha nome S. Fele, et ha una Torre, et ha buon stacio. Partendoti da S. Fele per venire à Parezo tu troui un scoglio, che ha nome Conuersato lascialo da garbin. Se volessi venir dentro dalla secca d'Orsal, va largo da quel scoglio ca' eui due, et va à radente Orsal, et non ti accostare à radente il scoglio piano, che è due scigli; et se volessi andar di fuora dal scoglio piano, va largo un caneu, infino à Fontana de pasi da garbin, et vieni à radente il scoglio da garbin infino à S. Fragilitade, et lascia i tre scigli di S. Fragilitade da garbin, et poi troui un altro scoglio che ha nome Mazzuccor et va à radente d'esso, et lascialo da greco, et anderai sicuro. Se tu volessi venir di là à Parenzo, tu troui un porto che ha nome S. Pietro Sa nerna; et se vuoi andar dentro S. Nicolo, et S. Rafael, metti il camin del Podestade entro del Campanil di S. Moro, et vieni à cadente la corona quanto tu puoi à saluamento, se troui con un'acqua comunal pie due d'acqua, et se tu rolessi andar dentro da S. Rafael, et la Scuuala, parti il Freo per mezo, et tu troui un'acqua comunal, che è pie 5. et se tu vuoi andar di fuora di S. Nicolo, va un caneu largo, et va tanto che tu scapoli il scoglio dalle Forche da leuante tanto

te tanto che tu metti : la Chiesa, che è nel Monte Talian nel cèpanil di S. Angiolo, & poi vieni per mezo Parenzo, & se venissi per mezo il scoglio di Leno & Maranfo, parti il Freo per mezo, & andrai sicuro. Et se vuoi trouar la secca che è di fuora da S. Nicolo da leuante dentro la Beccaria, metti la valle rossa in S. Angiolo che la regna da tramontana, & facci un poco di calle, et sarai suso la secca di pie 7. d'acqua. Partendoti da Parenzo verso punta di Croce, iui troui una secca che tiene il scoglio dell' Asino in S. Rafael, metti la Chiesa di S. Martin, che è in tramontana, di Parenzo, ad una Nogara che è là, et sarai suso la secca, e se tu vuoi scapolare, auertisci i segni che ti sono dati. Et venendo da Città noua, tu troui Vescouelli, fa che tu traghi S. Rafael di fuora dal scoglio, lascialo, et lascia una bona calle tanto che tu apri le porte di Cenere, et lascia tutti i scogli da sirocco un caneuo, et andrai in porto, et sta coperto un prouese da leuante.

Partendoti da Cenere tu arrivi in Quieto che è buon porto, et se tu ti vuoi metter da leuante, passa la prima valle, et va all'altra che si chiama S. Andrea, vi sono passa 10. d'acqua. Se vuoi andare dall' altro lato verso Città Noua mettiti alla pietra, che è alla punta di Licedo, et habbi à mente che non è se non passa due d'acqua, et partendoti da Licedo va largo un caneuo. Da tutte le ponte infino à Castagnedo, ini è Città Noua ; Partendoti da Castagnedo per venire verso Vmago, tu troui un porto che ha nome Dena, vâ largo dalla punta, et la Torre tre caneui infin' à tanto che tu apri bene il porto, et metti la valle rossa dentro il scoglio, che è da greco, et va dentro il porto per quel segno, et metti i prouesi da leuante et vi sono da passa 5. in 6. d'acqua, Et partendoti da Dena verso Vmago, tu troui un porto che ha nome S. Lorenzo, va per la cominciera, et li è tutto netto. Et partendoti da S. Lorenzo tu trovi Vmago; et se tu vuoi andar dentro il scoglietto, metti la Nogara che è entro la valle entro la Chiesa che è suso il monte, et ha un scoglietto dentro il porto,, et metti prouesi dentro alla cittade, et le anchora alla tramontana et li troui passa 6. d'acqua.

Chi si parte di suso il porto di Venetia, et facci la via d'etro greco et leuante, et va dentro il golfo sopra la punta di capo Mugia mig. 100 Chi si parte di suso porto di Venetia, et facci la via di leuante fin' à Castagnedo mig. 100 Chi si parte di suso il porto di Venetia, et facci la via dentro leuante, et sirocco, va sopra S. Giouanni in Pelago mig. 100 S. Giouanni in Pelago con le Polmontore scorre à sirocco et maestro mig. 25 Polmontore sono scigli due entro un' et l'altro tu puoi andare accostandoti al scoglio grande, che è da terra, et le due parti de un caneuo, et andrai netto. Polmontore picciola è fuora in mare circa mig. 2. in ostro, et sirocco una secca che ha pie 10. d'acqua. Se da Polmontore tu volessi andar in Ancona, nauigasti per ostro, et verrai sopra Fiumesino, che è lontano d' Ancona mig. 12 Se d' Anchona nauigasti dentro greco et tramontana, verristi dal Sanfego in Nieme.

Nieme. Sansegio ha da tramontana verso Quarner una seccha che è larga miglio mezo, et dentro dal Sansegio un'isola che si dice Nia, et in capo di Nia da maestro verso Quarner è un scoglio che si chiama Selugola, et ha passare d'acqua dentro il scoglio et Nia: se di là tu vuoi venir dentro da Nia è bona via, che Nia ha porto longo et largo, et l'altro da Canedoli sono miglio due, da Nia a Canedoli è una secca, et puossi andar da una parte, et dall'altra, dentro da Nia sotto monte Chebo è porto un, che ha nome Scaligene, et è bon porto per sirocco. Et andando per la staria è un altro bon porto, che si chiama Longo, et ha stacio uno, et è per nau picciole, et è largo da Scaligene mezo miglia, et poi troui più oltra da levante un scoglio, dentro da quel scoglio è valle di Augusta, et ha bon porto grande, et poi troui il Stacio delle Monache; et se tu vuoi star à porto, sta in la valle, et il scoglio ti rimane in ponente.

Et poi troui il Porto di Cigala quale è bon porto et non ha alcuna rocca, et ti poi accostar da una parte, et dall'altra parte è destra levata per i venti di sopra; et più auanti tu troui Fornelli, qual è porto schietto, et è appresso il capo dell' Arsil, et poi troui Lieme, il qual è bon porto et la sua intrata è passare con la secca, et poi uscir dentro Nieme, et il scoglio di S. Pietro et per mezo il scoglio di S. Pietro in greco è isola una, che si dice la Rosella, et ha porto della staria, et se tu vuoi andar da Nieme ad Arbe nauiga per sirocco, verrai à capo dell' Isola di Pago che è porto un da ponente, et da questo scoglio tu vedi Arbe per tramontana. Da Nieme in Arbe sono miglio 40. Et da Nieme à Selua miglio 10. Il porto ha conoscenza un capo rosso da ponente, et ha una piana bassa scansala un prouesc, et andrai sicuro; da Nieme dentro ovest, et sirocco videnti Premuda, et ha da ponente scogli due netti sopra il porto, et ha un scoglio verso greco, et là il porto dalla parte di levante, et vi è una secca verso sirocco, et sua caneni quattro Largo da sirocco. Da Nieme se tu vuoi andar à Zara accostati alla Selua, et poi ua per sirocco per mezzario, et andrai à Zara, et da Nieme à Zara sono miglio 60. Et se da Premuda tu vuoi andar di fuora, tienti all'isola di Sereda, et poi all' Isola d' Este, che si dice Gian Pontello, et poi nienti in Medela.

Et in capo di Medela uerso ponente è un bon porto, et di mezo dell' intrata dalla parte di ponente cioè di fuora è una seccaria, et se nien di fuora, accostati alla ponta di Medela da levante, et andrai sicuro. E dentro la Medela di capo uerso levante sono due porti boni, l'uno si chiama S. Maria tra ovest et sirocco sono scogli due si dicono Lagani piani, et sono miglio 4. Iui è il capo de' Tempi da ponente iui è porto, à Lega è mal porto, et ha un scoglio picciolo. Tutta la staria de i Tempi non è alcun porto, et nienti sono miglio 36. Da un capo de' Tempi è un porto che si dice il Trouerso, et porto Rosso, et poi ti niente l' Isola di S. Maria, che ha porti assai. Et più auanti ti viene i Coronati, che si dice Valzenza, et è un' altro porto di là appresso, poi altre due isole che si chiamano gli Vecelli. Et più auanti ti uengon l' isole, che si chiamano

Lizuri, et di fuora sono scogli tre, et porti due l'uno di S. Maria, et l'altro è più dentro in una valle, e bona alla ponta di leuante, et è un scoglio che si dice la Rossola, che è affignata. Et se vuoi rscir di Venetia et vuoi rscir del golfo, et vuoi andar sì, che tu non tocchi dell'Istria, nota che da Venetia à monte Chebo sono dentro leuante, et sirocco mig. 130 Da monte Chebo ai Tempi di Zara per sirocco mig. 60 D.i i Tempi di Zara all'Incoronata per sirocco mig. 30 Dall'Incoronata al Milisielo dentro ostro, et sirocco mig. 60 Dal Milisielo à S. Andrea di Melo per leuante mig. 20 Da Lisa alla Cazza dentro lei ante et sirocco mig. 70 Dalla Cazza al Cazzuol per leuante mig. 10 Dal Cazzuol alla Gusta per leuante mig. 10 Dalla Gusta alla Medela per leuante dentro l'una, et l'altra secca mig. 30 Dalla Medela à Ragusi per leuante mig. 30 La Medela è Lunga mig. 30 Da Ragusi à Dulcigno mig. 100 Da Dulcigno à Durazzo mig. 50 Da Ragusi à Dulcigno mig. 130 Da Dulcigno al Safeno mig. 140 Da Durazzo al Safeno per ostro mig. 90 Da Durazzo à Brandicio mig. 14 Da Brandicio al Safeno per leuante mig. 90 Dal capo all'Aquilo & al Fano per leuante mig. 90 Dal Safeno al Fano dentro leuante & sirocco mig. 60 Dal Fano à Corfu entro leuante, & sirocco mig. 50 Da Corfu all'a Cefalonia dentro ostro, & tramontana mig. 100 Dalla Cefalonia a capo di S. Sidro del Zante mig. 80 Moise è isole due piane che si chiamano Striuali & sono mig. 30 Larghe entro ostro & sirocco & hanno paraugeo per ponente & per maestro, iui dimorano monachi pisori, dal Zante à Modon entro leuante & sirocco mig. 100 Ancora v'è isola una davanti Modon, che si dice Sapienza ricordandoti che all'intrar dentro dalle ponte tra Modon & Sapienza è una secca, & vuolti andar largo dalla punta di Modon caneo uno, & andrai sicuro, & se volessi andare à Sapienza, accostati alla detta canei due, & andrai sicuro. Se volessi andar da Sapienza, & vuoi rscir dentro da punta di Gallo à S. Venedego, dei andare quarta di sirocco verso leuante, & sono da Modon à punta di Gallo mig. 12. guardasi punta di Gallo con capo Malio Matapan quarta di leuante verso sirocco, & sono mig. 60

PORTOLANO

Di Romania.

Questo è un Portolano tratto del compasso della bocca del golfo di Venetia, cioè del Safeno per tutta la Romania. Et la scala di fuora infino in Arminia alla Turchia per la scala di fuora d'Arminia facendo la via di Soria per staria infino in Alessandria, & partendo d'Alessandria & facendo la volta della Barbaria, fino in Tripoli di Barbaria

Burbariz, mettendo l'Isola di Crede, & l'Isola di Cipro, et tutte quelle Isole, che si trouano per la scala di fuora.

Saseno con Fanò si guardano ad ostro, e tramontana mig. 60 Se tu vuoi andar al Fanò va un poco verso il sirocco. Se ti parti dal Saseno & vuoi andar dentro dal stretto di Corfu, va quarta di sirocco verso ostro mig. 70 fin' al stretto.

Et se fuffi sopra questa via sopra Polormo, o in quei luoghi è trauersa ti aggiungeſſe, ſe à forte che tu non poteſſi coſteggiare, va arditamente raso di capo del golfo mig. 2. in mar, et trouerai pafſa 5. in 7. d'acqua, & è fabione, potrai forgere ſotto il detto capo, & ha buon luogo, et honora la ponta mezo caneo, & guarda non ti accoſtar alle Merlere, & non andar dentro.


Corfu co'l capo del Velechi ſi guarda à leuante et ponente mig. 80 Il capo di Corfu da leuante con Cuita à greco, & tramontana è mig. 20 Guarda non ti accoſtar al golfo di Corfu à due mig. da leuante in ſin à 4. mig. perche è ſecce va ſicuramente ſotto il capo di Corfu dentro, & ſarai coperto da greco, & hauerai buon paruego.

Corfu co'l Pacaſu dentro leuante, et ſirocco mig. 20 Pacaſu con capo S. Sidro della Cefalonia quarta d'ostro verso ſirocco mig. 80 Capo San Sidro con Zante guarda alcuna coſa ſopra ſirocco ver leuante mig. 60 Zante con Striali, dentro oſtro & ſirocco mig. 40 Zante con Pruodo dentro greco & leuante mig. 50 Pruodo con Striali dentro greco & leuante mig. 30 Sapienza con Striali, entro leuante & ſirocco mig. 50

Se vuoi andar dentro da Sapienza, et vuoi rſcire d.i ponta di gallo, & San Venedego puoi andar quarta di ſirocco ver leuante mig. 20 Ponta di Gallo con capo Malio Matapan ſi guarda quarta di ſirocco ver leuante mig. 80 Capo Malio Matapan con capo S. Angiolo ſi guarda quarta di leuante ver greco mig. 45 Capo Malio Matapan con greco entro leuante, & ſirocco mig. 45 Cerigo con capo Malio S. Angiolo, quarta di ſirocco ver tramontana mig. 20 Capo Malio S. Angiolo con Capo Spada, guarda un poco più di quarta d'ostro ver ſirocco & ſono mig. Capo Spada con

Cerigo quarta di ſirocco ver oſtro mig. 40 Da capo Spada co'l Gozzo di Crede quarta di ſirocco ver leuante mig. 60 Capo Spada con capo Pafferla, leuante, et ponente mig. 600 Capo Spada con Borsan quarta di leuante ver ſirocco mig. 600 Sapienza con Malta, greco & leuante mig. 550 Il Gozzo di Crede co'l capo del Discargatore entro greco & leuante mig. 100 Il capo con Discargatore, et con la Christiana quarta di leuante ver greco mig. La Christiana con Aleſſandria ſi guarda quarta di ſirocco ver leuante mig. 400 Il Gozzo di Crede con Acre, leuante et ponente mig. 850 Christiana con Baffo, quarta di leuante ver greco mig. 480 La Christiana con Caffo, & Scarpanto ſi guarda un poco più quarta di greco ver leuante mig. 80 Scarpanto con Rodi a greco, & a leuante mig. 50 Rodi

Rodi con capo S. Bifanio, a leuante, & a ponente mig. 300 Rodi con Castel Ruzio, dentro greco & leuante mig. 50 Castel Ruzio con capo S. Bifanio, quarta di leuante ver sirocco mig. 200 Capo di S. Bifanio con Salalia, quarta di maestro ver tramontana mig. 180 Capo di S. Bifanio con capo de Loro, quarta di tramontana ver maestro mig. 130 Capo di S. Bifanio con Calimene quarta di tramontana ver greco mig. 100 Capo di Sant' Andrea con capo de' Pali, quarta di greco ver tramontana, mig. 100 Capo de' Pali con capo della Gloriatà quarta d'ostro ver sirocco mig. 70 Capo della Gloriatà con Baruto ostro, & tramontana mig. 17 Capo di S. Andrea con Tortosa, leuante & sirocco mig. 90 Chi si trouasse 15. mig. in mare sopra Tortosa si scorrerà la riviera dal porto di Pali infino in Acre, ad ostro, & tramontana mig. 280 Da capo S. Andrea con Baruto quarta di sirocco per l'ostro mig. 160 Famagosta con Tripoli, leuante e sirocco mig. 130 Famagosta con Baruto sirocco, & maestro mig. 150 Saline con Famagosta, & con Acre sirocco & maestro mig. 200 Capo di Galata con Acre quarta di sirocco ver leuante mig. 200 Bafio con Acre, si guarda quarta di sirocco ver leuante mig. 280 Capo Bianco con Damata, ostro & tramontana mig. 330 Capo Bianco co'l Capo delle Brulle, sirocco e leuante mig. 50 Chi si partisse d'Alessandria, e andasse quarta di ponente ver maestro, & non vuol far per montar la Barbaria tra il Gozzo, & capo Passera mig. 1240 Capo di Coron con capo Stilo quarta di garbin verso ostro mig. 80 Capo Stilo con capo di Bressan entro greco & tramontana mig. 100 Capo Bressan con capo Passera, tra greco & tramontana mig. 130 Capo Bressan con Trauamena, quarta di ponente ver garbin mig. 60 Trauamena con Rezzo, a greco & leuante mig. 25 Se da capo Passera vuoi andare in bocca di Faro, si guarda quarta di tramontana ver greco mig. 150 Capo Passera con Malta si guarda à greco, & à maestro, & andrai tra Malta, & il Comin, & sono mig. 140 Capo Passera con Saragozza, tra greco & tramontana mig. 40 Capo Passera con Gozzo di Malta quarta di greco per ponente mig. 100



PORTOLANO
PORTOLANO
Dell'Arcipelago.

Questo è vn Portolano tratto del compasso da capo Malio, & S. Angiolo con tutto l' Arcipelago, & dentro in fino in Mar maggiore a tutte le starie, & Isole che si trouano nell' Arcipelago, & nel Mar maggiore.

Capo Malio S. Angiolo con la Sidera ad ostro & tramontana mig. 90.
Et appresso questo luogo è vn scoglietto picciolo, & vna secca, & guardasi à leuante, & ponente mig. 5.

Da scoglio all' Isola è la secca al scoglio mig. & là la Sidera buon stacio, & guardasi dentro greco, & leuante, & ti rimangono i scogli da greco.

Capo Malio S. Angiolo con Caraui quarta di greco ver tramontana, sono mig. 40.

Caraui con Malua sia quarta di leuante ver greco mig. 40.
Bella Pola con Malua sia quarta di greco ver leuante mig. 30.
Capo di Malio con Santo Angiolo, & con San Polo entro maestro, & tramontana mig. 40.

Sette Pozzi con la Sidera si guarda quarta di greco ver leuante mig. 20.
Sette Pozzi à mezo e l'intrada del porto, & è largo mig. 4.

Sette Pozzi con Bella Pola à greco, et à maestro mig. 50.
Sidera con Bella Pola entro ostro, et sirocco mig. 45.

Bella Pola con Falconera à leuante, et ponente mig. 40.
Caraui con Falconera à greco, & à leuante mig. 30.

Falconera con Possuma di quarta di leuante vers sirocco mig. 15.
Falconera con Melo quarta di leuante in ver greco mig. 25.

Chi vuole andare all' Isola accostisi all' Isola che ti rimanga vna secca da leuante ver Timolo.

Capo Malio S. Angiolo con Melo quarta di greco ver leuante mig. 100.
Melo con Cerigo à porto in porto à greco, & à garbin mig. 100.

Melo con Sifano, & Fermenie ostro, & tramontana mig. 50.
Fermenie con la Sidera greco, & leuante mig. 70.

Sopra'l capo di Silo mig. 2. in mar è vna secca, & guardasi c'è la secca della Sidera quarta di greco ver leuante mig. 5.


Bella Pola con S. Giorgio d' Albara tra greco, & leuante mig. 70.
S. Giorgio d' Albara con la Sidera quarta di greco ver leuante mig. 35.

Sidera con lo capo delle Colonne greco & leuante mig. 50.
S. Giorgio d' Albara con capo delle Colonne ostro, & tramontana mig. 20.

S. Giorgio d' Albara con Marconisco, tra greco, & tramontana mig. 52.
Sappi che Marconisco ha 2. secche l' una da greco, & l' altra da tramontana.

S. Giorgio d'Albara con Zia ad ostro, & à garbin mig. 40.
S. Giorgio d'Albara con Femenie quarta di leuante ver greco mig. 40.
Zan con Fermenie quarta d'ostro ver sirocco mig. 10.
Marcouisco con Cambiamantello dentro greco, & tramontana mig. 40.
Marco ifco con Zia, leuante & ponente mig. 20.
Zan con Cambiamantello quarti di tramontana ver maestro mig. 40.
Zan con Andre trà greco, & tramontana mig. 30.
Andre colo e astri à sirocco, & maestro mig. 20.
Zan con Catera quarta di leuante ver greco mig. 20.
Zan con la Suda quarta di leuante ver sirocco mig. 30.
Zan con Tiene quarta di leuante ver greco mig. 35.
Fermenie con la Suda quarta di greco ver leuante mig. 20.
Fermenie con Catera quarta di greco ver leuante mig. 25.
Fermenie con Tinc, greco, & leuante mig. 40.
Fermenie con Andre, quarta di tramontana ver greco mig. 45.
Sifano à Serfene con Andre, ostro, et tramontana mig. 80
Andre con Melo, ostro, et garbin mig. 100.


IL FINE.



P A R T I
P R E S E
NELL' ECCELLENTISS.
Conseglion di Pregadi;

Con diuerse Leggi canate dal Statuto.

In materia de Naui , e sua Nauigatione .




Stampate per Gio: Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.

ПАЯТИ
ПРАГЕ
НЕДРЕГЕЛЕНТИЗ
Городской герб

Санкт-Петербургский губернатор

Санкт-Петербургский губернатор



Губернатор Генрих Пинели

Губернатор Днепропетровский

Dal Libro Sesto delli Statuti di Venetia delle
Naue, e Nauiganti.

Che i beni carigati ne i Nauili non scritti in quaderno, non ve-
gnano in varia, ma saluadi veggano con li
altri. Cap. LXVIII.



Onciosia che molte fraude se commettano in mettere, & occultare molte mercadantie in la Naue, & altri beni i quali occultamente se metreno in le Naue, & tarete, & altri legni nauigan- ti, le quale non son scritte ne i quaderni de le Naue, & altri legni. La qual cosa se conuerte in fraude del commun, in danno de i patroni, & altre mercadantie per rispetto di Datij, noli, & varie. Volemo che da mo auanti sia osteruado, e comandemo, che se alcun hauera messo in al- cuna Naue, tareta ouer legno, alcunle mercadantie, ouer beni, sià de qual condition se voglia, le quale non sian sta scritte nel quaderno della Naue, tareta, ouer legno, & essa Naue, tareta ouer legno farà sta derobata, ouer derobato, o che esse cose così occultamente messè in essi Nauili saran tolte, ouer per alcun modo gittate in mare, che de ditte cose così occulta- mente ne i Nauili poste per modo alcun non possi, ouer debia con le altre in quaderno scritte, ouer alla Naue appartiente esfer fatta varia.

Et se per alcun caso la naue, ouer legno nauigabile sera sta derobado, ouer che i beni nel quaderno scritti per caso alcun farà gittadi in mare, vo- lemo, & ordinemo, che tutti i beni così scritti, come occultamente nella Naue posti, se quelli potranno nella Naue esfer trouadi, ouer che all' hora sian sta in Naue, sian tegnudi a varia con li altri, & siano al tutto obligati.

Non intendando, che le Naue, armisi, & le altre cose di Patroni delle Naue, o de altri legni, & de mercadanti, le quali non son consuete esfer scritte ne quaderni de le Naue, de le tarete, ouer legni, siano astretti alle conditio- ne preditte, ma poslano, & esfer debbano nel statuto, & conditione, ne i quali fina mo son state.

Che le sententie fatte contra i Marinari sia in ferto , che etiamdio debbian essere incarcerati in fina a piena satisfattion . Cap. L X I X .

VIsto . & effaminado vn certo statuto de Nauili nel capitolo 80. il qual comencia , volemo che se alcun merinaro contra il patto della convention vorrà lastrar la Naue &c. Et che'l ditto capitolo impona a i Marinari la pena solamente del doppio delle quantità riceuuta , & oltra questo quanto à zudesi sopra ciò deputati voran statuire , & essi zudesi niente altro sententianeo eccetto che per il doppio per la sententia sua dat ad intromittere i beni di tali Marinari , dellaqual sententia essi maligni occultando i suoi beni poco se curano , a cason che le Naue , no sien talmente da i Marinari abbandonate , & che quelli , che voleno occultare i beni siano etiamdio ne le persone obligadi , volemo , & ordinemo , che ogni volta , che i nostri zudesi contra i Marinari della marinarezza , & de altri parti firmati con il Patron , haranno fatto sententia del doppio , & daran ad intromettere i beni del debitore nel doppio secondo la forma de ditto Capitulio , che continuando in la sententia dicano , & scriuere facciano , che la persona del marinato sententiado stare debia in preson fina , che plenariamente harrà satisfatto tutto quello , che contra di lui per sententia sarà difinito .

Che in le differentie , di Nauili , noli , & affitti la persona del debitore , sia per i zu-
defi , se elli saranno ricchicchi , condannata in preson .

Cap. L X X .

ACcioche con iusti remedii se proueda contra le malitie di debitori , i quali se asforzano occultare i suoi beni per declinare la debita satisfattion de i creditor , con laudabile prouision hauemo deliberado statuir , che da mo auanti in tutte le differentie di Nauili , cioè de Naue , tarete , barche , & de cadauna sorte de Nauili ò siano per occasion di nolizamento , ouer patti di marinari , ò di viaggio non seguido , ò di noll , ò di barcha , ouer legno non restituido al condutore , ò per altro modo , ò cason per qualunque nome si possi imaginare ; Et etiamdio in tutte le differentie de affitti di case , ouer de possession , de acque , ouer de vale , ouer de qualunque altri affitti , i zudesi , & officiali nostri , denanti i quali se agitaranno le differentie delle cose preditte , se elli procederan à condannare il debitore , debbian per sententia dire , se da quelli , che dien hauere saran richiesti , che oltre la intromission di beni , la persona del debitore debbia esser retegnuda in preson , infina , che al creditor , in fauore delqual sarà fatta la sententia , sar à plenariamente satisfatto . Inhibendo però , perche saria troppo contrario alla humanità , che'l Padre , ò la Madre ad instantia del figlio ,

ò della

o della fia per occasione de alcun debito , ilqual fosse per essi fio , o fi di mandado, essi Padre, o Madre non debbian esser condannati in preson.

De i patti da esser seruadi intra i Patroni, & marinari. Et che i zudeci per accrescimento de pene debbian quelli far oſſeruar.

Cap. L X X I.

COnciosia , che per cason di correggere , & supplire i statuti de le Naue, fosse del 1281. adi 3. insiando il mesē di Zugno, Indict. 9. nel maggiot conseio presa vna certa parte del tenor infraſcritto, cioè; Che dopoi chel Patron farà in concordia con i marinari della marinarezza , & i marinari con il Patron fe haran lun laltro dato la man, che il Patron sia obligado riceuere il marinaro , & pagargli la marinarezza sotto pena de foldi 5. per lira di tutta la marinarezza , & se per cason del ſubito partir della Naue perciò, che o il Patron, o il marinaro, intra i quali farà la differentia, faran alſenti , & la pena nel conſeglio contegnuda non ſi potrà dimandare da l'aggrauato, & anchora ſe certi patti faran fatti intra i Patroni , & marinari , per i quali patti li marinari promettano far tutti i ſeruitij in Venetia inſin al partir della Naue, & condur la Naue al porto, & fora di porto ſotto certe pene, & benche i patti non ſian feruati, nientidimeno le pene mai non ſi toglieno , laqual coſa redunda in massimo danno delle Naui, & di Patroni . Accioche le preditte coſe , & ſimile per l'vna, & l'altra parte da mo auanti ceſſino, volemo, & ordinemo, che quelle coſe, che ſi contiene in ditto conſiglio, debbiano da mo auanti eſſer oſſeruade, & temagna in libertà di noſtri zudeci ogni volta , chel farà denanzi ad eſſi prouata la queſtella, che intra i Patroni , & marinari non feran feruadi i patti, imponergli etiamdio altra pena, & pene, accioche tutti i patti ſi feruino , conſiderata la qualità, e condition del fatto , & queſto tante volte , quante i zudeci ſopra tali patti faran i chieſti . Accioche per tal cason le Naue non patifcano alcun defetto . Et ſe per auentura alcun in ditte pene incorreſſino per la diſobedientia, e inoſſeruantia di quelle, che i noſtri zudeci per ſacramento ſian regnudi dar per deſcazudi i contraſcienti a' Signori di notte , & eſſi officiali ſian regnudi ſcodet ditte pene da i contraſcienti , & habbian loro tal parte qual hanno delle altre pene .

Chel non ſi apprefſenti, o ſia dato per lo auenir pegno delle differentie delle Naue , & ſia il termine de diſfinir quelli giorni trenta .

Cap. L X X I.

SOpra il Capitolo 83. del libro de i Statuti delle Naue, ilqual comenza , Commandemo de le Naue, le quale dopo compito il ſuo viaggio ſeran

Ran peruegnude in porto, e se alcune discordie, & differentie saranno intra quelli, che vanno in esle Naue, infra il zorno 5. dar debbano pegno à i zudesi sopra ciò deputati per cason di diffinir essa rason. Et che dopoi farà dato il pegno senza conditione de scarigar se possi essa Naue. Et dopoi disscarigata essa Naue infra zorni 15. la rason di esse differentie, ouer discordie se adimandi. Considerando che i soprascritti termini pareno esser troppo breui, per la breuità di quali le rason di più persone son peride, & possono senza dubio deperire, à cason che sotto breuità di termini le rason de alcun non periscano, così da qua inanti volemo, sia osservuado, che ditto capitolo se dice, chel pegno infra zorni 5. dat si debbia a i zudesi, si dica, & sia osservuado, chel non sia necessario da mo auanti alcun pegno esser appresentado, & doue il capitolo dice, che dopoi la Naue farà decarigata infra zorni 15. la rason de esse differentie, & discordie, te recerchi, sia ditto, & osservuado infra giorni 30. Remanendo il capitolo in tutte le altre parte fermo.

Delle varie da esser diffinite, non obstante la absentia della minor parte. Cap. LXXIII.

Anchora perche le differentie spesse volte occorreno in fatto della varea denanzi i nostri zudesi, lequal expedir non si ponno per labientia di quelli che li han interesse, in dispensio certamente, & danno così di Patroni delle Naue, come etiam dio di Mercadanti, per cason di schiuar simile dilatione, & dispensis di nostri Cittadini, hauemo deliberado di statuir, che da mo auanti sian chiamadi a i piedi delle Naue tutti quelli, che haranno interesse, e saranno presenti in Venetia, più che la sia la maggior, & più lana parte, così nelle persone, come etiamdio nel hauere, del qual la varea esser fatta deuerà. Et i nostri zudesi bene, & diligentemente al dano, & essaminano le differentie della varea denanzi de essi proposte, & tale differentie per iustitia, laudo, & arbitrio debbano essaminare, & diffinir, & gli altri absenti (cioè domentre che sia la maggior parte così in le persone, come etiamdio in hauere) de tal sententia per i nostri zudesi preditti fatta contenti esser debbano, & à ditte sententie debbano obedire, & esse sententie come iuste debbano esser mandate ad execution.

Che i zudesi seruano, & procedano nel fatto della varea ne i legni da 200. miara in zoso, come i fanno da 200. miara in suo. Cap. LXXIV.

Conciosia che in la maggior parte di nostri statuti delle Naue se faza mention delle Naue de docento miara, & da li insuso, & delle Naue de do-

de docento miara in zoso niuna mention sia fatta . Et da quelle de 200.
miara in zoso possi similmente nascer molte differentie in el fatto , & oc-
casion della varea, per tuor via ogni dubio, statuimo, che da mo auanti se
offerua, che si come i nostri zudesi dieno, ouer son tegnudi procedere del-
le Naue da 200.miara in suo nel fatto della varea, così & per simil modo
procedano, & procedere siauo obligadi nelle Naue, & Nauili da 200.miara
in zoso in ditto fatto de varea . Non obstante in questo alcun Capitulo
del Statuto .

*Li Scriuani delle Naue hauer debiano il suo capitulare del iuramento , & scriuer i
patti de inolizadori . Cap. LXXV . idem*

PErche il Capitulo del giuramento di Scriuani de le Naue non se sà, per
il qual concorreno molte differentie per cason di supplir à tal difetto,
col presente nostro Statuto comandemo , che cadaun scriuan de alcuna
Naue , ouer Nauilio sia tegnudo hauer nel suo proprio quaderno del no-
lizado della Naue, ouer Nauilio il ditto capitulare del suo Sacramento in
scrittura, così come nel statuto se contien, ouer vulgarmente per respetto
de chi non sa il parlare litterale .

Et oltra questo sian obligadi essi Scriuani ordinatamente scriuere tutti
i patti, & nolo, i quali patroni dien ha uer da i nolizadori, & de quale mer-
cadantie, ò sian colli, ò balle, ò altri carghi, perche cestiaranno per tal cason
molte differentie . Et queste cose, che son dette, sian tegnudi i ditti Scriuani
fare, & offeruare sotto pena de lire 25. per cadauno, & per cadauna volta .
Et queste cose, sian commesse à quelli, che fan le cerche in le Nauc, i quali
de questo fazano inquisitione , & fazzano offeruare : scodendo le pene de
i contrafacenti, dellequal elli habbiano tal parte , quale loro hanno delle
altre pene .

*Della parte , che se die dar ai Patroni delle pene di Marina-
ri . Cap. LXVI . idem.*

PErche è vtile, anzi necessario, ch'i Marinari offeruino le cose, allequa-
le son tegnudi . Et però li son sta poste pene , le quali tutte vieneno
nel commun . Imperò accioche le siano offeruade, & con effetto scosse,
statuimo, che da mo auanti sia offeruado, che per tutte, & singule pene or-
dinate per il commun di Venetia , & fatte contra i Marinari, lequale (co-
me auanti se tratta) veneno nel commun, li Patroni possano conuencere ,
& conuegnire i soi Marinari denanzi i nostri zudesi, & habbiano i Patroni
la mità di questa tal pena, in laquelle i Marinari sosteno conuenienti, come
è ditto, & lo resto sia del commun, perche à questo modo essi Patroni sarà
più

più solliciti alla esecuzione delle predite pene, & per conseguente i Mari-
nari temendo la osseruantia delle pene predite faranno più pienamente
quanto faranno obligati.

Dalla Promission dellli Maleficij.

De quelli, i quali hanno portà via alcuna cosa da i naufragij de
alcune Nave. Cap. I.

Statuendo stauimo, che se per l'auenir alcuna Nave, cosi de Venetiani,
come de forestieri in tutto il distretto di Venetia harrà patito naufra-
gio, Qualunque homo serà andato à quella Nave, & hauerà alcuna cosa
di beni, ò hauere, ò faculta di essa Nave, ò sia per la occasiō di aiuto, ò per
violentia portado via, debbia infra tre Zorni restituirla à quello homo de
cui le son sta, ò alla habitation sua, ouer à nome de cui le era, depositarlo
appresso i Procuratori di S. Marco. Delle quali lui hauerà tal parte, quale
noi, o successori nostri, con il nostro conseio li assignaremo, chel debbia
hauere. Et se ello non farà cosi, emēdar debbia in doppio tutto quello, che
l'ha porta via à quella persona de cui il fū, & à noi anchora il nostro bādo.

Volendo, che colui di cui fū la caton, possa prouar à colui, che ha porta-
via la cosa, quanto chel potrà delle cose tolte, & oltra questo incolparlo,
accio chel debbia per sacramento esprimere la verità, se l'ha habuto più di
quella caton, e quanto l'hara hauuto, & etiam di debbia esprimere tutti li
homini, iquali lui sauerà hauere hauuto di beni de ditta Nave, & tutto
quello, che sarà prouado, ouer per sacramento lui harra confessato hauer-
e hauuto debbia restituir il doppio à colui di cui fū la caton, & à noi an-
chora il nostro bādo. Et se ello non hauerà de che restituit, la casa sua
sia ruinata à terra, & quello oltra ciò douemo tegnir tanto incarcerato,
fina chel restituiscā tutto quello, che l'ha hauuto, & il nostro bādo.

Simile lege anchora sopra quelli, che van al fogo, & per occasion di aiu-
to, ò per violentia portan via alcuna cosa volemo al tutto sia osservando.

Quello, che tora la roga di commun, ouer la Marinarezza di alcuna Nave,
& sel non fara il servitio de la Nave, restituiscā il doppio.

Cap. XXII.

Anchora statuimo, che qualunque tora la roga di commun, ouer la
Marinarezza di alcuna Nave (ò fuza, ò non fuza) sel non farà il serui-
tio, per il qual l'hauera tolto la roga, ouer Marinarezza, in ogni tempo, chel
serà trouado tanto tempo sia tegnudo in preson, fina che ello restituiscā la
rogā, ò marinarezza in doppio, & à noi il nostro bādo, eccetto se l'hauese
hauuto iusto impedimento, pur che lui restituiscā la roga, ouer essa marina-
rezza. La qual cosa non facendo infra zorni otto, sia frustado, & bollado.

Di quelli

*De quelli che con gallea, o altro legno offendono gli amici
de Venetia. Cap. XXIII.*

ETiandio de quelli, i quali con gallea, o altro legno vscendo di Venetia, offendano gli amici di Venetia, statuimo, che tutti quelli che haran habuto parte de quella preda, o robaria restituir debbia il tutto universalmente. Et colui, che ferà sta robato, habbia libertà de tegnirsi a cui ello vorrà, o à uno, o à più di quelli, che harano habuto parte del danno à lui dato, se esso però, oue essi non si potran per sacramento diffendere, che non habbiano saputo quelli esser amici di Venetia.

*De quelli, che zurano non renderela sua Naue contra il
Statuto. Cap. XXVI.*

ITem statuimo, che cadaun de quelli, che hanno zurado non vendere la sua Naue contra il nostro Statuto, & quella venderà perd: tutto quel lo, che l'ha al mondo, & tutto quello vegna in lo nostro commun, & si stridado sprezuro in scala.

Dalli Consulti ex Authenticis.

*Che non si debbia dare varie, se non in caso di geto, o di robason, cioè
di quelle cose, che fosse sottocoperta, & scritte nel libro
del Seruan. Cons. XLIII.*

Consulso del Maggior Cons. 1428. 9. Giugno.

Essendo degna cosa dare ogni possibile habilità, & beneficio alla Mercadantia, doue con honestà se possa fare. Et (come à tutti è manifesto) per i Patroni delle Naue, & Nauili son di tempo in tempo infinite grauezze, & spese date alla mercatura sotto colore di varie. Et sia utile, & necessario modificare, & limitare ditte varie in modo, che ogni homo se l'apia intendere.

Constituimo, che da mo auanti per alcun, ouer alcuni Patroni de Naue, o di Nauili i quali dal presente zorno inanti se partirà de Venetia, non possi esser data alcuna varia di alcuna Mercadantia, o cose, eccetto in questi due casi solamente, cioè.

In caso di iatura delle cose di sotto couerta, le quale fasson scritte in su i quaderni, de ditte Naue, o Nauili. Et in caso de robation, ne i quali doi casi solamente, & cadaun de essi possi esser alle mercadantie, & a le Naue dato la varia, & allhora sia seruado la forma di ordini nostri sopra ciò statuidi. Ne gli altri casi veramente per niun modo se possi dar varia alcuna à mercadantia alcuna. Et nel fatto di noli i Patroni se dieno con i Mercadan-

B inten- ti

intendere secondo, che ad essi meglio parerà, & piacerà. Et sì à tutti i Rettori da parte de mare scritto, & questa constitution incomenzi in esse terre essere osteruada nel zorno, che la sarà sta publicada.

Delli Decreti.

Ordine sopra le assicurazioni delle Mercantie.

In Maggior Conf. 1468. 25. Luglio.

L'E iusta cosa à proueder alle espedition delle controuesie, & lite de raison de mercantie ; & conciosi, che per le male condition de homini sia sta introdotto vna mala, e pessimi condition, che quelli li quali alleguan coloro, che hanno mercantie sopra Naue & Nauili, & ogni altro fusto, si per essi fusti, intrauenuto el naufragio, ouer capture de li ditti Nauili, ardiscono con modi dishonesti, & no[n]e cauillation andar a litigio con longhezze, & noue dilation, che non solum passino, & dilatano el termine statuido per le leze, ma reducono le cose in diffinition perpetua : però esfendo omnino necessario a proueder.

L'andará parte, che de cetero, le controuesie, & lite de tal segurtade siano remosse da ogni officio del nostro Palazzo, e debbano esser cōmesle, & sia commesso all'officio nostro di Consoli di Mercadanti. Eccettuando quelle appartenentes all'officio del zu lega de Procurator, che per dignità della Procuratia non dieno esser remosse. E al ditto officio di Consoli di Mercadanti tal cosa si debbia oſſeruar à questo modo ; che li dannzadi, quali si attroueranno in questa terra, siano tenati dal zorno della noua à mesi doi, hauer fatto citar auanti li Consoli nō tri tuti li preditti asseguratori: & auanti essi Consoli hauer proutostisi pel li liberti, come per altro mezzo, il suo danno, & con sagramento ; Quelli veramente che non fasseno in questa terra, habbano termine mesi doi, doppi zonti à prodar vt supra. Et fatto questo, & passado li doi mesi, li alleguratori siano obligati dar, & pagar, le sopraditte segurtà à beneplacito delli dannzadi, & se quelli non voranno pagar, possino li ditti dannzadi leuar la subuentione de tutta la sorte della segurtà, ouer di quella parte, che restasseno hauer contra diti asseguratori, ouero asseguratori.

Et li Consoli nostri siano obligati darli la ditta subuention, come delle littere di Cambio si oſſerua : Et habbiano le spele, che fanno per la preditta subuention de Cambij : Dichiariando, che se delle preditte robbe naufragade, se ritroueranno, & si recuperasino robbe de Nauilio, se intendrà esser a conto, & per conto di asseguratori, & delli dannzadi per ratta, secondo, quello toſſe stato constado per li ditti dannzadi auanti li preditti Consoli ; Et di tal cosa, come è preditto, li detti Consoli debbano fat-

sum.

summaria rason, senza libelli, come al ditto officio si osterua: postponendo ogni cauillation, & dilation di tempo, perche così ricerca ogni Giustitia, & honestà.

1514. Adì 19. Aprile. In Conseguo di Pregadi.

In materia di quelli che cargano Nawe, & fanno compagnia con Forestieri.

Non si die mancar di far ogni debita, & valida prouisione contra molti, liquali da certo tempo in quà si hanno fatto lecito di far compagnie, & hauer intelligenza con forestieri, ac etiam di tuor danari, & mercantie di detti forestieri, & quelle nauigare in suo nome sopra Galie, Nawe, & Nauilij nostri alli viazi nostri, & quod peius est contra molti forestieri liquali si hanno usurpato palam di nauegar in suo nome mercantie sopra dette Galie, Nawe, & Nauilij nostri contra la forma delle leze sopra ciò disponenti con danno vniuersal di tutta la terra nostra, però

L'Anderà parte, che falue, & riseruate tutte le leze, & ordeni nostri in questa materia disponenti, & falua & riseruata la libertà, & autorità delli Auogadore nostri di commun contra quelli, che fin questo zorno hauessero contrafatto sia per autorità di questo Conseguo azonto, & fermamente deliberato, che tutti quelli si zentilhuomini, come cittadini nostri, liquali de cetero faranno compagnia, ouero haueranno intelligentia con forestieri in mercantie, ouer che le compagnie, & intelligentie fatte continueranno, ouer torranno danari, robbe, & mercantie di detti forestieri per condurli alli viazi nostri de Aleſandria, & Soria, Constantinopoli, & tutta la Romania per contrattarle per conto di detti forestieri, & etiam robbe, & mercantie di detti lochi per condurle in questa Città siano oltra tutte le pene in dette leze contenute incorsi etiam in pena di pagar altrettanto in danari contati, quanto saria la valuta della mercantia la qual hauerà messa in compagnia, ouer tolto da detti forestieri vt supra della qual li tre quarti siano dell'accusator per il qual se ha uerà la verità, & sia tenuto secreto, & vn quarto dell' Auogador nostro de commun, & ulterius siano banditi per anni dieci di questa Città, & de tutte le terre, & luoghi nostri dal Menzo, & Quarner in qua, & contrafacendo al bando pagar debbano ducati ducento delli suoi beni, a quelli li prenderanno, & siano posti nelle preson nostre nè possano di quelle uscir se prima integramente non haueranno pagato a ditta pena, & siano poi ritornati al bando il qual all' hora s'intendi principiar, & hoc toties, quoties.

Li forestieri etiam se intendino in omnibus incorsi in la pena soprascritta, &

ta, & de più che non possino mai in alcun tempo dimandar conto admirazione, nè pagamento alcuno auanti alcun giuditio, o magistrato nostro a quelli, con li quali hauessono fatto compagnia, ouero hauuta intelligentia, ouero dato il suo per condur alli viazi vt supra, ouer delle ditte compagnie fatte haueslero continuato, & ogni atto che fusse fatto circa ciò s'intendi esser di niun valor.

Non posano ancora detti forestieri sotto l'istessa pena in suo nome sopra Galie, Naue, & Nauilij nostri far mercantie, nè mandar robbe, & mercantie alli viazi nostri di Aleſlandria, & Soria, Constantinopoli, & tutta la Romania, nec etiam condur, nè far condur con detti Nauilij robbe, & mercantie in questa nostra Città, qual siano sta tratte di detti lochi, la qual pena sia diuisa vt supra.

Et acciò meglio si possa venir in cognitione di detti forestieri contrafacenti sia preso che se quello, ouer quelli, che haueranno fatto compagnie ouer hauuta intelligentia haueslero continuato, ouer tolto robbe, & danari per condur alli viazi vt supra veniranno a dar la denontia alli Auogadori prefati, siano, & se intendano assolti di ogni pena, nella qual fossero incorsi, & di tutto il cauedal, che loro si trouaslero nelle man di detti forestieri, tre quarti siano suoi, & vn quarto de detti Auogadori.

1527. 12. Luglio. In Pregadi.

LE introdotto da certo tempo in quà vn pessimo disordine, che le Naue nostre portano su la couerta molte, & molte mercantie, ita che se puol dir, che la Naue non habbiano due coperte ma tre, cosa molto pericolosa, sì in adoprasli li Marinari in li seruitij che bisognano per Naue, come per il vasto delle mercadantie, (& quod prius est) è pericolosa di trabalarſe, mettendo tante mercantie, quante se mettono in couerta, & su le garide d'alto è caufa de molti pericoli, come a tutti è noto, & come molte volte è occorso, & notissimo della Naue patron Luca Gobbo, & però è da farne opportuna, & presta prouision, acciò che tal inconueniente non vadi più de longo, si per beneficio delli nostri mercadanti, come per conseruacion delle Naue: Et però:

L'Anderà parte che falue, & riferuate tutte le altre parti in tal materia disponenti, sia per autorità di questo Consiglio preſo, & statuito, che de cetero alcun Patron di Naue non possi più cargar in couerta gottoni, nè altra mercantia, sia de che forte esser si voglia dall'Alborio, fino a Proua, ne sopra le garide, così a Poppa come a Proua, eccettuando le cōſuete portà dellii marinari, sotto pena al Patron, che cargasse de Ducati Dusento dellii proprij beni, & non posla andar piu Patron di Naue, nè d'altro Nauilio, s'el non hauerà ſatisfatto i detti Ducati Dusento, la mità della qual ſia dell'Ar-

dell'Arsenal nostro , & l'altra mità , vn quarto sia dellli patroni , & l'altro quarto dell'accusador , essendo tenuto secreto , & non essendo accusator tutta la ditta mità sia dellli Patroni sopraditti dell'Arsenal . I Patroni del qual siano obligati far l'esecution senza altro Consiglio . Item l'Arsenal nostro habbi i doi terzi di noli de quelle robbe faranno stà portà in couerta : & su garide , & vn terzo sia dellli Patroni del ditto Arsenal .

Præterea quando le Naue veniranno sopra potto i Patroni de ditte Naue , non possino venir in terra , sotto pena de Ducati cinquanta dellli suoi proprij beni , se prima la Naue non sarà intrata in porto , laqual pena sia tolta per li Patroni dell'Arsenal nostro della qual , la mità sia del detto Arsenal , & l'altra mità sia dellli Patroni di detto Arsenal . Et perché molte volte le Naue discargano le loro mercadantie , & restano de fuori , senza venir in porto , per andar alli loro viazi : in questo caso ditto Patron discargata , che farà la Naue possi venir in terra .

Vtterius li Patroni dello Arsenal nostro debbano māndar a chiamar li Scriuani de tutte le Naue , che veniranno , & darghe solenne sagramento , le i haueranno cargati gottoni , & altre mercadantie in luoghi de uedati , essendo in libertà de ditti Patroni esaminar altre persone de ditta Naue , sopra tal materia , per hauer la verità .

Præterea l'Armiraglio dell'Arsenal nostro , discargate , che faranno le Naue , debba andar a veder se i haueranno passato il segnal , doue è deputato al cargar , & tutto quello rrouerà , debba deponer per suo sagramento in l'Officio dell'Arsenal nostro , & trouando , che sia passato ditto segnal , il ditto Patron debba cazer alla pena de Ducati dusento , de i qualisiano dell'Arsenal prefatto la mittà , & l'altra mittà de i Patroni del ditto . Dechiarando , che per modo alcuno de cætero non se possi più libar Naue alcuna sopra porto , con burchi ferranti , nè piatte , sotto pena alli Parcenelioli de Ducati Cento , per ogni volta , che i mandasseno tali burchi , per il libar de ditte Naue , & oltra di questo se l'interuenisse cosa alcuna , i detti Parcenelioli siano obligati pagar tutto quello , che fusse seguito de danno , quando i hauesleno cargati su i ditii burchi , laqual pena vada all'Arsenal nostro .

L'Esecution veramente sia fatta per li detti Patroni , senz'altro Consiglio . Et la presente Parte sia Publicata sù le Scale de San Marco , & de Rialto , ad intelligentia de tutti , & sia registrata nell'Officio del nostro Arsenal , &c.

1536. Adi 26. Febraro. In Pregadi .

E ssendo necessario far ogni prouisione che la mercantia venga in questa Città per augmento dellli Datij nostri , & che la non vadisottouento come si vede chiaramente seguir , che li Nauij nostri , che leuano mercantie

cantie di Leuante de nostri, & de forestieri le diſcargano in le terre noſtre da mar, & poi quelle conducono in terre aliene. pero

L'Anderà parte, che ſalue, & riſeruate tutte le leze diſponenti in questa materia, à quelle ſia zonto, che non ſia cittadino o originario di questa Città, ouer fatto cittadino per priuilegio iuſta le leggi noſtre non poſſi cargar, nè far cargar in ſuo nome, nè in nome noſtro mercantie di niuna ſorte ſopra Nauiliij de ſudditi noſtri, tratte dall'Isola di Cipro, Egitto, Soria, Constanti- nopoly, & altri cargadori, & terre, nè quelle conduci in le terre noſtre, nè in questa Città, nè in Colfo, nè fuor di Colfo, ne etiam li detti poſſino di car- gar da' Nauiliij in niuna terra noſtra da mar, nè in questa Città Gortoni, Caneui, nè altre coſe diuedate tratte, & comprate nell'iſchi ſopraſcritti, ecceſtuando però Cipriotti, li quali poſſino cargar per venir in questa Città quelle robbe, & mercantie, che per iloro priuilegi j nè confeſſo, inten- den- do ſempre di eſſer carga ſopra Nauiliij de' ſudditi noſtri, & non altramente. Et ſimilmente ſe noſtri Cittadini di questa Città, che traſanno dell'iſchi lochi le dette mercantie, & quelle diſcargaſſeno in noſtre terre da mar non poſſino quelle leuar da quelli lochi ſaluo che per questa Città noſtra ſopra nauiliij noſtri. Et li Rettori ſotto pena di eſſer mandati debitori a Palazzo debbano mandar de qui alli Proueditori di Cottimo in nota ſubito diſcar- gare eſſe mercantie, la qualità, quantità, cargo, & nome de' Patroni, che l'haueranno diſcargate, acciò ſi fappia che le ſiano conduſſe in questa no- ſtra Città, dechiarando che quella mercantia, la qual poteffe venir con Na- ue in questa Città venendo la Naue, ouer Nauilio ſopra le qual ſaranno ſta cagiate di longo in questa Città, non poſſano eſſer diſcargate in niun loco noſtro, ne alieno, ma con quelle venir debbano a drittura in questa Città, ſotto pena alli contraſacenti del preſente ordine di perder tutta eſſa mercantia, & etiam al Patron, & ſcriuan del Nauilio, che haueſe contra- fatto al detto ordine de Ducati cento per vno, & priui di poter più patro- nizar, & andar ſcriuan, la qual pena ſia diuifa per quel Rettor, che farà l'e- fecution ſecondo li ordeni delli contrabandi.

In materia de ſudditi, Mercanti, e Marinari del Colfo.

1551. Die 29. Decembre. In Pregadi.

E ſtato prouisto per molte deliberationi di queſto Conſeglio per con- feruatione de i Dacij della Signoria Noſtra, & del commercio di que- ſta Città, che ſudditi, & habitanti nel ſtato noſtro o coſi Patroni de Nauiliij, & Marinari, come Mercadanti non poſſano con ſuoi Nauiliij, o di altri co- duſſi mercantie da una banda all'altra del Colfo, ſtatueno pene graui ſime a i contraſacenti, & perche ſi trouano molti di eſſi ſudditi di tanto ardir che per poter più commodamente contraſar ad eſſe leggi noſtre vanno ad habitar con le ſue famiglie ſotto altri Principi, parendoli con tal mezo non

non esser sottoposti alle preditte leggi, però essendo la pro redere à così importanti disordini.

L'Andrà parte, che salue, & riseruate tutte le altre deliberationi, alla presente non repugnanti sia preso, & imposto agli Proveditori nostri sopra i Dacij, che con l'autorità di questo Conseglio debbano far pubbliche proclame così in questa Città come in Chiozzi, & cadaun'altro luogo del dominio nostro doue a loro parerà, che tutti quelli sudditi nostri Patroni di Nauilij, Marinari, & Macistranze da M. che fossero andati di sua volontà ad habitar fuori del Dominio nostro possono in termine di mesi tre prossimi, da olla publicatione del presente ordine tornar in questi Città, & luogo d'onde fossero partiti, senza esser incorsi in bando, o altra pena. Quelli veramente che non torneranno nel termine sopradetto, essendo nell'auuenire trouati contrafar alle leggi, & or teni nostri sopradetti, & similmente tutti altri habitanti nel stato nostro, che contrafaranno ut supra, essendo nelle forze nostre siano posti immediate al remo in Galea doue habbiano à star per anni due continui, & essendo absenti, siano, & s'intendano banditi per anni quindecì del luogo doue sono, & di questi Città, & Dogado, & tutti altri luoghi nostri de Istria, & Dalmatia, & se per tempo alcuno saranno presi stano confinati anni quattro continui al remo in Galea, i quali finiti restino liberi dal bando, & quello, o quelli, che li prenderanno hauer debbano lire 300. de piccoli de suoi beni se ne faranno, se non de danari della Signoria nostra, & i Nauilij siano presi insieme col carico di essi da esser il tutto diuisio vn terzo all'accusator, o prenitor, uno a i Datari, & l'altro a quel Magistrato che farà l'esecutione. Quelli veramente Patroni de Nauilij, & marinari sudditi nostri, che per causa de suoi deitti fossero in bando così al presente come nell'auuenire, & fossero ritrouati nauigar nel luoghi ut supra prohibiti essendo presi star debbano anni quattro cōfinati al remo ut supra con la medesima taglia di lite treceto a cui li prenderà da esser pagiate come di sopra, & medesimamente i Nauilij siano persi insieme col carico di essi, & il tutto diuisio come è sopradetto, & nel restante non sia in alcuno derogato alle sententie de'loro bandi, & per leuar ogni escusatione a quelli, che con esser stati qualche tempo fuori del Dominio nostro in luogo de Principi alieni, si fanno lecito con chiamarsi loro sudditi di contrafar alle sopradette leggi, & ordini nostri sia preso, & dech'arito che si come i forestieri, che vogliono acquistar in questa Città il beneficio de Cittadinanza, de intus, & extra, li bisogna habitar per anni 15. continui con le loro famiglie, così alcuno de sudditi nostri, si Mercadanti, come Patroni de Nauilij, & Marinari nō possano nè s'intendano esser liberi, & disobligati da quello che dispongono le leggi nostre, se non saranno stati medesimamente fuori del Dominio nostro per anni 15. continui con le loro famiglie, loco, & foco, & fino che non siano stati per tutto tempo continuo nō possono esser

ester giudicati se non come sudditi nostri, i quali tutti così habitanti fuori del Dominio nostro per il tempo predetto come habitanti in esso Dominio, siano, & s'intendano obligati in omnibus alli ordini, & pene statuite per altre leggi nostre, & particolarmente per la presente deliberatione. Dechiarando appresso che quando siano stati per spacio continuo di detti anni 15. fuori del Stato nostro non siano poi ritornati in quello hauer alcū beneficio di Cittadinanza, nè goder priuilegio alcuno di questa Città, nè altra nostra, se in caso di nuouo priuilegio, che li fosse concesso con autorità di questo Consiglio, si come si osserua in concessione di priuilegij a persone foresterie, & l'executione della presente deliberatione con tutte le altre sopradette, sia commessa alli Auogadori nostri di Commun, & Proueditori sopra i Daci, i quali sotto debito di sagramento siano obligati mandar di tempo in tempo i Proueditori sopra l'armor, tutti quelli che faranno incorsi in pena della Galea, accioche si debbano dar la debita executione, & sia publicata la presente deliberatione sopra le scale di S. Marco, & Rialto, & mandata a i Rettori nostri di Chioza, & altri luoghi, come parerà ad essi Proueditori: laqual però mandata, & non mandata resti nel suo vigore, & sia inuiolabilmente esequita, & da mò sia preso, che per il Collegio nostro non si possa ordinare cosa alcuna ad instantia d'Ambassadori de Prencipi, o d'altri contra la presente deliberatione senza l'autorità di questo Consiglio.

1569. 8. Zugno. In Pregadi.

Occorre molte volte, che il naufragio delle naui, che si vede nascer spesso, con tanto danno, e maleficio così publico, come particolare succede tra l'altre cause anco per negligenza, & poca auuertenza, & malitia degli Patroni delle suddette Naui, & per l'imperitia de gli huomini, che vi sono sopra, & essendo à proposito farui quelle prouisioni, che sono convenienti, acciò, che non passino senza il debito castigo, quelli patroni per colpa di quali le Naui se rompessero.

L'Anderà parte, che sia commesso alli Proueditori nostri di Commun che habbiano à conoscere la causa, & successo del naufragio: & debbano sotto debito di sagramento, intesa, che haueranno la rottura di qualche Naue, formar diligentemente processo, acciò, che sia conosciuto, se sarà il ditto naufragio successo per colpa d'essi Patroni, ouer per semplice cattiva fortuna, i quali Patroni non possano più andar ad altro viaggio sopra Naue, nè sopra altro Nauilio, se prima non si seranno di ciò particolarmēte giustificati, & medesimamente di non hauer stracargate le Naui, ma d'hauer osseruata la Parte 1527. in questa materia; Et essendo conosciuto essersi la Naue per loro colpa, & negligenza naufragata, siano in perpetuo priui d'andar

Pandar più Patroni di Naue, ò d'altro Nauijio, & siano condannati in Due
cati cinquecento, da esser applicati alla Casa nostra dell'Arsenal vt supra.
Et se farà prouato essersi rotta essa Naue, per malitia delli suddetti Patroni,
debbano i Proueditori di Commun soprannominati deuenir oltra le altre
pena sopradritte à quell'altre maggiori, che loro parerà meritare la qualità
del delitto; Oltra di ciò sia commessa a detti Proueditori, & quando alcuna
Naue serà per partire, debbano far diligentemente veder da Periti il cor-
po di essa se sarà buono da nauegar, & se la sarà ben al ordine de tutti gli
Ortiedi, Armizi, Artigliarie, & cose necessarie per il nauegar, & se hauerà
sempre tanti huomini buoni, & sufficienti, che possano seruit alle cose, che
occorrono per il gouerno della suddetta Naue, la quale mancandole alcunā
delle sopradritte cose, non debbano laſſar partir per modo alcuno, fino à
tanto, che non le sia proueduto di quanto si conoscerà il suo bisogno, per
la sicurtà delle Mercantie, & altre robbe, che vi seranno sopra: douēdo per
tal effetto esser obediti dalli Armiragli di questo Porto, & del Porto di Ma-
famoco, & da quelli altri Ministri publici, che farà bisogno, i quali consi-
gramenro siano tenuti referir la verità di quanto haueranno veduto: nè
posla alcuna Naue partir di questa Città, se non hauerà prima buona licen-
za dalli tre sopradetti Proueditori nostri di Commun, con bolettino sotto-
scritto almeno per due di loro.

1569. Adi 3. Zugno. In Pregadi.

SI conosce chiaramente, quanto sia grande il danno, & maleficio, che
nella Città nostra ne vien à riceuere, & sentire, così in publico, come
nel particolare, per il romper, & naufragar, che fanno le Naui, ilche si vede
da vn tempo in quà speso succedere, con notabil perdita, e di grossissimo
cauedale, che si ritroua sopra si come è occorso vltimamente nel naufragio
delle due Naui Querina, & Viuiana, su l'Isola di Cipro; & perche si conosce
tali naufragij nascer principalmente da due cose, l'vna perche si vede che
nauigando fu'l cuor dell'inuernata, con tanto pericolo, l'altra perche sono
stracargate così le Naui, che in bisogno di fortuna, ò di combatter, essendo
impedite l'Artigliarie, & gl'Armizi, nō possono hauer campo, nè modo da
defendersi; & se ben di ciò vengono date le denontie all'Arsenal non sono
mai spedite, liquali disordeni non succederanno se fosse data esecutione
alle bone, & sante ordenationi di questo Consegio; Però essendo necessa-
rio farui quelle prouisioni, che sono convenienti per beneficio commune.

L'Anderà Parte, che non derogando ad altre Parti prese in questa mate-
ria circa li viaggi delle Naui, non possano nell'auenire i Patroni di esse Naui,
nè debbano partir da Venetia, e dalli luochi di Leuante, per ritornare in
questa Città, cioè d'Aleſſandria, Soria, & Costantinopoli, da mezo Noue-

C bre,

bre, per fino à li 20. di Gennaro, ma per sicurtà di esse Naui, & dell'i cauedali, debbano lasciar passar il tempo sopraditto dell'i Mesi del crudo Inuenno, per schiuar il pericolo grande del naufragio, in che possono facilmente incorrere, sotto pena alli Patroni, che partissero in detto tempo di Ducati cinquecento, & alli Parcenuoli, che li facessero partir di Ducati mille per cadauna volta, che contrafaccerò all'ordine predetto, la qual pena debba loro esser tolta per li Proueditori, & Patroni di esso Arsenal senz'altro Cōsiglio, & applicata alla sudetta Casa dell'Arsenal nostro, i quali Proueditori, & Patroni debbano hauerne special cura, & farne diligente inquisitione che non sia preterito il presente ordine nostro, nè posta alcuna Naue, o Nautilio tornar à viaggio nuouo, se non hauerà prima vn bolletino dall'Arsenal sottoscritto per duoi Proueditori, & duoi Patroni almeno con sacramento, che sia stata fatta inquisitione, & ritrovato, che non siano stati preteriti gli ordini sopradetti, nè posti no essi Proueditori, & Patroni dopo finito l'officio andara Capello, se non porteranno fede dal Secretario, che attendera all'Arsenal con sacramento, che habbiano fatta la sudetta inquisitione, & esequito quanto per la p'resente legge è disposto, & che parimente habbiano spedite tutte le denoncie, che li faranno state date circa il stracargar delle Naui douendo condannar tutti quelli, che stracagheranno, secondo la forma della parte presa in questo Cōsiglio del 1527. 12. Luglio, alla qual Parte sia aggiunto, che non si possa mettere roba davanti il Balaor, nè sopra il Balaor, su la Tolda di fuora via del Caſſaro, nè sopra il Caſſaro, & l'Amiraglio, che per essa Parte è obligato andar à veder se le Naue haueranno stracagato, ritrovando, che habbino contrafatto, & denunciando debbano hauer vn quanto delle condannason, che fossero fatte, douendo il restante andar secondo, che per la detta legge è disposto.

In materia di tuor danari à Cambio à risigo di Naue.

1585. Adi 4. Agoſto nel maggior Conſeglio.

Che per autto ita dì questo Conſeglio ſia statuito, che nè dalli Marina ri, nè da altri ministri di vafelli ſudditi nostri poſſano eſſer tolti à modo alcuno derari, o robbe à cambio, o riſigo di Naue, ſia folamente alli Patroni, ouer ſcriuani d'elli vafelli lecito per ſemplice biſogno, & occorenze del vafello ritrouandosi per il viaggio in neceſſità pigliare quel tanto, & non più che li ſarà neceſſario per parer della maggior parte del Conſeglio di XII. di quella Scala, oue li ritrouerà il vafello, & non altrimenti, ſotto pena alli contraſcienti, che daranno per il modo ſopradetto roba, o danari, di perder il capitale, il qual ſia irremiſibilmente applicato vn terzo all'accuſator da eſſer tenuto ſecreto, & li altri doi terzi alla Caſa de l'Aſenal

senal nostro, & à quelli che riceueranno essi danari, ò robbe come di sopra oltre l'hauer à restituir il capitale intieramente , di stare Anno uno in Prison serrato , ò altra pena corporale ad arbitrio dell' Auogadore nostri di Commun , aliquali qui sta esecution sia particolarmente commessa , & tanto sia deliberato , per leuar l'occasione à gli homini cattivi l'insidie per tal via di cambij à risico di Nane, alla sicurezza di vasselli .

Et la presente parte sia publicata sopra le Scale di San Marco , & di Rialto ad intelligenza di ciascuno , & ne sia mandata copia oue farà bisogno .

In materia de Naufragij .

1586. Adi 28 Zugno . In Pregadi .

E Manifesto a ciascuno di questo Conseglie il disordine graue , & di pessimo esempio introdotto ne i casi dell' naufragij , che succedono nelle acque , & alle rive dello Stato nostro da Mare , & quanto sia necessario far ui prouisione , accioche à coloro , che incorrono in questa calamità , non sia accresciuto danno , & afflitione , ma prestato anzi da Rappresentanti , & Ministri nostri ogni aiuto , & fauore in solleuazione così de sudditi come de Forestieri , conforme al giusto , & Christiano instituto della Signoria Nostra . Però hauuto anco in tal materia il paret dell' Cinque Sauij nostri sopra la Mercantia .

L'anderà parte , che ogni volta , che occorreranno di simili naufragij di qualunque forte di Naue , ò Nauili , nelli luoghi del nostro Stato da Mare , debbino ester obligati li Rettori , che per tempora faranno di quel loco , sotto la giurisdicione del quale sarà occorso il naufragio immediate dopò hauuta la cognizione di esso , far far publici Proclami con quelle pene che à loro parerà , che non sia tolta , nè asportata cosa alcuna di essi naufragij , & che qualunque persona , & sia chi si voglia , ne hauesse alcuna presso di sé ò altroue , debba di subito presentar , & consegnar il tutto in mano di essi Rettori , & se sapesse , che alcuno altro hauesse di esse robbe ; sia tenuto à manifestarlo con libertà in queito provisorio di metter tutti quelli ordini , & far tutte quelle esecutioni , che possono coadiuuate la recuperatione . Debbono oltra di ciò immediate far chiamar Conseglie di XII. nel qual si debba far interuenir il Patron del Vassello il Scruian , & altri più pratici , sì del Vassello come di quel loco , & le si potrà dell' Mercanti Pasleggieri . Il qual Conseglie dopò ridutto , & figrametato , si a in obbligo di far elezione di quanti operari faranno stimati bisognosi per detta recuperatione ; douendo parimente far elezione di doi topraftanti , persone di buona fama , & intendenti ; i quali insieme con il Cancellier di quel loco siano obligati di hauer cura , & proueder condilgentia alla recuperatione , do aen lo ca-

daunò di lotto separatamente tener conto distinto, & particolare della quantità, & qualità della Mercantia che si ricupererà, con le sue Marche, & segnali & quella far gouernar, & restaurar secondo il bisogno, & poi riponner in vn magazeno, & haucr vna chiaue per uno.

Che questi similmente si no obligati di giorno in giorno, se farà possibile, se non in quel più breue termine, che si potrà per la lontananza del luogo, dar relatione alli Rettori di quanto haueranno operato, & separatamente presentar vna nota in Cancellaria del recuperato non permettendo che alcun ministro della Nau, o Vassello naufragato possa participar di utilità alcuna come mercenario: essendo obligato il Scriuano di essa Nau e Nauilio de tenir ancor lui conto particolare come faranno li detti soprastanti, al quale li debba correr per quel tempo il salario istesso, & le spele del vitto solamente, che haueua della Nau, o Nauilio. Et se li mercanti interessati mandassero loro, o gli assicuratori suoi agenti per tal effetto, possino all' hora, secondo che parera a' loro agenti, o continuare, o celsar dall' opera. A quelli che faranno eletti per la recuperatione, sia assignato quel tanto giornalmente per loro mercede, che parera al detto Conseglie di XII. Alli soprastanti, che faranno eletti, sia deputato solamente quel salario, che parera al detto Conseglie di XII a giorno per giorno in danari contadi. Il Cancellerio sia satisfatto per le scritture solamente, che sara in simili occasioni, secondo la Tariffa ordinaria dalle scritture, che fa per altri conti. Et il Cauallier, Cōtestabile, & altri officiali iusta la Tariffa loro ordinaria, & alli Rettori per recognitione dell' opera, & diligētia loro sia assegnato di tutto quello che si recuperera, doi per cento solamente tra tutti in danari contadi, senza che possano conseguir alcun' altro beneficio, né di regalia, né di donatione, né in qual si voglia altro modo che dir, & imaginari possa, sotto debito di sagramento, & sotto le pene statuite dalle Leggi a' furanti in caso di contraffattione. Et perche potria occorret, che non si trouasse danaro per la satisfattione dell mercenarij, che giornalmente si adopereranno, sia perciò per il Conseglie di XII, fatta elettione di doi, i quali siano sacramentati, che debbano vender con quel mazor vantaggio, che sia possibile, tanta di essa mercantia recuperata, quanta che farà bisogno per la satisfattione di detti mercenarij: laqual vendita non vaglia se non farà approbata per il Conseglie di XII. Non potendosi in modo alcuno per tali pagamenti far alcuna distributione, o compartita della robba recuperata, la qual tutta (di quelli naufragij però, che faranno destinati per Venetia) sia mandata in questa Città nelle Doane solite, di doue non possa esser estratta, se prima non saranno stati satisfatti in contadi li sopra scritti Rettori, & Cancellieri, come di sopra. Et perche similmente potra auuenir naufragi di Vasselli, o Mercantie non possino esser letiate se non farà prima satisfatto quanto si deve, come è sopradetto. Essendo obligati li Rettori di mandar la copia

la cōpiā di tutte le scritture, processi, & inventarij alli Cinque Sauij nostri sopra la Marcantia liquali Rettori debbano far similmente formar diligente processo della causa del naufragio per inquisitione, & quello mandar alli Augidori nostri di Commun, accio che sia amministrata Giustitia contra quelli, che per auuentura malitiosamente haueffero procurato simil naufragio. Et la esecutione della presente parte sia commessa alli predetti Cinque Sauij nostri sopra la Mercantia, liquali debbano espedit sommariamente le differentie, che pōtranno occorrer alla giornata in tal materia, esendo tenuti al ritorno portar legitime fedi di hauer esequito ad vnguē la presente deliberatione. Della quale sia mandata copia à tutti li Rettori, & Rappresentanti nostri di Mar, & anco alli Capi dell'Armata nostra, regalandola anco nell'auuenire in tutte le loro commissioni con espresso ordine à tutti di essequirla, & farla esequire inuiolabilmente.

1586. Adi 26. Settembre.

Essendosi molto ben conosciuto da nostri maggiori il dāno che sentiuā questa Città, & sudditi nostri per le assicurazioni, che si faceuano sopra Nauilij forestieri, liquali non si sapendo di che qualita fossero, si poteua incorrere in grandissimi risighi, fu da loro con diuerse leggi strettamente prohibito, che alcun Cittadino, suddito, o habitante in quella Città non potesse assicurar detti Nauilij forestieri, nē manco le robbe, che sopra essi erano catiche: ma perche il mancamento de' Nauilij Venetiani, per necessità di alcune robbe, che bisognauano alla Città, molte volte era necessario valersi di essi, però in diuersi tempi questa prohibitione per parte di questo Consiglio, fu dispensata in casi particolari. Delle quali concessioni, e dalla longhezza del tempo le sopradette parti di prohibitione sono andate in disfuetudine, & quasi che in obliuione. Onde l'uso della Piazza ha causato, che siano fatte sententie da' Magistrati nostri contra esse patti, da che al presente ne nasce un grandissimo inconueniente, che ben spesso gli huomini senza alcun rispetto, posponendo ogni obligo di conscientia, si fanno assicurar sopra Nauilio che quasi non possono star sopra acqua, & che a pena sono fuori dell'iporti, che vanno a fondi, con esterminio di questa Piazza, Cittadini, & sudditi nostri, & non douendosi restar di prouedere a colla di tanta consequenza.

L'Anderà parte, che per l'auuenir non possa alcuna persona, sia di che condition efer si voglia, Nobile, Cittadino, suddito, o habitante in questa Città, & stato nostro, o altro che si sia assicurare, o farsi assicurare di robba ouer Nauilio, così Venetiano, come forestiero, o per scrittura, o in fede come s'intende, che molti usano al presente, che non venga in questa Città, o non si parta da essa, per andar doue si voglia, o da altri luochi sudditi nostri

che

che vada in Leuante, ò in Ponente fuor di questo nostro Colfo sotto pena così al sicuratore , come a chi si farà assicurare di perder la mità di quello importa il capitale , che vien assicurato , la qual mità debba esser diuisa , trā l'accusator & l'Officio di i contoli di Mercadanti (a chi sono raccomandate le assicurazioni delle Navi) f cendone l'esecuzione . Né alcun Magistrato possa in alcun delli c si sopradetti suffragar , né far sententia di alcuna sorte in questo proposito & facendosi sententia li Auditori Vecchi hab bino autorità di tagliarla , ienza altro Conseguo , il qual taglio fatto , conseguono essi Auditri le pene sopradette , & se alcun delli contrafacenti venirà ad accular l'altro , resti libero della pena , sij tenuto secreto , & guadagni la mità della pena dell'accusato , come di sopra , nè in questa materia possi esser fatta grata , & è remissione alcun . & il S. nsario mesetto ò altri che servisero a detto esecutio faceste far simil so te di assicurazioni , s'intendi bandito di questa Città per anni cinque , paghi in danari contanti al Magistrato , che farà l'esecutione ducati ducento & sia priuato di essercitar simil sanitaria in perpetuo ma accusando egli , chi hauesse fattosi assicurare ò assicuato contra l'ordine della presente parte , sij esolto , guadagni le pene sopradette , & sij tenuto secreto . Et questa sorte di giudicio sij fatto dalli Cō soli di Mercadanti summariamente , & anco per via d'inquisitione , a' quali come cosa di molta importantia sia raccomandata la presente parte .

In materia del cargar le sei per cento in coperta sopra li Vasselli .

1589. Adi 4. Nouembre .

Dal ricordo presentato alla Signoria Nostra , per il fidel Pietro Breui , & dalla risposta della Signori Sauij , sopra la mercantia , hora letta in questo Conteglio ha inteso il gran maleficio , che questa Giustitia nostra viena sentire , per l'abuso , & disordine del modo dellli Parcenuoli , & Patroni de Marciliane , & altri Vasselli , che conducono Oglie della Puglia , vini & altre mercantie de Leuante , nel caricarle in coperta , fuori d'ogni douere , da che nasce che in bisogno de fortuna , ò di combattere restando impedite le artellarie , & altri armizzi non possono li marinari hauer campo , nè modo da difendersi dalla fortuna del mare , nè da assalto de corsari , onde ne fengeno molti naufragij , & prese di essi vasselli : non tenza detrimento pubblico , & danno de particolari persone , & douendosi a tal inconueniente p o uedere , con opportuno rimedio , & per beneficio dellli nostri mercanti , come per conseruatione delle Marciliane , & Vasselli sopradetti .

L'Anderà parte , che salue , & riseruate tutte l'altre parte in tal materia disponente , sia per autorità di questo Conteglio preso , & fermamente statuito , che alcun Patron de Marciliana , ò altro Vassello , non possi per l'auenir

23

uenir sotto pena de ducati ducento per cadauno viaggio caricar in coperta , ò sotto il cassaro , più di sei per cento dell' Ogli , ò altra Mercantia che haueranno caricata sotto coperta , le qual però sei per cento , in occasione di ghetto debbano esser poste à varia giusto alle leggi , acciò di questa maniera possino contrapesar le Ancore , Gomene , & altri armizi , che per ordinario si tengono à proua , sotto el ballador . Non potendo essi Patroni caricar fuori del Cassaro alcuna sorte di Mercantie , riseruate però sempre le ordinarie portade de marinari , come il solito , & esiendo parimente le medeme pene nell'aauenir : Prohibiscono alli parceneuoli , & altri , che faranno fabricar Marciliane , ò simili Vastelli , di poterli far raggiunger altra coperta , che le duei con quali sono fabricate al presente .

Et perche si possi in ogni tempo sapere , che à queste deliberation nostre venghi dato la tua debita esecutione , sia parimente preso , che nell'arrivo in porto de tali Vastelli debba l'Armiraglio del Porto sudetto , veder diligentemente se dalli loro Patroni , sarà stato contrafatto alle sopradette deliberationi , & ritrouandosi alcun contrafaciente , per relation di esso Armiraglio , ò altro denonciante giustificherà la contrafattione , habbino esso Armiraglio , ò altro , vn quarto della sopradetta pena , da esser irremissibilmente riscossa dalli Patroni all' Arsenal , ouero dalli Signori Sauij nostri sopra la Mercantia , ò cadauno de quelli Magistrati sia commessa la esecuzione della presente Parte da esser publicata nelli lochi soliti , & gli altri tre quarti applicati all' Arsenal nostro .

In materia di ogni sorte di Naue .

1598. Adi 18. Zugno . In Pregadi .

COnoscendosi dall'isperienza non esser osteruato quello , che con molta prudenza è stato deliberato da questo Consiglio del 1527. 12. Luglio , intorno al caricar delle Nauj , & 1569. 8. Zugno , circa il nauigar di quelle , anzi vedersi più che mai , che contra ogni ragione , & douere sono caricate sopra la broca , portando , e sopra la Tolda , & in altri luoghi intolti molte mercantie , con graue pericolo , così di fortuna di Mare , come de Costari , per esser impediti alli seruiti , & al combatter , & insieme , che nauigano da tutti li tempi , & nel cuor dell'inuerno con manifesto pericolo , & esterminio così delli vastelli come della mercantia , & marinari à graue pregiudicio del publico , & particolar seruitio ; al che douendosi opportunamente proueder .

L'Andra parte , che tutti li Parceneuoli di Naue , & altri Nauiliij di che condition esser si voglia , che partiranno da Venetia , & dalli luoghi di Leuante , per ritornar in questa Città nel tempo prohibito per la detta legge

1599.

1569. 8. Giugno, allaqual non s'intende derogato in alcuna parte, & che
 eargeranno sopra la broca, & in coperta, com'è dichiarito nella Parte so-
 pradetta 12. Luglio 1527. laqual parimente resti nel suo vigor, ouero che
 cargassero sopra il Castraro, Balaor, Camera del Patron, para saltie, & che te-
 nistero le botte dell'acque sopra la Tolda, com'è introdotto da certo tem-
 po in quā non possano per qual si voglia caso di guasto, di getto, o perdita
 di qual si voglia imaginabil cosa, etiam di perdita di barca, taglio di Gome-
 ne, Arbori, o altro buttar Varea di sorte alcuna, nè prouar fortuna, in mo-
 do, che non habbino da conseguir refacimento delli danni, e perdite dalli
 mercanti, che hauessero mercantie sopra dette Naue, ma tutto debba an-
 dar à loro danno, con obligo di refar, & resarcir li mercanti di quel danno,
 che hauessero patito nella loro mercantia per tal causa; & se li Parcenuoli
 in alcun delli casi predetti facestero sottoscriuer alcuna Varea dalli Capi de
 mercanti, ouero dalli tre quarti de' mercanti interessati in dette mercantie,
 o maggior numero, & similmente facestero alcun patto per via di scrittura
 à parte, o noleggiati, per li quali essi mercanti si obligassero a detta Varea,
 nè vagliano esse scritture, & noleggiati in niun modo, le sottoscritioni sia-
 no nulle, & di niun valore, come se non fussero fatte, nè per quelle possi es-
 ser fatta ragion da alcuno Giudice, o rappresentante nostro: & oltre di ciò
 quello farà deputato alle Varee che ne gli predetti casi gettasle essa Varea;
 se farà principal, sia priuo dell'officio suo, & se fusse sostituto sia priuo per
 dieci anni di non poter esercitar alcun'officio in questa Citta Nostra, &
 quanto hauerà operato contra al presente ordine sia nullo, & di niun va-
 lor: siano in oltre obligati l'Armiraglio dell'Arsenal nostro, o altri, che ha-
 ueslero tal carico; immediate gionte le Naui, andar a veder se esse, o altri
 Vasselli haueranno passato la broca, o segnal, doue è deputato il cargar, &
 tutto quello troueranno di stracarico, ouero non, riferirlo con loro giura-
 mento all'Arsenal nostro, acciò li mercati, & altri interessati possano veder
 se la relation sara vera, o no; essendo obligato il Nodaro immediate, che tal
 relatione farà fatta, notarla distintamente, come farà stata refatta, in pena
 de Ducati 200. & in caso, che li sopraditti non andassero a far la relation,
 di sopra dichiarita siano, & s'intendano immediate priui del loro carico, &
 oltre di ciò caschino alla pena di Ducati 200. la mità della qual, se vi farà
 denontiente, sia sua, & il resto applicato all'Arsenal nostro, al qual sia com-
 messo l'execution della presente deliberatione, & non vi essendo denon-
 tiante, resti tutta essa pena all'Arsenal predetto, & in tal caso sia anco in li-
 bertà de'Capi, & Mercanti interessati, mandar doi periti, quali habbiano a
 veder se starà stracarico il Vassello, o no, & far la relation all'Arsenal, nel
 modo sopradetto, & di più far esaminar per venir in luce delle cose pre-
 dette, il che sia dell'istesso valor, come se fusse fatta per l'Armiraglio, o altri
 deputati, & trouando in alcun delli casi predetti, che sia stato transgresso
 siano.

Siano esequite le leggi sopradette in uiolabilmente. Et la presente Parte per intelligentia di cadauno sia ogn'Anno publicata nel Mese di Marzo , & Agosto , & intimata al detto tempo anco alli Parcenuoli delle Naui , & altri Nauij , & anco alli Admiragli nostri del Porto di Venetia , & Malamoco ; liquali non possano in niun modo nel tempo prohibito della sopraditta legge condur essi Vasselli fuora del Porto , sotto pena d'immediata priuation dell'officio suo , & tamen intimata , & publicata , ò nò , debba sempre hauer l'intiera sua esecutione & siano così questa , come le nominate di sopra poste in Stampa , & mandate al Bailo in Constantinopoli , alli Consoli in Soria , & Alessandria , alli Reggimenti di Candia , Canea , Zante , Cefalonia , & Corfù , & altri luoghi doue farà bisogno , perche habbino ad offeruarle , & farle offeruar da cadauno , nel modo di sopra dechiarito .

In materia , de Naui , Marciliane , & altri Vasselli da carico , & de Marinari , che naui gheranno sopra di essi .

Adi 31. Agosto , 1602.

CHe à tutti quelli , che vorranno fabricar Naui in questa Città , e Dogado , Terre , e luoghi del Dominio nostro , sia per anni cinque prossimi venturi , delli denarj à questo deputati concessò imprestido con le solite piezarie , e con tutti gli altri obblighi , modi , conditioni , & fedi , che sono dechiarite dalle Leggi nostre in tal proposito disponenti .

Quelli che fabricheranno Naui in questa Città , e Dogado , hauér debbano l'infra scritto imprestido , come di sopra videlicet . Per ogni Naue da botte quattrocento fin seicento ducati otto per botta : da botte seicento in su ducati dieci per botta : non potendo però hauer imprestido per più che per mille botte . Et quelli che fabricheranno Naui fuori del Dogado nelli luoghi nostri , hauer debbano , vt infra videlicet . Per ogni Naue da botte quattrocento fin seicento ducati sei per botta , da botte seicento in su ducati otto per botta : non potendo medesimamente hauer imprestido per più , che per mille botte . Li quali tutti imprestidi li siano sborsati , la metà di essi quando sarà fatta la prima coperta , & l'altra metà al finir di tutte due le coperte , iusta le leggi , & ordeni in tal proposito . Douendo essi imprestidi ester restituiti in termine di anni dieci a tanto all'anno a portione , sotto quelle pene , che sono dechiaride da esse leggi , e non possa esser tolto alcun piezo per maggior summa de ducati tre mille .

Quanto veramente alli Galioni , che si fabricheranno nel Regno di Candia con obbligo di nauigarli alla latina , si douerà far quanto prima particolar deliberatione , e trattando quelli , che ne fabricheranno habbiano l'imprestido deliberato da questo Conseguo , & godano li priuilegij di antianità ,

nità, & altro iustagli ordini del Dilettissimo nobil nostro Giacomo Fosca-
rini Cavalier, & Procurator, mentre era Proued. Generale, & Inquisitor
nel Regno di Candia.

Che tutte le naui nostre Venetiane, & de sudditi nostri nelli Cargadori,
& Scale di Alessandria, Soria, Constantinopoli, & ogni altro luogo, così
suddito, come alieno, doue siano Rappresentanti nostri, o Mercanti nostri
sudditi: siano sempre preferite nel cariar per Venetia à cadauna Naue fo-
restiera, & il medesimo sia anco osservato, & esequito in questa Città, do-
ue siano sempre preferite le Naui Venetiane, & de sudditi à qual si voglia
altro Vassello forestiero.

Dechiarando appresso, che per l'auuenire quando capiteranno Vasselli
forestieri in questa Città, alli quali per la parte di questo Cons. del 1543. è
stata data licentia, di cariar quando habbiano condotto in questa Città la
maggior parte del suo carico, per ogni luogo; Che non possa esser data li-
centia per l'auuenire, se prima non haueranno condotto in questa Città li
dui terzi del suo carico, & che non habbano discaricato mercantie, nè dà
vna parte, nè dall'altra del Golfo nostro: La qual licentia non li possa esser
data, se non per quelli luoghi di doue saranno esse Naui, o Vasselli, cioè à
Ponentini per Ponente, & a Leuantini per Leuante, sotto tutte quelle pene,
oblighi, & altre conditioni dechiarite in essa parte; la quale così regolata nel
resto hauer debba in tutte le sue parti la sua debita essecutione, come stà, &
giace; & contra gli inobedienti habbano autorità in questa Citta li Cinque
Sauij nostri alla mercantia, & nelle altre Scale li rappresentanti, di deuenire
a quelle pene che si pareranno conuenienti per essecution del presente
Capitolo.

Non possano sopra questa piazza esser assicurate Naui, o altri Nauili
forestieri, che saranno comprati da nostri Venetiani, o sudditi, se non per li
dui terzi del valor di essi Vasselli espediti, & alla vella, con licentia però dell'i
Sauij nostri alla mercantia, li quali hauuta informatione da periti con giu-
ramēto, debbano à bossoli, & ballote darli quella stima, di viaggio in viag-
gio iuxta esse depositioni, & con quei ordini, che pareranno loro conve-
nienti: accioche possano esser fatte le sicurtà per li due terzi solamente di
quanto farà da essi alla Mercantia terminato: Douendo dette Naui esser
gouvernate, & commandate da Officiali tutti sudditi nostri, o Greci, & ciur-
mate da Marinari almeno per li due terzi per sudditi o Greci, & le sicurtà,
che saranno fatte contra il presente ordine, siano nulle, & di nūn valore.

Che a tutte le Marciliane, che si fabricheranno dopo la publication
della presente parte, sia prohibito cariar, far nolleggjati, nauigar, & far
viaggi per li luoghi, & Scale di Leuante; le quali scale siano, & esser debba-
no riservate per conto delle Naui sopradette: ma possano solamente nego-
tiare, & nauigare per il Golfo nostro, & arriuar fino al Zante, dal qual luo-

go in poi s'intenda la loro prohibitione per Leuante. Douendo li Sauij alla Mercantia, & altri Rappresentanti nostri deuenir contra gli inobedienti, & trasgressori à pena di bando alli Patroni, & perdita di Vasselli alli Portioneuoli, & altre pene che li parerà meritare la transgressione. Quanto veramente alle Marciliane fin' hora fabricate, debbano in termine di giorni vinti prossimi farsi vdir gli interessati dalli Cinque Sauui nostri alla Mercantia, & ne sia da loro fatta relatione alli Sauij del Collegio nostro, di quali siano obligati inimmediate consultar questo particolare di esse Marciliane, & venir con le loro opinioni a questo Consegglio.

Sia ancora di più preso, & deliberato, che alli Marinari, che nanigheranno sopra le dette Naui, siano inuiolabilmente osservati, & esequiti li privilegij, & gratic concesse loro dal nostro maggior Consegglio sotto 12. Maggio 1414. & 12. Febraro 1497. & di più

Che essi marinari non siano obligati pagar Varie, Cottimi, ò Tanse di forte alcuna, nè qui, ne in Leuante per conto delle sue portade.

Che le portade di essi Marinari siano poste sopra il Schermo della Naue, si come si faceua per il passado, & essendo quelle poste sopra coperta in caso di getto, quelle li siano pagate per li portioneuoli; essendo che il cariarsi Mercantie sopra coperta è prohibito dalle leggi nostre.

Nel tempo, che essi marinari staranno in contumacia, per li Sanità al Lazareto, li sia data la pantatica, come se fossero in Naue al viaggio, da esser posta questa spesa a Varia, sopra la Naue, & mercantia iuxta l'ordinario.

Che sia osservato l'antico costume ad essi Marinari, & Ciurme, che possano hauet la beuanda, & biscotto per il necessario seruitio del viuer loro dalli patroni delle Naui sopradette

Che li salarij alli Marinari, & Ciurme souradette, non possano loro esser sequestrati da alcuno per qual si voglia publico, ò particolare.

Che le case pertinenti per ordine de testamenti à Marinari non possano per alcun modo esser concesse ad altre persone, che ad essi marinari.

Et non essendo osservati li sopradetti ordini possano comparer gli interessati innanzi alli Sauij alla mercantia, li quali debbano, secondo che parerà alla maggior parte di loro farli osservar, & eseguire.

Adi 19. Settemb. 1622. Publicata sopra le Scale di S. Marco, & di Rialto.

In Parte del 1605. 16. Aprile. In Pregadi.

LE Naue poi Venetiane, e de sudditi dello Stato nostro, che saranno destinate per Soria, Alessandria, Constantinopoli, & altre scale di Leuante (oltre le revisioni, che per il carico loro, & altro à cadauna deuono esser fatte, secondo la disposition delle leggi, le quali in tutte le loro parti siano inuiolabilmente esequite con tutte le Natii, che doueranno partir tanto

D 2 per

per li sopradetti, quanto anco per tutti gl'altri viaggi) nō possano partir da questa Città, se anco prima dalli Proueditori nostri all'Armar, & quando loro non potessero ritrouarsi dalli Proueditori del Collegio della militia da Mar, non saranno state diligentemente rivedute le loro genti, le armi, e le Munitioni per esser sicuri, che habbino il numero, la qualità, e sufficienza esse genti, e le necessarie Munitioni, facendo supplire in ciò ad ogni mancamento per la debita essecution delle leggi, & Ordini in tal proposito, & di tutto sia di viaggio in viaggio fatta particolar nota da esser letta nel Collegio nostro prima, che si possa ballottar in esso il solito Mandato di condur le Naui fuori del Porto, & sia l'istessa nota anco tenuta nell' Officio dell'Armamento, al quale debbano li Patroni delle Naui al ritorno loro riportar fede da quel Console, o altro Rappresentante, o Ministro publico, doue saranno state di hauerli fatto riveder legenti di esse Naui con distinta espressione in essa delli nomi loro, perche resti leuata di questa maniera l'occasione delle fraudi non potendo esser espedito nel Collegio nostro il detto Mandato di condurle fuori del porto se nō si hauerà fede sottoscritta con giuramento per due Proueditori all'Armar, o Proueditori nel Collegio della Militia da Mar, chiesa stato adempito l'obligo loro conforme alla presente Deliberatione.

Et perche le Naui, che haueranno à condursi alli detti Viaggi siano ben prouiste, & habbino questa quantità, & qualità de genti, che al gouerno di esse sono necessarie, debbano li Proueditori all'Armar insieme con li Proueditori del Collegio della Militia da Mar prender buona informatione da persone più prouette nella marinareccia di quanto stimeranno necessario per assicurarsi se le Naui saranno sufficientemente prouedute, e secondo che si presenteranno le occasioni, & che giudicheranno per la qualità delli viaggi, & del carico di esse douersi per quelle occorrenze dar qualche accrescimento al numero ordinario de Marinari, e de Bombardieri, diano con loro Terminatione carico alli Parcenuoli della quantità, e qualità delle genti, che doueranno esser accresciute & si come tutte quelle genti, che per ordinario sono obigate di hauer le Naui doueranno esser pagate secondo'l consueto, così l'accrescimento, che di più per occasion, e rispetto straordinarij fosse fatto di altri Marinari, e Bombardieri sia pagato à varia solita per quel tempo, & nel modo, che dalli medesimi Magistrati sarà Terminato à quali in questo s'intenda concessa la debita autorità.

In materia di assicurazione di Naui.

1605. Adi 17. Settembre.

L'Anderà parte, che imponendosi silentio alle contrafattazioni commesse dalli Mercanti della Piazza di questa Citta alla parte predetta dell'anno

l'anno 1586. che fu presa, senza poi essere stata esequita fino adi 11. Ago-
sto 1604. che li predetti Mercanti della Piazza porsero la loro supplicatio-
ne hora letta, sia cominesso a' Consoli nostri di Mercadanti, che debbano
nell'auuenire proseguire contra tutti quelli che dal detto tempo in poi di
11. Agosto 1604. hanno contrafatto, & secondo la continentia di essa me-
desimamente procedere, tanto per denoncie, che fossero date, quanto per
via di inquisitione contra tutti quelli, che in qual si voglia modo ad essa
contrafaccersero; douendo tutti i Sanseri, & mesetti, per mezzo de' quali fa-
ranno fatto sicurtà in questa Città, datle in nota al detto Officio de' Consoli,
di tempo in tempo, accioche tanto più facilmente possano procedere
contra i contrafattori sotto tutte le pene ad essi Sanseri contenute nella
sopradetta parte, la quale debba dal Nodaro del detto Officio esser ogn'an-
no fatta publicare, sotto pena di priuation dell'Officio suo, & nondimeno
publicata, o non publicata hauer debba sempre la sua debita esecutione.

Eti Consoli predetti siano obligati ogni anno formar proceso per via
d'Inquisitione per poter sicuramente venir in luce della verità di quanto sa-
rà seguito, non potendo dopò vsciti dal loro Officio andar a Capello, se nō
porterāno fede al Secretario deputato alle voci, fatta dal Nodaro, & sotto-
scritta con giuramento dal Fiscale del detto Officio di hauer ogni anno for-
mato proceso per via d'Inquisitione iusta la forma della presente parte.

In Materia che li Marinari possano portar per conto suo fino ducati vinti
di Mercantia senza pagar alcuna grauezza.

1608. Adi 3. Ottobre, In Pregadi.

COnosce cadauno di quanto vtile, & commodo sij in questa Città la
Nauigatione, & come sia necessario per il mantenimento, & augumen-
to di essa fauorire, & aiutare la Marinarezza con Priuilegij, & Benefi-
cij, in modo, che allettati da questi, pensino non solo quelli, che esercitano la
ditta professione al presente di continuarsla, ma si animiscano anco di
quelli altri ad incaminarsi in essa, & però

L'Anderà Parte, che oltre quanto fu deliberato del 1414. 12. Maggio,
& 1602. 31. Agosto in proposito di conceder Priuilegio alli Marinari che
nauigano con Nauj, & altri Vasselli sudditi de poter portar robbe per il val-
sente de ducati dieci senza pagar Datio, ne Cottimo di sorte alcuna, sij al
presente preso per le cause espresse, & nella loro supplicatione, & nelle ri-
sposte dalli Cinque Sauij alla Mercantia, & delli Cottimieri, di tutti tre li
Cottimi, che la portata di essi Marinari in luoco delli detti Ducati dieci,
s'intendiesser de Ducati vinti, della quale non siano tenuti pagare ne Da-
tio, ne Cottimo alcuno, accioche con questo benigno souegno questi po-
ueri

38

ncrì hiromini nella qualità de' presenti tempi, habbino modo di continuare consolatamente, & con quel frutto che ricerca seruitio tanto importante, e così necessario, & fruttuoso in questa Città nostra.

In materia de Nau, Marciliane, & altri Vasselli da carico, & de Marinari, che nauigheranno sopra di essi.

1622. Adi 13. Settembre, In Pregadi.

Sono così importanti li disordini, che s'è inteso dalla scrittura hora letta de' Cinque Sauij alla Mercantia giornalmente seguire per l'abuso introdotto da alcuni Parcioneuoli, & interessati nei Vasselli Venetiani nell'antianità, che li è permessa dalle Leggi di caricare alle Scale di Leuante a Vasselli Forestieri & in particolare con quella dell' 31. Agosto 1602. dipotter esser preferito nel carico, così in questa Città per le Scale del Leuante, come in quelle per questa medesima Città a qual si voglia forestiero, poiché questa deliberatione male interprerata nella esecutione, ha bisogno di regola, in modo, che habbia il suo debito fine, poiché fin' ora con danno pubblico, e particolare non è stata esequita nel modo, che è stata prudentissima la intentione di questo Consiglio; Però

L'Anderà parte, che come viene raccordato dal Magistrato sopradetto de' Cinque Sauij, sia preso, e fermamente statuito, che i Vasselli Venetiani, che vengono ispediti alle Scale del Leuante, siano posti all' ordine, così di gente, come di arme, quante possino bastare al bisogno, & alla propria difesa, e li sia prohibito il darsi in nota nell' officio sopradetto de' Cinque Sauij, o altro luogo, se non haueranno fede dal Magistrato alla Sanità di esere ispediti dalla contumacia, & anco dal Magistrato all' Arsenal, che sia finita la contia, alla quale fossero stati posti. Si parimenti preso, che quando qual si sia qualità di Vassello, si hauerà fatto notare nell' officio sopradetto de' Cinque Sauij, o altrove, per andare ad' una Scala, non possa in alcun modo, nè per qual si voglia causa esser mutata, ne sotto qual si sia pretesto cambiata con altre; se però la licenza di poterlo fare nonsarà decretata dal Collegio nostro con le strettezze de' quattro quinti, ordinate prima da' Consiglieri sopra la supplicatione, che douerà esser presentata, le risposte da' Cinque Sauij sopradetti alla Mercantia con loro giuramento, e sottoscritione di mano propria, & lette al predetto Collegio prima dell' approbatione, o ballottatione della Licentia per la permuta della scala; & ogni nota, che fosse fata in contrario, resti nulla, e di niun valor, come se fatta non fosse, e chi la facesse, incorri nelle pene, che pareranno alla giustitia. Resti appresso prohibito a chi voglia, il riceuer noli di quelle mercantie, che fossero caricate sopra Vasselli forestieri, sotto pretesto, che per l'ancianità doverianeo

ueriano esser sopra Naui Venetiane caricate come fin' hora s'intende esser seguito, poiche questi dannosi abusi portano, come s'intende, grauissimi incommodi à questa Piazza per la interruzione del negotio, & altro inconueniente maggiore. Quelli, che contrafaranno alla presente deliberatione, siano castigati co'l mezzo dell'Auogaria di Commun: Per quello veramente si aspetta alla ordinaria espeditione delle Naui, mà nel modo disopra espresso, la esecutione sia commessa a Cinque Sauij sopradetti. Nel resto la suddetta deliberatione 31. Agosto 1602 sia nel suo vigor di prima: Et la presente deliberatione sia publicata ne' luoghi soliti, & fatta stampare à chiara notitia di cadauno.

Adi 19. Settembre 1622. Publicata sopra le Scale di S. Marco, & di Rialto.

In materia de Assicuration de Naui.

1624. Adi 12. Marzo, In Pregadi.

Grandemente importando per molti rispetti, ma specialmente perche li parceneuoli siano con ciò maggiormente ecitati à quello, che conviene, & resti rimosso ogni dubbio di fraude, & ogni dissidentia, che il capitolo hora letto di parte di questo Conseglio 1602. 31. Agosto, che prohibisce il potersi assicurar Naui, o altri Vasselli de nostri Suditi per più dell'i due terzi del valsente ispediti, & alla vella, sia puntualmente esequito, & non possano gli huomini artificiosi, & di poca conscientia preuaricar per modo alcuno dall'adempimento di questa tanto giusta, & ragioneuole deliberatione; sia commesso alli Cinque Sauij alla Mercantia, à quali dalla parte suddetta resta raccomandato questo negotio, che debbano deputar à bosoli, & ballote quattro Soggetti di conditione, & buona fama, che siano stati Patroni di Naue, da quali di volta in volta, che li Vasselli vorranno andar alli viaggi, siano di uno in uno con la presentia di uno almeno di essi Cinque Sauij, & di uno degli Proveditori all'Armar, stimati del loro giusto valsente nel stato, che si ritroueranno alla vella, & delle loro stime con giuramento sia tenuto registro in un libro à posta nell'Officio didetti Cinque Sauij, & quando li parceneuoli eccedessero nell'assicurarsi di più dell'i doi terzi, & per più del vero valsente di essi giusta la stima, siano, & se intendano in qual si voglia accidente decaduti senza altro, da ogni ragion, attion, & pretension contra li Assicuratori, ma ben ad essi Assicuratori siano tenuti pagar medemamente in ogni caso il pretio della sicurtà nella summa, che farà conueniente. Et sia mandata la copia della presente parte alli Cinque Sauij, & che la faccino stampar, intimar, publicar, & essequir, & sia mandata anco alli Proveditori all'Armar.

1624. Adi 22. Maggio. Publicata sopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & per Marco Benaglia Comandador.

In ma-

In materia di oblighi al Scriuan de Vasselli per il carico sopra
di essi di robbe, & Mercantie.

1627. Adi 17. Settembre, In Senato.

Essendo sommamente necessaria alcuna prouisione per euitar quanto più si possa le fraudi à pregiudicio de Dacij della S. N. nel carico di robbe, & mercantie sopra Vasselli, che partono da questa Città per Leuant.

L'anderà Parte, che dal Scriuan dellli Vasselli, oltre l'ordinaria nota di robbe, & mercantie, sia tenuto distinto, & particolar conto di tutte le Bollette delle robbe, & mercantie, che si caricheranno sopra Vasselli, che partono da questa Città, acciò che arriuati al luogo, dove sono destinati, possa esser incontrato il carico d'essi Vasselli così à Corfù, Costatnopolis, Soria, Alessandria, Smirne, come in altri luochi, dove saranno scaricate else robbe, & mercantie, & ritrouandosene, oltre le comprese in dette Bollette, siano irremissibilmente confiscate, con esser diuise in quattro parti, due della Signoria Nostra, vn'altra dellli Baili, Consoli, & Rettori nostri, & vn'altra al denontiante. Et sia commesso al Bailo in Costantinopoli, Consoli, & Rettori di Corfù, & successori, che debbano metter vn custode sopra ogni Vassello, che arriuerà ne' luochi à cadauno di loro soggetti, perche vi assista con diligenza fin tanto, che farà fatto il discarico di essi Vasselli à compita sicurtà, che non sian commesse fraudi, come riuscirà anco facile per l'assistenza, & incontro, che haueranno di altre persone, & Ministri Turcheschi.

Et sia commessa l'essecutione della presente Parte alli Cinque Sauij alla Mercantia con l'obligo, & con le pene, che loro pareranno al Scriuano dellli Vasselli per l'intiero adempimento di quanto di sopra. Et sia anco stampata ad inteligenza di cadauno.

In materia d'imprestiti per fabricar, & comprar Naui, & circa la licenza
di caricar sopra Vasselli forestieri.

1627. Adi 11. Decembre, In Pregadi.

Sia dal Magistrato de i Cinque Sauij alla Mercantia, publicamente fatto sapere, che quei de sudditi nostri habitanti in questa Città, & vi pagano le grauezze solite, & fanno con li fuoghi Veneti, che vorranno per anno vno, e mezo prossimo, comprar Vasselli Forestieri cō risolutione di nauegarli, & spedirli in ogni luogo per Venetiani di quel modo, & con quelle regole, che sono per le leggi disposto, si come per deliberatione di questo Conseglio de 31. Agosto 1602. vengono accomodati del danaro publico quelli,

33

quelli, che fabricano Nauj in questa Città, in ragion de Ducati diese per botte di portata da seicento in sù; così quelli, che compreranno Vasselli forestieri delle conditioni, & qualità, che qui appresso saranno dichiarite, & della stessa portata di 600. botte in sù senza minima difficoltà haureranno l'imprestito in ragion di Ducati quattro per botte.

Debbano questi che vorranno l'imprestito, proponer prima piezi che siano di facoltà, & credito tale che possano esser volentieri accettati, le approbationi de quali doueranno esser fatte nel Collegio nostro à bossoli, & ballotte, con l'interuento, & ballottatione del predetto Magistrato dei Cinque Sauij, senza la qual approbatione non possa per causa del suddetto imprestito esser isborsato danaro di alcuna sorte.

Siano gli imprestidi come dispone la Parte medesima 1602. restituiti in termine di anni dieci, tanto all'anno à portione dell'imprestito, sotto quelle pene che sono dichiarite per leggi, & non possa esser tolto alcun per piezo, per maggior summa di Ducati mille tresento.

Siano li Vasselli sopra quali si richiedesse l'imprestito con molta diligenza veduti, & considerati da vno de i Patroni all'Arsenal, da vn Proveditor all'Armar, da vn Sauio à gli Ordini, da vno de i Cinque Sauij, & da vno dei Proneditori sopra i Conti, con particolar consideratione, che non siano inferiori di portata di botte seicento, & che dalla loro construzione, & fabrica non siano passati più che anni tre, o quattro al più.

Siano li Vasselli stimati da quattro Periti à due per volta, & in tempi separati per maggior incontro della verità, che doueranno esser nominati dalla maggior parte de i sopradetti Magistrati, ouero siano essi periti estratti à sorte come giudicheranno più conferente al publico serutio, il che sia rimesso alla loro prudenza, & ne seguia in ogni modo le stime con giuramento alla presenza loro, & ne sia l'attestato con giuramento de i medesimi Magistrati, & con sottoscritione di mano propria portato nel Collegio nostro, & appresso giusta il valore chesaranno stimati, & senza minima alteratione si deuenga con le regole già dette all'imprestito di sopra dichiarito.

Comprato che sia il Vassello habbi tutti li priuilegi, & requisiti che hanno quelli fabricati in questa Città, & siano ciurnati per la maggior parte de sudditi della Republica, & anco de Greci, che fossero sudditi del Signor Turco, come sempre si è osservato.

Per leuar le fraudi che potessero esser fatte da huomini cattivi: Sia preso, che da i Cinque Sauij con stretta indagatione venga inquisito, che veramente sia per seguire la compreda de Vasselli per quelle persone che ne faranno le proposte, & non per altre, che non fossero abbracciate dalla presente deliberatione, & ben assicurati della verità, & che il contratto di venditione non sia fitticio, ma debbia il danaro capitare in mano di chi com-

E prerà,

34

prerà, & veramente seruire alla sola compreda de Vasselli, si proseguisca
auanti nell'imprestito sopradetto, senza la qual indagazione, & assicura-
tione, che douerà esser fatta in scrittura da essi Cinque Sauij, & letta nel
Collegio nostro, non si debba, nè si possa passar all'imprestito sopradetto,
essendo la intentione publica, di farlo alle sole persone che sono dalla pre-
sente Parte abbracciate, & per il solo fine della compreda de Vasselli, & di
accrescere con questo mezzo li Traffichi, & la Marinarezza in questa Città,
per il beneficio, & commodo, che ne può il publico, & il priuato ricue-
re, & non per altra qual si voglia elscogitata causa.

Et per accrescere a' sudditi qualche commodità nel fabricar Naui in que-
sta Città, sian parimenti preso, che con gli ordini che vengono disposti nella
sudetta deliberatione de 31. Agosto 1602. siano in auuenire accommodati
del danaro publico quelli che fabricheranno esse Naui in ragione de Du-
cati 12. per botte in luogo dell'i dieci, che già restano deliberati, & siano le
Naui di portata da seicento botte in su; rimanendo nel resto la sudetta de-
liberatione nella sua osseruanza.

A quelli veramente che faranno disegno di fabricar Galeoni nel Regno
nostro di Candia, come già soleua esser vtilmente usato oltre la prestanza
disposta per le leggi in questo proposito li sia aggionto di più vn Ducato
per botte, & ne sia dato auviso al Proueditor General in Candia, stando
ferma nel resto la deliberatione che parla in questo proposito.

Sian parimenti in ogni luogo dove il bisogno lo ricerchi preferiti al ca-
rico li Vasselli, & Naui de sudditi nostri con le loro Mercantie, à quelle de
Forestieri, sotto tutte le pene che vengono dichiarite nelle leggi, che pie-
nissime sono decretate da questo Conseglgio, & sono à cadauno manifeste,
& fino à ipassati tempi tenute nel rigore della sua osseruanza, se ben per la
mancanza de Vasselli Veneti, per questa vrgenza non esequite.

H Appresso sia preso che le Naui fabricate in questa Città, & altra parte
del Stato nostro, siano in ogni luogo preferite à quelle che fossero fabrica-
te in Stato alieno, se ben fossero state comprate da Venetiani, & ne gode-
sero li priuilegi, & requisiti delle sopradette fabricate nel Stato della Repu-
blica nostra.

Et perche ben si conosce il sommo pregiudicio che si riceueria se si con-
tinuasse lungamente à caricare le Merci de sudditi predetti sopra Vasselli
Forestieri, massime che alle Scale di Leuante dove soleuano per il più capi-
tare le sole Naui Venetiane, per il mancamento di queste vengono al pre-
sente frequentate da Forastiere, onde viene leuato a i nostri il traffico, solo
nutrimento di questa Città, con diminuzione de Marinari, che hanno l'im-
piego in altra parte, da che si è mossi la S. N. contentarsi di far la espedizio-
ne de i suoi proprij Galeoni, & accompagnarli con tanto aggrauio publico
dalle Galee Grosse: Però sia in auuenire strettamente prohibito à sudditi
nostri

35

no stri il caricare le loro Mercantie, né in questa Città, né in qual'altra si voglia parte del Mondo, sopra altri Vasselli che de sudditi Venetiani, quando ne siano de pronti, & habili, ma in ogni caso non li sia permesso il farlo senza preuia licenza del Collegio nostro, con interuento, & ballottatione de i Cinque Sauij sopradetti, hauutasi prima informatione da essi in scrittura, & in voce delle cause della predetta concessione, senza di che ognī carico che fosse fatto in auuenire sia, & se intenda trasgressione, & se intendano gl'inobedienti à quelle pene che dispongono le leggi contra chi vuol preferire il carico sopra Vasselli Forestieri à quelli de sudditi nostri.

Et perche forse non si potrà così facilmente far la compreda de Vasselli che viene di sopra espressa, non si deue trattanto pretermettere prouisio-ne tale, che possa esser adequata al bisogno: Però sia limitato il tempo di anno vno solamente di potersi come di sopra dar la licenza di caricare sopra Vasselli Forestieri, ma però con le dichiarationi, & conditioni di sopra espresse, in qual termine passato non si debba, nè si possa permettere il caricarsi, nè meno nolleggiarsi da nostri sudditi, Vasselli Forestieri; se però per via di gratia non sarà prima proposta la Parte, & presa nel Collegio nostro con li quattro quinti delle ballotte di esso, & di questo Conseglie ridotto da 150. in su, & con pretie informationi con giuramento, & sottoscrittione di mano propria di Cinque Sauij alla Mercantia. Con che si può sperare tornino le cose nel stato di prima, & vn'ottimo frutto dalla presente deliberatione.

La materia de Nauj, che nauigano per le Scale di Leuante.

1632. 30. Aprile, In Pregadi.

Q Vanto le pronisioni, e deliberationi fatte da questo Conseglie, e specialmente quella de 16. April 1605. che quelle Nauj, che da questa Città son destinate per Soria, Alessandria, Constantinopoli, & altre scale di Leuante, vi si portino di tal modo rinforzate, & all'ordine, che possano brauamente sostenersi, e difendersi anche da lor stesseda Corsari, sono più utili, e conosciute proficie, e necessarie, altrettanto più si rende conueniente, & opportuna l'esecutione loro. Però

L'Anderà parte, che sia ancor più strettamente incaricato alli Provveditori all'Armar, & alli Preteditori del Collegio della Militia da Mare questa publica risoluta volontà dell'osseruanza intiera delle leggi, e della sopradetta del 1605. in particolare in tutte le sue parti quanto alle reuisioni, e perche opportune non solo delle genti, ma dell'armi, e monitioni, che hauesse cadauna Nave per afficurarsi, che habbiano l'adempimento d'ogni requisito; con tutte le altre diligenze, osseruationi, cautioni, & obblighi, come

E 2 in detta

in detta Deliberatione ; e col' osservanza in specie di non spedirsi dal Collegio nostro li Mandati per la Condotta delle dette Naui fuor del porto, se non sarà portata fede in esso de' medesimi Proueditori all' Armar, ò Proueditori del Collegio della Militia da Marc con giuramento dell' adempimento de gli obblighi, com' è predetto; Con aggiunta appresso, che non possa in auuenire alcuna Naue al suo ritorno letiar, ò riscuoter i Noli all' Officio dell' Estraordinario, se non porterà fede de Consoli, ò altri Ministri pubbliche luoghi, oue saran state à caricare di partire, e d' esserfi mantenute con tutto il numero de Marinari, e delle genti, con tutte l' armi, le munitioni, e l' occorenza à sufficienza, & à misura della publica intentione dichiarata; e se non porteran' anche vn rollo sottoscritto da medesimi Consoli, ò Ministri del Nome, Pelo, Segno, Patria, & altro delle medesime genti imbarcate, perche di quà possino esser egualmente rincontrate, & riconosciute. Il che sia per autorità di questo Conseguio fermamente statuito, e ne sia commesso il riguardo, e l' esecution puntuale à detti Proueditori all' Armar, & auuisatone i Consoli, doue occorre per la sua intiera osservanza.

1632. Primo Maggio, In Pregadi.

Che sia aggiunta alla Parte presa sotto il giorno di hieri in proposito delle Naui, che nauigano per le scale di Leuante, che debbano li Proueditori all' Armar, ouero li Proueditori del Collegio della Militia da Mare reconsignar sotto bollo, e sotto ogni custodia le cerche, che faranno à quelle, che partiranno al Patron della Naue medesima, perche gionto al luogo, oue sarà destinato possa consegnarle à quel publico Ministro per esser rincontrate, & assicurarsi, che non visia fraude, ò mancamento; e così nel ritorno riportar lo stesso rollo, ò cerca sigillata, e sottoscritta à Magistrati predetti, perche vi si possan tener sopra le medesime diligenze. Esia la Parte sudetta, questa aggionta, e quella del 1605. fin doue contiene materia tale stampata, e publicata ad intelligenza di cadauno.

I L F I N E:

Capitolo

CAPITOLO CONTENUTO IN PARTE PRESA³⁷
nell' Eccellenissimo Conseglio di Pregadi.
Adi 22. Nouembre 1633.

In materia dell' espeditioni di Vasselli.



V con parte di questo Conseglio de 26. Luglio 1626. deliberato solletiar li Vasselli dall' espeditione de i bollettini, che da vinti Magistrati soleuano pigliarsi col restringerli, al Colleggio, alla casa dell' Arsenal, all' Oficio dell' Artellarie, & per il rimanente di tanti altri luochi dal Magistrato solo de i Cinque Sauij alla Mercantia, à quali fù commessa l' essecutione : il che non viene posto in effetto, anzi sono accresciuti li bollettini con augumento di spesa, incommodo, & aggrauio, di maniera, che li mercanti, & Vasselli per non incontrar simili difficoltà fuggono il capitare qui, disordine, & inconueniente considerabilissimo, al quale deuesi in ogni modo rimediare, però sia preso, che restino leuate le nouità in simil proposito, & siano incaricati li Cinque Sauij alla Mercantia di far essequir la detta parte del 1626. nel proposito de bollettini, facendola pubblicar, & castigando anco criminalmente quei Ministri, che operassero in diuersa maniera, & che ardissero formar bollettini contro il contenuto della sodata parte.



Circa

1637. 14. Novembre in Pregadi.



Anderà parte, che li Vasselli di Ponente, che vengono di là dal Stretto, & capitano in Candia sian esenti dal pagar li soldi tre per lira nel pagamento di Datij, la qual esentione de soldi per lira s'intendi così per le robbe, che porteranno in Regno, come per quelle, che haueranno da estrarher da esso; Oltre di ciò per li vini, che carieassero in Candia per Ponente essendo obligati pagar sei ducati per botte del nuovo imposto, sia questo diminuito à ducati tre solamente acciò tanto meno del solito debbano pagare & habbino commodo maggiore, & eccitamento di frequen-
tar quel negotio.

Sia permesso in oltre, che quelli Vasselli, che caricassero cento botte di vino habbino facoltà di caricarne vna di più per la mesa senza spesa, o pa-
gamento di Datio alcuno imaginable, & così per ogni cento botte vna di
più senza spesa come di sopra.

Sia prohibito a' giustizieri il far alcuna stima delle robbe, & merci, che faranno ne' Vasselli de' Mercanti Forestieri Ponentini, ma ben debbano far le stime ai botteghieri, reuenditori nelle Città alli tempi statu iti giusti li ordini Foscarini.

Sia prohibito ad alcuno Scriuano, o fante dell'Officio della Sanità per il Regno di ricuer alcun pagamento, o donatiuo, che non fosse compreso nella Tariffa de gl'ordini Foscarini, ne riceuerlo ancorche offerto spontaneamente sotto le più rigorose pene à transgressor, che doueranno esser loro date dalli Rettori in Regno doue succedesse, a' quali spettasse la mate-
ria delle vettouaglie, quali Rettori doueranno hauerne particolar mira,
per lenar le estorsioni a' Forestieri.

Siano elletti due Proschimi, quali habbino oblico di riueder la qualità, & misura delle botti, che non siano di mal odore, & perchè il vino sia dura-
bile, & per loro fatiga hauer debbano quella ricognitione solita, che parerà alli Rappresentanti nostri, siano elletti à tempo, & del modo, che si faceua per il passato; & li Rappresentanti sodetti doueranno hauer mira che que-
sto non riesca di aggrauio, ma serva solo à deuertir le fraudi, & assicurar la
buona qualità delle botti, & del vino acciò capitibuong, che fossè cõd'otto.

La presente parte sia publicata in Candia, & in tutte le Città del Regno, & debba esser posta in esecutione il mese prossimo di Marzo 1638. more Veneto, & durar per anni dieci su sequegni; Il che sia incaricato alli Ret-
tori, che saranno al gouerno del medesimo Regno.

1644. 9. Luglio in Senato.

Non poteuano le diligenze zelantissime de Cinque Sauij alla Mercantia applicarsi à materia più gracie, che à penetrar nel fondo de pregiudicij notabilmente sempre più accrescinti nella Nauigatione già quasi à fatto perduta nella nation Venetiana. Ben diffusamente s'è inteso dalla scrittura loro hora letta il presente stato di cose tanto deteriorato da tempi andati, gli beneficij, che con proprie prouisioni, e rimedij, si restituirebbero non meno alla Patria, ch' a particolari, & sudditi. Raccordano in appresso con saggio di gran virtù quello, che specialmente potesse operarci per ben radricciar negotio già caduto essentiaffissimo, per lo che conviene alla prudenza di questo Conseglio con pesato riflesso maturar, e raccoglier frutti di tanta utilità. Però

L'anderà parte, che la deliberatione di questo Conseglio de 11. Decembre 1627. sia nelle parti alla presente non repugnanti confirmato, & deliberato, che per rendere alleltati li Cittadini, e Mercanti sudditi à far comprede de Vascelli forastieri gli sia concessa imprestito conforme per à punto à quello vien disposto da detta parte 16. 7. di quelli Vascelli però, che non eccedino di portata il numero di botte seicento, ne minore di quattrocento, & siano nuoui, non passati tre anni dalla lor construccion.

Debbano godere detti Vascelli comprati Forastieri li priuileggi tutti interamente, come se fossero Venetiani, riseruata però l'antianità alli fabricati in questa Città, come decreta la medesima parte 1627.

La recognitione de requisiti del Vascello e piezzi sia raccomandata tutta, & appoggiata alla cura de Cinque Sauij alla Mercantia per maggiore ageuolezza, commodo, e celerità, il che tutto douerà preceder però all'esborso dell'imprestito predetto.

Quanto al modo di Nauigar, & ciurmar detti Vascelli sia riseruato alla Camera dell'Armamento la facoltà e direttione, hauuto però proprio riflesso all'essecutione delle leggi, & ad alleuar in esperienza Marinarezza Venetiana, ch' è l'oggetto principalissimo.

Et perche si vedono chiari gli detrimenti, e danni ch' inferiscono di continuo le Tartanelle di picciola portata, siano però, & s'intendano dopò il corso finito d'anno vno prossimo bandite tutte dette Tartanelle di minor condotta di botte trecento per nauigar oltre Candia, ben potendolo però fare liberamente nelle Isole del Leuante.


Siano li Cinque Sauij alla Mercantia strettamente incaricati di proseguir nei riflessi di questa importantissima materia, studiando con la lor virtù à quei ripieghi che stimassero valuoli à sempre più migliorarla, portando nel Collegio nostro di tempo in tempo le restanti prouisioni, & nuoui ordini per stabilir validamente opera di tanto rileuo.



1908



8501



Parte
P R E S A

Vill' Excellentiss:

Conseguio
di Pregadi

Audi 11. Luglio 1594

In materia delle robbe che si carcano
sopra nave e Galere

1594. Audi 14. Luglio in Pregadi.

Sprindo il Datio nostro della Tisida di quella importanza,
che i ben uoto ad cadauno di questo consiglio. Il quale au-
dando da vinti anni in qua per conto della S. C. con
molto beneficio delle cose O publiche. Et intendendo di che
vengono consumpi: Diversi contrabandi di uon poco impor-
tanza con la occasione delle Navi, et altri vascelli che
uspcion fuola di questa fitta; per diverse vie indi-
rette con molto maleficio. Coli epso Datio, et a preuidi-
cio della parina Venetiana se traendo etiam con
tali megli molte robbe prohibete di diverse sorte, fi-
come hanno riferito dal Collegio nostro li Savij nostri
alla mercantia. Et dovendo provveder a coi fatti diforde-
ni, non essendo a sufficiencia le provisioni, che furono
fatte da questo consiglio fuis l' anno 1582. 10. Mayo
et 1645. 10. Mayo. In questo proposito.

L' andrà parte, che Oderi, et riservate tutte le parti
in tal materia disponenti, et alla presente non re-
quante sia per autorita di questi consiglio preso, et
formamente deliberato, che tutte le robbe, che faran-
no cariche sopra Galere, nave, o altri vascelli, così den-

tre deli porti di questa Citta come fuori senza le bollite
delli Officiis de l'Imp. Da, s'intendino tutte pense et contra-
bando. O dovenendo Tesser in obbligo tutti li Scrivani di dette
Galee et Ovariglie donochiar alli infrascritti Officij,
o per via di lettere, overo doi giorni dopo che faranno
giunta di ritorno in questa citta, un bollito solo per:
sentar alli sopraddetti Officij tutte quelle robbe che erano
state caricate senza la detta bolletta. Et notando form
il libro del cargo, I dati incontro della ricevuta di quella
roba, che era sia senza bolletta della quale ne debbono
consegnare per tal presentation il terzo, et un terzo dell'
opp. Dio che farà l'execuzione, et l'altro terzo appli-
cato alla casa de l'Arsenal per la fabbrica delle votti
delle Galee. Et del predetto contrabbando non si possi in
alcun tempo far don, gracia o recompenfation di
sorte alcuno jotto pena à delli Signori de Ducati
cinquecento, da esser tolta per li Avogadri di form
mari, et applicati all'Arsenal per l'Officio sopraddetto
de' quali debbano per mandate debitamente a Palazzo
di dove non possano esser depennati se prima non
haveranno pagata detta pena interamente in danaro
contadi.

Et mancando li delli Scrivani della debita execuzione
del presente ordine, incurvino in pena de Ducati
cinque cento, da esser dato à cadauno, che denunciera
tal suo mancamento, et ciò oltre il terzo, che do-
veranno conseguire delle robbe di contrabando, come
di sopra. E di qui pano auora condannati essi Scri-
vansi tre altri bin Prigion servati, et priuilegi
non poter mai più in vita loro esercitare simili
caricchi; Alla quale medesima pena incurvino per
le robbe di cadauna sorte, che portassero senza
la detta bolletta, così di loro ragione, come di altri
delle quali tutte penne non s'hi possano esser fatta
gratia ad alcuno, per qualsi voglia via, a chi
imaginor si possi.

O Li condannati veramente di dette robbe, pano
condannati a servir al remo di Galea per anni cin-
que almeno, et esser brusate le me Marche in mezzo

Rialto, et non spender buoni da Galia debbano
per altro tempo star in prigion serrata. —
Et occorretudo, che nelle robe che saranno prefer-
tate vi si troveranno panni di Lana, di Elba, di Bro-
do, et Arsenio, et altre robe fatte contra la forma
della leggi false, et prohibite, pano tutte quelle ab-
brugiate in mezzo Rialto, et li padroni di esse fra-
nali obbligati in termine di giorni otto doppio lo pre-
sentatone di detta robe, se borsar in costantissime al-
detto Officio l'amountar di quello da esser diviso come
di sopra, li quali non pagheranno in detto termine,
fiano asti detti con stinti per cento di pena, copi
contra la persona loro, come contra li beni loro in
qual si dovrà fara essistenti. — Et la effectione
de' M. spresente parte sia commessa alle Avoga-
dori nostri di sumun, Governatori delle Isu-
trade, et Proceditori sopra i Daci. Et sia publi-
cata sopra le scale di Rialto, et di San Marto,
al Poste di San Domingo, a Castello, a Santa-
Eufemia della Fucina, set a Cerviano. —

Parte
DE REST

Nell' Euelso

Conseglio
Di Pregadi

Acti 3 Ottobre 1602

In materia di Galeoni, che si fabricano in Cividia
con obbligo di navigar alla Latina.

Acti 3 Ottobre 1602

Qui si conosce per experientia quanto sia riuscita dan-
nata la derogatione, et in osservanza delle pri-
vilegij, et prerogative, con natura prudenza, et
con molta rigione concipi a quelli che fabrica-
sero, et naviassero Galeoni a Itta Latina; confor-
mando magistramente, che per tal derogazione, prima
nonca uno per sempre distruitta questa sorte
di Vasselli, quando lpi lasciasse di Cividia, et ar-
rivar per le Grossibni in iis altre volte fatte con-
sermenti, et beneficij, et in modo particolar il
publico insieme, non manco per la sicurezza del
le mercantie nella Navigazione, che per Nel trattia-
mento da Marinare, et di Mafstrane, et
per l'aumentamento di esse con le galee sopra conguo-
to anno i' uelte servito, che nelle Grossibni osserva-
re se ne potrebbe ricever. Et perdoni particolare-
mente inteso quanto rispondono, et consigliano
li cinque Savij Onofri alla mercantia, Dicherendo
a gli ordini prudenterissimi fatti già in questa

materia del Dilettissimo nobile nostro Giacomo
Toscarini Cavaliere, e Procurator nostro era Prove-
dor Generale, et Inquisitor nel Regno di Candia
dell'anno 1756 per Quello, che medesimamente è stato
con molto zelo del pubblico servizio considerato,
et rauordato con Lettre del 23 Settembre et 10
Dicembre 1598 dal Dilettissimo nobile nostro
Bonetto Moro quando era Procurator Generale in
detto Regno: si deve far in ciò la necessaria pro-
visione. Però

L'andrà parte che li suddetti ordini fatti dal
Procurator Generale Toscarini de 28 Dicembre 1573
in proposito di Galeoni da essere Navigati sem-
pre l'una volta d'Istaggio alla Latina più volte ap-
probate, et comparsate da questo Consiglio; siano
et esser debbano in tutte le loro parti alle presen-
te non renegante osservate, et eseguite, et per
maggiot comodo di quelli che sue fabbriche hanno
confidobbi poiché ch'edupre navigarli alla Latina
cienta gli ordini predetti, li sia dato imprestito
in ragion de due botti per botte in luogo della fiera che
fussono promessi con deliberatione di questo Consiglio
de 22 Ottobre 1598 da botte però dall'anno Jus tre-
cento, da esser restituiti int'anniotto, ogni anno
la rata sportiose; la metà del qual si imprestito
sia date solamente quando il Vagello farà imbocco
to, et l'altra metà quando farà dalla Villa con
le piegianze, obblighi et altre condizioni partite
coloremente espresse nelli suddetti ordini Tosca-
rini: Et con lesspressa condizione, che fabbricandoli
di maggior portata, non possono havere imprestito
almeno un barro per la quantità di botte Jus cento.
Et non ostante quanto vi' 22 di Luglio 1583 fu scritto
in forzosa dal questo consiglio in proposito della
perrogativa di Cagliari, et noleggi di tali hora dono
gata alli Galeoni, da che fin da dubbio tempo origi-
ne principale i anni dettati ne di essi Galeoni han-
no avuto in questa essentia assissima parte gli altri
Toscarini. Predetti osservati, et fatti osservare

alli Galeoni può esser in ogni luogo, et porto con
del Regno d. Claudia, e per anche in Ipparia, Gata
et Cagliaria, et altri luoghi del levante; si che
hanno il loro privilegio dell' unicuità del carico
del luogo, et d'ogni altro porto fore in concorrenza
di che l'altro forte di Vassalli per l' voglia; restando
la deliberazione fatta il 1583 del tutto annul-
lata, et revocata. Et fanno in tutto eseguire gli ordinari
predetti, li quali fanno però regi statuti, per pubblica-
te nel Regno di Napoli uniformemente con la pre-
sente liberatoria. - Et con questa aggiunta appresso,
affine di non permetter, che in alcun tempo fra ubi
fatto la grata del Senato, che ritrovandosi in
qual si voglia luogo alcuno di detto Galion, per la
fabbrica del quale sia stato con seguito a impre-
sto fadetto o' parte d' esso, o' vero che habbia
quale tempo goduto le privilegj, et prerogative
conesse a' sibbili vassalli, che suo uovo passe alla
Latibra, nra in luogo dell' Altinon, et Nelle da tan-
gio, usasse vello alla quavaz; incorrino li Porci-
nevoli sin perdita dell' immediata perdita del
vassallo, che s'intenda senza altro confisca, pur
che per testimonij farà ciò comprobata in-
anzi qual si voglia, Rettor, rappresentante, o
Magistrato nostro; doendo la metà di tal con-
fiscatione per del denontianto, se ben fusse dati
medesimi Marinaro dell' stesso vassallo un quarto
sia di chi farà l' esecuzioneb, et l' altro quarto resto
applicato alla paga dell' Argnate. - O

1810
1810

INTER
DOD

CONSG
LATTO
DEL
MARE

Istit. di Diritto Pubblico
dell'Università di Foggia

INTERNAZIONALI

Documentazione

P
31
1

di per portare , quel carico , che lui noleggiato gli haueua ; & se loro , d'loro di loro li osservueranno tutti quelli patti : che quello gli haueua promesso , quando lo noleggiò , & se loro manderanno a dire per lettera loro sigillata con loro sigillo , o per huomo à posta , che la Naue o Nauilio simetta di ordine per venire , che loro , ò uno di loro sono in ordine di osservare tutto quello , che quello noleggiato lo haueua , li haueua promesso , & nella scritta del nolo che infra loro farà fatto , e contenuto , all' hora si può partire con la Naue , & se lui ne hauesse danno , o spese per colpa di quelli , che la lettera , o huomo a postagli haueranno mandato , loro gli sono tenuti restituire integramente , & ancora quel carico a dare , poiche per comandamento di loro ci farà venuto , & con loro licentia . Imperò se il Patron della Naue o del Nauilio venisse in quel luoco , dove douea caricare , o si partisse di quel luoco dove fusse noleggiato , dipoi che quel Mercante fusse morto : E da intendere che quel Mercante , che morto farà , hauea fatto testamento , & nel testamento hauesse fatto alcuno suo herede , se il Patronne della naue o del Nauilio venisse in quel luoco , dove douea caricare a quel giorno , ò tempo , nel quale lui hauea promesso a quello che noleggiò , & nella scritta del noleggiato fusse contenuto , se quella il quale il noleggiò che morto farà , hauesse fatta alcuna mentione che quel suo herede debba dare quel carico , che lui hauea noleggiato , & promesso a quella Naue , o Nauilio , quello , che herede farà rimasto , gli è tenuto di dare , & se non lo volesse fare , la giustitia lo debba forzare , che bisogno è , che il comandamento del defunto sia compito . Imperò se il defunto non hauea fatto mentione , né detto haueua in quella sua ultima volontà , quello il quale lui hauea lasciato per suo herede nel suo testamento , se non vuole , non è temuto . Imperò da intendere che quello herede , non volesse portarlo in alcune parti se non che lo volesse vendere egli proprio per seguir l'ordine di quello che morto farà , come lui ne hauesse fatta mentione nella sua ultima volontà . Ancora piu , perciò che quel Patronne di quella Naue , o di quel Nauilio ci sarà venuto senza licentia , & volontà di quello , che herede farà rimasto . Imperò se quello che herede farà rimasto , non la vorrà in quel loco vendere , anzi vorrà mandare , o portare detta roba , o carico a quella parte , nella quale quello che morto farà haueua intentione di portare se vivo fusse , & haueua noleggiata , se quello herede non la vorrà mettere in quella naue , che quello che morto farà haueua noleggiata , & per fede di quello che morto farà , ci sarà venuto , se lui la metterà in altra naue , & non in quella : li beni di quel defunto faranno obligati a quel Patronne della Naue , che lui haueua noleggiato nella sua vita , se il Patronne di quella naue haueua osservato tutto quello , che promesso haueua a quello che lo noleggiò . Imperò se lui osservato non lo hauesse quello herede , nè gli beni del defunto , che noleggiato lo haueua , non li sono di niente tenuti né obligati . Se imperò il Patronne della naue non potesse mostrare o provenire giusta sensa , o giusto impedimento che per la colpa di lui non è rimasto , che

che non osservasse , & se lui prouare , nè dimostrar non lo potrà , quello herede nè gli beni del defunto non li sono di niente tenuti , poi che lui non hauerà osservato quello che hauea promesso . Imperò se il patronne della naue prouare , o mostrare lo potrà , quello che herede farà , & ancora li beni del defunto , gli sono obligati come è detto .

Se a mercanti che noleggiaranno Naue venisse infirmità .

Cap. 259.

S E alcun Mercante , noleggiara naue , o Nauilio , & quando lui hauerà quella Naue o quel Nauilio noleggiato , interverrà caso di sventura che li venisse infirmità , se lui haueua promesso al Patron della naue , o Nauilio , che lui haueua noleggiato , di hauerlo spedito a giorno certo , & se quel mercante che infermo farà , dirà , o farà dire a quel patronne di quella naue o di quel nauilio che lui haueua noleggiato , che cerchi di fare gli fatti suoi doue far gli possa , perciò che quel mercante non gli può attender quello , che promesso gli haueua , perciò ch'è amalato , che se lui fuose sano , volontieri ne gli osserveria , & se il patronne della naue gli dimandasse la spesa che fece per lui , il mercante nō gli è tenuto , poiche non è colpa sua , e perciò che gli hauerà fatto sapere infra il termine , che lui douera hauere spedito . Et ancora è in quella medesima volontà di osservargli tutto quello che gli promesse , se quel patronne di quella naue , o di nauilio vuole aspettare che lui fuose guarito . Et ancora per altra ragione non gli è tenuto , perciò che a impedimento di Dio nessuno non può niente dire , nè contraddirsi . Imperò se il detto mercante cascherà in infirmità , di poi che la naue o nauilio haueua noleggiato , & lui non lo farà a sapere a quel patronne della naue o nauilio infra quel tempo , che lui lo doueuia aspettare : & dapoì che quel tempo farà passato , il detto mercante il farà a sapere , & gli darà licentia , o gli la farà dare , che lui cerchi di fare i suoi fatti , douegli possa fare , se quel patronne della naue , o nauilio , ne hauerà fatto spesa . Perciò come quel mercante non l'hauerà fatto a sapere come douea fare infra quel tempo che lo doueuia hauere spedito : quel Mercante è tenuto di restituire . Imperò se il Patronne della Naue o del Nauilio ne hauesse sostenuto alcun danno , quel Mercante non gli è tenuto : poiche lui non rimane del viaggio per sua volontà , nè per fraude alcuna che lui volesse far ; ma solo per la infirmità che lui ebbe . Imperò se il detto Mercante fusse già infermo , quando la Naue o Nauilio noleggiò , se lui si vorrà estrarere di andare in quel viaggio che lui haueua accordato , che douesse hauere spedita quella Naue o quel Nauilio : è da intendere che quella infirmità , che lui hauea gli fuose cresciuta , purche per altra fraude non lo facesse , lui è tenuto di dare , & restituire a quel patronne di quella naue , o quel nauilio , che lui haueua noleggiato , tutte le spese che hauerà fatte per colpa di lui , & sia creduto per suo giuramento , che la colpa è del mercante , poiche infermo era , per che noleggiaua naue o nauilio , nè s'impacciaua con al-

